REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 26 febbraio 2013 **Anno XLIV - N. 20**

Gruppo montuoso degli Spalti di Toro (Bl).
Gli Spalti di Toro costituiscono la propaggine più meridionale di una breve catena di monti, nota anche come Dolomiti d'Oltre Piave, che comprende più a nord il Gruppo del Cridola e quello dei Monfalconi e separa la valle del Centro Cadore dal Parco naturale delle Dolomiti friulane. Dal versante veneto sono facilmente raggiungibili da Domegge di Cadore per la strada che conduce al Rifugio Padova (1278 m.) in Pra di Toro. Al gruppo appartiene il Campanile di Toro (2345 m.) del quale, nel 2003, è stato celebrato il primo centenario della conquista. Nella foto: una panoramica invernale degli Spalti visti dalla cresta di Po Croda (1786 m.) a Grea di Cadore.

(Foto Guido Frescura)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **13** del 5 febbraio 2013
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 3 cause instaurate avanti il Tar Veneto e il Consiglio di Stato. 10
[Affari legali e contenzioso]

n. **14** del 11 febbraio 2013
Sostituzione di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso. D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 11.....11
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **15** del 11 febbraio 2013
Comitato regionale per la Bioetica - D.G.R. n. 2520 del 4 agosto 2009 - D.G.R. n. 519 del 2 marzo 2010 e D.G.R. n. 1081 del 26 luglio 2011 - sostituzione componente. 12
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **16** del 11 febbraio 2013
Accordo di Programma ai sensi art 32 LR 29 novembre 2001, n. 35 tra Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Jesolo, Soc. CO.GE.TREV finalizzato alla valorizzazione di un tratto di costa e di spiaggia denominato "Progetto Aldabra". 14
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

n. **297** del 21 dicembre 2012
Approvazione delle risultanze istruttorie e di valutazione delle richieste di contributi per interventi in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo anno 2012, di cui alla L.R. n. 55/1999, capo III. Impegno di spesa. DGR n. 1241 del 3 luglio 2012: P.... 25
[Relazioni internazionali]

n. **299** del 21 dicembre 2012
Approvazione delle risultanze istruttorie e di valutazione della richiesta di contributo per interventi per la diffusione del commercio equo e solidale. Anno 2012. Impegno di spesa. DGR n. 1241 del 3.07.2012. L.R. 22 gennaio 2010, n. 6: Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale. 36
[Relazioni internazionali]

n. **305** del 24 dicembre 2012
Approvazione delle risultanze istruttorie e di valutazione delle richieste di contributi per interventi di sostegno ai centri di accoglienza o case rifugio 2012. Impegno di spesa. D.G.R. n. 1975 del 2.10.2012. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, articolo 30.....39
[Relazioni internazionali]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. **404** del 22 novembre 2012
Procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di tre incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della DGR n. 1128 del 12 giugno 2012 relativi al Progetto "HELPS - Housing and home-care for the elderly and vulnerable people and local partnership strategies in central European cities". Approvazione verbali e assegnazione incarichi..... 43
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **443** del 12 dicembre 2012
DGR n. 277 del 6.2.2007 "Progetto PERCENTAGE - Person Centred Training: Age Care Planning". Convenzione con l'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo. Erogazione saldo. 44
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **5** del 31 gennaio 2013
Disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto"..... 45
[Consiglio Regionale]

n. **6** del 31 gennaio 2013
Contributi e rendiconti dei gruppi consiliari. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto". 52
[Consiglio Regionale]

n. **7** del 31 gennaio 2013
Spese per il personale dei gruppi consiliari. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionalin recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto", e di cui agli articoli 47 e 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale". 56
[Consiglio Regionale]

n. **8** del 31 gennaio 2013
Servizi a supporto delle attività istituzionali dei gruppi consiliari (articolo 2 legge regionale 27 novembre 1984, n. 56). Nuova disciplina conseguente alle disposizioni di cui legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto", e di cui agli articoli 47 e 53 dellalegge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale". 64
[Consiglio Regionale]

n. **9** del 31 gennaio 2013
Trattamento economico del Difensore civico dal 1° gennaio 2013. 74
[Consiglio Regionale]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **2841** del 28 dicembre 2012
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997 e all'art. 41 della L.R. n. 1 del 27.02.2008. Ulteriore impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2012 a fronte delle disponibilità stanziate in Bilancio con Legge di Assestamento 2012 (L.R. n. 45 del 26.11.2012). 75
[Trasporti e viabilità]

n. **2842** del 28 dicembre 2012
Servizio ferroviario locale e regionale. Approvazione delle risultanze del tavolo di lavoro istituito con DGR 1450 del 13/9/2011 relativamente allo schema di orario cadenzato. 93
[Trasporti e viabilità]

n. **2881** del 28 dicembre 2012
Quota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da devolvere alla Province. (L. n. 549/95). Riparto dei fondi di cui al Cap. 50146 del bilancio regionale per l'anno 2012. Somme spettanti per l'anno 2012. 127
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2952** del 28 dicembre 2012
D.G.R. n. 2038 del 8.10.2012 - Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - anno 2012, art. 5, L.R. n. 30 del 18.12.2009: riparto risorse mantenute a gestione accentrata, di cui alla D.G.R. n. 2038 del 8.10.2012. 131
[Servizi sociali]

n. **37** del 21 gennaio 2013
Ricostituzione e nomina della Commissione regionale per le attività diabetologiche, istituita con L.R. 24 novembre 2003 n. 36 e confermata con L.R. n. 24 del 11 novembre 2011, secondo le indicazioni formulate dalla V Commissione Consiliare (D.G.R. n. 35/CR del 15.5.2012). 157
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **101** del 11 febbraio 2013
Attuazione progetto Strategico "Ostiglia" di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1986 del 30 Giugno 2009. Autorizzazione al Segretario Regionale per l'Ambiente alla individuazione del Gruppo di Lavoro e nomina del Coordinatore dello stesso. 160
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **102** del 11 febbraio 2013
Assemblea dei Soci del "Comitato Venezia2020" del 12 febbraio 2013 alle ore 11.30. 162
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **103** del 11 febbraio 2013
Protezione Civile: Approvazione del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze", nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile. 164
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **105** del 11 febbraio 2013
Autorizzazione ad intervenire nel giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova nel ricorso proposto da Meneghini Attilio s.r.l. ed altri, contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova ufficio Territoriale di Cittadella per l'annullamento dell'avviso di liquidazione imposta n. 2011/003/SC000000123/0/005. 188
[Affari legali e contenzioso]

n. **106** del 11 febbraio 2013
Autorizzazione a proporre appello, avanti il Consiglio di Stato, avverso e per l'annullamento della sentenza del TAR Veneto n. 18 del 16.01.2013, di accoglimento del ricorso proposto per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 276 del 15.03.2011. 189
[Affari legali e contenzioso]

n. **107** del 11 febbraio 2013
Autorizzazione a resistere nel ricorso promosso, con istanza cautelare, avanti il TAR Veneto da A.N.I.S.A.P. - Sezione per il Veneto ed altri contro la Regione Veneto ed altri. 190
[Affari legali e contenzioso]

n. **108** del 11 febbraio 2013
Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso (R.G. n. 1106/11) promossa avanti il TAR Veneto da Fondazione I.R.C.C.S. "Ospedale San Camillo" contro la Regione Veneto. 191
[Affari legali e contenzioso]

n. **109** del 11 febbraio 2013
Autorizzazione all'impugnazione avanti il Consiglio di Stato della sentenza n. 111 del 31.1.2013 del Tar Veneto. 192
[Affari legali e contenzioso]

n. **110** del 11 febbraio 2013
Autorizzazione alla costituzione nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia - RG 2553/2012. 193
[Affari legali e contenzioso]

n. **111** del 11 febbraio 2013
Costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: n. 2 avanti al Tribunale di Venezia/Mestre R.G.N.R. nn. 12576/11/11 e 248/11. 194
[Affari legali e contenzioso]

n. **112** del 11 febbraio 2013
N. 21 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 195
[Affari legali e contenzioso]

n. **113** del 11 febbraio 2013
N° 4 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa. 196
[Affari legali e contenzioso]

n. **114** del 11 febbraio 2013
Non costituzione in giudizio in numero 7 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri. 197
[Affari legali e contenzioso]

n. **116** del 11 febbraio 2013
Istituzione dei corsi di specializzazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale per maestri di sci anno 2013. (L. R. 3 gennaio 2005, n. 2 artt. 8 e 9). 198
[Sport e tempo libero]

n. **118** del 11 febbraio 2013
Rete regionale degli Osservatori per il paesaggio - Sottoscrizione d'intese per la collaborazione con l'Osservatorio regionale per il paesaggio, artt. 9 e 15, L.R. 10/2011. 200
[Urbanistica]

n. **119** del 11 febbraio 2013
Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Vidor e Società Veneto Strade S.p.A., per la progettazione preliminare dell'intervento denominato "Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta". 208
[Trasporti e viabilità]

n. **120** del 11 febbraio 2013
Quadruplicamento tratta ferroviaria AV/AC Padova-Mestre. Accordo Procedimentale del 21 dicembre1998. Autorizzazione riduzione importo garantito Polizza INA Assitalia n. 329/05608 (ex n. 273/0741816) stipulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a favore della Regione Veneto. 213
[Trasporti e viabilità]

n. **121** del 11 febbraio 2013
Avvio procedure di gara di concessione per la progettazione, definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio denominata "Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali". L. 21 dicembre 2001, n. 443, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. artt. 144 e segg. e L.R. n. 15/2002. CUP H41B09001160005. 215
[Appalti]

n. **122** del 11 febbraio 2013
Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Comune di Povegliano. Legge n. 443/2001. 216
[Trasporti e viabilità]

n. **123** del 11 febbraio 2013
Integrazione delle direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2013 a seguito della proposta di chiusura del POR FSE Veneto Ob. 3 2000-2006 da parte della Comunità Europea. 224
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **125** del 11 febbraio 2013
Convenzione operativa tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (SASV) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per lo svolgimento delle attività di soccorso nell'ambito del sistema SUEM 118. L.R. 30 novembre 2007, n. 33. 226
[Sanità e igiene pubblica]

n. **129** del 11 febbraio 2013
Azienda Ulss n. 8 di Asolo. Autorizzazione alla cessione di un'area alla Casa di Riposo "Umberto I" di Montebelluna. DGR n. 135/CR del 4/12/2012 (D. Lgs 229/1999, art. 5; L.R. 23/2007, art. 13, comma 1). 239
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **130** del 11 febbraio 2013
IRCCS - Istituto Oncologico Veneto. Autorizzazione all'alienazione degli immobili siti nel Comune di Padova - quartiere Ponte di Brenta Via San Marco n. 169-171. DGR n. 136/CR del 4/12/2012 (D.Lgs. 229/1999, art. 5; L.R. 23/2007, art. 13, comma 1). 241
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **131** del 11 febbraio 2013
Rinnovo Convenzione con l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" di Thiene (VI) per l'utilizzo dei locali di villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino. 243
[Unità locali socio sanitaria e aziende ospedaliere]

n. **132** del 11 febbraio 2013
Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 legge 67/88. D. Lgs 254 del 28/07/2000. Potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale. DGR 2345/2001. Approvazione intervento Istituto Oncologico Veneto. 245
[Unità locali socio sanitaria e aziende ospedaliere]

n. **133** del 11 febbraio 2013
Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD). Approvazione ai sensi dell'art. 35, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Deliberazione n. 59/CR del 25.06.2012. 247
[Bonifica]

n. **134** del 11 febbraio 2013
Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR). Approvazione ai sensi dell'art. 35, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Deliberazione n. 108/CR del 11.10.2012. 257
[Bonifica]

n. **135** del 11 febbraio 2013
Direttiva 2007/60 CE. D.Lgs. 49/2010. DGR 333/2012. Piano di gestione del rischio alluvioni. Definizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni. Partecipazione delle strutture regionali. 269
[Difesa del suolo]

n. **136** del 11 febbraio 2013
Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 aprile al 7 maggio 2009 e dal 14 al 17 settembre 2009. Province di Padova e Verona. Riparto dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale. (D.lgvo 29 marzo 2004, n. 102). 271
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **137** del 11 febbraio 2013
Ditta: ABANO SPA S.r.l. Autorizzazione al prelievo di acqua termale dalla concessione denominata "APONUS" in comune di Abano Terme (PD) di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E. e all'utilizzo della risorsa per la produzione di cosmetici - L.R. 40/89 - D.G.R. n. 4106/2009. 274
[Acque]

n. **138** del 11 febbraio 2013
Ditta C.G.A. Scarl. Diniego dell'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "COSTA" in Comune di Malo (VI). (L.R. 44/1982). 276
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **139** del 11 febbraio 2013
Ditta C.G.A. Scarl. Diniego dell'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "PONTE" in Comune di Malo (VI). (L.R. 44/1982). 277
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **140** del 11 febbraio 2013
Ditta Benini Escavazioni s.r.l..- Domanda di autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di marmo, denominata "PURGA 2", sita in Comune di Velo Veronese (VR). (L.R. 44/82). Diniego. 278
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **141** del 11 febbraio 2013
Ditta: Acqua di Fonte S.r.l. Rilascio della concessione di acqua minerale da denominare "ACQUA DI FONTE " in comune di Fonte (TV) - L.R.40/89. 279
[Acque]

n. **142** del 11 febbraio 2013
Ditta: Villa Quaranta Park S.r.l. Rilascio della concessione di acqua termale da denominare "Terme della Valpolicella" in comune di Pescantina (VR) - L.R. 40/1989. 280
[Acque]

n. **143** del 11 febbraio 2013
Coordinamento delle procedure in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici. 281
[Energia e industria]

n. **144** del 11 febbraio 2013
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Schema Acquedottistico del Veneto Centrale. Accordo di Programma per la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee del Fiume Brenta. Insediamento Coordinamento Enti locali e Territoriali e Commissione Tecnica. Individuazione e nomina referenti regionali. 283
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **145** del 11 febbraio 2013
Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante garanzie. Manifestazione di interesse per operazioni di garanzia su portafogli ("tranched cover") presentata dal raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) "Veneto Confidi", finanziatori Banca Antonveneta S.p.A. ed Unicredit S.p.A. Ammissibilità dell'istanza. DGR n. 789 del 7 maggio 2012.....286
[Secondario, settore]

n. **146** del 11 febbraio 2013
Manifestazione fieristica: "Abilmente - Edizione autunno - Mostra Atelier della Manualità Creativa 2014" - edizione 26^ - Vicenza Fiere 16 ottobre - 19 ottobre 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4..... 288
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **147** del 11 febbraio 2013
Manifestazione fieristica: "ABILMENTE - EDIZIONE PRIMAVERA - Mostra Atelier della Manualità Creativa 2014" - edizione 25^ - Vicenza Fiere 6 marzo - 9 marzo 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.....289
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **148** del 11 febbraio 2013
Manifestazione fieristica: "Gitando - Salone del campeggio, delle vacanze e del tempo libero" - edizione 46^ - Vicenza Fiere 20 marzo - 23 marzo 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 290
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **149** del 11 febbraio 2013
Manifestazione fieristica: "Hunting Show - Salone della caccia, della natura e del tiro sportivo" - edizione 8^ - Vicenza Fiere 22 febbraio - 24 febbraio 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 291
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **150** del 11 febbraio 2013
Manifestazione fieristica: "I giorni del miele" - edizione 35^ - Lazise (Vr) 3, 4 e 5 ottobre 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 292
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **151** del 11 febbraio 2013
Manifestazione fieristica: "PESCARE - SHOW - Salone internazionale della Pesca Sportiva" - edizione 15^ - Vicenza Fiere 22 febbraio - 24 febbraio 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 293
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **152** del 11 febbraio 2013
Manifestazione fieristica: "T-GOLD - Mostra internazionale di macchinari per l'oreficeria e preziosi. Strumenti gemmologici" - edizione 37^ - Vicenza Fiere 18 gennaio - 23 gennaio 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4..... 294
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **153** del 11 febbraio 2013
Manifestazione fieristica: "VICENZAORO Fall - Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia" - edizione 115^ - Vicenza Fiere 6 settembre - 10 settembre 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4..... 295
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **154** del 11 febbraio 2013
Manifestazione fieristica: "VICENZAORO Spring - Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia" - edizione 114^ - Vicenza Fiere 17 maggio - 21 maggio 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 296
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **155** del 11 febbraio 2013
Manifestazione fieristica: "VICENZAORO Winter - Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia" - edizione 113^ - Vicenza Fiere 18 gennaio - 23 gennaio 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4. 297
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **157** del 11 febbraio 2013
Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regione del Veneto (POR), Obiettivo "Competitività regionale e occupazione (CRO)" 2007/2013. Individuazione dell'Autorità di Gestione in seguito alla definizione dell'area di coordinamento operativo "Formazione, Istruzione e Lavoro" di cui alla deliberazione n. 275 del 22.2.2012. 298
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **158** del 11 febbraio 2013
Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" - Situazione relativa agli ammortizzatori sociali in deroga in Veneto - ratifica dell'"Accordo per l'approvazione delle Linee guida per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013". 300
[Formazione professionale e lavoro]

n. **159** del 11 febbraio 2013
Iniziativa regionale per la realizzazione di progetti di pubblica utilità e/o utilità sociale attraverso l'utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali. L.R. 13/03/2009, n. 3 - artt. 31 e 37. DGR n. 1114 del 12/06/2012. Integrazione direttiva. 319
[Formazione professionale e lavoro]

n. **160** del 11 febbraio 2013
Iniziative di promozione e valorizzazione del sistema turistico regionale. Adozione del marchio turistico interregionale "GARDA" e "GARDA Veneto". Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. 321
[Turismo]

n. **162** del 11 febbraio 2013
Adozione del Manuale di segnaletica turistica e cicloturistica regionale. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33; deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009. 326
[Turismo]

n. **163** del 11 febbraio 2013
Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013. L.R. 24 dicembre 2004, n. 33. D.G.R. n. 152/CR del 18/12/2012. 372
[Secondario, settore]

n. **164** del 11 febbraio 2013
"Fri El Euganea società agricola s.r.l.". Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Carceri (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Diniego all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica. 386
[Energia e industria]

n. **165** del 11 febbraio 2013
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della provincia di Treviso. Approvazione piano di reinvestimento proventi cessioni anno 2011 ed economie anni precedenti. Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14. 387
[Edilizia abitativa]

n. **166** del 11 febbraio 2013
Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - D.P.C.M. 16.7.2009 (D.G.R. 28.9.2010, n. 2295 e successive modificazioni ed integrazioni). Linea di intervento lett. d). Operatore: Cooperativa edilizia "CO.I.P.E.S." s.c.p.a. con sede in comune di Venezia-Mestre. Rilocalizzazione parziale del finanziamento dal comune di Marcon (Ve) al comune di Portogruaro (Ve). 389
[Edilizia abitativa]

n. **167** del 11 febbraio 2013
Programma Regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008). Interventi di n. 9 alloggi in Comune Villafranca Padovana, destinato alla locazione a canone concertato ai sensi della legge n. 431/1998 e di n. 9 alloggi in Comune di Noventa Padovana destinato alla locazione ai sensi della legge regionale n. 10/1996, realizzati dall'A.T.E.R. di Padova. Differimento dei termini di inizio dei lavori degli interventi finanziati. 391
[Edilizia abitativa]

n. **168** del 11 febbraio 2013
Aggiornamento dell'Elenco regionale dei collaudatori - Sezioni Tecnici e Amministrativi - Commissione del 12 dicembre 2012 - (L.R. 27/2003, art. 47). 393
[Opere e lavori pubblici]

n. **169** del 11 febbraio 2013
Programmazione decentrata - cofinanziamento interventi infrastrutturali. L.R. n. 13/1999 e L.R. n. 35/2001. Proroga per l'avvio dell'esecuzione di n. 10 interventi finanziati con DGR n. 3535/2010. 406
[Programmazione]

n. **171** del 11 febbraio 2013
Legge Regionale n. 21 del 22.03.1990, art. 7. Variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo - Modifica degli allegati C e D - Elenco delle strade, elenco dei sentieri e delle piste forestali per variazione tracciato e destinazione prevista.....410
[Foreste]

n. **172** del 11 febbraio 2013
Applicazione della DGR 05 luglio 2011 n. 984 e della DGR 08 novembre 2011 n. 1841 e successive modificazioni, recanti disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali, relativamente alla contrattazione integrativa AVEPA per l'anno 2013 con riferimento al Comparto. (D.L. 78/2010, art. 9, comma 2).....414
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **173** del 11 febbraio 2013
Programma operativo regionale 2007/2013. Parte FESR asse 1. Linea di intervento 1.3: "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità", azione 1.3.4: "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Rettifiche e integrazioni al bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. 416
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **175** del 11 febbraio 2013
Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Consiglio di Stato dal dott. Castagnini Mario contro la Regione veneto ed altri avverso la sentenza del TAR Veneto n. 4002 del 9.7.2003. 419
[Affari legali e contenzioso]

n. **177** del 11 febbraio 2013
Modifiche degli incarichi dirigenziali nell'ambito delle Unità di Progetto Geni Civili..... 420
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **178** del 11 febbraio 2013
Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39) in esercizio provvisorio 2013. (Provvedimento di variazione n. 1). 422
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **179** del 11 febbraio 2013
Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all'articolo 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Riferimento Delibera n. 9/CR del 21.01.2013. 426
[Ambiente e beni ambientali]

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 13 del 5 febbraio 2013
Autorizzazione a costituirsi in giudizio in numero 3 cause instaurate avanti il Tar Veneto e il Consiglio di Stato.
[Affari legali e contenzioso]

Luca Zaia

Torna al sommario

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 14 del 11 febbraio 2013

Sostituzione di un componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso. D.M. 4 agosto 2011, n. 156, articolo 11.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura" e successive modifiche e integrazioni.

Visto il regolamento di attuazione dell'articolo 12 della citata legge 580/1993, emanato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156.

Richiamato il proprio precedente decreto 5 ottobre 2010, n. 215, con il quale sono stati nominati i membri componenti il Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso, tra i quali il Sig. Carlo Pagotto in rappresentanza del settore "Artigianato", su designazione delle Organizzazioni, Artigianato Trevigiano Casartigiani Treviso e Confartigianato Marca Trevigiana, apparentate.

Preso atto che con nota 16 gennaio 2013, prot. n. 3838, acquisita agli atti in data 17 gennaio 2013 prot. n. 24807/60.01.02, il Segretario Generale della Camera di Commercio di Treviso, ha comunicato che il sig. Carlo Pagotto, ha rassegnato le dimissioni e che pertanto occorre procedere alla sua sostituzione in seno al Consiglio Camerale.

Considerato che con nota 17 gennaio 2013, prot. n. 25244/60.01.02, la Direzione Commercio ha richiesto, ai sensi dell'articolo 11, del D.M. 156/2011, alle organizzazioni imprenditoriali interessate di designare il proprio rappresentante in sostituzione del consigliere dimissionario e di produrre la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 13 della Legge 580/1993.

Vista la nota 28 gennaio 2013, acquisita agli atti in data 29 maggio 2013, prot. n. 42704/60.01.02, con la quale, nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 11, del sopra citato decreto, dette Organizzazioni hanno designato il sig. Ennio Piovesan, in sostituzione del sig. Carlo Pagotto.

Acquisita la dichiarazione rilasciata dal suddetto designato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti personali, la disponibilità alla nomina e allo svolgimento del relativo incarico e l'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 580/1993.

Verificato, sulla base delle attestazioni e documentazioni inviate, il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

decreta

1. di nominare, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso, in rappresentanza del settore "Artigianato" su designazione delle Organizzazioni imprenditoriali Artigianato Trevigiano Casartigiani Treviso e Confartigianato Marca Trevigiana, apparentate, ed in sostituzione del sig. Carlo Pagotto, dimissionario, il sig. Ennio Piovesan;
2. di notificare il presente Decreto al componente nominato, alle Organizzazioni imprenditoriali interessate, al Ministero dello Sviluppo Economico e alla Camera di Commercio di Treviso;
3. di incaricare la Direzione regionale Commercio dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni.

Luca Zaia

Torna al sommario

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 15 del 11 febbraio 2013

Comitato regionale per la Bioetica - D.G.R. n. 2520 del 4 agosto 2009 - D.G.R. n. 519 del 2 marzo 2010 e D.G.R. n. 1081 del 26 luglio 2011 - sostituzione componente.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Il Presidente

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4049 del 22 dicembre 2004 con la quale è stato istituito il Comitato regionale per la Bioetica quale organismo di consulenza della Giunta Regionale afferente l'Assessorato alle Politiche Sanitarie;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2520 del 4 agosto 2009 e n. 519 del 2 marzo 2010 con le quali si è provveduto a modificare la composizione del Comitato regionale prevista dalla citata deliberazione e a rivedere le funzioni e i compiti allo stesso assegnati;

Vista la deliberazione n. 1081 del 26 luglio 2011 che ha disposto di integrare la composizione del Comitato regionale prevista dalle richiamate deliberazioni n. 2520/2009 e n. 519/2010 prevedendo ulteriori figure professionali;

Considerato che il provvedimento n. 2520 del 4 agosto 2009 stabilisce che alla nomina dei componenti, i quali rimangono in carica tre anni, rinnovabili, ed alle eventuali sostituzioni, provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto;

Visti i propri decreti n. 53 del 16 marzo 2010 e n. 175 del 26 agosto 2011 con i quali si è provveduto alla nomina dei componenti del Comitato regionale di Bioetica e nello specifico il decreto 53/2010 con il quale è stato nominato in qualità di Direttore Generale Azienda U.L.S.S. il Dr. Alberti Valerio - Direttore Generale Azienda U.L.S.S. n. 3;

Dato atto che il Comitato regionale per la Bioetica si è insediato in data 6 marzo 2012 per la durata di un triennio a decorrere da tale data;

Visti i propri decreti del 29 dicembre 2012 nn. 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 con i quali sono stati nominati i nuovi Direttori Generali delle Aziende U.L.S.S. del Veneto per il triennio 2013-2015;

Rilevato che a seguito della nuova nomina dei Direttori Generali delle Aziende U.L.S.S. si deve provvedere alla sostituzione del componente Dr. Valerio Alberti;

Visto il curriculum del Dr. Gian Antonio Dei Tos depositato agli atti dei competenti uffici regionali,

decreta

1. di nominare il Dr. Gian Antonio Dei Tos - Direttore Generale Azienda U.L.S.S. n. 7 - componente il Comitato regionale per la Bioetica in sostituzione del componente Dr. Valerio Alberti nominato con D.P.G.R. n. 53 del 16 marzo 2010;
2. di precisare che l'incarico è conferito per la durata residua del triennio del mandato del Comitato regionale per la Bioetica e fino al 5.3.2015;
3. di dare atto che il Comitato regionale per la Bioetica è così composto:

AREA SANITARIA

- dr. Davide Mazzon	medico anestesista-rianimatore
- dr. Umberto Tedeschi	medico dell'area chirurgica
- dr. Ernesto De Menis	medico dell'area internistica
- dr. Gino Gobber	medico palliativista
- dr. Franco Alberton	medico legale
- dr. Francesco Corazza	medico di medicina generale
- dr. Paolo Grotto	medico pediatra
- dr. Franco Bassan	medico oncologo
- dr. Angelo Paolo Dei Tos	medico anatomopatologo
- sig. Luigino Schiavon	infermiere professionale
- dr.ssa Ivana Gerotto	ostetrica
- sig. Galileo Mestriner	tecnico sanitario di radiologia medica
- prof. Giampaolo Velo	farmacologo clinico

AREA NON SANITARIA

- prof. Fabrizio Turoldo	bioeticista
- prof. Camillo Barbisan	bioeticista
- prof. Erminio Gius	psicologo
- avv. Benedetto Cortese	giurista
- dr. Francesco Lippiello	giurista
- dr.ssa Maria Rizzi	assistente sociale
- prof. Vincenzo Rebba	economista
- prof. Mauro Niero	sociologo
- dr.ssa Daniela Mordenti Boresi	esperto in comunicazione
- dr. Gian Antonio Dei Tos	Direttore Generale Azienda ULSS
- Difensore Civico Regione Veneto	(ex officio)

- Pubblico Tutore dei Minori del Veneto (ex officio)
  dr.ssa Aurea Dissegna

SEGRETERIA SCIENTIFICA
- dr. Enrico Furlan laureato con specifica competenza in materia di bioetica;

4. di incaricare la Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Torna al sommario

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 16 del 11 febbraio 2013

Accordo di Programma ai sensi art 32 LR 29 novembre 2001, n. 35 tra Regione Veneto, Provincia di Venezia, Comune di Jesolo, Soc. CO.GE.TREV finalizzato alla valorizzazione di un tratto di costa e di spiaggia denominato "Progetto Aldabra".
[Ambiente e beni ambientali]

Il Presidente

Premesso che:

Il legale rappresentante delle società Cogetrev S.p.A. ha presentato al Protocollo Regionale con nota n. 613323 in data 23.11.2010, a cui è seguita nota n. 11/1098-1019- URBA in data 10.01.2011, a firma del Sindaco del Comune di Jesolo, che ne ha condiviso il contenuto, un'ipotesi di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 LR 35/01, per realizzare un intervento di riqualificazione urbanistico, edilizio ed ambientale finalizzato alla valorizzazione di un tratto di costa di spiaggia, progetto "Aldabra".

Successivamente l'Accordo è stato sottoposto all'esame del Comitato di cui all'art. 27 LR 11/2004 che si è espresso con parere della V.T.R. n. 55 in data 5 agosto 2011, ritenendo che la proposta rivesta interesse regionale, fatto proprio con Deliberazione di Giunta regionale n. 1652 del 18 ottobre 2011, con la quale è stato dato avvio al procedimento.

Si sono poi susseguite alcune Conferenze di Servizio istruttorie, rispettivamente in data 4 gennaio 2012, 17 gennaio 2012, 3 febbraio 2012, nelle quali sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle strutture regionali e degli altri enti competenti, sul progetto in esame. Nella conferenza di Servizi del 3 febbraio 2012, è stata sottoscritta la bozza di Accordo con gli allegati elaborati, per la successiva fase di deposito e pubblicazione della documentazione.

L'Accordo di Programma con la relativa documentazione progettuale è stato depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Jesolo e all'Albo della Provincia di Venezia dal 8 al 18 febbraio 2012; nei successivi 20 giorni e cioè entro il 09.03.2012, data in cui si sono conclusi i termini di pubblicazione previsti per legge, non sono pervenute osservazioni, come evidenziato rispettivamente con l'attestazione in data 27.11.2012 del Comune di Jesolo e con nota prot. n. 22090 del 12.03.2012 della Provincia di Venezia.

In data 14 marzo 2012, l'Accordo di Programma è stato sottoposto all'esame della V.T.R., argom. n. 23, che si è espressa favorevolmente in merito agli aspetti tecnico-urbanistici.

In data 15 marzo 2012 si è svolta una ulteriore Conferenza di Servizi, che ha preso atto dell'assenza di osservazioni e di richieste concorrenti sia per gli aspetti urbanistici che per gli aspetti relativi alla concessione demaniale nel periodo di pubblicazione.

In data 20 novembre 2012 si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria nella quale, verificato il consenso unanime dei soggetti interessati, è stato approvato e sottoscritto l'Accordo di Programma.

L'Accordo di Programma configura un intervento finalizzato ad integrare l'area Merville-Casa del Parco, con il litorale prospiciente, attraverso la valorizzazione dell'ambito delle dune e dotando il sistema balneare di Jesolo con strutture di carattere innovativo.

Il Comprensorio turistico di Jesolo è un ambito economicamente strategico nel campo dell'offerta turistica e tra le eccellenze indicate nella pianificazione territoriale in corso di approvazione quale polo di sviluppo turistico e ricettivo da salvaguardare e sviluppare ulteriormente.

La proposta prevede la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva, mai realizzata prima nell'intero Alto Adriatico, struttura palificata ad uso ristorante-bar eretta nel mare e collegata all'arenile con un pontile di circa 200 metri. Detta opera innovativa, perfettamente compatibile con la sua collocazione nel mare, in grado di essere raggiunta sia a piedi dall'arenile, che via mare, mediante un campo boe in grado di ospitare all'ormeggio barche e yacht.

L'Accordo prevede inoltre, che venga rafforzato il collegamento tra parco pineta pubblico e arenile con la creazione di un nuovo parcheggio di uso pubblico su una vasta area privata, precedentemente a destinazione residenziale e venga ottimizzato il percorso pubblico che mette in comunicazione detta area con il parco da un lato e con l'arenile dall'altro.

Viene completata la rete di percorsi pedonali che condurrà sino alla limitrofa Piazza Europa, piazza che sarà riqualificata a cura dei privati proponenti del presente Accordo.

Viene inoltre prevista la riqualificazione e riconversione della vecchia struttura alberghiera fronte mare denominata Queen Anne, nei limiti volumetrici derivanti dai diritti edificatori già riconosciuti dal piano-casa regionale e dalla trasposizione dei volumi già riconosciuti dal PRG sull'area privata trasformata in parcheggio pubblico.

Preso atto altresì che ai sensi della L.R. 35/2001 l'esecuzione dell'Accordo di Programma con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto comporta le conseguenti modifiche dello strumento urbanistico.

Viste la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 del 20.12.2012 con la quale il Comune di Jesolo ha ratificato l'Accordo di Programma.

Visto l'art. 32 della L.R. n. 35/2001;

decreta

1. di rendere esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.R. 29 novembre 2001 n. 35 l'Accordo di Programma, intervenuto in data 20.11.2012 tra la Regione Veneto, la Provincia di Venezia, il Comune di Jesolo e la soc. Cogetrev S.r.l. di Treviso, finalizzato alla valorizzazione di un tratto di costa e di spiaggia denominato "Progetto Aldabra";
2. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
3. di disporre la pubblicazione del presente decreto con l'allegato Accordo di Programma (Allegato A) nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Dpgr n. 16 del 11 febbraio 2013

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 32 della legge regionale Veneto 29 novembre 2001, n. 35 finalizzato alla valorizzazione di un tratto di costa e di spiaggia denominato "Progetto Aldabra"

Tra

REGIONE VENETO (d'ora in avanti, per brevità, anche "Regione"), c.f. 8007580279, con sede in Venezia, San Marco – Palazzo Ferro Fini, nella persona di Vincenzo Fabris – Dirigente pro-tempore della Direzione Urbanistica e Paesaggio domiciliato per la carica presso la sede della Regione Veneto, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto ente, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 1652 del 18.10.2011;

e

PROVINCIA DI VENEZIA , (d'ora in avanti, per brevità, anche "Provincia") c.f. 800088400276, con sede in Venezia, Ca' Corner, San Marco 2662, nella persona di Mario Dalla Tor – Vice Presidente pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Venezia, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, giusta Deliberazione di Giunta Provinciale n. 163 del 07.11.2012,

e

COMUNE DI JESOLO, (d'ora in avanti, per brevità, anche "Comune") c.f. 00608720272 con sede in Jesolo, Via S. Antonio 11, nella persona di Valerio Zoggia, Sindaco pro-tempore domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Jesolo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del suddetto Ente, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 13/09/2012,

e

COGETREV s.r.l. con sede in Treviso piazza Ancilotto n. 10, P.I./C.F. 03601520269 rappresentata dal dott. Giorgio Batacchi, nato a San Donà di Piave il 4 marzo 1940, che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore Unico della Società, in virtù dei poteri attestati presso i registri camerali, giusta visura allegata.

PREMESSO

- che in data 23 novembre 2010 (n. prot. 613323) COGETREV S.p.a., unitamente alla GIUSTINIANI s.r.l. che successivamente la medesima COGETREV s.p.a. ha incorporato per fusione, poi divenuta COGETREV s.r.l. in data 27.11.2011, hanno chiesto alla Regione Veneto di approvare mediante Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 35 del 2001, una Proposta di riqualificazione e valorizzazione di un tratto di spiaggia e di costa sito in Comune di Jesolo, località Pineta, interessante sia aree di proprietà delle proponenti sia aree pubbliche (d'ora in avanti indicata anche unitariamente come "la Proposta");
- che della Proposta è stata data contestuale informazione al Comune di Jesolo e alla Provincia di Venezia;
- che il Comune di Jesolo si è espresso favorevolmente sulla Proposta con deliberazione della Giunta comunale n. 393 del 28 dicembre 2010;
- che la Giunta regionale del Veneto, acquisito il parere della VTR n. 55 del 5 agosto 2011, con D.G.R. n. 1652 del 18 ottobre 2011 si è espressa favorevolmente sulla Proposta, ritenendola di interesse pubblico regionale, ed ha disposto l'avvio, a cura della Direzione Urbanistica, del procedimento previsto dall'art. 32 della legge regionale n. 35/2001, in quanto l'approvazione ed attuazione della Proposta rende opportuno l'esercizio congiunto delle competenze regionali,

comunali e provinciali, nonché delle competenze statali relativamente alla tutela dei Beni culturali, alle opere marittime, alle dogane e alla disciplina della navigazione, attraverso la conclusione di un Accordo di Programma, e nel contempo ha delegato il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e paesaggio alla sottoscrizione dell'Accordo;

- che la Regione Veneto ha indetto le seguenti conferenze di servizi, invitando a parteciparvi tutti gli Enti ed organi a vario titolo competenti ad esprimere valutazioni e/o ad assumere decisioni:
  - 4 gennaio 2012;
  - 17 gennaio 2012;
  - 3 febbraio 2012;

  ai cui verbali, per quanto occorra, si fa rinvio;
- che hanno partecipato alla conferenza gli Enti ed organi indicati nei verbali,
- che la Proposta è stata modificata ed integrata nel corso del procedimento, per tenere conto dell'apporto e delle osservazioni di tutti i partecipanti, e su di essa infine tutti i partecipanti si sono espressi favorevolmente, ciascuno per quanto di competenza e nei termini riportati nei verbali di conferenza o nelle note ad essi allegate;
- che nella conferenza di servizi convocata il 3 febbraio 2012, tenuto conto dei pareri dei partecipanti, è stata condivisa la bozza di Accordo di Programma, che è stato sottoscritto da tutte le parti interessate, unitamente agli allegati, ai fini della pubblicazione;
- si è tenuta in data 15 marzo 2012 un'ulteriore conferenza di servizi;
- si è tenuta in data 20 novembre 2012 la conferenza di servizi decisoria per la sottoscrizione del presente Accordo.
- che l'efficacia dell'Accordo di Programma rimane condizionata alla conclusione del procedimento previsto *ex lege* 35/2001 come precisato dalla D.G.R. 2943/2010 ed in particolare all'esito positivo dell'esame delle eventuali osservazioni, alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Jesolo e all'emissione del decreto di esecutività da parte del presidente della Giunta Regionale;

CONSIDERATO

- che la Proposta prevede la valorizzazione dell'area litoranea di Jesolo Pineta nel tratto antistante o prossimo all'ambito territoriale già riqualificato col p.i.r.u.e.a. denominato Merville, mediante un insieme organico di opere ed attività, con oneri esclusivamente a carico dal privato proponente, senza alcun onere economico per la pubblica amministrazione, anzi con un rilevante beneficio pubblico;
- che in sintesi la Proposta prevede:
  - la realizzazione di strutture turistico-ricettive innovative, comprendenti un pontile sul mare lungo circa 200 metri, di uso pubblico, e alla fine di esso struttura di ristorazione turistico-ricreativa su pali, con eventuale campo boe per ormeggio temporaneo di natanti;
  - la riqualificazione di un'area demaniale situata dietro l'arenile, costituita da dune artificiali di protezione dalle mareggiate, in stato di abbandono, con recupero delle essenze arboree autoctone, custodia e manutenzione e utilizzazione regolamentata, con opere amovibili provvisorie e stagionali e servizi igienici a servizio dell'arenile;
  - la riqualificazione della viabilità pedonale pubblica di viale Oriente nel tratto dal condominio Merville a Piazza Europa e della stessa Piazza Europa;
  - la realizzazione di un parcheggio pubblico di circa 3.600 mq. su area privata;
  - la cessione in proprietà al Comune di Jesolo dell'area privata da destinare a nuovo parcheggio pubblico, in alternativa alla cessione di un'area a verde prevista dal p.i.r.u.e.a. Merville e nella correlativa convenzione attuativa;

- il completamento dell'intervento di riqualificazione urbanistica edilizia e ambientale già fatto oggetto del p.i.r.u.e.a. Merville con la realizzazione sull'area privata fronte mare di un piccolo manufatto di servizio destinato a dépendance del ristorante Merville a servizio delle piscine e dell'area demaniale (v. allegato *sub* C1), e la ristrutturazione urbanistica del contiguo lotto attualmente occupato dall'albergo Queen Anne mediante demolizione dell'edificio alberghiero esistente e ricostruzione di un edificio residenziale dimensionato sulla base del volume dell'edificio demolito incrementato del 50% ai sensi della legge regionale sul secondo piano casa e della volumetria già assegnata all'area sulla quale viene realizzato il parcheggio pubblico;

- che la Proposta risponde alle indicazioni del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato, il quale individua Jesolo quale città balneare vocata alla diversificazione e specializzazione del sistema turistico costiero;
- che la Proposta si pone poi in linea con le direttive del Programma Regionale di Sviluppo, aumentando gli standard di qualità di vita e degli spazi urbani, migliorando l'accessibilità mediante nuovi parcheggi e reti di mobilità alternative e rappresentando una delle possibili forme di quella "tutela innovativa" a cui il PSR affida il superamento della tradizionale rigidità di gestione del vincolo paesaggistico (cfr. PSR, §§ 2.1.4. e 2.2.2.);
- che il comprensorio turistico di Jesolo è un ambito strategico per l'economia regionale, con grandi possibilità di sviluppo qualitativo nel campo del potenziamento, della riqualificazione e della diversificazione dell'offerta turistica, opportunamente individuato come tale nella pianificazione territoriale quale polo di sviluppo turistico e ricettivo da salvaguardare e sviluppare ulteriormente;
- che la Proposta riveste – sotto plurimi profili – un rilevante interesse oltre che per la Comunità locale anche per la Regione Veneto, come già ritenuto dalla Giunta regionale in sede di valutazione preliminare all'avvio del procedimento, in quanto:
  a) risponde pienamente agli indirizzi di sviluppo delineati dalla nuova pianificazione territoriale sovracomunale e si inserisce nel più ampio quadro strategico da questa tracciato, contribuendo alla sua piena attuazione;
  b) può rappresentare – con le sue spiccate caratteristiche architettoniche e paesaggistiche – un'eccellenza nell'ambito del un più ampio e virtuoso sistema turistico litoraneo, quale elemento di rilevante richiamo per l'intero bacino turistico e favorirà – per investimenti e funzioni – un effetto virtuoso ben oltre i confini del proprio ambito urbanistico e ben al di là del territorio comunale;
  c) tali effetti positivi si estenderanno altresì in modo rilevante anche sotto il profilo economico-sociale, portando benefici in termini di nuovi posti di lavoro, di promozione e marketing territoriale e di più generale sviluppo del comparto turistico-ricettivo e del settore diportistico di livello regionale;
  d) la condivisione dell'iniziativa tra Comune e Regione assicura la possibilità di esaminare approfonditamente i progetti modellando questi ultimi secondo criteri di sviluppo sovracomunali e garantisce che l'iniziativa possa configurarsi adeguatamente in relazione alle più ampie direttrici di crescita dell'eccellenza turistica litoranea del Veneto centro-orientale;
  e) in particolare:
     a. **sotto il profilo urbanistico**, contribuisce a dare piena e sostanziale attuazione ad indicazioni di sviluppo di interesse sovra comunale già presenti nella pianificazione territoriale (P.T.R.C. e P.T.C.P.), con limitate variazioni agli atti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa del tutto compatibili con il contesto;

b. **sotto il profilo turistico**, propone la realizzazione di strutture turistico-ricettive innovative per il turismo balneare nel litorale della Regione Veneto, rafforzando, arricchendo e differenziando l'offerta turistico-ricettiva del bacino jesolano, che ha un afflusso di circa 6 milioni di presenze giornaliere all'anno,
c. **sotto il profilo ambientale e demaniale**, propone la riqualificazione di spazi degradati e la rivitalizzazione di dune artificiali di protezione della costa, rappresentando un modello riproponibile anche in relazione alla valorizzazione del demanio marittimo in genere;
d. **sotto il profilo delle opere pubbliche**, potenzia le infrastrutture pubbliche viarie, pedonali e di parcheggio, contribuendo alla rigenerazione urbana di porzioni di territorio fronte mare all'incremento della fruibilità pubblica del contesto ambientale di pregio;
e. **sotto il profilo economico**, sia di animazione economica che di beneficio pubblico, rappresenta un investimento ingente con risorse finanziarie esclusivamente private, a breve termine, con esternalità positive sia in termini di indotto economico e di occupazione che di valorizzazione del contesto urbano e territoriale, con realizzazione di opere infrastrutturali importanti per Jesolo Pineta e con incremento del patrimonio immobiliare pubblico;
f. **sotto il profilo dell'innovazione,** presenta aspetti di originalità e qualità idonei a caratterizzare a livello anche internazionale il turismo balneare veneto che ha nel litorale veneto centro-orientale un bacino turistico d'eccellenza;
g. **sotto il profilo diportistico,** la realizzazione di un approdo con boe galleggianti rappresenta un potenziamento delle risorse per il sistema della portualità turistica regionale, dando attuazione diretta alle direttive territoriali di sviluppo;

tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE ED APPROVA QUANTO SEGUE

Articolo 1. OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA

1.1. Costituiscono parte integrante dell'Accordo, oltre alla Premessa, gli elaborati grafici e tecnici allegati, così individuati:
- Accordo di Programma
- Relazione di Sintesi
- Fascicolo Proposta
- Allegato Descrizione Codici di Calcolo
- El 1 Relazione Tecnica Progetto di pontile attrezzato – studi propedeutici
- Relazione Tecnico Illustrativa
- Allegato A (serie da 1 a 8b):
- Tav. 1 Inquadramento e documentazione fotografica
- Tav. 2 Planimetria generale e sezione Stato di Fatto – Stato di Progetto
- Tav. 3 Renders
- Tav. 4 Planimetrie del pontile livello -1e livello 0
- Tav. 5 Planimetrie del pontile livello 1 e copertura
- Tav. 6 Prospetti e sezione di progetto
- Tav. 7 Planimetria reti tecniche e accessibilità
- Tav. 8a Dettaglio della cucina del ristorante e specifiche delle attrezzature
- Tav. 8b Schemi funzionali della cucina del ristorante
- B. Identificazione aree demaniali richieste in concessione demaniale

- C1. Elaborato cartografico di variante urbanistica
- C2. Elaborato normativo di variante urbanistica
- D1. Progetto preliminare di parcheggio pubblico a raso
- D2. Progetto preliminare di opere pubbliche lungo Viale Oriente e di arredo urbano di Piazza Europa.
- Fascicolo Vegetazione

1.2. L'Accordo è sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge regionale n. 35 del 2011 e pertanto sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta ed ogni altro provvedimento di competenza delle Amministrazioni pubbliche partecipanti alla conferenza di servizi.

1.3. In particolare, il presente Accordo determina ed implica automaticamente:

A) variazione di tutti gli atti di pianificazione urbanistica, generale e attuativa anche settoriale, e dei connessi regolamenti e convenzioni attuative, nella misura necessaria a rendere possibile l'attuazione integrale di quanto approvato con l'Accordo;

B) concessione demaniale per l'uso delle aree pubbliche – marine e terrestri – meglio precisate nell'allegato *sub* B, con la decorrenza e per la durata massima consentita dalla legge, a decorrere dal collaudo delle opere;

C) approvazione dei progetti di massima delle opere di pubblico interesse consistenti:
   - nella realizzazione del pontile e della struttura turistico-ricettiva nel mare, con la ubicazione e le caratteristiche di massima indicate nell'allegato A, ed eventualmente di un campo boe purché localizzato nel sito appropriato, secondo il parere espresso in conferenza di servizi del 3 febbraio 2012 dalla Capitaneria di Porto, salvo acquisizione in seguito di ulteriori differenti pareri;
   - nella realizzazione del parcheggio pubblico a raso, su area attualmente privata ma da cedersi al Comune a lavori ultimati, come meglio descritto nell'allegato *sub* D1;
   - nella realizzazione delle opere viarie previste dalla proposta, lungo Viale Oriente dal condominio Merville fino a piazza Europa, includenti il marciapiede, la posa della rete e dei pali di illuminazione pubblica e la pavimentazione con arredo verde di piazza Europa, come meglio descritti nell'allegato *sub* D2;

D) la modifica del p.i.r.u.e.a. "La casa nel parco", della relativa convenzione urbanistica attuativa e della convenzione stipulata in data 19 giugno 2006 tra Comune e Cogetrev per la realizzazione delle superfici ERP, nei seguenti punti: destinazione a verde privato anziché pubblico di una porzione di area, possibilità di realizzare un manufatto di servizio, eliminazione della destinazione di 300 mq. di unità residenziali ad ERP.

1.4. Le parti si danno reciprocamente atto che restano impregiudicati i procedimenti necessari per l'ottenimento dei titoli edilizi e delle autorizzazioni paesaggistiche di tutti i progetti – in questa sede approvati a livello urbanistico; inoltre resta impregiudicata la riproduzione della concessione demaniale in separati atti ove sia ritenuto opportuno, anche ai fini della determinazione secondo legge del canone concessorio per lo specchio acqueo della struttura turistico-ricreative e per le porzioni di terreno dunoso sulle quali saranno consentite piazzole di sosta.
Eventuali modifiche progettuali che fossero ritenute necessarie o opportune in sede di progettazione esecutiva per ragioni tecniche, strutturali, funzionali, estetiche e che non incidano sugli aspetti essenziali della Proposta approvata, non costituiranno modifica di questo Accordo e saranno pertanto approvate dalle sole autorità pubbliche competenti.

Articolo 2. OBBLIGHI DELLA PARTE PRIVATA PROMOTRICE DELL'INIZIATIVA

2.1. La società Cogetrev assume i seguenti impegni:

A) richiedere il titolo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del parcheggio meglio descritto nell'allegato *sub* D1 entro 30 giorni dall'esecutività del presente accordo; concludere i lavori entro 1 anno dal rilascio dei titoli, salvo cause di forza maggiore o proroghe per giustificati motivi; far collaudare le opere entro i successivi 60 giorni; trasferire al Comune la proprietà dell'area con le opere realizzate entro i successivi 60 giorni;

B) richiedere il titolo edilizio e l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del pontile e della struttura turistico-ricettiva sul mare, con annesso campo boe, meglio descritto nell'allegato *sub* A, entro 6 mesi dall'esecutività del presente accordo; concludere i lavori entro 24 mesi dal rilascio dei titoli, salvo cause di forza maggiore o proroghe per giustificati motivi; far collaudare le opere entro i successivi 90 giorni; consentire l'uso pubblico del pontile dall'inizio della prima stagione turistica successiva al collaudo, con modalità e in periodi dell'anno e orari diurni da concordare previamente tra gestore e Comune in modo da conciliare l'accesso pubblico con la normale operatività della struttura turistico-ricettiva e la connessa sorveglianza, e anche con le condizioni climatiche e tutti gli altri profili di pubblico interesse, come la sicurezza delle persone, l'igiene e l'ordine pubblico;

C) realizzare le opere infrastrutturali lungo Viale Oriente dal condominio Merville fino a piazza Europa nonché l'arredo di quest'ultima, il tutto come meglio descritto nell'allegato *sub* D2 non oltre il termine di apertura al pubblico della struttura ricettiva di cui al punto B);

D) curare la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'area demaniale dunosa, ripristinare la vegetazione autoctona sull'area dunosa, rimuovere stagionalmente le opere di transito e arredo accessorie eventualmente collocate sull'area dunosa, salvo le strutture fisse di supporto.

2.2. Il positivo collaudo delle opere indicate al precedente comma *sub* A) e C) e la conclusione dei lavori indicati sub B) rimangono in ogni caso condizione necessaria al rilascio dell'agibilità per gli immobili privati realizzabili nel lotto attualmente occupato dall'albergo Queen Anne.

2.3. Tutte le opere previste al precedente comma 2.1. saranno realizzate a cura e spese della società Cogetrev, a regola d'arte, in conformità ai criteri e alle specifiche tecniche indicate negli elaborati allegati al presente Accordo ed ai provvedimenti abilitativi che saranno rilasciati al fine di autorizzare la loro esecuzione.

2.4. Tutte le aree necessarie per la realizzazione delle opere previste dall'Accordo che non siano nella disponibilità della società Cogetrev dovranno essere messe a disposizione dall'Amministrazione comunale entro 30 giorni dalla richiesta, con automatica proroga di tutti i termini sopraindicati nel caso di superamento di tale ultimo termine. Quanto all'area demaniale A tal fine, il Magistrato alle Acque provvederà a riconsegnare al Comune di Jesolo la porzione di area dunosa presa in consegna, ai sensi del codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione, perché il Comune di Jesolo possa a sua volta provvedere alla consegna alla parte privata.

Articolo 3 - BENEFICIO PUBBLICO

3.1. Gli obblighi della società Cogetrev nei termini indicati all'articolo 2 si intendono assunti liberamente a titolo di riconoscimento di un beneficio pubblico a favore degli Enti parte di questo

Accordo e pertanto non danno né daranno titolo alla richiesta di alcun corrispettivo ulteriore o diverso rispetto al contenuto complessivo di questo Accordo.

3.2. In particolare, la società Cogetrev assume su di sé tutti gli oneri – di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione, custodia – relativi al pontile, alla zona dunosa, alla realizzazione del parcheggio pubblico e delle altre opere viarie come sopra indicate.

3.3. La società Cogetrev cederà gratuitamente al Comune di Jesolo in piena proprietà l'area di sua proprietà sulla quale sarà stato realizzato il parcheggio pubblico.

3.4. Le parti si danno atto che gli obblighi assunti da Cogetrev hanno il loro presupposto nella effettiva concreta possibilità di dare integrale attuazione all'Accordo e di realizzare tutte le opere previste, inclusa la riqualificazione urbanistico-edilizia dell'edificio all'insegna Queen Anne. Pertanto, qualora per motivi indipendenti dalla volontà della società Cogetrev il presente Accordo non potesse avere integrale attuazione, le parti si impegnano a rinegoziarlo in modo da ripristinare l'equilibrio sul quale esso si regge.

Articolo 4 - ULTERIORI PROFILI DI BENEFICIO PUBBLICO

4.1. La società Cogetrev si impegna a progettare e realizzare, a propria cura e spese, su area indicata dal Comune di Jesolo, unità immobiliari per una superficie commerciale complessiva di 450 mq., da destinare a Edilizia Residenziale Pubblica conformemente alla vigente disciplina di settore, con le normali caratteristiche dell'edilizia ERP secondo la normativa vigente.

4.2. La richiesta del titolo edilizio per la realizzazione dei lavori di cui al comma precedente dovrà essere presentata da Cogetrev entro 6 mesi dall'acquisizione delle aree idonee, d'intesa col Comune. I lavori dovranno essere iniziati entro 6 mesi dal rilascio del titolo edilizio e concludersi entro 30 mesi dall'inizio, salvo casi di forza maggiore e proroghe motivate. Il collaudo delle opere, effettuato da tecnico di nomina comunale ed a spese di Cogetrev, dovrà avvenire entro 60 giorni dalla conclusione lavori.

4.3. A fronte dell'impegno assunto da Cogetrev ai sensi dei precedenti commi, si intende venuto meno l'obbligo di Cogetrev, previsto dal p.i.r.u.e.a. "La casa nel parco" e relative convenzioni attuative, di destinare alcune unità immobiliari del complesso edilizio Merville ad ERP e di cedere un'area a verde al Comune. La presente pattuizione ha dunque effetto novativo rispetto alle diverse previsioni contenute nella convenzione urbanistica del p.i.r.u.e.a. "La Casa nel parco" del 9 giugno 2006 (come successivamente integrata con atto del 10 ottobre 2007) e determina risoluzione consensuale della convenzione E.R.P. stipulata tra Comune e Cogetrev in data 19 giugno 2006.

Articolo 5 – PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE ALL'ACCORDO ANCHE DI VALORE SOSTITUTIVO DI CONCESSIONI DEMANIALI

5.1. Considerato che parti delle aree oggetto dell'Accordo sono demaniali e che pertanto l'Accordo deve assumere valore sostitutivo anche delle corrispondenti concessioni demaniali; considerato altresì che, pur trattandosi di concessioni a contenuto atipico e diverso da quello delle ordinarie concessioni, si ritiene doveroso dare corso ad una procedura ad evidenza pubblica mediante pubblicazione dell'Accordo per un congruo periodo di tempo, contestualmente alla sua pubblicazione a fini urbanistici; le parti pubbliche si riservano di valutare comparativamente

eventuali istanze concorrenti che dovessero pervenire e eventualmente di non confermare la previsione che il presente Accordo assuma anche valore sostitutivo delle concessioni demaniali.
Corrispondentemente, Cogetrev e il Comune di Jesolo si riservano di proporre modifiche o di non sottoscrivere l'Accordo definitivo, ove Cogetrev non ottenga la concessione demaniale.

5.2. Con specifico riferimento alla concessione demaniale dell'area dunosa, si precisa che l'uso pubblico, seppure regolamentato e a tariffa, dovrà essere compatibile con l'obiettivo prioritario della manutenzione e cura delle dune e della vegetazione tipica del luogo, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 2, co. 2.1., lett. D), e alla sperimentazione di una nuova tipologia di arredo paesaggistico minimale mediante opere precarie, non stabilmente fissate al suolo, finalizzate al transito pedonale e alla sosta turistico-ricreativa temporanea, conformemente ad un progetto previamente assentito dal Comune e dalla competente Soprintendenza e previo nulla osta del Sevizio forestale regionale.
Le opere dovranno comunque comprendere, senza sbancamento di dune, dei servizi igienici in numero sufficiente a soddisfare le esigenze anche degli utenti dell'arenile circostante che ne è attualmente sprovvisto, salvo che non siano già presenti o realizzate dal concessionario dell'arenile contiguo.

5.3. Il Comune di Jesolo fa altresì presente che una porzione di arenile è attualmente oggetto della concessione nn. 49, 33 di registro e 5500 di rep., prorogata con provvedimento n. 10/2011 di registro e 6238 di rep. del 12 maggio 2011, rilasciata a terzi, avente ad oggetto un chiosco, fino al termine di legge del 2015. Tale concessione si intende fatta salva e non pregiudicata dal presente Accordo.

5.4. La concessione demaniale dello specchio d'acqua, del tratto di arenile impegnato dal pontile e della zona dunosa prevista da questo Accordo comporta il pagamento del canone previsto dalla legge, nella misura che sarà determinata con separato e successivo atto tra le parti interessate.

Articolo 6 – VARIANTE URBANISTICA

6.1. Si dà atto che la Proposta approvata con questo Accordo di Programma comporta variante urbanistica per i seguenti profili:

a) per quanto occorrer possa, la realizzazione del pontile, della struttura turistico-ricettiva e campo boe,
b) la modifica della destinazione d'uso dell'area privata attualmente edificabile, ad area F per parcheggio pubblico;
c) la destinazione a verde privato dell'area privata attualmente prevista a verde pubblico, dandosi le parti atto che ciò non comporta riduzione dei complessivi standards comunali sotto i minimi di legge;
d) la destinazione ad uso residenziale del lotto e del sovrastante edificio all'insegna Queen Anne, con edificabilità per una superficie utile netta di mq. 3652;
e) la edificabilità a fini commerciali-turistico-ricettivi di una porzione di area privata di 200 mq.

6.2. Gli elaborati allegati *sub* C1 e C2 costituiscono adeguamento del P.R.G. vigente ai contenuti del presente Accordo.

Articolo 7 – COMITATO DI VIGILANZA

7.1. Per la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione dell'accordo la Regione Veneto istituirà un Collegio di Vigilanza, in conformità all'art. 34, co. 7, del Decreto Legislativo n. 267/2000, così composto:

- rappresentante della Regione del Veneto, in qualità di Presidente o suo delegato;
- rappresentante del Comune di Jesolo;
- rappresentante della Provincia di Venezia;
- rappresentante della società Cogetrev.

7.2. Al Collegio spetta il controllo tecnico sull'esecuzione dell'Accordo di Programma e sull'attuazione del programma di intervento, anche con riferimento all'esecuzione delle opere pubbliche.
7.3. Spetta al Collegio, nel caso di dubbi, determinare quali sono le modifiche degli atti contemplati dal presente Accordo che non incidano sui criteri informatori dell'accordo e che quindi non richiedano una formale variazione dell'Accordo medesimo, ma esclusivamente l'emanazione degli atti da parte degli Enti di volta in volta competenti.
7.4. I poteri sostitutivi per l'attuazione coattiva delle opere pubbliche o di uso pubblico previste dal presente Accordo di Programma, nel caso di inadempimento del soggetto attuatore/parte privata, saranno esercitati dal Presidente della Regione su segnalazione del Collegio. Prima dell'esercizio del potere sostitutivo, la Regione Veneto dovrà notificare al soggetto attuatore diffida a provvedere entro un congruo termine, indicando i lavori da eseguire o da modificare.
7.5. Le spese derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi e dall'attuazione coattiva saranno poste a carico dell'inadempiente e determinate, ove possibile, in base a tabelle e tariffe ufficiali, il tutto a cura del Collegio di Vigilanza.

Articolo 8 – GARANZIE

8.1. Qualora la società Cogetrev chiedesse al Comune di Jesolo di autorizzare la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'edificio all'insegna Queen Anne prima di avere adempiuto integralmente agli obblighi assunti all'articolo 2, essa dovrà prestare garanzia assicurativa o bancaria per un valore equivalente al costo di ultimazione di tutte le opere, tra quelle previste al ridetto articolo 2, co. 2.1. non ancora collaudate, nell'importo risultante dalla proposta secondo una stima congiunta fra le parti da effettuare nel momento rilevante, oppure nel loro dissenso rimessa ad un arbitratore indicato dal Collegio di Vigilanza.
8.2. L'importo della garanzia sarà progressivamente diminuito con l'adempimento delle obbligazioni oggetto del presente Accordo e si estinguerà col collaudo.
8.3. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta proveniente dal Presidente della Regione o dal Sindaco di Jesolo in esito a pronuncia del Collegio di Vigilanza.

Articolo 9 – REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI
9.1. Il presente accordo costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro. Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16 – Tabella all. "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione del bollo).

Articolo 10 – VALIDITA' ED EFFICACIA DELL'ACCORDO
10.1. Il presente Accordo di Programma, composto di n.. _____ pagine, sarà reso esecutivo con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 32 – comma 4 – della Lr n. 35/01 e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

10.2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia alle norme statali e regionali in materia di realizzazione di opere pubbliche vigenti nella Regione.
10.3. Tutte le parti di questo Accordo si impegnano a porre in essere ogni attività necessaria alla piena e completa attuazione dei piani e dei progetti oggetto della Proposta approvata, in linea con i loro criteri informatori.

Letto, confermato e sottoscritto in Venezia in data 20 novembre 2012

Il Presidente della Regione o suo delegato
f.to Vincenzo Fabris

Il Sindaco del Comune di Jesolo o suo delegato
f.to Valerio Zoggia

Il Presidente della Provincia di Venezia o suo delegato
f.to Mario Dalla Tor

Il legale rappresentante della Soc. CO.GE.TREV. o suo delegato
f.to Giorgio Battacchi

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 297 del 21 dicembre 2012

Approvazione delle risultanze istruttorie e di valutazione delle richieste di contributi per interventi in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo anno 2012, di cui alla L.R. n. 55/1999, capo III. Impegno di spesa. DGR n. 1241 del 3 luglio 2012: Piano annuale 2012 di attuazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale.

[Relazioni internazionali]

Il Dirigente

Vista la deliberazione n. 1241 del 3.07.2012 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano annuale 2012 di attuazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale, prevedendo sullo stanziamento complessivo di 1.200.000,00, di cui € 1.150.000,00 sul capitolo 70015 e € 50.000,00 sul capitolo 101585, di destinarne € 710.000,00 per le iniziative regionali dirette, € 110.000,00 per iniziative partecipate della Regione in collaborazione con Enti e organismi nazionali e sovranazionali e € 380.000,00 per le iniziative a contributo;

Dato atto che il medesimo provvedimento n. 1241/2012 ha definito i criteri e le modalità di partecipazione, approvato lo schema di Bando e la relativa modulistica per la presentazione delle richieste di finanziamento e ha rinviato a successivo provvedimento del Dirigente regionale di questa Direzione l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria relativa alle domande presentate, l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Verificato che la citata deliberazione, unitamente al Bando e al modulo di domanda, sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 13.07.2012 e inseriti nel sito Internet della Regione e che un Avviso per la presentazione delle richieste di contributo è stato pubblicato sui più diffusi quotidiani regionali;

Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo per progetti in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo era fissato per il giorno 11.09.2012;

Visto che sono pervenute complessivamente n. 76 domande di contributo e che le suddette istanze sono state esaminate e valutate dall'Ufficio regionale competente sulla base dei criteri stabiliti con DGR n. 1241/2012 (allegato E), rispetto ai quali si evidenziano le specificazioni di seguito elencate, riguardanti sia l'ammissione sia la valutazione;

sede (Punto II - numero 2):

in riferimento al requisito dell'ubicazione della sede legale del soggetto capofila si è provveduto a verificare che i richiedenti non aventi sede legale in Veneto avessero comunque indicata - nel modulo di domanda come previsto - una sede operativa in Veneto, fattivamente coinvolta nella ideazione e/o realizzazione del progetto;

esperienza triennale (Punto II - numero 5):

nel computo della necessaria esperienza almeno triennale in attività di cooperazione decentrata allo sviluppo, sono state valutate anche le iniziative attinenti la promozione dei diritti umani e della cultura di pace, l'educazione allo sviluppo e il dialogo interculturale, in coerenza con le finalità del Programma triennale. Per la verifica di tale requisito è stata inoltre considerata la data di costituzione dell'organismo richiedente;

documenti da allegare (Punto III - numero 7):

sono state considerate rispondenti ai requisiti formali richiesti dal bando anche le lettere dei partner locali non formulate in italiano e le lettere con struttura diversa da quella della modulistica proposta ma comunque contenenti le indicazioni necessarie per la loro valutazione. In generale le lettere dei partner sono state ammesse sia se allegate in originale sia se in copia inviata via fax o scansionata.

networking (Punto IV - 1a):

sono stati considerati, al fine del punteggio, esclusivamente i partner aventi sede in Italia e nel Paese di destinazione dell'intervento;

networking nell'area d'intervento (Punto IV - 1b):

sono stati considerati al fine del punteggio esclusivamente i partner aventi sede in Italia e che operano nel Paese d'intervento con un progetto diverso, seppur similare;

coinvolgimento attivo di immigrati (Punto IV - 1c):

è stato assegnato il punteggio nel caso in cui il progetto prevedesse la partecipazione attiva di un'Associazione di immigrati che avesse dimostrato di avere la maggioranza dei soci proveniente dal Paese di destinazione dell'intervento o, nel caso in cui l'Associazione non fosse formata in prevalenza da immigrati del Paese di destinazione dell'intervento ma che avesse indicato nello statuto la finalità di operare prevalentemente nel Paese di destinazione;

mobilitazione di risorse finanziarie (Punto IV - 1d):

i punteggi sono stati assegnati accertata la corrispondenza degli importi indicati nel modulo di domanda alla Parte terza: relazione del progetto - lettera c) Partenariato con gli importi cash indicati nelle lettere di collaborazione dei partner;

area geopolitica/tipologia d'intervento (Punto IV - 2a):

come previsto dal Bando, il punteggio è stato attribuito solo qualora sia emersa una chiara corrispondenza tra il criterio di merito contrassegnato dal soggetto richiedente e le attività indicate in cronogramma, i destinatari diretti indicati e la descrizione complessiva del progetto;

Indice Sviluppo Umano (ISU) del paese di riferimento per il progetto (Punto IV - 2b):

nell'applicazione dell'Indice di Sviluppo Umano è stato preso in considerazione l'Human Development Index 2011, come indicato nella DGR n. 1241/2012.

Per il Sud Sudan, Paese di recente costituzione e non incluso nel citato elenco, è stato applicato l'indice del Sudan, Paese da cui si è separato ufficialmente;

beneficiari diretti del progetto: interventi a favore dell'infanzia e/o delle donne (punto IV - 3):

il punteggio è stato attribuito valutando l'obiettivo generale, la descrizione sintetica e la tabella logica del progetto;

tipologie di intervento (Punto IV - 4):

non è stato assegnato il punteggio della tipologia di intervento selezionata qualora questa non è emersa come prevalente dalle indicazioni fornite sulla base del cronogramma di attività, dei destinatari diretti, del piano economico dei costi e dall'analisi complessiva del progetto;

elementi di plusvalore del progetto (punto IV - 5):

il Bando regionale riconosceva all'Ufficio competente, in fase di valutazione dei progetti, la facoltà di attribuire ulteriori punteggi di merito da un minimo di zero a un massimo di tre punti.

L'attribuzione dei punteggi è stata fatta alla luce delle seguenti valutazioni:

a) modulo di domanda compilato correttamente, progetto scritto in maniera precisa e con relativa documentazione allegata completa e comprensibile, e che non ha necessitato di integrazioni;
b) progetto coerente tra le varie parti di esposizione: descrizione del contesto, obiettivo generale, descrizione sintetica, tipologia di intervento, tabella logica, attività e cronogramma, risorse umane impiegate, sostenibilità, e piano economico;
c) piano economico, costi ed entrate del progetto, elaborato senza errori di calcolo, dettagliato e coerente con le attività previste dal progetto e le risorse umane indicate, e che non ha necessitato di integrazioni;

piano economico del progetto (punto V):

il Bando regionale, al punto V, riconosceva all'Ufficio competente, in fase di valutazione dei progetti, la facoltà di apportare riduzioni ai costi preventivati nei progetti presentati, ritenendo non ammissibili alcune voci di spesa o parti di esse. In considerazione di tale previsione, si è provveduto alla correzione degli errori materiali dei conteggio e alla decurtazione delle voci di spesa non ammissibili secondo le indicazioni contenute nel sopraccitato bando (DGR n. 1241/2012, Allegato E, pagine 7-9);

Verificato che l'Ufficio incaricato ad istruire le domande pervenute ha rilevato l'inammissibilità di quelle relative ai n. 4 progetti elencati nell'Allegato A, per le motivazioni ivi indicate sotto la voce "Note";

Visto che il Bando fissava la partecipazione regionale nella misura massima del 50% dei costi preventivati considerati ammissibili, con un massimo di € 40.000,00 per ogni progetto ammesso a finanziamento;

Dato atto che la citata DGR n. 1241/2012 ha previsto che eventuali importi non impegnati o che si sarebbero resi disponibili in una delle tre ripartizioni di spesa previste (iniziative regionali dirette, partecipate, a contributo), avrebbero potuto essere utilizzati per l'altra;

Verificato che in conseguenza nella mancata attuazione di alcune iniziative partecipate previste dalla DGR n. 1241/2012 le risorse complessive che possono essere destinate al finanziamento dei progetti in argomento ammontano a complessivi € 476.085,00;

Rielvato che sulla base delle risorse come sopra quantificate è possibile finanziare i progetti con punteggio di merito fino a 29 punti, secondo la precedenza in graduatoria ottenuta - utilizzando il criterio previsto dal bando al punto IV numero 7 Ricevimento delle domande - in base alla data e ora di partenza dall'Ufficio postale, data e ora di partenza dalla casella di posta certificata o, nel caso di consegna a mano, data e ora di ricevimento al protocollo regionale. La relativa graduatoria é riportata nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che elenca n. 12 progetti finanziati (su 72 ammessi), nel quale sotto la voce "Note" dei progetti finanziati sono riportati questi elementi di valutazione utilizzati e l'ammontare del contributo concesso per ogni singola iniziativa;

Preso atto che non ottengono finanziamento i progetti elencati nell'Allegato C, che hanno ottenuto un punteggio da 12 a 29 punti, per un totale di n. 60 progetti;

Dato atto che, conformemente alle indicazioni del Bando, si provvederà alla liquidazione dei contributi concessi con le modalità di seguito indicate:

1) 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario dell'avvio delle attività;
2) 40% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'organismo beneficiario di:
   a) relazione finale sull'attività svolta;
   b) rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese predisposto dalla competente Direzione regionale, indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino l'effettivo sostenimento: per essere considerati ammissibili i costi devono essere stati sostenuti nel periodo temporale di durata dell'iniziativa, ad eccezione di quanto previsto per i costi relativi allo studio di fattibilità (vedi punto V- 4);
   c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà - resa ai sensi del DPR n. 445/2000 - su modulistica fornita dalla Regione;
   d) documentazione fotografica (DVD o Cd-rom) o video del progetto;
   e) elenco dei partecipanti sottoscritto dagli stessi e che includa anche l'indicazione dei relatori, in caso di corsi di formazione;
   f) avvisi, manifesti o altro materiale informativo, relativi all'iniziativa finanziata, su cui sarà obbligatorio riportare la dicitura "Realizzato con il contributo della Regione del Veneto".

La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di una somma pari almeno al doppio del contributo assegnato. Nel caso la somma rendicontata e considerata ammissibile risultasse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto, maggiorato degli interessi legali. Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non

sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei progetti non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l'esclusione di eventuali variazioni progettuali, non sostanziali, autorizzate dal Dirigente regionale;

Dato atto che tutti i progetti ammessi dovranno avere durata annuale, inclusi quelli pluriennali relativamente all'annualità ammessa al finanziamento e che eventuali richieste di proroga, adeguatamente e validamente motivate, potranno essere concesse previa autorizzazione del Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali;

Dato atto che eventuali variazioni alle attività e alla previsione di spesa, nonché di partenariato, che dovessero rendersi necessarie nella fase di attuazione debbono essere preventivamente autorizzate dal medesimo Dirigente regionale sulla base di richiesta motivata;

Considerato che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento al DGR n. 1241 del 3.07.2012;

Visti la L.R. 16 dicembre 1999, n. 55;

Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;

Vista la DGR n. 1241 del 3.07.2012;

Visti gli atti d'ufficio;

decreta

1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, B e C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze istruttorie e di valutazione delle richieste di contributi per interventi in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo anno 2012, di cui alla L.R. n. 55/1999, capo III, presentate in attuazione della DGR n. 1241 del 3.07.2012, come espresse negli Allegati A, B e C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il riparto dei contributi per la realizzazione di n. 12 progetti in materia cooperazione decentrata allo sviluppo a favore degli organismi riportati nell'Allegato B, per l'importo complessivo di € 476.085,00 e di assumere il conseguente impegno di spesa a carico del capitolo 70015 del Bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di dare atto che alla liquidazione dei contributi assegnati si provvederà, secondo le modalità indicate dalla DGR n. 1241/2012 e dettagliatamente individuate nella premessa del presente provvedimento;
6. di stabilire che i soggetti beneficiari di contributo dovranno dichiarare l'accettazione del contributo e avviare le attività (qualora non siano già state avviate) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione di contributo, pena la decadenza dall'assegnazione dello stesso;
7. di fissare il termine ultimo per la realizzazione dei progetti finanziati al 31.12.2013, con obbligo di presentazione della rendicontazione finale entro il 28.02.2014;
8. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
9. di stabilire che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento al DGR n. 1241 del 3.07.2012;
10. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Diego Vecchiato

Torna al sommario

Allegato A al DDR n. 297 del 21 dicembre 2012

REGIONE DEL VENETO

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - ANNO 2012 - PROGETTI NON AMMESSI

n.	*Richiedente*	*sede*	*Prov*	*C.F./P.I.*	*Titolo del progetto*	*Area geografica*	*Paese*	*Note*
1	Fraternità Missionaria onlus	Cadoneghe	PD	92098640284	Casa di accoglienza "MENINOS DA RUA".	Africa sub-sahariana	Angola	Progetto non ammesso per mancanza di lettera del partner pubblico in Veneto (punto III - 7 del Bando)
2	Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo (ASCS Onlus)	Milano	MI	03133600241	UN POZZO PER LA VITA	Africa sub-sahariana	Mozambico	Progetto non ammesso per mancanza di partner pubblico in Veneto (punto III - 2 del Bando).
3	Oxfam Italia	Arezzo	AR	92006700519	Salute materno-infantile in Kasai Occidentale, RDC	Africa sub-sahariana	Repubblica Democratica del Congo	Progetto non ammesso per mancanza di partner pubblico in Veneto (punto III - 2 del Bando)
4	ACS_emergency	Albignasego	PD	92194910284	Progetto Rurale Integrato	Asia	Afghanistan	Progetto non ammesso per mancanza di lettera del partner pubblico in Veneto (punto III - 7 del Bando).

Allegato B al DDR n. 297del 21 dicembre 2012

REGIONE DEL VENETO

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - ANNO 2012 - PROGETTI FINANZIATI

n.	*Richiedente*	*Sede*	*Prov*	*C.F./P.I.*	*Titolo del progetto*	*Area geografica*	*Paese*	*Preventivo presentato*	*Preventivo ammesso*	*Contributo richiesto*	*Punti*	*Contributo concesso*	*Note*
1	AES-CCC - Amici dello Stato Brasiliano Espirito Santo Centro di Collaborazione Comunitaria	Padova	PD	80024270284	ACCESSO ALL'ACQUA POTABILE NELLO ZANZAN - III ANNO	Africa sub-sahariana	Costa d'Avorio	€ 80.620,00	€ 80.620,00	€ 40.000,00	**31**	€ 40.000,00	
2	Associazione Bashù onlus	Padova	PD	92160940281	ADI AHDEROM: sviluppo sostenibile per l'Eritrea	Africa sub-sahariana	Eritrea	€ 176.500,00	€ 170.500,00	€ 40.000,00	**30**	€ 40.000,00	Ridotto preventivo per errore di calcolo
3	Associazione UOMO MONDO Onlus	Treviso	TV	94058930267	"SEMI DI SPERANZA IN BURUNDI" 2012	Africa sub-sahariana	Burundi	€ 80.110,00	€ 80.109,88	€ 40.000,00	**30**	€ 40.000,00	Ridotto preventivo per errore di calcolo.
4	Il Colibrì - tutti i colori del mondo	Monselice	PD	03905460287	Empowerment femminile e agrobiodiversità	Africa sub-sahariana	Burkina faso	€ 81.050,00	€ 81.050,00	€ 40.000,00	**30**	€ 40.000,00	
5	Associazione Veneta dei Produttori Biologici	Zevio	VR	02355810280	Difesa dell'ambiente e Apicoltura in Angola	Africa	Angola	€ 87.512,00	€ 87.511,70	€ 39.842,00	**29**	€ 39.842,00	Ridotto preventivo per errore di calcolo. Utilizzato criterio punto IV - 7 del Bando "ricevimento delle domande": domanda con timbro postale in data 25/07/2012 ore 15.26
6	SOS BAMBINO INTERNATIONAL ADOPTION ONLUS	Vicenza	VI	95051910248	TESSERE - Fili di speranza in Cambogia	Asia	Cambogia	€ 86.560,00	€ 86.560,00	€ 40.000,00	**29**	€ 40.000,00	Utilizzato criterio punto IV - 7 del Bando "ricevimento delle domande": domanda inviata tramite pec in data 29/08/2012 ore 13.29
7	Incontro fra i Popoli Ong	Padova	PD	92045040281	Acqua, cibo e democrazia per bimbi ed adulti	Africa sub-sahariana	Camerun	€ 98.804,09	€ 98.744,29	€ 40.000,00	**29**	€ 40.000,00	Ridotto preventivo per superamento percentuale massima delle spese per "azioni di pubblicizzazione, sensibilizzazione e di educazione allo sviluppo" (punto V-7 del Bando). Utilizzato criterio punto IV - 7 del Bando "ricevimento delle domande": domanda con timbro postale in data 06/09/2012 ore 13.51.
8	MANI TESE	Milano	MI	02343800153	ACQUA IN COMUNE	Africa sub-sahariana	Burkina faso	€ 91.100,27	€ 91.100,27	€ 40.000,00	**29**	€ 40.000,00	Utilizzato criterio punto IV - 7 del Bando "ricevimento delle domande": domanda inviata tramite pec in data 06/09/2012 ore 16.40.
9	ProgettoMondo MIal	Verona	VR	80154990586	Acqua e igiene in Burkina Faso	Africa sub-sahariana	Burkina Faso	€ 107.940,00	€ 107.940,00	€ 40.000,00	**29**	€ 40.000,00	Utilizzato criterio punto IV - 7 del Bando "ricevimento delle domande": domanda con timbro postale in data 06/09/2012 ore 18.35.
10	ASSOCIAZIONE BERTONI per la COOPERAZIONE e lo SVILUPPO del TERZO MONDO (A.B.C.S.)	Verona	VR	93020840232	MSANGE HEALTH CENTER	Africa sub-sahariana	Tanzania	€ 167.060,00	€ 165.060,00	€ 40.000,00	**29**	€ 40.000,00	Ridotto preventivo per errore di calcolo. Utilizzato criterio punto IV - 7 del Bando "ricevimento delle domande": domanda con timbro postale in data 07/09/2012 ore 10.55.
11	Ai.Bi. Associazione Amici dei Bambini	San Giuliano Milanese	MI	92504680155	Obiettivo Salute Materna nella RDC	Africa sub-sahariana	Repubblica Democratica del Congo	€ 72.623,00	€ 72.623,00	€ 36.243,00	**29**	€ 36.243,00	Utilizzato criterio punto IV - 7 del Bando "ricevimento delle domande": domanda con timbro postale in data 07/09/2012 ore 17.34.
12	Associazione Crescere Insieme Onlus	Verona	VR	93156350238	Progetto Donna Bambino - Zambia	Africa sub-sahariana	Zambia	€ 109.739,98	€ 109.739,98	€ 40.000,00	**29**	€ 40.000,00	Utilizzato criterio punto IV - 7 del Bando "ricevimento delle domande": domanda con timbro postale in data 10/09/2012 ore 12.16.
											TOTALE	**€ 476.085,00**	

Allegato C al DDR n. 297del 21 dicembre 2012

REGIONE DEL VENETO

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - ANNO 2012 - PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI

n.	*Richiedente*	*Sede*	*Prov*	*C.F./P.I.*	*Titolo del progetto*	*Area geografica*	*Paese*	*Preventivo presentato*	*Preventivo ammesso*	*Contributo richiesto*	*Punti*	*Contributo concedibile*	*Note*
1	MEDICI PER LA PACE ONLUS	Verona	VR	93147060235	Maternità e infanzia sicura a Kirtipur	Asia	Nepal	€ 106.160,00	€ 106.160,00	€ 40.000,00	**29**	€ 40.000,00	Utilizzato criterio punto IV - 7 del Bando "ricevimento delle domande": domanda consegnata a mano in data 10/09/2012 ore 15.59.
2	Associazione Ida onlus	Vicenza	VI	95100210244	Nel miglior mondo possibile	Asia	Cambogia	€ 68.975,00	€ 68.975,00	€ 34.487,50	**29**	€ 34.487,50	Utilizzato criterio punto IV - 7 del Bando "ricevimento delle domande": domanda con timbro postale in data 10/09/2012 ore 18.11.
3	Aid, Health and Development-Onlus (AHEAD)	Roma	RM	97530190582	Lotta alla TBC in donne e bambini in Guinea Bissau	Africa sub-sahariana	Guinea Bissau	€ 119.599,23	€ 119.599,23	€ 40.000,00	**28**	€ 40.000,00	
4	JARDIN DE LOS NIÑOS ONLUS	Dolo	VE	92038750284	Sicurezza alimentare e lavoro, fase 2	Africa sub-sahariana	Rwanda	€ 127.010,00	€ 127.010,00	€ 40.000,00	**28**	€ 40.000,00	
5	Gruppo Missioni Africa Onlus	Montagnana	PD	91002260288	Acqua per tutti a Ololà	Africa sub-sahariana	Etiopia	€ 55.352,06	€ 55.352,06	€ 27.676,03	**28**	€ 27.676,03	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4a/III del Bando - tipologie di intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza.
6	INGEGNERIA SENZA FRONTIERE (ISF) - PADOVA	Padova	PD	92175090288	ACQUA PARTECIPATA PER L'AREA NZEMA (GHANA OVEST)	Africa sub-sahariana	Ghana	€ 109.960,00	€ 109.960,00	€ 40.000,00	**28**	€ 40.000,00	
7	Associazione "Comunità Papa Giovanni XXIII - Condivisione fra i Popoli O.N.L.U.S."	Rimini	RN	91014590409	Cicetekelo in Zambia: 'anche io vado a scuola!'	Africa sub-sahariana	Zambia	€ 80.800,00	€ 80.800,00	€ 40.000,00	**28**	€ 40.000,00	
8	AVAT - Associazione Volontariato Abano Terme	Abano Terme	PD	92079320286	M.Art.E: Métiers et Art a l'École - II annualità	Africa sub-sahariana	Burundi	€ 40.200,00	€ 40.200,00	€ 20.100,00	**28**	€ 20.100,00	
9	Zikomo	Farra di Soligo	TV	92019050266	Supporto ai centri comunitari e sanitari - Chipata	Africa	Zambia	€ 70.277,00	€ 70.277,00	€ 35.138,50	**28**	€ 35.138,50	
10	Organizzazione Umanitaria "Bambini nel Deserto" ONG-ONLUS	Modena	MO	94094820365	ECO-OASI Tintellust. Rilancio dell'economia locale	Africa sub-sahariana	Niger	€ 137.445,12	€ 137.426,54	€ 40.000,00	**28**	€ 40.000,00	Ridotto preventivo per errore di calcolo.
11	Karibu Afrika Onlus	Padova	PD	04177550284	Coltivare il futuro:bee-ready for development	Africa sub-sahariana	Kenya	€ 80.600,00	€ 80.600,00	€ 39.990,00	**28**	€ 39.990,00	
12	Fondazione Canossiana per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli - Onlus	Roma	RM	08069261009	Dal villaggio alla scuola. La distanza come…	Asia	India	€ 152.713,49	€ 152.713,49	€ 40.000,00	**27**	€ 40.000,00	
13	Japoo, Associazione dei Fratelli Senegalesi Uniti nel Veneto	Resana	TV	90010520261	Centro polifunzionale per il benessere del bambino e della donna	Africa sub-sahariana	Senegal	€ 91.828,00	€ 91.826,00	€ 40.000,00	**27**	€ 40.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4d/II del Bando - tipologie di intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza Ridotto preventivo per errore di calcolo
14	I Care - Idee con l'Africa	Treviso	TV	94078810267	DASSOUI - IL FUTURO È DONNA	Africa sub-sahariana	Burkina faso	€ 96.650,00	€ 96.650,00	€ 40.000,00	**27**	€ 40.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4h/II del Bando - tipologie di intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza.
15	Fondazione AVSI	Cesena	FC	81017180407	SVILUPPO RURALE E ISTRUZIONE IN MYANMAR	Asia	Birmania	€ 101.020,00	€ 100.620,00	€ 40.000,00	**27**	€ 40.000,00	Ridotto preventivo per errore di calcolo

Allegato C al DDR n. 297del 21 dicembre 2012

REGIONE DEL VENETO

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - ANNO 2012 - PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI

n.	*Richiedente*	*Sede*	*Prov*	*C.F./P.I.*	*Titolo del progetto*	*Area geografica*	*Paese*	*Preventivo presentato*	*Preventivo ammesso*	*Contributo richiesto*	*Punti*	*Contributo concedibile*	*Note*
16	Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI (IPSIA)	Roma	RM	97043830583	Imprese familiari per la sovranità alimentare	Africa sub-sahariana	Senegal	€ 80.410,00	€ 78.585,71	€ 39.970,00	**27**	€ 39.292,86	Ridotto preventivo per errori di calcolo e di conseguenza ricalcolato il contributo concedibile (punto VII del bando).
17	Associazione di Volontariato San Martino	Cornuda	TV	92010100268	Tutti a Scuola, anche i bambini di Adigrat	Africa sub-sahariana	Etiopia	€ 91.000,00	€ 84.400,00	€ 40.000,00	**27**	€ 40.000,00	Ridotto preventivo per spese non ammesse.
18	Associazione Volontariato Insieme - AVI	Treviso	TV	92003040265	I polli di Elibou	Africa sub-sahariana	Costa d'Avorio	€ 118.387,00	€ 118.385,00	€ 40.000,00	**27**	€ 40.000,00	Ridotto preventivo per errore di calcolo.
19	CIAI	Milano	MI	80142650151	La mamma ci ha mandato a scuola!	Africa sub-sahariana	Costa d'Avorio	€ 75.804,00	€ 72.019,40	€ 35.000,00	**26**	€ 35.000,00	Ridotto il capitolo "spese di gestione del progetto" alla percentuale massima del 10% del totale progetto (punto V - 6 del Bando); di conseguenza ridotto il preventivo
20	Pace e Sviluppo Società Cooperativa	Treviso	TV	02463340261	A DOPPIO FILO CON SALINAS	America Latina	Ecuador	€ 75.688,00	€ 75.688,00	€ 37.800,00	**26**	€ 37.800,00	
21	U.M.M.I. - UNIONE MEDICO MISSIONARIA ITALIANA	Negrar	VR	80009460231	PROGRAMMA SANITARIO PER LA CURA DELLA TUBERCOLOSI	Africa sub-sahariana	Angola	€ 188.774,00	€ 185.574,00	€ 40.000,00	**26**	€ 40.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4f/III del bando - tipologie d'intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza Ridotto preventivo per spese non ammesse (punto V del Bando).
22	Delegazione Regionale Veneto del VIDES	Padova	PD	92107230283	Tutela della salute materno infantile a Rambrai	Asia	India	€ 82.500,00	€ 81.825,00	€ 40.000,00	**26**	€ 40.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 1c del Bando - coinvolgimento attivo di immigrati - in quanto dalla documentazione presentata non risulta esserci, nell'associazione indicata, una maggioranza di immigrati del Paese di destinazione dell'intervento e/o la finalità prevalente di operare a favore del Paese di destinazione dell'intervento. Ridotto preventivo per errore di calcolo e per superamento percentuale massima delle spese per "azioni di pubblicizzazione, sensibilizzazione e di educazione allo sviluppo" (punto V-7 del Bando).
23	COOPI Cooperazione Internazionale	Milano	MI	80118750159	Energie rinnovabili per lo sviluppo in sud Etiopia	Africa sub-sahariana	Etiopia	€ 398.758,00	€ 398.758,00	€ 40.000,00	**25**	€ 40.000,00	
24	GRUPPO DONNE DI PONTE SAN NICOLO'	Ponte San Nicolò	PD	92035400289	COUMBACARA (SN) Formazione agraria donne e giovani	Africa sub-sahariana	Senegal	€ 80.177,00	€ 80.176,14	€ 40.000,00	**25**	€ 40.000,00	Non attribuiti i punteggi previsti ai punti 4c/III e 4c/V del Bando - tipologie di intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emergono tali specifiche valenze Ridotto preventivo per errore di calcolo
25	Associazione Rete Guinea Bissau Onlus	Verona	VR	93130820231	Educar Formar Alfabetizar a Bissorà Guinea Bissau	Africa sub-sahariana	Guinea Bissau	€ 193.740,00	€ 193.740,00	€ 40.000,00	**25**	€ 40.000,00	Ridotto il punteggio previsto al punto 1a del Bando – networking – in quanto non sono state allegate alcune lettere di adesione dei partner. Ridotto il punteggio previsto al punto 1d del Bando - mobilitazione di risorse finanziarie - in quanto non sono state allegate alcune lettere di adesione dei partner.
26	Circolo Arcobaleno onlus	Nove	VI	9109130042	CENTRO DENTALE - Kinshasa 2^ fase	Africa sub-sahariana	Repubblica Democratica del Congo	€ 183.970,00	€ 180.270,00	€ 40.000,00	**24**	€ 40.000,00	Non attribuito il punteggio previsto ai punti 4f/III - 4f/IV e 4f/V del Bando - tipologie di intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza Ridotto preventivo per errore di calcolo

Allegato C al DDR n. 297del 21 dicembre 2012

REGIONE DEL VENETO

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - ANNO 2012 - PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI

n.	*Richiedente*	*Sede*	*Prov*	*C.F./P.I.*	*Titolo del progetto*	*Area geografica*	*Paese*	*Preventivo presentato*	*Preventivo ammesso*	*Contributo richiesto*	*Punti*	*Contributo concedibile*	*Note*
27	I Bambini dell'Arcobaleno	Longarone	BL	93017430252	IN MADAGASCAR A SCUOLA DI FUTURO	Africa sub-sahariana	Madagascar	€ 25.000,00	€ 21.400,00	€ 12.500,00	**24**	€ 10.700,00	Ridotto preventivo per spese non ammesse e conseguentemente ricalcolato il contributo concedibile (punto VII del bando).
28	VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo	Roma	RM	97517930018	Realizzazione di un sistema idrico a Gogti Etiopia	Africa sub-sahariana	Etiopia	€ 240.940,00	€ 240.540,00	€ 40.000,00	**24**	€ 40.000,00	Ridotto preventivo per errore di calcolo.
29	GONDWANA ASSOCIAZIONE DI COOPERAZIONE E DIPLOMAZIA POPOLARE	Roma	RM	06061771009	WANAWAKE (Donne): Per loro ma non solo	Africa sub-sahariana	Tanzania	€ 73.160,00	€ 70.475,90	€ 36.016,33	**24**	€ 35.237,95	Non attribuito il punteggio previsto al punto 1b del Bando - networking nell'area d'intervento - in quanto non è stato individuato un progetto diverso. Ridotto preventivo per spese non ammesse e per superamento percentuale massima delle spese per "azioni di pubblicizzazione, sensibilizzazione e di educazione allo sviluppo" (punto V - 7 del Bando): conseguentemente ricalcolato il contributo concedibile (punto VII del bando)
30	ASES (Associazione Solidarietà e sviluppo)	Venezia	VE	90026450271	Interventi a favore della popolazione di Muanza	Africa sub-sahariana	Mozambico	€ 80.000,00	€ 77.000,00	€ 40.000,00	**24**	€ 38.500,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4f/IV del bando - tipologie d'intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza. Ridotto preventivo per spese non ammesse e conseguentemente ricalcolato il contributo concedibile (punto VII del bando).
31	NADIA Onlus (Nuova Associazione Di genitori Insieme per l'Adozione)	S.Martino Buon Albergo	VR	92008480235	Acqua per Langute	Africa sub-sahariana	Etiopia	€ 237.930,48	€ 232.168,43	€ 40.000,00	**24**	€ 40.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4a/I del bando - tipologia d'intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza. Ridotto preventivo per errore di calcolo e per riduzione del capitolo "spese di gestione del progetto" alla percentuale massima del 10% del totale progetto (punto V - 6 del Bando).
32	Associazione Solidarietà e Cooperazione - ASoC Onlus	VIcenza	VI	95026380246	PENSIERI DI COTONE PER L'AFRICA	Africa sub-sahariana	Benin e paesi limitrofi	€ 83.280,00	€ 78.400,00	€ 40.000,00	**24**	€ 39.200,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4h/VI del bando - tipologie d'intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza. Ridotto preventivo per errore di calcolo e per riduzione del totale valorizzato in quanto superiore alla percentuale massima dei 3/7 del totale cash (punto V del Bando); di conseguenza ricalcolato il contributo concedibile (punto VII del Bando).
33	Fratelli dell'Uomo	Milano	MI	80134450156	Energia solare per il villaggio di Cherif Ka	Africa sub-sahariana	Senegal	€ 82.660,00	€ 82.660,00	€ 17.960,00	**23**	€ 17.960,00	
34	Comunità di S.Egidio ACAP Onlus	Roma	RM	80191770587	Implementazione della PMTCT option B+ in Malawi	Africa sub-sahariana	Malawi	€ 99.985,00	€ 99.985,00	€ 40.000,00	**23**	€ 39.000,00	Ricalcolato contributo concedibile considerati gli apporti finanziari dei partner indicati nel piano economico delle entrate.
35	Associazione di Cooperazione e Solidarietà (ACS)	Padova	PD	92055780289	Sviluppo rurale a Renk	Africa sub-sahariana	Sud Sudan	€ 116.750,00	€ 116.750,00	€ 40.000,00	**23**	€ 40.000,00	Non attribuiti i punteggi previsti ai punti 4d/II-III-IV del bando - tipologie d'intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza

Allegato C al DDR n. 297del 21 dicembre 2012

REGIONE DEL VENETO

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - ANNO 2012 - PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI

n.	Richiedente	Sede	Prov	C.F./P.I.	Titolo del progetto	Area geografica	Paese	Preventivo presentato	Preventivo ammesso	Contributo richiesto	Punti	Contributo concedibile	Note
36	FONDAZIONE "ETICA ED ECONOMIA - UNIVERSITAS BASSANENSIS SCHOLA DE NEGOTIIS GERENDIS"	Bassano del Grappa	VI	9104550247	ANATOMIA PATOLOGICA CENTRALIZZATA IN MADAGASCAR	Africa sub-sahariana	Madagascar	€ 105.644,00	€ 101.198,00	€ 40.000,00	23	€ 40.000,00	Ridotto preventivo per errori di calcolo
37	CBM Italia Onlus	Milano	MI	97299520151	Amhara Trachoma Control Program (ATCP), Ethiopia	Africa sub-sahariana	Etiopia	€ 120.774,00	€ 120.774,00	€ 40.000,00	22	€ 40.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4a/I del bando - tipologie d'intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza
38	Engim - Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo	Roma	RM	8035630586	Progetto pilota di allevamento avicolo a Lunsar	Africa sub-sahariana	Sierra Leone	€ 79.230,00	€ 79.230,00	€ 39.230,00	22	€ 39.230,00	
39	DIAMORAL	Treviso	TV	03381760267	Vivere la terra è possibile!	Africa sub-sahariana	Senegal	€ 90.000,00	€ 86.000,00	€ 40.000,00	22	€ 40.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4c/V del bando - tipologie d'intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza Ridotto il capitolo "spese di gestione del progetto" alla percentuale massima del 10% del totale progetto (punto V - 6 del Bando); di conseguenza ridotto il preventivo.
40	SIVTRO - VSF ITALIA ONLUS	Legnaro	PD	97536540012	Educazione all'igiene della persona e alimentare	Africa sub-sahariana	Tanzania	€ 46.590,00	€ 45.370,00	€ 23.260,00	22	€ 22.685,00	Ridotto preventivo per errori di calcolo e per superamento del massimale previsto per "spese di parcheggio e taxi in Italia" e conseguentemente ridotto il contributo concedibile (punto V e VII del Bando).
41	Coordinamento Regionale Veneto della Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (CRV-AIFO ONLUS)	Castelfranco Veneto	TV	90004470267	Genere/disabilità: percorsi riabilitativi in India	Asia	India	€ 41.760,00	€ 41.760,00	€ 20.800,00	21	€ 20.800,00	
42	SOLETERRE-STRATEGIE DI PACE ONLUS	Milano	MI	97329310151	Lotta contro la malnutrizione	Africa sub-sahariana	Repubblica Centrafricana	€ 77.572,00	€ 77.572,00	€ 36.000,00	19	€ 36.000,00	
43	CEFA Onlus	Bolonga	BO	01029970371	Accesso a Moderni Servizi Energetici a Ikondo - TZ	Africa sub-sahariana	Tanzania	€ 157.180,00	€ 157.180,00	€ 40.000,00	19	€ 40.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4c/V del Bando - tipologie di intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza.
44	PROGETTO CONTINENTI ONLUS	Collevecchio	RM	90010410570	Educazione non formale per minori e adulti Awassa	Africa sub-sahariana	Etiopia	€ 106.396,00	€ 106.396,00	€ 35.000,00	19	€ 35.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4d/II del Bando - tipologie di intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza.

Allegato C al DDR n. 297del 21 dicembre 2012

REGIONE DEL VENETO

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - ANNO 2012 - PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI

n.	Richiedente	Sede	Prov	C.F./P.I.	Titolo del progetto	Area geografica	Paese	Preventivo presentato	Preventivo ammesso	Contributo richiesto	Punti	Contributo concedibile	Note
45	ETIC - Equipe Tecnica Internazionale per la Cooperazione	Vicenza	VI	95087860243	Promozione dell'artigianato femminile ad Haiti	America Latina	Haiti	€ 86.200,00	€ 76.285,71	€ 40.000,00	19	€ 38.142,86	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4h/VI del bando - tipologie d'intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge tale specifica valenza Ridotto il totale valorizzato in quanto superiore alla percentuale massima dei 3/7 del totale cash (punto V del Bando); di conseguenza ridotto il preventivo e ricalcolato il contributo concedibile (punto VII del Bando)
46	Confartigianato Vicenza - Faiv	Vicenza	VI	02371540242	Centro servizi per le Piccole e Medie Imprese	America Latina	Argentina	€ 97.000,00	€ 93.888,89	€ 40.000,00	18	€ 40.000,00	Non attribuiti i punteggi previsti ai punti 4g/I e 4g/IV del Bando - tipologia d'intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emergono tali specifiche valenze. Ridotto preventivo per errore di calcolo, per riduzione del capitolo "spese di gestione del progetto" alla percentuale massima del 10% del totale progetto (punto V - 6 del Bando) e per riduzione del totale valorizzato in quanto superiore alla percentuale massima dei 3/7 del totale cash (punto V del Bando).
47	AS.CO.M. ONLUS	Legnago	VR	9100159230	FORMAZIONE PERMANENTE PERSONALE OSPEDALIERO	Africa sub-sahariana	Burundi	€ 53.825,00	€ 53.825,00	€ 26.912,50	18	€ 26.912,50	
48	ASSOCIAZIONE PEDIATRI DI FAMIGLIA PER I BAMBINI DEL MONDO - ONLUS (ChildCare WorldWide - CCWW)	Torino	TO	94051290016	Programma nutrizionale per i bambini di Ankober	Africa sub-sahariana	Etiopia	€ 68.366,40	€ 68.366,40	€ 34.150,00	18	€ 34.150,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 1d del Bando - mobilitazione di risorse finanziarie - in quanto non è stata allegata la lettera di adesione del partner
49	VOCI E VOLTI - ONLUS	Verona	VR	93153030239	MTOTO PEKEE -Centro per bimbi poveri e abbandonati	Africa sub-sahariana	Tanzania	€ 244.650,50	€ 244.645,50	€ 40.000,00	17	€ 40.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4e del Bando - tipologia d'intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge una sua specifica prevalenza. Ridotto preventivo per errore di calcolo.
50	Associazione Don Camillo Zaramella onlus	Este	PD	01874090283	Interruzione trasmissione virus HIV madre bambino	Africa sub-sahariana	Guinea Bissau	€ 461.388,08	€ 461.388,08	€ 40.000,00	17	€ 40.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4 del Bando - tipologia d'intervento - in quanto sono state selezionate più tipologie di intervento.
51	Associazione culturale ZaLab	Padova	PD	94132110480	Le Tunisie Bondy Blog, une ècole de journalisme par les citoyens	Maghreb e Medio Oriente	Tunisia	€ 348.540,00	€ 140.488,35	€ 23.040,00	16	€ 23.040,00	Ridotto preventivo per errori di calcolo, per spese non ammesse e per superamento percentuale massima delle spese per "azioni di pubblicizzazione, sensibilizzazione e di educazione allo sviluppo" (punto V-7 del Bando).
52	Associazione dei Cittadini del Burkina Faso della provincia di Treviso (ACBT)	Ponzano Veneto	TV	94072100269	CASE DELLA SALUTE	Africa sub-sahariana	Burkina faso	€ 58.700,00	€ 55.735,00	€ 37.000,00	15	€ 27.867,50	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4a) del Bando - tipologia d'intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge una sua specifica prevalenza. Ridotto preventivo e ricalcolato il contributo concedibile per superamento percentuale massima delle spese per "azioni di pubblicizzazione, sensibilizzazione e di educazione allo sviluppo" (punto V - 7 del Bando).

Allegato C al DDR n. 297del 21 dicembre 2012

REGIONE DEL VENETO

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO - ANNO 2012 - PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI

n.	Richiedente	Sede	Prov	C.F./P.I.	Titolo del progetto	Area geografica	Paese	Preventivo presentato	Preventivo ammesso	Contributo richiesto	Punti	Contributo concedibile	Note
53	INFORMATICI SENZA FRONTIERE ONLUS	Treviso	TV	94106980264	Promozione integrata della donna burkinabè	Africa sub-sahariana	Burkina Faso	€ 141.700,00	€ 141.700,00	€ 40.000,00	15	€ 40.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4 del Bando - tipologia d'intervento - in quanto sono state selezionate più tipologie di intervento.
54	Associazione per la Cooperazione allo Sviluppo dell'Africa - Onlus (A.C.S.A. - Onlus)	Rovigo	RO	RMGPGS40A25G 332Z (93021980292)	COSTRUZIONE DI UN CENTRO SANITARIO A TONON	Africa sub-sahariana	Burkina faso	€ 58.116,10	€ 55.816,10	€ 25.000,00	14	€ 25.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4f del Bando - tipologia d'intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge una sua specifica prevalenza. Ridotto preventivo per spese non ammesse.
55	Associazione Solidarietà Organizzazione Sviluppo S.O.S. ONLUS	Padova	PD	92064320283	SCUOLA PROFESSIONALE PER INFERMIERI ITM-WAMBA	Africa sub-sahariana	Repubblica Democratica del Congo	€ 144.974,10	€ 144.974,10	€ 40.000,00	14	€ 40.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4f del Bando - tipologia d'intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge una sua specifica prevalenza
56	SMILE AFRICA ONLUS	Rovigo	RO	01330220292	La Scuola dei sogni - Mangunde	Africa sub-sahariana	Mozambico	€ 110.000,00	€ 109.998,90	€ 40.000,00	13	€ 40.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4d del Bando - tipologia d'intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge una sua specifica prevalenza Ridotto preventivo per errore di calcolo
57	Camera di Commercio Italia - Repubblica Dominicana	Lucca	LU	04959050966	Sviluppo & Risorse Ambientali	America Latina	Haiti	€ 87.598,00	€ 74.842,86	€ 40.000,00	13	€ 37.421,43	Ridotto il totale valorizzato in quanto superiore alla percentuale massima dei 3/7 del totale cash (punto V del Bando); di conseguenza ridotto il preventivo e ricalcolato il contributo concedibile (punto VII del Bando)
58	UISP Nazionale	Roma	RM	97029170582	Venezia-Gerusalemme:CittaInCorsaPerLaSolidarietà	Medio Oriente	Territori Palestinesi Occupati	€ 74.800,00	€ 74.800,00	€ -	12	€ 37.400,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 1b del Bando - networking nell'area d'intervento - in quanto non è stato individuato un progetto diverso. Non attribuito punteggio previsto al punto 2a del bando - area geopolitica/tipologia di intervento in quanto il progetto non rientra tra le tipologie di intervento previste per l'area del Maghreb e Medio Oriente
59	LIFELINE ITALIA ONLUS	Padova	PD	92163580282	PROGETTO CURE LEUCEMIE E OSTEOSARCOMI INFANTILI	Europa Sudorientale e Repubbliche ex Sovietiche	Kyrgyzstan	€ 155.226,00	€ 155.226,00	€ 40.000,00	12	€ 39.960,00	Non attribuito punteggio previsto al punto 2a del bando - area geopolitica/tipologia di intervento in quanto il progetto non rientra tra le tipologie di intervento previste per l'area Europa Sud Orientale e Repubbliche ex Sovietiche Ricalcolato contributo concedibile considerati gli apporti finanziari dei partner indicati nel piano economico delle entrate.
60	DA KUCHIPUDI A…onlus	Vicenza	VI	95089980247	Sacred Heart Convent & Hostel Shengottai - India	Asia	India	€ 437.680,00	€ 436.080,00	€ 40.000,00	12	€ 40.000,00	Non attribuito il punteggio previsto al punto 4d del Bando - tipologia d'intervento - in quanto dall'analisi complessiva del progetto non emerge una sua specifica prevalenza Ridotto preventivo per errori di calcolo

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 299 del 21 dicembre 2012

Approvazione delle risultanze istruttorie e di valutazione della richiesta di contributo per interventi per la diffusione del commercio equo e solidale. Anno 2012. Impegno di spesa. DGR n. 1241 del 3.07.2012. L.R. 22 gennaio 2010, n. 6: Interventi per il sostegno alle organizzazioni del commercio equo e solidale.

[Relazioni internazionali]

Il Dirigente

Vista la Legge Regionale 22 gennaio 2010, n. 6, con la quale, nel riconoscere il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale, il legislatore regionale ha inteso valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, per consentire l'accesso al mercato a produttori marginali, salvaguardando nel contempo i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività;

Vista la deliberazione n. 1241 del 3.07.2012 con la quale la Giunta Regionale ai sensi degli articoli n. 6 e n. 7 della L.R. n. 6/2010, ha individuato le tipologie di intervento e i criteri di ripartizione delle risorse finalizzate alla diffusione del commercio equo e solidale e previste per il corrente esercizio finanziario in complessivi € 50.000,00, incaricando altresì il Dirigente regionale di questa Direzione dell'esecuzione del citato provvedimento, compresa l'informazione e la pubblicizzazione dell'avviso finalizzato alla presentazione delle richieste di contributo per la realizzazione degli interventi;

Dato atto che il medesimo provvedimento ha definito i criteri e le modalità di partecipazione, approvato lo schema di bando e la relativa modulistica per la presentazione delle richieste di finanziamento e ha rinviato a successivo provvedimento del Dirigente regionale di questa Direzione l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria relativa alle domande presentate, l'individuazione dei soggetti ammessi a contributo, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Verificatoche la citata deliberazione, unitamente al Bando e al modulo di domanda, sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 13.07.2012 e inseriti nel sito Internet della Regione;

Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo per progetti in materia di commercio equo e solidale era fissato per il giorno 11.09.2012;

Visto che è pervenuta n. 1 domanda di contributo e che la suddetta istanza è stata esaminata e valutata dall'Ufficio regionale competente sulla base dei criteri stabiliti con DGR n. 1241/2012, rispetto ai quali si evidenziano le specificazioni di seguito elencate, riguardanti sia l'ammissione sia la valutazione.

Iscrizione all'elenco regionale (Punto II del Bando):

il soggetto capofila doveva, come previsto all'art. 6, comma 2 della L.R. n. 6/2010, essere iscritto all'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale, istituito secondo quanto previsto dall'art. 4 della L.R. n. 6/2010;

documenti da allegare (Punto III - numero 7):

le lettere dei partner sono state ammesse sia se allegate in originale sia se in copia scansionata;

networking enti commercio equo e solidale (punto IV - numero 1a):

sono stati considerati, al fine del punteggio, esclusivamente gli enti iscritti nell'elenco regionale del commercio equo e solidale;

mobilitazione di risorse finanziarie (punto IV - numero 1d):

i punteggi sono stati assegnati accertata la corrispondenza degli importi indicati nel modulo di domanda alla Parte terza: relazione del progetto - lettera b) Partenariato con gli importi cash indicati nelle lettere di collaborazione dei partner;

piano economico del progetto (punto V):

il bando regionale, al punto V, riconosceva all'Ufficio competente, in fase di valutazione dei progetti, la facoltà di ammettere solo le spese specificamente necessarie alla realizzazione dell'iniziativa. In considerazione di tale previsione, si è provveduto a tale verifica;

Visto che il Bando fissava la partecipazione regionale nella misura massima del 80% dei costi preventivati considerati ammissibili, con un massimo di € 25.000,00 per ogni progetto ammesso a finanziamento, modificabile in un importo massimo di € 50.000,00 nel caso di progetto che coprisse l'intero territorio regionale;

Considerato che, in base alle risorse disponibili, risulta possibile finanziare l'iniziativa di cui alla domanda di contributo pervenuta e riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che elenca il punteggio di merito conseguito nella valutazione, per l'importo di € 50.000,00;

Dato atto che, conformemente alle indicazioni del Bando, si provvederà alla liquidazione del contributo concesso con le modalità di seguito indicate:

1) 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario dell'avvio delle attività;
2) 40% quale saldo del contributo, previa presentazione da parte del rappresentante legale dell'organismo beneficiario di:
   a) relazione finale sull'attività svolta;
   b) rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla Regione, indicante, per ciascuna delle spese, gli estremi dei documenti contabili che ne attestino l'effettivo sostenimento;
   c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà - resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e su modulistica fornita dalla Regione;
   d) documentazione fotografica (DVD o Cd-rom) o video del progetto;
   e) elenco dei partecipanti sottoscritto dagli stessi e che includa anche l'indicazione dei relatori, in caso di corsi di formazione;
   f) avvisi, manifesti o altro materiale informativo, relativi all'iniziativa finanziata, su cui sarà obbligatorio riportare la dicitura "Realizzato con il contributo della Regione del Veneto".

La liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di un importo

pari al totale dei costi preventivati, considerati ammissibili. Nel caso la somma rendicontata e considerata ammissibile risultasse inferiore, il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto, maggiorato degli interessi legali. In ogni caso deve essere mantenuta la percentuale di co-finanziamento indicata in sede di domanda;

Dato atto che il progetto dovrà avere durata annuale e che eventuali richieste di proroga, adeguatamente e validamente motivate, potranno essere concesse previa autorizzazione del Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali;

Dato atto che eventuali variazioni alla durata, alle attività e alla previsione di spesa, nonché di partenariato, che dovessero rendersi necessarie nella fase di attuazione debbono essere preventivamente autorizzate dal medesimo Dirigente regionale sulla base di richiesta motivata;

Considerato che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 1241 del 3.07.2012;

Vista la L.R. 22 gennaio 2010, n. 6;

Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;

Vista la DGR n. 1241 del 3.07.2012;

Visti gli atti d'ufficio;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze istruttorie e di valutazione della richiesta di contributo per interventi per la diffusione del commercio equo e solidale anno 2012 di cui alla L.R. n. 6/2010, presentata in attuazione della DGR n. 1241 del 3.07.2012, come espresse nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
3. di approvare, in conformità della DGR n. 1241 del 3.07.2012, l'assegnazione di un contributo di € 50.000,00 a favore di Unicomondo cooperativa a r.l., con sede in Vicenza (C.F. 02561190246) e di assumere il conseguente impegno di spesa carico del capitolo 101493 "Azioni regionali per la diffusione del commercio equo e solidale (L.R. 22.01.2010, n. 6)" del Bilancio regionale corrente che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di dare atto che alla liquidazione del contributo assegnato si provvederà secondo le modalità indicate dalla DGR n. 1241 del 3.07.2012 e dettagliatamente individuate nella premessa del presente provvedimento;
6. di stabilire che l'organismo beneficiario del contributo dovrà dichiarare l'accettazione dello stesso e avviare le attività (qualora non siano già state avviate) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione, pena la decadenza dall'assegnazione del contributo;
7. di fissare il termine ultimo per la realizzazione del progetto finanziato al 31.12.2013, con obbligo di presentazione della rendicontazione finale entro il 28.02.2014;
8. di stabilire che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento al DGR n. 1241 del 3.07.2012;
9. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Diego Vecchiato

Torna al sommario

Allegato A al DDR n. 299 del 21 dicembre 2012

REGIONE DEL VENETO

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE - ANNO 2012 - PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI

n.	*Richiedente*	*Sede*	*Prov*	*C.F./P.I.*	*Titolo del progetto*	*Ambito territoriale di intervento*	*Preventivo presentato*	*Preventivo ammesso*	*Contributo richiesto*	*Punti*	*Contributo concesso*	*Note*
1	Unicomondo cooperativa a r.l.	Vicenza	VI	02561190246	Veneto Equo - 3	Provincia Belluno Provincia Padova Provincia Rovigo Provincia Treviso Provincia Venezia Provincia Verona Provincia Vicenza	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 50.000,00	30	€ 50.000,00	

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 305 del 24 dicembre 2012

Approvazione delle risultanze istruttorie e di valutazione delle richieste di contributi per interventi di sostegno ai centri di accoglienza o case rifugio 2012. Impegno di spesa. D.G.R. n. 1975 del 2.10.2012. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, articolo 30.

[Relazioni internazionali]

Il Dirigente

Vista la deliberazione n. 1975 del 2.10.2012 con la quale la Giunta Regionale ha definito i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti ai Comuni del Veneto per progetti finalizzati all'ammodernamento e alla gestione di strutture adibite a centri di accoglienza/case rifugio destinati ad ospitare donne, sole o con figli minori, vittime di violenza domestica, in applicazione dell'articolo 30 "Interventi di sostegno a centri di accoglienza o case rifugio" della legge regionale 16.02.2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";

Dato atto che la predetta D.G.R. n. 1975/2012 ha approvato lo schema di Bando e la relativa modulistica per la presentazione delle richieste di finanziamento e ha rinviato a successivo provvedimento del Dirigente regionale di questa Direzione, l'approvazione delle risultanze dell'istruttoria delle domande presentate e l'individuazione dei soggetti ammessi a finanziamento, nonché l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Verificato che la citata D.G.R. n. 1975/2012, unitamente al Bando e al modulo di domanda, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 84 del 12.10.2012, inserita nel sito internet della Regione e che un avviso per la presentazione delle richieste di contributo è stato pubblicato sui più diffusi quotidiani regionali;

Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle richieste di contributo per progetti per l'ammodernamento e la gestione di strutture adibite a centri di accoglienza/case rifugio era fissato per il giorno 12.11.2012;

Visto che sono pervenute n. 4 domande di contributo e che le suddette istanze sono state esaminate e valutate dagli uffici regionali competenti sulla base dei criteri stabiliti con D.G.R. n. 1975/2012;

Rilevato che l'ufficio incaricato della valutazione delle domande pervenute ha rilevato la non ammissibilità di n. 2 domanda elencate in Allegato A per le motivazioni ivi espresse;

Dato atto che il Bando (allegato A alla predetta D.G.R. n. 1975/2012) fissava la partecipazione regionale nella misura massima del 80% dei costi preventivati considerati ammissibili, con un massimo di € 20.000,00 per ogni progetto ammesso a finanziamento;

Rilevato che i 2 interventi ammissibili sono ubicati negli ambiti territoriali provinciali come di seguito indicato:

- n. 1 in Provincia di ROVIGO
- n. 1 in Provincia di PADOVA

Preso atto che l'importo del finanziamento regionale da assegnare alle richieste ammesse, ammonta complessivamente ad € 28.050,00;

Ritenuto pertanto, di finanziare gli interventi indicati nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono inoltre riportati i costi previsti e l'ammontare del contributo concesso per ogni singolo progetto;

Verificato che gli oneri per la concessione del finanziamento di cui al presente provvedimento, trovano copertura nel Bilancio per l'esercizio 2012 a valere sulla prenotazione di spesa n. 2441 per l'importo di € 100.000,00 assunta a carico del capitolo 101550 "Azioni regionali a sostegno dei centri di accoglienza o case rifugio - ar. 30, L.R. 16.02.2010, n. 11" con la sopra richiamata deliberazione

Visto che, in conformità alle indicazioni contenute nel Bando al punto XI, il contributo verrà liquidato secondo le modalità di seguito descritte:

1. 60% quale acconto del contributo, previa comunicazione formale da parte del rappresentante legale del Comune beneficiario dell'avvio delle attività;
2. 40% quale saldo previa presentazione da parte del rappresentante legale del Comune beneficiario della seguente documentazione:
   a. Relazione finale sull'attività svolta;
   b. Rendiconto finanziario, sulla base del prospetto riepilogativo entrate/spese fornito dalla Regione, indicante, per ciascuna spesa, gli estremi dei documenti contabili che attestano l'effettuazione delle stesse;
   c. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - resa ai sensi del DPR 445/2000 e su modulistica fornita dalla Regione - comprensiva di dichiarazione di conformità del progetto finale a quello presentato e finanziato e di attestazione del luogo dove gli originali dei documenti di spesa sono depositati.

Dato atto che la liquidazione del saldo del contributo concesso sarà subordinata alla rendicontazione da parte del beneficiario di una somma non inferiore al costo complessivo ammissibile così come indicata nel presente provvedimento di approvazione del riparto del finanziamento;

Dato atto altresì, che nel caso tale somma risultasse inferiore il contributo sarà proporzionalmente ridotto, con obbligo di restituzione dell'eventuale maggior importo già erogato a titolo di acconto, maggiorato degli interessi legali. In ogni caso deve essere mantenuta la percentuale di co-finanziamento indicata in sede di domanda.

Si procederà alla revoca del contributo nel caso in cui la documentazione presentata non sia sufficiente ed idonea a stabilire il costo totale per le iniziative realizzate, oppure la realizzazione dei progetti non rispetti le scadenze sopra individuate o non sia conforme a quanto previsto in fase di assegnazione del contributo, con l'esclusione di eventuali variazioni al progetto, non sostanziali autorizzate dal Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali.

Preso atto che il Bando (allegato A alla predetta D.G.R. n. 1975/2012) prevede, inoltre, che ogni variazione progettuale che dovesse rendersi necessaria nella fase di attuazione, dovrà essere preventivamente comunicata e potrà essere autorizzata, in seguito

a valutazione degli Uffici, da parte del Dirigente regionale della Direzione competente. Le variazioni, in termini non sostanziali, potranno essere richieste relativamente a:

a. durata: sulla base di una richiesta da parte del soggetto beneficiario, adeguatamente e validamente motivata, con individuazione dei nuovi termini di conclusione delle attività e di presentazione della documentazione conclusiva di progetto, esclusivamente per le spese di investimento;
b. attività e/o previsioni di spesa: sulla base di una richiesta, con adeguata motivazione da parte dell'Ente, che dettagliatamente illustri le variazioni di attività e/o di budget;

Dato atto che negli avvisi, manifesti o altro materiale informativo relativo all'iniziativa finanziata dovrà essere riportata la dicitura "Realizzato con il contributo della Regione del Veneto"; tale documentazione dovrà essere prodotta in sede di relazione conclusiva.

Considerato che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla D.G.R. n. 1975 del 2.10.2012;

Visto l'articolo 30 della L.R. 16.02.2010, n. 11;

Vista la L.R. 18.03.2011, n. 8;

Vista la L.R. 10.01.1997, n. 1;

Vista la L.R. 29.11.2001, n. 39;

Vista la L.R. 07.01.2011, n. 1;

Visti gli atti d'ufficio;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze istruttorie e di valutazione delle richieste di contributi per interventi di sostegno ai centri di accoglienza o case rifugio 2012, di cui alla Legge regionale 16.02.2010, n. 11, articolo 30, presentate in attuazione della D.G.R. n. 1975 del 2.10.2012, come espresse negli Allegati A, B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare il riparto dei contributi per la realizzazione di n. 2 progetti per l'ammodernamento e la gestione di strutture adibite a centri di accoglienza/case rifugio destinati ad ospitare donne sole o con figli minori, vittime di violenza domestica riportati nell'Allegato B per l'importo di € 28.050,00 e di assumere il conseguente impegno di spesa a valere sulla prenotazione contabile n. 2441 effettuata con D.G.R. n. 1975/2012 a carico del capitolo 101550 (Azioni regionali a sostegno dei centri di accoglienza o di case rifugio - art 30, L.R. 16/02/2010, n. 11) del Bilancio regionale per il corrente esercizio 2012;
4. di dare atto che le spese delle quali si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
5. di dar atto, altresì, che alla liquidazione dei contributi assegnati si provvederà secondo le modalità indicate dalla D.G.R. n. 1975/2012 e dettagliatamente individuate nella premessa del presente provvedimento;
6. di stabilire che i soggetti beneficiari dovranno dichiarare entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del finanziamento l'accettazione del contributo e la data di avvio delle attività, pena la decadenza della assegnazione dello stesso;
7. di fissare il termine ultimo per la realizzazione dei progetti finanziati entro 12 mesi dalla data di inizio delle attività, con obbligo di presentazione della rendicontazione finale entro e non oltre il 31.07.2014;
8. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
9. di stabilire che, per quanto non disposto nel presente atto, si farà riferimento alla DGR n. 1975 del 2.10.2012;
10. di disporre la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del presente provvedimento.

Diego Vecchiato

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

Allegato A al Decreto n. 305 del 24 dicembre 2012

PROGETTI PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DI STRUTTURE ADIBITE A CENTRI DI ACCOGLIENZA/CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (ART. 30 L.R. n.11/2010) - BANDO ANNO 2012- PROGETTI NON AMMESSI

n.	*Richiedente*	*Prov*	*C.F./P.I.*	*Struttura*	*Preventivo presentato*	*Contributo richiesto*	*Note*
1	Comune di Verona	VR	00215150236	Casa rifugio	€ 25.200,00	€ 20.000,00	Domanda non ammessa in quanto **non è rispettata** la condizione dettata dal punto V. lettera c) del bando che prevede che l'immobile appartenga all'Ente richiedente oppure sia dal medesimo posseduto a titolo gratuito. L'unità immobiliare è, infatti, concessa in locazione al Comune.
2	Comune di Schio	VI	00402150247	Casa rifugio	€ 25.000,00	€ 20.000,00	Domanda non ammessa per invalidità della sottoscrizione della dichiarazione contenuta nella domanda di contributo, in quanto il soggetto che rende la dichiarazione è diverso da quello che sottoscrive la domanda.

REGIONE DEL VENETO

Allegato B al Decreto n. 305 del 24 dicembre 2012

PROGETTI PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DI STRUTTURE ADIBITE A CENTRI DI ACCOGLIENZA/CASE RIFUGIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA (ART. 30 L.R. n.11/2010) - BANDO ANNO 2012- PROGETTI FINANZIATI

n.	*Richiedente*	*Prov*	*C.F./P.I.*	*Struttura*	*Preventivo presentato*	*Preventivo ammesso*	*Contributo richiesto*	*Contributo concesso*	*Note*
1	Comune di Rovigo	RO	00192630291	Casa rifugio	€ 25.560,00	€ 25.560,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	
2	Comune di Padova	PD	00644060287	Casa rifugio	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 8.050,00	€ 8.050,00	
							Totale	€ 28.050,00	

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 404 del 22 novembre 2012

Procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di tre incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della DGR n. 1128 del 12 giugno 2012 relativi al Progetto "HELPS - Housing and home-care for the elderly and vulnerable people and local partnership strategies in central European cities". Approvazione verbali e assegnazione incarichi.
[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale n. 1 del 10 ottobre 2012 in Allegato A, il verbale n. 2 del 18 ottobre 2012 in Allegato B, della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di tre incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della D.G.R. n. 1128 del 12 giugno 2012;
3. di approvare le risultanze della procedura comparativa e assegnare i seguenti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con durata complessiva di 23 mesi, non rinnovabili né prorogabili, per l'espletamento delle attività tecniche nell'ambito del Progetto HELPS:

- al dott. Andrea Condotta, l'incarico di Project Manager, per un corrispettivo, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, di € 36.000,00;
- al dott. Alessandro Caputo, l'incarico per il supporto tecnico alla gestione, per un corrispettivo, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, di € 36.000,00;
- al dott. Giuseppe Paxia, l'incarico per il supporto gestionale al coordinamento e segretariato organizzativo, per un corrispettivo, al lordo delle ritenute a carico del percipiente, di € 38.000,00;

4. di approvare lo schema di contratto in Allegato C per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per le attività tecniche nell'ambito del Progetto HELPS - Housing and Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central European cities;
5. di notificare il presente provvedimenti ai succitati soggetti;
6. di quantificare, pertanto, in euro 110.000,00, la spesa complessiva derivante dai suddetti incarichi;
7. di impegnare a favore di:

- dott. Condotta Andrea (C.F. CNDNDR83A12M089D) la somma di € 27.540,00;
- dott. Caputo Alessandro (C.F. CPTLSN79E15G224L) la somma di € 27.540,00;
- dott. Paxia Giuseppe (C.F. PXAGPP76B20L736T) la somma di € 29.070,00;

per complessivi Euro 84.150,00, quanto ad € 63.112,50, sul capitolo 101656 "Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) - Central Europe 'HELPS' - Quota comunitaria (Reg.to CEE 5/07/2006, n. 1080)" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, che presenta sufficiente disponibilità, quanto ad € 21.037,50, sul capitolo 101657" Progetto di cooperazione transnazionale (2007-2013) - Central Europe 'HELPS' - Quota statale (Reg.to CEE 5/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2012, che pure presenta sufficiente disponibilità;

8. di disporre che gli impegni di spesa relativi alla parte rimanente dei compensi di cui al precedente punto 3. siano assunti, con apposito decreto dirigenziale, a valere sugli stanziamenti corrispondenti del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2013;
9. di dare atto che il compenso spettante a ciascuno dei collaboratori suindicati sarà liquidato in 12 rate mensili, corrisposte nel mese successivo a quello della prestazione resa;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
11. di disporre la pubblicazione sul sito internet della Regione Veneto degli esiti della procedura comparativa;
12. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
13. di prevedere, successivamente alla sottoscrizione del contratto, la pubblicazione delle informazioni relative al presente rapporto di collaborazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale ai sensi del comma 54 dell'art.3 della legge 24.12.2007, n. 244;
14. di incaricare la Direzione Regionale per le Risorse Umane di comunicare l'avvenuta instaurazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al competente Centro Provinciale per l'Impiego entro i termini stabiliti;
15. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Mario Modolo

Allegati *(omisis)*

Torna al sommario

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 443 del 12 dicembre 2012

DGR n. 277 del 6.2.2007 "Progetto PERCENTAGE - Person Centred Training: Age Care Planning". Convenzione con l'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo. Erogazione saldo.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di impegnare, a favore dell'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo, la somma di € 7.264,60, corrispondente al saldo del progetto PERCENTAGE - Person Centred Training: Age Care Planning" riconosciuto dalla Commissione europea, a valere sul capitolo di spesa 100965 "Realizzazione del Progetto 'Percentage' - Contratto 26/05/2007, n. UK/06/B/F/PP/162-560" del Bilancio di previsione della Regione per il 2012, che presenta la sufficiente disponibilità;
3. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
4. Di erogare la somma di € 7.264,60 all'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo;
5. Di notificare il presente decreto dirigenziale all'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo;
6. Di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Mario Modolo

Torna al sommario

DELIBERAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 5 del 31 gennaio 2013

Disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

[Consiglio Regionale]

La legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, citata in epigrafe, reca, tra l'altro, nuove misure per l'ulteriore riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali in recepimento e attuazione del decreto legge del 10 ottobre 2012, n. 174. In particolare, l'articolo 2 della citata legge regionale 47/2012 così sostituisce l'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali":

Art. 1 - Indennità dei consiglieri.

1. L'indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a euro 6.600,00.
2. Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione così determinata:

a) euro 2.700,00 per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;
b) euro 2.400,00 per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il portavoce dell'opposizione;
c) euro 2.100,00 per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, per i vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti e per i consiglieri revisori dei conti.

3. L'indennità mensile lorda di cui al comma 2 è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l'incarico con percentuale più alta.
4. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale.
5. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale.
6. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, nonché la normativa statale in materia di disciplina del cumulo per la elezione o nomina in organi appartenenti a diversi livelli di governo o di previsione di carattere onorifico delle relative cariche, è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione a commissioni od organi collegiali derivante dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ivi comprese le partecipazioni previste di diritto in ragione della carica ricoperta; nelle more della comunicazione della opzione per il trattamento indennitario di cui al presente articolo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non è corrisposto.

L'articolo 3 della citata legge regionale 47/2012 così sostituisce l'articolo 3 della legge regionale 5/1997:

Art. 3 - Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato.

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso forfettario delle spese per l'esercizio del mandato, ivi comprese le spese sostenute per la partecipazione ai lavori degli organi consiliari e ad ogni altra attività istituzionale nell'ambito del territorio regionale.
2. La partecipazione dei consiglieri regionali ai lavori delle commissioni permanenti e speciali è gratuita, con l'esclusione di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.
3. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è pari a euro 4.500,00.
4. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto del dieci per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, per i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta regionale che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per raggiungere le sedi regionali e per gli altri spostamenti per l'esercizio del mandato.
5. L'importo del rimborso di cui al comma 1 è ridotto in ragione dell'uno per cento per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione.
6. L'Ufficio di presidenza emana, d'intesa con la Giunta regionale, disposizioni attuative delle norme di cui ai commi 4 e 5.

L'articolo 4 della citata legge regionale 47/2012 così sostituisce l'articolo 4 della legge regionale 5/1997:

Art. 4 - Servizi logistici e di trasporto per l'accesso alle sedi istituzionali della Regione del Veneto.

1. In ragione della unicità delle caratteristiche del centro storico di Venezia, capoluogo regionale e sede delle istituzioni della Regione del Veneto e delle conseguenti particolari difficoltà di accesso, l'Ufficio di presidenza assicura i servizi logistici e di trasporto necessari per l'accesso alle sedi del Consiglio regionale del Veneto ubicate nel centro storico di Venezia.

L'articolo 5 della citata legge regionale n. 47/2012 così sostituisce l'articolo 7 della legge regionale 5/1997:

Art. 7 - Commisurazione del trattamento indennitario all'effettiva partecipazione alle attività istituzionali.

1. Il rimborso di cui all'articolo 3 è ridotto in caso di assenza dalle sedute degli organi cui appartengono i consiglieri e gli assessori.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri e agli assessori in missione, su mandato formale, rispettivamente del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale.

3. In caso di mancata partecipazione del consigliere regionale nella percentuale e nelle modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza alle votazioni consiliari è operata una trattenuta stabilita dall'Ufficio di presidenza medesimo.

4. La trattenuta di cui al comma 3 non si applica al Presidente della Giunta regionale, al Presidente e ai vicepresidenti del Consiglio regionale.

5. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Giunta regionale, emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo.

Occorre quindi provvedere ad emanare le disposizioni attuative delle norme della legge regionale 5/1997, così come novellate dalla legge regionale 47/2012, con particolare riferimento al comma 6 dell'articolo 3 (riduzione del rimborso delle spese per utilizzo di mezzi di trasporto regionali), all'articolo 4 (servizi logistici e di trasporto) e al comma 5 dell'articolo 7 (riduzione del trattamento indennitario in caso di mancata o carente partecipazione alle attività istituzionali).

Riduzione del rimborso spese forfettario in caso di utilizzo continuativo o temporaneo di mezzi di trasporto posti a disposizione dalla Regione

Si confermano le disposizioni attuali adattandole alla nuova articolazione del trattamento indennitario.

Commisurazione del trattamento indennitario all'effettiva partecipazione alle attività istituzionali

Si confermano le disposizioni attuali adattandole alla nuova articolazione del trattamento indennitario.

Servizi logistici e di trasporto per l'accesso alle sedi istituzionali della Regione del Veneto

I servizi logistici e di trasporto che l'Ufficio di Presidenza assicura, con oneri a carico del bilancio consiliare, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 della lr 5/1997, come modificato dalla lr 47/2012, sono i posteggi a Venezia presso l'Autorimessa comunale che il Comune di Venezia con il proprio regolamento riserva agli enti pubblici con sede nel centro storico al fine di favorirne la permanenza agevolandone l'accesso reso difficile dalla particolare collocazione geografica e il servizio natanti nelle modalità previste dal relativo disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'Ufficio di Presidenza

- udito il relatore, il quale dà atto che le strutture consiliari competenti hanno dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47;
- vista la legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare le disposizioni allegate al presente provvedimento "Disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2010, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto", di cui formano parte integrante;

2) di dare atto, con riferimento al contenuto delle disposizioni di cui al punto 1):

- dell'intesa espressa dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 63 del 29 gennaio 2013 con riferimento ai paragrafi 3.3 e 3.4;
- del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 63 del 29 gennaio 2013 alla disciplina di cui al paragrafo 4, relativa alle trattenute per le assenze dagli organi della regione;
- del recepimento di quanto stabilito dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 63 del 29 gennaio 2013 in merito alle modalità per le comunicazione relative alle assenze dagli organi e all'utilizzazione dell'auto di servizio;

3) di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1), per effetto di quanto disposto dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 47/2012, hanno decorrenza dal 1° gennaio 2013, e che pertanto da tale data cessano di avere efficacia le disposizioni approvate con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 11 del 15 marzo 2012;

4) di demandare al dirigente della struttura consiliare competente, individuata alla data di adozione del presente provvedimento nella Direzione amministrazione bilancio e servizi, l'approvazione delle procedure e delle istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al punto 1);

5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

Torna al sommario

ALLEGATO

Disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali.
Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2010, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

INDICE

1. INDENNITÀ DI CARICA MENSILE LORDA (ARTICOLO 1, COMMA 1, LEGGE REGIONALE 5/1997) 1
2. INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE LORDA (ARTICOLO 1, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 5/1997) 1
3. RIMBORSO MENSILE DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO 2
(ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE 5/1997) 2
4. COMMISURAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO ALL'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (ART. 7 LEGGE REGIONALE 5/1997) 2
4.1 Riduzione del rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato 2
4.2 Riduzione dell'indennità di carica 3
5. TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE (ART. 6 LEGGE REGIONALE 5/1997) 3
5.1 Missioni presso gli organi dello Stato 3
5.2 Missioni presso gli organi della Ue 4
5.3 Altre missioni in territorio nazionale o nel territorio di paesi Ue 4
5.4 Missioni di commissioni o deputazioni consiliari 4
5.5 Disposizioni per la limitazione delle spese di missione 4
5.6 Criteri per il calcolo del rimborso spese in caso di utilizzo di auto propria per missioni fuori dal territorio regionale 5
6. SERVIZI LOGISTICI E DI TRASPORTO PER L'ACCESSO ALLE SEDI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE DEL VENETO (ART. 4 LEGGE REGIONALE 5/1997) 5

1. INDENNITÀ DI CARICA MENSILE LORDA (ARTICOLO 1, COMMA 1, LEGGE REGIONALE 5/1997)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, sono autoapplicative. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'indennità di carica mensile lorda è pari a euro 6.600,00 (seimilaseicento/00).

2. INDENNITÀ DI FUNZIONE MENSILE LORDA (ARTICOLO 1, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 5/1997)

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 5/1997, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 47/2012, sono autoapplicative. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l'indennità di funzione mensile lorda è pari a:

a) euro 2.700,00 (duemilasettecento/00) per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;

b) euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il portavoce dell'opposizione;
c) euro 2.100,00 (duemilacento/00) per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, per i vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti e per i consiglieri revisori dei conti.

3. RIMBORSO MENSILE DELLE SPESE PER L'ESERCIZIO DEL MANDATO

(ARTICOLO 3 LEGGE REGIONALE 5/1997)

3.1 Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, della legge regionale 5/1997, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 47/2012, sono autoapplicative. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato è pari a euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

3.2 Per gli assessori non consiglieri il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato è quantificato secondo quanto disposto per gli assessori consiglieri ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 2, della legge regionale 5/1997.

3.3 Per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, i vicepresidenti del Consiglio regionale e per gli altri membri della Giunta che per le loro funzioni usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione per l'intero mese o per una frazione, il rimborso spese mensile di cui al § 3.1 è ridotto del dieci per cento, pari a un importo di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00).

3.4 Il rimborso spese mensile di cui al § 3.1 è ridotto di un centesimo, pari ad un importo di euro 45,00 (quarantacinque/00), per ogni giornata per la quale i consiglieri, in missione per la partecipazione ad attività istituzionali nel territorio regionale su mandato formale del Presidente del Consiglio regionale, usufruiscono di mezzi di trasporto posti a loro disposizione dalla Regione. Analoga riduzione è operata per gli assessori previa comunicazione della struttura della Giunta regionale competente in materia di affari generali.

4. COMMISURAZIONE DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO ALL'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI (ART. 7 LEGGE REGIONALE 5/1997)

4.1 Riduzione del rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato

4.1.1 Il rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato di cui al § 3 è ridotto, in caso di assenza dalle sedute degli organi consiliari cui appartengono i consiglieri e della Giunta regionale, nella misura di euro 60,00 (sessanta/00).

4.1.2 Ai fini della riduzione di cui al punto 4.1.1 sono considerate, oltre alla Giunta regionale, le sedute dei seguenti organi consiliari:

a) Consiglio regionale;

b) commissioni consiliari permanenti di cui il consigliere fa parte ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 16 del Regolamento (cosiddette commissioni di "prima scelta");

4.1.3 La riduzione si applica quale che sia il motivo dell'assenza alle sedute degli organi consiliari, compresi il congedo formalmente comunicato e la delega regolarmente affidata ad altro consigliere, ad eccezione dei seguenti casi:

a) assenza dalle sedute del Consiglio per impegni istituzionali derivanti dalla funzione per il Presidente del Consiglio;

b) assenza dalle sedute del Consiglio per impegni istituzionali derivanti dalla funzione per il Presidente della Giunta, previa comunicazione al Presidente del Consiglio;

c) assenza per missione o incarico (qualunque sia il luogo di effettuazione della missione o dell'incarico, compreso il capoluogo regionale) su mandato formale del Presidente del Consiglio, per i consiglieri;

d) assenza per missione o incarico (qualunque sia il luogo di effettuazione della missione o dell'incarico, compreso il capoluogo regionale) su mandato formale del Presidente della Giunta regionale, per gli assessori.

4.1.4 Ai fini della non applicazione della riduzione del rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato, il mandato formale del Presidente della Giunta di cui alla lettera d) del § 4.1.3, è comunicato alla Presidenza del Consiglio regionale a cura della Segreteria della Giunta regionale per gli assessori e a cura della propria Segreteria particolare per il Presidente.

4.1.5 Per le sedute della Giunta regionale la Segreteria della Giunta regionale comunica alla competente struttura del Consiglio regionale le assenze per le quali si applica la riduzione del rimborso mensile delle spese per l'esercizio del mandato ai sensi della lettera d) del § 4.1.3.

4.1.6 La riduzione non si applica se il consigliere nella giornata partecipa ad almeno una delle sedute degli organi consiliari di cui fa parte con diritto di voto.

4.2 Riduzione dell'indennità di carica

4.2.1 Ai consiglieri regionali che non partecipano ad almeno il venti per cento (con arrotondamento all'unità superiore) delle votazioni consiliari utili – escluse quindi quelle in cui manca il numero legale –, effettuate mediante procedimento elettronico ovvero per appello nominale o a scrutinio segreto con chiamata nominale, nel corso della medesima seduta consiliare, eccettuati i consiglieri che pur presenti in aula dichiarino formalmente di non partecipare al voto, si applica una riduzione pari a euro 40,00 (quaranta/00).

4.2.2 La riduzione di cui al § 4.2.1, ai sensi del comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 5/1997, non si applica a:

a) Il Presidente del Consiglio regionale;

b) il Presidente della Giunta regionale;

c) i vicepresidenti del Consiglio regionale.

4.2.3 La riduzione non si applica ai consiglieri che risultano assenti dalla seduta.

4.2.4 La riduzione non si applica quando il numero di votazioni, effettuate nella medesima seduta con le modalità indicate al punto 4.2.1, risulti inferiore a 5 (cinque).

5. Trattamento di missione del consigliere regionale fuori dal territorio regionale (art. 6 legge regionale 5/1997)

5.1 Missioni presso gli organi dello Stato

Le missioni presso gli organi centrali dello Stato, nella capitale, per lo svolgimento di attività inerenti il mandato, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio regionale entro i seguenti limiti:

a) permanenza massima di due giorni;

b) utilizzo per il trasporto di mezzi pubblici (treno, aereo, etc);

c) ammissione delle spese per il trasporto a mezzo taxi (o servizi simili) nella capitale;

d) limite massimo di venti missioni per legislatura per i consiglieri regionali, elevato a quaranta per i componenti dell'Ufficio di Presidenza e per i presidenti dei gruppi consiliari.

5.2 Missioni presso gli organi della Ue

Le missioni presso gli organi dell'Unione europea con sedi a Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo, per lo svolgimento di attività inerenti il mandato, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio regionale entro i seguenti limiti:

a) permanenza massima di due giorni;

b) utilizzo di mezzi pubblici (treno, aereo, etc);

c) ammissione delle spese per il trasporto a mezzo taxi (o servizi simili) nelle città di Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo;

d) limite massimo di cinque missioni per legislatura per tutti i consiglieri regionali.

5.3 Altre missioni in territorio nazionale o nel territorio di paesi Ue

5.3.1 Possono essere autorizzate dal Presidente del Consiglio regionale quando la missione sia correlata a:

a) funzioni di rappresentanza in manifestazioni o celebrazioni ufficiali;

b) congressi o adunanze di organismi istituzionali che trattano argomenti relativi alle competenze regionali e per i quali sia pervenuto un invito ufficiale;

c) convegni o simili iniziative di particolare rilievo su argomenti di considerevole interesse regionale, secondo la valutazione del Presidente.

5.3.2 Le missioni sono autorizzate entro i seguenti limiti:

a) permanenza massima di due giorni, salvo diversa autorizzazione del Presidente;

b) utilizzo prioritario di mezzi pubblici (treno, aereo, etc), con facoltà del Presidente di autorizzare l'utilizzo dell'auto propria qualora il luogo della missione sia raggiungibile con più facilità con tale mezzo;

c) ammissione delle spese per il trasporto a mezzo taxi (o servizi simili) nelle località di missione.

5.4 Missioni di commissioni o deputazioni consiliari

5.4.1 Le missioni di commissioni e di deputazioni consiliari sono autorizzate dall'Ufficio di presidenza.

5.4.2 Le modalità di effettuazione della missione sono definite dall'Ufficio di presidenza con il provvedimento di autorizzazione.

5.5 Disposizioni per la limitazione delle spese di missione

5.5.1 Per tutte le missioni in Italia e all'estero sono utilizzati alberghi di categoria non superiore a quattro stelle, salvo diversa autorizzazione del Presidente.

5.5.2 Per tutte le missioni in Italia ed all'estero il viaggio in treno può essere effettuato in prima classe.

5.5.3 Per tutte le missioni in Italia e all'estero il viaggio aereo può essere effettuato soltanto in classe turistica, salvo diversa autorizzazione del Presidente.

5.5.4 Il limite massimo del rimborso per ogni pasto è determinato in euro 55,00 (cinquantacinque/00) per le missioni in territorio nazionale e in euro 75,00 (settantacinque/00) per le missioni all'estero.

5.5.5 I limiti di spesa di cui al punto 5.5.4 sono annualmente aggiornati dal dirigente della struttura consiliare competente sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice FOI dei prezzi al consumo verificatasi a decorrere dal mese di gennaio dell'anno precedente.

5.5.6 In caso di utilizzo autorizzato dell'auto propria, il rimborso spese è calcolato con l'applicazione della tariffa ACI come determinata al § 5.6 e il percorso stradale più breve individuato con l'utilizzazione dell'applicazione informativa di cui § 5.6.3.

5.6 Criteri per il calcolo del rimborso spese in caso di utilizzo di auto propria per missioni fuori dal territorio regionale

5.6.1 Costituiscono parametro di riferimento per il calcolo del rimborso i costi standard di esercizio come calcolati dall'ACI (tariffa ACI) per un'autovettura a benzina in produzione di cilindrata compresa tra i 1.500 e i 2.000 centimetri cubici, con una percorrenza annua non superiore a 20.000 chilometri.

5.6.2 Il costo di esercizio di cui al punto 5.6.1 è aggiornato annualmente dal dirigente della competente struttura consiliare relazione agli aggiornamenti emessi dall'ACI.

5.6.3 Il percorso stradale più breve di cui al 5.5.6 è calcolato automaticamente mediante l'applicazione informatica "Route 66" ed è determinato dal dirigente della competente struttura consiliare.

5.6.4 L'applicazione informatica utilizzata è aggiornata almeno annualmente con le mappe dei nuovi stradari. E' facoltà del dirigente della struttura consiliare competente provvedere alla sostituzione della applicazione informatica con altra eventualmente risultante, sulla base di indagine di mercato, più efficace e precisa nel calcolo delle percorrenze.

6. SERVIZI LOGISTICI E DI TRASPORTO PER L'ACCESSO ALLE SEDI ISTITUZIONALI DELLA REGIONE DEL VENETO (ART. 4 LEGGE REGIONALE 5/1997)

Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5/1997, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 47/2012, e nelle more dell'approvazione del Regolamento interno di amministrazione e organizzazione di cui all'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale", continuano ad essere garantiti ai consiglieri regionali i seguenti servizi logistici e di trasporto:

a) con spese a carico dei fondi di bilancio per il funzionamento del Consiglio regionale e con le modalità vigenti alla data di adozione del presente provvedimento:
   i) il parcheggio nell'autorimessa del Comune di Venezia di Piazzale Roma dell'autovettura propria;
   ii) il servizio natanti di cui all'articolo 73 del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 27 del 25 giugno 2008;
b) con spese a carico del consigliere regionale l'abbonamento autostradale sulla rete ricadente nell'ambito del territorio della Regione del Veneto.

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 6 del 31 gennaio 2013

Contributi e rendiconti dei gruppi consiliari. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

[Consiglio Regionale]

L'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dispone quanto segue:

Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

Tale disposizione è stata recepita dall'articolo 15 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 che ha così sostituito l'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56:

Art. 6 - Rendiconto di esercizio annuale.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, ogni gruppo è tenuto ad approvare un rendiconto di esercizio annuale strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, evidenziando in apposite voci le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale ai sensi delle leggi regionali vigenti, distinguendo quelle trasferite nell'anno di riferimento del rendiconto e quelle trasferite negli anni precedenti e non ancora spese all'inizio dell'esercizio di riferimento.
2. Il rendiconto è trasmesso dal presidente di ciascun gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale entro cinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, ai fini della successiva trasmissione al Presidente della Regione del Veneto per gli adempimenti di cui all'articolo 1, commi 10 e 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
3. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.
4. Fino al recepimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri delle linee guida di cui al comma 1 deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, il rendiconto di cui al comma 1 è redatto secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.

L'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, dispone quanto segue:

[…] fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b).

Tale disposizione è stata recepita dall'articolo 14 della legge regionale 47/2012 che ha così sostituito l'articolo 3 della legge regionale 56/1984:

Art. 3 - Contributi.

1. Ai gruppi consiliari, costituiti ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto, sono assegnati, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, contributi annui per una spesa complessiva individuata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero dei consiglieri aderenti, con le modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza.
1. 3 Se nel corso dell'anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nell'assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.
3. Al netto delle spese per il personale, il contributo di cui al comma 1 è destinato esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del Consiglio regionale in conformità a quanto previsto dalle linee guida deliberate dalla Conferenza Stato-regioni, come recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012.
4. I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare, direttamente o indirettamente, attività di partiti o movimenti politici e comunque estranee ai gruppi o alle loro finalità.

5. I gruppi consiliari non possono corrispondere ai consiglieri regionali alcun rimborso spese o compenso per prestazioni d'opera intellettuale o altro.

6. I gruppi consiliari possono impiegare i contributi di cui ai commi 1 e 2 non utilizzati nell'anno di erogazione anche negli anni successivi purché entro il termine della legislatura.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 dicembre 2012, ha, tra l'altro, definito come segue il parametro di virtuosità che individua l'importo complessivo da erogare a titolo di contributi per il funzionamento ai gruppi consiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2013:

- euro 5.000,00 per consigliere;
- più un importo complessivo pari a euro 0,05 per abitante residente nella regione.

Sulla base dei risultati del 15°censimento generale della popolazione del 9 ottobre 2011, pubblicati sul supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana numero 294 del 18 dicembre 2012, la popolazione residente nella Regione del Veneto risulta essere di 4.857.210 abitanti.

L'importo complessivo erogabile ai gruppi consiliari a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dunque così determinato:

quota per consigliere	numero consiglieri	importo
5.000,00	60	300.000,00
quota per abitante residente	numero abitanti	
0,05	4.857.210	242.860,50
	totale	542.860,50

Tale importo deve essere ripartito tra i gruppi consiliari anche in ragione del numero di consiglieri aderenti con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza secondo quanto disposto dal comma 2, dell'articolo 3 della legge regionale 56/1984, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 47/2012, più sopra riportato.

Appare equo e ragionevole ripartire la spesa complessiva di cui trattasi in parte in misura eguale tra i gruppi, in ragione delle spese fisse minime di funzionamento di ciascun gruppo, e in parte in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi medesimi.

Si propone quindi di suddividere la spesa complessiva di cui trattasi per il venti per cento in misura uguale e per il restante ottanta per cento in misura proporzionale alla consistenza dei gruppi stessi.

Il risultato, sulla base del numero e della consistenza dei gruppi costituiti alla data di adozione del presente provvedimento risulta essere quello riportato nella tabella A allegata al presente provvedimento.

In ordine alle modalità di rendiconto di esercizio annuale dei gruppi consiliari si dà atto che il modello di rendiconto e le relative linee guida approvati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012 dovranno essere recepite da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e avranno quindi vigenza a partire dall'esercizio 2013. Per il rendiconto dell'esercizio 2012 si applicano quindi le norme regionali vigenti alla data del 31 dicembre 2012.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'Ufficio di Presidenza

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;
- viste le leggi regionali 56/1984 e 47/2012;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di definire la spesa complessiva annuale da assegnare ai gruppi consiliari quale contributo finanziario, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legge 174/2012, convertito dalla legge 213/2012, in ragione dei criteri e delle modalità di calcolo descritti in premessa, in euro 542.860,50 (cinquecentoquarantaduemilaottocentosessanta/50);

2) di ripartire la spesa complessiva di cui al punto 1) tra i gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, come da tabella A che forma parte integrante del presente provvedimento e che sarà aggiornata, secondo le variazioni del numero dei gruppi e della loro consistenza numerica, con successivi appositi provvedimenti dell'Ufficio di presidenza;

3) di dare atto che:

a) il modello di rendiconto e le relative linee guida di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, approvati nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012, debbono essere recepite da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e hanno quindi vigenza a partire dall'esercizio 2013;
b) conseguentemente, per il modello di rendiconto dell'esercizio 2012 si applicano le norme regionali vigenti alla data del 31 dicembre 2012;

4) di stabilire che alla spesa derivante dal presente provvedimento si provvede mediante rideterminazione in euro 542.860,50 delle prenotazioni d'impegno per l'anno in corso e per gli anni successivi assunte con decreto della Direzione amministrazione, bilancio e servizi n. 340/2010, come rideterminate con successivo decreto della medesima Direzione n. 42/2011 e n. 191/2012, al capitolo 5000 del bilancio del corrente esercizio e degli esercizi successivi, demandando alla struttura competente l'assunzione dei relativi impegni di spesa, dando atto che la spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi delle lr 1/2011 e 15/2011;

5) di stabilire che il contributo annuo spettante di cui alla tabella A allegata al presente provvedimento sarà erogato in quote mensili entro il giorno 10 del mese di riferimento con apposito atto di liquidazione della struttura competente;

6) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

Torna al sommario

TABELLA A

RIPARTIZIONE TRA I GRUPPI CONSILIARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, N. 56, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 47, DELLA SPESA COMPLESSIVA ANNUALE ASSEGNATA AI GRUPPI MEDESIMI QUALE CONTRIBUTO FINANZIARIO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2013, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA G), DEL DECRETO LEGGE 174/2012, CONVERTITO DALLA LEGGE 213/2012.

1. Spesa complessiva da ripartire:
euro 542.860,50 (cinquecentoquarantaduemilaottocentosessanta/50).

2. Ripartizione della spesa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 4

gruppo	*numero consiglieri*	*quota del 20 per cento ripartita in parti uguali*	*quota dell'80 per cento ripartita in misura proporzionale*	*contributo annuale assegnato*
Liga Veneta - Lega Nord Padania	19	12.063,57	137.524,66	149.588,23
Popolo della Libertà - PDL	17	12.063,57	123.048,38	135.111,95
Partito Democratico Veneto	12	12.063,57	86.857,68	98.921,25
Bortolussi Presidente	1	12.063,57	7.238,14	19.301,71
Unione di Centro	3	12.063,57	21.714,42	33.777,99
Italia dei Valori	3	12.063,57	21.714,42	33.777,99
Federazione della Sinistra Veneta PRC	1	12.063,57	7.238,14	19.301,71
Unione Nordest	1	12.063,57	7.238,14	19.301,71
Misto	3	12.063,57	21.714,42	33.777,99
totali	*60*	*108.572,10*	*434.288,40*	*542.860,50*

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 7 del 31 gennaio 2013

Spese per il personale dei gruppi consiliari. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto", e di cui agli articoli 47 e 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".
[Consiglio Regionale]

1. Le norme statali in materia di riduzione delle spese per il personale dei gruppi consiliari regionali

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante, tra l'altro, misure per la riduzione dei costi delle istituzioni politiche regionali, per quanto riguarda le spese del personale dei gruppi consiliari, stabilisce all'articolo 2, comma 1, lettera h) l'obbligo per le regioni di definire:

h) […] per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione […].

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (in seguito Conferenza Stato-regioni), nella seduta del 6 dicembre 2012, ha individuato nel modo seguente il parametro omogeneo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 174/2012:

[…] il tetto massimo in termini finanziari per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari deve equivalere al costo di un'unità di categoria D, posizione economica D6 (compresi gli oneri a carico dell'Ente, senza posizione organizzava) per ciascun consigliere; il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato - da soggetti pubblici o privati - allorché funzionalmente collocato a disposizione dei gruppi consiliari deve considerarsi rientrante nei limiti del budget individuato per il gruppo consiliare.

2. Recepimento, attuazione e anticipazione delle norme per la riduzione delle spese per il personale dei gruppi consiliari regionali (lr 47/2012)

Tale disposizione è stata recepita ed attuata dall'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto" mediante l'aggiunta del seguente articolo alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56:

Art. 2 bis - Spese per il personale

1. A partire dalla decima legislatura regionale l'ammontare complessivo delle spese per il personale dei gruppi consiliari, a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale, non può complessivamente eccedere l'importo determinato sulla base del parametro omogeneo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, come individuato dalla Conferenza Stato-regioni.

2. La spesa complessiva di cui al comma 1 è ripartita tra i gruppi consiliari, con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale e dall'Ufficio di presidenza.

Peraltro, la stessa legge regionale 47/2012 ha disposto all'articolo 13 l'applicazione del limite disposto dalla norma più sopracitata già a partire dalla corrente legislatura disponendo infatti quanto segue:

Art. 13 - Limite di spesa per il personale dei gruppi consiliari

1. La Regione del Veneto, a decorrere dalla legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si conforma alla deliberazione adottata dalla Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, fissando nel limite stabilito dall'articolo 2 bis della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 così come inserito dall'articolo 12 della presente legge, la definizione del tetto massimo dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari.

2. Alle spese di cui al comma 1 non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 28, e dall'articolo 14, commi 7 e 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Mentre il secondo comma dell'articolo 32 della stessa legge regionale 47/2012 prevedeva che le disposizioni di cui all'articolo 13 si applicassero a decorrere dal mese successivo alla data dei provvedimenti attuativi adottati dall'Ufficio di presidenza, la successiva legge regionale 53/2012, per effetto del combinato disposto dell'articolo 47 unitamente alla previsione di cui all'articolo 63 in ordine alla entrata in vigore della legge regionale medesima al 1° gennaio 2013, ha determinato le condizioni per l'applicazione della disposizione sul tetto di spesa contenuta nell'articolo 13, comma 1, al 1° gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge).

3. Definizione e ripartizione della spesa per il personale dei gruppi consiliari

Pertanto, per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 47/2012 si rende necessario determinare, sulla base del suindicato parametro individuato dalla Conferenza Stato-regioni, il limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari che deve essere applicato dal 1° gennaio 2013.

Le modalità e i criteri per la ripartizione della spesa complessiva per il personale dei gruppi tra i gruppi medesimi di cui al comma 2 dell'articolo 2 bis della legge regionale 56/1984, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 47/2012, sono state successivamente definite dall'articolo 47 della legge regionale 53/2012 che infatti così dispone:

Art. 47 - Segreterie dei gruppi consiliari.

1. Per lo svolgimento delle attività necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all'articolo 42 dello Statuto si avvalgono di specifiche unità organizzative denominate segreterie.

2. La spesa complessiva per la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari ai sensi della presente legge, non può, in ogni caso, superare il tetto massimo stabilito dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto".

3. La spesa complessiva di cui al comma 2 è ripartita dall'Ufficio di presidenza tra i gruppi consiliari con i seguenti criteri:

a) una parte in misura uguale per tutti i gruppi corrispondente alla dotazione minima di personale di cui alla tabella 2 dell'allegato B;
b) la restante parte in misura proporzionale al numero dei consiglieri componenti il gruppo, escluso il primo.

4. La spesa attribuita a ciascun gruppo ai sensi del comma 3 è rideterminata solo nel caso di modificazioni nella composizione dei gruppi che comportano variazioni nel numero degli stessi. Non si provvede a rideterminazione della spesa nel caso di modificazioni della composizione dei gruppi che non comportino variazioni nel numero degli stessi.

5. La dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella B di cui alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa ed ordinamento del personale della regione", nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 2 dell'allegato B.

6. A decorrere dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, la dotazione di personale spettante alle segreterie dei gruppi consiliari è quella prevista dalla tabella 4 dell'allegato B, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 e della tabella 3 dell'allegato B.

7. Le segreterie di cui al comma 1, alla conclusione della legislatura regionale, sono sciolte al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti.

4. Le tipologie della spesa per il personale dei gruppi consiliari

La nuova disciplina del personale dei gruppi consiliari introdotta dal titolo VI della succitata legge regionale 53/2012 prevede che ai gruppi consiliari possa essere assegnato personale regionale tratto dall'organico della amministrazione regionale o dagli enti per i quali è prevista la mobilità ai sensi della legislazione vigente ovvero personale assunto dal Consiglio regionale a tempo determinato, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legislazione vigente.

Oltre a tali forme di rapporto di lavoro, la nuova disciplina prevede anche l'autonoma attivazione da parte del gruppo di rapporti di lavoro nelle tipologie regolate dal decreto legislativo 14 febbraio 2003, n. 276. L'articolo 52 della legge regionale 53/2012 così infatti dispone al riguardo:

Art. 52 - Norme particolari sul personale dei gruppi consiliari.

1. Il Presidente del gruppo può attivare autonomamente rapporti di lavoro nelle tipologie contrattuali coordinate e continuative, a progetto e occasionali disciplinate dal titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" rimanendo esclusa qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri la instaurazione di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato.

2. Per il finanziamento degli autonomi rapporti di lavoro di cui al comma 1 viene corrisposta al gruppo mensilmente una somma pari alla differenza fra un dodicesimo della spesa massima assegnata ai sensi del comma 3 dell'articolo 47 ed il costo mensile del personale in servizio. Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini della determinazione del costo mensile del personale in servizio viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista.

3. I rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 sono riferiti esclusivamente alle attività istituzionali dei gruppi consiliari e, nel rispetto della autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa, sono coordinati presso le sedi istituzionali dei gruppi.

4. Il regolamento interno di amministrazione e organizzazione definisce le modalità di attivazione, svolgimento e rendicontazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 e delle somme corrisposte ai sensi del comma 2.

5. Le tre fasi di attuazione della nuova disciplina della spesa per il personale dei gruppi consiliari

L'attuazione delle nuove norme come sopra sommariamente descritte richiede quindi la definizione dei seguenti parametri e limiti di spesa:

a) determinazione del limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari (articoli 12 e 13 lr 47/2012 e articolo 47 comma 2 lr 53/2012);
b) ripartizione tra i gruppi consiliari della spesa complessiva per il personale (articolo 47 comma 3 lr 53/2012);
c) determinazione mese per mese della differenza tra la spesa assegnata a ciascun gruppo e il costo del personale regionale e comandato assegnato e del personale assunto a tempo determinato (articolo 52 comma 2 lr 53/2012).

5.1 La necessità di una prima applicazione con criteri prudenziali, fatti salvi conguagli a regime

Nella determinazione del costo della dotazione minima di personale da riconoscere a ciascun gruppo ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 53/2012, nonché del personale regionale e comandato assegnato e del personale assunto a tempo determinato occorre tuttavia tenere conto di elementi del trattamento economico quali quello previsto dal comma

6 dell'articolo 53 della legge regionale 53/2012 (emolumento integrativo forfettario), non disponibili alla data di adozione del presente provvedimento in quanto le procedure per la loro definizione richiedono tempi più lunghi. Occorrerà quindi determinare prudenzialmente gli importi differenziali di cui alla fattispecie più sopra descritta sub c), demandando i conguagli al dirigente della competente struttura consiliare.

A tal fine l'ammontare massimo dell'emolumento di cui al comma 6 dell'articolo 53 viene stimato nell'importo che segue per ciascuna categoria:

- categoria B euro 4.530,00
- categoria C euro 4.730,00
- categoria D euro 4.900,00.

Ulteriore conguaglio si renderà necessario nel momento della costituzione degli uffici da parte dell'Ufficio di presidenza in quanto dal mese successivo decorre il nuovo trattamento economico dirigenziale del personale dei gruppi commisurato alla media del trattamento spettante ai dirigenti d'ufficio (ovvero al trattamento minimo spettante ai dirigenti d'ufficio per i responsabili vicari) come previsto dagli articoli 53, commi 4 e 5, e 58, comma 5.

6. La definizione del limite di spesa complessivo

Come appena dimostrato, per la definizione del limite massimo di spesa sub a) è anzitutto necessario determinare il costo di una unità di categoria D, posizione economica D6.

Nelle more di una determinazione di tale costo da parte della Conferenza Stato-regioni, ovvero, in assenza di essa di una concertazione in sede di Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per dare applicazione alle disposizioni derivanti dall'articolo 13 della legge regionale 47/2012 occorre pertanto provvedere autonomamente all'individuazione di tale costo e conseguentemente alla fissazione del limite massimo di spesa per il personale dei gruppi che vengono calcolati secondo le formule riportate nella tabella A allegata al presente provvedimento per formarne parte integrante.

Occorre dare atto che il limite di spesa così individuato in euro 3.060.905,68 è inferiore all'importo complessivamente sostenuto dal Consiglio regionale del Veneto nel 2012 in termini di competenza nei capitoli 5010, 5015 e 5045 per spese per emolumenti e buoni pasto del personale dei gruppi consiliari del bilancio 2012, che risulta pari a euro 3.063.888,98 (salvo definitiva determinazione per effetto dell'ammontare effettivo del saldo del trattamento economico accessorio che verrà erogato nel corso del 2013).

Va precisato che gli importi di tabella A sono soggetti alle variazioni conseguenti all'andamento del trattamento economico della unità di personale individuata come parametro di riferimento dalla Conferenza Stato-regioni. Pertanto, occorrerà aggiornare periodicamente detta tabella con appositi provvedimenti dell'Ufficio di presidenza.

7. La ripartizione della spesa complessiva

Il passaggio successivamente necessario per l'attuazione della nuova disciplina oggetto del presente provvedimento, descritto più sopra sub b), risulta essere quello della ripartizione della spesa complessiva determinata nella tabella A tra i gruppi consiliari, in ragione dei criteri di cui all'articolo 47, comma 3, della legge regionale 53/2012. Tale passaggio sconta le difficoltà di calcolo più sopra evidenziate derivanti dalla non definibilità alla data di adozione del presente provvedimento di taluni elementi del trattamento economico di cui è necessario disporre per calcolare il costo della dotazione minima di cui alla lettera a) del citato comma 3 dell'articolo 47.

La tabella B, recante la ripartizione tra i gruppi consiliari della spesa complessiva, è definita quindi con criterio prudenziale e dovrà essere successivamente aggiornata con appositi provvedimenti dell'Ufficio di presidenza, una volta definiti tutti gli elementi del trattamento economico del personale e determinata di conseguenza la quota della dotazione minima da assegnare in misura uguale a tutti i gruppi.

8. La determinazione della spesa per i rapporti di lavoro autonomi

Il terzo e ultimo passaggio necessario per l'attuazione della nuova disciplina oggetto del presente provvedimento, descritto più sopra sub c), risulta essere quello del calcolo della differenza tra la spesa assegnata a ciascun gruppo e il costo del personale regionale e comandato assegnato e del personale assunto a tempo determinato, ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi (articolo 52, comma 2, lr 53/2012).

Tale calcolo è recato, in sede di prima applicazione, dalla tabella C che, contenendo l'elemento variabile del costo effettivo mensile del personale in servizio, è soggetta a variazioni continue, determinabili in sede tecnica senza alcuna discrezionalità. L'aggiornamento della detta tabella è quindi demandato a appositi provvedimenti del dirigente della struttura consiliare competente.

Nel caso di ricorso a personale in possesso di qualifica inferiore rispetto a quella prevista dalla dotazione spettante, ai fini del calcolo del costo mensile del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari viene computato il costo corrispondente alla categoria prevista (articolo 52, comma 2, lr 53/2012). Inoltre, viene computato l'ammontare massimo fissato dall'Ufficio di presidenza dell'emolumento sostitutivo del trattamento economico accessorio del personale previsto al comma 6 dell'articolo 53 della lr 53/2012.

I gruppi consiliari possono impiegare le somme erogate ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52, comma 2, della legge regionale 53/2012, di cui al punto 4), non utilizzate nell'anno di erogazione anche negli esercizi successivi purché entro il termine della legislatura.

9. La disciplina transitoria

L'articolo 34 della lr 47/2012 ha abrogato, con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2013, la norma contenuta nell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, che prevedeva l'erogazione ai gruppi consiliari di un finanziamento per ogni unità di personale prevista nella propria dotazione organica a cui il gruppo rinuncia pari al costo dell'unità stessa.

Il finanziamento relativo al mese di dicembre 2012, in erogazione nel mese di gennaio 2013, dovrà essere contabilizzato nel rendiconto dell'esercizio 2013 nella voce "Altre entrate" del modello di rendiconto approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Tutto ciò premesso, i relatori propongono di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'Ufficio di Presidenza

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;
- viste le leggi regionale 56/1984, 47/2012, 53/2012;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di definire il tetto massimo dell'ammontare complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari, ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 47/2012, come da tabella A che forma parte integrante del presente provvedimento e che sarà aggiornata, per i motivi in premessa descritti, con successivi appositi provvedimenti dell'Ufficio di presidenza;
3) di ripartire la spesa complessiva di cui al punto 2) tra i gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della legge regionale 53/2012, come da tabella B che forma parte integrante del presente provvedimento e che sarà aggiornata, per i motivi in premessa descritti, con successivi appositi provvedimenti dell'Ufficio di presidenza;
4) di individuare, in sede di prima applicazione e per i motivi in premessa citati, la differenza tra la spesa assegnata a ciascun gruppo e il costo del personale regionale o comandato assegnato e del personale assunto a tempo determinato, ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52, comma 2, della legge regionale 53/2012, come da tabella C, il cui aggiornamento è demandato, per i motivi in premessa citati, al dirigente della struttura consiliare competente, individuata alla data di adozione del presente provvedimento nella Direzione amministrazione bilancio e servizi;
5) di stabilire che, ai fini del calcolo del costo effettivo del personale in servizio presso le segreterie dei gruppi consiliari di cui al punto precedente, l'emolumento di cui al comma 6 dell'articolo 53 viene computato nella misura massima fissata dall'Ufficio di presidenza e che, in sede di prima applicazione e in via provvisoria, tale ammontare viene stimato nell'importo che segue per ciascuna categoria:
a) categoria B euro 4.530,00;
b) categoria C euro 4.730,00;
c) categoria D euro 4.900,00;
6) di stabilire i gruppi consiliari possono impiegare le somme erogate ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52, comma 2, della legge regionale 53/2012, di cui al punto 4), non utilizzate nell'anno di erogazione anche negli esercizi successivi purché entro il termine della legislatura;
7) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nei capitoli 5010 e 5015 del bilancio di previsione del 2013 e seguenti ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento interno per l'amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale;
8) di stabilire che il finanziamento sostitutivo spettante ai sensi dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 per la mensilità di dicembre 2012, in erogazione nel mese di gennaio 2013, dovrà essere contabilizzato nel rendiconto dell'esercizio 2013 nella voce "Altre entrate" del modello di rendiconto approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
9) di pubblicare il presente provvedimento nel BURVET in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

Torna al sommario

Tabella A

Definizione del limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, e all'articolo 47 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53

1. Costo di un'unità di categoria D1, posizione economica D6

Tabellare	*Progressione economico retributiva di posizione*	*Indennità vacanza contrattuale*	*Tredicesima (Tab. + Progr. + Ivc) / 12*	*Indennità comparto*	*Trattamento accessorio*	*Totale retribuzione*	*Totale oneri*	*Buoni pasto*	*Totale costo annuo con oneri a carico dell'ente*
21.166,71	7.176,01	212,52	2.379,60	622,80	4.900,00	36.457,64	12.955,85	1.601,60	51.015,09

2. Limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56

Costo unità di personale D6	*numero consiglieri*	*Limite massimo di spesa per il personale dei gruppi consiliari*
51.015,09	60	3.060.905,68

Tabella B

Ripartizione della spesa complessiva per il personale tra i gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53

1. Costo della dotazione minima (articolo 47, comma 3, lettera a)

Categoria	*Tabellare*	*Progressione economico retributiva di posizione*	*Indennità vacanza contrattuale*	*Tredicesima (Tab. + Progr. + Ivc) / 12*	*Assegno personale diff. IIS*	*Indennità comparto*	*Emolumento sostitutivo trattamento accessorio*	*Totale retribuzione*	*Totale oneri*	*Buoni pasto*	*Totale costo annuo con oneri a carico dell'ente*
B3	18.229,92		136,68	1.530,55	59,93	471,72	4.530,00	24.958,80	8.834,38	1.601,60	35.394,78
C1	19.454,15		145,92	1.633,34		549,60	4.730,00	26.513,01	9.385,47	1.601,60	37.500,08
Dirigente	39.979,32	26.436,36	290,52	5.131,25			7.858,00	79.695,45	28.442,53	1.601,60	109.739,58
										totale	182.634,44

2. Parte della spesa da distribuire in misura proporzionale al numero dei consiglieri meno uno

Spesa massima complessiva di tabella A (euro 3.060.905,68) – costo della dotazione minima per numero dei gruppi consiliari (9) = euro 1.643.709,96.

3. Ripartizione della spesa

gruppo	*numero consiglieri*	*spesa dotazione minima uguale per tutti*	*spesa ripartita in misura proporzionale al numero di consiglieri meno uno*	*Spesa annua assegnata*
Liga Veneta - Lega Nord Padania	19	182.634,44	500.186,73	682.821,17
Popolo della Libertà - PDL	17	182.634,44	444.610,42	627.244,86
Partito Democratico Veneto	12	182.634,44	305.669,67	488.304,11
Bortolussi Presidente	1	182.634,44	0,00	182.634,44
Unione di Centro	3	182.634,44	55.576,30	238.210,74
Italia dei Valori	3	182.634,44	55.576,30	238.210,74
Federazione Sinistra Veneta PRC	1	182.634,44	0,00	182.634,44
Unione Nordest	1	182.634,44	0,00	182.634,44
Misto	3	182.634,44	55.576,30	238.210,74
totali	*60*	*1.643.709,96*	*1.417.195,73*	*3.060.905,68*

Tabella C

Calcolo della differenza tra la spesa assegnata a ciascun gruppo e il costo del personale regionale assegnato e del personale assunto a tempo determinato, ai fini del finanziamento dei rapporti di lavoro autonomamente attivati dai gruppi, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 52, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53

gruppo	*spesa assegnata da tabella B*	*spesa effettiva personale assegnato*	*differenza*	*quota mensile in dodicesimi da liquidare*
Liga Veneta - Lega Nord Padania	682.821,17	454.015,80	228.805,36	19.067,11
Popolo della Libertà - PDL	627.244,86	219.479,16	407.765,71	33.980,48
Partito Democratico Veneto	488.304,11	342.455,17	145.848,94	12.154,08
Bortolussi Presidente	182.634,44	109.739,58	72.894,86	6.074,57
Unione di Centro	238.210,74	147.239,66	90.971,08	7.580,92
Italia dei Valori	238.210,74	185.062,72	53.148,02	4.429,00
Federazione della Sinistra Veneta PRC	182.634,44	182.634,44	0,00	0,00
Unione Nordest	182.634,44	145.987,07	36.647,37	3.053,95
Misto	238.210,74	70.789,56	167.421,18	13.951,77
totali	*3.060.905,68*	*1.857.403,16*	*1.203.502,53*	*100.291,88*

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 8 del 31 gennaio 2013

Servizi a supporto delle attività istituzionali dei gruppi consiliari (articolo 2 legge regionale 27 novembre 1984, n. 56). Nuova disciplina conseguente alle disposizioni di cui legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto", e di cui agli articoli 47 e 53 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

[Consiglio Regionale]

1. La disciplina vigente

Le disposizioni recate dalla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto", che hanno in parte novellato la legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 "Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari", richiedono la revisione e l'integrazione dell'attuale disciplina dei servizi logistici e generali forniti ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 2 della succitata legge regionale 56/84, che non è stato novellato dalla succitata legge regionale 47/2012 e che così dispone:

Art. 2- Sedi e servizi

Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza,di una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.

L'Ufficio di Presidenza assicura al gruppo consiliare misto sede e servizi adeguati in modo da garantire ai consiglieri aderenti al gruppo l'assolvimento in forma autonoma delle proprie funzioni.

L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

L'Ufficio di Presidenza provvede alle spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regolamenta l'accesso dei Gruppi al Centro stampa del Consiglio regionale.

In caso di cambiamento del Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

L'attuale disciplina dei servizi citati nell'appena più sopra riportata norma di legge è ricostruita nella seguente tavola A.

Tipologia del servizio	Provvedimenti attuativi di regolazione (dup: deliberazione dell'Ufficio di presidenza)
1. Servizi logistici	
1.1 sedi	dup n. 36 del 4 maggio 2011
1.2 arredi e attrezzature non informatiche	singoli provvedimenti dell'Up o del dirigente competente qualora le forniture rientrino nel Programma operativo annuale
1.3 spedizioni	dup n. 121 del 10 aprile 1985
2. Attrezzature informatiche	
2.1 workstation	nessun atto formale
2.2 notebook portatili	dup n. 253 del dicembre 2007
2.3 stampanti e fotoriproduttori	nessun atto formale
3. Servizi telefonici	
3.1 telefonia fissa	dup n. 121 del 10 aprile 1985
3.2 telefonia mobile	dup n. 253 del dicembre 2007
4. Cancelleria	dup n. 121 del 10 aprile 1985
5. Duplicazione e stampa	dup n. 121 del 10 aprile 1985

Tavola A - Disciplina vigente dei servizi forniti ai gruppi consiliari

Come evidenzia la lettura dei provvedimenti amministrativi citati nella tavola A, lo stato di fatto della disciplina attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 56/1984 configura un sistema gestionale misto con alcuni servizi forniti direttamente dall'Amministrazione del Consiglio regionale e altri - sostanzialmente quelli regolati dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 121 del 10 aprile 1985 - semplicemente finanziati con contributi ad hoc.

Va sottolineato che la disciplina recata dal succitato provvedimento del 1985 non è mai stata rivista alla luce degli sviluppo tecnologici e del diverso costo dei servizi regolati, ma semplicemente aggiornata negli importi complessivi riconosciuti ai gruppi con provvedimenti periodici, l'ultimo dei quali nella catena risulta essere la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 9 marzo 2011 che complessivamente autorizza contributi annui, indistinti tra le tipologie di spesa individuate a suo tempo della deliberazione n. 121 del 1985, che nel 2012 sono risultati pari complessivamente ad euro 406.308,40.

2. La necessaria revisione della disciplina vigente

Pur non essendo stato l'articolo 2 della legge regionale 56/1984 novellato dalle disposizioni della legge regionale 47/2012 in attuazione delle misure di contenimento e riduzione spesa per il funzionamento degli apparati politici delle regioni recate dal decreto legge 174/2012, come convertito dalla legge 213/2012, una completa revisione della disciplina vigente si impone per effetto indotto da tali misure.

La revisione dell'attuale disciplina risulta inoltre necessaria in ragione del fatto, più sopra già accennato, che alcuni dei servizi regolati dal provvedimento del 1985 - in particolare telefonia e duplicazione e stampa - sono stati completamente trasformati dall'avvento delle tecnologie digitali e richiedono quindi una diversa regolazione.

La telefonia fissa, infatti, fondamentale e costosa nel 1985, ha visto una drastica riduzione dei costi con l'introduzione della tecnologia VoIP, e, per contro, è stata praticamente soppiantata dalla telefonia mobile.

I servizi di stampa e duplicazione forniti ai gruppi dal centro stampa del Consiglio regionale nel 1985 erano limitati a qualche fotocopiatore; per questa ragione il provvedimento del 1985 ne rinvia la disciplina ad altro atto che non ha mai visto la luce. Nel 2013 il Centro stampa del Consiglio regionale è dotato della tecnologia digitale di riproduzione sia in bianco e nero che a colori più avanzata e di macchine collocate al top di gamma del mercato mondiale, con costi di gestione significativi che inducono a disciplinare finalmente l'accesso dei gruppi al Centro stampa come disposto dal quinto comma del sopra riportato articolo 2 della legge regionale 56/1984.

3. Linee guida per la nuova gestione dei servizi a supporto delle attività istituzionali dei gruppi consiliari

Di seguito sono descritte le linee guida della nuova disciplina attuativa dell'articolo 2 della legge regionale 56/1984 la cui implementazione e attuazione è demandata ai dirigenti delle competenti strutture consiliari che adotteranno i necessari provvedimenti e approveranno le necessarie procedure e istruzioni di lavoro con le modalità previste dal sistema di gestione per la qualità, certificato UNI EN ISO 9001:2011, adottato dal Consiglio regionale del Veneto.

3.1 Servizi logistici

Per le sedi istituzionali dei gruppi si conferma la disciplina vigente recata dalla dup n. 36 del 4 maggio 2011 che sarà aggiornata con apposite deliberazioni dell'Ufficio di presidenza in caso di variazione del numero dei gruppi ovvero della loro consistenza.

Per l'arredamento e le attrezzature non informatiche si provvederà con apposite deliberazioni dell'Ufficio di presidenza ovvero del dirigente della competente struttura consiliare nel caso le forniture rientrino nel Programma operativo annuale approvato dall'Ufficio di presidenza.

Per i servizi di posta e spedizione relativi alle loro attività politico-istituzionali i gruppi consiliari potranno avvalersi del Centro posta del Consiglio regionale del Veneto entro i limiti di spesa di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento.

3.2 Attrezzature informatiche

Per le workstation sono autorizzabili dal dirigente della competente struttura consiliare assegnazioni sulla base dei criteri e nei limiti di cui alla tabella 2 allegata al presente provvedimento.

Per i notebook portatili sono autorizzabili dal dirigente della competente struttura consiliare assegnazioni sulla base dei criteri e nei limiti di cui alla tabella 3 allegata al presente provvedimento.

Per la fornitura delle stampanti e dei fotoriproduttori/fax si provvederà con appositi provvedimenti del dirigente della competente struttura consiliare nei limiti di spesa stabiliti dal Programma operativo annuale approvato dall'Ufficio di presidenza. Tutti i costi di gestione (manutenzioni e materiali di consumo) di tali attrezzature sono a carico del budget assegnato alla competente struttura consiliare.

3.3 Servizi telefonici

Per quanto riguarda la telefonia fissa basata sul sistema VoIP del Consiglio regionale, i costi di gestione (manutenzione e traffico) sono posti a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Inoltre, sono autorizzabili dal dirigente della competente struttura consiliare assegnazioni in uso di apparati mobili sulla base dei criteri e nei limiti dei parametri di cui alla tabella 4 allegata al presente provvedimento, prevedendo l'obbligo della sottoscrizione di contratti Dual Billing con costi a carico dell'assegnatario per le comunicazioni personali.

I costi di gestione (acquisto e manutenzione) degli apparati di comunicazione mobile e dei consumi (traffico), limitatamente alle comunicazioni istituzionali del responsabile sono a carico del budget assegnato alla competente struttura consiliare.

3.4 Cancelleria

Le forniture di cancelleria sono autorizzabili dal dirigente della competente struttura consiliare nei limiti di spesa di cui alla tabella 5 allegata al presente provvedimento.

3.5 Duplicazione e stampa

Per i servizi di duplicazione e stampa ciascun gruppo potrà avvalersi del Centro stampa del Consiglio regionale del Veneto entro

i limiti di copie di cui alla tabella 6 allegata al presente provvedimento.

Al riguardo va precisato che la tabella 6 ripartisce tra i gruppi limiti di copie e non di spesa in quanto il Centro stampa è dotato di attrezzature digitali acquisite con contratti di locazione che prevedono canoni forfettari con un numero prefissato di copie incluse (10 milioni di copie per le macchine di stampa in bianco e nero; 200.000 copie per la macchina di stampa a colori).

Tutto ciò premesso, i relatori propongono di sottoporre all'approvazione dell'Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'Ufficio di Presidenza

- udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
- visto il decreto legge 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 213/2012;
- viste le leggi regionali 56/1984 e 47/2012;
- ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
- a voti unanimi e palesi;

delibera

1) di approvare le linee guida per la nuova gestione dei servizi a supporto delle attività istituzionali dei gruppi consiliari di cui al § 3 delle premesse;

2) di demandare ai dirigenti responsabili delle competenti strutture consiliari l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi delle linee guida di cui al punto 1), nonché l'approvazione delle necessarie procedure e istruzioni di lavoro con le modalità previste dal sistema di gestione per la qualità, certificato UNI EN ISO 9001:2011, adottato dal Consiglio regionale del Veneto, nel rispetti dei criteri e dei parametri fissati nelle tabelle da 1 a 6 allegate al presente provvedimento per formarne parte integrante;

3) di autorizzare i dirigenti responsabili delle competenti strutture consiliari a modificare le ripartizioni tra i gruppi consiliari dei limiti di spesa e di consumi delle tabelle 1, 5 e 6, nel rispetto dei limiti di spesa e consumo complessivi recati da ciascuna tabella, in ragione delle effettive necessità dei gruppi, secondo criteri di compensazione ragionevoli ed equi;

4) di dare atto che le spese di cui al presente provvedimento sono previste al capitolo 5036 "Spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa" del bilancio 2013 e seguenti e saranno puntualmente impegnate con i provvedimenti di cui al punto 2;

5) di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

Torna al sommario

Tabella 1
Servizi di posta e spedizione forniti dal Centro posta del Consiglio regionale del Veneto: ripartizione della spesa autorizzata tra i gruppi consiliari

1. Limite di spesa complessiva annua: euro 80.000,00.

2. Ripartizione della spesa tra i gruppi consiliari

gruppi	*numero consiglieri appartenenti*	*quota A ripartita in parti uguali tra i gruppi*	*quota B ripartita in misura proporzionale al numero dei consiglieri*	*limite di spesa annua assegnato al gruppo*
		20,00%	*80,00%*	
Liga Veneta - Lega Nord Padania	19	1.777,78	20.266,67	22.044,44
Popolo della Libertà - PDL	17	1.777,78	18.133,33	19.911,11
Partito Democratico Veneto	12	1.777,78	12.800,00	14.577,78
Bortolussi Presidente	1	1.777,78	1.066,67	2.844,44
Unione di Centro	3	1.777,78	3.200,00	4.977,78
Italia dei Valori	3	1.777,78	3.200,00	4.977,78
Federazione Sinistra Veneta PRC	1	1.777,78	1.066,67	2.844,44
Unione Nordest	1	1.777,78	1.066,67	2.844,44
Misto	3	1.777,78	3.200,00	4.977,78
Totali	*60*	*16.000,00*	*64.000,00*	*80.000,00*

Tabella 2
Criteri per la assegnazione di stazioni di lavoro fisse (desktop) ai gruppi consiliari

1. Personale

Una stazione di lavoro per ciascuna unità di personale assegnata al gruppo ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53.
Le stazioni di lavoro necessarie ai fini del coordinamento presso le sedi istituzionali dei gruppi dei rapporti di lavoro attivati autonomamente dal gruppo ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 53/2012, comunque in numero non superiore al numero dei rapporti attivati.

2. Consiglieri

Una stazione di lavoro per ciascun consigliere che lo richieda.

Tabella 3
Criteri per la assegnazione di pc portatili (notebook) ai gruppi consiliari

1. Personale
Un notebook per il responsabile di ciascun gruppo consiliare, dotato di scheda per il traffico dati.

2. Consiglieri
Una stazione di lavoro per ciascun consigliere, esclusi i consiglieri componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di presidenza, i presidenti delle commissioni consiliari e il portavoce dell'opposizione.

3. Spese per il traffico
Per il traffico dati è posta a carico del bilancio del Consiglio regionale una spesa massima mensile di euro 40, IVA inclusa, per ciascuno degli apparati messi a disposizione ai sensi dei punti 1 e 2.

4. Rimborso delle spese eccedenti
Le spese eccedenti il limite di cui al punto 3 saranno rimborsate dal consigliere assegnatario del notebook mediante addebito annuale sul cedolino degli emolumenti pagati dal Consiglio regionale.
La richiesta di fornitura in uso del notebook consigliere conterrà l'autorizzazione all'addebito delle spese eccedenti la spesa massimo di cui al punto 3.

Tabella 4
Criteri per la assegnazione di apparati di comunicazione mobile ai gruppi consiliari

1. Tipologia degli apparati mobili assegnabili e dei relativi servizi

Gli apparati mobili sono di norma BlackBerry o simili, disponibili esclusivamente per il tramite di convenzioni CONSIP, analogamente ai relativi servizi di comunicazione.

2. Assegnatari

Un apparato per il responsabile di ciascun gruppo consiliare.

3. Obbligo di sottoscrizione del contratto Dual Billing

Le assegnazioni dell'apparato mobile di cui al punto 2 sono subordinate alla sottoscrizione da parte dell'assegnatario di un contratto di Dual Billing che permetta l'effettuazione di chiamate personali (SMS compresi) con spese poste a carico dell'assegnatario e ad esso direttamente fatturate dal provider.

Tabella 5
Fornitura di cancelleria: ripartizione della spesa autorizzata tra i gruppi consiliari

1. Limite di spesa complessiva annua: euro 100.000.

2. Ripartizione della spesa tra i gruppi consiliari

gruppi	*numero consiglieri appartenenti*	*quota A ripartita in parti uguali tra i gruppi*	*quota B ripartita in misura proporzionale al numero dei consiglieri*	*limite di spesa annua assegnato al gruppo*
		20,00%	*80,00%*	
Liga Veneta - Lega Nord Padania	19	2.222,22	25.333,33	27.555,56
Popolo della Libertà - PDL	17	2.222,22	22.666,67	24.888,89
Partito Democratico Veneto	12	2.222,22	16.000,00	18.222,22
Bortolussi Presidente	1	2.222,22	1.333,33	3.555,56
Unione di Centro	3	2.222,22	4.000,00	6.222,22
Italia dei Valori	3	2.222,22	4.000,00	6.222,22
Federazione Sinistra Veneta PRC	1	2.222,22	1.333,33	3.555,56
Unione Nordest	1	2.222,22	1.333,33	3.555,56
Misto	3	2.222,22	4.000,00	6.222,22
Totali	*60*	*20.000,00*	*80.000,00*	*100.000,00*

Tabella 6
Servizi di stampa e duplicazione forniti dal Centro stampa del consiglio regionale del Veneto: ripartizione dei consumi autorizzati tra i gruppi consiliari

1. Limite di consumo complessivo annuo per la riproduzione in bianco e nero:
4.000.000 copie

2. Ripartizione del consumo tra i gruppi consiliari
(importi arrotondati all'unità)

gruppi	*numero consiglieri appartenenti*	*quota A ripartita in parti uguali tra i gruppi*	*quota B ripartita in misura proporzionale al numero dei consiglieri*	*limite di copie annue assegnate al gruppo*
		20,00%	80,00%	
Liga Veneta - Lega Nord Padania	19	88.889	1.013.333	1.102.222
Popolo della Libertà - PDL	17	88.889	906.667	995.556
Partito Democratico Veneto	12	88.889	640.000	728.889
Bortolussi Presidente	1	88.889	53.333	142.222
Unione di Centro	3	88.889	160.000	248.889
Italia dei Valori	3	88.889	160.000	248.889
Federazione Sinistra Veneta PRC	1	88.889	53.333	142.222
Unione Nordest	1	88.889	53.333	142.222
Misto	3	88.889	160.000	248.889
Totali	*60*	*800.001*	*3.199.999*	*4.000.000*

3. Limite di consumo complessivo annuo per la riproduzione a colori:
100.000 copie

4. Ripartizione del consumo tra i gruppi consiliari
(importi arrotondati all'unità)

gruppi	*numero consiglieri appartenenti*	*quota A ripartita in parti uguali tra i gruppi*	*quota B ripartita in misura proporzionale al numero dei consiglieri*	*limite di copie annue assegnate al gruppo*
		20,00%	80,00%	
Liga Veneta - Lega Nord Padania	19	2.222	25.333	27.555
Popolo della Libertà - PDL	17	2.222	22.667	24.889
Partito Democratico Veneto	12	2.222	16.000	18.222
Bortolussi Presidente	1	2.222	1.333	3.555
Unione di Centro	3	2.222	4.000	6.222
Italia dei Valori	3	2.222	4.000	6.222
Federazione Sinistra Veneta PRC	1	2.222	1.333	3.555
Unione Nordest	1	2.222	1.333	3.555
Misto	3	2.222	4.000	6.222
Totali	*60*	*19.998*	*79.999*	*99.997*

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 9 del 31 gennaio 2013

Trattamento economico del Difensore civico dal 1° gennaio 2013.

[Consiglio Regionale]

Torna al sommario

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2841 del 28 dicembre 2012

Servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 422/1997 e all'art. 41 della L.R. n. 1 del 27.02.2008. Ulteriore impegno di spesa per l'esercizio finanziario 2012 a fronte delle disponibilità stanziate in Bilancio con Legge di Assestamento 2012 (L.R. n. 45 del 26.11.2012).

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si provvede ad impegnare le risorse stanziate in bilancio con la legge di Assestamento di bilancio 2012 per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulla linea Adria-Mestre e per le relazioni Mira Buse-Venezia S.L. e Chioggia-Adria - Mestre, approvando, per quest'ultime due relazioni, i relativi schemi di atto aggiuntivo.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La L.R. n. 25/1998 ha recepito le innovazioni in materia di servizi di trasporto pubblico locale disposte dal D.Lgs. 422/1997, ridefinendo il relativo quadro normativo regionale.

In conseguenza del nuovo assetto normativo, la Regione ha affidato alla Società Sistemi Territoriali S.p.A., a partire dal 01.01.2001, la gestione dei servizi ferroviari sulla linea Adria-Mestre, nonché la gestione della relativa infrastruttura e dei beni mobili ed immobili attinenti la linea stessa, mediante contratti di servizio e di gestione della rete e dei beni.

La predetta Società, in forza del disposto della D.G.R. n. 899 del 6.04.2004, è anche soggetto attuatore degli investimenti volti al potenziamento e all'ammodernamento infrastrutturale della linea ferroviaria in argomento.

Con DGR n. 1001 del 23.03.2010 è stato approvato lo schema del vigente contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e alla gestione della rete e dei beni per il periodo 01.01.2010-31.12.2014, relativo alla linea ferroviaria Adria - Mestre, stipulato con la Società Sistemi Territoriali S.p.A. in data 16/04/2010.

I corrispettivi per la gestione del trasporto e dell'infrastruttura da corrispondersi a Sistemi Territoriali S.p.A., in base alle clausole contrattuali, sono stabiliti per il 2012 in € 5.332.007,12, esclusa IVA, di cui € 4.571.321,97 a titolo di corrispettivo per il trasporto, IVA compresa, € 1.293.885,86 per corrispettivo rete/beni, IVA compresa, cui si aggiunge la quota annua di € 723.039,65 per interventi ex Fondo comune di cui all'art. 10 della L. 297/1978, esente IVA, e la quota di € 167.022,16 quale contributo fisso annuo per imposte di esercizio (IRAP), IVA compresa, per un totale complessivo anno 2012 di € 6.755.269,65, IVA compresa, ove dovuta.

La legge regionale n. 1 del 27.02.2008 ha autorizzato con la disposizione dell'art. 41 la Giunta regionale ad avviare, in via sperimentale, un servizio ferroviario nella tratta Mira Buse-Venezia e un servizio ferroviario diretto nella tratta Chioggia-Venezia, via Adria-Piove di Sacco.

In attuazione di tale disposto normativo con provvedimento n. 712 del 8 aprile 2008, la Giunta regionale dava mandato alla Direzione Mobilità di elaborare, d'intesa con Sistemi Territoriali S.p.A., la proposta tecnica ed economica di programmazione oraria, unitamente allo schema di Atto Aggiuntivo del contratto già in essere relativo all'esercizio di trasporto pubblico ferroviario della linea Adria-Mestre, per l'effettuazione di servizi ferroviari sperimentali per le relazioni Mira Buse-Venezia S.L. e Chioggia-Adria- Venezia S.L.

Con Deliberazione n. 2238 del 8 agosto 2008, la Giunta regionale ha dato avvio alla sperimentazione dei servizi ferroviari sulla tratta Chioggia-Adria- Mestre, approvando lo schema di Atto Aggiuntivo del Contratto in essere, relativo all'esercizio di trasporto pubblico ferroviario della linea Adria-Mestre.

Con Deliberazione n. 991 del 23 marzo 2010 la Giunta regionale ha dato avvio alla sperimentazione sulla relazione Mira Buse-Venezia S.L. approvando il relativo schema di "Atto aggiuntivo al Contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e alla gestione della rete e dei beni per il periodo 01.01.2010-31.12.2014 - linea Ferroviaria Adria-Mestre".

I servizi ferroviari sperimentali per le relazioni Mira Buse-Venezia S.L. e Chioggia-Adria- Mestre sono stati oggetto di specifiche pattuizioni contrattuali: per la Mira Buse-Venezia S.L. è stato sottoscritto in data 09/04/2010 un Atto aggiuntivo valido per il periodo 15/03/2010 - 31/12/2010; per la Chioggia-Adria-Mestre è stato sottoscritto in data 15/01/2010 un Atto aggiuntivo valido per il periodo 13/12/2009 - 31/12/2010.

Per l'anno 2011, con provvedimento DGR n. 2320 del 29.12.2011, la Giunta regionale ha impegnato alcuni fondi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per i servizi complessivamente svolti da Sistemi Territoriali S.p.A. nel corso dell'anno 2011.

Detti servizi sperimentali sono stati svolti anche nell'anno 2012, tanto che la Sistemi Territoriali S.p.A. ha inviato alla Regione le relative fatture, che le sono state restituite in forza della mancanza di poste stanziate in bilancio.

Il valore di detti servizi, in base alle analisi dei costi fornite da Sistemi Territoriali S.p.A., risulta per l'anno 2012 pari ad € 1.173.702,16 IVA compresa.

La legge regionale di Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, n. 45 del 26.11.2012 ha stabilito, nell'ambito della manovra compensativa, di destinare ulteriori disponibilità al servizio ferroviario svolto da Sistemi Territoriali S.p.A, con fondi sia a copertura del contratto di servizio sia a copertura dei servizi sperimentali.

Quanto ai servizi sperimentali, viste le disponibilità, si tratta ora di disciplinare le modalità di esercizio di detti servizi secondo le previsioni dettate dagli allegati schemi di atti aggiuntivi Allegato A) denominato "Atto aggiuntivo al Contratto relativo

alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e alla gestione della rete e dei beni per il periodo 01.01.2010-31.12.2014 - linea Ferroviaria Adria-Mestre. Servizi sperimentali Mira Buse - Venezia S.L. per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2012" e Allegato B) denominato "Atto aggiuntivo al Contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e alla gestione della rete e dei beni per il periodo 01.01.2010-31.12.2014 - linea Ferroviaria Adria-Mestre. Servizi sperimentali Chioggia - Adria - Mestre per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2012".

Quanto al contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e alla gestione della rete e dei beni per il periodo 01.01.2010-31.12.2014, relativo alla linea ferroviaria Adria - Mestre, stipulato con la Società Sistemi Territoriali S.p.A. in data 16/04/2010, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1168 del 25 giugno 2012 è stata impegnata la somma disponibile di Euro 4.861.000,00 stanziata nel pertinente capitolo n. 101146/U del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con L.R. n. 14/2012, a copertura parziale degli oneri contrattuali anno 2012, ammontanti complessivamente ad € 6.755.269,65, IVA compresa.

Per quanto concerne, in particolare, le risorse ex Fondo comune, la Sistemi Territoriali S.p.A., con nota prot. n. 1014 del 18/04/2012 ha provveduto a trasmettere la propria proposta di programma degli interventi da realizzare per l'anno 2012 e la fattura per il primo acconto pari al 50%; con successiva nota prot. 1799 del 30.07.2012 ne ha comunicato la sospensione in attesa della eventuale assegnazione di fondi.

Infine, con nota prot. n. 2925 del 3.12.2012 la Sistemi Territoriali S.p.A. ha inviato il programma ex Fondo Comune anno 2012 rimodulato.

Il programma prevede una serie di interventi suddivisi per tipologia sugli impianti fissi, come indicati nell'Allegato C denominato "Ferrovia Adria-Mestre - Investimenti Fondo Comune ex lege 297/1978 - rimodulazione programma anno 2012", al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Con la precedente DGR n. 1168 del 25.06.2012, stante l'assenza di fondi trasferiti allo scopo dallo Stato, si era preso atto unicamente dal punto di vista tecnico del programma presentato dal gestore per la corrente annualità.

Si rende, pertanto, necessario con il presente provvedimento prendere atto del programma di cui alla nota prot. n. 2925 del 3.12.2012 di Sistemi Territoriali S.p.A. e stabilire che lo stesso dovrà trovare copertura nell'ambito delle risorse complessivamente impegnate a valere sul capitolo n. 101146/U.

Le modalità di erogazione di dette risorse pari ad € 723.039,65,00 sono stabilite all'art. 14 del contratto di servizio vigente con Sistemi Territoriali S.p.A., che prevede altresì l'obbligo di rendicontazione delle somme effettivamente spese.

A fronte delle ulteriori risorse rese disponibili dalla citata regionale di assestamento del Bilancio 2012, n. 45 del 26.11.2012, il presente provvedimento ha lo scopo di impegnare le ulteriori disponibilità di bilancio a favore del servizio ferroviario complessivamente svolto da Sistemi Territoriali S.p.A., a copertura dei relativi oneri, nonché di approvare gli atti aggiuntivi concernenti i servizi sperimentali sopra descritti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale ;

• Visto il D.Lgs. n. 422/97 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

• Vista la Legge Regionale n. 25 del 30/10/1998 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni ed integrazioni;

• Vista la Legge Regionale n. 1 del 27.02.2008, art. 41;

• Vista la D.G.R. n. 1001 del 23/03/2010 "Servizi di trasporto pubblico locale di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 422/1997. Linea ferroviaria Adria - Mestre. Approvazione dello schema del Contratto di servizio per il periodo 01/01/2010-31/12/2014";

• Vista la Legge Regionale 39/2001;

• Vista la L.R. 6.04.2012 n. 14;

• Vista la Legge Regionale n. 45 del 26.11.2012 "Assestamento del Bilancio di previsione 2012";

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di impegnare a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. C.F. 06070650582 P. IVA 03075600274 la complessiva somma di € 1.894.269,65 come segue:

- € 1.869.667,09 sul capitolo di spesa n. 101146 avente ad oggetto "Contratti di servizio per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A (artt. 8 e 12 D.Lgs. 19/11/1997, n. 422, Acc. Prog. 08/02/2000 e D.P.C.M. 16/11/2000)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
- € 24.602,56 sul capitolo di spesa n. 045915 avente ad oggetto "Spese per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di servizi ferroviari d'interesse regionale e locale non in concessione alle ferrovie dello stato S.p.A. (artt. 8 e 12, D.Lgs. 19/11/1997 n. 422 - Accordo di programma del 8/02/2000 - D.P.C.M. 16/11/2000) del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di impegnare a favore di Sistemi Territoriali S.pA. C.F. 06070650582 P. IVA 03075600274 l'importo di € 1.173.702,16 sul

capitolo di spesa n. 045780 avente ad oggetto "Servizi ferroviari integrativi (art. 9, c. 3, lett. B), D.Lgs. 19/11/1997, n. 422, art. 41, L.R. 27/02/2008, n. 1)" U.P.B. U0128 "Trasporto su rotaia e SFMR" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4. di approvare lo schema di atto aggiuntivo Allegato A) denominato "Atto aggiuntivo al Contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e alla gestione della rete e dei beni per il periodo 01.01.2010-31.12.2014 - linea Ferroviaria Adria-Mestre. Servizi sperimentali Mira Buse - Venezia S.L. per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2012" e lo schema di atto aggiuntivo Allegato B) denominato "Atto aggiuntivo al Contratto relativo alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale e alla gestione della rete e dei beni per il periodo 01.01.2010-31.12.2014 - linea Ferroviaria Adria-Mestre. Servizi sperimentali Chioggia - Adria - Mestre per il periodo 01.01.2012 - 31.12.2012", che disciplinano i rapporti tra la Regione del Veneto e Sistemi Territoriali S.p.A. in merito ai servizi sperimentali citati, nonché le relative modalità di svolgimento;

5. di stabilire che alla liquidazione del corrispettivo di cui al punto 2 si provvederà conformemente a quanto previsto dal contratto di servizio stipulato in data 16/04/2010 e di cui al punto 3 a quanto previsto dagli atti aggiuntivi di cui al punto precedente;

6. di prendere atto del "Programma investimenti Fondo Comune ex L. 297/1978 - rimodulazione programma anno 2012", Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, stabilendo che lo stesso dovrà trovare copertura nell'ambito delle risorse complessivamente impegnate a valere sul capitolo n. 101146/U;

7. di incaricare dell'esecuzione del presente atto, compresa la sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui al precedente punto 4, la Direzione regionale Mobilità;

8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 2841 **del** 28 DIC. 2012 pag. 1/7

Regione del Veneto - Direzione Mobilità

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LA GESTIONE DELLA RETE E DEI BENI PER IL PERIODO 01.01.2010-31.12.2014. LINEA FERROVIARIA ADRIA-MESTRE. SERVIZI SPERIMENTALI MIRA BUSE_VENEZIA S.L. PER IL PERIODO 01.01.2012-31.12.2012.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Venezia con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso

tra

la REGIONE DEL VENETO, di seguito denominata per brevità Regione, in qualità di titolare delle funzioni amministrative relative al servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, ai sensi del D. Lgs. 422/1997 e della L.R. 25/98, con sede in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279 – partita IVA n. 02392630279, nella persona de _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente Regionale della Mobilità, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

e

_____, di seguito denominata per brevità Impresa, con sede legale in _____, via _____, _____, codice fiscale n. _____, partita IVA n. _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____,

Premesso che

- dall'anno 2001 ad oggi, per i servizi eserciti sulla linea Adria_Mestre e per la gestione dell'infrastruttura della linea stessa, sono stati sottoscritti, tra REGIONE e SISTEMI i contratti di "servizio di trasporto pubblico locale e di gestione della rete", corredati da successivi atti modificativi e/o integrativi, alla data attuale è vigente il contratto sottoscritto in data 16.04.2010 avente validità temporale sino 31.12.2014;
- con l'art. 41 della L.R. n. 1 del 27.02.2008 sono stati stanziati fondi per avviare, in via sperimentale, un servizio attuativo del progetto SFMR nella tratta Mira Buse_Venezia S. L., nonché un servizio sperimentale per la relazione Chioggia_Adria_Venezia S. L.;

Regione del Veneto Direzione Mobilità

- con il provvedimento n. 712 dell'8.04.2008 la Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione Mobilità di elaborare, di intesa con Sistemi Territoriali S.p.A., una proposta tecnica ed economica di programmazione oraria da sottoporre all'approvazione della Giunta medesima, unitamente allo schema di Atto Aggiuntivo del contratto già in essere relativo all'esercizio di trasporto pubblico ferroviario della linea Adria_Mestre;
- con il provvedimento n. 991 del 23.03.2010, la Giunta regionale ha approvato un atto aggiuntivo al contratto relativo all'esercizio di trasporto pubblico ferroviario della linea Adria-Mestre per il periodo 15.03.2010-31.12.2010 per servizi sperimentali sulla linea Mira Buse – Venezia S.L.;
- detto atto aggiuntivo è stato sottoscritto dalla Regione Veneto e da Sistemi Territoriali S.p.A. in data 9 aprile 2010;
- con provvedimento n. 2320 del 29.12.2011 la Giunta Regionale ha impegnato alcuni fondi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per i servizi complessivamente svolti da Sistemi Territoriali nel corso dell'anno 2011, forfetariamente ed in assenza di qualsiasi contrattazione in merito ai servizi sperimentali;
- con il provvedimento n. _____ del _____, la Giunta regionale ha approvato il presente atto aggiuntivo al contratto relativo all'esercizio di trasporto pubblico ferroviario della linea Adria-Mestre, per servizi sperimentali sulla relazione Mira Buse – Venezia S.L. per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012, prevedendo altresì la copertura finanziaria per il medesimo periodo;
- che ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e della Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, si dà atto che le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni in favore di pubbliche amministrazioni da parte di soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma affidati secondo la modalità c.d. *in house* devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della L. 136/2010 e, pertanto, ai fini della tracciabilità non deve essere indicato il CIG;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto aggiuntivo, composto da 8 articoli e da 3 allegati.

ALLEGATO A Dgr n. 2841 del 28 DIC. 2012 pag. 3/7

Regione del Veneto - Direzione Mobilità

Articolo 2 - (Oggetto)

1. Il presente Atto Aggiuntivo disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Impresa in qualità di esecutore dei servizi sperimentali Mira Buse – Venezia S.L.

Articolo 3 - (Durata)

1. Il presente Atto Aggiuntivo ha validità dal 01.01.2012-31.12.2012 giorni compresi per la relazione Mira Buse – Venezia S.L., periodo di esecuzione dei servizi sperimentali, conformemente alla relativa copertura finanziaria.

Articolo 4 - (Prestazioni e Corrispettivo)

1. L'Impresa esercisce i servizi secondo lo schema di programma orario, allegati 1-2 al presente atto, valevoli per i periodi negli stessi indicati.

A fronte dell'erogazione dei servizi di cui al precedente comma 1 la Regione riconosce all'impresa i seguenti corrispettivi nella misura massima:

a) di € 9,76 per treno*km per la relazione Mira Buse – Venezia S.L. pari a presunti 42.546 treni*km, per un importo complessivo teorico di € 415.248,96 IVA 10% esclusa.

2. Sono fatte salve eventuali riduzioni corrispondenti alla mancata esecuzione del servizio che devono essere certificate dal gestore, all'atto della presentazione della fattura e della dichiarazione del servizio reso.

3.Fatto salvo l'applicazione di quanto già previsto al Capitolo 2 – Gestione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario della linea Adria – Mestre del contratto sottoscritto il 16/04/2010, i valori unitari di riferimento per eventuali diminuzioni di corrispettivo per i servizi di cui al presente Atto sono di € 9,76 per treno*km per la relazione Mira Buse – Venezia S.L.

4. La Regione corrisponde all'Impresa il corrispettivo compatibilmente con la disponibilità di cassa dei pertinenti capitoli di spesa n. 101146/U, n. 045915/U e n. 045780/U del bilancio regionale.

Art. 5 - (Sistema delle sanzioni)

1. Per quanto attiene al sistema delle sanzioni da applicare nell'ambito del presente Atto, i valori di riferimento sono quelli di cui all'art. 12 del Capitolo 2 – Gestione dei servizi di trasporto pubblico del contratto sottoscritto il 16/04/2010 relativo all'esercizio di trasporto pubblico ferroviario della linea Adria-Mestre per il periodo 01.01.2010-31.12.2014.

Regione del Veneto - Direzione Mobilità

Art. 6 - (Disposizioni finali)

1. L'Impresa trasmette al termine dell'esercizio alla Regione i dati relativi alle frequentazioni medie settimanali di ogni singolo treno rilevate nel periodo di validità del presente Atto Aggiuntivo, nonché i dati relativi agli introiti di tariffa della relazione.
2. Per quanto altro non regolato dal presente Atto, si fa rinvio alle condizioni di cui al contratto principale.

Art. 7 - (Sistema delle Tariffe)

1. L'impresa si impegna ad applicare il sistema delle tariffe di cui all'Allegato 3 al presente Atto.

Art. 8 - (Oneri fiscali e contrattuali)

1. Le prestazioni oggetto del presente Atto Aggiuntivo sono assoggettate all'I.V.A.
2. Il presente Atto, redatto in duplice originale, è esente da registrazione salvo il caso d'uso.
3. Tutti gli oneri derivanti dalla stipula del presente Atto Aggiuntivo sono a carico dell'Impresa.

Regione del Veneto L'Impresa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c. vengono specificatamente ed espressamente approvati per iscritto i seguenti articoli: art. 4 Prestazioni e corrispettivo.

Regione del Veneto L'Impresa

Allegati: 1. analisi dei costi; 2. programmi orari; 3. sistema delle tariffe.

Allegato A Dgr n. 2841 del 28 DIC. 2012

pag. 5/7

Regione del Veneto - Direzione Mobilità

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Analisi costi dei servizi ferroviari 1/1/2012-31/12/2012

Relazione Mira Buse - Venezia

Descrizione	u.m	valore unitario	u.m	quantità	u.m	totale parziale	Totale generale
Macchinisti	€/anno	47.632,28	p	2	€	95.264,56	
Capi treno	€/anno	42.931,25	p	2	€	85.862,50	
Manutenzione e pulizia (1,97 € a km)	€/km	1,97	km	**42.546**	€	83.815,62	
Pedaggio su rete RFI spa (7,81 € a tr km)	€/km	7,81	km	14.412	€	112.557,72	
							€ 377.500,39
Spese generali				10%		37.750,04	
TOTALE COSTI							**€ 415.248,96**

Costo al tr*km della produzione escludendo gli invii	**€ 9,76**
Corrispettivo di contratto riconosciuto	**€ 415.248,96**

Allegato A Dgr n. 2841 del 28 DIC. 2012

pag. 6/7

Regione del Veneto - Direzione Mobilità

REGIONE DEL VENETO

TRENI MIRA BUSE > (circolano nei giorni feriali)

Progress.Km	Stazione/Ferm.	Treno / Classifica	2759 R	2761 R	2763 R	2765 R	2767 R
0,000	Venezia S.Lucia	p.	14.15	16.32	-	-	-
6,150	Porto Marghera	a.	14.21	16.38	-	-	-
		p.	14.22	16.39	-	-	-
8,434	Mestre	a.	14.26	16.43	-	-	-
		p.	14.28	16.49	18.00	18.58	20.07
13,680	Porta Ovest	a.	14.34	16.55	18.06	19.04	20.13
		p.	14.35	16.56	18.07	19.05	20.14
15,700	Orlago	a.	14.37	16.58	18.09	19.07	20.16
		p.	14.38	16.59	18.12	19.11	20.17
19,102	Mira Buse	a.	14.42	17.03	18.16	19.15	20.21
		p.	-	-	-	-	-

Progress.Km	Stazione/Ferm.	Treno / Classifica	2758 R	2760 R	2762 R	2764 R	2766 R
19,102	Mira Buse	a.	-	-	-	-	-
		p.	13.40	15.26	17.30	18.30	19.37
15,700	Orlago	a.	13.44	15.30	17.34	18.34	19.41
		p.	13.45	15.33	17.38	18.38	19.45
13,680	Porta Ovest	a.	13.47	15.35	17.40	18.40	19.47
		p.	13.48	15.36	17.41	18.41	19.48
8,434	Mestre	a.	13.54	15.42	17.47	18.47	19.54
		p.	13.56	15.45	-	-	-
6,150	Porto Marghera	a.	13.59	15.48	-	-	-
		p.	14.00	15.49	-	-	-
0,000	Venezia S.Lucia	a.	14.08	15.56	-	-	-

Dal 01/01/2012 - 31/12/2012 sono previsti	303	gg di circolazione

n. corse									
4,00	Venezia - Mestre	km	8,43	=	33,74	km*g	=	10.222	treni*km
10,00	Mestre - Mira B.	km	10,67	=	106,68	km*g	=	32.324	treni*km
							TOTALE	**42.546**	treni*km
							prezzo tr*km	**€ 9,76**	
						totale anno 2012		**€ 415.248,96**	

Allegato A Dgr n. 2841 del 28 DIC. 2012

pag. 7/7

Regione del Veneto Direzione Mobilità

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Tariffe interssanti il Servizio nella tratta Mira Buse - Venezia S.L.

TRATTE TARIFFARIE BIGLIETTI DI CORSA SEMPLICE

VENEZIA S.L.

1
1
2

V. MESTRE

1	V.MESTRE PORTA OVEST		
1	1	ORIAGO	
2	1	1	MIRA BUSE

CORRISPONDENZA TRATTA /TARIFFA

SERVIZIO INTERNO prezzi in vigore dal 01.01.2012

N. Tratta	C.S. Ordinaria	C.S. Ridotta
1	1,30	1,30
2	1,65	1,40

SERVIZIO ST +TRENITALIA PER VENEZIA S.L. Prezzi in vig dal 01.01.2012

N. Tratta	C.S. Ordinaria	C.S. Ridotta
1	2,80	2,80
2	3,15	2,90

TRATTE TARIFFARIE ABB. FERROVIARI ADRIA - MESTRE

V. MESTRE

2	V.MESTRE PORTA OVEST		
2	1	ORIAGO	
3	2	1	MIRA BUSE

ABBONAMENTI FERROVIARI ADRIA - MESTRE

Prezzi in vigore dal 01.01.2012

N. Tratta	Settimanale	Mensile
1	7,05	19,25
2	7,55	22,50
3	9,35	25,35

Prezzi in vigore dal 01.01.2012

N. Tratta	Annuale Lav.	Annaule Stud.
1	184,80	154,00
2	216,00	180,00
3	243,40	203,00

TRATTE TARIFFARIE ABBONAMENTI MISTI ST/ ACTV

VENEZIA Piazzale Roma

3
3
4

V. MESTRE

2	V.MESTRE PORTA OVEST		
2	2	ORIAGO	
3	3	1	MIRA BUSE

ABBONAMENTI IN SERVIZIO MISTO FERROVIA S.T./A.C.T.V. dal 01.01.2012 — Prezzi in vigore

N. Tratta	Mensile Studenti	Mensile Ordinario	Annuale Studenti	Annuale Ordinario
1	27,00	29,00	245,00	290,00
2	33,00	35,00	305,00	350,00
3	37,50	39,00	345,00	390,00
4	42,00	43,00	375,00	430,00

TARIFFE ABBONAMENTI INTEGRATI SISTEMI TERRITORIALI /TRENITALIA PER VENZIA SL/VE.P.TO MARGHERA — Prezzi dal 01.01.2012

RELAZIONE DI PERCORRENZA			Fascia Km	Settimanale	Mensile
V.MESTRE P.OVEST	- VENEZIA S.L.	20	20	11,90	35,90
ORIAGO	- VENEZIA S.L.	20	20	11,90	35,90
MIRA BUSE	- VENEZIA S.L.	20	20	11,90	35,90

RELAZIONE DI PERCORRENZA		Fascia Km	Settimanale	Mensile
V.MESTRE P.OVEST	- VENEZIA Porto Marghera	10	8,20	24,70
ORIAGO	- VENEZIA Porto Marghera	20	11,90	35,90
MIRA BUSE	- VENEZIA Porto Marghera	20	11,90	35,90

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO B Dgr n. 2841 del 28 DIC. 2012 pag. 1/7

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E LA GESTIONE DELLA RETE E DEI BENI PER IL PERIODO 01.01.2010-31.12.2014. LINEA FERROVIARIA ADRIA-MESTRE. SERVIZI SPERIMENTALI CHIOGGIA_ADRIA_MESTRE PER IL PERIODO 01.01.2012-31.12.2012.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in Venezia con la presente scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso

tra

la REGIONE DEL VENETO, di seguito denominata per brevità Regione, in qualità di titolare delle funzioni amministrative relative al servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, ai sensi del D. Lgs. 422/1997 e della L.R. 25/98, con sede in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901, codice fiscale n. 80007580279 – partita IVA n. 02392630279, nella persona de _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di Dirigente Regionale della Mobilità, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, in forza della deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

e

_____, di seguito denominata per brevità Impresa, con sede legale in _____, via _____, n. ___, codice fiscale n._____, partita IVA n. _____, rappresentata da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____,

Premesso che

- dall'anno 2001 ad oggi, per i servizi eserciti sulla linea Adria_Mestre e per la gestione dell'infrastruttura della linea stessa, sono stati sottoscritti, tra REGIONE e SISTEMI i contratti di "servizio di trasporto pubblico locale e di gestione della rete", corredati da successivi atti modificativi e/o integrativi, alla data attuale è vigente il contratto sottoscritto in data 16.04.2010 avente validità temporale sino 31.12.2014;
- con l'art. 41 della L.R. n. 1 del 27.02.2008 sono stati stanziati fondi per avviare, in via sperimentale, un servizio attuativo del progetto SFMR nella tratta Mira Buse_Venezia S. L., nonché un servizio sperimentale per la relazione Chioggia_Adria_Venezia S. L.;

- con il provvedimento n. 712 dell'8.04.2008 la Giunta regionale ha dato mandato alla Direzione Mobilità di elaborare, di intesa con Sistemi Territoriali S.p.A., una proposta tecnica ed economica di programmazione oraria da sottoporre all'approvazione della Giunta medesima, unitamente allo schema di Atto Aggiuntivo del contratto già in essere relativo all'esercizio di trasporto pubblico ferroviario della linea Adria_Mestre;
- con il provvedimento n. 2238 del 8.08.2008 la Giunta regionale ha approvato lo schema di atto aggiuntivo del contratto relativo all'esercizio di trasporto pubblico ferroviario della linea Adria-Mestre, relativo ai servizi ferroviari sperimentali per la relazione Chioggia-Adria– Mestre;
- detto atto aggiuntivo è stato sottoscritto dalla Regione Veneto e da Sistemi Territoriali S.p.A. in data 3 settembre 2008;
- con il provvedimento n. 4122 del 29.12.2009, la Giunta regionale ha approvato un successivo atto aggiuntivo al contratto relativo all'esercizio di trasporto pubblico ferroviario della linea Adria-Mestre per il periodo 13.12.2009 – 31.12.2010;
- detto atto aggiuntivo è stato sottoscritto dalla Regione Veneto e da Sistemi Territoriali S.p.A. in data 15 gennaio 2010;
- con provvedimento n. 2320 del 29.12.2011 la Giunta Regionale ha impegnato alcuni fondi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per i servizi complessivamente svolti da Sistemi Territoriali nel corso dell'anno 2011, forfetariamente ed in assenza di qualsiasi contrattazione in merito ai servizi sperimentali;
- con il provvedimento n. _____ del _____, la Giunta regionale ha approvato il presente atto aggiuntivo al contratto relativo all'esercizio di trasporto pubblico ferroviario della linea Adria-Mestre, per servizi sperimentali sulla relazione Chioggia- Adria – Mestre per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012, prevedendo altresì la copertura finanziaria per il medesimo periodo;
- che ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e della Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, si dà atto che le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni in favore di pubbliche amministrazioni da parte di soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma affidati secondo la modalità c.d. *in house* devono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione della L. 136/2010 e, pertanto, ai fini della tracciabilità non deve

Direzione Mobilità - Regione del Veneto

essere indicato il CIG;

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto aggiuntivo, composto da 8 articoli e da 3 allegati.

Articolo 2 - (Oggetto)

1. Il presente Atto Aggiuntivo disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e l'Impresa in qualità di esecutore dei servizi sperimentali Chioggia_Adria_Mestre.

Articolo 3 - (Durata)

1. Il presente Atto Aggiuntivo ha validità dal 01.01.2012-31.12.2012 giorni compresi per la relazione Chioggia_Adria_Mestre, periodo di esecuzione dei servizi sperimentali, conformemente alla relativa copertura finanziaria.

Articolo 4 - (Prestazioni e Corrispettivo)

1. L'Impresa esercisce i servizi secondo lo schema di programma orario, allegati 1-2 al presente atto, valevoli per i periodi negli stessi indicati.

A fronte dell'erogazione dei servizi di cui al precedente comma 1 la Regione riconosce all'Impresa i seguenti corrispettivi nella misura massima:

a) di € 9,00 per treno*km per la relazione Chioggia_Adria_Mestre pari a presunti 72.417 treni*km, per un importo complessivo teorico di € 651.753,00 IVA 10% esclusa.

2.Sono fatte salve eventuali riduzioni corrispondenti alla mancata esecuzione del servizio che devono essere certificate dal gestore, all'atto della presentazione della fatturazione e della dichiarazione del servizio reso.

3.Fatto salvo l'applicazione di quanto già previsto al Capitolo 2 – Gestione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario della linea Adria – Mestre del contratto sottoscritto il 16/04/2010, i valori unitari di riferimento per eventuali diminuzioni di corrispettivo per i servizi di cui al presente Atto sono di € 9,00 per treno*km per la relazione Chioggia_Adria_Mestre.

4. La Regione corrisponde all'Impresa il corrispettivo compatibilmente con la disponibilità di cassa dei pertinenti capitoli di spesa n. 101146/U, n. 045915/U e n. 045780/U del bilancio regionale.

ALLEGATO B Dgr n. 2841 del 28 DIC. 2012 pag. 4/7

Art. 5 - (Sistema delle sanzioni)

1. Per quanto attiene al sistema delle sanzioni da applicare nell'ambito del presente Atto i valori di riferimento sono quelli di cui all'art. 12 del Capitolo 2 – Gestione dei servizi di trasporto pubblico del contratto sottoscritto il 16/04/2010 relativo all'esercizio di trasporto pubblico ferroviario della linea Adria-Mestre per il periodo 01.01.2010-31.12.2014.

Art. 6 - (Disposizioni finali)

1. L'Impresa trasmette al termine dell'esercizio alla Regione i dati relativi alle frequentazioni medie settimanali di ogni singolo treno rilevate nel periodo di validità del presente Atto Aggiuntivo, nonché i dati relativi agli introiti di tariffa della relazione.
2. Per quanto altro non regolato dal presente Atto, si fa rinvio alle condizioni di cui al contratto principale.

Art. 7 - (Sistema delle Tariffe)

1. L'Impresa si impegna ad applicare il sistema delle tariffe di cui all'Allegato 3 al presente Atto.

Art. 8 - (Oneri fiscali e contrattuali)

1. Le prestazioni oggetto del presente Atto Aggiuntivo sono assoggettate all'I.V.A.
2. Il presente Atto, redatto in duplice originale, è esente da registrazione salvo il caso d'uso.
3. Tutti gli oneri derivanti dalla stipula del presente Atto Aggiuntivo sono a carico dell'impresa

Regione del Veneto L'Impresa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c. vengono specificatamente ed espressamente approvati per iscritto i seguenti articoli: art. 4 Prestazioni e corrispettivo.

Regione del Veneto L'Impresa

Allegati: 1. analisi dei costi; 2. programmi orari; 3. sistema delle tariffe.

Allegato B **Dgr n. 2841** **del 28 DIC. 2012**

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Direzione Mobilità - Regione del Veneto

Analisi costi dei servizi ferroviari 1/1/2012-31/12/2012

Relazione CHIOGGIA - ADRIA - MESTRE

Descrizione	u.m	valore unitario	u.m	quantità	u.m	totale parziale	Totale generale
Macchinisti	€/anno	48.346,76	p	3	€	145.040,28	
Capi treno	€/anno	43.575,22	p	3	€	130.725,66	
Manovra a Chioggia	€/g	75,00	g	303	€	22.725,00	
Gasolio	€/km	0,80	km	**72.417**	€	58.192,53	
Manutenzione e pulizia rotabile	€/km	1,89	km	72.417	€	136.868,13	
Pedaggio medio su RFI (1,70 € a tr/km)	€/km	1,70	km	58.176	€	98.951,13	
							592.502,73
Spese generali						10%	**59.250,27**
TOTALE COSTI							**651.753,00**

Costo al tr*km della produzione escludendo gli invii	**€ 9,00**
Corrispettivo di contratto al netto dell'IVA	**€ 651.753,00**

Allegato B Dgr n. 2841 del 28 DIC. 2012

pag. 6/7

Direzione Mobilità - Regione del Veneto

REGIONE DEL VENETO

Relazione CHIOGGIA - ADRIA - MESTRE						
provenienza		PIOVE S.		Mestre		Mestre
		invio				
	Treno	NO 1		5795		5783/5797
	Classifica	R		R		R
venezia sl	a.					
	p.					
venezia mestre	a.					
	p.			15.51		17.26
Piove di Sacco	a.			16.27		18.06
	p.			16.28		18.09
Adria	a.			16.59		18.46
	p.			17.04		18.56
Chioggia	a.			17.35		19.32
	p.					
destinazione		Chioggia		Chioggia		Chioggia

provenienza		Chioggia		Chioggia		Chioggia
				invio		*invio*
	Treno	5796		NO 4		NO 6
	Classifica	R		R		R
Chioggia	a.					
	p.					
Adria	a.					
	p.	6.36				
Piove di Sacco	a.	7.06				
	p.	7.09				
venezia mestre	a.	7.42				
	p.					
venezia sl	a.					
destinazione		Mestre		Piove S.		Piove S.

Dal 01/01/2012 - 31/12/2012 sono previsti				303	gg di circolazione				
n. corse									
3,00	Adria - Chioggia	km	32,00	=	96,00	km*giorno	=	29.088	treni*km
3,00	Adria - Mestre	km	57,00	=	143,00	km*giorno	=	43.329	treni*km
								72.417	treni*km
					prezzo tr*km			**€ 9,00**	
					totale anno 2012			**651.753**	

Allegato B Dgr n. 2841 del 28 DIC. 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Direzione Mobilità - Regione del Veneto

TARIFFE SERVIZIO FERROVIARIO DIRETTO
ANNO 2012

V. MESTRE	PIOVE DI SACCO	ADRIA	CHIOGGIA
TARIFFA Sistemi Territoriali			
TARIFFA Sistemi Territoriali	TARIFFA Sistemi Territoriali		
ZONA 3	ZONA 2	ZONA 1	

PROFILO TARIFFARIO DEI NUOVI TITOLI DI VIAGGIO PREVISTI

CORRISPONDENZA ZONA / TARIFFA					
	Corsa Semplice ordinaria	Corsa Semplice ridotta	Andata e ritorno ord.	Abb. settimanale	Abb. mensile
Zona 1	€ 2,90	€ 2,30	€ 5,20	€ 16,60	€ 49,70
Zona 2	€ 3,10	€ 2,50	€ 5,60	€ 18,50	€ 50,00
Zona 3	€ 4,50	€ 3,60	€ 8,10	€ 20,00	€ 53,00

Allegato C Dgr n. del pag. 1 /1

ALLEGATOC alla Dgr n. 2841 del 28 dicembre 2012

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

FERROVIA ADRIA - MESTRE
INTERVENTI FONDO COMUNE EX LEGE 297/78
RIMODULAZIONE PROGRAMMA ANNO 2012

A Impianti Fissi

1) Risanamento massicciata ferroviaria e livellamento della sede ferroviaria della linea Adria-Mestre. € 155.039,65

DESCRIZIONE
E' indispensabile provvedere al risanamento della massicciata ferroviaria sui binari della stazione di Cavarzere ed alcuni tratti lungo la linea ferroviaria in quanto le pioggie comportano la emersione di aree fangose a livello delle rotaie causando danni alla struttura della sede ed alla piattaforma ferroviaria con necessità di interventi straordinari di manutenzione.
E' inoltre necessario prevedere su alcune tratte di linea ferroviaria il livellamento e la rincalzatura per il ripristino delle condizioni geometriche di linea.

2) Ricostruzione del sottopasso ferroviario di Cavarzere sulla strada arginale sinistra del canale Adigetto. € 235.000,00

DESCRIZIONE
In sede delle ultime visite alle opere d'arte è stato rilevato un deterioramento più accentuato della struttura in calcestruzzo del sottovia ferroviario situato sulla strada arginale sinistra del canale Adigetto in Comune di Cavarzere, località Baggiolina, che determina la necessità di provvedere alla ricostruzione dell'opera ai fini del mantenimento delle condizioni di sicurezza della linea ferroviaria.

3) Completamento della nuova infrastruttura ferroviaria presso la stazione di Piove di Sacco (Deposito materiale rotabile) € 68.000,00

DESCRIZIONE
A conclusione degli interventi e per effetto di maggiori oneri dovuti all'adeguamento alle norme di risparmio energetico, miglioramento ambiente di lavoro, nuova viabilità di accesso e adeguamento sottoservizi si rende necessario integrare la quota del contributo concesso

B Materiale Rotabile

1) Adeguamento alle normative ANSF delle porte di accesso passeggeri al materiale rotabile in dotazione € 225.000,00

DESCRIZIONE
Tale intervento prevede la modifica del sistema di apertura e chiusura delle porte per la salita e discesa dei passeggeri per inserire i dispositivi di sicurezza richiesti dalla normativa sulla sicurezza di cui alla Disposizione 30/2007 di RFI

2) Sistema di informatizzazione e remotizzazione della gestione manutenzione sul € 40.000,00

Prevedendo la dotazione del personale di condotta e di scorta treni di supporti informatici collegati con la sede centrale di Piove di Sacco diventa opportuno e vantaggioso avere dei report di anormalità e guasti occorsi nell'effetttuazione dei treni al fine di gestire in tempo reale gli interventi manutentivi o programmare subito al rientro le riparazioni da effettuare, oltre che garantire la tracciabilità e statistica di tutti gli eventi di supporto alla manutenzione.

TOTALE € **723.039,65**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2842 del 28 dicembre 2012

Servizio ferroviario locale e regionale. Approvazione delle risultanze del tavolo di lavoro istituito con DGR 1450 del 13/9/2011 relativamente allo schema di orario cadenzato.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si approvano le risultanze del tavolo di lavoro, istituito dalla Regione del Veneto con DGR n. 1450 del 13/09/2011, per lo studio di una proposta di nuovo orario ferroviario, sviluppato sull'intero territorio regionale, basato sul criterio dell'Orario Cadenzato.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Dall'analisi dello sviluppo demografico del Veneto nel corso degli ultimi decenni si evidenzia il progressivo allontanamento da un modello insediativo policentrico.

L'addensamento demografico nell'area centrale è avvenuto secondo un modello di sviluppo che non ha visto la crescita e il consolidamento dei capoluoghi e dei principali poli urbani, ma ha piuttosto coinvolto, in ugual misura, centri urbani e comuni minori di tutte le dimensioni.

La quota di popolazione residente all'interno dei capoluoghi sul totale dei residenti nel corridoio centrale è andata progressivamente riducendosi. Tassi di variazione di segno negativo, testimoniano la difficoltà dei capoluoghi di intercettare il generale incremento della popolazione, indirizzatosi invece nei comuni di cintura.

Negli ultimi decenni il Veneto ha visto dunque l'evoluzione del tradizionale policentrismo in direzione di un assetto reticolare di relazioni, residenziale e produttivo. Questa trasformazione ha condotto, unitamente ad altri fattori di cambiamento, a profondi mutamenti delle esigenze di mobilità di persone e merci per le quali la sistematicità spazio - temporale degli spostamenti, prevalente in passato, si è frammentata in una pluralità di catene di spostamenti sempre più complesse ed irregolari per tempi, scopi e modi.

Tra le principali motivazioni dell'incremento dei flussi di spostamento, bisogna considerare le trasformazioni avvenute nel settore della produzione dei beni e dei servizi e nel mondo del lavoro. La progressiva automazione delle funzioni interne alle aziende, il decentramento produttivo, la gestione dei magazzini just-in-time ed i conseguenti mutamenti organizzativi che hanno influito notevolmente sui flussi di mobilità.

Considerando nello specifico la mobilità delle persone e i fattori che influenzano la propensione all'utilizzo del trasporto pubblico, possono essere richiamate alcune evidenze emerse da studi svolti per conto della Regione i cui risultati hanno trovato conferma in numerose ricerche internazionali.

Il punto di partenza è una constatazione tanto ovvia quanto spesso sottovalutata nelle sue implicazioni sull'organizzazione dei sistemi di mobilità. Nessuna città veneta è sufficientemente estesa, popolata, densa, in sostanza egemone rispetto alle altre da far si che le scelte di programmazione dei servizi di trasporto portassero alla costituzione di una rete di tipo metropolitano. Ciascuna delle città si è pensata come a se stante e ha organizzato i suoi trasporti urbani a scala, appunto, "urbana", attuando nelle scelte di programmazione ed erogazione dei servizi di trasporto una visione baricentrica, gravitante ciascuna intorno al proprio centro storico.

Un modello gravitazionale definito a scala urbana risulta tuttavia poco efficace quando il baricentro degli spostamenti si definisce ad una scala metropolitana. Il problema sta nell'attesa che la somma di tanti sistemi di trasporto pubblico, concepiti ciascuno a livello di bacino gravitazionale per ciascuno dei singoli centri, possa rispondere in modo adeguato anche alle esigenze di area metropolitana "estesa". Ciò non è, evidentemente, più così.

L'area centrale veneta è infatti caratterizzata da zone ad elevata attrazione di spostamenti, connesse al "loro" capoluogo, ma non integrate all'interno di una rete di trasporti definita a scala metropolitana: si tratta di aree pensate per essere raggiunte con i mezzi pubblici esclusivamente dal centro urbano a cui afferiscono.

Le indagini condotte dalla Regione del Veneto sui comportamenti di mobilità evidenziano il forte legame delle scelte modali degli individui con le caratteristiche, in termini di accessibilità, della destinazione finale dello spostamento. La prossimità della stazione ferroviaria alla destinazione risultava essere una condizione determinante per l'utilizzo del treno mentre emergeva lo scarso utilizzo del treno integrato con il trasporto pubblico locale.

Questo risultato, alla luce della struttura insediativa consolidatasi nel corso dei decenni e nell'ottica di incrementare progressivamente il ricorso al trasporto pubblico all'interno di un modello di mobilità sostenibile a scala metropolitana, porta con sé tre indirizzi generali di policy:

• il ridimensionamento dell'importanza delle stazioni più centrali a vantaggio di altre fermate, periferiche rispetto al centro dei capoluoghi, ma più baricentriche rispetto ai poli di addensamento dell'area metropolitana;

• l'integrazione di queste fermate "metropolitane" con la rete del trasporto locale su autobus e tram e dunque la ridefinizione delle attestazioni del Tpl;

• l'accrescimento dell'integrazione in termini di orari, (ovvero l'efficacia dei Rendez-vous), tra treni e servizio di trasporto locale per l'adduzione alle destinazioni finali.

In altri termini, tenuto conto della necessità del sistema ferroviario metropolitano di garantire la connessione tra i vari nodi locali rispetto a flussi che interessano l'intera area metropolitana veneta, l'architrave portante dei Rendez-vous Ferro - Tpl non può che essere rappresentato da un sistema cadenzato dei treni.

Le azioni fondamentali per la realizzazione e l'effettiva attivazione di un sistema ferroviario metropolitano sono state, sono e saranno di diverso ordine e natura:

- azioni dirette all'adeguamento della capacità e della funzionalità dell'infrastruttura ferroviaria con interventi di rifacimento o realizzazione ex-novo sulle linee ferroviarie, sugli apparati tecnici, sulle stazioni e sui passaggi a livello;
- rinnovo e potenziamento del parco del materiale rotabile, finalizzato all'acquisto di mezzi moderni atti a rendere possibile la realizzazione di un maggior numero di servizi e tali da garantire elevati standard qualitativi nel comfort di viaggio;
- riassetto del servizio ferroviario con una struttura di orario tale da garantire le esigenze di mobilità espresse dal territorio andando a massimizzarne sia la fruibilità da parte dell'utenza attuale che l'attrattività verso fasce di ulteriore utenza potenziale; tale struttura di orario ferroviario deve inoltre consentire una analoga ed agevole ristrutturazione dei servizi e degli orari del TPL su gomma in modo tale da facilitare l'interscambio e la complementarietà dei due sistemi di trasporto;
- azioni di adeguamento tecnologico ed amministrativo finalizzate alla realizzazione di un sistema di mobilità intermodale su scala regionale, basato su un unitarietà di offerta in termini di accessibilità, orari, tariffe e condizioni di viaggio.

La progressiva realizzazione delle azioni descritte, anche nell'ordine indicato, chiama in causa via via soggetti diversi e renderà sempre più visibile e fruibile da parte dell'utenza un sistema ferroviario metropolitano.

La Regione del Veneto, in collaborazione anche con RFI, ha completato la quasi totalità degli interventi infrastrutturali nell'area centrale veneta per un valore di oltre 640 milioni di Euro ed ha in corso di realizzazione quelli nelle aree limitrofe; la Regione ha acquistato una nuova flotta di treni per un valore di oltre 123 milioni di Euro la cui effettiva consegna è previsto si concluda entro il 2013; la Regione inoltre ha finanziato, per un valore di circa 17 milioni di Euro, sistemi interoperabili di bigliettazione elettronica ed infomobilità presso le maggiori aziende di trasporto su gomma del Veneto.

Per quanto riguarda il riassetto del servizio ferroviario con il passaggio ad una nuova struttura di orario, con provvedimento di Giunta regionale n. 1450 del 13/09/2011, è stato istituito un tavolo di lavoro per l'analisi del programma dei servizi ferroviari e per l'elaborazione di proposte di esercizio futuro basate sul criterio dell'Orario Cadenzato (offerta ferroviaria, differenziata per le diverse linee, omogenea nei due versi di percorrenza e in tutte le ore di apertura del servizio) esteso a tutto il territorio della Regione Veneto.

Il gruppo di lavoro, composto da un rappresentante della Regione (con mandato di confrontarsi anche con le Associazioni dei Consumatori per l'analisi delle istanze dalle stesse avanzate), un rappresentante di Trenitalia Spa ed un rappresentate di Sistemi Territoriali Spa, ha concluso le attività con la presentazione in data 19/09/2012 di uno studio denominato "Servizi ferroviari d'interesse regionale e locale - Proposta di Orario Cadenzato" di cui di seguito si illustrano i principali contenuti e di cui si propone l'approvazione.

Lo Studio ha analizzato lo stato di fatto dell'attuale servizio ferroviario evidenziando le problematicità, anche di carattere infrastrutturale, che lo caratterizzano; in particolare:

- l'offerta ferroviaria si è, nel tempo, sviluppata ricercando la massima rispondenza alla domanda nelle ore di punta; questa tipologia di esercizio inevitabilmente presenta, per la rigidezza del sistema, situazioni di squilibrio tra ore di punta e ore di morbida, problematiche di circolazione nonché un non efficiente utilizzo del materiale rotabile disponibile;
- l'offerta ferroviaria attuale è incentrata su servizi che, in particolare nelle ore di punta del mattino, possono definirsi "monodirezionali" ovvero principalmente diretti verso i capoluoghi maggiori, mentre nelle ore di morbida, non attrae nuova clientela al servizio offerto. Questa struttura del servizio è inadeguata alle esigenze di mobilità in un territorio avente le caratteristiche di quello Veneto;
- la complessità della gestione della circolazione, in ragione dei seguenti fattori:
  - presenza sulla rete ferroviaria di una serie di gestori diversi, aventi differenti "missioni": lunga percorrenza (ES/AV) nazionale e internazionale; trasporto merci nazionale; trasporto pubblico di interesse regionale e locale. La coesistenza sulla rete di tale pluralità di attori condiziona la programmazione dei servizi regionali: istituire un'offerta con struttura stabile e cadenzata, significa per il servizio regionale e locale poter fissare i propri canali e quindi essere meno soggetto alle interferenze dovute a nuove o diverse richieste di terzi;
  - la necessità di determinare delle priorità nelle relazioni da soddisfare, in conseguenza degli appuntamenti o coincidenze tra i diversi servizi ferroviari nelle stazioni;
  - i vincoli e le prescrizioni tecniche che il gestore della rete RFI impone sia per motivi di sicurezza e manutenzione che di circolazione.

Lo studio, nel suo complesso, si è prefisso quindi di minimizzare dette criticità di offerta di servizi mediante l'adozione di un modello a struttura "cadenzata" - ovvero di una struttura di orario basata sulla regolarità, bidirezionalità e ricorsività dei servizi - coniugata allo studio degli "orologi" delle principali stazioni ferroviarie e all'utilizzo di materiale rotabile dedicato per relazioni.

Lo studio ha colto l'opportunità di estendere la proposta subito a tutto il territorio regionale evolvendosi rispetto all'impostazione originaria del progetto del S.F.M.R. che prevedeva un servizio inizialmente limitato alla sola area del Veneto centrale.

Il modello di offerta studiato prevede che i servizi cadenzati siano distinti in due categorie relative ad altrettante missioni e che costituiscono due veri e propri sottosistemi:

- servizi lenti che fermano in tutte le località;
- servizi veloci, fermano solo nelle località maggiori (capoluoghi di provincia, città aventi dimensioni importanti, stazioni nodo rispetto a linee affluenti).

Il sistema dei regionali lenti è previsto, laddove possibile, che s'interconnetta nelle stazioni nodo con il sistema dei regionali veloci e i servizi della lunga percorrenza; tali stazioni potranno così divenire, in un'ottica di riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico nel suo complesso, i principali luoghi di rendez-vous con il sistema automobilistico di linea urbano e extraurbano.

Lo Studio ha provveduto alla costruzione del quadro orario giornaliero di ogni singola linea/relazione avendo come obiettivo quello di soddisfare una pluralità di esigenze e vincoli, quali:

- le osservazioni e indicazioni formulate dalle Associazioni dei Consumatori;
- il contenimento dei costi per la Regione, pur mantenendo una produzione complessiva annua di servizi non dissimile da quella attuale;

- la domanda di mobilità anche sulla base delle frequentazioni rilevate con ciascun servizio.
- Rispetto alla totale saturazione della proposta di orario cadenzato, di fronte alla necessità di effettuare delle scelte su determinati servizi da svolgere nell'arco della giornata, si è data priorità a quelli già presenti in offerta, e per i quali la domanda di mobilità si è nel tempo incentrata e sedimentata.
- In relazione alle risorse disponibili, sarà possibile:
  - occupare ogni singola traccia oraria prevista nel cadenzamento;
  - aumentare l'arco dell'orario di apertura al servizio di ogni singola linea.
- l'ottimizzazione sia dei turni del personale di macchina e viaggiante, che del materiale rotabile disponibile all'esercizio, individuati comunque sulla scorta della domanda massima rilevata o attesa.

Con il presente provvedimento si tratta quindi di approvare il descritto Studio denominato "Servizi ferroviari d'interesse regionale e locale - Proposta di Orario Cadenzato"; la Relazione, i grafici e le tabelle descrittive dello Studio costituiscono l'Allegato A al presente provvedimento: per la tipologia e la dimensione di tali materiali l'Allegato A viene fornito su supporto informatico.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. n. 25/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la DGR n. 1450 del 13 settembre 2011

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;
2. di approvare le risultanze delle attività svolte dal tavolo di lavoro, costituito come da DGR n. 1450/2011, relativamente all'adozione dell'Orario Cadenzato quale nuovo modello per l'offerta dei "servizi ferroviari di interesse regionale e locale" così come individuati all'Allegato A fornito su supporto informatico;
3. di incaricare la Direzione Regionale Mobilità per l'esecuzione del presente provvedimento ovvero per la predisposizione dei documenti e degli atti necessari per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che la Direzione Regionale Mobilità è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Gli allegati citati nella Relazione – Allegato A – sono disponibili presso la Direzione mobilità, *ndr*)

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

Servizi Ferroviari d'interesse regionale e locale

PROPOSTA DI ORARIO CADENZATO

RELAZIONE

Venezia, agosto 2012

Orario ferroviario cadenzato - relazione

Indice

Premessa 3
Considerazioni generali 3
Analisi dello stato di fatto 5
Proposta progettuale 6
Offerta cadenzata per linea/tratta ferroviaria 13
Q.O.13 Venezia - Portogruaro – Trieste 13
Q.O.14 Venezia - Treviso – Conegliano - Udine 13
Q.O.225 Conegliano - Vittorio Veneto V - Ponte n. A. (Calalzo) - Belluno 14
Q.O.226 Padova - Castelfranco V.to - Montebelluna - Belluno Ponte n. A. - Calalzo 15
Q.O.230 Padova - Camposampiero - Bassano 17
Q.O.216 Treviso - Castelfranco V.to - Vicenza 17
Q.O.220 Treviso – Portogruaro 18
Q.O.227 Treviso – Montebelluna 18
Q.O.232 Venezia – Castelfranco V.to - Bassano 19
Q.O.12 Venezia S.L. - Padova - Verona 20
Q.O.215 Vicenza – Schio 21
Q.O.50 Verona - Poggio Rusco - Bologna 22
Q.O.202 Verona – Mantova (Modena) 22
Q.O.55 Venezia S.L. - Padova - Rovigo - Ferrara – Bologna 22
Q.O.204 Rovigo – Legnago – Verona 23
Q.O.200 Monselice - Legnago – Mantova 24
Q.O.205 Rovigo - Chioggia 25
Q.O.426 Venezia S.L. / Mestre - Piove di Sacco - Adria 25
Produzione quantitativa e dati economici del servizio 27
Trenitalia S.p.A. 27
Sistemi Territoriali S.p.A. 29

Premessa

In ottemperanza alla DGR 1450 del 13/09/2011, che istituisce il gruppo di lavoro per l'analisi dell'attuale programma dei servizi ferroviari e per l'elaborazione di proposte di esercizio futuro basate sul criterio dell'orario cadenzato nella Regione del Veneto, i tecnici all'uopo incaricati hanno intrapreso le attività elaborando, in condivisione, una prima stesura, in data 18 ottobre 2011, definita "Schema complessivo della struttura orario regionale a regime", il cui modello, seppur delimitato alla sola area centrale veneta, è stato già approvato con DGR 999 del 23 marzo 2010.

Detta proposta è stata quindi:

- presentata ai rappresentati delle Associazioni dei consumatori, dai quali, con nota del 15.11.2011, sono pervenute una serie di richieste e/o osservazioni (Allegato 2).
- trasmessa al gestore dell'infrastruttura (RFI), per attivare i necessari incontri allo scopo di verificare e calibrare il programmato esercizio ferroviario in relazione alla capacità delle linee e degli impianti ferroviari, questi sia per lo stazionamento temporaneo che per il ricovero notturno del materiale rotabile.

La presente relazione, descrive quindi la sintesi del lavoro svolto nell'arco dei mesi a seguire.

Considerazioni generali

L'attuale offerta di servizio ferroviario regionale si caratterizza per la qualità e la quantità del materiale utilizzato, per il livello qualitativo dei parametri di servizio e per il comfort di viaggio ma trova il suo elemento fondamentale nella programmazione oraria del servizio stesso che oggi si attesta ad una produzione annua di 14.458.670 treni*km.
Detta programmazione, in altre parole l'orario e le periodicità dei servizi ora offerti dai vari Gestori, si è, nel tempo, sviluppata nella ricerca della massima rispondenza alla domanda, specie nelle ore di punta, ma continua a presentare situazioni di criticità relative ad una pluralità di aspetti:

- continuità e regolarità del servizio nelle ore di morbida ;
- sistematicità del servizio e minimizzazione delle variazioni di orario;
- rispondenza ad esigenze della clientela (in termini di frequenze, coincidenze, fermate e tempi di percorrenza) a volte tra loro conflittuali;

- questioni di circolazione sulla rete (norme di circolazione e sicurezza, dotazioni impiantistiche ed infrastrutturali);
- relazione e spesso interferenza con il servizio offerto da altri Gestori di servizi di trasporto passeggeri o merci (in termini di occupazione di tracce e di binari, velocità di percorrenza, incroci, eccetera);

e, ultimo ma non meno importante,

- integrazione o coordinamento e/o interscambio con le altre modalità di trasporto.

Utile, ai fini della minimizzazione delle citate situazioni criticità, è l'adozione di una struttura di orario "cadenzato" - ovvero di una struttura di orario basata sulla regolarità e ricorsività dei servizi – coniugato allo studio degli "orologi" delle principali stazioni ferroviarie.
E' bene ricordare che, l'adozione di un orario cadenzato è fondamento essenziale per l'avvio del progetto regionale denominato Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale - S.F.M.R., il cui obiettivo principale/finale è quello di realizzare un sistema integrato di trasporto pubblico locale avente nei servizi ferroviari l'elemento portante.

L'attuazione del progetto nel suo complesso, oltre a dover soddisfare le esigenze di mobilità del Veneto, dovrebbe, in ultima analisi, con la riorganizzazione del trasporto automobilistico di linea nel suo complesso, favorire una diversa ripartizione modale tra quello pubblico (urbano ed extraurbano, e ferroviario) e privato, riducendo, nel contempo, l'inquinamento ambientale, la congestione e l'incidentalità sulle strade. Questa integrazione modale tra i diversi attori del trasporto pubblico non può però prescindere dalla integrazione tariffaria tra gli stessi.

Coerentemente però al mandato della Giunta regionale, il Gruppo di lavoro non si è prefisso l'attuazione di quanto citato al precedente capoverso, ma, certamente, l'attività esperita rappresenta il primo passo per concretizzarlo.

L'analisi condotta e la proposta di orario cadenzato, rappresenta quindi un passo importante perché "aggiorna" alla realtà attuale la disponibilità di capacità, delle linee e dei nodi, riservata al trasporto ferroviario regionale, in relazione, anche, all'offerta ferroviaria di lunga percorrenza, sia di Trenitalia (ES), sia dei nuovi competitor, che negli anni ha subito una crescente implementazione sulle principali linee ferroviarie (le cosiddette linee commerciali/fondamentali).

Quindi, per la Regione che pianifica, gestisce e amministra i contratti di servizio, "bloccare il sistema" con una struttura/offerta cadenzata dei servizi, significa anche avere maggiori certezze in relazione alle eventuali future modifiche di orario richieste dagli operatori commerciali.

Analisi dello stato di fatto

Dai dati desunti dagli studi trasportistici eseguiti negli anni, non ultimo quello prodotto dalla società NET engineering nell'ambito del progetto S.F.M.R., le cui attività d'indagine sulla mobilità risalgono all'anno 2005, è sostanzialmente emerso che:
(*fonte NET engineering*)

- *le province di Treviso, Venezia e Padova complessivamente emettono circa il 75% del totale degli spostamenti su ferro (rispettivamente circa il 33, il 25 e il 16%)*
- *le province che invece maggiormente attraggono sono Venezia e Padova, con il 73% (rispettivamente circa il 42 e il 31%);*
- *la distribuzione oraria , in uscita da casa è:*
  - ✓ *dalle ore 6:00 alle 7:00, per ragioni di studio, circa il 40% degli spostamenti emessi per analogo motivo;*
  - ✓ *dalle 7:00 alle 8:00, per ragioni di lavoro, circa il 38% degli spostamenti emessi sull'intera giornata;*
  - ✓ *dalle 9:00 alle 10:00 ovvero 5:00-16:00 con percentuale praticamente coincidente e pari al 13%."*

Lo studio trasportistico, in linea con i dati del censimento ISTAT 2001, elaborati dalla Direzione Statistica della Regione del Veneto "Data base mobilità sistematica", individua in circa 45.000 gli spostamenti giornalieri (giorno feriale lavorativo–scolastico e fascia oraria 6:30-10:30) compiuti dagli utenti a bordo dei convogli ferroviari regionali.

Lo studio e le indagini, a bordo treno eseguite dalla Società, supportate anche dai dati di Trenitalia delle frequentazioni dei treni nel mese di novembre 2005, porta a determinare che dei circa 45.000 gli spostamenti giornalieri fascia oraria 6:30-10:30, il 93% circa avviene a livello intra-regionale (Istat: 42.658 spostamenti casa-studio, casa-lavoro), dei quali il 70% circa è relativa ad una domanda di mobilità iter provinciale.
Gli spostamenti di scambio sovra-regionali (aventi cioè origini o destinazioni esterne ai confini regionali) si attestano al 7% degli spostamenti totali e, in maniera residuale, quelli di

attraversamento (O/D esterni ai confini regionali) fanno registrare un valore pari a circa lo 0,2%.

Per gli spostamenti sistematici (casa-studio e casa-lavoro), la categoria di utenza più numerosa è quella studentesca (avente in quella universitaria l'utenza preponderante)

Dall'esame dei viaggiatori per categoria professionale, il progetto *NET e.* evidenzia che gli studenti costituiscono la categoria di viaggiatori più numerosa, e di questa, gli studenti universitari rappresentano il 73% mentre gli studenti degli istituiti superiori circa il 13%.

Enucleando, all'arco temporale del solo mattino:

Motivo	Valori assoluti	Valori %
Andare al luogo di lavoro	12.778	28,9%
Altri motivi di lavoro	3.232	7,3%
Motivi di studio	24.505	55,4%
Acquisti, servizi	2.266	2,2%
Turismo	402	0,2%
Altro motivo	1.009	1,6%
Totale	**44.193**	**100,0%**

(*fonte NET engineering*)

Le informazioni di sintesi sopra riportate, per un approfondimento del quale si rimanda al citato progetto, sono altresì confortate dall'analisi delle frequentazioni dei servizi ferroviari stessi (serie storica 2009-2011), il cui rilevamento è annualmente eseguito dai gestori del servizio oggi operanti nel territorio regionale. Inoltre, è anche importante evidenziare, sempre da informazioni assunte dal Trenitalia spa, che la percorrenza media di viaggio si attesta mediamente nella fascia chilometrica 20-60 km.

Proposta progettuale

Preso atto delle indicazioni delle Associazioni dei consumatori, il progetto, che si manifesta nel modello concettuale complessivo del cadenzamento dei servizi di ferroviari di un'ora tipo (cioè ripetibile per n.volte nell'arco della giornata), non può però prescindere da alcune considerazioni a supporto:

- come già precedentemente accennato, l'offerta ferroviaria si è, nel tempo, sviluppata e "adagiata" sulla ricerca della massima rispondenza alla domanda, specie nelle ore di punta; una sorte di servizio, o meglio di esercizio, a "chiamata", che inevitabilmente, per la rigidezza del sistema, presenta situazioni di criticità di offerta e di circolazione nonché criticità di utilizzo del materiale rotabile.

Il servizio così organizzato implica un non efficiente utilizzo del materiale rotabile con un'offerta, per linea/relazione, eterogenea e scarsa ottimizzazione in termini di turno del materiale stesso. Tutto ciò, unito a un'obbligata dislocazione dei siti manutentivi sul territorio regionale (Mestre, Treviso, Verona), determina, inevitabilmente, un aggravio dei costi operativi che ricade sulla collettività.

- un'offerta oraria incentrata sulla domanda, come spesso avviene, comporta che i servizi, soprattutto nelle ore di punta del mattino, siano per così dire monodirezionali (principalmente venezio-centrici). Cosa questa non più possibile in un orario cadenzato che presuppone, per ogni servizio offerto, il suo "antagonista" (vale a dire il servizio che necessariamente deve essere programmato nella direzione opposta).

  Inoltre, con l'orario cadenzato si realizza un'offerta bidirezionale garantendo sia il flusso storico che la domanda per la direzione opposta, oggi scarsamente servita, ma di interesse in ragione del già richiamato modello policentrico della regione Veneto;
- la delicatezza della gestione, in ragione della complessità del sistema ferroviario stesso. Infatti:
  - ✓ sulla rete ferroviaria operano una serie di attori (gestori di servizi pubblici e privati) aventi differenti "missioni": di lunga percorrenza (ES) nazionale e internazionale; della cargo (merci) nazionale; di trasporto pubblico di interesse regionale e locale.

    La coesistenza sulla rete (intesa come linee e nodi/stazioni) di tale pluralità di attori condiziona prepotentemente la programmazione dei servizi regionali stessi in relazione alla capacità potenzialmente disponibile/prenotabile dal trasporto regionale. Istituire un'offerta cadenzata significa anche "bloccare" le tracce e, conseguentemente, essere meno soggetti alle richieste di terzi;
  - ✓ a differenza di quanto può evocare il termine "trasporto metropolitano", quello ferroviario avviene tutto su di un unico piano, mentre quello delle metropolitane classiche, ove il trasporto, come i rendez vous, si articola su/tra livelli sfalsati. Conseguentemente, anche per gli appuntamenti tra i vari servizi ferroviari è necessario determinare delle priorità nelle relazioni da soddisfare (vedasi anche le indicazioni dei rappresentanti delle associazioni consumatori);
  - ✓ l'infrastruttura ferroviaria presenta caratteristiche diverse: linee a doppio o semplice binario, elettrificate e non e, laddove il binario è unico, i punti di incrocio spesso sono anche asimmetrici;
  - ✓ la particolare orografia del territorio veneto. Un'infrastruttura ferroviaria avente caratteristiche geometriche plano-altimetriche particolari, come quella di montagna,

condiziona ulteriormente sia la velocità (quindi i tempi di percorrenza), sia la composizione dei convogli, sia infine la puntualità degli stessi;

- ✓ la peculiarità della città di Venezia che col suo "nodo ferroviario di Venezia-Mestre" e la limitatezza dei binari di corsa (solo 4) di collegamento tra la terra ferma (Mestre) e Venezia S. Lucia, limita l'intero trasporto ferroviario con i vincoli di ingresso e di egresso al nodo;
- ✓ i vincoli e le prescrizioni tecniche che il gestore della rete RFI impone sia per motivi di sicurezza e manutenzione che di circolazione;
- ✓ la realtà regionale veneta fotografa l'assetto infrastrutturale (infrastrutture lineari e nodi ferroviari) come un sistema a rete ove le linee commerciali e non sono strettamente connesse tra loro, per cui non è ipotizzabile l'implementazione dell'orario cadenzato per step/priorità successivi.

  Quindi, sia per una corretta e tempestiva divulgazione della nuova offerta ferroviaria, che dovrà anche essere "recepita" dagli Enti locali, dalle università, dalle scuole ecc. ecc., sia per consentire il rispetto dei crono-programmi di fornitura del materiale rotabile in corso di acquisizione da parte della Regione, si consiglia che l'implementazione dell'orario cadenzato parta con l'orario del mese di giugno 2013.

Altro elemento dirompente nel quadro complessivamente rappresentato è il vincolo legislativo di affidare, mediante procedura di gara, anche questa tipologia di servizi.

Per quest'ultimo aspetto, è sempre più impellente l'esigenza di una puntuale definizione dei servizi, di una perimetrazione degli ambiti e delle relazioni che devono far capo alla competenza regionale; anche in funzione di eventuali nuovi e diversi, da regione a regione, appaltatori del servizio.

Oggi, in ragione del fatto che un unico grande operatore (Trenitalia) gestisce quasi la totalità dei trasporti regionali, con differenti contratti, la situazione è particolarmente eterogenea. Servizi di esclusiva e definita competenza di una regione (i regionali puri); altri condivisi tra le regioni interessate dal servizio stesso, con taglio "fittizio" delle competenze in stazioni di confine regionale (esempio: Ferrara, Sacile, Portogruaro……); altri che, pur interessando più regioni, sono di competenza di una sola, da origine a destinazione del programmato servizio.

Il governo di tale complessiva e complessa programmazione è per Trenitalia possibile solo grazie ad un processo industriale che tende ad ottimizzare i turni del materiale rotabile e del personale, in quanto opera in un quadro (ambito territoriale) molto più ampio di quello della singola regione.

Sulla base, quindi, di queste sintetiche considerazioni, la programmazione cadenzata dei servizi ferroviari deve associarsi necessariamente a un nuovo concetto di mobilità che in primis deve essere favorevolmente accettato e metabolizzato dalla clientela, nella consapevolezza che le cosiddette "rotture di carico", laddove programmate, consentono però un rilevante aumento di offerta; una corretta composizione dei convogli con materiale rotabile idoneo sia alle caratteristiche della linea che alla domanda di trasporto con tale vettore; una corretta definizione degli ambiti/relazioni, oggi di interesse di più regioni, ad esclusiva competenza di una delle due.

Il progetto che schematicamente è definito come programmazione dei servizi nell'ora tipo (quindi, un'organizzazione ripetitiva dei servizi per linea/tratta e relazione) rappresentato all'ALLEGATO 1, ha due peculiarità rilevanti:

1) la definizione di una nuova articolazione di servizi sulla direttrice VE_VR.
2) la definizione di una nuova articolazione dei servizi per il Bellunese.

- La prima è concettualmente semplice da tradurre e comprenderne i vantaggi:
  - gli attuali regionali veloci Venezia – Milano/Lecco verrebbero attestati a Verona. Con il relativo recupero di produzione e risorse si passa dall'attuale offerta di 4 coppie giorno a un sistema cadenzato di 13 coppie giorno VE – VR.
  - l'obiettivo poi è, in accordo con la regione Lombardia, di realizzare a Verona l'appuntamento con i regionali veloci di Trenord su Milano.
- La seconda è invece più articolata per tutta una serie di osservazioni, di condizioni al contorno e di vincoli. Infatti:
  - l'ambito territoriale del bellunese tradizionalmente gravita più su PD che su VE;
  - detto ambito, orograficamente complesso, è interessato fondamentalmente da tre linee ferroviarie, in cui, anche parzialmente ma per significative estensioni, l'infrastruttura ferroviaria è a semplice binario, non elettrificata, con incroci asimmetrici, nello specifico:
    - ✓ per la linea Ponte N. Alpi_BL_Castelfranco_PD: la tratta Ponte N. Alpi _BL_Castelfranco;
    - ✓ per la linea BL_Conegliano_VE: la tratta BL_Conegliano;

- ✓ per la linea Ponte nelle Alpi_Calalzo: l'intera tratta, che, peraltro, è collocata in un contesto interessato da importanti problemi geologici (la cui risoluzione è di considerevole onerosità economica per gli Enti locali competenti); ciò determina frequenti interruzioni dell'esercizio.

Per la relazione BL_Conegliano_VE, vista nel suo complesso, sarebbe quindi implicito l'utilizzo di un materiale rotabile a trazione diesel che, in ragione, della domanda di trasporto nella tratta elettrificata TV_Mestre dovrebbe altresì essere consistente in termini di vagoni/posti a sedere.

Considerato poi il vincolo del gestore dell'infrastruttura (RFI), che impone un numero massimo di quattro tracce orarie per tale relazione (oggi, nella sola ora di punta del mattino l'offerta ferroviaria è di 6 treni unidirezionali su VE), è risultato necessario prevedere l'utilizzo di convogli a trazione elettrica nella tratta sud della linea (maggior capacità di traino e quindi di posti a sedere) e di convogli a trazione termica in quella nord, laddove le minori frequentazioni consentono una composizione più appropriata dei convogli.

Conseguentemente, quegli utenti che sono interessati a relazioni aventi O/D situata a nord/sud di Conegliano è necessaria la "rottura di carico" nella stazione medesima.

Il modello di offerta prevede che i servizi cadenzati siano stati distinti in due categorie relative ad altrettante missioni:

- ❑ **servizi lenti**, fermano in tutte le località;
- ❑ **servizi veloci**, fermano solo nelle località maggiori (capoluoghi di provincia, città importanti, stazioni nodo rispetto a linee affluenti).

Pertanto il sistema complessivo di orario cadenzato regionale si compone dei due sottosistemi:

- ❑ **sistema di regionali veloci** che collegano i capoluoghi di provincia e i centri maggiori della regione, oltre che a garantire la mobilità con le regioni contermini;
- ❑ **sistema di regionali lenti** che servono tutte le stazioni/fermate delle linee ferroviarie della regione.

  Il sistema dei regionali lenti è previsto, laddove possibile, che s'interconnetta nelle stazioni nodo con il sistema dei regionali veloci e i servizi della lunga percorrenza; ovviamente tali stazioni potranno così divenire, in un'ottica di riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico nel suo complesso, i principali luoghi di rendez vous con il sistema automobilistico di linea urbano e extraurbano.

Determinato così lo schema di offerta nell'ora tipo, si è provveduto, alla "vestizione" del quadro orario giornaliero di ogni singola linea/relazione avendo come obiettivo quello di soddisfare una pluralità di aspetti e indicazioni, nello specifico:

- le osservazioni e indicazioni delle Associazioni dei Consumatori, e tra queste ricordiamo
  - "*Nastro" temporale di applicazione proposto per l'orario cadenzato: ore 6,00 – 19,00, con l'aggiunta di altri servizi non cadenzati pre e post nastro mirati ad esigenze lavorative turnarie ed altre specifiche;*
  - *Particolare attenzione è da porre alla puntualità e coincidenze nell'intervallo "critico" della fascia mattutina compresa tra le ore 7:00 e le 8:30;*
  - *Coincidenze dei servizi prioritariamente con i regionali veloci per/da determinati poli attrattori regionali*".
- la domanda di mobilità anche sulla base delle frequentazioni rilevate con tale vettore.

  Nella "accensione" (e di converso nello "spegnimento") di servizi nell'arco della giornata e delle periodicità, si è data priorità a quei servizi che sono già presenti in offerta, e sui quali la domanda di mobilità si è nel tempo incentrata e sedimentata.

  Ovviamente a risorse finanziarie illimitate è possibile:
  - occupare ogni singola traccia oraria prevista nel cadenzamento (ivi compresa quella ricadente nelle ore di manutenzione della linea);
  - aumentare a dismisura l'arco dell'orario di apertura al servizio di ogni singola linea. In merito a quest'aspetto sono state opportunamente considerate le indicazioni delle Associazioni.
- del contenimento dei costi per la Regione, avendo come riferimento una produzione annua di servizi simile a quella attuale. Per l'aspetto economico è importante osservare che con una valutazione a catalogo della prestazione, oggi contrattualmente in vigore, il costo di un servizio incidente, anche in minima parte, l'arco temporale delle ore 22:00-6:00, come quello festivo e del sabato, è soggetto a un aumento percentuale (del 16% i notturno, del 18% del festivo/sabato – ovviamente un festivo notturno +34%)
- dell'ottimizzazione del materiale rotabile disponibile all'esercizio;
- dell'ottimizzazione del personale sia di macchina che viaggiante.

I servizi offerti/programmati sono, nell'arco delle ore di circolazione*giorno (e conseguentemente, anno), in numero diverso e decrescente a seconda che trattasi di giorno feriale (dal lunedì al venerdì), di sabato, ovvero di giorno festivo.

Le periodicità di circolazione dei servizi sono state ridotte dalle attuali circa 72 a 14, che potranno aumentare in ragione di una ulteriore necessità di riduzione del costo a catalogo del servizio nel suo complesso.

Per quanto tecnicamente possibile, il materiale rotabile adottato è dedicato per relazione ed è tarato sulla domanda della relazione stessa. Pertanto, per le principali relazioni e/o sulle linee principali, non coesisterà più quella attuale commistione tra treni capienti e non; in caso quindi di ritardi o di qualsiasi perturbazione nella circolazione dei treni, la composizione risulterà tarata sulla più capiente disponibile.
Ovviamente, con la messa in esercizio non solo del nuovo materiale rotabile in corso di fornitura della Regione ma anche quello di Trenitalia, tale ultimo aspetto sarà maggiormente soddisfatto.

Per le relazioni maggiori di 50/60 Km, e dove tecnicamente si è potuto realizzare, si sono ipotizzati servizi con doppia missione: lenta nella parte periferica (in modo da servire tutte le località), veloce in prossimità dei centri più importanti (nelle località non servite è comunque assicurata parallela un'offerta lenta).

Offerta cadenzata per linea/tratta ferroviaria
(Allegati 1, 1bis, 1ter)

Q.O.13 Venezia - Portogruaro – Trieste
(pag. 2 e 21 di Allegato 1)

Oltre alla realizzazione del cadenzamento dei servizi attuali, R veloce per Trieste, alcuni dei quali sono di competenza dello Stato, e R lento per Portogruaro, s'introduce a sistema un nuovo servizio orario lento tra Mestre e Portogruaro.

Attualmente quest'ultimo viene effettuato in partenza da Venezia, ma solo nelle ore di punta, e sempre "forzando" la traccia oraria (con conseguente bassa puntualità) a causa della saturazione del nodo di Venezia - Mestre.

Con la realizzazione del binario giardino a Mestre si è potuto graficare il servizio Mestre – Portogruaro con una traccia adeguata.

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno	nota
Lun.-Ven.	VE.S.L-Portogruaro (TS)	veloce	/19:46	12	(1)
	VE.S.L-Portogruaro	lenta	6:06/22:06	14	
	Mestre-Portogruaro	lenta	5:34/19:34	13	
	(TS)-Portogruaro- VE.S.L.	veloce	5:17/19:17	12	
	Portogruaro-VE.S.L.	lenta	5:40/20:40	14	
	Portogruaro-Mestre	lenta	5:25/19:25	13	
Sab.	VE.S.L-Portogruaro (TS)	veloce	/19:46	12	(1)
	VE.S.L-Portogruaro	lenta	6:06/22:06	14	
	Mestre-Portogruaro	lenta	-	-	
	(TS)-Portogruaro- VE.S.L.	veloce	5:17/19:17	12	
	Portogruaro-VE.S.L.	lenta	5:40/20:40	14	
	Portogruaro-Mestre	lenta	-	-	
Festivi	VE.S.L-Portogruaro (TS)	veloce	/19:46	12	(1)
	VE.S.L-Portogruaro	lenta	6:06/22:06	13	
	Mestre-Portogruaro	lenta	-	-	
	(TS)-Portogruaro- VE.S.L.	veloce	5:17/19:17	12	
	Portogruaro-VE.S.L.	lenta	6:40/20:40	13	
	Portogruaro-Mestre	lenta	-	-	

(1) il n di servizi è da distribuire in accordo con la regione Friuli V.G., per cui l'orario di prima partenza di tale missione non è ancora disponibile.

Q.O.14 Venezia - Treviso – Conegliano - Udine
(pag. 3 e 21 di Allegato 1)

A fronte di un'attuale offerta tipo composta da un treno veloce ed uno lento per Udine e a un treno spot per Belluno/Calalzo, che, oggi, è mediamente biorario, in relazione alla capacità disponibile/riservata al trasporto regionale, si propone il cadenzamento orario così articolato: RV (alcuni dei quali sono di competenza dello Stato) + RL per UD; RV per Conegliano; RL

per TV.

La relazione per il bellunese è garantita, con tempi di attesa minore, dal RV per UD e dal servizio lento per BL.

Quindi, nel suo complesso, la relazione VE-BL è soddisfatta, con un servizio veloce (VE-Conegliano), rottura di carico, ed uno lento (Conegliano-BL).

Questa soluzione pur implicando una rottura di carico per gli utenti del bellunese, aventi come destinazione TV/VE, consente di mantenere l'omotachicità dei servizi nonché una composizione più adeguata alla domanda di mobilità sulla tratta ferroviaria elettrificata e convogli termici dedicati per la tratta montana.

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno	nota
Lun.-Ven.	VE.S.L-Sacile (UD)	veloce	6.02/	16	(1)
	VE.S.L-Conegliano	veloce	5:32/19:32	13	
	VE.S.L-Sacile (UD)	lenta	5:11/20:11	15	(2)
	VE.S.L-TV	lenta	5:41/20:41	14	(3)
	(UD) Sacile-VE.S.L.	veloce	6:56/	15	(1)
	Conegliano-VE.S.L.	veloce	6:32/19:32	12	
	(UD) Sacile-VE.S.L.	lenta	5:23/20:23	15	
	TV-VE.S.L.	lenta	5:36/21:36	15	(4)
Sab.	VE.S.L-Sacile (UD)	veloce	6.02/	16	(1)
	VE.S.L-Conegliano	veloce	6:32/19/32	6	
	VE.S.L-Sacile (UD)	lenta	5:11/20:11	15	(2)
	VE.S.L-TV	lenta	7:41/20:41	7	
	(UD) Sacile-VE.S.L.	veloce	6:56/	15	(1)
	Conegliano-VE.S.L.	veloce	8:32/19:32	5	
	(UD) Sacile-VE.S.L.	lenta	5:23/20:23	15	
	TV-VE.S.L.	lenta	5:36/21:36	9	(5)
Festivi	VE.S.L-Sacile (UD)	veloce	6.02/	16	(1)
	VE.S.L-Conegliano	veloce	-		
	VE.S.L-Sacile (UD)	lenta	5:11/20:11	15	(2)
	VE.S.L-TV	lenta	-	-	
	(UD) Sacile-VE.S.L.	veloce	6:56/	15	(1)
	Conegliano-VE.S.L.	lenta	-	-	
	(UD) Sacile-VE.S.L.	lenta	5:23/20:23	15	
	TV-VE.S.L.		-	-	

(1) il n di servizi è da distribuire in accordo con la regione Friuli V.G., per cui l'orario di ultima partenza di tale missione non è ancora disponibile.
(2) n 4 servizi da concordare con la regione FVG per il prolungamento da Sacile a UD.
(3) n.2 servizi prolungati a Conegliano
(4) n.4 servizi in partenza da Conegliano
(5) n.2 servizi in partenza da Conegliano

Q.O.225 Conegliano - Vittorio Veneto V - Ponte n. A. (Calalzo) - Belluno (pag. 4, 23 e 30 di Allegato 1)

Quest'ambito territoriale è oggi caratterizzato da servizi eterogenei per capacità di carico e O/D, inoltre, nella parte dell'Alto Cadore, l'offerta è diradata con intervalli d'orario

consistenti.

Come già accennato al precedente punto, col cadenzamento si offre un sistema orario con mezzi opportunamente dimensionati da/per Venezia - missione mista: veloce (VE-Conegliano-Udine), rottura di carico a Conegliano, lenta (Conegliano-BL).

La missione lenta Conegliano-BL, che è poi quella che maggiormente interessa tale ambito territoriale, ha, a Ponte Nelle Alpi, l'appuntamento con la navetta oraria a bassa capacità per Calalzo (si veda il Q.O.226).

E' naturale ipotizzare che, al fine di razionalizzare i costi, tale ultimo servizio possa essere, nelle ore di morbida, sostituito con il tpl automobilistico di linea.

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno
Lun.-Ven.	Conegliano-BL	lenta	6:10/20:10	13
	BL-Conegliano	lenta	5:46/19:46	13
Sab.	Conegliano-BL	lenta	6:10/20:10	10
	BL-Conegliano	lenta	5:46/19:46	10
Festivi	Conegliano-BL	lenta	7:10/20:10	6
	BL-Conegliano	lenta	7:46/19:46	6

Q.O.226 Padova - Castelfranco V.to - Montebelluna - Belluno Ponte n. A. - Calalzo (pag. 5, 22, 24 e 30 di Allegato 1)

A fronte di un'offerta attuale variegata sia in termini quantitativi per relazione che di tipologia di servizi, considerate le richieste nel tempo pervenute di fermata dei servizi da parte di comuni della tratta Castelfranco-BL, per la linea ferroviaria PD-BL-Calalzo si propone l'offerta cadenzata di seguito rappresentata.

La relazione Ponte nelle Alpi-BL-PD è soddisfatta con servizi aventi doppia missione: lenta e veloce. Missione lenta nella tratta Ponte n. A.-BL-Camposampiero, e veloce Camposampiero-PD; scelta motivata dalle seguenti considerazioni e valutazioni:

- maggiori opportunità di coincidenze a PD con servizi per altre destinazioni regionali e extra-regionali;
- una parziale velocizzazione del servizio nel suo complesso, che, come richiesto dai comuni interessati, ferma in tutte le località lungo linea;
- la minore offerta di servizio nella tratta Camposampiero-PD è compensata dal nuovo servizio orario PD-Castelfranco-TV, nonché dalla compresenza del servizio Bassano-PD nella tratta comune Camposampiero-PD;

- l'esigua clientela avente origine a nord di Castelfranco e destinazione S. Giorgio delle Pertiche, Campodarsego e Vigodarzere, può agevolmente avere rottura di carico a Camposampiero e utilizzare i treni lenti di cui al precedente punto;
- i servizi delle relazione in argomento hanno rendez-vous, a Montebelluna con quelli della Montebelluna-TV, e, a Castelfranco, con quelli per Bassano, Cittadella/VI, TV e VE.

E' inoltre opportuno ricordare che, oggi giorno, il bellunese è altresì servito con n. 3 treni per la relazione BL-VE via Montebelluna/TV. Nell'ottica però di un cadenzamento per linea ferroviaria/relazione, ciò non è più possibile, in quanto un servizio diretto:

- interesserebbe due linee a semplice binario non elettrificate; che verrebbero stravolte nel quadro del cadenzamento,
- pur ipotizzando un ulteriore canale di accesso a VE (cosa questa non consentita da RFI), per evitare rotture di carico, bisognerebbe necessariamente continuare ad utilizzare del materiale a trazione termica, con ricadute negative sulla circolazione degli altri servizi tutti a trazione elettrica;

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno	nota
Lun.-Ven.	PD-BL-Ponte n. A	vel./len.	5:40/21:40	13	(1)
	Ponte.n.A.-Calalzo	lenta	7:14/20:22	9	(2)
	PD-Castelfranco (TV)	lenta	6:01/20:01	13	
	PD-Camposampiero (Bassano)	lenta	6:16/19:16	11	
	Ponte n.A.-BL-PD	len./vel.	4:56/18:56	13	
	Calalzo-Ponte.n.A.	lenta	5:48/19:06	9	(3)
	(TV) Castelfranco-PD	lenta	6:26/20:26	13	
	(Bassano) Camposampiero-PD	lenta	6:18/18:18	11	
Sab.	PD-BL-Ponte n. A	vel./len.	5:40/21:40	10	(1)
	Ponte.n.A.-Calalzo	lenta	7:22/20:22	8	
	PD-Castelfranco (TV)	lenta	6:01/20:01	10	
	PD-Camposampiero (Bassano)	lenta	7:16/19:16	7	
	Ponte n.A.-BL-PD	len./vel.	4:56/18:56	10	
	Calalzo-Ponte.n.A.	lenta	6:15/19:06	8	
	(TV) Castelfranco-PD	lenta	6:26/20:26	10	
	(Bassano) Camposampiero-PD	lenta	7:18/20:18	7	
Festivi	PD-BL-Ponte n. A	vel./len.	6:40/21:40	9	(1)
	Ponte.n.A.-Calalzo	lenta	7:14/19:22	7	(2)
	PD-Castelfranco (TV)	lenta	7:01/19:01	7	
	PD-Camposampiero (Bassano)	lenta	8:16/19:16	6	
	Ponte n.A.-BL-PD	len./vel.	6:56/19:56	8	
	Calalzo-Ponte.n.A.	lenta	5:48/19:06	7	(3)
	(TV) Castelfranco-PD	lenta	7:26/20:26	7	
	(Bassano) Camposampiero-PD	lenta	8:18/20:18	6	

(1) servizi veloci nella tratta PD-Camposampiero, per consentire ai servizi "antagonisti" gli appuntamenti a PD con Rv per BO. Inoltre il servizio delle 21:40 è limitato a BL
(2) n 1 servizio, il primo del mattino, parte da BL ed è veloce sino a Calalzo
(3) n 1 servizio, l'ultimo della giornata, è prolungato a BL – nella tratta sono previsti spot alle 6:15 da Calalzo e 7:05 da BL per garantire il pendolarismo

Q.O.230 Padova - Camposampiero - Bassano
(pag. 6, 22 e 24 di Allegato 1)

L'attuale offerta è random nonché a missione lenta.

Il progetto prevede invece servizio un servizio cadenzato orario e appuntamento a Cittadella con il servizio, anch'esso cadenzato, della relazione Treviso – Vicenza; opportunità questa oggi totalmente inesistente.

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno	nota
Lun.-Ven.	PD-Bassano	lenta	6:16/19:16	11	(1)
	Bassano-PD	lenta	5:40/18:40	11	
Sab.	PD-Bassano	lenta	7:16/19:16	7	(1)
	Bassano-PD	lenta	6:40/19:40	7	
Festivi	PD-Bassano	lenta	8:16/19:16	6	(1)
	Bassano-PD	lenta	7:40/19:40	6	

(1) l'ultimo servizio della giornata è possibile che venga posticipato alle 19:36 sia per domanda di mobilità che per turno di materiale rotabile.

Q.O.216 Treviso - Castelfranco V.to - Vicenza
(pag. 7 e 23 di Allegato 1)

Nell'offerta proposta, lungo la linea ferroviaria in oggetto, è sistematicamente orarizzato (con eccezione dei giorni festivi) il servizio per la relazione TV-Castelfranco (PD); con l'attuale offerta quest'ultima (TV-PD) è soddisfatta da un servizio saltuario.

Usufruendo poi di una traccia del programmato servizio TV-Castelfranco-PD, un treno del mattino e uno della sera è estenso a Oderzo, in modo da soddisfare le attuali esigenze della clientela.

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno	nota
Lun.-Ven.	TV-VI	lenta	5:28/20:28	14	(1)
	TV-Castelfranco	lenta	5:58/19:58	13	
	VI-TV	lenta	6:25/20:25	14	(1)
	Castelfranco-TV	lenta	6:34/20:34	13	
Sab.	TV-VI	lenta	5:28/20:28	13	(1)
	TV-Castelfranco	lenta	5:58/19:58	10	
	VI-TV	lenta	6:25/20:25	13	(1)
	Castelfranco-TV	lenta	6:34/20:34	10	
Festivi	TV-VI	lenta	7:28/20:28	7	
	TV-Castelfranco	lenta	-	-	
	VI-TV	lenta	7:25/20:25	7	
	Castelfranco-TV	lenta	-	-	

(1) comprensivo di 1 servizio spot nel mattino Castelfranco/VI per garantire il treno antagonista scolastico di primo mattino VI/Castelfranco

Inoltre:

- come già accennato, a Cittadella, agli utenti della relazione Bassano-PD, è garantita la coincidenza con i servizi della relazione nel suo complesso, per il proseguimento a Vicenza.
- per far fronte alla domanda di mobilità attuale, principalmente quella studentesca, sulla linea è altresì previsto un servizio spot al mattino avente origine Vicenza e destino Castelfranco.

Q.O.220 Treviso – Portogruaro
(pag.8 e 23 di Allegato 1)

Oltre ai servizi di seguito elencati, che per necessità di turno di materiale rotabile il primo di ogni relazione (ad eccezione dei festivi) è scadenzato, è da ricordare quanto già citato al precedente punto per la clientela della relazione diretta Oderzo-PD. Inoltre, gli "orologi" di stazione a Portogruaro e TV consentono rispettivamente adeguati rendez vous con i RV per/da TS e per con ogni altra destinazione.

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno
Lun.-Ven.	TV-Portogruaro	lenta	6:08/19:25	7
	Portogruaro-TV	lenta	6:13/19:30	7
Sab.	TV-Portogruaro	lenta	6:08/19:25	5
	Portogruaro-TV	lenta	6:13/19:30	5
Festivi	TV-Portogruaro	lenta	9:25/19:25	4
	Portogruaro-TV	lenta	9:30/19:30	4

Q.O.227 Treviso – Montebelluna
(pag. 9 e 23 di Allegato 1)

Per la tratta considerata, non vi sono particolari considerazioni da fare se non l'aumento di offerta e appuntamenti a Montebelluna con i servizi cadenzati da/per il Belluno e a TV con i servizi per VE, Conegliano/Sacile/UD e Castelfranco.

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno
Lun.-Ven.	TV-Montebelluna	lenta	5:48/19:48	13
	Montebelluna-TV	lenta	6:45/20:45	13
Sab.	TV-Montebelluna	lenta	5:48/19:48	9
	Montebelluna-TV	lenta	6:45/20:45	9
Festivi	TV-Montebelluna	lenta	6:48/18:48	7
	Montebelluna-TV	lenta	7:45/19:45	7

Q.O.232 Venezia – Castelfranco V.to - Bassano
(pag. 10, 21 e 24 di Allegato 1)

Per le esigenze degli utenti di Bassano, è stato previsto un servizio a frequenza oraria tra Bassano e Venezia avente missione lenta Bassano-Castelfranco e veloce Castelfranco-Venezia. In quest'ultima tratta, la velocizzazione del servizio si è conseguito assegnando le sole fermate di Piombino Dese – che oltre ad essere stazione di incrocio è baricentrica tra le due fermate soppresse – e Noale.

Per compensare la riduzione di offerta in alcune stazioni/fermate ubicate tra Noale e Mestre, conseguente alla velocizzazione del predetto treno, è programmato un nuovo servizio regionale orario lento tra le località citate.

L'offerta su tale linea ferroviaria è altresì completata con un servizio lento con O/D VE.S.L._Castelfranco V.to

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno	nota
Lun.-Ven.	VE-Bassano	vel./len.	6:12/21:12	15	
	VE-Castelfranco	lenta	5:42/20:42	16	
	Mestre-Noale	lenta	6:09/20:09	15	
	Bassano-VE	len./vel.	5:40/19:40	15	
	Castelfranco-VE	lenta	5:18:20:18	16	
	Noale-Mestre	lenta	6:58/20:58	15	
Sab.	VE-Bassano	vel./len.	6:12/21:12	14	
	VE-Castelfranco	lenta	6:42/20:42	9	
	Mestre-Noale	lenta	6:09/19:09	14	
	Bassano-VE	len./vel.	5:40/19:40	14	
	Castelfranco-VE	lenta	5:18:20:18	9	
	Noale-Mestre	lenta	6:58/19:58	14	
Festivo	VE-Bassano	vel./len.	7:12/21:12	8	(1)
	VE-Castelfranco	lenta	7:42/19:42	7	
	Mestre-Noale	lenta	-	-	
	Bassano-VE	len./vel.	6:40/20:40	8	
	Castelfranco-VE	lenta	6:18:20:18	7	
	Noale-Mestre	lenta	-	-	

(1) l'ultimo servizio della giornata è un lento per tutta la trattaVE-Bassano

A fronte della recente segnalazione dei rappresentanti dei consumatori (nota del 30.06.2012 - Allegato 3), con la quale viene richiesto di "conservare" la peculiarità dell'attuale servizio n. 11061, sarà cura del tavolo tecnico, in una successiva e necessaria fase di ricalibrazione del progetto di cadenzamento, di valutare e studiare l'ipotesi di invertire la traccia lenta con quella veloce e, solo in subordine, quella suggerita dall'utenza bassanese per il solo servizio precedentemente citato; sempre che sussistano positive ricadute in ragione delle condizioni trasportistiche e di mobilità dell'intero sistema ferroviario (questo inteso come nodi di

Venezia-Mestre e Castelfranco e linee ferroviarie ad esse afferenti).

Q.O.12 Venezia S.L. - Padova - Verona
(pag. 11, 21, 22 e 25 di Allegato 1)

Come già accennato al paragrafo "*Proposta progettuale*", su tale linea è "programmata" una delle peculiarità del progetto.

Gli attuali regionali veloci Venezia – Milano vengono attestati a Verona.

Con il relativo recupero di risorse si passa dall'attuale offerta di 4 coppie giorno a un sistema cadenzato di 13 coppie giorno VE – VR. L'obiettivo poi è di realizzare a Verona l'appuntamento con i regionali veloci di Trenord su Milano.

Altri servizi orari ma lenti garantiscono le relazioni VE-VR, VE-VI e Mestre-PD.

Per quell'utenza, avente O/D PD/VE S.L., non bisogna dimenticare che su tale tratta ferroviaria incidono altresì i servizi orari RV da/per BO e RL da/per RO/FE. Tutto questo significa, nel suo complesso, un'offerta complessiva oraria di n 6 servizi (2 RV - su linea AC, e 4 RL) tale da soddisfare qualsiasi domanda di mobilità tra i due maggiori centri attrattori e generatori della regione.

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno
Lun.-Ven.	VE.S.L-VR	veloce	6:27/21:27	13
	VE.S.L-VR	lenta	5:04/21:04	14
	VE.S.L-VI	lenta	6:34/22:34	15
	Mestre-PD	lenta	6:33/19:33	13
	VR-VE.S.L	veloce	6:05/22:05	13
	VR-VE.S.L	lenta	5:38/20:38	14
	VI-VE.S.L	lenta	5:09/20:09	15
	PD-Mestre	lenta	6:53/19:53	13
Sab.	VE.S.L-VR	veloce	6:27/21:27	13
	VE.S.L-VR	lenta	5:04/21:04	14
	VE.S.L-VI	lenta	-	-
	Mestre-PD	lenta	-	-
	VR-VE.S.L	veloce	6:05/22:05	13
	VR-VE.S.L	lenta	5:38/20:38	14
	VI-VE.S.L	lenta	-	-
	PD-Mestre	lenta	-	-
Festivi	VE.S.L-VR	veloce	6:27/21:27	13
	VE.S.L-VR	lenta	6:04/22:04	8
	VE.S.L-VI	lenta	-	-
	Mestre-PD	lenta	-	-
	VR-VE.S.L	veloce	6:05/22:05	13
	VR-VE.S.L	lenta	6:38/20:38	8
	VI-VE.S.L	lenta	-	-
	PD-Mestre	lenta	-	-

Si osservi però che a pag. 25 di Allegato 1, l'orologio di Verona è "approssimato" per gli orari

di arrivo e partenza di servizi che non sono o saranno più di competenza della regione del Veneto; in particolare:

- dei RV per/da MI, in corso di studio e ridefinizione da parte della Regione Lombardia;
- dei RV e del RL da/per BO, in corso di analisi da parte della Regione Emilia Romagna. In merito a questo aspetto è da evidenziare che è previsto un accordo tecnico interregionale, per il quale i servizi di questa relazione saranno di competenza della regione Emilia Romagna, a fronte di una "presa in carico" dei servizi della relazione VR-MN, della totale assunzione dei due RV della relazione VE-BO, oggi condivisi con competenza attribuite alla stazione di FE, e dell'assunzione di tutti i servizi lenti della tratta RO-FE;
- dei RV e del RL da/per TN e BZ, di competenza della rispettive Province autonome.

Q.O.215 Vicenza – Schio
(pag.12 e 26 di Allegato 1)

Considerato il numero di passeggeri trasportati giorno, l'attuale offerta (23 coppie*giorno+1) su questa relazione è ridondante.

L'elevato numero di treni circolanti su una infrastruttura a semplice binario, peraltro non elettrificata, determina tempi di percorrenza elevati (anche con punte di 49' discendente e 55' ascendente), scarsa puntualità e difficoltà di coincidenze a VI per/da altre O/D regionali.

Ovviamente, è proprio per l'ora di punta del mattino (7:30-8:30) che la domanda di mobilità è garantita da due missioni lente su VI.

Per sopperire, agli inconvenienti sopra citati, si è studiato il servizio cadenzato di seguito riportato (un treno l'ora), con una composizione dei convogli tale da garantire posti a sedere sufficienti alla domanda di mobilità, con tempi di percorrenza per l'intera relazione di soli 42' (discendente)/46' (ascendente).

Inoltre, l'ipotesi progettuale consente un adeguato orologio di stazione a VI assicurando l'appuntamento con i servizi per PD/VE, VR e TV, oggi inesistente.

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno
Lun.-Ven.	VI-Schio	lenta	5:40/19:40	15
	Schio-VI	lenta	5:38/21:38	17
Sab.	VI-Schio	lenta	5:40/19:40	12
	Schio-VI	lenta	6:38/21:38	13
Festivi	VI-Schio	lenta	7:40/18:40	7
	Schio-VI	lenta	8:38/20:38	7

Q.O.50 Verona - Poggio Rusco - Bologna
(pag.13 di Allegato 1)

Come già precedentemente accennato, i servizi di tali relazioni (VR-BO e quelli VR-Poggiorusco), siano essi R. veloci che lenti, per ragioni di sistema sia della circolazione che della programmazione del servizio e die convogli, è previsto che siano di totale competenza della regione Emilia Romagna. Ovviamente, sarà cura della Regione medesima garantire, quantomeno, la stessa/adeguata offerta.

Q.O.202 Verona – Mantova (Modena)
(pag. 14 di Allegato 1)

Sollecitati sia da RFI, sia dalla regione Emilia Romagna, per esigenze di propria organizzazione7pianificazione del trasporto ferroviario, in accordo tecnico con la Regione contermine, i servizi di seguito riportati saranno di esclusiva competenza della Regione del Veneto. L'intera relazione è quindi garantita dal servizio VR-MN, rottura di carico, e dal servizio MN-MO.

Non è da scartare l'eventualità di studiare, qualora il numero di richieste fosse importante, dei servizi che garantiscano, a determinate ore, l'intera relazione VR-MO senza rottura di carico.

E' da rilevare che questa nuova offerta è già implementata con il programma orario del mese di giugno 2012.

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno
Lun.-Ven.	VR-MN	lenta	6:30/19:30	13
	MN-VR	lenta	6.28/18:28	13
Sab.	VR-MN	lenta	6:30/19:30	10
	MN-VR	lenta	6.28/17:28	10
Festivi	VR-MN	lenta	10:30/19:30	6
	MN-VR	lenta	8.28/17:28	6

Q.O.55 Venezia S.L. - Padova - Rovigo - Ferrara – Bologna
pag. 15, 21 e 22 di Allegato 1)

Sempre in accordo tecnico con la regione Emilia Romagna, sia per esigenze della stessa, che ha in corso una diversa pianificazione e organizzazione del trasporto ferroviario regionale, sia per esigenze di entrambe le Regioni di perimetrare i servizi di propria competenza, anche in funzione di una futura procedura di gara per l'affidamento dell'esercizio ferroviario regionale, i servizi saranno articolati come di seguito riportati.

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno	nota
Lun.-Ven.	VE.S.L.-BO	veloce	5:57//19:57	14	
	VE.S.L.-RO (FE)	lenta	5:49/19:49	13	(1)
	RO-FE	lenta	5:42-6:42	2	
	BO-VE.S.L.	veloce	6:12/21:12	14	
	(FE) RO-VE.S.L.	lenta	5:20/19:20	13	(2)
	FE-RO	lenta	19.47	1	
Sab.	VE.S.L.-BO	veloce	5.57/19:57	14	
	VE.S.L.-RO (FE)	lenta	5:49/19:49	11	(3)
	RO-FE	lenta	5:42-6:42	2	
	BO-VE.S.L.	veloce	6:12/21:12	14	
	(FE) RO-VE.S.L.	lenta	5:20/19:20	11	(4)
	FE-RO	lenta	-	-	
Festivi	VE.S.L.-BO	veloce	6.57/19:57	13	
	VE.S.L.-RO (FE)	lenta	6:49/19:49	3	(5)
	RO-FE	lenta	-	-	
	BO-VE.S.L.	veloce	7:12/21:12	13	
	(FE) RO-VE.S.L.	lenta	8:20/16:20	3	(6)
	FE-RO	lenta	-	-	

(1) di questi n. 7 servizi sono prolungati a FE
(2) di questi n. 8 servizi hanno origine da FE
(3) di questi n. 6 servizi sono prolungati a FE
(4) di questi n. 8 servizi hanno origine da FE
(5) di questi n. 2 servizi sono prolungati a FE
(6) di questi n. 2 servizi hanno origine da FE

Purtroppo è da evidenziare che il servizio regionale lento della relazione VE-FE ha un tempo di percorrenza dell'ordine delle 2 ore e 25 minuti, a causa delle precedenze da garantire in fase di circolazione all'elevato numero di servizi EuroStar operanti/programmati su di una linea ferroviaria, oggi non quadruplicata.

Q.O.204 Rovigo – Legnago – Verona
(pag. 16, 27 e 29 di Allegato 1)

Il proposto orario cadenzato prevede i servizi di seguito riportati.

A Rovigo, sono garantite le coincidenze con i RV da/per VE S.L. e BO.

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno	nota
Lun.-Ven.	VR-RO	lenta	6:02/20:10	14	(1)
	RO-VR	lenta	5:35/20:08	14	(2)
Sab.	VR-RO	lenta	6:02/20:10	9	(1)
	RO-VR	lenta	5:35/20:08	9	(2)
Festivi	VR-RO	lenta	8:10/20:10	6	
	RO-VR	lenta	8:08/19:08	6	(3)

(1) di questi n. 2 origine a Legnago
(2) di questi n. 2 limitati a Legnago
(3) di questi n. 1 limitato a Legnago

Q.O.200 Monselice - Legnago – Mantova
(pag. 17, 28 e 29 di Allegato 1)

La "vestizione" degli orari, attuata facendo riferimento all'attuale domanda di mobilità, in ragione anche, come già esposto, all'obiettivo di contenere i costi, ha consentito che alcuni di essi fossero limitati a determinate relazioni della linea ferroviaria in questione, così come, per ragioni di opportunità di domanda, che alcuni di essi fossero prolungati a/da PD senza alcuna fermata tra Monselice e PD.

Particolare cura è stata poi quella di organizzare, come da richieste dei consumatori il rendez vous con i RV per/da VE S.L.

In sede di affinamento/rivisitazione il previsto tempo di attesa/trasbordo/rottura di carico a Monselice, pari a 18'(direzione VE)/20' (direzione Legnago), potrà anche essere ridotto nel rispetto:

- di un alea temporale che attenui le eventuali perturbazioni che si possono verificare nella circolazione; a maggior ragione quando trattasi di linea a semplice binario come quella in argomento
- della sicurezza nella circolazione, peraltro imposta da RFI. Infatti, dovendo essere sempre garantito il distanziamento dei convogli, deve essere quindi garantito il distanziamento tra i servizi, parte integrante del cadenzamento, che vengono prolungati a PD, e gli ES/RV programmati sulla linea commerciale PD-BO.

Per quell'utenza ricompresa nella tratta Monselice-Legnago, altre coincidenze sono altresì garantite, a Legnago, verso VR e RO.

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno	nota
Lun.-Ven.	Monselice-Legnago (MN)	lenta	5:53/20:06	14	(1)
	(MN) Legnago-Monselice	lenta	6:05/20:05	13	(2)
Sab.	Monselice-Legnago (MN)	lenta	5:53/19:06	8	(3)
	(MN) Legnago-Monselice	lenta	6:05/20:05	8	(4)
Festivi	Monselice-Legnago (MN)	lenta	7:06/20:06	6	
	(MN) Legnago-Monselice	lenta	8:05/20:05	6	

(1) di questi n. 1 (ore 5:53) ha origine a Legnago, n. 6 limitati a Legnago di cui 1 (serale) ha origine a PD
(2) di questi n. 8 hanno origine a MN, e 2 (mattino) di quelli aventi origine Legnago sono prolungati a PD
(3) di questi n. 1 (ore 5:53) ha origine a Legnago, n. 2 limitati a Legnago
(4) di questi n. 7 hanno origine a MN, e quello (mattino) avente origine Legnago è prolungato a PD

Q.O.205 Rovigo - Chioggia
(pag. 18, 27 di Allegato 1)

Il proposto orario cadenzato prevede i servizi di seguito riportati.

A Rovigo, sono garantite le coincidenze con i RV da/per VE S.L. e BO, cosa questa che oggi non avviene.

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno	nota
Lun.-Ven.	RO-Chioggia	lenta	6:15/19:15	10	
	Chioggia-RO	lenta	5:35/19:35	12	(1)
Sab.	RO-Chioggia	lenta	6:15/19:15	8	(2)
	Chioggia-RO	lenta	5:35/19:35	9	(3)
Festivi	RO-Chioggia	lenta	7:15/19:15	6	
	Chioggia-RO	lenta	7:35/19:35	7	(4)

(1) di questi n. 1 limitato ad Adria e 1 ha origine da Adria
(2) di questi n. 1 ha origine ad Adria
(3) di questi n. 2 limitati ad Adria
(4) di questi n. 1 limitato ad Adria e 1 ha origine da Adria

Q.O.426 Venezia S.L. / Mestre - Piove di Sacco - Adria
(pag. 19 di Allegato 1)

Il proposto orario cadenzato prevede i servizi di seguito riportati.

giorni	O/D	missione veloce o lenta	prima/ultima partenza del servizio	n. di servizi giorno
Lun.-Ven.	Adria-VE.S.L.	lenta	5:02/18:02	13
	Piove di Sacco-VE.S.L.	lenta	4.40	1
	Adria-Piove di Sacco	lenta	19-20-21:02	3
	VE.S.L.-Adria	lenta	6:11/19:11	13
	VE.S.L.-Piove di Sacco	lenta	20.11	1
	Piove di Sacco-Adria	lenta	5-6:08	2
Sab.	Adria-VE.S.L.	lenta	5:02/18:02	13
	Piove di Sacco-VE.S.L.	lenta	4.40	1
	Adria-Piove di Sacco	lenta	19-20-21:02	3
	VE.S.L.-Adria	lenta	6:11/19:11	13
	VE.S.L.-Piove di Sacco	lenta	20.11	1
	Piove di Sacco-Adria	lenta	5-6:08	2
Festivi	Adria-VE.S.L.	lenta	7:02/17:02	5
	Piove di Sacco-VE.S.L.	lenta	-	-
	Adria-Piove di Sacco	lenta	19-21:02	2
	VE.S.L.-Adria	lenta	9:11/19:11	5
	VE.S.L.-Piove di Sacco	lenta	-	-
	Piove di Sacco-Adria	lenta	6-8:08	2

Allo stato attuale, in ragione delle caratteristiche tecniche delle due linee ferroviarie (semplice binario) convergenti su Adria e degli orari di ingresso ed egresso imposti da RFI al nodo di

Venezia-Mestre ai i servizi dell'Adria-VE S.L., non è possibile garantire opportune coincidenze per l'utenza chioggiotta per/da Venezia.
E' comunque vero che nell'organizzazione dei servizi della Rovigo-Chioggia si è preferito dare priorità, come peraltro richiesto dalla clientela, alla relazione su RO e alle coincidenze con altri treni nella medesima stazione.
L'utenza pendolare interessata dai servizi di entrambe le linee è veramente esigua, così come dimostrato anche dai servizi sperimentali diretti Chioggia-Adria-VE S.L. sino ad oggi gestiti dalla società regionale Adria-Mestre.

A conclusione della trattata panoramica è comunque da rilevare che dallo studio svolto, non si esclude che con l'effettiva tracciatura, ovvero rilascio delle tracce da parte di RFI, possa essere necessario affinare i programmi orario proposti.

Inoltre, si costata che oltre agli interventi di migliorie infrastrutturali già cantierati da RFI (es. il citato binario giardino di Mestre) anche la realizzazione degli interventi individuati da rappresentanti della Regione e di RFI/Trenitalia DRV, e formalizzati in un apposito documento nel settembre 2009, potrebbero implicare scenari diversi ed anche più efficienti; nello specifico e a titolo di esempio

- le opere per la velocizzazione degli itinerari nel nodo di Castelfranco;
- la realizzazione di una nuova sede di incrocio a Cassola (tra Bassano e Castelfranco) che permetterebbe l'attuazione di un cadenzamento a 30' anche per tale relazione;
- la nuova sottostazione SSE Bassano, che aumenterebbe la potenza offerta ai mezzi elettrici della linea Bassano – Castelfranco;
- l'elettrificazione della Bassano – Camposampiero; si potrebbero così utilizzare i mezzi elettrici in modo più efficiente, riducendo dei mezzi termici obsoleti e meno performanti;
- la realizzazione di un nuovo binario di precedenza a S. Bonifacio. In questa stazione è attualmente possibile effettuare precedenza per in un solo senso di marcia; tale lacuna infrastrutturale, in caso di ritardo di un ES che necessariamente ha la precedenza nella circolazione, determina ulteriore ritardo al treno regionale.

Produzione quantitativa e dati economici del servizio
(Allegato 1quater)

Riepilogando, la proposta di servizi ferroviari è basata su un'offerta oraria che, in funzione alle tracce disponibili per linea e relazioni, ha consentito di definire il cadenzamento dei servizi del trasporto ferroviario d'interesse regionale e locale.

A risorse finanziarie regionali "illimitate", la ripetitività dei servizi orari e la dilatazione dell'arco temporale giornaliero di offerta sarebbe facilmente attuabile.

Il tavolo di lavoro, invece, nella consapevolezza della necessità di contenere i costi regionali, partendo da una struttura nel suo complesso cadenzata, e nella ricerca di soddisfare le indicazioni delle associazioni dei consumatori, ha già, da questa fase, ritenuto di "spegnere" alcune tracce orarie, garantendo ovviamente quei servizi per i quali la domanda di mobilità si è, nel tempo, incentrata e sedimentata.

Trenitalia S.p.A.

I dati di sintesi di cui alla precedente tabella, che è bene ricordare potranno essere definitivi solo all'effettivo rilascio delle tracce da parte di RFI, rappresentano quindi i valori sia di produzione, sia economici (i costi sono al netto dell'IVA) correlati all'orario cadenzato proposto.

val. quantitativi ed economici anno 2013 - Trenitalia S.p.A.	con orario attuale	con orario cadenzato	var. assoluta	var.% le	nota
treni*km	14.458.671	14.826.593	367.922	2,54%	1
ore di servizio	254.821	274.520	19.699	7,73%	2
COSTI di esercizio					
prezzo solo trasporto	169.180.716	183.285.720	14.105.004	8,34%	3
maggiorazione per MR nuovo	9.232.573	10.013.101	780.528	8,45%	4
maggiorazione per servizi notturni	3.367.614	2.233.570	-1.134.044	-33,67%	
maggiorazione per servizi festivi	8.296.684	7.654.937	-641.747	-7,73%	
maggiorazione per sottoutilizzo MR (affollamento)	3.961.245	5.895.245	1.934.000	48,82%	
pedaggio	35.994.458	36.729.458	735.000	2,04%	5
servizi automobilistici di linea	1.507.353	1.507.353	0	0,00%	6
servizi accessori (biglietterie ecc)	12.659.053	12.659.053	0	0,00%	
TOT. costi	**244.199.696**	**259.978.437**	15.778.741	6,46%	
RICAVI da traffico	**99.051.120**	**99.051.120**	0	0,00%	
Delta COSTI/RICAVI	145.148.576	160.927.317	**15.778.741**	10,87%	
CORRISPETTIVO Trenitalia	**129.436.511**	**145.215.252**	**15.778.741**	12,19%	7

La definizione del costo discende da una valutazione del "prezzo a catalogo" oggi in vigore per il contratto con Trenitalia spa. Tutte le voci economiche sono tra loro comparabili, stante l'aggiornamento all'anno 2013 secondo il previsto tasso d'inflazione programmato.

Alcune considerazioni di sintesi sono però d'obbligo:

nota 1 La produzione annua di treni*km aumenta di un valore pari a circa 370.000 treni*km*anno (+2,6%); cosa questa che da sola determina un aumento del costo trasporto + pedaggio di circa 6,0 Mln euro su base annua.

nota 2 La maggiore incidenza all'aumento del "costo di produzione del servizio" è dovuta alla dilatazione delle ore di circolazione dei servizi, circa +19.800 h*anno (+7,8%).
Questo aspetto non è comunque di facile soluzione in ragione:

- della richiesta degli enti locali/clientela di servire ogni stazione/fermata lungo linea;
- del principio del cadenzamento. A ogni servizio di una determinata relazione deve corrispondere necessariamente il servizio antagonista. Questo, su infrastrutture a semplice binario, ha inevitabilmente un'ulteriore ripercussione sui tempi di percorrenza;
- della molteplicità di attori del trasporto, nazionali e internazionali, che sulle linee commerciali hanno richiesto traccia oraria per i propri servizi. Conseguentemente il trasporto regionale è subordinato a precedenze nella circolazione. Caso emblematico, il servizio regionale lento VE-RO/FE, ove, su un'infrastruttura ferroviaria non certo quadruplicata, si ha una produzione di servizi della lunga percorrenza ad "alta capacità".

nota 3 Summa delle considerazioni di cui ai precedenti punti.

nota 4 Il dato in aumento di circa 780.000 euro su base annua è fuorviante. Infatti, nella voce "maggiorazione per materiale rotabile nuovo" è ricompreso l'importo di 2,15 milioni di euro attribuibile all'utilizzo della flotta regionale a trazione elettrica che, in comodato, sarà utilizzata da Trenitalia, a compensazione di partite pregresse (si veda l'allegato 11 al contratto di servizio vigente). A tale fine si evince la congruità della

stima di cui al citato allegato e la valutazione economica del servizio cadenzato in argomento.

nota 5 Questo valore rappresenta "una partita di giro" con il gestore dell'infrastruttura R.F.I. S.p.A.

nota 6 Si è voluto ugualmente mantenere l'importo di tale voce, seppur aggiornato al tasso d'inflazione programmato, per eventuali servizi che si volessero pianificare in particolari ore di morbida, soprattutto notturne, ovvero per quell'esigua utenza tra Bassano e Primolano.

nota 7 Il corrispettivo di contratto anno 2013 prevede la riproposizione della negatività "prezzo a catalogo e corrispettivo" che Trenitalia dichiara di sostenere già con i valori di contratto anno 2012.

Sistemi Territoriali S.p.A.

Anche nel caso dell'altro operatore, Sistemi Territoriali spa, la valutazione si basa sul "prezzo a catalogo" del servizio, per il vigente contratto.
Tutte le voci economiche sono tra loro comparabili, stante l'aggiornamento all'anno 2013 secondo il previsto tasso d'inflazione programmato.

E' comunque bene ricordare che la società regionale, oltre al servizio storico Adria Mestre e, in subappalto l'estensione di questi a VE.S.L., oggi svolge anche dei servizi, cosiddetti sperimentali, nello specifico: Chioggia-Adria-Mestre; Mira Buse-VE.S.L.
Per la capacità di ricezione del nodo di VE-Mestre, il gestore dell'infrastruttura, RFI, ha limitato ad una sola traccia l'ingresso e l'egresso al nodo stesso. Conseguentemente, in ragione dei maggiori flussi/domanda di mobilità e della richiesta di dare priorità ai servizi della relazione Chioggia-Rovigo, nonché degli esiti, certamente non edificanti, della sperimentazione eseguita per i servizi sopra citati, che peraltro sono stati svolti in "economia", si propone il cadenzamento già esposto al relativo paragrafo che determina i seguenti valori quantitativi ed economici:

ALLEGATO A Dgr n. 2842 del dicembre 2012 pag. 30/31

val. quantitativi ed economici anno 2013 - Sistemi Territoriali S.p.A.	con orario attuale	con orario cadenzato	var. assoluta	var.% le
treni*km Adria-Mestre/VE S.L a trazione diesel	487.037	485.593	-1.444	-0,30%
treni*km Mira Buse-Mestre-VeSL a trazione elettrica	42.967	19.932	-23.035	-53,61%
treni*km Chioggia-Mestre a trazione diesel	80.206	-	-80.206	-100%
TOT treni*km	610.210	505.525	-104.685	-17,16%
costo del servizio a treno*km (trasporto+attività accessorie)	8,85	8,85		
pedaggio a treno*km per relazione VE S.L-Adria per trazione diesel con oneri per accesso al nodo e pedaggio tratta Mestre-limite RFI	1,59	2,61		
pedaggio a treno*km per relazione VE S.L-Piove di Sacco per trazione diesel con oneri per accesso al nodo e pedaggio tratta Mestre-limite RFI		3,66		
pedaggio a treno*km per relazione Piove di Sacco-Adria per trazione diesel		1,54		
pedaggio a treno*km relazione MiraBuse-Mestre per trazione elettrica con oneri per accesso al nodo e pedaggio tratta Mestre-limite RFI		7,16		
pedaggio medio a treno*km diesel per ogni relazione comprensivo degli oneri per accesso al nodo e pedaggio tratta limite RFI-VE SL.		2,53		
COSTI di esercizio				
costo del servizio Adria_Mestre/VE.S.L. e attività accessorie (es: biglietterie/rivendite, manutenzione..)	4.310.187	4.297.406	-12.781	-0,30%
pedaggio Adria-Mestre (+VE.S.L.) con oneri per accesso al nodo e pedaggio tratta Mestre-limiteRFI	772.864	1.227.058	454.194	58,77%
costo del servizio Chioggia_Mestre	606.421	-	-606.421	-100%
pedaggio diesel per Chioggia - Mestre su rete RFI	61.466	-	-61.466	-100%
costo del servizio Mira Buse-Venezia (con il cadenzamento è fino a Mestre)	222.099	176.395	-45.705	-20,58%
pedaggio (exVES.L.) Mestre-Mira Buse per la trazione elettrica con oneri per accesso al nodo e pedaggio tratta Mestre-limiteRFI	202.318	142.796	-59.522	-29,42%
costo per gestione rete Adria-Mestre	1.193.992	1.193.992	-	-
contributo fisso su imposte	151.838	151.838	-	-
Fondo comune L.297/78	723.040	723.040	-	-
TOTALE costi	**8.244.226**	**7.912.525**	-331.701	-4,02%
RICAVI da traffico				
Adria_Mestre	864.658	864.658	-	-
Chioggia-Mestre	-	-	-	-
MiraBuse_Ve SL	-	-	-	-
TOTALE ricavi	**864.658**	**864.658**	-	-
Delta COSTI/RICAVI	7.379.568	7.047.867	-331.701	-4,49%
CORRISPETTIVO Sistemi Territoriali	**7.379.568**	**7.047.867**	-331.701	-4,49%

I dati di sintesi di cui alla precedente tabella rappresentano quindi i valori sia di produzione, sia economici (i costi sono al netto IVA) dell'orario cadenzato proposto.

Anche in questo caso, alcune considerazioni di sintesi sono d'obbligo.

Sia i valori complessivi della produzione che quelli economici sono inferiori rispetto allo scenario non cadenzato, rispettivamente di 104.685 treni*km*anno e di 331.701 euro*anno.

Per quanto attiene alla produzione ciò è attribuibile ad una diversa organizzazione dell'orario,

soprattutto per le prescrizioni di R.F.I.

Per quanto invece concerne la valutazione economica, il dato, seppur favorevole, risente della valutazione, aggiornata, del costo di utilizzo della rete nazionale gestita da R.F.I. SpA (linee e impianti); unica voce, quest'ultima, in aumento.

per il Gruppo di lavoro
il Coordinatore
Ing. Domenico Menna

i Componenti del Gruppo di Lavoro
per Trenitalia S.p.A.
Ing. CALZAVARA
Fiorenzo DEL PIERO
Fausto DORIO

per Sistemi Territoriali S.p.A.
Ing. Bruno CALEO
Ing. Giuseppe DALLA VIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2881 del 28 dicembre 2012

Quota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da devolvere alla Province. (L. n. 549/95). Riparto dei fondi di cui al Cap. 50146 del bilancio regionale per l'anno 2012. Somme spettanti per l'anno 2012.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con questo atto vengono individuate e trasferite le somme spettanti alle Amministrazioni provinciali del Veneto quale quota del tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

L'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (Legge finanziaria 1996) ha istituito, un tributo per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Il comma 27, del medesimo articolo, sancisce che detto tributo deve essere versato alle Regioni, le quali sono tenute a destinarne una parte, il 10 %, alle Province per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui all'art. 47, comma 2, della l. r. 21.01.2000 n. 3.

Allo scopo di dar seguito alle disposizioni di legge, la Regione Veneto ha istituto un apposito capitolo di spesa regionale, il n. 50146, denominato "Quota del Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da devolvere alle Province (Legge finanziaria 1996)", dedicato esclusivamente alla gestione della quota di tributo da riconoscere alle diverse Amministrazioni provinciali per l'anno di riferimento.

La ripartizione del tributo tra le province viene effettuata sulla base dei criteri indicati dall'art. 46, comma 4, della l. r. n. 3/2000 s. m. ed i., che considera, oltre ad un quota fissa e uguale per tutte le Province, anche la popolazione residente in ciascun territorio provinciale e la quantità di rifiuti - urbani e speciali - smaltiti in impianti ubicati nei diversi ambiti provinciali.

Sulla scorta dei dati disponibili, le percentuali da utilizzare per la ripartizione del tributo nell'anno 2012, sono quelle indicate nella tabella 1 riportata nell'Allegato A al presente provvedimento.

Va sottolineato che, il comma 5, del citato art. 46, stabilisce che gli importi annuali da erogare alle Province, devono essere calcolati sulla base di un acconto, pari al 70 % di quanto previsto dal capitolo di spesa n. 50146, e di un saldo relativo all'anno precedente, determinato in relazione alla reale somma introitata nell'apposito conto corrente nel corso dell'anno precedente.

In base a queste disposizioni risulta che nell'esercizio 2011:

a) la somma accertata nell'apposito capitolo di entrata n. 196 è pari a € 6.438.998,53;
b) la somma, pari al 10% del tributo, spettante alle Province in base di quanto introitato nell'apposito capitolo n. 196, risulta pari a € 643.899,85;
c) le somme già erogate con la DGR. n. 2411 del 29 dicembre 2011 quale acconto per l'anno 2011 è di € 1.165.473,83;
d) la regolazione contabile (conguaglio) è riportata nella tabella 4 dell'Allegato A al presente provvedimento.

Per l'esercizio 2012, risulta invece che:

I. la somma inserita a bilancio come stanziamento iniziale nell'apposito capitolo di spesa n. 50146 è di € 1.276.808,46;
II. la somma che spetta alle province quale anticipo per l'anno 2012, pari al 70% di quanto messo a bilancio nell'apposito capitolo n. 50146 per l'esercizio finanziario 2012 e dopo l'assestamento, è complessivamente pari a € 893.765,92;
III. la ripartizione delle somme di cui al precedente punto II, sulla base dei parametri di cui alla tabella 1 riportata nell'allegato A, è quella descritta nella tabella 5 del medesimo allegato A.

Per quanto finora esposto risulta pertanto che alle singole Province va riconosciuta, quale quota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti ex L. 549/95, per l'annualità 2012, la somma complessiva di € 372.191,94 ripartita secondo gli importi di cui alla sotto riportata tabella 7:

PROVINCIA	SOMME DA LIQUIDARE Anno 2012
BELLUNO	1.038,76
PADOVA	48.685,27
ROVIGO	10.170,57
TREVISO	51.221,54
VENEZIA	43.375,72
VICENZA	47.537,66
VERONA	170.162,42
TOTALE	372.191,94

Tabella 7 - Quadro delle somme spettanti alle province quale quota del tributo speciale per l'anno 2012 (*somme espresse in Euro comprensive di arrotondamenti)

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine anche con la compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Viste la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3;

Vista la L. 28 dicembre 1995, n. 549 (Legge finanziaria 1996);

Vista la DGR n. 2411 del 29 dicembre 2011.

delibera

1. Di far proprio quanto espresso in premessa, considerando parte integrante del provvedimento, approvandone il piano di riparto di cui all'Allegato A.
2. Di impegnare, per le finalità descritte in premesse, la somma di € 372.191,94 al capitolo di spesa n. 50146 denominato "Quota del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi da devolvere alla Province. (Art. 3, Legge 28.12.1995, n. 549; L. R. 21.01.2000, n. 3)" del vigente bilancio regionale, disponendo altresì che, l'erogazione e la contestuale liquidazione dei contributi spettanti a ciascuna Provincia secondo gli importi di cui alla tabella 5 "Quadro delle somme spettanti alle province", a partire dall'esercizio finanziario 2013 secondo la disponibilità di cassa.
3. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limiti ai sensi della L. R. 1/2011.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione regionale Ragioneria e Tributi per il seguito di competenza ed alle Province del Veneto.
5. Di Pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B. U. R. della Regione del Veneto e sul sito Internet ufficiale della Regione del Veneto.
6. Avverso la presente deliberazione, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 2881 del 28 dicembre 2012

TABELLE PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI DA DEVOLVERE ALLA PROVINCE. (L. 549/95). SOMME SPETTANTI ANNUALITA' 2012.

PROV.	*POPOLAZIONE (CENSIMENTO 2011)*	*%*	*Rifiuti smaltiti nel 2011 in discariche ed impianti provinciali (ex 1^cat.) (t)*	*%*	*R. S. smaltiti in discariche o impianti provinciali anno 2010 (ex II A e II B) (t)*	*%*
Belluno	*213.108*	*4,30*	*5.679*	*1,30*	*110.193*	*11,95*
Padova	*938.917*	*18,92*	*185.739*	*42,41*	*0*	*0,00*
Rovigo	*247.878*	*5,00*	*57.209*	*13,06*	*0*	*0,00*
Treviso	*896.416*	*18,07*	*0*	*0,00*	*204.045*	*22,12*
Venezia	*866.167*	*17,46*	*51.098*	*11,67*	*0*	*0,00*
Vicenza	*873.288*	*17,60*	*41.356*	*9,44*	*130.939*	*14,20*
Verona	*925.635*	*18,66*	*96.905*	*22,13*	*477.151*	*51,73*
TOTALI	***4.961.409***	***100,00***	***437.987***	***100,00***	***922.328***	***100,00***

Tabella 1. Percentuali per ripartizione fondi alle province anno 2012

PROV.	*Somme anticipate in parti uguali*	*Somme anticipate in proporzione alla popolazione*	*Somme anticipate in proporzione ai RSU e RSA smaltiti*	*Somme anticipate in proporzione ai RS smaltiti*	*TOTALE*
Belluno	*41.624,07*	*12.596,48*	*5.772,02*	*61.308,55*	*121.301,12*
Padova	*41.624,07*	*55.125,38*	*145.251,76*	*0,00*	*242.001,21*
Rovigo	*41.624,07*	*14.626,92*	*57.912,64*	*0,00*	*114.163,62*
Treviso	*41.624,07*	*52.413,00*	*0,00*	*64.157,28*	*158.194,35*
Venezia	*41.624,07*	*50.930,98*	*30.873,26*	*72,87*	*123.501,17*
Vicenza	*41.624,07*	*51.379,84*	*13.990,84*	*58.919,62*	*165.914,37*
Verona	*41.624,07*	*54.295,86*	*37.567,94*	*106.910,13*	*240.397,99*
TOTALE					***1.165.473,83***

Tabella 2. Somme riconosciute con la DGR 2411 del 29/12/2011 quale anticipo spettante alle province per l'anno 2011 sulla base dei dati presi a riferimento dalla Delibera stessa. (somme espresse in Euro comprensive di arrotondamenti)

PROV.	*Somme effettivamente spettanti in parti uguali*	*Somme effettivamente spettanti in proporzione alla popolazione*	*Somme effettivamente spettanti in proporzione ai RSU e RSA smaltiti*	*Somme effettivamente spettanti in proporzione ai RS smaltiti*	*TOTALE*
Belluno	*22.996,42*	*6.914,38*	*2.087,10*	*19.232,11*	*51.230,01*
Padova	*22.996,42*	*30.463,55*	*68.265,43*	*0,00*	*121.725,40*
Rovigo	*22.996,42*	*8.042,50*	*21.026,20*	*0,00*	*52.065,13*
Treviso	*22.996,42*	*29.084,59*	*0,00*	*35.612,21*	*87.693,22*
Venezia	*22.996,42*	*28.103,15*	*18.780,38*	*0,00*	*69.879,95*
Vicenza	*22.996,42*	*28.334,19*	*15.199,81*	*22.852,93*	*89.383,36*
Verona	*22.996,42*	*30.032,61*	*35.616,05*	*83.277,71*	*171.922,79*
TOTALE					***643.899,85***

Tabella 3. Somme del tributo speciale spettanti alle province per l'anno 2011 sulla base degli stessi criteri e dati presi a riferimento per i conteggi nella tabella 2. (somme espresse in Euro comprensive di arrotondamenti)

ALLEGATOA alla Dgr n. 2881 del 28 dicembre 2012

PROV.	Somme calcolate come anticipo 2011 con la DGR 2411/2011	Somma effettivamente spettanti alle province per il 2011 sulla base di quanto accertato nel capitolo di entrata	Differenza effettivamente spettante dopo assestamento capitolo entrata
Belluno	121.301,12	51.230,01	-70.071,11
Padova	242.001,21	121.725,40	-120.275,81
Rovigo	114.163,62	52.065,13	-62.098,49
Treviso	158.194,35	87.693,22	-70.501,13
Venezia	123.501,17	69.879,95	-53.621,22
Vicenza	165.914,37	89.383,36	-76.531,01
Verona	240.397,99	171.922,79	-68.475,20
		TOTALE	**-521.573,97**

Tabella 4. Regolazione contabile Saldo per l'anno 2011 (conguaglio) (somme espresse in Euro comprensive di arrotondamenti)

PROV.	anticipo 2012 in parti uguali	anticipo 2012 in proporzione alla popolazione	anticipo 2012 in proporzione ai RSU e RSA smaltiti	anticipo 2012 in proporzione ai RS smaltiti	Totale
Belluno	31.920,21	9.597,51	2.897,00	26.695,15	71.109,87
Padova	31.920,21	42.284,96	94.755,91	0,00	168.961,08
Rovigo	31.920,21	11.163,41	29.185,44	0,00	72.269,06
Treviso	31.920,21	40.370,89	0,00	49.431,57	121.722,67
Venezia	31.920,21	39.008,60	26.068,12	0,00	96.996,94
Vicenza	31.920,21	39.329,30	21.098,12	31.721,04	124.068,67
Verona	31.920,21	41.686,80	49.436,89	115.593,72	238.637,62
				TOTALE	**893.765,92**

Tabella 5. Somme spettanti alle province quale anticipo per l'anno 2012 (somme espresse in Euro comprensive di arrotondamenti)

PROV.	Quota reale del Tributo Speciale spettante per il 2012 dopo assestamento capitolo spesa n. 50146 (di cui alla Tab. 4)	Somme spettanti alle province quale anticipo per l'anno 2012 (di cui alla Tab. 5)	Totale
Belluno	-70.071,11	71.109,87	1.038,76
Padova	-120.275,81	168.961,08	48.685,27
Rovigo	-62.098,49	72.269,06	10.170,57
Treviso	-70.501,13	121.722,67	51.221,54
Venezia	-53.621,22	96.996,94	43.375,72
Vicenza	-76.531,01	124.068,67	47.537,66
Verona	-68.475,20	238.637,62	170.162,42
			372.191,94

Tabella 6. Somme complessivamente spettanti alle province quale tributo speciale. Annualità 2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2952 del 28 dicembre 2012

D.G.R. n. 2038 del 8.10.2012 - Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - anno 2012, art. 5, L.R. n. 30 del 18.12.2009: riparto risorse mantenute a gestione accentrata, di cui alla D.G.R. n. 2038 del 8.10.2012.

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Definizione riparto delle rimanenti risorse del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza non ripartite con la precedente D.G.R. n. 2038 del 8.10.2012.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale del 18 dicembre 2009, n. 30 la Regione del Veneto ha istituito e disciplinato il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, (di seguito chiamato Fondo) al fine di assicurare alle persone non autosufficienti un sistema regionale di assistenza sociale e socio-sanitaria, di protezione e tutela delle famiglie delle persone non autosufficienti e dei soggetti che li assistono.

Il Fondo ricomprende al suo interno il Fondo per la Non Autosufficienza di cui all'articolo 3 della Legge Regionale del 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003", nel quale vanno a confluire le risorse del Fondo per la domiciliarità di cui all'articolo 26 della Legge Regionale del 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005", le risorse destinate alla residenzialità per anziani e disabili, le risorse destinate al finanziamento del servizio di telesoccorso e telecontrollo, le risorse destinate al finanziamento dell'attività di assistenza semiresidenziale di tipo riabilitativo ed educativo nei centri diurni delle persone con disabilità, rientranti nell'ambito delle somme assegnate alle Aziende ULSS per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 e alla Deliberazione della Giunta Regionale 3972/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel Fondo confluiscono, inoltre, le risorse derivanti dallo Stato o da altri soggetti pubblici destinate alla non autosufficienza.

L'art. 5 della L.R. 30/09 prevede che la Giunta Regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, entro il 31 dicembre di ogni anno, stabilisca il riparto sulla base di criteri e indicatori che dovranno essere esplicitati da appositi provvedimenti attuativi della Giunta Regionale.

Con la Legge Regionale del 6 aprile 2012, n. 14 il Consiglio Regionale ha disposto che le attribuzioni al capitolo 101176, Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, ammontino complessivamente a € 721.450.000,00 al fine di garantire risposte omogenee e qualificate in tutto il territorio regionale.

Con D.G.R. n. 2038 del 8 ottobre 2012 "Assegnazione alle Aziende Sanitarie del Veneto delle risorse finanziarie per l'esercizio 2012 ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza" è stato determinato il finanziamento da trasferire alle singole Aziende Sanitarie ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza per l'anno 2012.

Negli Allegati B e D (che modifica le pagg. 16, 17, 18 dell'Allegato B), paragrafo 3.1.2.3 "Fondo per la Non Autosufficienza" della D.G.R. n. 2038 del 8.10.2012, la somma complessiva di € 721.450.000,00 è stata così ripartita:

- € 628.985.857, 00 per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- € 92.464.143,00 per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza aggiuntivi regionali.

Con la medesima Deliberazione il Fondo è stato ripartito alle Aziende ULSS per € 708.977.611,00, così come indicato negli Allegati B-pag.20 e D-pag. 4, disponendo che la rimanente differenza di €12.472.389,00 venga ripartita dalla Giunta Regionale con successivi Atti, nel rispetto dei criteri individuati nel succitato Allegato D, pag.2 e come di seguito indicato:

1- nell'ambito delle attività riconducibili ai LEA aggiuntivi regionali:

- € 6.472.389,00 per assicurare i seguenti interventi: telesoccorso, progetto OPSA per le cure specifiche alle persone disabili, costi per la gestione informatica dell'assegno di cura;

2- nell'ambito delle attività riconducibili ai LEA:

- € 5.550.000,00 per contributi straordinari a rimborso delle maggiori spese di rilievo sanitario sostenute dalle persone anziane non autosufficienti che non risultino titolari di impegnativa di residenzialità, laddove occupino un posto letto all'interno di un centro di servizio autorizzato all'esercizio ai sensi della L.R. 22/2001;
- € 450.000,00 per interventi e progetti sperimentali rivolti a persone parzialmente non autosufficienti e per sperimentazione sulla distribuzione di farmaci in centri di servizio per persone anziane non autosufficienti.

Per effetto dell'applicazione della normativa sulla spending-review art. 15 comma 13 lettera a), comma 14 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L.135/2012 e delle disposizioni regionali di recepimento della medesima normativa, introdotte dall'art. 12 della L.R. n. 43 del 23.11.2012, il "Fondo per la Non Autosufficienza" viene ridotto di € 3.500.000,00.

Il relatore, con il presente Atto, propone che la riduzione del Fondo per la Non Autosufficienza sia applicata sulla copertura finanziaria per le prestazioni erogate dalla Ditta Tesan S.p.A. di Vicenza, sulla copertura finanziaria della spesa per la gestione informatizzata dell'Assegno di Cura anno 2012, e sui contributi straordinari a rimborso delle maggiori spese di rilievo sanitario sostenute dalle persone anziane non autosufficienti che non risultino titolari di impegnative di residenzialità.

Il relatore propone, pertanto, quanto segue:

1.1- nell'ambito delle attività riconducibili ai LEA aggiuntivi regionali, al succitato punto 1-, la somma totale di € 6.151.669,55, venga ripartita, tra le attività individuate, come segue:

a- € 5.540.760,05 (IVA inclusa)- per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle prestazioni erogate per l'anno 2012 dalla Ditta Tesan S.p.A. di Vicenza, (in attuazione della D.G.R. n. 2828 del 22/09/2009). Si precisa che tale importo è il risultato dell'applicazione a quanto previsto dal D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 (c.d. spending review) nell'art.15, comma 13, lettera a).

Si tratta, infatti, del servizio di assistenza di telesoccorso e telecontrollo a domicilio con sistemi telematici integrati che è stato affidato alla succitata Ditta Tesan per il quinquennio 2009-2014, a seguito di aggiudicazione della gara indetta con D.G.R. n. 764 del 24/03/2009. Con apposito contratto stipulato tra la Regione del Veneto e la Ditta Tesan S.p.A. in data 11/11/2009 sono state disciplinate le modalità e le condizioni per l'espletamento di tale servizio, nonché la durata del medesimo, l'annuale quantificazione e impegno degli oneri derivanti dalla gestione del servizio di cui trattasi, sulla base della documentazione agli atti della Direzione Servizi Sociali.

b- € 58.000,00 destinati al Progetto per l'assistenza a soggetti con gravi disabilità congenite o acquisite in età evolutiva e non collaboranti presso l'OPSA - Opera della Provvidenza di S. Antonio di Sarmeola di Rubano (PD).

Si tratta della prosecuzione del progetto per la fruizione di prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale da parte di persone con disabilità grave che viene realizzato dall'OPSA di Sarmeola di Rubano. La prosecuzione del progetto anche per l'anno 2012 è stata richiesta dal legale rappresentante dell'OPSA con nota pervenuta alla Direzione Regionale Servizi Sociali in data 29 febbraio 2012, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Il progetto è stato inizialmente approvato con D.G.R. n. 1203 del 30 aprile 2004 e poi con successivi atti, D.G.R. n. 1797 del 12 giugno 2007, D.G.R. n. 3906 del 9 dicembre 2008, D.G.R. n. 3719 del 30 novembre 2009, D.G.R. n. 3312 del 21 dicembre 2010 e D.G.R. n. 2511 del 29 dicembre 2011, la Giunta Regionale ha approvato la prosecuzione del progetto stesso per le rispettive annualità. La realizzazione del progetto ha permesso in questi anni di rispondere in maniera appropriata e tempestiva a bisogni oggettivamente non soddisfatti di pazienti con disabilità grave difficilmente assistibili in ambenti tradizionali di cura.

c- € 552.909,50 (IVA inclusa) - per la copertura finanziaria della spesa derivante dalla gestione informatizzata dell'assegno di cura anno 2012 (previsto con la D.G.R. n. 2109 del 4/07/2006). Si precisa che tale importo è il risultato dell'applicazione a quanto previsto dal D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 (c.d. spending review) nell'art.15, comma 13, lettera a).

Come previsto dalla succitata Deliberazione 2109/06, in data 13/10/2006 è stato stipulato un Accordo di programma tra la Regione del Veneto e Anciveneto, con il quale sono stati assunti reciproci impegni di collaborazione. Tale Accordo prevede, tra l'altro, che Anciveneto metta a disposizione della Regione e dei Comuni la propria struttura ANCI SA s.r.l., sede in Rubano-Padova, al fine di predisporre e gestire il supporto informatico per l'assegnazione degli assegni di cura e che la Giunta Regionale approvi specifiche convenzioni annuali tra la Regione del Veneto e ANCI SA s.r.l. e impegni la spesa per la parte di competenza della Regione.

Inoltre, nel caso in cui si procedesse all'individuazione del nuovo contraente mediante procedura ad evidenza pubblica, risulta opportuno procedere alla modifica di quanto previsto dall'art.7 dell'Accordo di programma suddetto con il nuovo testo contenuto nell'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, al fine di garantire continuità nella gestione del servizio relativo all'assegno di cura.

Anche per l'anno 2012 si rende, quindi, necessario procedere al rinnovo della convenzione con ANCI SA s.r.l. contenuta nell'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, nel rispetto degli impegni contenuti nella stessa e nell'Allegato C1 e Allegato C2.

2.2- nell'ambito delle attività riconducibili ai LEA, al succitato punto 2-:

a- € 2.370.719,45 siano ripartiti tra le Aziende ULSS, così come quantificato nell'Allegato D che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tali somme sono determinate dalla media annua di presenze stimate, per effetto della rilevazione allo scopo effettuata alla data del 1/01/2012 e del 1/07/2012, sulla base dei seguenti criteri:

- ospiti accolti in un posto letto di un Centro di Servizio autorizzato all'esercizio ai sensi della L.R. n. 22/2002;
- ospiti tutti certificati in condizione di non autosufficienza con scheda SVAMA (punteggio uguale o superiore a 60) ed iscritti nel registro unico della residenzialità;
- ospiti gravati da una maggiorazione sulla retta giornaliera rispetto ad analoga tipologia di servizio di ospiti che beneficiano dell'impegnativa di residenzialità e che tale maggiorazione sia stata deliberata e/o determinata con atto del Centro di Servizio in data anteriore al 8.10.2012.

Inoltre, nella suddetta rilevazione si precisava che detto contributo non risulta essere un contributo economico al singolo Centro di Servizio, bensì un rimborso al singolo ospite privo di impegnativa di residenzialità che, per la sua condizione di non autosufficienza certificata, risulti gravato da una maggiorazione sulla retta giornaliera rispetto ad analoga tipologia di servizio di ospiti che beneficiano dell'impegnativa di residenzialità.

b- € 450.000,00 siano destinati ad un progetto sperimentale della durata massima di dodici mesi per la distribuzione di farmaci in soluzione monodose all'interno di Centri di Servizio per anziani non autosufficienti.

Tale sperimentazione trova riferimento nell'esperienza della Regione Carinzia, la quale, per la realizzazione della stessa, metterà a disposizione il knowhow e le competenze maturate nel settore.

L'esperienza austriaca ha dimostrato infatti che la gestione dei farmaci in dose unitaria potrebbe portare utili vantaggi anche nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti del Veneto, sia in termini di maggior appropriatezza prescrittiva delle terapie farmacologiche, sia in termini di monitoraggio del consumo degli stessi e delle scadenze, nonché di riduzione degli errori nella fase di somministrazione della terapia e di razionalizzazione della spesa.

A tal proposito l'Azienda ULSS 9 ha presentato un apposito progetto, che Allegato E alla presente deliberazione ne forma parte integrante, che risponde agli obiettivi sopra rappresentati. Detto progetto riguarda i territori dell'Azienda ULSS 9 e dell'Azienda ULSS n. 7 che presentano caratteristiche in termini di popolazione e centri di servizio che li rendono idonei alla realizzazione di detta sperimentazione.

Si rende, pertanto, necessario procedere:

1) all'impegno della somma di € 8.972.389,00 sullo stanziamento del capitolo n. 101176 "Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - risorse provenienti dal Fondo Sanitario Regionale" del bilancio regionale per l'esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità;
2) alla liquidazione della somma di cui al precedente punto:
   1- a favore della Ditta Tesan S.p.A. di Vicenza, sulla base delle fatture trimestrali emesse dalla stessa per il servizio svolto nell'anno 2012 e nel rispetto del Contratto in atto;
   2- a favore dell'OPSA di Sarmeola di Rubano-Padova, che avverrà su presentazione, entro e non oltre il 30 settembre 2013, di rendiconto economico e relazione conclusiva sull'attività svolta e sul conseguimento dei risultati;
   3- a favore di ANCI SA di Rubano-Padova, sulla base delle fatture emesse dalla stessa per il servizio svolto nell'anno 2012 e nel rispetto della convenzione di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
   4- alle Aziende ULSS, così come quantificato nell'Allegato D che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, tenuto conto delle somme già liquidate giusta D.G.R. n. 2496/2011 nel rispetto dei criteri adottati in sede di rilevazione 2012;
   5- a favore dell'Azienda ULSS n. 9 per la realizzazione del progetto sperimentale di cui all'Allegato E, parte integrante del presente atto, le cui modalità saranno individuate con successivo Decreto del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto il D.P.C.M. 29 novembre 2001;
- Vista la Legge n. 189 del 8 novembre 2012, di conversione del D.L. n. 158 del 13 settembre 2012;
- Visto il D.L. n. 158 del 13 settembre 2012, art. 11;
- Vista la Legge 135 del 7 agosto 2012., di conversione del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012;
- Visto l'art. 5, comma 1, Legge Regionale n. 30/2009;
- Visto l'art. 41 della Legge Regionale n. 5/2001;
- Visto l'art. 42, 1° comma e l'art. 44 della L.R. n. 39/2001;
- Visto la L.R. di Bilancio n. 14/2012;
- Viste le DD.G.R. n. 2109/2006, n. 4135/2006 e n. 287/2008;
- Viste le DD.G.R. n. 1203/2004, n. 1797/2007, n. 3906/ 2008, n. 3719/2009, n. 3312/2010 e n. 2511/2011;
- Vista la D.G.R. n. 2828 del 22 settembre 2009;
- Vista la D.G.R. n. 2496 del 29 dicembre 2011;
- Vista la L.R. n. 23 del 29 giugno 2012, Allegato A;
- Vista la D.G.R. n. 2038 del 8 ottobre 2012;
- Visto il parere della Quinta Commissione Consiliare, espresso in data 27 settembre 2012 (Pagr 281 84/CR);
- Vista la nota prot. n. 487097/ASS/51.00.00.35.00 del 26 ottobre 2012, a firma dell'Assessore Remo Sernagiotto;
- Vista la nota in data 30 ottobre 2012, a firma dell'Assessore della Regione Carinzia, acquisita al Protocollo n. 497965 della Segreteria dell'Assessore Politiche Sociali in data 5 novembre 2012;

delibera

1. di stabilire per le motivazioni esposte in premessa che la somma di € 8.972.389,00, venga così ripartita:

Nell'ambito delle attività riconducibili ai LEA aggiuntivi regionali:

€ 5.540.760,05 (IVA inclusa) a favore della Ditta Tesan S.p.A. di Vicenza, per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle prestazioni erogate per l'anno 2012 dalla suddetta Ditta (in attuazione della D.G.R. n. 2828/2009);

€ 58.000,00 a favore dell'Opera della Provvidenza S. Antonio di Sarmeola di Rubano (PD) per Progetto di assistenza a soggetti con gravi disabilità congenite o acquisite in età evolutiva e non collaboranti - anno 2012, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, dando atto che il citato progetto dovrà terminare entro il 31 maggio 2013;

€ 552.909,50 (IVA inclusa) a favore di ANCI SA s.r.l., per la copertura finanziaria della spesa derivante dalla gestione informatizzata dell'assegno di cura anno 2012 (previsto con la D.G.R. 2109/2006), di cui agli Allegati C, C1 e C2 parti integranti del presente atto;

Nell'ambito delle attività riconducibili ai LEA:

€ 2.370.719,45 alle Aziende ULSS così come quantificato nell'Allegato D, da destinare, quale rimborso, al singolo ospite privo di impegnativa di residenzialità che, per la sua condizione di non autosufficienza certificata, risulti gravato da una maggiorazione sulla retta giornaliera rispetto ad analoga tipologia di servizio di ospiti che beneficiano dell'impegnativa di residenzialità;

€ 450.000,00 a favore dell'Azienda ULSS n. 9 per la realizzazione del progetto sperimentale di cui all'Allegato E, parte integrante del presente atto, le cui modalità di erogazione saranno individuate con successivo decreto del dirigente regionale dei Servizi Sociali;

2. di approvare il progetto sperimentale per la gestione dei farmaci in dose unitaria presentato dall'Azienda ULSS n. 9 di cui all'Allegato E alla presente deliberazione che ne forma parte integrante, cui spetterà individuare partnership idonee a garantire il buon esito della sperimentazione, dando atto che il suddetto progetto dovrà terminare entro il 30 giugno 2014;

3. di incaricare il Dirigente regionale dei Servizi Sociali di costituire, con proprio decreto, un Comitato Tecnico Scientifico sulla sperimentazione di cui al precedente punto n. 2; tale Comitato dovrà approvare il piano operativo presentato dall'Azienda ULSS n. 9, monitorarne le attività realizzative e verificarne i risultati;

4. di approvare la convenzione ed i relativi documenti di specifiche tecniche dei servizi assicurati ed i servizi offerti da ANCI SA s.r.l., riportati rispettivamente negli Allegati C, C1 e C2;

5. di incaricare l'Assessore ai servizi sociali alla sottoscrizione dell'art. 7 dell'Accordo di programma contenuto nell'Allegato B;

6. di delegare il Dirigente della Direzione regionale servizi sociali alla sottoscrizione della convenzione contenuta nell'Allegato C;

7. di disporre l'impegno della somma € 8.972.389,00, sullo stanziamento del capitolo n. 101176 "Fondo Regionale per la Non Autosufficienza - risorse provenienti dal Fondo Sanitario Regionale" del bilancio regionale per l'esercizio 2012, che presenta la necessaria disponibilità, a far carico alla prenotazione di spesa n. 2256;

8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;

9. di disporre che il Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali provveda a liquidare la somma di € 8.972.389,00, di cui al precedente punto 1., come segue:

€ 5.540.760,05 (IVA inclusa) a favore della Ditta Tesan S.p.A. di Vicenza, su presentazione di regolari fatture, nel rispetto dei criteri stabiliti dal contratto sottoscritto in data 11/11/2009;

€ 58.000,00 a favore dell'Opera della Provvidenza S. Antonio di Sarmeola di Rubano (PD) o su presentazione, entro e non oltre il 30 settembre 2013, di rendiconto economico e relazione conclusiva sull'attività svolta e sul conseguimento dei risultati e comunque il contributo regionale non può essere superiore all'80% della somma complessivamente spesa;

€ 552.909,50 (IVA inclusa) a favore di ANCI SA s.r.l., su presentazione di regolari fatture, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla convenzione di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che verrà sottoscritta successivamente all'approvazione del presente Atto;

€ 2.370.719,45 a favore delle Aziende ULSS, così come quantificato nell'Allegato D, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tenuto conto delle somme già liquidate giusta D.G.R. n. 2496/2011 nel rispetto dei criteri adottati in sede di rilevazione 2012;

€ 450.000,00 a favore dell'Azienda ULSS n. 9 per la realizzazione del progetto sperimentale di cui all'Allegato E, parte integrante del presente atto, le cui modalità di erogazione saranno individuate con successivo Decreto del Dirigente Regionale dei Servizi Sociali;

10. di incaricare il Dirigente della Direzione Regionale Servizi Sociali a comunicare ad ANCI SA s.r.l. il mancato rinnovo della convenzione di cui al punto 4., per l'anno 2013;

11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/6

OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO
VIA DELLA PROVVIDENZA 68 - 35030 SARMEOLA DI RUBANO - PADOVA - TEL. 049/8972811 - FAX 049/8976266 - C.C.P. 124354

Regione del Veneto
Assessorato ai Servizi Sociali

Direzione Servizi Sociali
Rio Nuovo - Dorsoduro 3493
Venezia

Oggetto: invio richiesta di rinnovo del Poliambulatorio Specialistico presso l'Opera della Provvidenza S. Antonio di Rubano per soggetti non collaboranti e portatori di gravi disabilità congenite o acquisite in età evolutiva

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE DIREZIONE SERVIZI SOCIALI	
Data di arrivo	29 FEB. 2012
Data registraz.	29 FEB. 2012
Prot. N.	97922
Indice classificazione E. 940. 20.1	Pratica / Fascicolo

Il sottoscritto Bevilacqua Mons. Roberto nato a Lozzo Atestino (Pd) il 18.04.1946 CF BVLRRT46D18E709X, legale rappresentante dell'Opera della Provvidenza S. Antonio (O.P.S.A.) con sede a Rubano (Pd) in via della Provvidenza 68

premesso che

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1203 del 30 aprile 2004 la Regione del Veneto ha approvato il "Progetto sperimentale per l'assistenza a soggetti con gravi disabilità congenite o acquisite in età evolutiva e non collaboranti presso l'Opera della Provvidenza S. Antonio in Sarmeola di Rubano (PD)";
- con DGR n. 1797 del 12/6/2007 la Regione del Veneto ha autorizzato il rinnovo del progetto sperimentale e l'allargamento della sperimentazione anche alle ULSS n. 15 "Alta Padovana" e n. 17 di Este (PD) autorizzando l'O.P.S.A. a stipulare specifiche convenzioni "per definire le modalità, i criteri e i rapporti per l'erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale riferite a soggetti non collaboranti residenti nell'ambito delle rispettive A.ULSS di competenza che saranno inviate alla competente Direzione Regionale a cura dell'O.P.S.A.";
- con DGR n. 2511 del 29/12/2011 è stato rinnovato il progetto anche per l'anno 2011
- sono in atto le convenzioni per il 2012 con le ULSS n. 15, 16 e 17;
- l'attività del Poliambulatorio ha risposto in maniera appropriata e tempestiva a bisogni oggettivamente non soddisfatti di pazienti particolarmente fragili e difficilmente assistibili in ambienti tradizionali di cura,

ALLEGATO A Dgr n. del	pag. 2/6	

chiede

il rinnovo del progetto anche per l'anno 2012, così come definito nella proposta che si allega.

Distinti saluti

Sarmeola di Rubano, 16.02.2012

Il Legale Rappresentante

Mons. Roberto Bevilacqua

OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO - SARMEOLA di RUBANO (Padova)

Allegati:

dichiarazione di continuità dell'attività nel 2011;
relazione conclusiva dell'attività svolta nel 2011;
dichiarazione ulteriori spese sostenute nel 2011 oltre a quelle rimborsabili;
proposta di rinnovo del progetto;
convenzione per il 2012 con l'ULSS n. 15;
convenzione per il 2012 con l'ULSS n. 16;
convenzione per il 2012 con l'ULSS n. 17.

ALLEGATO A Dgr n. del	pag. 3/6	

OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO
VIA DELLA PROVVIDENZA 68 - 35030 SARMEOLA DI RUBANO - PADOVA - TEL. 049/8972811 - FAX 049/8976266 - C.C.P. 124354

RINNOVO DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PRESSO L'OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO DI RUBANO (PD) PER SOGGETTI NON COLLABORANTI E PORTATORI DI GRAVI DISABILITA' CONGENITE O ACQUISITE IN ETA' EVOLUTIVA

PREMESSA

I soggetti affetti da gravi disabilità congenite o acquisite in età evolutiva e non in grado di collaborare con il personale sanitario incontrano notevoli difficoltà nella fruizione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale offerte dai tradizionali centri di erogazione, siano essi pubblici che privati convenzionati ed, inoltre, non possono usufruire degli specifici canali preferenziali dedicati agli anziani non collaboranti.

Con DGR n. 1203 del 30/04/2004 la Regione del Veneto ha approvato, autorizzandone l'avvio, un progetto sperimentale per l'assistenza a soggetti con gravi disabilità congenite o acquisite in età evolutiva e non collaboranti presso l'Opera della Provvidenza Sant'Antonio in Sarmeola di Rubano. La DGR prevedeva la stipula di apposita Convenzione tra l'ULSS n. 16 di Padova e l'Opera della Provvidenza Sant'Antonio e un contributo di € 41.400,00 annui come ristoro dei costi per il personale di assistenza presente nel Poliambulatorio e per il personale Medico e Infermieristico necessario per poter sottoporre a sedazione i soggetti non collaboranti.

Con DGR n. 1797 del 12/6/2007 la Regione del Veneto ha autorizzato il rinnovo del progetto sperimentale e l'allargamento della sperimentazione anche alle ULSS n. 15 "Alta Padovana" e n. 17 di Este (PD) autorizzando l'O.P.S.A. a stipulare specifiche convenzioni "per definire le modalità, i criteri e i rapporti per l'erogazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale riferite a soggetti non collaboranti residenti nell'ambito delle rispettive ULSS di competenza che saranno inviate alla competente Direzione Regionale a cura dell'O.P.S.A.".

Con DGR n. 3906 del 9/12/2008 è stato rinnovato il progetto per l'anno 2008 e con DGR n. 3719 del 30/11/2009 è stato rinnovato il progetto anche per l'anno 2009. Con la DGR 3312 del 21/12/2010 il progetto è stato rinnovato anche per l'anno 2010. Con la DGR 2511 del 29/12/2011 il progetto è stato rinnovato anche per l'anno 2011.

Con deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 15 "Alta Padovana" n. 195 del 29.02.2008 è stata approvata la Convenzione, tutt'ora in vigore, prevista dal Progetto Regionale tra l'ULSS n. 15 e l'Opera della Provvidenza S. Antonio.

Con deliberazione del Direttore Generale dell'ULSS 17" n. 1153 del 07.12.2011 è stata approvata, per l'anno 2012, la Convenzione prevista dal Progetto Regionale tra l'ULSS n. 17 e l'Opera della Provvidenza S. Antonio.

E' in vigore, fino al 31/12/2012, la convenzione con l'ULSS n. 16 approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 533 del 17/06/2011.

CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO POLIAMBULATORIALE PER SOGGETTI NON COLLABORANTI E PORTATORI DI GRAVI DISABILITA' CONGENITE O ACQUISITE IN ETA' EVOLUTIVA

Allo scopo di dare continuità ad un servizio che si è dimostrato in grado di dare una efficace risposta al bisogno di salute delle persone con grave disabilità e incapaci di collaborare con il personale medico e paramendico durante l'effettuazione delle procedure diagnostiche e terapeutiche, è possibile continuare ad utilizzare le risorse presenti all'interno dell'Opera della Provvidenza Sant'Antonio di Sarmeola di Rubano (O.P.S.A.).

Il Servizio continuerà ad avvalersi delle attrezzature e del personale medico, paramedico e di assistenza disponibili presso l'O.P.S.A.

Il Poliambulatorio erogherà le prestazioni, sia diagnostiche che terapeutiche, previste dal Nomenclatore Tariffario Regionale, nell'ambito delle seguenti Specialità:

- Anestesia
- Angiologia e Chirurgia vascolare (con Ecocolordoppler);
- Audiologia (con Audiometria);
- Cardiologia (con ECG, ECG dinamico secondo Holter ed Ecocardiocolordoppler);
- Chirurgia generale
- Chirurgia plastica;
- Dermatologia;
- Endoscopia digestiva
- Ginecologia.
- Medicina Interna;
- Medicina fisica e riabilitazione;
- Neurologia (con EEG);
- Odontoiatria;
- Otorinolaringoiatria;
- Psichiatria

L'eventuale allargamento ad altre Specialità potrà essere frutto di specifici accordi tra l'Opera della Provvidenza S. Antonio e le ULSS interessate.

OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO - SARMEOLA DI RUBANO (Padova)

ALLEGATO A Dgr n. del	pag. 5/6	

SOGGETTI DESTINATARI

Il Servizio poliambulatoriale è riservato a soggetti con gravi disabilità, congenite o acquisite in età evolutiva, e non collaboranti residenti nelle ULSS n. 15, 16 e 17.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

I soggetti con gravi disabilità congenite o acquisite in età evolutiva e non collaboranti necessitano di un servizio che, oltre alle caratteristiche tipiche di un normale poliambulatorio, possa garantire:

- la presenza in ambulatorio di OSS per la movimentazione dell'utente e/o per la sua svestizione e vestizione;
- la possibilità di poter effettuare la sedazione qualora la non capacità di collaborare da parte dell'utente renda altrimenti impossibili le procedure diagnostiche o terapeutiche. A tale scopo è necessario prevedere, almeno per una parte del tempo in cui il servizio è attivo, anche la presenza di un medico anestesista e di un infermiere.

CRITERI DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso avverrà su richiesta del Medico di Medicina Generale, che attesti la disabilità grave e l'incapacità di collaborazione del paziente e che specifichi l'eventuale necessità di sedazione.

Le prestazioni erogate dal Poliambulatorio dovranno essere autorizzate dall'ULSS di residenza del paziente con modalità che verranno definite nelle Convenzioni che dovranno essere stipulate tra le ULSS interessate e l'Opera della Provvidenza Sant'Antonio.

Allo scopo di favorire percorsi diagnostici e terapeutici pluridisciplinari che riducano il disagio dei disabili e delle loro famiglie, limitatamente ai disabili già autorizzati all'accesso all'ambulatorio, l'O.P.S.A. è autorizzata a chiedere, con ricetta del S.S.N., prestazioni specialistiche di approfondimento erogabili al proprio interno.

RIMBORSI

Il rimborso delle prestazioni verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione del riepilogo delle prestazioni effettuate e verrà calcolato in base ai seguenti criteri:

OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO - CARMEGLA S. RUBANO (Padova)

- le prestazioni specialistiche in quanto tali secondo quanto previsto dal Nomenclatore Tariffario Regionale in vigore al momento della effettuazione della prestazione stessa;
- l'assistenza da parte di OSS al paziente disabile in base al tempo necessario alla prestazione (25,00 € all'ora)
- l'assistenza infermieristica allo specialista in anestesia in base al tempo necessario alla prestazione (30,00 € all'ora)
- l'assistenza anestesiologica in base al tempo necessario alla prestazione (100,00 € all'ora)

STIMA DEI COSTI ANNUI

Considerati i volumi di attività degli anni precedenti si può ipotizzare per l'attività del Poliambulatorio un costo all'anno pari a € 90.000,00.

CLAUSOLE FINALI

Il progetto prevede la stipula di convenzioni con le ULSS n. 15, 15 e 17 che decorrano dalla data di sottoscrizione e cessino di diritto al 31.12.2012 rimanendo peraltro in vigore, se non disdette dalle parti contraenti, fino alla firma dei nuovi atti di convenzione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno le parti si incontreranno per valutare l'adeguatezza degli orari di apertura del servizio anche in funzione delle richieste di prestazioni pervenute durante l'anno. In tale occasione potranno essere rivalutate le tariffe orarie per il personale di assistenza, infermieristico ed anestesiologico.

OPERA DELLA PROVVIDENZA S. ANTONIO - SARMEOLA DI RUBANO

REGIONE DEL VENETO giunta regionale – 9^ legislatura **ALLEGATO B Dgr n. del** pag. 1/1	

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER IL SUPPORTO AI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 7 Il presente accordo ha validità fino alla scadenza ultima della relative convenzioni di anno in anno stipulate, fatto salvo il recesso di uno dei contraenti che deve intervenire almeno 90 giorni prima della scadenza della convenzione in essere.

La REGIONE del VENETO _____

L'ANCIVENETO. _____

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO C Dgr n. del pag. 1/5

CONVENZIONE

PER I SERVIZI INFORMATICI INTERATTIVI PER LA GESTIONE DELL'ASSEGNO DI CURA PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RELATIVI ALL'ANNO 2012

L'anno …….., il giorno ……. del mese di …… in Venezia, presso la sede della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, Dorsoduro 3493,

TRA

la Regione del Veneto, Giunta Regionale, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, CF 80007580279, rappresentata dal dott. ……..…., Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali in esecuzione della DGR n. ……. del ……;

E

l'ANCI SA s.r.l. (società operativa di Anciveneto), con sede in Rubano (PD), in Via A. Rossi n. 35 CF 02440510242, P. IVA 03554530281, rappresentata dal dr Dario Menara, Amministratore Delegato;

PREMESSO QUANTO SEGUE

- In data 13.10.2006 tra la Regione del Veneto e Anciveneto è stato stipulato un accordo di programma per il supporto ai servizi sociali e sociosanitari di sostegno alla domiciliarità delle persone non autosufficienti, come previsto dalla DGR n. 2109 del 4.7.2006.
- Con tale accordo, nel quadro di una visione complessiva e unitaria delle politiche sociali e socio-sanitarie per le persone non autosufficienti, confermata per l'anno 2008 con la DGR n.1139 del 6.5.2008 relativa al proseguimento dell'attuazione dei Piani Locali per la Domiciliarità, di cui alla DGR n. 39 del 17.1.2006, è stata rafforzata la collaborazione interistituzionale tra la Regione del Veneto, nei suoi compiti di programmazione e indirizzo e, per il tramite delle Aziende ULSS, di gestione delle attività sanitarie e sociosanitarie, e gli Enti Locali, nei loro compiti di programmazione locale e di gestione degli interventi sociali.
- L'accordo in parola prevede, tra l'altro, che:
  - Anciveneto metta a disposizione della Regione e dei Comuni la propria struttura operativa ANCI SA S.r.l. al fine di predisporre e gestire il supporto informatico per l'assegnazione degli assegni di cura;
  - la Giunta Regionale approvi con appositi provvedimenti le concrete modalità di attuazione degli impegni reciprocamente assunti. In particolare è previsto che, per quanto riguarda il supporto agli Enti Locali, il sistema informativo e il servizio di raccolta e di elaborazione dei dati delle politiche di sostegno alle famiglie, anche con riferimento ai contributi economici e agli assegni di cura, per il quale ANCI Veneto mette a disposizione la propria struttura operativa ANCI SA S.r.l., la Giunta Regionale approvi specifiche convenzioni annuali tra Regione del Veneto e ANCI SA S.r.l. e impegni la spesa per la parte di competenza della Regione.

- Per quanto riguarda l'anno 2012, la Giunta Regionale conferma le procedure relative all'assegno di cura per le persone non autosufficienti approvate con DGR n. 287 del 12.2.2008, in continuità con quanto previsto dalla DGR n. 4135 del 19.12.2006, prevedendo l'utilizzo di un servizio di supporto in grado di fornire l'apposito software informatico interattivo, la gestione completa dei fascicoli personali e delle graduatorie, l'attività di call center a disposizione degli enti locali e delle aziende ULSS, fatte salve le modifiche rese necessarie dall'implementazione del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, di cui alla Legge Regionale n. 30 del 18 dicembre 2009.
- Per la gestione dell'assegno di cura i Comuni (ovvero gli Enti da essi delegati) e le Aziende ULSS stanno fornendo una piena collaborazione, consistente nella diffusione delle informazioni ai cittadini interessati, nella raccolta delle domande, nella valutazione delle situazioni di bisogno, nella verifica della congruenza amministrativa, nel caricamento delle domande nella procedura informatica, nell'acquisizione delle somme trasferite dalla Regione e nell'erogazione dei benefici agli aventi diritto.
- Con DGR n……la Giunta Regionale ha approvato la convenzione con ANCI SA s.r.l. per la gestione della procedura relativa all'assegno di cura per l'anno 2012, con riguardo al supporto agli Enti Locali, all' implementazione e al funzionamento della procedura informatica interattiva, alla reportistica analitica e statistica, all'assistenza nell'individuazione e simulazione di nuove modalità di valutazione del bisogno.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della convenzione

La convenzione riguarda i rapporti intercorrenti tra Regione del Veneto e ANCI SA S.r.l., struttura operativa di Anciveneto, in merito alla gestione della procedura relativa all'assegno di cura per l'anno 2012, con riguardo al supporto agli Enti Locali, all'implementazione e al funzionamento delle procedure informatiche interattive, alla reportistica analitica e statistica, nonché con riguardo all'assistenza nella individuazione e nella simulazione di nuove modalità di valutazione del bisogno.

La convenzione riguarda altresì gli interventi di collaborazione all'implementazione di nuove forme di valutazione delle situazioni personali e familiari dei richiedenti i benefici previsti dall'assegno di cura, di cui alla DGR n. 1512 del 22.5.2007.

Art. 2. Impegni di ANCI SA S.r.l.

ANCI SA S.r.l. si impegna a garantire la scrupolosa osservanza delle specifiche tecniche contenute nel documento di cui all'**Allegato C1** parte integrante della presente convenzione; assicura il regolare funzionamento dei servizi dettagliati nel documento di cui all'**Allegato C2,** parte integrante della presente convenzione, sia per quanto riguarda il complesso delle procedure relative all'assegno di cura che per l'utilizzo della nuova scheda di valutazione per l'accesso all'assegno di cura, di cui alla DGR n. 1512 del 22.5.2007.

ANCI SA S.r.l., inoltre, si impegna a garantire che il Web Site sia dotato delle caratteristiche dettagliate nel medesimo documento di cui all'**Allegato C1** con riferimento alle prestazioni, all'affidabilità, alla sicurezza e alla prevenzione contro i guasti e le cadute del servizio, al monitoraggio e al software.

ANCI SA S.r.l., infine, si impegna a garantire, nell'esplicazione dei servizi di cui al presente articolo, il massimo rispetto delle disposizioni in tema di procedimento amministrativo, di

trasparenza della pubblica amministrazione e di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla Legge n. 241/1990.

Art. 3. Impegni della Regione del Veneto

La Regione del Veneto si impegna a riconoscere a ANCI SA S.r.l. un corrispettivo € 552.909,50 (IVA compresa) inclusivo dell'onere relativo a tutte le attività e i servizi di cui all'art. 2.

La Regione del Veneto si impegna a corrispondere la somma, di cui al primo comma, con le seguenti modalità:

- una quota pari al 70% entro 90 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, su presentazione di regolare documentazione contabile;
- il saldo pari al 30%, a conclusione delle procedure di riparto dei fondi ai Comuni su presentazione di regolare documentazione contabile.

All'inizio dell'anno 2013 ANCI SA S.r.l. assicura l'avvio del procedimento relativo all'anno 2013, e nel caso questo sia affidato a un soggetto diverso o in caso di mancato rinnovo della convenzione, darà diritto a un compenso proporzionale al numero di mesi per i quali il servizio relativo all'anno 2013 sarà richiesto.

Art. 4. Tracciabilità flussi finanziari

In relazione alle disposizioni della L.136/2010 il dott. Dario Menara, nella sua già accennata qualità, dichiara che l'ANCI SA S.r.l. con sede in Rubano (PD), via A.Rossi, n. 35 si obbliga al rispetto dell'art.3, comma 8 della sopra citata legge. Con riferimento a quanto disposto dall'art.3, comma 8 della L. 136/2010 rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso l'Unicredit Banca-Filiale di Rubano Sarmeola, IBAN IT 33 B 02008 62790 000013463542, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 5. Obblighi di riservatezza e segretezza ex D.Lgs. 196/2003. Nomina responsabile esterno e amministrazione di sistema.

Ancisa s.r.l. deve impegnarsi ad osservare e far rispettare ai soggetti che collaborano per la gestione delle infrastrutture e dei servizi connessi le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

In particolare i dati personali devono essere trattati nel rispetto delle modalità indicate all'art. 11 ed agli artt. da 18 a 22 del D.Lgs n. 196/2003 nonché nel rispetto del Provvedimento Generale del Garante dei dati personali del 27.11.2008 (come modificato con successivo Provvedimento Generale del 25.06.2009) per le attività di Amministrazione di Sistema.

Ancisa s.r.l. si impegna ad agire e a dare istruzioni al proprio personale, incaricato di effettuare le prestazioni previste dalla presente convenzione, affinché tutti i dati e le informazioni anagrafiche, amministrative, patrimoniali, statistiche, tecniche e di qualunque altro genere di cui vengano a conoscenza od in possesso in conseguenza dei servizi resi, siano considerati e trattati come riservati.

Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte di Ancisa s.r.l e dei propri collaboratori per fini diversi da quelli previsti dalla presente convenzione.

Tali vincoli di riservatezza operano anche per il tempo successivo alla scadenza della convenzione.

Ancisa s.r.l .e Regione del Veneto definiscono nell'**ALLEGATO C1** le misure di sicurezza per la custodia dei dati e al fine di:

a) evitare rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi;

b) impedire accessi non autorizzati;

c) impedire trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

Titolare del trattamento dei dati personali, per le finalità di programmazione ed indirizzo e per sovraintendere alle attività connesse, è la Regione del Veneto/Giunte Regionale con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901. Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, con sede in Venezia, Dorsoduro, Rio Novo, 3493.

Per i compiti e le funzioni affidate dalla presente convenzione, Ancisa s.r.l, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assume la qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ed è altresì incaricata delle funzioni di Amministrazione di Sistema, con il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo degli elaboratori e/o dei sistemi di base dati.

Ancisa s.r.l. dovrà adottare modalità di erogazione del servizio coerenti e rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici nonché attenersi alle modalità di gestione ed alle misure di sicurezza per i trattamenti specificate dall'**ALLEGATO C1** della presente convenzione ovvero successivamente impartite da Regione del Veneto in sede di esecuzione dell'attività.

Art. 6 – Proprietà del software.

Al termine della convenzione, qualora non venisse stipulata analoga convenzione per il 2013 in esecuzione dell'accordo di programma di cui alla premessa, l'amministrazione regionale resterà proprietaria dei codici sorgente dell'applicazione assegno di cura utilizzata nell'erogazione dei servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 7 – Durata.

La presente convenzione ha durata fino a completa conclusione delle procedure per l'assegnazione dell'assegno di cura relativo all'anno 2012, e l'inizio del procedimento relativo all'anno 2013, che dovranno essere concluse entro aprile 2013.

Tali attività potranno protrarsi in ragione del tempo necessario a consentire agli Enti Locali l'eventuale correzione dei dati personali dei richiedenti i benefici economici, non oltre il termine del 31 luglio 2013.

La presente convenzione comprende, altresì, la gestione e contabilizzazione delle rettifiche e integrazioni, apportate dagli Enti abilitati, entro il primo semestre 2013, riguardanti il secondo semestre 2012.

La presente convenzione si intende prorogata per l'avvio della gestione del nuovo procedimento riferito all'anno 2013 per il tempo strettamente necessario alla definizione da parte della Regione delle procedure per la scelta del nuovo contraente.

Art. 8 – Controlli, ispezioni ed eventuali penalità.

La Regione del Veneto, al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività che ANCI SA S.r.l. si è impegnata a garantire e, in particolare, la conformità dei servizi svolti alle direttive ed alle modalità operative di cui alla presente convenzione, si riserva l'insindacabile diritto di promuovere periodici controlli ed ispezioni, sia in sede che telematici.

Ove i controlli o le ispezioni rivelassero l'inosservanza delle prescrizioni convenzionali, la Regione diffiderà ANCI SA S.r.l. ad eliminarle entro e non oltre il termine perentorio di 15 (dicasi quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, inviata mediante lettera raccomandata A/R.

ANCI SA S.r.l. potrà fornire le proprie controdeduzioni.

Il termine perentorio di 15 (dicasi quindici) giorni, di cui al comma 2, resta invariato anche nel caso della proposizione di controdeduzioni.

Ove, trascorsi i 15 (dicasi quindici) giorni, l'inosservanza dovesse permanere, è facoltà della Regione ridurre adeguatamente, con apposito provvedimento amministrativo, il compenso dovuto a ANCI SA S.r.l.

Nei casi di inadempienze più gravi e persistenti, la Regione, con proprio provvedimento, si riserverà la facoltà di considerare risolta di diritto la presente convenzione, procedendo al blocco del versamento di tutte le quote di corrispettivo non ancora liquidate.

In ogni caso è fatta salva l'azione per il maggior danno arrecato alla Regione ed ogni altra azione che la medesima Regione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri diritti ed interessi.

Art. 9 –Responsabilità.

ANCI SA S.r.l. viene sollevata da ogni responsabilità nel caso di invio di dati da parte dei Comuni non conformi alle specifiche o non in tempo utile al trasferimento a scadenza dei dati alla Regione.

Le parti, considerato che la presente convenzione è soggetta a IVA, ne chiedono la registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.4.1986.

Il presente atto viene letto, approvato specificamente con le premesse e articolo per articolo e sottoscritto dalle parti.

La REGIONE del VENETO _____

L'ANCI SA s.r.l. _____

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO C 1 Dgr n. del pag. 1/2

SPECIFICHE TECNICHE
del Servizio ISEEnet Assegno di Cura Anno 2012

A) Hardware

i) Tutti i sistemi hardware (server), apparati di rete (switch, router e firewall), collegamenti dati ed alimentazione elettrica devono avere componenti ridondati per garantire alta affidabilità ed elevata disponibilità di servizio.

ii) Tutti i sistemi hardware devono essere ospitati in locali CED dotati di adeguate misure di sicurezza fisica e dispositivi di condizionamento.

iii) L'alimentazione dei sistemi deve essere garantita da adeguati gruppi di continuità in grado di proteggerli da interruzioni o variazioni di corrente al fine di prevenire possibili danneggiamenti e minimizzare potenziali disservizi.

B) Disponibilità del servizio.

i) la disponibilità del servizio offerto non deve essere inferiore al 99,8% al netto dei tempi di "*fermo-macchina*" programmati per le manutenzioni.

C) Monitoraggio e verifiche.

i) Il sistema deve essere monitorato attraverso una soluzione che registri a intervalli regolari (non superiori a 5 secondi) gli eventi che caratterizzano il corretto funzionamento dell'intera piattaforma hardware/software, producendo *report* periodici (almeno trimestrali) relativi agli indicatori caratterizzanti il funzionamento del servizio.

ii) Monitoraggio giornaliero della corretta esecuzione delle transazioni informatiche.

iii) Monitoraggio della consistenza ed accuratezza della base informativa e della corretta effettuazione delle attività di *backup* e *restore* dei database.

iv) Verifica della congruità dei procedimenti informatico/amministrativi.

D) Software

i) Il software deve essere funzionalmente rispondente alle necessità del servizio, sviluppato tenendo conto delle *best practices* in tema di sicurezza applicativa e di protezione dei dati personali.

ii) Il software deve prevedere la possibilità di integrazione e scambio informativo con altre basi dati dell'Amministrazione regionale e di altre pubbliche amministrazioni.

iii) Il software deve garantire, per ciascun procedimento, il monitoraggio di cui alla precedente lett.C) e la diagnosi di eventuali situazioni anomale nonché il tracciamento degli interventi e delle attività svolte.

iv) Il software deve garantire un sistema di reportistica gerarchica per i vari procedimenti concepita per rendere più facile il controllo delle pratiche prodotte e gestite da ciascun Ente e da ciascun ufficio nell'ambito di ciascun Ente.

E) Protezione e sicurezza dei dati e degli archivi.

ALLEGATO C 1 Dgr n. del	pag. 2/2	

i) L'architettura logica del sistema informativo deve prevedere la suddivisione dello stesso in almeno tre diversi moduli dedicati rispettivamente alla: interfaccia utente (presentazione), logica funzionale (*business logic*), gestione dei dati persistenti (Database).
ii) Il sistema deve prevedere una soluzione di *firewalling* che controlli il traffico tra reti e sottoreti aventi contesti di sicurezza diversi e che consenta di proteggere adeguatamente la base informativa.
iii) La base informativa (Database) non deve essere accessibile direttamente da Internet ma unicamente dagli "Application Server" (*business logic*) attraverso una connessione "protetta", basata su cifratura a chiave pubblica con certificati rilasciati da una Certification Authority riconosciuta;
iv) La base informativa deve tenere separati e protetti i dati sensibili dagli altri dati personali di tipo "comune";
v) Il sistema deve prevedere una soluzione di *Intrusion Detection / Prevention* (IDS / IPS) per il monitoraggio e la supervisione di potenziali aggressioni esterne e/o interne;
vi) L'utente può avere accesso al sistema tramite proprie credenziali di accesso (nome-utente e password);
vii) Il sistema deve prevedere una soluzione di autorizzazione che consenta di attivare diversi livelli di operatività concessi ai singoli utenti o gruppi di utenti (profilazione utenti);
viii) Le credenziali di accesso devono avere un grado di sicurezza adeguato al profilo assegnato;
ix) Le password, costituite da caratteri alfanumerici, devono essere costituite da almeno otto caratteri per gli utenti semplici e da almeno dodici caratteri per gli amministratori; devono essere, inoltre, modificate con cadenza periodica in funzione del profilo posseduto;
x) Le copie di backup devono essere mantenute in luoghi sicuri e adeguatamente protette, possibilmente in locali diversi da quelli in cui sono ospitati i server (sala CED).

F) Connettività.

i) I collegamenti ad Internet devono essere configurati per garantire continuità, affidabilità, sicurezza dei servizi e prestazioni adeguate.
ii) La connettività è basata su doppia connessione. La larghezza di banda delle connessioni deve essere adeguata al bacino d'utenza che fruisce del servizio erogato e in funzione di tempi di risposta compatibili con la natura del servizio medesimo.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO C 2 Dgr n. del pag. 1/2

SERVIZI OFFERTI
del Servizio ISEEnet Assegno di Cura Anno 2012

1) Servizi offerti
   a) Gestione completa dell'Assegno di cura. Tale procedimento permette di seguire nel tempo e nello spazio la persona non autosufficiente al fine della valutazione dell'idoneità e della misura dell'Assegno di cura. La gestione dei dati della persona non autosufficiente viene realizzata tramite un fascicolo che contiene diversi documenti necessari al procedimento e le modifiche che tali documenti subiscono nel tempo. I documenti gestiti all'interno del fascicolo sono:
      i) Dati anagrafici di:
         (1) Assistito (persona non autosufficiente);
         (2) Richiedente (chi sottoscrive le autocertificazioni se diverso dalla persona non autosufficiente);
         (3) della persona che in collaborazione con l'Ente si prende la responsabilità dell'assistito e della persona delegata alla riscossione del contributo. Viene registrata la storia di tutte le autocertificazioni che modificano nel tempo i dati iniziali.
      ii) Condizione economica
         (1) Dichiarazione ISEE
         (2) Attestazione ISEE (in alternativa alla dichiarazione ISEE)
      iii) Dati analitici scheda base (scheda ex legge 28) con valutazione del punteggio con prevalenza della condizione sanitaria rispetto alla copertura del bisogno;
      iv) Dati riassuntivi scheda NPI al fine di valutare la presenza di patologia del tipo Alzheimer con gravi disturbi comportamentali
      v) Assistenza alla persona non autosufficiente realizzata tramite:
         (1) Assistenti familiari per ciascuna delle quali vanno rilevati i dati contrattuali;
         (2) Onlus che assistono a ore con loro personale la persona non autosufficiente in base a contratto con la famiglia.
   b) Funzionalità offerte nella gestione del procedimento:
      i) Funzioni di accreditamento:
         (1) Enti gestori (Comuni, Consorzi di Comuni, Aziende Speciali, ULSS) in grado di operare all'interno del procedimento
         (2) ULSS per la gestione della scheda NPI
         (3) Comune non Ente Gestore per la consultazione delle proprie pratiche
         (4) Direzione Regionale per la consultazione e verifica dell'intero procedimento che dei singoli casi.
      ii) Funzioni di controllo e segnalazione:
         (1) Verifica ad ogni elaborazione del fascicolo della completezza e congruità del fascicolo stesso per il periodo di contribuzione (semestre) con segnalazione dei documenti non validi, in scadenza o scaduti.

(2) Segnalazione alle ULSS della necessità di valutare/aggiornare la valutazione tramite test NPI del soggetto per il quale è stato aperto un fascicolo nei casi in cui il medico curante ravvisa la possibile presenza di patologia del tipo Alzheimer con gravi disturbi comportamentali
(3) Report di controllo della documentazione presente in ogni fascicolo e della sua validità.

iii) Elaborazione semestrale graduatoria per ULSS con determinazione delle pratiche finanziabili e del relativo importo.
iv) Passaggio a semestre successivo.
v) Conguagli semestre precedente:
(1) Possibilità di modificare dati rimasti non corretti dopo la liquidazione del semestre precedente;
(2) Graduatoria di conguaglio con rideterminazione del budget da ripartire.
(3) Report di liquidazione conguagli per ogni Ente liquidatore
(4) Raccolta dei dati derivanti da decisioni della Direzione Regionale in merito alle pratiche non più modificabili relative ai periodi precedenti;
(5) Consolidamento dei dati derivanti dalla liquidazione semestrale, conguagli relativi al semestre precedente e alle pratiche di cui al precedente punto.

c) Funzioni di supporto:
i) Hot line:
(1) telefonica con almeno tre operatori disponibili per 9,5 ore giornaliere
(2) Posta elettronica
(3) Fax
(a) Modifiche di pratiche per le operazioni non permesse;
(b) Modifiche di accreditamenti riguardanti i responsabili di procedimento

ii) Comunicazioni circolari per i responsabili di procedimento
iii) Aggiornamento del Web Site per le normative (DGR) o documenti della Direzione Regionale riguardanti il procedimento.
iv) Aggiornamento delle FAQ
v) Richiesta di pronunciamento da parte della Direzione Regionale e inoltro agli utenti interessati
vi) Consultazione Pratiche da parte della direzione Regionale anche per periodi chiusi

d) Analisi Dati (su specifiche della Direzione Regionale)
e) Prosecuzione sperimentazione nuova scheda base
i) Partecipazione a riunioni
ii) Elaborazione di prototipi
iii) Accreditamento Enti interessati alla sperimentazione
iv) Inserimento nel fascicolo della nuova scheda base
v) Analisi dati degli scostamenti e incongruenze e proposta di azioni correttive
vi) Supporto agli utenti (Enti gestori) interessati alla sperimentazione.

f) Rendicontazione.
i) Registrazione dei mandati di pagamento e degli importi erogati ai singoli beneficiari in funzione della DGR adottata che potrà comprendere;
(1) Acconti sulla base del calcolo provvisorio trimestrale e dei criteri di riparto adottati;
(2) Saldo in occasione delle liquidazioni trimestrali al netto degli acconti già erogati.

Allegato D Dgr n. del

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

Contributo straordinario a rimborso delle maggiori spese di rilievo sanitario sostenute da ospiti non autosufficienti privi di impegnativa di residenzialità	
Aziende ULSS	**Importi**
01-Belluno	€ 18.611,10
02-Feltre	€ 79.277,73
03-Bassano del Grappa	€ 70.458,33
04-Alto Vicentino	€ 17.676,95
05-Ovest Vicentino	€ 841.791,00
06-Vicenza	€ 104.210,16
07-Pieve di Soligo	€ 0,00
08- Asolo	€ 148.282,23
09-Treviso	€ 198.225,03
10-Veneto Orientale	€ 67.067,51
12-Veneziana	€ 0,00
13-Mirano	€ 50.249,97
14-Chioggia	€ 0,00
15-Alta Padovana	€ 9.595,58
16-Padova	€ 0,00
17-Este	€ 74.183,26
18-Rovigo	€ 359.718,45
19-Adria	€ 0,00
20-Verona	€ 50.594,84
21-Legnago	€ 0,00
22-Bussolengo	€ 280.777,31
TOTALE	**€ 2.370.719,45**

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO E Dgr n. del pag. 1/5

FAX

A: Preg.mo dr Mario Modolo
Direzione Regionale Servizi Sociali

Tel:
Fax: 041-2791369

DA: *AZIENDA J.L.S.S. n. 9-TREVISO*
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
IL DIRETTORE

Tel: 0422-32[illegible]215
Fax: 0422-32[illegible]241

NOTE: ☐ *Urgente* ☐ *Per revisione* ☐ *RSVF* ☐ *Vs. commenti*

Come da accordi telefonici intercorsi, si trasmette la versione definitiva del "Progetto sperimentale per la gestione dei farmaci in dose unitaria presso residenze per anziani".

Si precisa che il presente progetto, in accordo con il Direttore Generale, sostituisce quello allegato alla nota prot. 144720 trasmessa il 7/12/2012.

Cordiali saluti.

Il Direttore dei Servizi Sociali
Dr Gerardo Favaretto

REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
Data di arrivo 11 DIC. 2012
Data registraz. 11 DIC. 2012
Prot. n. 563048
Indice classificazione E.940
Pratica / Fascicolo

Data 11/12/2012

Numero di pagine, inclusa la copertina: 5

Qualora il destinatario del presente fax non sia la persona indicata nella presente copertina, si pregato di dare immediata comunicazione al mittente, a mezzo telefono o per fax. Il destinatario della presente comunicazione deve distruggere immediatamente la documentazione ricevuta e in ogni caso potrà essere ritenuto responsabile dell'uso non autorizzato delle informazioni ivi contenute, erroneamente acquisite.

This facsimile transmission is intended for the addressee indicated above. It may contain information that is privileged, confidential or otherwise protected from disclosure. Any review, dissemination, or use of this transmission or its contents by persons other than the addressee is strictly prohibited. If you have received this transmission in error, please notify us immediately by telephone and mail the original to us at the above address.

AZIENDA ULSS 9 TREVISO

Progetto sperimentale
per la gestione dei farmaci in dose unitaria
presso residenze per anziani

Nome del Progetto	Sperimentazione per la gestione dei farmaci in dose unitaria presso le residenze per anziani
Contesto	Il numero di anziani assistiti nei centri servizio residenziali dell'Azienda ULSS 9 è di circa 3000 e nella Azienda ULSS 7 di circa1400, ed è verosimilmente destinato ad un costante incremento caratterizzato da un invecchiamento sempre più avanzato e dalla presenza di livelli di non autosufficienza sempre più elevati. Uno degli aspetti delle attività assistenziali più rilevanti per la cura delle persone nei centri di servizi riguarda la somministrazione delle terapie farmacologiche. Introdurre quindi, nuove modalità di distribuzione della terapia farmacologica ha un grande impatto sull'organizzazione di tali centri e sul profilo di sicurezza ed appropriatezza della terapia prescritta. Il momento della somministrazione è una fase di tutto il processo di gestione del farmaco che può comportare rischio di errore in corso di terapia, così come le fasi di: approvvigionamento, immagazzinamento, conservazione, prescrizione, preparazione, distribuzione. L'errore di somministrazione si può considerare come una deviazione tra la terapia farmacologia che il medico ha prescritto in base alle buone norme di pratica clinica e il farmaco ricevuto dal paziente. È' necessario, quindi, dotarsi di strumenti ed acquisire metodologie di lavoro per impostare un trattamento terapeutico che risulti corretto e completo in tutti i suoi aspetti e che risponda a requisiti di sicurezza. Attualmente la distribuzione dei farmaci nei centri servizio avviene con modalità simili ma non sempre omogenee nelle varie strutture. Infatti, alla prescrizione farmacologica per singolo paziente provvede il medico di medicina generale nella struttura, l'acquisizione dei farmaci avviene attraverso la farmacia ospedaliera, la distribuzione al singolo paziente avviene da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari della struttura residenziale. Una metodologia innovativa nel campo della somministrazione dei farmaci riguarda la predisposizione e distribuzione del farmaco in dose unitaria. L'applicazione di un sistema di distribuzione del farmaco in dose unitaria risulta uno strumento innovativo e sicuro sia per la preparazione sia per la somministrazione della terapia. Con il termine dose unitaria si intende la gestione dei farmaci caratterizzata dalla prescrizione informatizzata da parte del medico, dalla preparazione della terapia giornaliera per ogni paziente in formato monodose, con un'etichetta che riporta: nome e cognome del paziente, i farmaci che deve assumere durante la giornata, e l'orario di somministrazione. L'etichetta contiene inoltre tutta la "storia" del farmaco (lotto, scadenza, data di preparazione, caratteristiche di formulazione). Attualmente nello scenario italiano ci sono alcune esperienze di distribuzione di farmaci in monodose: - presso l'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì dal 2003 è stato avviato un progetto per l'implementazione della distribuzione dei farmaci in monodose, con la ditta Swisslog®.

ACCREDITATION CANADA

ALLEGATO E Dgr n. del	pag. 3/5	

AZIENDA ULSS 9 TREVISO

Progetto sperimentale
per la gestione dei farmaci in dose unitaria
presso residenze per anziani

	L'Azienda sanitaria locale ha ottenuto livelli di eccellenza, grazie alla riduzione del rischio nella cura del paziente, al supporto nel governo clinico, ovvero all'efficienza e all'efficacia dei comportamenti professionali. E' stata implementata la distribuzione automatizzata dei farmaci con verifica di ogni singola prescrizione e preparazione in farmacia della terapia giornaliera per ogni paziente. Nella realtà di Forlì la dose unica del farmaco fa parte di un processo più ampio di innovazione e cambiamento che porta in avanti la qualità del sistema sanitario locale. - presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova dal 2007 è stato avviato un percorso di distribuzione dei farmaci in dose unitaria, con il supporto della ditta Sinteco®., L'introduzione di questo nuovo sistema rappresenta l'inizio di un percorso di responsabilità e di sicurezza nei confronti del paziente. - presso l' Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari è stato acquisito un innovativo macchinario, della ditta Sinteco®, per la dispensazione automatica dei farmaci, che ha consentito la meccanizzazione del sistema di distribuzione dei farmaci in dose unitaria.
Il progetto	Le Aziende Ulss 9 e Ulss 7, in considerazione del contesto sopra riportato, intendono sperimentare in alcuni Centri Servizio del proprio territorio la metodologia della distribuzione dei farmaci in dose unitaria. il progetto prevede di svilupparsi nel corso del 2013 coinvolgendo dapprima 2 strutture fino ad arrivare progressivamente a 6, per un totale complessivo di circa 500 persone non autosufficienti accolte nei centri servizi.
Obiettivi	Adottare un sistema che consente una completa tracciabilità della terapia e la preparazione delle dosi unitarie per la consegna personalizzata dei farmaci. La nuova modalità di gestione delle terapie farmacologiche vuole promuovere una maggiore appropriatezza prescrittiva, un puntuale monitoraggio del consumo dei farmaci e delle scadenze, una riduzione del rischio di errori di terapia nella fase di somministrazione, una riduzione del tempo infermieristico attualmente impiegato per la preparazione giornaliera dei farmaci per ogni paziente, con conseguente aumento del tempo da dedicare ad attività assistenziali.
Descrizione del prodotto e dei deliverable	Per la realizzazione del progetto le Aziende Ulss 9 e 7 provvederanno a: - identificare le strutture residenziali sulle quali implementare la gestione dei farmaci in dose unitaria (entro primo mese dall'avvio del progetto); - individuazione/selezione, previa procedura comparativa, di 1 farmacista per azienda, incaricato a tempo pieno alla realizzazione e allo sviluppo del progetto (entro tre mesi dall'avvio del progetto); - individuare, a seguito di apposita gara, il soggetto esterno che provvede alla produzione delle terapia come dosi unitarie, rispettando le norme GMP (Good Manifacturing Practice). In

AZIENDA ULSS 9 TREVISO

Progetto sperimentale
per la gestione dei farmaci in dose unitaria
presso residenze per anziani

	particolare la ditta esterna dovrà predisporre un'attività di produzione di farmaci monodose sulla base delle schede terapeutiche individuali, rapportarsi con le due Aziende Ulss per ricevimento del quantitativo di farmaci ordinati dalla farmacia ospedaliera ed il ricevimento telematico delle schede di terapia individuali inviate dalla struttura per anziani, provvedere allo sconfezionamento dei farmaci (deblistering) inviati dalla ditta produttrice ed al confezionamento ex novo delle monodosi destinate ad ogni singolo paziente, provvedere alla consegna ad ogni struttura del quantitativo richiesto per singolo paziente (entro 6 mesi dall'avvio del progetto); - predisposizione e acquisizione del software dedicato per la gestione delle terapie per singolo paziente e possibile integrazione con i software in uso presso le Aziende ULSS (entro un mese dalla individuazione del soggetto esterno di predisposizione delle monodosi); - informazione e condivisione del progetto con tutti gli stakeholders: direzione strategica, farmacia ospedaliera, servizio farmaceutico,piani e programmi, servizio per l'informatica, operatori medici ed infermieri, pazienti, familiari (entro due mesi dall'avvio del progetto); - definizione delle schede di terapia per le strutture individuate (tipologia delle terapie..) e comunicazione al fornitore per la realizzazione dei blister (entro un mese dalla individuazione del soggetto esterno); - formazione del gruppo di lavoro: coordinatori infermieristici, MG, farmacisti, medici, medici coordinatori dei centri servizio interessati (entro due mesi dalla individuazione del soggetto esterno per la produzione di farmaci monodose); - distribuzione di farmaci monodose (entro un mese dall'individuazione del soggetto esterno per la produzione di farmaci monodose); - verifica e monitoraggio del progetto (mensilmente dalla data di avvio della distruzione); - durata complessiva del progetto 12 mesi.
Project management	Il progetto verrà gestito con modalità di verifica della correttezza delle terapie e della usabilità del sistema, con valutazione periodica delle attività (SAL) con il gruppo di lavoro. Verranno verificati i tempi ed i costi di implementazione.
Comunicazione e reportistica	Monitoraggio mensile da parte della Direzione Farmaceutica Ospedaliera dell'andamento del progetto che sarà in grado di monitorare in tempo reale il flusso di dati attraverso la rete informatica messa a disposizione dalla ditta prescelta con relazione conclusiva sull'esito della sperimentazione che verrà presentata alle Direzioni Strategiche delle ULSS interessate ed alla Direzione Regionale
Soluzione	Il progetto sarà realizzato considerando le attuali modalità operative all'interno delle strutture residenziali per anziani per l'approvvigionamento e la somministrazione dei farmaci, per inserire la nuova modalità come opportunità di miglioramento, con minimo impatto nei confronti degli operatori
Finance	L'importo complessivo previsto per la realizzazione del progetto è pari a **450.000 euro** IVA

ALLEGATO E Dgr n. del	pag. 5/5	

AZIENDA ULSS 9 TREVISO	**Progetto sperimentale per la gestione dei farmaci in dose unitaria presso residenze per anziani**

management	compresa con una ripartizione proporzionale tra le ULSS interessate, i pazienti coinvolti saranno presumibilmente circa **500,** la durata prevista di circa **12 mesi**
Costi del progetto	La realizzazione del progetto prevede un costo di **450.000,00** euro articolato nelle seguenti voci: - Spese generali, di coordinamento e di personale dedicato alla gestione del progetto per un tot. massimo di **50.000,00** euro - costi affidamento a soggetto esterno per la preparazione, distribuzione e gestione dei farmaci monodose **400.000,00** euro Considerato il carattere sperimentale ed innovativo del progetto, il piano dei costi individua le macro voci di spesa onnicomprensive e pertanto il piano di attività potrà essere ricalibrato a seguito della aggiudicazione della gara.
Responsabile del progetto	Dott. Massimo Fornaini Responsabile U.O. Politiche sociali dell'anziano e della residenzialità
Direzione Strategica	Dott. Gerardo Favaretto Direttore Servizi Sociali – Azienda Ulss 9 - Treviso
Comitato tecnico scientifico per la realizzazione e monitoraggio del progetto	Si chiede che venga nominato dalla Regione Veneto con proprio atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 37 del 21 gennaio 2013

Ricostituzione e nomina della Commissione regionale per le attività diabetologiche, istituita con L.R. 24 novembre 2003 n. 36 e confermata con L.R. n. 24 del 11 novembre 2011, secondo le indicazioni formulate dalla V Commissione Consiliare (D.G.R. n. 35/CR del 15.5.2012).

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Ricostituzione e nomina della Commissione regionale per le attività diabetologiche.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Negli ultimi anni l'Amministrazione Regionale si è impegnata ad attualizzare l'organizzazione dei percorsi terapeutici, con particolare riferimento ad alcune patologie, nello specifico quelle croniche, per le quali vanno valorizzati i percorsi a valenza territoriale.

Una particolare attenzione è rivolta, tra le altre, ad una patologia, quale il diabete, che presentando molteplici aspetti ad alta integrazione socio sanitaria, necessita di specifiche proposte programmatorie e di un'attenta revisione, anche critica, dello stato di attuazione della normativa nazionale (L. n. 115 del 16.3.1987: "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito" e ss. mm. ii.) e delle sue ricadute sul piano locale.

In materia di diabete, molte sono state le iniziative concretamente assunte dall'Amministrazione Regionale nel corso dell'ultimo decennio, sia a livello normativo - provvedimentale che operativo.

In ordine cronologico, dal punto di vista operativo deve innanzitutto essere menzionata l'assistenza erogata con tecnologie all'avanguardia (somministrazione insulinica per mezzo di microinfusori), attività in cui l'esperienza acquisita nel corso degli anni ha assunto risonanza e riscontri a livello extraregionale, così come vanno ricordate iniziative specifiche, come gli incentivi ex DD.G.R n. 609/2002 e n. 3579/2003 per l'avvio e l'istituzionalizzazione presso le Aziende Ulss del Veneto dei campi scuola per giovani diabetici, interventi tutti che testimoniano una costante sensibilità per la tematica in argomento a livello regionale.

Sul piano legislativo molto rilevante è stata l'adozione della legge regionale 24 novembre 2003 n. 36, con cui si è concretizzato un primo impegno regionale volto alla costituzione di una Commissione regionale per le attività diabetologiche. Alla norma in questione, che ha promosso l'erogazione di prestazioni uniformi in tutto il territorio regionale e ha stabilito compiti, attività e durata (tre anni) dell'istituenda Commissione, ha fatto seguito la successiva D.G.R. n. 3284 del 22.10.2004, che, recependo le indicazioni della V Commissione consiliare, ha formalmente nominato i membri della Commissione.

Data la rilevanza della patologia e le pesanti ricadute a livello socio - sanitario, in seguito la Commissione diabetologica regionale di cui sopra - in regime di prorogatio - ha svolto un lavoro di approfondimento della tematica in questione.

L'attività della Commissione in argomento si è concretizzata nella stesura di uno specifico "Progetto Obiettivo prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito", successivamente adottato con D.G.R. n. 3485 del 17.11.2009. Con l'atto in questione è stata ridefinita l'organizzazione dell'assistenza diabetologica, individuando le prestazioni relative al percorso assistenziale in ottica di appropriatezza, ed è stato chiesto alle Aziende sanitarie regionali di presentare un piano, in conformità agli indirizzi e finalità del progetto, riguardante la prevenzione del diabete nella popolazione in generale e nei soggetti a maggior rischio, l'organizzazione dell'assistenza per la diagnosi e cura del diabete mellito, individuando altresì le risorse economiche, umane e strumentali ad esso destinate. Con successiva D.G.R. n. 3445 del 30.12.2010 sono stati approvati i Piani di azione presentati dalle Aziende Ulss venete.

Il diabete ultimamente si è contraddistinto per il crescente impatto sullo stato di salute della popolazione e sulla domanda di assistenza sanitaria, basti pensare che:

- il nostro Paese si colloca al nono posto della classifica mondiale delle Nazioni con il più alto numero di persone affette dal diabete
- attualmente gli italiani colpiti sono circa 3 milioni e la malattia ha un tasso di crescita annuo del 4%, il che si traduce in oltre 100.000 nuovi casi all'anno;
- la spesa sanitaria per il trattamento della patologia è pari a 9,2 miliardi ed aumenta del 3% annualmente, ossia 300 milioni di euro;
- la patologia assorbe circa il 10% della spesa sanitaria nazionale e regionale, con un costo pro-capite pari a circa 2500 euro all'anno.

Il diabete è dunque una malattia in grande espansione e a forte impatto per costi medici, sociali ed economici.

Su questi presupposti, in linea di continuità, sempre nel quadro degli interventi attuati a livello regionale in materia di diabete, è stata adottata la legge regionale n. 24 del 11.11.2011 con cui si è inteso dotare la Regione di uno strumento legislativo disciplinante gli interventi relativi alla prevenzione, diagnosi e cura della patologia.

La legge sopra citata, per la parte che rileva specificamente nel presente atto, all'art. 12 ha stabilito che la Regione del Veneto "… al fine di organizzare un sistema coordinato di prevenzione, diagnosi e cura del diabete mellito, nonché di verificare in tutto il territorio regionale il rispetto dei principi e delle disposizioni normative vigenti in materia …" si avvale della Commissione a suo tempo istituita con la sopra menzionata legge regionale 24 novembre 2003 n. 36.

Ai fini della individuazione dei componenti della Commissione, con D.G.R. n. 35/CR del 15.5.2012 si è provveduto a richiedere il parere della V Commissione Consiliare, così come previsto dall'art. 2 della L.R. n. 36/2003, ed in seguito, recependo le indicazioni formulate dalla stessa, con D.G.R. n. 1793 del 4.9.2012 è stata stabilita la composizione della Commissione diabetologia regionale.

Con riferimento all'individuazione dei componenti, il provvedimento ha espressamente stabilito di richiedere alle categorie interessate di designare il proprio rappresentante.

In data 5.10.2012, con nota prot. n. 447807 i competenti Uffici regionali hanno contattato i diversi soggetti coinvolti, si tratta dunque con il presente atto di procedere formalmente alla nomina dei componenti della Commissione diabetologica, sulla base delle indicazioni pervenute a riscontro della nota trasmessa.

Di seguito si riportano le proposte di nomina pervenute e le relative rappresentanze/qualifiche, così come indicate nella D.G.R. n. 1793/2012:

- Prof. Claudio Maffeis - Centro di riferimento regionale per il diabete in età evolutiva;
- Prof. Angelo Avogaro e Prof. Enzo Bonora - U.O.C. di Diabetologia e Malattie Metaboliche presso le Aziende Ospedaliere Universitarie di Padova e Verona;
- Dott. Loris Confortin - Sezione Veneta della Società Italiana di Diabetologia;
- Dott. Antonino Pipitone - Associazione Medici Diabetologi;
- Sig. Giovanni Franchin e dott.ssa Mariangela Trinchillo - Associazioni di Pazienti diabetici (per gli adulti e per l'età evolutiva);
- Sig.ra Maria Grazia Torelli - Operatori sanitari diabetologi italiani (OSDI);
- Dott.ssa Giovanna Cecchetto - Associazione Dietisti;
- Dott. Maurizio Cancian e Dott. Bruno Franco Novelletto - Medici di Medicina generale;
- Dott. Lorenzo Stocchero - Pediatra di Libera scelta;
- Dott. Pietro Paolo Faronato - Direzioni Mediche delle Aziende sanitarie o ospedaliere;
- Dott. Sandro De Col - Direttori di Distretto Socio Sanitario;
- Dott. Giovanni Gallo - Dipartimenti di Prevenzione,
- Prof.ssa Annunziata Lapolla - Medici Diabetologici territoriali;
- Dott. Paolo Bellucco - Ordine dei Farmacisti.

La Commissione, presieduta dall'Assessore Regionale alla Sanità o suo delegato, viene convocata dal Presidente stesso o su richiesta di almeno un terzo dei componenti con cadenza almeno bimestrale e rimane in carica tre anni.

Per ogni altro aspetto, nonché per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di segreteria, assistenza tecnica e supporto organizzativo, si rinvia a quanto già disposto con D.G.R. n. 1793/2012.

Per la partecipazione alle sedute verrà riconosciuto ai componenti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio sostenute e opportunamente documentate, nella misura prevista dalla normativa vigente ex articolo 187 della Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.

Al tal fine, la spesa necessaria al rimborso delle spese succitate verrà annualmente quantificata ed impegnata sul cap. 003002: "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese" con successivo decreto del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge n. 115 del 16.3.1987;

Vista la L.R. n. 36 del 24.11.2003;

Vista la L.R. n. 24 del 11.11.2011;

Viste le DD.G.R. n. 3284 del 22.10.2004 e n. 1793 del 4.9.2012;

Vista la nota regionale prot. n. 447807 del 5.10.2012 e le note di riscontro pervenute e depositate agli atti;

delibera

1. di individuare e nominare la Commissione regionale per le attività diabetologiche secondo la seguente articolazione:

- Prof. Claudio Maffeis - Centro di riferimento regionale per il diabete in età evolutiva;
- Prof. Angelo Avogaro e Prof. Enzo Bonora - UOC di Diabetologia e Malattie Metaboliche presso le Aziende Ospedaliere Universitarie di Padova e Verona;
- Dott. Loris Confortin - Sezione Veneta della Società Italiana di Diabetologia;
- Dott. Antonino Pipitone - Associazione Medici Diabetologi;
- Sig. Giovanni Franchin e dott.ssa Mariangela Trinchillo - Associazioni di Pazienti diabetici, per gli adulti e per l'età evolutiva;
- Sig.ra Maria Grazia Torelli - Operatori sanitari diabetologi italiani (OSDI);
- Dott.ssa Giovanna Cecchetto - Associazione Dietisti;
- Dott. Maurizio Cancian e Dott. Bruno Franco Novelletto - Medici di Medicina generale;
- Dott. Lorenzo Stocchero - Pediatra di Libera scelta;
- Dott. Pietro Paolo Faronato - Direzioni Mediche delle Aziende sanitarie o ospedaliere;
- Dott. Sandro De Col - Direttori di Distretto Socio Sanitario;
- Dott. Giovanni Gallo - Dipartimenti di Prevenzione,
- Prof.ssa Annunziata Lapolla - Medici Diabetologici territoriali;
- Dott. Paolo Bellucco - Ordine dei Farmacisti;

2. di dare atto che la durata in carica della Commissione, presieduta dall'Assessore Regionale alla Sanità o suo delegato e convocata dal Presidente stesso o su richiesta di almeno un terzo dei componenti con cadenza almeno bimestrale, è di 3 anni, rinviando

per ogni altro aspetto, nonché per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di segreteria, assistenza tecnica e supporto organizzativo, a quanto già disposto con D.G.R. n. 1793/2012;

3. di stabilire che per la partecipazione alle sedute verrà riconosciuto ai componenti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio sostenute e opportunamente documentate, nella misura prevista dalla normativa vigente ex articolo 187 della Legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni;

4. di disporre che la spesa necessaria al rimborso delle spese sopra citate verrà annualmente quantificata ed impegnata sul cap. 003002: "Spese per il funzionamento di Consigli, Comitati, Collegi e Commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione e i rimborsi spese" con successivo decreto del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria;

5. di incaricare la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - U.C. Assistenza Distrettuale e Cure Primarie dell'attuazione del presente provvedimento;

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;

7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 101 del 11 febbraio 2013

Attuazione progetto Strategico "Ostiglia" di cui alla delibera di Giunta regionale n. 1986 del 30 Giugno 2009. Autorizzazione al Segretario Regionale per l'Ambiente alla individuazione del Gruppo di Lavoro e nomina del Coordinatore dello stesso.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento da avvio alla costituzione del Gruppo di lavoro previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1986/2009 per coordinare le attività di implementazione del Progetto Strategico "Ostiglia", progetto approvato con la medesima delibera.

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

Con precedente delibera di Giunta regionale n. 1986 del 30 Giugno 2009 è stato dato avvio al progetto Strategico "Via Ostiglia" con il quale definire un progetto urbanistico -paesistico di un "parco lineare"per il percorso afferente il sedime della ex ferrovia Treviso Ostiglia.

La predisposizione del progetto strategico veniva affidata ad un gruppo di lavoro individuato all'interno della Segreteria Regionale all'ambiente ed il Territorio, di concerto con la Segreteria regionale alle Politiche della Mobilità ed Infrastrutture.

Con delibera di Giunta Regionale n. 4232 del 29 Dicembre 2009 veniva affidato un incarico di consulenza tecnica professionisti esterni per il recupero di atti, documenti, planimetrie e prime ipotesi progettuali, impegnandosi a tal fine l'importo di €19.000,00

Successivamente con Delibera di Giunta Regionale n. 1140 del 23 Marzo 2010, veniva autorizzato l'avvio di uno studio socio economico della Via Ostiglia, configurata quale grande diagonale del Veneto ai sensi del PTRC adottato giusta L.R.11/2004: studio socio economico che era finalizzato ad una analisi di un territorio cerniera di sistemi apparentemente disomogenei, ma molto importanti per dare competitività e sistema alla Regione del Veneto.

In tale senso veniva impegnato l'importo di € 18.500,00 per l'affidamento di un incarico di consulenza esterna di redazione del suddetto Studio, delegando il Dirigente della Direzione Pianificazione territoriale e Parchi al conferimento dell'incarico medesimo.

Nelle more della redazione degli summenzionati studi, l'area interessata dal Progetto strategico veniva ricompresa, inoltre, nell'ambito del Progetto "Green Tour"Verde in Movimento, il cui itinerario si sviluppa prevalentemente proprio sul sedime dell'ex ferrovia.

In considerazione del tempo trascorso, degli scenari evolutivi concretizzatisi quanto all'ampiezza ed interdisciplinarietà del progetto, appare opportuno ridare allo stesso un nuovo avvio mediante la concreta costituzione del Gruppo di lavoro già previsto, quale struttura operativa di supporto, dalla succitata DGR 1986/2009.

Il Gruppo di Lavoro che verrà così costituito avrà compiti di coordinamento unitario delle iniziative succitate riferite al Progetto strategico Ostiglia, che interessano, come sopra evidenziato, varie strutture regionali e vari partner pubblici (tra cui, a mero titolo esemplificativo si possono annoverare i Comuni, le Province e Aziende Sanitarie del territorio), sia dal punto di vista patrimoniale, di programmazione economica, urbanistico paesaggistico, che del turismo e della mobilità sostenibile e della salute collettiva.

Il Segretario regionale all'Ambiente, espressamente incaricato dalla succitata DGR 1986/2009, individuerà con proprio decreto, entro 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento:

a) le direzioni regionali coinvolte nel processo e, di concerto con i responsabili di struttura, i singoli componenti del gruppo;

b) i soggetti pubblici e/o privati coinvolti, cioè tutte le persone giuridiche che abbiano sviluppato, nell'ambito del progetto strategico Ostiglia, delle attività, di cui dovranno dar conto;

Il Gruppo sarà coordinato e presieduto dal Dirigente della Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi o suo delegato, che procederà alla convocazione dello stesso, ne coordinerà i lavori, lo rappresenterà e si farà promotore dell'attuazione delle determinazioni assunte dal collegio, rapportandosi con il Segretario Regionale all'Ambiente per rappresentare l'evolversi dei lavori.

Il Gruppo di Lavoro avrà i seguenti compiti:

a) dovrà presentare alla Giunta, per l'approvazione, un master plan di attuazione e/o ridefinizione, se necessario, della strategia individuata con l'approvazione del progetto Strategico;
b) dovrà rapportarsi con tutti gli enti locali, le aziende, enti strumentali e soggetti privati interessati dal Progetto nonché dialogare con le Regioni finitime che manifestino interesse ad una valutazione congiunta di individuazione di un grande itinerario verde afferente la Pianura padana, coordinando, almeno per la parte di afferenza al territorio regionale, tutte le iniziative relative al progetto.
c) in generale dare attuazione a tutte le attività giuridico amministrative di coordinamento e di supporto operativo al progetto.

Tale costituendo gruppo, in ragione della tempistica imposta e della mole di lavoro da realizzare, dovrà coinvolgere i propri componenti in modo continuativo e per un arco temporale che va dalla data di costituzione dello stesso fino alla conclusione del progetto, con possibilità di proroga del termine finale sulla base delle esigenze che potrebbero manifestarsi nel corso dei lavori.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;

Visto l'art. 54 dello Statuto della Regione del Veneto, approvato con legge regionale statutaria n. 1 del 17 Aprile 2012

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1986 del 30 Giugno 2009, n. 4232 del 29 Dicembre 2009 e n. 1140 del 23 Marzo 2010;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare mandato pertanto al Segretario regionale all'Ambiente di procedere alla individuazione dei componenti del Gruppo di lavoro, previsto dalla DGR 1986/2009 per l'attuazione del Progetto Strategico Ostiglia, così come esposto nelle premesse;
3. di nominare quale coordinatore dello stesso il Dirigente della Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi o suo delegato;
4. di demandare al costituendo Gruppo di Lavoro le attività giuridico amministrative operative di supporto al progetto quali descritte in premessa, tra cui la presentazione di un master plan di attuazione dello stesso che dovrà ricevere approvazione della Giunta;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 102 del 11 febbraio 2013

Assemblea dei Soci del "Comitato Venezia2020" del 12 febbraio 2013 alle ore 11.30.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Partecipazione all'Assemblea dei Soci del Comitato Venezia2020 costituito nel 2009 per promuovere la candidatura di Venezia e del territorio della Regione Veneto ad ospitare i Giochi Olimpici del 2020.

Riferisce il Presidente, Luca Zaia.

In considerazione del fatto che il Governo italiano aveva deciso di presentare una candidatura ufficiale per i Giochi Olimpici Estivi del 2020, la Regione del Veneto con D.G.R. n. 3261 del 3 novembre 2009 aveva aderito al Comitato dei promotori della candidatura di Venezia e del territorio regionale assieme al Comune di Venezia, al Comune di Treviso, al Comune di Padova e a Confindustria Veneto.

Tale adesione ha comportato:

- ai sensi della D.G.R. n. 3925 del 22 dicembre 2009 a carico della Regione la concessione dell'uso gratuito di una stanza/ufficio completamente arredata con mobilio e attrezzature informatiche e d'ufficio per tre postazioni di lavoro e di una sala riunioni parimenti attrezzata presso il nuovo Palazzo della Regione in Fondamenta Santa Lucia, comprese le spese di funzionamento;
- con Decreto n. 154 del 3 dicembre 2009 della Direzione Promozione Turistica Integrata la concessione di un contributo di € 40.000,00 per l'informazione, la promozione dell'evento e la valorizzazione del turismo veneto e del territorio regionale nell'ambito delle azioni ed attività poste in essere dal Comitato promotore;
- ai sensi della D.G.R. n. 958 del 23 marzo 2010 l'assegnazione da parte della Regione di un ulteriore contributo di € 100.000,00 per le attività promosse dal Comitato.

Una volta preso atto che la candidatura di Venezia e del territorio della Regione Veneto è stata accantonata a favore di quella di Roma, a sua volta ritirata dal Consiglio dei Ministri con decisione del 14 febbraio 2012, si è posta la necessità di procedere alla chiusura e alla liquidazione del Comitato appositamente istituito.

Con nota del 20 marzo 2012, prot. n. PG/2012/123629 i Rappresentanti legali della Regione del Veneto, del Comune di Venezia, del Comune di Treviso e di Confindustria Veneto hanno provveduto a diffidare il Comune di Padova, socio promotore moroso, a corrispondere la quota spettante di € 100.000,00.

Ora, a distanza di tre anni dalla costituzione avvenuta il 15 ottobre 2009 e allo scopo di affrontare la procedura che porterà alla chiusura ufficiale del Comitato stesso, il Presidente del Comitato Venezia2020 ha provveduto a convocare con nota del 22 gennaio 2013 l'Assemblea dei Soci per il giorno 12 febbraio 2013 in prima convocazione alle ore 6.00 e in seconda convocazione alle ore 11.30 presso Ca'Farsetti sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Saldo quota spettante al Comune di Padova (Vedi verbale del 24.11.2009) avvio pratiche legali;
2. Stato debitorio: € 99.852,22;
3. Stato Conto Corrente Veneto Banca sconfinamento: € 24,99.

Per quanto concerne i punti 1 - 2 - 3, atteso che sono state avviate da oltre due anni iniziative per approfondire, esaminare, riscontrare le posizioni contabili e le distinte partite a giustificazione delle residue passività e che a fronte della mancata riscossione della quota del Comune di Padova di € 100.000,00 restano scoperti per corrispondenti € 100.000,00 altrettanti impegni di spesa, si ritiene di proporre di procedere anche in via esecutiva nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Padova per il recupero della somma in questione e in tal modo coprire lo stato debitorio esistente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 3261/2009, n. 3925/2009 e n. 958/2010;

Visto il decreto del Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata n. 154/2009;

Visto lo Statuto del Comitato Venezia2020;

Richiamata la nota del 20 marzo 2012, prot. n. PG/2012/123629;

Considerato che ai sensi dell'articolo 61, comma 3 dello Statuto del Veneto, il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, parteciperà all'assemblea;

Vista la nota del Presidente del Comitato promotore del 22 gennaio 2013;

delibera

1. in relazione ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea di approvare di procedere anche in via esecutiva nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Padova per il recupero della somma in questione e in tal modo coprire lo stato debitorio esistente;
2. di dare mandato al Presidente di attivare tutte le azioni e le procedure necessarie per definire lo scioglimento e la liquidazione del Comitato in questione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 103 del 11 febbraio 2013

Protezione Civile: Approvazione del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze", nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Con la presente Deliberazione si approva, in ottemperanza alla DGR 666/12, il Protocollo operativo del Sistema Regionale di Protezione Civile, redatto dalla competente Unità di Progetto Protezione Civile, nelle more del riordino normativo del settore.

Il Presidente della Giunta Regionale riferisce quanto segue:

La normativa nazionale e regionale, che definisce i compiti ed i ruoli dei diversi Enti in materia di Protezione Civile, ha subìto, negli ultimi anni, una notevole evoluzione, con un costante incremento del ruolo delle Regioni e degli Enti Locali in tali attività.

Tra l'altro, con la promulgazione della Legge Costituzionale 3/2001 che modifica l'art. 117 della Costituzione Italiana, è stata riconosciuta alle Regioni, in tale materia, la competenza legislativa concorrente.

La Regione del Veneto, nel 1984, con la L.R. 58/84, successivamente modificata e integrata nel 1998 con L.R. 17/98, ha disciplinato la propria attività in materia di Protezione Civile, attribuendo anche alla Giunta Regionale il compito di individuare la "struttura regionale competente per l'espletamento delle attività di Protezione Civile alla quale è affidato anche il coordinamento funzionale del sistema regionale di Protezione Civile…composto dalle Strutture regionali operanti in materie connesse alla Protezione Civile" (art. 4, L.R. 58/84).

Tale struttura regionale, ora individuata nell'Unità di Progetto Protezione Civile, è stata recentemente collocata con la DGR 3/4/2012 n. 568, nell'ambito del Gabinetto del Presidente.

La normativa regionale pone alle dipendenze di tale struttura anche il centro di Coordinamento Regionale in Emergenza (denominato Co.R.Em.), quale riferimento per il Sistema Regionale di Protezione Civile.

Va evidenziato inoltre che la Legge Regionale 11/2001, recependo anche le nuove disposizioni a livello nazionale, riconosce alla Regione un ruolo di maggior incisività e responsabilità anche in termini di gestione delle emergenze, enunciando che: "La Regione, nell'ambito della legislazione statale e regionale di settore, svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione nei confronti degli enti locali e degli enti amministrativi regionali, nonché di direzione unitaria di emergenza e di partecipazione ai relativi interventi qualora l'emergenza interessi il territorio di più province" (art. 104, L.R. 11/01).

La recente entrata in vigore della Legge 12/7/2012 n. 100, che modifica la legge nazionale di riferimento, ovvero la Legge 24/2/92 n. 225, impone una puntuale analisi in materia.

La citata evoluzione normativa richiede infatti necessariamente anche un adeguamento ed una ridefinizione del ruolo e dei compiti che la "struttura regionale competente per l'espletamento delle attività di Protezione Civile" è chiamata ad assicurare, in particolar modo nel campo della gestione dell'emergenza anche in riferimento alle attività effettuate dal Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.).

Il C.F.D. ha la delicata funzione di garantire il pronto allertamento dell'intero Sistema Regionale di Protezione Civile, mediante la valutazione tecnico scientifica degli effetti al suolo dei fenomeni meteorologici o di altra natura. Il C.F.D., vede la partecipazione di ARPAV, della Direzione Regionale Difesa del Suolo e dell'Unità Regionale di Protezione Civile, con funzioni di coordinamento del Centro stesso.

Quest'ultima struttura, istituita nel 2009, e funzionalmente dipendente dalla Unità di progetto di Protezione Civile, con la recente DGR n. 1936 del 25.09.2012, è stata aggiornata nelle procedure operative relative al sistema di allertamento regionale ai fini di Protezione Civile. Tale DGR 1936, risponde anche ad alcune specifiche richieste formulate dalla DGR 666/12, con particolare riferimento alle fasi previsionali degli scenari di rischio, incluse le fasi di monitoraggio e sorveglianza.

Si rende quindi necessario procedere, con il presente atto, in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR 666/12, a ridefinire meglio il Sistema Regionale di Protezione Civile ed in particolare il ruolo della Struttura Regionale di Protezione Civile, confermato dalla citata DGR quale ruolo chiave di struttura preposta al "coordinamento funzionale del Sistema Regionale" di Protezione Civile, delineando, di conseguenza, un percorso organizzativo ovvero una linea guida, da seguire nell'arco dei prossimi anni, per garantire un sempre più efficiente funzionamento del Sistema Regionale stesso.

Tale sintetica linea guida, definita "Protocollo operativo per la gestione delle emergenze", che costituisce un documento operativo del Piano Regionale di Protezione Civile, viene allegata alla presente Deliberazione (Allegato A), di cui forma parte integrante e sostanziale.

Tale documento comprende, in sintesi: Il ruolo della Regione nella gestione delle emergenze di Protezione Civile, la ridefinizione dell'organizzazione regionale, l'assetto organizzativo, logistico e infrastrutturale del Co.R.Em., le procedure operative d'intervento, in regione ed extraregione.

L'Organizzazione in Emergenza della Protezione Civile, nella Regione del Veneto, viene articolata attraverso tre livelli di intervento:

1° Livello, di tipo strategico. Ha lo scopo di individuare un piano d'azione generale idoneo ad impostare e coordinare le azioni da porre in essere per il contrasto ed il superamento dell'emergenza nonché per assicurare la mitigazione del rischio. Tale livello viene gestito dall'Unità di Crisi Regionale;

2° Livello, di tipo tattico. Ha lo scopo di pianificare al meglio, nel rispetto delle scelte strategiche, ogni singola azione tenendo conto dei vincoli pratici e contingenti. Esso viene gestito dal Coordinamento Tecnico in Emergenza, che ha competenze di direzione tecnico/gestionale di tipo trasversale e può essere attivato anche in condizioni di allarme.

3° Livello, di tipo operativo Ha lo scopo di mettere in pratica quanto pianificato, con competenze di tipo tecnico/ operazionale/ esecutivo. Esso è costituito dal Coordinamento Regionale in Emergenza - Co.R.Em.

Premesso quanto sopra, rimandando per i dettagli al citato Allegato A, si ritiene di evidenziare il particolare ruolo dell' Unità di Crisi Regionale (U.C.R.): tale Unità di Crisi Regionale, presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, assicura il livello strategico e decisionale per il coordinamento delle operazioni necessarie per fronteggiare emergenze di tipo b) e c) di cui all'art. 2 della Legge n. 225/92 e s.m.i.. L'Unità di Crisi Regionale si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, principalmente della Direzione di Presidenza e del Coordinamento Tecnico in Emergenza.

Tale Coordinamento Tecnico in Emergenza (C.T.E.) è composto dai responsabili, o loro delegati, delle Strutture regionali operanti in materie connesse alla Protezione Civile. Il Coordinamento Tecnico in Emergenza, anche su proposta del Dirigente della Struttura di Protezione Civile, viene attivato dal Presidente della Regione e coordinato tecnicamente e funzionalmente dal medesimo Dirigente. Esso ha il compito di coordinare, da un punto di vista tecnico e gestionale, in un quadro unitario, le Strutture regionali di cui sopra in condizioni di allarme od emergenza.

Le Strutture regionali operanti in materie connesse alla Protezione Civile appartengono alle seguenti aree: Direzione e coordinamento generale; risorse finanziarie, umane ed affari generali; mobilità, trasporti e infrastrutture; ambiente e territorio; sanità e sociale ed agricoltura e foreste.

Tali Strutture, che concorrono alla definizione delle procedure operative in emergenza, verranno meglio individuate con apposito successivo provvedimento del Presidente, su proposta della struttura Regionale di Protezione Civile.

Il terzo livello, ovvero il livello operativo, è rappresentato dal Co.R.Em. - Coordinamento Regionale in Emergenza, istituito dalla L.R. 58/84 quale riferimento per il Sistema Regionale di Protezione Civile. Alle attività del Co.R.Em., concorre tutto il personale della Struttura Regionale di Protezione Civile, con riferimento alle rispettive competenze tecniche ed amministrative.

Il Co.R.Em. opera alle dirette dipendenze della Struttura Regionale di Protezione Civile e comprende anche il COR (Coordinamento Operativo Regionale) in riferimento alle attività di Antincendio Boschivo. L'attività del COR risulta, peraltro, disciplinata da specifiche procedure.

Il Co.R.Em. assolve i propri compiti attraverso:

a) la Funzione Valutazione Situazioni (F.V.S.),
b) il Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.),
c) la Sala Operativa (Regionale) (S.O.).

In particolare la Funzione Valutazione Situazioni (F.V.S.), garantisce, H24, la ricezione delle notizie, la verifica e la prima valutazione delle stesse. La funzione consente, a seguito di valutazione del Dirigente della struttura di Protezione Civile, l'apertura della Sala Operativa del Co.R.Em.

Il Centro Funzionale Decentrato (CFD), è la struttura tecnico scientifica regionale che esercita le funzioni previste da apposite DGR che ne determinano il funzionamento.

Infine, la Sala Operativa (S.O.), da intendersi quale Sala Operativa di tipo Multirischio che comprende il Centro Operativo Regionale - AIB, opera secondo le indicazioni fornite dal Dirigente regionale della struttura di Protezione Civile e, qualora attivata, costituisce la work-room del Co.R.Em.. che, secondo procedure codificate, provvede, tra l'altro, a informare la "catena di comando e controllo", ed allertare le Strutture del Sistema Regionale di Protezione Civile, tenendo i contatti con le stesse, a seguire l'evoluzione dell'evento aggiornando costantemente la situazione, assicurando nel contempo ogni utile supporto a tutte le Strutture regionali di cui sopra. La Sala Operativa opera con una suddivisione funzionale, mutuata dagli indirizzi nazionali, denominata "Metodo Augustus".

Presso la Sala Operativa operano anche i funzionari delle varie Strutture regionali, incaricati dai rispettivi dirigenti, che hanno competenze specifiche nelle varie materie connesse alla Protezione Civile. A tale proposito, le Strutture regionali, afferenti al Co.R.Em., individuate con provvedimento del Presidente su proposta della Struttura regionale di Protezione Civile, devono garantire, per le specifiche competenze, una turnazione H12/ H24, anche attraverso l'istituto della reperibilità, con personale responsabile specificamente inquadrato e formato.

Nel predetto "Protocollo" vengono anche determinati gli Stati di configurazione del Co.R.Em. riferiti alla condizione Ordinaria, di Vigilanza, di Presidio operativo e di Emergenza.

Per quanto riguarda la puntuale definizione del citato "Protocollo", con riferimento alle procedure legate all'assetto organizzativo e funzionale ivi previste, viene dato mandato al Dirigente della Struttura Regionale di Protezione Civile di provvedere con propri atti all'approvazione di tali documenti tecnici dal contenuto prettamente organizzativo ed operativo.

Infine, per assicurare la più ampia e corretta partecipazione alle attività di Protezione Civile della Regione del Veneto, è stata predisposto un fac-simile di "matrice di competenza" delle aree/ strutture regionali, in riferimento alle principali tipologie di rischio. Detta matrice, realizzata tenendo conto anche della documentazione richiesta alle Strutture regionali operanti in materie connesse alla Protezione Civile, e dalle stesse prodotta, evidenzia la necessità di definire i ruoli da assumere, rispetto alle attività di previsione e prevenzione, gestione delle emergenze e gestione post emergenza.

Entro 120 gg. dalla approvazione della presente D.G.R., la Struttura Regionale di Protezione Civile, in accordo con le Strutture operanti in materie connesse alla Protezione Civile, proporrà le matrici di competenza compilate per ogni tipologia di rischio; le stesse saranno successivamente approvate con atto presidenziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Legge 225/92;
Vista la Legge 353/00;
Vista la Legge 100/12;
Vista la Legge regionale 58/84;
Vista la Legge regionale 1/1997;
Vista la Legge regionale 17/98;
Vista la Legge regionale 11/2001;
Vista la Legge regionale 54/2012;
Vista la DGR n. 666/12;
Vista la DGR n. 1936/12;
Vista la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" del 3/12/08;
Visti i documenti tecnici pervenuti dalle Strutture regionali interessate dalla DGR n. 666/12;

delibera

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il documento denominato "Protocollo operativo per la gestione delle emergenze", allegato al presente provvedimento (Allegato A), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, adottando le procedure operative in esso contenute, relative al Sistema Regionale di Protezione Civile, a far data dal centoventesimo giorno successivo all'approvazione della presente D.G.R.;
3. Di incaricare il Dirigente della Struttura Regionale di Protezione Civile di trasmettere il presente provvedimento alle Strutture regionali e alle altre Amministrazioni coinvolte nelle attività regionali di Protezione Civile;
4. Di incaricare il Dirigente della Struttura Regionale di Protezione Civile di provvedere con propri atti all'approvazione dei documenti tecnici dal contenuto organizzativo/ operativo, che si rendessero necessari per la puntuale definizione di specifici protocolli, ovvero di procedure legate all'assetto organizzativo e funzionale, così come previsto nel sintetico Protocollo operativo per la gestione delle emergenze (Allegato A) al presente atto;
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale;
6. Di incaricare il Dirigente della Struttura Regionale di Protezione Civile all'esecuzione del presente atto;
8. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

PROTOCOLLO OPERATIVO
PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Redatto ai sensi della DGR N. 666/2012

Documento Operativo del
Piano Regionale di Protezione Civile

Sommario

1) Premesse - La normativa attuale	*Pag.3*
2) Il ruolo della Regione nella gestione delle Emergenze di Protezione Civile	*Pag.5*
3) L'Organizzazione (3A-3G)	*Pag.6*
4) Verifiche immediate sul luogo dell'evento	*Pag.17*
5) Istituzione PCA – Posto di Comando e Controllo Avanzato	*Pag.17*
6) Utilizzo di personale di altre strutture regionali	*Pag.18*
7) Attivazione del Volontariato in attività di supporto al Co.R.Em.	*Pag.18*
8) Colonna mobile regionale di Protezione Civile (CMR)	*Pag.18*
9) Contenimento dei danni e ripristino delle condizioni preesistenti	*Pag.19*
10) Esercitazioni	*Pag.20*
11) Matrici di competenza per le principali tipologie di rischio	*Pag.20*
12) Disposizioni transitorie.	*Pag.20*

ALLEGATO A Dgr n.	del	pag. 3/21	

1) Premesse - La normativa attuale

La normativa nazionale e regionale definisce i compiti ed i ruoli dei diversi Enti in materia di Protezione Civile. Tale normativa ha subìto, negli ultimi anni, una notevole evoluzione, con un costante incremento del ruolo della Regione e degli Enti Locali in tale attività.

La Legge di riferimento del settore, la Legge n. 225/92, istituisce il Sistema nazionale di Protezione Civile, sviluppato sul livello comunale, provinciale, regionale e statale.

Va evidenziato che, con la promulgazione della Legge Costituzionale n. 3/2001 che modifica l'art. 117 della Costituzione Italiana, viene riconosciuta alla Regione, in tale materia, la competenza legislativa concorrente.

La Regione del Veneto, nel 1984 con la L.R. n. 58, successivamente modificata e integrata nel 1998 con L.R. 17/98, ha disciplinato la propria attività in materia di Protezione Civile, attribuendo alla Giunta Regionale il compito di individuare la "*struttura regionale competente per l'espletamento delle attività di protezione civile alla quale è affidato anche il coordinamento funzionale del sistema regionale di protezione civile…composto dalle strutture regionali operanti in materie connesse alla protezione civile*" (art. 4 L.R. n. 58/84).

La citata norma pone alle dipendenze di tale struttura anche il centro di **CO**ordinamento **R**egionale in **EM**ergenza (denominato **Co.R.Em**), quale riferimento per il Sistema regionale di Protezione Civile.

La Legge Regionale 11/2001, recependo anche le disposizioni a livello nazionale (Bassanini), riconosce alla Regione un ruolo di maggior incisività e responsabilità anche in termini di gestione delle emergenza enunciando che: "*La Regione, nell'ambito della legislazione statale e regionale di settore, svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione nei confronti degli enti locali e degli enti amministrativi regionali, nonché di direzione unitaria di emergenza e di partecipazione ai relativi interventi qualora l'emergenza interessi il territorio di più province*" (art. 104 L.R. n. 11/01).

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26/2/2004, emanata a seguito dell'approvazione della Legge n. 267/98, ha avviato l'istituzione dei Centri Funzionali Decentrati. Tale direttiva è stata recepita dalla Regione del Veneto con le DGR 2012/06 e 4325/06 che hanno formalmente avviato l'iter per la costituzione del Centro Funzionale Decentrato del Veneto, inaugurato nell'estate del 2009.

Il C.F.D. ha la delicata funzione di garantire il pronto allertamento dell'intero Sistema regionale di Protezione Civile, mediante la valutazione tecnico scientifica degli effetti al suolo dei fenomeni meteorologici o di altra natura. Il CFD, vede la partecipazione di

ARPAV, della struttura regionale di Difesa del Suolo e della struttura regionale di Protezione Civile, con funzioni di coordinamento del Centro stesso.

Con la DGR 1936 del 25.09.2012, sono state ridefinite le aree di allerta e le procedure operative del CFD per il rischio idraulico, geologico e valanghivo.

Inoltre, la recente entrata in vigore della Legge n. 12/7/2012 n.100, che modifica la legge nazionale di riferimento, ovvero la L. 24/2/92 n. 225, impone una puntuale e approfondita analisi in materia.

La citata evoluzione normativa richiede infatti necessariamente un adeguamento ed una ridefinizione del ruolo e dei compiti che la "*struttura regionale competente per l'espletamento delle attività di protezione civile*" è chiamata ad assicurare, in particolar modo nel campo della gestione dell'emergenza e nei compiti connessi al CFD.

Scopo del presente sintetico documento, redatto in ottemperanza della DGR n. 666/2012, è proprio quello di ridefinire in modo più preciso il Sistema regionale di Protezione Civile in Emergenza ed in particolare il ruolo della Struttura Regionale di Protezione Civile, confermato dalla citata DGR quale ruolo chiave di Struttura preposta al "coordinamento funzionale del Sistema regionale" di Protezione Civile, delineando, di conseguenza, un percorso organizzativo ovvero una *linea guida*, da seguire nell'arco dei prossimi anni, per garantire un sempre più efficiente funzionamento del Sistema regionale stesso.

Tale sintetica *linea guida*, definita "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze", comprenderà :

- l'organizzazione delle attività in Emergenza con riferimento ai vari livelli di intervento in tutte le materie di competenza della Protezione Civile, incluso l'Antincendio Boschivo;
- le principali procedure d'intervento ponendo, a carico del Dirigente della Struttura di Protezione Civile, la definizione dei protocolli e delle procedure di dettaglio che verranno recepite da provvedimenti Dirigenziali;
- le matrici di responsabilità in riferimento alle varie tipologie di rischio per il Veneto.

Si precisa inoltre che il presente Protocollo operativo, recepisce anche la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri: "Indirizzi operativi per la Gestione delle emergenze" del 03/12/2008.

2) Il Ruolo della Regione nella gestione delle Emergenze di Protezione Civile

La recente Legge n. 100/12, che integra e modifica la principale norma di riferimento del settore, la Legge n. 225/92, stabilisce che il compito principale della Protezione Civile è quello *di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente, dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.*

A tal fine, *le attività di protezione civile sono quelle volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio.* Per quanto riguarda le attività regionali in materia di Protezione Civile, gli obiettivi stabiliti dalla normativa regionale di riferimento, la L.R. n. 58/84, sono i seguenti:

- prevenzione e riduzione dei rischi di origine naturale e antropica,
- miglioramento dello standard qualitativo degli interventi in emergenza,
- efficacia nel ripristino delle normali condizioni di vita,
- diffusione di una specifica cultura di Protezione Civile.

In tale vasto campo d'azione, l'attività regionale si esplica nell'*organizzazione e attuazione delle attività di Protezione Civile* provvedendo alla *predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione;* per tali finalità la Legge 225/92 e s.m.i. stabilisce che le regioni devono provvedere *all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito "Comitato regionale di protezione civile"*

La Legge n. 225/92 modificata dalla Legge n. 100/2012 prevede inoltre che il Prefetto, al verificarsi degli eventi calamitosi di tipo b) e c), "assume, coordinandosi con il Presidente della giunta regionale, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati". Al fine di declinare con chiarezza il rapporto con gli U.T.G. e gli altri Enti coinvolti, dovranno essere avviati appositi protocolli Regione/Prefetture/Enti, nonché l'istituzione di specifici Tavoli di lavoro permanenti congiunti. Al fine di consentire la corretta applicazione del presente Protocollo Operativo per la gestione delle Emergenze, il Dirigente della struttura di Protezione Civile, predisporrà idonei Decreti dirigenziali nel rispetto di quanto previsto dal citato Protocollo. Inoltre, vale la pena di ricordare che la Regione, anche attraverso la struttura regionale di Protezione Civile, opera nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi.

3) L'Organizzazione

Premesso che la struttura regionale di Protezione Civile è la struttura alla quale è affidato anche il coordinamento funzionale del sistema regionale di Protezione Civile, si specifica che l'Organizzazione in Emergenza della Protezione Civile, nella Regione del Veneto, si articola attraverso tre livelli di intervento:

- **1° Livello** di tipo strategico. Ha lo scopo di individuare un piano d'azione generale idoneo ad impostare e coordinare le azioni da porre in essere per il contrasto ed il superamento dell'emergenza nonché per assicurare la mitigazione del rischio. Detto livello viene gestito dall'**Unità di Crisi Regionale**;
- **2° Livello** di tipo tattico. Ha lo scopo di pianificare al meglio, nel rispetto delle scelte strategiche, ogni singola azione tenendo conto dei vincoli pratici e contingenti. Esso viene gestito dal **Coordinamento Tecnico in Emergenza**, che ha competenze di direzione tecnico/gestionale di tipo trasversale e può essere attivato anche in condizioni di allarme.
- **3° Livello** di tipo operativo. Ha lo scopo di mettere in pratica quanto pianificato, con competenze di tipo tecnico/operazionale/esecutivo. Esso viene gestito dal **Coordinamento Regionale in Emergenza - Co.R.Em. (L.R. n. 58/84 e s..m.i.)**

3A) L'Unità di Crisi Regionale – U.C.R., qualora la situazione lo richieda, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 14 della Legge 225/92 e s.m.i., viene convocata dal Presidente della Regione o un suo delegato.

Tale Unità di Crisi Regionale, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, assicura il *livello strategico e decisionale per il coordinamento delle operazioni necessarie per fronteggiare emergenze di tipo b) e c) di cui all'art. 2 della Legge n.225/92 e s.m.i...* L'Unità di Crisi Regionale si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, principalmente della Direzione di Presidenza e del Coordinamento Tecnico in Emergenza.

3B) Il Coordinamento Tecnico in Emergenza – C.T.E. - è composto dai responsabili, o loro delegati, delle strutture regionali operanti in materie connesse alla Protezione Civile. Il Coordinamento Tecnico in Emergenza, anche su proposta del Dirigente della Struttura di Protezione Civile, viene attivato dal Presidente della Regione e coordinato tecnicamente e funzionalmente dal medesimo Dirigente della struttura regionale di Protezione Civile. Esso ha il compito di coordinare, da un punto di vista tecnico e gestionale, in un quadro unitario, le strutture regionali di cui sopra in condizioni di allarme od emergenza. Possono essere chiamati a far parte del C.T.E. anche altri Enti quali gli Enti strumentali della Regione e gli Istituti scientifici e di ricerca.

Le strutture regionali operanti in materie connesse alla Protezione Civile appartengono alle seguenti aree: Direzione e coordinamento generale; risorse finanziarie, umane ed affari generali; mobilità, trasporti e infrastrutture; ambiente e territorio; sanità e sociale ed agricoltura e foreste.

Tali strutture, che concorrono alla definizione delle procedure operative in emergenza, verranno meglio individuate con apposito successivo decreto del Presidente su proposta della struttura regionale di Protezione Civile. Dette procedure terranno conto di metodiche standardizzate riconosciute anche a livello internazionale (esempio Incident Command System). Le strutture regionali operanti in materie connesse alla Protezione Civile comunicano alla struttura regionale di Protezione Civile tutti i dati in loro possesso per consentire a quest'ultima l'espletamento delle attività di competenza e di coordinamento.

3C) Il livello operativo è rappresentato dal **Co.R.Em. - CO**ordinamento **R**egionale in **Em**ergenza, istituito dalla L.R. 58/84 quale *riferimento per il Sistema regionale di protezione civile. Alle attività del Co.R.Em., concorre tutto il personale della Struttura regionale di Protezione Civile, con riferimento alle rispettive competenze tecniche ed amministrative*.

Il Co.R.Em. opera alle dirette dipendenze della Struttura regionale di Protezione Civile e comprende anche il COR–AIB (Coordinamento Operativo Regionale) in riferimento alle attività di Antincendio Boschivo. L'attività del COR-AIB risulta, peraltro, disciplinata da specifiche procedure.

Il citato **Co.R.Em.**, ai sensi della normativa in vigore, deve assicurare:

- acquisizione e aggiornamento dei dati utili alla prevenzione e alla riduzione dei rischi di origine naturale e antropica;
- i collegamenti con tutti gli enti ed organismi rilevanti ai fini delle attività di Protezione Civile e utili nella gestione dell'emergenza;
- idonee e specifiche attrezzature e strumenti per il trattamento, la condivisione e l'elaborazione di dati, informazioni e procedure utili per assumere le decisioni necessarie in fase di emergenza.

Il **Co.R.Em.**, diretto dal Dirigente della struttura regionale di Protezione Civile, assolve i propri compiti attraverso:

a) la Funzione Valutazione Situazioni **F.V.S.**,
b) il Centro Funzionale Decentrato, **C.F.D.**,
c) la Sala Operativa (Regionale), **S.O.**,

a) la Funzione Valutazione Situazioni F.V.S. garantisce, in H 24, la ricezione delle notizie , la verifica e la prima valutazione delle stesse. La funzione consente, a seguito di valutazione del Dirigente della struttura di Protezione Civile, l'apertura della Sala Operativa del Co.R.Em..

b) Il Centro Funzionale Decentrato, CFD, è la struttura tecnico scientifica regionale che esercita le funzioni previste da apposite DGR che ne determinano il funzionamento e le responsabilità.

c) La Sala Operativa, S.O., da intendersi quale Sala Operativa di tipo Multirischio che comprende anche il Centro Operativo Regionale - AIB, opera secondo le indicazioni fornite dal Dirigente regionale della struttura di Protezione Civile e, qualora attivata, costituisce la *work-room* del Co.R.Em.. che, secondo procedure codificate, provvede, tra l'altro, a informare la "catena di comando e controllo", ed allertare le strutture del Sistema regionale di Protezione Civile, tenendo costantemente i contatti con le stesse, a seguire l'evoluzione dell'evento aggiornando costantemente la situazione, assicurando nel contempo ogni utile supporto a tutte le strutture regionali di cui sopra. La Sala Operativa opera con una suddivisione funzionale mutuata dagli indirizzi nazionali.

Presso la Sala Operativa operano anche i funzionari delle varie strutture regionali, incaricati dai rispettivi dirigenti, che hanno competenze specifiche nelle varie materie connesse alla Protezione Civile. Le strutture regionali, afferenti al Co.R.Em, individuate con decreto del Presidente su proposta della struttura regionale di Protezione Civile, *devono garantire*, per le specifiche competenze, una turnazione H12/24, anche attraverso l'istituto della reperibilità, con personale responsabile specificamente inquadrato e formato.

I compiti del Co.R.Em., in condizioni emergenziali, vengono evidenziati dallo schema seguente:

Co.R.Em. - *Coordinamento Regionale in Emergenza*
Schema dei compiti del Co.R.Em. in caso di Emergenza:
❑ **Riceve la notizia dell'evento**
❑ **Controlla e valida la notizia**
❑ **Acquisisce ulteriori informazioni**
❑ **Informa i vertici Regionali**
❑ **Attiva la Sala Operativa**
❑ **Allerta/attiva il Sistema Regionale di Protezione Civile**
❑ **Segue l'evoluzione dell'evento**
❑ **Assicura ogni utile supporto**
❑ **Cura l'aggiornamento della Situazione**
❑ **Attua le direttive del C.T.E. e dell'U.C.R.**

In riferimento allo schema di cui sopra si precisa che:

Per allertamento si intende l'emanazione di una nota informativa o altro documento o comunicazione in base alla quale il destinatario deve solo organizzarsi per essere pronto a operare se richiesto.

Per attivazione si intende la disposizione a recarsi ove richiesto o presso una specifica sede al fine di un immediato impiego.

3D) Stati di configurazione della catena di comando e controllo

Per la determinazione degli Stati di configurazione della catena di Comando e Controllo si fa riferimento agli scenari di massima costruiti per ciascuna tipologia di evento.

Il progressivo aggiornamento degli scenari mediante l'acquisizione delle informazioni provenienti dal territorio nonché l'attività di valutazione effettuata dalla Struttura regionale di Protezione Civile, determinano l'eventuale passaggio da uno Stato di configurazione all'altro. Gli schemi esemplificativi seguenti riportano, in riferimento agli stati di configurazione, le funzioni ed i soggetti coinvolti:

Codice	***Stato di configurazione***	***Funzioni e soggetti coinvolti***	***Descrizione del passaggio fra condizioni***
S0	Ordinario	Co.R.Em. (F.V.S. e C.F.D.)	Condizioni di normalità
S1	**Vigilanza**	Co.R.Em. (F.V.S., C.F.D. e preallarme S.O.)	Condizioni da Attenzione a Preallarme
S2	**Presidio Operativo**	Co.R.Em. Attivazione Sala Operativa (Possibile anche C.T.E.)	Condizioni da Preallarme ad Allarme
S3	**Emergenza**	Attivazione /Convocazione C.T.E. e U.C.R.	Condizioni di Allarme / Emergenza

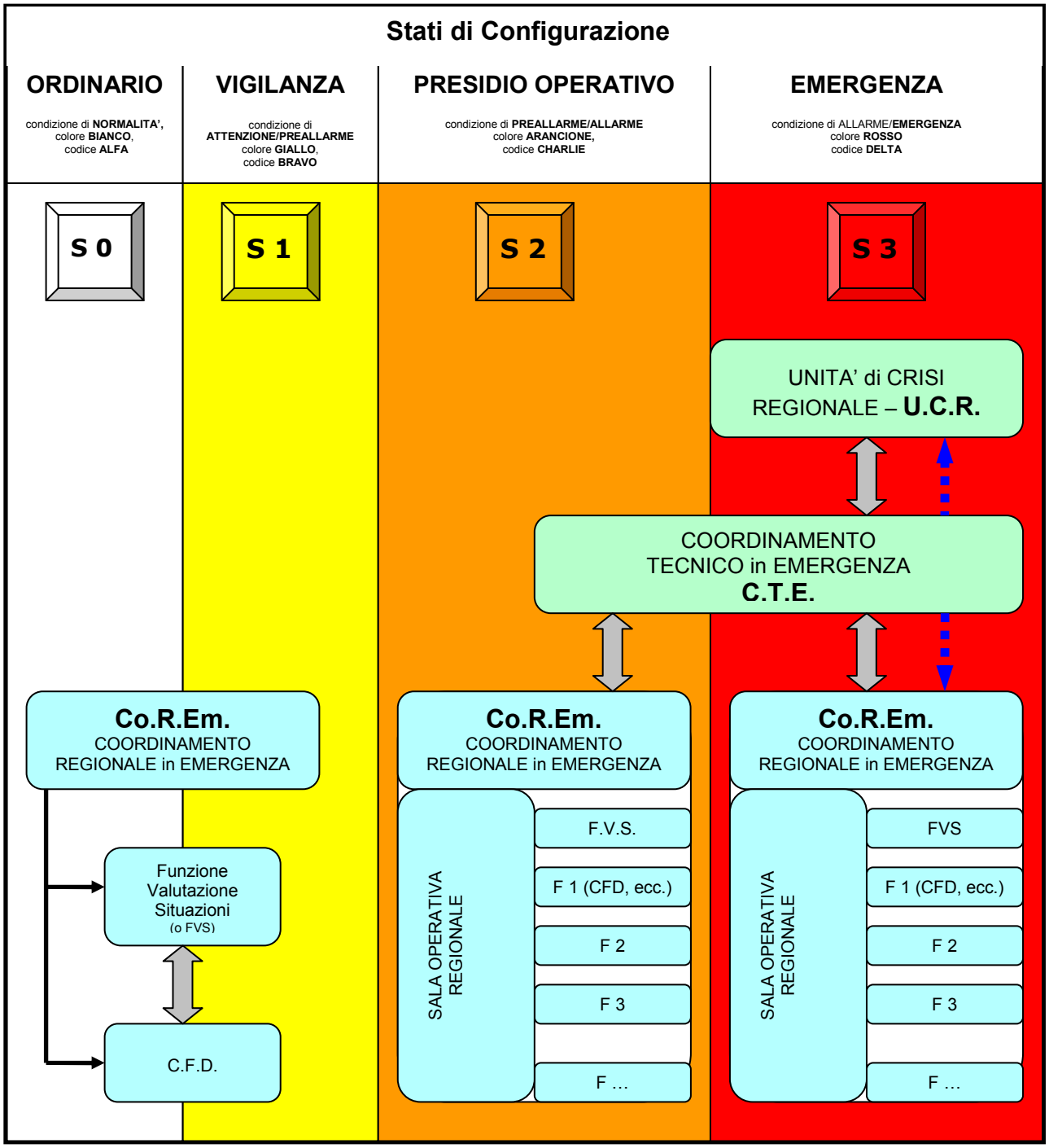

Il passaggio tra uno stato di configurazione ed un altro, dal livello S0 al livello S2, viene dichiarato formalmente dal Dirigente della Struttura di Protezione Civile.

Il successivo passaggio di livello a S3 – Emergenza, viene proposto dal Dirigente della struttura di Protezione Civile al Presidente della Giunta Regionale, al fine di assicurare l'attivazione del C.T.E. e/o la convocazione dell'Unità di Crisi Regionale.

3E) Attivazione per Funzioni

L'attivazione del Co.R.Em. tiene conto della suddivisione per funzioni prevista, anche a livello nazionale, dal "Metodo Augustus". Le funzioni attivate sono, in linea di massima, e in relazione alla tipologia di Emergenza, le seguenti:

F 1 - Tecnica e pianificazione
F 2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria
F 3 - Mass-media e informazione
F 4 - Volontariato
F 5 - Materiali e mezzi
F 6 - Trasporti, circolazione e viabilità
F 7 - Telecomunicazioni
F 8 - Servizi essenziali
F 9 - Censimento danni a persone e cose
F 10 - Strutture operative
F 11 - Enti locali
F 12 - Materiali pericolosi
F 13 - Assistenza alla popolazione
F 14 - Coordinamento centri operativi

In relazione allo scenario di rischio, il Dirigente della Struttura di Protezione Civile individuerà quali funzioni attivare eventualmente accorpando fra loro alcune di esse. Il tutto verrà formalizzato attraverso specifiche procedure.

Concorrono alle attività previste dalle funzioni, le Strutture regionali operanti in materie connesse alla Protezione Civile. Dette strutture, che forniranno al Co.R.Em. il personale idoneo ad assicurare le attività previste dalle funzioni assegnate, garantendo la relativa turnazione, saranno individuate con Decreto del Presidente, su proposta del Dirigente della Struttura di Protezione Civile.

Ogni singola Funzione avrà uno o più responsabili che, in situazione di normalità, ovvero in "tempo di pace", provvederanno all' aggiornamento dei dati di pertinenza di ogni singola Funzione.

Attività in emergenza per Funzioni operative

L'attività operativa del Co.R.Em. è strutturata per Funzioni, al fine di garantire la massima efficienza e celerità degli interventi. Allo scopo di garantire il coordinamento delle singole azioni intraprese risulta fondamentale l'attività di coordinamento svolta del Responsabile del Co.R.Em. che definisce le modalità di lavoro delle Funzioni.

Nello specifico ogni funzione, singola od associata ad altre a seconda della natura e complessità dell'evento, espleterà le seguenti attività di massima:

F1 - Funzione Tecnica e Pianificazione

Mantiene e coordina operativamente i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche, cui è richiesta un'analisi conoscitiva dell'evento e del rischio associato, per l'interpretazione fisica del fenomeno e dei dati relativi alle reti di monitoraggio, aggiornando lo scenario sulla base dei dati acquisiti. In particolare curerà i rapporti con le Strutture tecniche e scientifiche, Università, ARPAV /OGS/ INGV/ ecc...

Coordina inoltre l'eventuale invio di Squadre tecniche per i sopralluoghi di verifica sugli edifici e sulle strutture. Coordina la redazione e l'invio delle Schede Aedes.

F2 - Funzione Sanità

Coordina operativamente la gestione delle risorse sanitarie regionali, in termini di mezzi, risorse umane e strutture. Gestisce, in collaborazione con la funzione Volontariato, il personale volontario con specializzazione sanitaria.

F3 - Funzione Mass-media e Informazione

Provvede alla raccolta delle informazioni ed alla loro elaborazione, seguendo anche la rassegna stampa. Trasferisce quanto prodotto al Dirigente regionale della struttura di Protezione Civile che valuta le modalità di comunicazione ufficiale nei confronti dei mass-media. Si relaziona costantemente con l'Ufficio stampa della GR e provvede a far aggiornare lo specifico sito internet.

F 4 - Funzione Volontariato

Coordina operativamente l'attivazione e l'impiego del Volontariato. In particolare provvede alle procedure relative all'applicazione del DPR 194/01 e ai rapporti con l'Ufficio Volontariato del DPC.

Il Volontariato viene attivato direttamente dal CO.R.EM. per le Organizzazioni convenzionate regionali e/o nazionali.

Per le Organizzazioni locali si può procedere all'attivazione per il tramite delle Amministrazioni Provinciali, e/o dei Centri operativi eventualmente costituiti sul territorio.

Il responsabile della funzione provvede anche al censimento dei volontari impiegati e delle relative attrezzature utilizzate, fornendo tali dati anche al responsabile della funzione Materiali e Mezzi.

F5 - Materiali e Mezzi

Coordina operativamente la logistica relativa all'utilizzazione di mezzi e materiali. Verifica ed effettua il censimento in merito all'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi necessari a

fronteggiare la calamità, aggiornando costantemente il quadro delle risorse impiegate e delle risorse ancora disponibili, ovvero necessarie.

F6 - Trasporti, circolazione e viabilità

Provvede a verificare costantemente la funzionalità dei trasporti stradali, ferroviari e degli aeroporti, coordinando le attività a livello regionale.

Verifica costantemente la funzionalità della rete viaria al fine di garantire il tempestivo arrivo dei mezzi di soccorso. Provvede a concordare l'eventuale scorta dei convogli a carico delle Forze dell'ordine.

Si interfaccia con le Sale operative di pertinenza del settore.

F 7 - Telecomunicazioni

Assicura il coordinamento delle regolari attività di comunicazione nell'area interessata dall'evento. Allo scopo, oltre a verificare l'attivazione delle reti di comunicazione alternativa, verifica la funzionalità delle reti pubbliche di telecomunicazione attraverso i gestori, monitorando l'attività di ripristino e richiedendo l'eventuale potenziamento delle reti cablate e delle reti radiomobili nelle aree critiche.

Cura i rapporti con le Organizzazioni di Volontariato di settore.

F8 - Servizi Essenziali

Verifica, assicura e coordina operativamente il funzionamento dei servizi essenziali (Acqua, Gas, Energia Elettrica, Smaltimento rifiuti e discariche, Fognatura, ecc…) nelle aree interessate dagli eventi.

Provvede al monitoraggio dell'attività di ripristino da parte dei gestori.

Segnala le anomalie più significative alle funzioni interessate e all' Assistenza alla Popolazione per gli eventuali interventi che si rendessero necessari.

F 9 - Censimento Danni a persone e cose

Provvede al censimento dei danni che vengono segnalati, relativamente al patrimonio pubblico e privato, nonché ad una costante delimitazione delle aree colpite dai fenomeni, coordinando le attività svolte dai vari centri operativi di livello locale. In particolare dovrà censire costantemente i danni a persone (in collaborazione con la funzione Assistenza alla popolazione), edifici, impianti industriali, servizi essenziali (in collaborazione con la funzione Servizi Essenziali), attività produttive, opere d'interesse culturale, infrastrutture pubbliche.

F 10 - Strutture Operative

Si occupa del coordinamento e dei rapporti con le Strutture operative facenti capo al Sistema di Protezione Civile , a livello regionale.

F 11 -Enti Locali

Mantiene costantemente i rapporti con gli Enti Locali interessati dall'evento, coordinandosi con gli stessi, al fine di verificare i danni, le azioni intraprese, le esigenze che dovessero manifestarsi.

F12 – Materiali pericolosi

Si occupa degli aspetti relativi al coordinamento di livello regionale in relazione allo stoccaggio di materiali pericolosi e/o inquinanti, che possono costituire un potenziale pericolo per la popolazione, con particolare riferimento alle attività di messa in sicurezza dopo un evento calamitoso.

F13 – Assistenza alla popolazione

Per fronteggiare le esigenze della popolazione che, a seguito dell'evento calamitoso, risulta "senza tetto", dovranno essere predisposte idonee strutture di emergenza alternative (centri di accoglienza, tendopoli, ecc…); la funzione curerà il necessario coordinamento degli enti preposti.

Per quanto concerne l'aspetto alimentare, dovrà essere garantito un costante flusso di derrate alimentari, il loro stoccaggio e la distribuzione alla popolazione assistita.

Dovranno altresì essere coordinate le mense campali preposte alla erogazione dei pasti.

La funzione provvede alla raccolta dei dati circa la popolazione sfollata ed al coordinamento delle attività volte all'allestimento delle aree attrezzate per il ricovero della popolazione o all'individuazione di ricoveri temporanei per la popolazione coinvolta.

F 14 – Coordinamento centri operativi

Tale funzione dovrà garantire il collegamento con gli altri Centri operativi e Sale operative dislocati sul territorio, ivi comprese le Strutture di coordinamento temporaneo eventualmente costituite.

A supporto delle attività delle Funzioni e del Co.R.Em. possono essere costituite:

- Segreteria Operativa - Amministrativa

Provvede al protocollo della corrispondenza in arrivo e partenza, all'archiviazione di comunicazioni di ogni forma, nonché alla tenuta del Registro di Sala in cui vengono annotate le principali azioni intraprese.

Provvede alla registrazione vocale e alla verbalizzazione delle riunioni svolte nell'ambito del Co.R.Em. ecc..

- Segreteria Economica- Contabile

Provvede alla gestione degli aspetti economici e contabili conseguenti all'evento calamitoso, con particolare riferimento alla fase iniziale di emergenza, supportando il Co.R.Em. e i responsabili delle funzioni in tali attività.

3F) Dotazioni informatiche e tecnologiche del Co.R.Em..

Al fine di garantire un adeguato coordinamento *delle operazioni di gestione delle emergenze a livello interprovinciale ovvero regionale* è necessario innanzitutto garantire un adeguato *flusso di informazioni e quindi di conoscenza*, in tempo reale, degli accadimenti che interessano il territorio del Veneto.

A tal fine, come già peraltro previsto dalla L.R. 17/98, è necessario che il Co.R.Em. sia dotato di adeguati strumenti che consentano una reale conoscenza di quanto accade sul territorio veneto.

Sul fronte della dotazione informatica e tecnologica il Co.R.Em. opera tramite:

1) una banca dati specifica ed un sistema informatico di scambio dati, in tempo reale, tra tutti gli Enti appartenenti al Sistema regionale di Protezione Civile.

Il sistema informatico , tra l'altro, deve consentire di:

- localizzare le criticità e gli eventi sul territorio,
- supportare le attività delle specifiche "funzioni *Augustus*",
- verificare e gestire le risorse da impiegare per fronteggiare l'emergenza,
- Attivare e gestire il Volontariato,
- supportare il coordinamento degli interventi di gestione delle emergenze.

2) l'attivazione di canali di comunicazione specifici e diretti con i Centri Operativi Provinciali/CCS, le Sale Operative Provinciali dei Vigili del Fuoco e la Direzione Interr. VVF, le C.O. provinciali del 118 e il CREU, C.O. Autostradali e Ferroviaria, C.O. SIMAGE Arpav, Sala ITALIA del DPC, ecc..

3) uno specifico software per la gestione dell'emergenza che garantisca la tracciatura delle diverse operazioni svolte (ivi compreso il Giornale di sala), con conseguente adeguamento ed implementazione delle dotazioni hardware; tale dotazione dovrà consentire anche la registrazione delle conversazioni telefoniche in emergenza .

4) una generale razionalizzazione dei sistemi di telecomunicazione facenti capo al Co.R.Em. che , dovranno garantire la sicura funzionalità del sistema TLC (anche in caso di black-out dei tradizionali sistemi di comunicazione).

3G) Modalità per assicurare la continua operatività

Le attività e le funzioni in Emergenza, contenute nel presente Protocollo Operativo per la gestione delle Emergenze, poste in capo al Dirigente della struttura regionale di

Protezione Civile vengono svolte, qualora il Dirigente sia nell'impossibilità di operare, dal Vicario formalmente nominato o, limitatamente alla Sala Operativa, dal Dirigente/Funzionario Responsabile di Sala Operativa/Posizione Organizzativa esperta/Funzionario presente esperto più alto in grado. Il Responsabile di Sala Operativa assicura operativamente il Coordinamento delle funzioni attivate.

Tenuto conto di quanto sopra indicato, assume la funzione di Responsabile di Sala Operativa:

- per eventi verificatisi in ordinario orario di servizio di norma il Dirigente della struttura regionale di Protezione Civile. Il Responsabile di Sala dispone l'impiego del personale in servizio.
- Per eventi verificatisi fuori orario di servizio: nell'immediato, il Dirigente/funzionario responsabile della Funzione Valutazione Situazioni reperibile di turno. Successivamente come da citata lettera A).

4) Verifiche immediate sul luogo dell'evento

Il Dirigente della struttura di Protezione Civile dispone, qualora necessario, verifiche immediate presso i territori colpiti dagli eventi, inviando personale esperto in materia di Protezione Civile (vedi Unità di Ricognizione prevista nella composizione della Colonna Mobile regionale) e articolata secondo le tipologie di rischio.

Il personale incaricato provvede a verificare la reale portata dell'evento, rapportandosi anche con le Amministrazioni competenti coinvolte (Comuni, Province, Prefetture, Vigili del Fuoco, ecc..) al fine di delineare un quadro esaustivo della calamità accaduta, delle necessità di soccorso e delle risorse necessarie atte a contrastare nel modo migliore gli eventi.

5) Istituzione di uno o più PCA - Posto di Comando e Controllo Avanzato

Il Dirigente della struttura di Protezione Civile, nel caso lo ritenga necessario, provvede ad attivare uno o più PCA-Posto di comando e controllo avanzato, presso una delle Amministrazioni coinvolte. Tale Posto di comando e controllo avanzato si rapporta principalmente con la Sala Operativa del Co.R.Em. al fine di meglio coordinare le attività di gestione dell'emergenza. Il personale incaricato di attivare il Posto di Comando e Controllo avanzato si reca nel sito dell'evento ovvero presso l'amministrazione individuata. Provvede, quale *ufficiale di collegamento* alle attività indicate, se del caso , anche con l'ausilio del supporto di personale volontario specializzato, utilizzando apposite

attrezzature informatiche e di telecomunicazione disponibili a tal fine, avvalendosi eventualmente di uno specifico mezzo che garantisca una completa autonomia logistica, operativa e di collegamenti TLC.

6) Utilizzo di personale di altre strutture regionali

A supporto delle attività della struttura di Protezione Civile, oltre a quanto già previsto in supporto alle attività del Co.R.Em. (Punto 3E/Attivazione per Funzioni) può essere disposto l'utilizzo di personale di strutture regionali, specializzato e formato.

A tal fine viene predisposto dalla Segreteria generale della Programmazione, su proposta del Dirigente della Struttura di Protezione Civile, un apposito elenco di personale regionale disponibile e competente per svolgere le attività di cui sopra. L'obiettivo è quello di garantire alla Protezione Civile regionale il concorso di specifiche professionalità, anche specialistiche, utili in particolare all'interpretazione e analisi dei fenomeni in atto, alla definizione degli scenari di rischio, al supporto logistico e amministrativo. Il personale in questione, ove necessario, potrà operare anche nel caso di supporto a emergenze al di fuori del territorio veneto, con il previsto trattamento di missione.

7) Attivazione del Volontariato in attività di supporto al Co.R.Em.

In caso di emergenze che coinvolgano il territorio regionale, ovvero di emergenze nazionali/internazionali, anche con riferimento al DPR 194/01 in materia di Volontariato, la struttura regionale di Protezione Civile può richiedere il supporto, a favore del Co.R.Em., ad Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile, per assicurare, ove necessario, la presenza di personale volontario avente specifiche specializzazioni e profili professionali.

Con successivo provvedimento dirigenziale verranno stabilite le modalità di formazione e gestione di tali squadre specialistiche.

Tale personale volontario avrà anche compiti di affiancamento e supporto alle attività svolte e coordinate dal Co.R.Em. con particolare riferimento alle funzioni attivate.

8) Colonna mobile regionale di Protezione Civile (CMR).

Il sistema di Colonna Mobile Nazionale è suddiviso in Colonne Mobili Regionali come previsto nel Progetto: "Colonna Mobile Nazionale delle Regioni" approvato dalla Commissione Interregionale degli Assessori di Protezione Civile il 6/11/2008 - Conferenza Stato Regioni; il Veneto integra la dotazione della Colonna Mobile Nazionale con la propria Colonna Mobile Regionale (CMR). La responsabilità della CMR è in capo al Dirigente della struttura Regionale di Protezione Civile e/o ad un suo delegato Capo Missione. L'eventuale richiesta di intervento al di fuori del territorio regionale deve pervenire tramite il

DPC/Commissione Speciale di Protezione Civile e l'intervento essere autorizzato dal Presidente della Regione o suo delegato.

Per la gestione delle emergenze extra regionali, la Regione si avvale in modo strutturato dell'organizzazione di Protezione Civile della Regione, delle Province e delle strutture di Volontariato mediante un sistema di reperibilità organizzato per territori provinciali su base annua.

In particolare, detto Sistema si basa principalmente sull'esistenza di un'unica *Colonna Mobile Regionale* (CMR) e di una *Unità di Ricognizione* (UdR), *con funzione di scouting*, composta da funzionari della Protezione Civile e da persone e mezzi forniti principalmente dalle diverse Province e dalle Organizzazioni di Volontariato presenti in Regione, organizzate in modo da consentire un pronto intervento sul territorio extraregionale ed assicurare , attraverso idonee convenzioni, la qualità e la continuità delle attività rese anche con riferimento alle attrezzature e ai mezzi.

Ogni territorio provinciale assicura parte della composizione della CMR e/o della UdR, con persone e mezzi della Provincia stessa o delle diverse Organizzazioni di Volontariato a rotazione anche in riferimento alle specifiche specialità. Le modalità operative saranno specificate con appositi atti. La CMR deve essere sempre pronta a muovere esclusivamente sulla base di richieste del Co.R.Em., o da Sala di Sistema Italia/ Commissione Speciale di Protezione Civile, per il solo tramite del Co.R.Em..

Per far fronte al rischio derivante dagli incendi boschivi presso altre regioni, la Regione del Veneto provvederà a disciplinare la Colonna Mobile Regionale AIB che verrà individuata anche con il supporto delle strutture forestali regionali.

La CMR può essere impiegata all'interno del territorio regionale su richiesta di Prefetture/Province/Comuni interessati, ovvero, su iniziativa del Dirigente della struttura regionale di Protezione Civile, con le modalità di cui sopra tenuto conto delle situazioni emergenziali in atto o previste.

9) Contenimento dei danni e ripristino delle condizioni preesistenti

Al fine di contenere i danni derivanti da eventi emergenziali la Regione effettua il coordinamento degli interventi a supporto dei territori colpiti nelle prime fasi dell'emergenza. La Regione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, contribuisce anche alla realizzazione dei primi interventi di messa in sicurezza. Inoltre, la struttura di Protezione Civile, interviene durante le fasi che possono precedere un'emergenza, supportando le Amministrazioni locali.

10) Esercitazioni

Al fine di testare l'efficacia e l'efficienza del presente Protocollo Operativo in Emergenza, la struttura di Protezione Civile organizza delle esercitazioni con lo scopo anche di coinvolgere tutti gli Enti che costituiscono il sistema Regionale di Protezione Civile.

A seguito dello svolgimento di dette esercitazioni saranno effettuate attività di debriefing al fine proporre delle modifiche ed integrazioni alle procedure che verranno successivamente approvate con specifici decreti Dirigenziali.

11) Matrici di competenza per le principali tipologie di rischio:

Al fine di assicurare la più ampia e corretta partecipazione alle attività di Protezione Civile della Regione del Veneto, è stato predisposto un fac-simile di "*matrice di competenza*" delle aree/strutture regionali in riferimento alle principali tipologie di rischio che fa parte integrante del presente documento e viene di seguito riportato.

Detta matrice, realizzata tenendo conto anche della documentazione richiesta alle strutture regionali operanti in materie connesse alla Protezione Civile e dalle stesse prodotta, evidenzia la necessità di definire i ruoli da assumere, rispetto alle attività di previsione, prevenzione, gestione delle emergenze e gestione post emergenza.

Entro 120 giorni dalla approvazione della presente deliberazione la struttura regionale di Protezione Civile in accordo con le strutture operanti in materie connesse alla Protezione Civile, proporrà le matrici compilate per ogni tipologia di rischio che saranno approvate con Decreto del Presidente della Regione.

12) Disposizioni transitorie

Il presente "*Protocollo Operativo per la Gestione delle Emergenze*" risulta essere un documento operativo del "Piano Regionale di Protezione Civile".

Nelle more degli adempimenti di cui all'Art. 12 della Legge n. 225/1992 e s.m.i. e dall'Art. 6 della L.R. n. 58/84 e s.m.i., i Piani di Protezione Civile, approvati dalle Province, costituiscono Piani di riferimento per l'applicazione del presente "*Protocollo Operativo per la Gestione delle Emergenze*".

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 21/21

"Protocollo Operativo"

Matrice di Competenza

11. .... Rischio .....

Area			Entità	a. Previsione	b. Prevenzione	c. Gestione in Emergenza	d. Gestione post Emergenza
			Σ. ***Strutture Operative principali***				
			Regione Veneto				
	A		*Direzione e Coordinamento generale*				
1		1	Protezione Civile regionale				
			UNITA' di CRISI / C.O.E.				
			Σ. Co.R.Em. - Coordinamento Regionale in Emergenza				
			Σ. C.F.D. - Centro Funzionale Decentrato				
2		2	.....				
	B		*Risorse Finanziarie, Umane ed Affari Generali*				
3		1	Struttura 1				
4		2	Struttura 2				
5		3	Struttura 3				
6		4	Struttura 4				
7		5	.....				
	C		*Mobilità, Trasporti e Infrastrutture*				
8		1	Struttura 1				
9		2	Struttura 2				
10		3	.....				
	D		*Ambiente e Territorio*				
11		1	Struttura 1				
12		2	Struttura 2				
13		3	Struttura 3				
14		4	Struttura 4				
15		5	.....				
	E		*Sanità e Sociale*				
16		1	Struttura 1				
17		2	Struttura 2				
18		3	Struttura 3				
19		4	.....				
	F		*Agricoltura e Foreste*				
20		1	Struttura 1				
21		2	Struttura 2				
22		3	.....				
ESEMPIO:			***Altre Strutture di riferimento***				
1	**ARPAV**		***Σ. Agenzia Reg. Prevenzione Protez. Ambientale***				
2	**UVB**		***Σ. 11 Consorzi di Bonifica***				
3	**OGS**		***Σ. Istituto Nazionale Oceanografia e Geofisica Sper.***				
4	**ST**		***Σ. Sistemi Territoriali***				
5	**VS**		***Σ. Veneto Strade***				
6	**IZSVe**		Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie				
7	**AIPO**		Agenzia Interregionale per il fiume Po				
8	**ADBVE**		Autorità di Bacino dell'Alto Adriatico				
9	**ABA**		Autorità di Bacino dell'Adige				

Legenda dei Ruoli:

Δ	**Livello Decisionale**
	Responsabilità di Coordinamento
	Responsabilità di Funzione/ Settore
	Competenza Istituzionale
O	**Attività di Supporto**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 105 del 11 febbraio 2013

Autorizzazione ad intervenire nel giudizio avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova nel ricorso proposto da Meneghini Attilio s.r.l. ed altri, contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Padova ufficio Territoriale di Cittadella per l'annullamento dell'avviso di liquidazione imposta n. 2011/003/SC000000123/0/005.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 106 del 11 febbraio 2013

Autorizzazione a proporre appello, avanti il Consiglio di Stato, avverso e per l'annullamento della sentenza del TAR Veneto n. 18 del 16.01.2013, di accoglimento del ricorso proposto per l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 276 del 15.03.2011.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 107 del 11 febbraio 2013

Autorizzazione a resistere nel ricorso promosso, con istanza cautelare, avanti il TAR Veneto da A.N.I.S.A.P. - Sezione per il Veneto ed altri contro la Regione Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 108 del 11 febbraio 2013

Autorizzazione ad accettare la rinuncia al ricorso (R.G. n. 1106/11) promossa avanti il TAR Veneto da Fondazione I.R.C.C.S. "Ospedale San Camillo" contro la Regione Veneto.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 109 del 11 febbraio 2013

Autorizzazione all'impugnazione avanti il Consiglio di Stato della sentenza n. 111 del 31.1.2013 del Tar Veneto.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 110 del 11 febbraio 2013

Autorizzazione alla costituzione nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia - RG 2553/2012.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 111 del 11 febbraio 2013

Costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: n. 2 avanti al Tribunale di Venezia/ Mestre R.G.N.R. nn. 12576/11/11 e 248/11.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 112 del 11 febbraio 2013

N. 21 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 113 del 11 febbraio 2013

N° 4 autorizzazioni alla proposizione di cause e/o costituzione in giudizio in ricorsi e/o citazioni proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 114 del 11 febbraio 2013

Non costituzione in giudizio in numero 7 ricorsi avanti Autorità Giudiziarie proposti c/Regione del Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 116 del 11 febbraio 2013

Istituzione dei corsi di specializzazione, di qualificazione e di aggiornamento professionale per maestri di sci anno 2013. (L. R. 3 gennaio 2005, n. 2 artt. 8 e 9).

[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:

La legge regionale 2/2005, agli artt. 8 e 9, dispone che il rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci, di validità triennale, sia subordinato alla frequentazione di appositi corsi di aggiornamento professionale. La stessa L. R. stabilisce inoltre che i maestri di sci possano conseguire le specializzazioni nell'insegnamento ai bambini, a persone diversamente abili, nell'insegnamento del telemark e del freeride - newschool, nonché di conseguire la qualifica di esperto in lingue straniere, il tutto a seguito della frequenza di corsi teorico pratici e del superamento dei relativi esami organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci previo intesa con la Giunta regionale. Con il presente provvedimento si intende dare attuazione a quanto sopra evidenziato.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Regione, con propria legge 3 gennaio 2005, n. 2, in attuazione della legge quadro 8 marzo 1991, n. 81, ha disciplinato l'ordinamento della professione di maestro di sci e in particolare:

a) l'art. 8 impartisce disposizioni in ordine al conseguimento, da parte dei maestri di sci, di specializzazioni e qualifiche, previa frequenza di corsi teorici e pratici e superamento di appositi esami organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci. La Giunta Regionale fissa l'ammontare delle spese a carico di ciascun partecipante;
b) l'art. 9 tratta dei corsi di aggiornamento professionale. L'iscrizione all'albo professionale dei maestri di sci, che è condizione per l'esercizio della professione, ha validità triennale ed è rinnovata previa frequenza di corsi di aggiornamento istituiti dalla Giunta Regionale, la quale ne definisce contenuti e modalità di attuazione. La Giunta Regionale istituisce i corsi di aggiornamento su proposta del Collegio regionale dei maestri di sci e si avvale, per l'organizzazione degli stessi, della collaborazione del Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione italiana sport invernali (FISI) per le competenze di cui all'art. 8 della legge n. 81/1991; per la parte tecnico-didattica dei corsi è previsto l'impiego di istruttori nazionali.

Il Presidente del Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto, con lettere in data 11/01/2013 prot. n. 4/2013 e n. 5/2013 ha comunicato le date e le località fissate per i corsi in programma per l'anno 2013 chiedendo alla Giunta Regionale di poter istituire ai sensi degli artt. 8 e 9 della L. R. n. 2/2005 i corsi di seguito indicati:

o Corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci per le tre discipline alpina, fondo e snowboard con una previsione di n. 500 partecipanti e un costo pro capite per la partecipazione a ciascuno dei corsi di € 125,00.= (IVA inclusa) ed articolati come segue:
  - n. 3 corsi di aggiornamento professionale per la disciplina alpina, della durata di 3 giorni ciascuno che si terranno a:
    - Asiago dal 18 al 20 marzo 2013;
    - Alleghe dal 21 al 23 marzo 2013;
    - Arabba dal 2 al 4 aprile 2013
    - Cortina d'Ampezzo dall' 8 al 10 aprile 2013;
    - St. Anton (Austria) dal 11 al 13 aprile 2013.
  - n. 1 corso di aggiornamento professionale per la disciplina fondo, della durata di 3 giorni che si terrà

  a: Cortina d'Ampezzo dal 18 al 20 marzo 2013.
  - n. 2 due corsi di aggiornamento professionale per la disciplina snowboard, della durata di 3 giorni che ciascuno che si terranno a:
    - Alleghe dal 19 al 21 marzo 2013;
    - Cortina d'Ampezzo dall' 8 al 10 aprile 2013.

o Corsi di specializzazione:
  - corso di specializzazione freeride-newschool, (con la possibilità di specializzazione anche in una sola delle due tecniche):
    - Freeride, partecipanti previsti 10-12 e un costo pro capite di partecipazione di € 500,00.= (IVA inclusa) che si terrà ad Arabba e Cortina d'Ampezzo dal 2 al 7 aprile 2013.
    - Newschool, partecipanti previsti n. 10-12 e un costo pro capite di partecipazione di € 500,00.= (IVA inclusa, che si terrà nella zona di Alleghe (BL) dal 18 al 23 marzo 2013.
  - corso di specializzazione nell'insegnamento del telemark, partecipanti previsti n. 10 e un costo pro capite di partecipazione di € 250,00.= (IVA inclusa) che si terrà a:
    - Arabba e Cortina d'Ampezzo dal 2 al 7 aprile 2013.
  - corso di specializzazione nell'insegnamento ai bambini, partecipanti previsti n. 10 e un costo pro capite di partecipazione di € 250,00.= (IVA inclusa) che si terrà a:
    - Alleghe dal 18 al 23 marzo 2013.
  - corso di specializzazione nell'insegnamento ai diversamente abili, partecipanti previsti n. 10 e un costo pro capite di partecipazione di € 400,00.= (IVA inclusa) che si terrà a:
    - Alleghe dal 18 al 23 marzo 2013.

o Corsi di qualificazione:
  - corso di qualificazione di esperto in lingua inglese, partecipanti previsti n. 10 e un costo pro capite di partecipazione di € 50,00.= (IVA inclusa), che si terrà a:
    - Belluno il giorno 25 marzo 2013.

I costi di partecipazione a tutti i su elencati corsi per maestri di sci nelle diverse discipline si intendono IVA inclusa e al netto di spese di vitto, alloggio e trasferimenti che resteranno a carico dei partecipanti.

Considerato che i corsi in parola consentono ai maestri frequentanti di migliorare la propria qualificazione professionale, si propone di istituire i corsi richiesti, affidare il loro svolgimento al Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto e fissare le quote di partecipazione nella misura proposta.

Il Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto si riserva di effettuare i corsi di specializzazione e qualificazione in base al numero di partecipanti, che comunque dovrà essere non inferiore a 10 persone per corso. In funzione della situazione d'innevamento o di organizzazione interna, le sedi e le date potranno inoltre subire variazioni, che verranno tempestivamente comunicate a cura del Collegio stesso. Gli iscritti, in funzione del livello tecnico riscontrato dagli istruttori, potranno essere suddivisi in gruppi.

Si dà atto che nessun onere sarà a carico della Regione Veneto per lo svolgimento dei corsi di cui alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, comma 4, dello statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L. R. 2/2005 ed in particolare gli artt. 8 e 9 che definiscono la competenza della Giunta in merito all' istituzione di corsi di aggiornamento professionale, specializzazione e qualifica per i maestri di sci.

delibera

1) di istituire i corsi di aggiornamento professionale, specializzazione, e qualifica per i maestri di sci come indicato in premessa e di approvarne il relativo programma.

2) di fissare come segue le quote pro capite di partecipazione ai nuovi corsi di aggiornamento professionale, specializzazione e qualifica proposti dal Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto, e che i partecipanti verseranno direttamente al medesimo:

- € 125,00.= per i corsi di aggiornamento nelle disciplina alpina, fondo e snowboard;
- € 500,00.= per il corso di specializzazione nella disciplina freeride-newschool;
- € 250,00.= per il corso di specializzazione in telemark;
- € 250,00.= per il corso di specializzazione all'insegnamento ai bambini;
- € 400,00.= per il corso di specializzazione all' insegnamento ai diversamente abili;
- € 50,00 .= per il corso di qualifica di esperto in lingua inglese.

3) di dare atto che i suddetti costi si intendono IVA inclusa e al netto di spese di vitto, alloggio e trasferimenti che resteranno a carico dei partecipanti.

4) di affidare al Collegio Regionale Maestri di Sci Regione Veneto, che opererà avvalendosi degli istruttori federali e secondo i criteri e i metodi previsti dalla FISI ed in accordo con la competente struttura regionale, il compito di espletare i corsi di cui al punto 1), nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della L. R. 2/2005. Il Collegio si riserva di effettuare i corsi di specializzazione e qualifica in base al numero di partecipanti, che comunque dovrà essere non inferiore a 10 persone per corso. In funzione della situazione d'innevamento o di organizzazione interna, le sedi e le date potranno subire variazioni, che verranno di volta in volta tempestivamente comunicate dal Collegio. Lo stesso, a conclusione dei corsi, riferirà in merito allo svolgimento dei medesimi e dei risultati conseguiti.

5) di stabilire che agli esami per il conseguimento della specializzazione o qualifica, che saranno sostenuti avanti la commissione regionale d'esame, potranno partecipare esclusivamente i maestri di sci risultanti iscritti, alla data dell'esame stesso, nell'albo regionale dei maestri di sci, la cui tenuta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 L. R. 2 /2005, è demandata al competente Collegio regionale.

6) di incaricare il Dirigente della Direzione lavori Pubblici a procedere all'esecuzione del presente atto, nonché ad autorizzare eventuali modifiche di dettaglio non comportanti aumenti di spesa per la Regione.

7) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

8) di notificare il presente provvedimento al Collegio Regionale Maestri di sci e di pubblicarlo sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

9) di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 118 del 11 febbraio 2013

Rete regionale degli Osservatori per il paesaggio - Sottoscrizione d'intese per la collaborazione con l'Osservatorio regionale per il paesaggio, artt. 9 e 15, L.R. 10/2011.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

La Rete degli Osservatori locali per il paesaggio consente all'Osservatorio regionale di estendere la propria attività a tutto il territorio e di operare in stretto contatto con le diverse realtà del Veneto. La sottoscrizione di un protocollo d'intesa è necessaria per disciplinare il rapporto di collaborazione tra l'Osservatorio regionale e quelli locali. Si prevede l'approvazione di un "logo" che identifica gli Osservatori locali per il paesaggio che aderiscono alla Rete regionale.

Il Vicepresidente, Marino Zorzato riferisce quanto segue:

"La Regione riconosce il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità. In sintonia con i principi sanciti dalla Convenzione europea, il paesaggio è inteso come fenomeno culturale che sussiste per effetto del valore percepito ed attribuito da una collettività al proprio territorio il cui carattere deriva e si evolve nel tempo per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani.

Questo approccio al paesaggio è frutto dell'adesione della Regione alla Convenzione europea del paesaggio, che interpreta il paesaggio nella sua interezza, riconoscendolo quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni ed espressione dei valori culturali delle identità locali, in cui le componenti naturali e culturali sono considerate nella loro profonda interrelazione.

La Regione, ha istituito con l'art. 9 della L.R. 10/2011, l'Osservatorio regionale per il paesaggio con lo scopo di perseguire, anche attraverso la costituzione di Osservatori locali sperimentali, la salvaguardia, la gestione, la riqualificazione dei paesaggi del Veneto, seguendone le trasformazioni attraverso una sistematica azione di monitoraggio.

La DGR 824/2012 ha disciplinato la composizione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, assegnando allo stesso anche il compito di coordinare le attività degli Osservatori locali sperimentali per il paesaggio (art. 2, punto 1, lett. b dell'Allegato A).

La DGR 826/2012 ha attivato 5 Osservatori locali sperimentali per il paesaggio che si aggiungono all'Osservatorio locale sperimentale per il paesaggio delle colline dell'Alta Marca, già attivato con DGR 1788/2011.

Sono pervenute alla Regione ulteriori richieste di attivazione di Osservatori locali sperimentali per il paesaggio, pertanto si ritiene opportuno promuovere una Rete regionale, anziché avviare ulteriori attività sperimentali. Attraverso la Rete, l'Osservatorio regionale potrà estendere la propria attività a tutto il territorio veneto, dare un'adeguata risposta alle istanze provenienti dalle realtà locali e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio per l'intera Regione.

La Rete risulta composta dall'Osservatorio regionale e dagli Osservatori locali che si riconoscono nei principi in materia di paesaggio stabiliti dalla Convenzione europea e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

L'adesione alla Rete regionale degli Osservatori locali per il paesaggio dovrà avvenire attraverso la sottoscrizione di un protocollo d'intesa che disciplinerà il rapporto di collaborazione tra il livello regionale e quello locale.

Faranno parte della Rete anche gli Osservatori locali sperimentali già attivati a seguito della sottoscrizione degli specifici protocolli d'intesa.

Risulta necessaria per l'attivazione della Rete regionale l'approvazione di un Protocollo d'intesa, a tal fine la Direzione Urbanistica e Paesaggio ha predisposto uno schema di protocollo (Allegato A).

Inoltre per rendere riconoscibile la Rete regionale degli osservatori per il paesaggio verrà utilizzato uno specifico "logo" (Allegato B).

Lo schema di protocollo ed il "logo" sono stati sottoposti all'esame del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale, che si è espresso favorevolmente, nella seduta del 3.12.2012."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto, il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 06.07.2002, n. 137";

Vista la L.R. 23.04.2004, n. 11 ed in particolare l'art. 45 septies "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

Vista la L.R. 26.05.2011, n. 10 "Modifiche alla L.R. 11/2004 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio";

Vista la DGR 1788 del 8.11.2011 "Progetti di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 17 della L.R. 01/2009 e del D.Lgs 22.01.2004. Attivazione di un Osservatorio Sperimentale per il Paesaggio delle colline dell'Alta Marca";

Vista la DGR 824 del 15.05.2012 "Osservatorio regionale per il paesaggio - Composizione e funzionamento. Artt. 9 e 15 della L.R. 10/2011";

Vista la DGR 826 del 15.05.2012 "Attivazione di Osservatori locali sperimentali per il paesaggio - Sottoscrizione d'intese per la collaborazione con l'Osservatorio regionale per il paesaggio, artt. 9 e 15 della L.R. 10/2011";

delibera

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di promuovere la Rete regionale degli Osservatori, coordinata dall'Osservatorio regionale per il paesaggio, che consente di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio veneto.
3. di approvare l'Allegato A, lo schema di Protocollo d'intesa per l'adesione alla Rete regionale degli Osservatori per il paesaggio, quale parte integrante del presente provvedimento;
4. di approvare il "logo" della Rete regionale degli Osservatori per il paesaggio, Allegato B, quale parte integrante del presente provvedimento, da utilizzare per le attività degli Osservatori aderenti alla rete regionale;
5. di incaricare il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio, alla sottoscrizione dei Protocolli d'intesa di cui al precedente punto 3;
6. di incaricare l'Osservatorio regionale per il paesaggio di approvare un "Regolamento tipo" per il funzionamento degli Osservatori locali aderenti alla rete;
7. di affidare all'Osservatorio regionale per il paesaggio, il compito di tenere ed aggiornare l'elenco degli osservatori del paesaggio aderenti alla rete regionale, da pubblicare nella pagina web dell'Osservatorio regionale;
8. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 118 del 11 febbraio 2013 pag. 1/5

PROTOCOLLO D'INTESA
PER L'ADESIONE
ALLA "RETE REGIONALE DEGLI OSSERVATORI PER IL PAESAGGIO"

Tra

La Regione del Veneto, C.F. , qui rappresentata dal , nato a il , domiciliato per la carica a Venezia, Dorsoduro 3901, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. del ;

e

Il *(denominazione ente)*, C.F. , ente capofila, qui rappresentato dal , nato a il , domiciliato per la sua carica presso la sede del *(denominazione ente)*, via ;

Premesso che

L'Osservatorio è uno degli strumenti applicativi della Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata dall'Italia con legge 9 gennaio 2006, n. 14.

La Convenzione definisce il paesaggio come "una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni", coinvolgendo in questo modo le comunità nella conoscenza, consapevolezza, valutazione e gestione del paesaggio di appartenenza. L'Osservatorio è quindi un volano che favorisce il pensiero e l'azione sul paesaggio: si propone come spazio d'incontro tra la società locale e le amministrazioni ai vari livelli, in relazione ai temi che riguardano il paesaggio, per elaborare proposte condivise e concrete mirate alla sua tutela, gestione e valorizzazione.

La Regione ha istituito con l'art. 9 della L.R. 26 maggio 2011, n. 10 l'Osservatorio regionale per il paesaggio con lo scopo di perseguire, anche attraverso Osservatori locali, la raccolta dei dati utili per la salvaguardia, la gestione, la riqualificazione dei paesaggi del Veneto, seguendone le trasformazioni attraverso una sistematica azione di monitoraggio.

L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi di collaborazione in attività di comune interesse e nel caso specifico tali attività riguardano le politiche per il paesaggio; in particolare la Regione del Veneto ha ritenuto utile, per la "formazione" dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, promuovere l'attivazione sperimentale di osservatori sviluppati in ambito locale, coordinati dallo stesso Osservatorio regionale.

Viste le attività svolte dagli Osservatori locali sperimentali, attivati con D.G.R. n. 826 del 15 maggio 2012 e considerate le ulteriori richieste pervenute, nonché la necessità per l'osservatorio regionale di estendere la propria attività a tutto il territorio della regione, si ritiene opportuno attivare una rete di osservatori locali che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio per l'intero territorio regionale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Rete regionale

La Rete degli Osservatori del paesaggio è la struttura coordinata dall'Osservatorio regionale che consente di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea a tutto il territorio regionale.

La Rete è composta dall'Osservatorio regionale e dagli Osservatori locali che si riconoscono nei principi stabiliti dalla Convenzione europea del paesaggio e dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, sintetizzati nel documento *"10 punti per il Manifesto dell'Osservatorio Regionale per il Paesaggio"*, presentato il 17 novembre 2011 a Verona, alla rassegna Geo-Oikos.

Gli Osservatori locali per il paesaggio sono strumenti necessari per rilevare e monitorare lo stato delle pressioni sul territorio e favorire la partecipazione alle politiche e azioni di tutela e valorizzazione del paesaggio.
Gli Osservatori locali devono avere una congruità dimensionale e territoriale, nonché rappresentare in modo significativo il tessuto economico, sociale e culturale della comunità locale.

Fanno parte della Rete anche gli Osservatori sperimentali locali già attivati, a seguito della sottoscrizione di protocolli d'intesa, di cui alle D.G.R. n. 1788 del 8.11.2011 e n. 826 del 15.5.2012.
Al termine del periodo di sperimentazione, l'Osservatorio locale dovrà, per continuare la propria attività all'interno della rete regionale, sottoscrivere il protocollo d'intesa per l'adesione alla "Rete Regionale degli Osservatori per il Paesaggio".

Art. 2 - Finalità della rete

La Rete ha lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la riqualificazione dei paesaggi del Veneto ed estende la propria attività a tutto il territorio regionale, agli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani, si occupa dei paesaggi che possono essere considerati eccezionali, dei paesaggi della vita quotidiana e di quelli degradati.

La Rete promuove la tutela e valorizzazione del paesaggio, inteso come espressione di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, salvaguardando i valori culturali che esso esprime, attraverso il coordinamento delle attività di conoscenza, informazione, riqualificazione e fruizione proposte dagli Osservatori locali che ad essa aderiscono.

La Rete persegue quindi le seguenti finalità:

- superare l'idea di paesaggio solo come eccellenza, come quadro da conservare o come visione nostalgica di una realtà scomparsa;
- individuare le dinamiche di trasformazione dei paesaggi, proporre i caratteri invarianti da conservare, i caratteri formali e compositivi del nuovo da creare e i recuperi delle parti incongrue;
- favorire la conoscenza delle potenzialità del paesaggio da parte delle comunità locali con attività informative e formative;
- promuovere politiche e azioni di trasformazione e tutela del paesaggio, quale elemento fondamentale per la qualità della vita della popolazione.

Art. 3 – Adesione alla rete

L'Osservatorio locale per il paesaggio del *(denominazione dell'osservatorio)* aderisce, con la sottoscrizione del presente protocollo, alla Rete regionale degli osservatori per il paesaggio.

Sulla richiesta di adesione, sul programma biennale della attività previste e sulla proposta di regolamento (redatto sulla base del "Regolamento tipo" predisposto dall'Osservatorio regionale), si è espresso favorevolmente il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale, nella seduta del *(data della seduta).*

L'Osservatorio locale per il paesaggio del *(denominazione dell'osservatorio)* si impegna a:

- riconoscere l'Osservatorio regionale quale punto di riferimento e orientamento delle proprie attività;
- recepire eventuali modifiche ed integrazioni al regolamento e al programma di attività proposti;
- recepire le direttive dell'Osservatorio regionale e svolgere attività coerenti con i principi e finalità indicati nei precedenti articoli 1 e 2;
- attuare il programma approvato;
- utilizzare il "logo della rete regionale degli osservatori per il paesaggio" in ogni attività;
- sottoporre ad approvazione dell'Osservatorio regionale l'eventuale adesione ad altre reti o iniziative;
- partecipare alle riunioni di coordinamento organizzate dall'Osservatorio regionale;

Art. 4 – Attività degli Osservatori locali

L'Osservatorio locale per il paesaggio del *(denominazione dell'osservatorio)*, aderente alla Rete regionale degli osservatori per il paesaggio, si impegna a:

- mettere a disposizione della Rete i propri materiali di studio e ricerca;
- raccogliere dati sul paesaggio locale per la creazione di un apposito archivio;

- predisporre una specifica piattaforma digitale (sito web), tesa a favorire l'accessibilità e la partecipazione a tutta la popolazione;
- promuovere attività didattiche, di educazione e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione locale;
- trasmettere all'Osservatorio regionale le segnalazioni raccolte inerenti le criticità dei paesaggi locali, nonché le proposte di valorizzazione;
- attivare il monitoraggio delle trasformazioni del paesaggio locale.

Art. 5 – Attività dell'Osservatorio regionale

L'Osservatorio regionale per il paesaggio si impegna a:

- predisporre le direttive necessarie per il corretto svolgimento delle attività degli osservatori locali;
- mettere a disposizione la documentazione e le informazioni in suo possesso in materia di paesaggio;
- fornire attività di supporto alle iniziative dell'Osservatorio locale;
- attivare i processi di collaborazione più opportuni con altre strutture regionali e/o universitarie, al fine di garantire la massima qualità ed efficacia a progetti e iniziative intraprese a scala regionale o locale;
- sostenere e promuovere le istanze conseguenti all'attività degli Osservatori;
- promuovere la formazione di tecnici delle amministrazioni pubbliche e di professionisti del settore;
- predisporre indirizzi e buone pratiche;
- promuovere la sensibilizzazione e partecipazione della popolazione, lo sviluppo di attività educative e di formazione continua;
- promuovere azioni concrete di valorizzazione paesaggistica;
- promuovere la partecipazione al Premio del paesaggio del Consiglio d'Europa, previsto all'art. 11 della Convenzione europea del paesaggio.

Art. 6 – Rispetto degli obblighi

L'Osservatorio regionale, sentito il Comitato scientifico, nel caso di mancato rispetto degli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione del presente protocollo, può revocare l'adesione dell'Osservatorio locale inadempiente alla Rete.

Art. 7 – Verifiche sulle attività

L'attività svolta dagli osservatori locali aderenti alla rete è soggetta a verifica biennale, sulla base di una Relazione generale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.
Tale Relazione, accompagnata dal nuovo programma biennale di attività, dovrà essere trasmessa all'Osservatorio regionale entro la scadenza del biennio di attività.

Entro i successivi 30 giorni il Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale approva l'attività svolta ed il nuovo programma, apportando eventuali modifiche ed integrazioni; a tale seduta del Comitato scientifico viene invitato a partecipare un rappresentante dell'Osservatorio locale.

Il primo programma biennale delle attività decorre dalla sottoscrizione del presente protocollo, mentre i successivi programmi decorrono dalla data di approvazione del nuovo programma.

Entro il mese di gennaio di ogni anno, dovrà essere trasmessa all'Osservatorio regionale una Sintesi sulle attività svolte nel precedente anno.

Art. 8 - Oneri economici

La Regione del Veneto non eroga contributi agli osservatori locali aderenti alle rete, neanche sotto forma di rimborso spese.

Specifici progetti di valorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 45 ter, comma 6, lett. h) della L.R. 23 aprile 2004, n. 11, potranno essere sottoposti all'esame della Giunta regionale che, sulla base della disponibilità di bilancio, valuterà la possibilità di finanziamento del progetto.

Gli osservatori locali, per le proprie attività, potranno acquisire contributi e servizi da parte di soggetti pubblici e privati.

Art. 9 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente protocollo d'intesa, si rinvia alla vigente disciplina nazionale e regionale di interesse.

(luogo e data)

Per la Regione del Veneto

Per il *(denominazione dell'ente capofila)*

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 118 del 11 febbraio 2013 pag. 1/1

RETE REGIONALE
OSSERVATORI PER IL PAESAGGIO
Veneto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 119 del 11 febbraio 2013

Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Vidor e Società Veneto Strade S.p.A., per la progettazione preliminare dell'intervento denominato "Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta".

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Al fine di disciplinare le competenze in merito alle attività di progettazione dell'intervento denominato "Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta", si rende necessario procedere all'approvazione di uno schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Vidor e Società Veneto Strade S.p.A.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La viabilità della provincia di Treviso evidenzia una decisa criticità dei collegamenti del territorio dei Comuni rivieraschi del Piave e del bacino dello stesso, in particolare con le grandi arterie stradali e autostradali.

Il consistente traffico proveniente dall'area del Piave e diretto verso ovest, il crescente afflusso di mezzi provenienti dal Bellunese e dal Feltrino, in conseguenza anche dell'apertura della galleria Segusino - Vas, il passaggio del ponte sul Piave di Vidor, il degrado abitativo sofferto nei centri ad intenso passaggio veicolare nonché il traffico pesante dovuto alla presenza di cave di ghiaia nel territorio, hanno messo in evidenza l'inadeguatezza degli attuali collegamenti.

Tale situazione sarà ulteriormente modificata con la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, con la prevista apertura degli svincoli di Montebelluna Ovest ed Est, nonché con la realizzazione della "Strada della Ghiaia" per il collegamento alla S.R. n. 348 "Feltrina", che accentuerà il carico veicolare sul ponte di Vidor, sui centri abitati limitrofi e sulla stessa S.R. n. 348 "Feltrina".

Al fine di analizzare tale situazione, ed individuare una soluzione viaria condivisa, in data 4 marzo 2011 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa, ratificato con D.G.R. n. 243 del 15.03.2011, tra Regione Veneto, Provincia di Treviso, Provincia di Belluno, Comune di Vidor e Società Veneto Strade S.p.A., con il quale le Amministrazioni hanno concordato sulla necessità di redigere uno studio di fattibilità per la definizione di una nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta.

Lo Studio di fattibilità, in virtù del sopracitato Protocollo d'Intesa è stato redatto da Veneto Strade SpA, ed inviato a tutti i soggetti interessati al fine di acquisire pareri ed osservazioni, alla luce delle quali si concorda che l'ipotesi di tracciato principale individuata dallo studio, che prevede un costo complessivo d'intervento di € 28.500.000,00, risulta condivisibile dalle parti, fatte salve alcune prescrizioni.

Al fine pertanto di procedere allo sviluppo progettuale dell'opera, si propone di approvare un ulteriore schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Vidor e Società Veneto Strade S.p.A., Allegato A al presente provvedimento quale sua parte integrante, volto alla disciplina delle competenze in merito alla progettazione preliminare dell'intervento individuato dal soprarichiamato studio di fattibilità e denominato "Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta".

Tale Protocollo d'Intesa assegna a Veneto Strade S.p.A. l'incarico della progettazione preliminare e degli studi preliminari di impatto ambientale dell'opera, in coerenza con quanto emerso dallo studio di fattibilità, anche in funzione di addivenire ad una più dettagliata indicazione dei costi e dei possibili stralci funzionali della stessa.

Gli oneri derivanti a favore della Veneto Strade S.p.A., per l'espletamento di quanto sopra, stimabili in circa € 200.000,00, attingeranno alle risorse già messe a disposizione a favore della società con le L.R. n. 2/2007, art. 25 e n. 1/2008, art. 79, che finanziano il Piano Triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria 2009-2011.

Il Piano infatti prevede un accantonamento di € 500.000,00 per la redazione di "Studi, progettazioni, monitoraggi, servizi di infomobilità".

Le risorse sopracitate saranno trasferite dalla Regione del Veneto alla società secondo le disposizioni previste dalla Concessione rep. 123 del 20/12/2002 e successiva Concessione integrativa del 14/11/2003.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 04.03.2011 tra Regione Veneto, Provincia di Treviso, Provincia di Belluno, Comune di Vidor e Società Veneto Strade S.p.A.;
- Vista la D.G.R. n. 243 del 15.03.2011;
- Viste le L.R. n. 2/2007, art. 25 e n. 1/2008, art. 79;

delibera

1. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Vidor e Società Veneto Strade S.p.A.., Allegato A al presente provvedimento quale sua parte integrante, volto alla disciplina delle competenze in merito alla progettazione preliminare dell'intervento denominato "Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta";
2. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, alla firma del suddetto Protocollo d'Intesa di cui al punto 1;
3. di dare atto che gli oneri di progettazione preliminare necessari all'espletamento dell'attività di cui al punto 1 trovano copertura nelle risorse già messe a disposizione a favore della società Veneto Strade S.p.A. con le L.R. n. 2/2007, art. 25 e n. 1/2008, art. 79, che finanziano il Piano Triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria 2009-2011;
4. di dare atto che l'erogazione delle somme di cui al precedente punto 3. a favore della Società Veneto Strade S.p.A., sarà effettuata secondo le modalità previste negli artt. 10 e 13 dell'atto di concessione tra la Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. del 20.12.2002 e successivo atto aggiuntivo del 12.11.2003;
5. di incaricare la Direzione Infrastrutture dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale dalla Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 119 del 11 febbraio 2013 pag. 1/3

PROTOCOLLO D'INTESA

tra Regione Veneto, Provincia di Treviso, Comune di Vidor e Veneto Strade S.p.A.

per la progettazione preliminare dell'intervento denominato

"Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave

alla Superstrada Pedemontana Veneta"

tra

- **Regione Veneto**, di seguito denominata "Regione", per la quale interviene ed agisce nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. _____, nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ ;
- **Provincia di Treviso**, di seguito denominata "Provincia", per la quale interviene ed agisce nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. _____, nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ ;
- **Comune di Vidor**, di seguito denominata "Comune", per la quale interviene ed agisce nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza, il sig. _____, nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____ ;
- **Veneto Strade S.p.A.**, di seguito denominata "Veneto Strade" per la quale interviene ed agisce nel presente atto per conto ed in legale il sig. _____, nato a _____ il _____ nella sua qualità di _____;

RILEVATA

- la criticità dei collegamenti del territorio dei Comuni rivieraschi del Piave e del bacino del Quartier del Piave (Segusino, Valdobbiadene, Vidor, Moriago della Battaglia, Sernaglia della Battaglia, Pieve di Soligo, Farra di Soligo, Miane, Follina, Refrontolo, Pederobba, Crocetta del Montello e Cornuda), nonché del territorio Bellunese/Feltrino, in particolar modo con le grandi direttrici stradali e autostradali;
- la consistenza del traffico proveniente dall'area del Quartier del Piave e diretta verso Ovest, il crescente afflusso di mezzi proveniente dal Bellunese e dal Feltrino, in conseguenza anche dell'apertura della galleria Segusino-Vas, il grave "collo di bottiglia" costituito dal passaggio del ponte sul Piave di Vidor, il degrado abitativo sofferto nei centri ad intenso passaggio veicolare di Bigolino, Vidor e Covolo, il traffico pesante da e per le cave di ghiaia nei centri abitati di Crocetta del Montello, Cornuda e Covolo, tutti fattori che hanno messo in evidenza l'inadeguatezza degli attuali collegamenti;
- la pressione veicolare sul ponte di Vidor e sui centri abitati limitrofi, nonché sulla stessa S.R. 348, che la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta andrà a determinare, con i previsti svincoli di

Montebelluna Ovest ed Est, nonché con la realizzazione della "Strada della Ghiaia" per il collegamento alla S.R. 348 "Feltrina";

PREMESSO

- che in data 4/3/2011 tra la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso, la Provincia di Belluno, il Comune di Vidor e Veneto Strade SpA è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa finalizzato alla definizione di una nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta;
- che con detto Accordo le parti hanno concordato sulla necessità di redigere uno studio di fattibilità che analizzi le criticità dei collegamenti viari del territorio del Comuni rivieraschi del Piave e del bacino del Quartier del Piave e che migliori i collegamenti con il territorio bellunese/feltrino;
- che tale attività di studio è stata affidata, in virtù del sopracitato Accordo, a Veneto Strade SpA, che ha provveduto ad elaborare uno studio di fattibilità completato, dopo vari incontri propedeutici e di verifica con i diversi enti interessati, in data 18/10/2011;
- che lo studio di fattibilità è stato inviato a tutti i soggetti interessati al fine di acquisire pareri ed osservazioni, alla luce delle quali si concorda che l'ipotesi di tracciato principale risulta condivisibile alle parti fatte salve alcune prescrizioni;
- che l'intervento viario individuato prevede una nuova infrastruttura sul fiume Piave, localizzata a circa 1400 m a sud dell'attuale ponte di Vidor, tale da mettere in relazione le due sponde del fiume, dalla località Fornace lungo la S.P. 2, in destra orografica, alla località Bosco lungo la S.P. 34, in sinistra orografica, per uno sviluppo complessivo di circa 5 km, dei quali 500 m in viadotto sull'alveo del fiume Piave;
- che l'opera individuata si trova interamente all'interno della Provincia di Treviso;
- che si ritiene necessario procedere ad una ulteriore fase di sviluppo progettuale dell'intervento.

Tutto ciò premesso e considerato, si concorda quanto segue:

ARTICOLO 1

Le su esposte premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

ARTICOLO 2

I contraenti in intestazione con la sottoscrizione del presente atto concordano sulla necessità di proseguire con lo sviluppo progettuale dell'intervento denominato "Nuova viabilità di collegamento della destra e sinistra Piave alla Superstrada Pedemontana Veneta", per il quale è disponibile lo studio di fattibilità, dando corso allo sviluppo della progettazione preliminare dell'opera.

ARTICOLO 3

Veneto Strade S.p.A. si impegna a redigere la progettazione preliminare e gli studi preliminari di impatto

ambientale dell'opera in coerenza con quanto emerso dallo studio di fattibilità ed in funzione di addivenire ad una più dettagliata indicazione dei costi e dei possibili stralci funzionali dell'opera, acquisendo, anche mediante conferenza di servizi ex L. 241/90, le indicazioni sulle condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi richiesti dalla normativa vigente, ivi compreso lo screening previsto per la procedura di VIA.

Gli oneri derivanti a favore della Veneto Strade S.p.A., per l'espletamento di quanto sopra, stimabili in circa € 200.000,00, attingeranno alle risorse già messe a disposizione a favore della società con le L.R. n. 2/2007, art. 25 e n. 1/2008, art. 79, che finanziano il Piano Triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria 2009-2011 e saranno trasferiti dalla Regione del Veneto alla società secondo le disposizioni previste dalla Concessione rep. 123 del 20/12/2002 e Concessione integrativa del 14/11/2003.

ARTICOLO 4

Nel caso di accettazione tecnica ed economica del progetto preliminare di cui al presente Protocollo d'Intesa, i soggetti in epigrafe stipuleranno un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 267/2000, per regolare i reciproci rapporti in merito alla realizzazione dell'opera, procedere alle eventuali varianti urbanistiche, nonché definire compiutamente le modalità di finanziamento, progettazione e realizzazione delle opere.

ARTICOLO 5

Il presente accordo per divenire esecutivo dovrà essere ratificato, qualora necessario, dai rispettivi organi competenti delle Amministrazioni Pubbliche coinvolte, mentre risulta immediatamente esecutivo per Veneto Strade S.p.A..

ARTICOLO 6

Per il presente atto si invoca l'esenzione dal bollo ai sensi dell'art. 16 dalla tabella allegato B) al Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972 n. 642 ed ai sensi della Legge n. 210 del 17.05.1985.

Addì, _____

Per la Regione del Veneto ……..

Per la Provincia di Treviso …….

Per il Comune di Vidor …….

Per la Veneto Strade S.p.A. …….

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 120 del 11 febbraio 2013

Quadruplicamento tratta ferroviaria AV/AC Padova-Mestre. Accordo Procedimentale del 21 dicembre1998. Autorizzazione riduzione importo garantito Polizza INA Assitalia n. 329/05608 (ex n. 273/0741816) stipulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a favore della Regione Veneto.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento viene disposta la riduzione dell'importo della polizza stipulata da Rete Ferroviaria Italiana SpA a garanzia del corretto adempimento degli accordi per l'attuazione di interventi di attenuazione dell'impatto socio-ambientale dell'opera di quadruplicamento della linea AV/AC Padova-Mestre, a seguito della firma degli accordi per l'esecuzione dei lavori correlati tra RFI S.p.A. ed i comuni territorialmente interessati eccetto quelli di Mira e Mirano.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Con decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 752/TAV3 del 8 luglio 1998, era stata indetta una Conferenza di Servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori per il quadruplicamento della tratta ferroviaria AV/AC Padova-Mestre della linea AV Torino-Milano-Venezia; in attuazione a quanto deciso nella suddetta Conferenza di Servizi è stato sottoscritto in data 21 dicembre 1998 tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Trasporti, le Ferrovie dello Stato (ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), T.A.V. S.p.A. e Regione del Veneto, un Accordo Procedimentale con la relativa convenzione attuativa, finalizzati a garantire gli aspetti della tutela socio ambientale nella fase realizzativa dell'opera.

In attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del sopra citato Accordo Procedimentale del 21 dicembre 1998, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., subentrata a TAV a far data dal 1 luglio 2001 nel ruolo di committente, ha stipulato la polizza fideiussoria, acquisita agli atti della Regione del Veneto, n. 273/0741816 (ora n. 329/05608) del 11/03/2003 a garanzia del corretto adempimento degli accordi e convenzioni con le Province e i Comuni territorialmente interessati dall'opera ferroviaria di cui trattasi, per la realizzazione di interventi di attenuazione dell'impatto socio ambientale di interesse locale; la suddetta polizza è stata stipulata a favore della Regione Veneto, a garanzia dell'importo complessivo dei lavori di € 5,165 milioni con un premio annuo corrisposto da parte di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. di € 20 mila.

Successivamente alla conclusione dei lavori per il quadruplicamento della linea ferroviaria suddescritta, sono state sottoscritte, in adempimento al disposto dall'art. 3, comma 4 del sopra citato Accordo Procedimentale, con tutti i comuni territorialmente coinvolti, le convenzioni attuative e le appendici di seguito specificate con i Comuni interessati, in base alle quali Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. si impegna ad eseguire, con l'assenso dei sopra citati Comuni territorialmente competenti, le suddette opere di mitigazione ambientale:

- Convenzione attuativa stipulata in data 11 ottobre 2007 Con il Comune di Spinea;
- 1^ appendice stipulata in data 9 ottobre 2009 tra R.F.I. SpA e Comune di Vigonza;
- 1^ appendice stipulata in data 25 maggio 2010 tra R.F.I. SpA e Comune di Pianiga;
- 1^ appendice stipulata in data 30 settembre 2010 tra R.F.I. SpA e Comune di Padova;
- Convenzione attuativa stipulata in data 3 luglio 2012 tra R.F.I. SpA e Comune di Dolo;

Rimangono invece ancora da definire le modalità attuative degli interventi di compensazione socio ambientale interessanti i Comuni di Mira e Mirano, il cui onere a carico di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è stato a suo tempo individuato e concordato tra le parti in € 600 mila; al fine di disciplinare le modalità realizzative di tali interventi è in fase avanzata la procedura per la definizione delle Appendici alla Convenzione attuativa dell'Accordo Procedimentale sopra citato da stipulare con i suddetti Comuni.

In relazione a quanto sopra descritto, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con nota prot n. A0011/P/2013/0007 del 18/01/2013, chiedeva alla Regione del Veneto l'autorizzazione alla riduzione dell'importo originario garantito dalla polizza n. 329/05608 (ex n. 273/0741816) di € 5,165 milioni con l'adeguamento del suddetto importo assicurato all'effettivo ammontare dei residui interventi di mitigazione socio ambientale da realizzare da parte dei Comuni di Mira e Mirano, stimati in € 600 mila.

In considerazione dell'avvenuta stipula di quasi tutti gli accordi per l'esecuzione delle opere di mitigazione socio ambientale previste e dell'esigua consistenza degli interventi residui da realizzare in attuazione al sopra citato Accordo Procedimentale del 21 dicembre 1998, nonché dallo stato di avanzata definizione dell'accordo con i comuni territorialmente coinvolti, si ritiene opportuno accogliere favorevolmente la richiesta avanzata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e autorizzare la riduzione dell'importo di garanzia a € 600 mila, corrispondente all'ammontare degli interventi residui di compensazione socio ambientale da realizzarsi da parte dei Comuni di Mira e Mirano.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'Accordo Procedimentale in data 21 dicembre 1998 tra il Ministero dell'Ambiente, il Ministero dei Trasporti, le Ferrovie dello Stato S.p.A. (ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.), TAV S.p.A. e Regione Veneto;

- Vista la Convenzione attuativa stipulata in data 11 ottobre 2007 tra R.F.I. SpA e Comune di Spinea;

- Viste le appendici alla Convenzione attuativa dell'Accordo Procedimentale del 21 dicembre 1998, stipulate tra R.F.I. SpA ed i Comuni di Vigonza, Pianiga, Padova;

- Vista la Convenzione attuativa stipulata in data 3 luglio 2012 tra R.F.I. SpA e Comune di Dolo;
- Vista la nota di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. n. A0011/P/2013/0007 del 18/01/2013;

delibera

1. di prendere atto degli intervenuti accordi tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e i Comuni di Spinea, Vigonza, Pianiga, Padova e Dolo, interessati territorialmente dagli interventi di mitigazione dell'impatto socio ambientale lungo la tratta AC/AV Padova-Mestre, eccetto quelli di Mira e Mirano, in virtù dei quali è possibile dare luogo alla riduzione dell'importo garantito dalla polizza fideiussoria richiamata nelle premesse;
2. di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la riduzione dell'importo della polizza fideiussoria n. 329/05608 (ex n. 273/0741816) stipulata da Rete Ferroviaria Italiana S.p.a con INA Assitalia in data 11/03/2003 a favore della Regione Veneto, a garanzia del corretto adempimento degli accordi e convenzioni con le Province e i Comuni territorialmente interessati dall'opera ferroviaria in oggetto, per la realizzazione di interventi di attenuazione dell'impatto socio ambientale di interesse locale, in attuazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del sopra citato Accordo Procedimentale del 21 dicembre 1998, da € 5,165 milioni a € 600 mila;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture dell'esecuzione del presente provvedimento;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 121 del 11 febbraio 2013

Avvio procedure di gara di concessione per la progettazione, definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio denominata "Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali". L. 21 dicembre 2001, n. 443, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. artt. 144 e segg. e L.R. n. 15/2002. CUP H41B09001160005.

[Appalti]

Note per la trasparenza:

Incarico alla Direzione Regionale Strade Autostrade e Concessioni di procedere con la gara di concessione per la progettazione, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio denominata "Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali", adottando i criteri di valutazione delle offerte individuati nella presente Delibera.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di incaricare la Direzione Strade Autostrade e Concessioni di procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, nonché della L.R. n. 15/2002, alla gara di concessione per la progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio denominata "Via del Mare: collegamento A4 - Jesolo e litorali", sulla base dei documenti tecnico-economici approvati con decreto del Dirigente della Direzione Strade Autostrade e Concessioni n. 1 del 7.2.2013, per l'individuazione del/i soggetto/i competitore/i, da effettuarsi con procedura ristretta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base dei criteri che verranno individuati puntualmente nel bando di gara e nella successiva lettera d'invito, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

Elementi qualitativi (40 punti)

- Valore tecnico ed estetico
  a) Caratteristiche tecniche delle tipologie di costruzione delle opere e della qualità dei materiali, anche in funzione della durabilità
  b) Caratteristiche estetiche ed ambientali dell'opera
- Caratteristiche della gestione dell'opera
- Condizioni di sicurezza per la circolazione

Elementi quantitativi (60 punti)

- Durata della concessione
- Tempo complessivo di costruzione
- Entità canone di concessione
- Estensione dell'esenzione da pedaggio per il traffico residente nei Comuni di San Biagio di Callalta, Silea e Treviso;

2. di approvare lo schema di convenzione da porre a base della gara di concessione, secondo quanto riportato in Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
3. di dare atto che le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono svolte dal Dirigente regionale della Direzione Strade Autostrade e Concessioni;
4. di disporre che la valutazione e la scelta delle eventuali offerte che dovessero pervenire venga effettuata, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, da una apposita Commissione che verrà individuata dopo la scadenza della data prevista dal Bando di gara per la presentazione delle offerte;
5. di prendere atto che le Società "Adria Infrastrutture S.p.A.", "Strade del Mare S.p.A." e Consorzio "Via del Mare" hanno appositamente costituito la società "La strada del mare S.r.l." quale soggetto promotore unico;
6. di dare atto che nella successiva fase di procedura negoziata, il promotore "La strada del mare S.r.l.", potrà esercitare il cosiddetto diritto di prelazione adeguando la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;
7. di riservare ad un successivo proprio provvedimento, ad avvenuta conclusione delle procedure di gara, l'aggiudicazione definitiva della concessione, previa verifica dei requisiti di legge;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il dispositivo della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Allegato *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 122 del 11 febbraio 2013

Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Comune di Povegliano. Legge n. 443/2001.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Atto di approvazione dello schema di Protocollo d'intesa, da sottoscrivere tra Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Comune di Povegliano per l'individuazione di una nuova viabilità di adduzione al casello superstradale di Povegliano.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Superstrada Pedemontana Veneta è inserita tra le "Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l'interesse regionale" nell'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 24.10.2003 tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione del Veneto e nei successivi atti aggiuntivi sottoscritti in data 17.12.2007 e 6.11.2009; l'opera è altresì prevista all'interno della nuova Intesa Generale Quadro sottoscritta tra Governo e Regione in data 16.06.2011.

Il progetto preliminare della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" è stato approvato dal CIPE con delibera n. 96 in data 29.03.2006, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con delibera n. 1934 del 30.6.2009 la Giunta Regionale ha aggiudicato, in ottemperanza alla Sentenza n. 3944 pronunciata dal Consiglio di Stato - Sez. V, la concessione per la progettazione, costruzione e gestione della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" all'A.T.I. costituita dal Consorzio Stabile SIS SCpA - Itinere Infraestructuras S.A.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza; per effetto della suddetta dichiarazione emergenziale, con Ordinanza del 15.08.2009 n. 3802, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l'ing. Silvano Vernizzi Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (di seguito per brevità Commissario delegato), fissandone contestualmente i relativi poteri. Con D.P.C.M. in data 22.12.2012 il regime emergenziale è stato da ultimo prorogato fino al 31.12.2014.

I rapporti tra la Regione Veneto e il Commissario delegato sono stati quindi regolati mediante apposito Protocollo di intesa, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 2847 del 29.09.2009.

In data 21.10.2009 il Commissario delegato ha sottoscritto con il Concessionario la Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta".

Successivamente, con Decreto n. 10 del 20.09.2010 il Commissario delegato ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta.

Contro il citato decreto commissariale n. 10/2010 e gli atti presupposti, il Comune di Povegliano in data 25.11.2010 ha notificato ricorso al TAR Lazio, rubricato al n. R.G. 10837/2010.

Successivamente, con nota n. 9257 in data 30.09.2011 il Comune di Povegliano ha manifestato la preoccupazione dell'Amministrazione in relazione alla necessità di individuare una proposta di viabilità alternativa all'attraversamento del centro abitato di Povegliano, richiedendo contestualmente una soluzione complessiva alla viabilità complementare alla SPV, maggiormente rispondente alle esigenze territoriali ed urbanistiche del Comune.

Con successiva nota n. 10197/AS del 30.11.2012 il Comune di Povegliano ha formalizzato la proposta tecnica per una soluzione alternativa alla viabilità ordinaria di adduzione al casello della Superstrada Pedemontana Veneta

In merito, il Commissario Delegato ha quindi promosso numerosi incontri tecnici con la Regione Veneto, la Provincia di Treviso e l'Amministrazione Comunale di Povegliano per meglio definire la soluzione tecnico progettuale per la citata viabilità complementare, verificandone la fattibilità tecnica con il concessionario.

Appare ora necessario sottoscrivere un Protocollo di intesa tra il Commissario Delegato, la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso e il Comune di Povegliano, Allegato A al presente provvedimento, al fine di individuare la soluzione tecnico-progettuale e paesaggistico-ambientale maggiormente coerente con il contesto urbanistico - territoriale, viario ed ambientale interessato, tenuto conto, in particolare delle esigenze manifestate dagli Enti Locali e della contestuale programmazione di altri interventi insistenti sull'area.

Con la sottoscrizione di tale Protocollo d'intesa il Commissario delegato si impegna, fra l'altro, ad avviare il procedimento per l'approvazione del progetto preliminare e definitivo dell'intervento, come riportato nell'elaborato grafico che risulta parte integrante del Protocollo di intesa stesso, mentre il Comune di Povegliano si obbliga a ritirare, a spese compensate, il ricorso presentato al TAR Lazio rubricato al n. R.G. 10837/2010, avverso il decreto n. 10/2010 del Commissario Delegato di approvazione del progetto della Superstrada Pedemontana Veneta e dei suoi atti presupposti e conseguenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale

dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista l'Intesa Generale Quadro sottoscritta in data 24.10.2003 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Infrastrutture e il Presidente della Regione Veneto ed i successivi atti aggiuntivi sottoscritti in data 17.12.2007 e 6.11.2009, nonché la nuova Intesa Generale Quadro in data 16.06.2011;
- Vista la delibera CIPE n. 96 in data 29.03.2006;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.07.2009;
- Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009;
- Vista la D.G.R. n. 2847 del 29.09.2009;
- Visto il Decreto del Commissario delegato n. 10 del 20.09.2010;
- Vista la nota del Comune di Povegliano n. 9257 del 30.09.2011;
- Vista la nota del Comune di Povegliano n. 10197/AS del 30.11.2012;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Protocollo di intesa tra il Commissario delegato, la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso e il Comune di Povegliano per l'individuazione di una nuova viabilità di adduzione al casello superstradale di Povegliano, riportato in Allegato A al presente provvedimento quale sua parte integrante;
2. di incaricare il Presidente della Giunta Regionale o suo delegato alla sottoscrizione del Protocollo di intesa di cui al punto 1.;
3. di incaricare la Direzione Strade Autostrade e Concessioni degli adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti il presente provvedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/6

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

COMMISSARIO DELEGATO

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI POVEGLIANO

per l'individuazione di una nuova viabilità di adduzione al casello superstradale di Povegliano

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 2/6

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

- Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'area interessata dalla realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, Silvano Vernizzi;
- Regione Veneto, per la quale interviene ed agisce nel presente atto il Sig. , nella sua qualità di ;
- Provincia di Treviso, per il quale interviene ed agisce nel presente atto il Sig. , nella sua qualità di ;
- Comune di Povegliano, per il quale interviene ed agisce nel presente atto il Sig. , nella sua qualità di ;

Premesso che:

- in data 29.03.2006 con delibera n. 96 il CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005, ha approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" ed ha altresì riconosciuta la compatibilità ambientale dell'opera;
- la Giunta Regionale con deliberazioni n. 2533 del 07.08.2006 e n. 3185 del 17.10.2006 ha approvato l'aggiornamento progettuale della proposta del promotore, adeguata alle prescrizioni poste dal CIPE ed avviato le procedure di gara per l'individuazione del concessionario;
- con delibera n. 1934 del 30.6.2009 la Giunta Regionale ha aggiudicato, in ottemperanza alla Sentenza n. 3944/09 pronunciata dal Consiglio di Stato - Sez. V, la concessione per la progettazione, costruzione e gestione della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" all'A.T.I. costituita dal Consorzio Stabile SIS SCpA – Itinere Infraestructuras S.A.;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31.07.2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ora prorogato fino al 31.12.2014;
- con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3802 del 15.08.2009 è stato nominato il Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità

nell'area interessata dalla realizzazione della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" (di seguito per brevità Commissario Delegato) nella persona dell'ing. Silvano Vernizzi;

- in data 21.10.2009 è stata sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta";
- con Decreto n. 10 del 20.09.2010 il Commissario Delegato ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta", nell'ambito del quale è prevista la realizzazione di un nuovo casello superstradale ricadente nel Comune di Povegliano, con collegamento alla viabilità ordinaria preesistente in corrispondenza all'intersezione fra la Superstrada e la SP 90, a nord ovest dell'abitato di Povegliano;

Considerato che:

- il Comune di Povegliano in data 25.11.2010 ha notificato ricorso al TAR Lazio contro il citato decreto commissariale n. 10/2010 e gli atti presupposti, rubricato al n. R.G. 10837/2010;
- il Comune di Povegliano con nota in data 30.09.2011 ha manifestato la preoccupazione dell'Amministrazione in relazione alla necessità di individuare una proposta di viabilità alternativa all'attraversamento del centro abitato di Povegliano, richiedendo contestualmente una soluzione complessiva alla viabilità complementare alla SPV, maggiormente rispondente alle esigenze territoriali ed urbanistiche del Comune;
- la Provincia di Treviso si è fatta parte attiva per ricercare una soluzione maggiormente rispondente alle esigenze della viabilità a scala provinciale nell'area interessata;
- il Commissario Delegato ha promosso numerosi incontri tecnici con la Regione Veneto, la Provincia di Treviso e l'Amministrazione Comunale di Povegliano per meglio definire la soluzione tecnico progettuale per la citata viabilità complementare, verificandone la fattibilità tecnica con il concessionario;
- con nota in data 30.11.2012 il Comune di Povegliano ha proposto una soluzione alternativa per la viabilità di adduzione al casello;
- le Parti ritengono opportuno procedere, tramite il presente Protocollo di intesa, ad individuare la soluzione tecnico-progettuale e paesaggistico-ambientale maggiormente coerente con il contesto urbanistico - territoriale, viario ed ambientale interessato, tenuto conto, in particolare delle esigenze manifestate dagli Enti Locali e della contestuale programmazione di altri interventi insistenti sull'area;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Le Parti, come in premessa individuate, convengono quanto di seguito riportato.

Art. 1

(Premesse)

Le premesse, che devono intendersi qui integralmente richiamate, formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa ed hanno valore di patto.

Art. 2

(Oggetto)

Il presente Protocollo di intesa disciplina i rapporti tra il Commissario Delegato, la Regione del Veneto, la Provincia di Treviso ed il Comune di Povegliano.

In particolare, le Parti concordano che il progetto complessivo del sistema viario afferente alla S.P.V., ed in particolare allo svincolo di Povegliano, debba essere integrato secondo la soluzione progettuale schematicamente riportata in allegato, costituente parte integrante del presente Protocollo d'intesa, che prevede una viabilità di collegamento fra la rotatoria già progettata in corrispondenza del casello di Povegliano e la SP 55, sempre in Comune di Povegliano, in posizione posta a sud ovest rispetto al centro abitato di Povegliano, ponendo il tracciato, per quanto possibile, in adiacenza al corridoio ove già insiste un metanodotto di competenza SNAM.

Le Parti si danno atto che tale nuova soluzione progettuale necessita di nuova procedura approvativa e concordano altresì che il Commissario Delegato avvii conseguentemente il procedimento per l'approvazione del progetto preliminare e definitivo dell'opera di che trattasi, secondo la soluzione progettuale schematicamente riportata in allegato.

Art. 3

(Impegni delle Parti)

La Regione Veneto ed il Commissario Delegato si impegnano a tenere costantemente informati la Provincia ed il Comune interessato in merito all'avanzamento dell' iter progettuale, autorizzativo e di realizzazione delle opere di cui al precedente Articolo 2.

La Provincia di Treviso ed il Comune si impegnano a fornire ogni utile collaborazione ed informazione per quanto di propria competenza per accelerare la progettazione e realizzazione delle opere.

In particolare, il Comune di Povegliano si obbliga a ritirare, a spese compensate, il ricorso presentato al TAR Lazio rubricato al n. R.G. 10837/2010, avverso il decreto n. 10/2010 del Commissario Delegato di approvazione del progetto della Superstrada Pedemontana Veneta e dei suoi atti presupposti e conseguenti.

Art. 4

(Controversie)

Le Parti si impegnano a comporre in via amministrativa le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Protocollo di intesa.

Art. 5

(Registrazione e spese contrattuali)

Il presente Protocollo di intesa costituisce accordo amministrativo tra i soggetti sottoscrittori e come tale è esente da imposta di registro.

Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16, tab. allegato "B" del DPR 26.10.1972, n. 642 – (esenzione del bollo).

Art. 6

(Ratifica)

Il presente Protocollo di intesa, per divenire esecutivo, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dai competenti organi della Regione del Veneto, della Provincia di Treviso e del Comune di Povegliano.

Art. 7

(Redazione del Protocollo d'Intesa)

Il presente atto viene redatto in numero quattro originali, dall'identico contenuto.

Venezia Mestre, li _____

Il Commissario Delegato _____

La Regione Veneto _____

La Provincia di Treviso _____

Il Comune di Povegliano _____

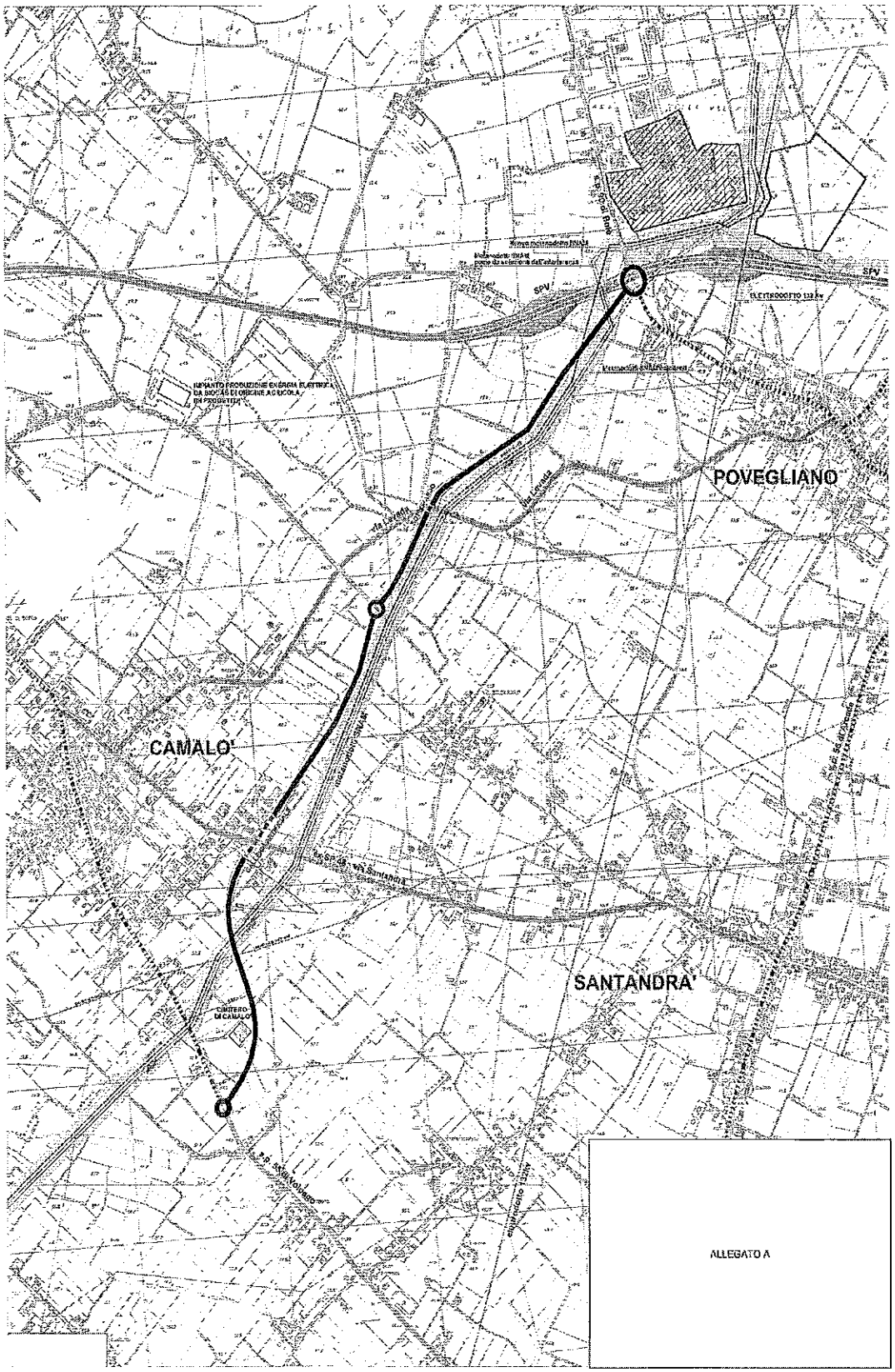

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 6/6

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 123 del 11 febbraio 2013

Integrazione delle direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2013 a seguito della proposta di chiusura del POR FSE Veneto Ob. 3 2000-2006 da parte della Comunità Europea.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Integrazione delle direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2013 a seguito della proposta di chiusura del POR FSE Veneto Ob. 3 2000-2006 da parte della Comunità Europea; autorizzazione alla gestione ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 della L.R. 51/2012 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2013 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno".

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Il Consiglio regionale, nelle more dell'approvazione dei progetti di legge numero 327 e 328 rispettivamente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013" e "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015", ha approvato la legge regionale numero 51 del 31 dicembre 2012 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2013 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilità interno."

La Giunta regionale con delibera n. 77 del 29 gennaio 2013 ha successivamente emanato le direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2013, alla quale gli uffici regionali devono attenersi fino all'entrata in vigore della legge regionale "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015" e delle relative direttive per la gestione ordinaria.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della citata L.R. 51/2012, le spese di cui all'allegato "Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione" del disegno di legge 30/DDL del 11 dicembre 2012 "Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e pluriennale 2013-2015" sono escluse dalle gestione in esercizio provvisorio.

La Giunta regionale, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 della medesima L.R. 51/2012, come specificato al paragrafo 8 "Clausola di salvaguarda" della D.G.R. n. 77 del 29.01.2013, è autorizzata a porre in essere tutte le azioni necessarie, in termini di gestione della spesa, atte a far fronte a situazioni eccezionali e a quelle da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.

Con nota protocollo n. 39083 del 28.01.2013 inviata alla Direzione Bilancio dal Segretario regionale per la Cultura, si apprende che la Commissione Europea con nota Ares n. 5495 del 4.01.2013 ha presentato la proposta di chiusura del POR FSE Veneto Ob.3 2000-2006, definendo il saldo finale che risulta a debito per la Regione del Veneto per un importo di euro 25.338.403,76 di contributo FSE.

Dalla nota della Segreteria regionale per la Cultura si evince che gli elementi finanziari esposti dalla Commissione Europea alla base del calcolo di tale saldo finale corrispondono alle informazioni comunicate dalla Regione del Veneto con i documenti di chiusura e con successive precisazioni ed integrazioni, risulta pertanto necessario provvedere alla restituzione dell'importo di euro 25.338.403,76 entro i termini indicati dalla Commissione Europea.

Tale pagamento da effettuarsi entro l'8 marzo 2013, come specificato nella nota protocollo n. 52637 del 4.02.2013 del Dirigente dell'Unità di Progetto Cabina di Regia FSE, va effettuato utilizzando le risorse allocate al capitolo di spesa 101536 "Restituzione di anticipi sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Rotazione (2000-2006)", capitolo che nel progetto di legge PDL 328 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015" (DDL/30 del 11 dicembre 2012) presenta sufficiente disponibilità sia in competenza che in cassa. Si specifica altresì che l'attuale disponibilità del capitolo di spesa 101536 corrisponde allo stanziamento previsto all'Elenco 1 "Reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione" della L.R. 45/2012 "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012".

Essendo il capitolo di spesa sopra richiamato escluso dalla gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2013 (ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della citata L.R. 51/2012) e considerando che in caso di inadempienza dell'obbligazione sopra descritta entro i termini stabiliti dalla Commissione Europea, ciò comporterebbe l'applicazione da parte della Commissione delle penalità previste, si ritiene di dar corso ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 della L.R. 51/2012, a quanto richiesto nella nota prot. n. 39083 del 28.01.2013 della Segretaria regionale per la Cultura e nella nota prot. n. 52637 del 4.02.2013 dell'Unità di Progetto Cabina di Regia FSE.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001;

Visto il PDL n. 327 (Disegno di legge 29/DDL del 11 dicembre 2012);

Visto il PDL n. 328 (Disegno di legge 30/DDL del 11 dicembre 2012);

Vista la L.R. n. 51 del 31 dicembre 2012;

Vista la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la D.G.R. n. 77 del 29 gennaio 2013;

Viste le note precedentemente richiamate.
Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore,

delibera

1. di autorizzare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 della L.R. 51/2012, la gestione in esercizio provvisorio del capitolo di spesa 101536 "Restituzione di anticipi sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Rotazione (2000-2006)", al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie alla chiusura del POR FSE Veneto Ob.3 2000-2006;
2. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 125 del 11 febbraio 2013

Convenzione operativa tra la Regione del Veneto e il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (SASV) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per lo svolgimento delle attività di soccorso nell'ambito del sistema SUEM 118. L.R. 30 novembre 2007, n. 33.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni relative agli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, per il quale il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (SASV) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) costituisce il riferimento esclusivo, si propone il rinnovo della convenzione con il CNSAS ed il finanziamento per tali attività per il triennio 2013-2015.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), ai sensi della legge del 21 marzo 2001, n. 74, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, opera in stretto coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale (articolo 2, comma 1) e a tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1992, n. 76, individuano, nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo (articolo 2, comma 2), oltre che stipulare, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS (articolo 2, comma 3), che disciplinano altresì la formazione, l'aggiornamento e la verifica del personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS (articolo 4, comma 3).

La Regione del Veneto in conformità alla legge del 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e ai sensi dell'articolo 29 della legge del 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), riconosce e promuove l'attività del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto del Corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (di seguito denominato CNSAS), rivolta al soccorso, alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e degli sport in montagna, delle attività speleologiche e speleosubacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, dell'ambiente montano, ipogeo e di ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, ivi comprese le attività professionali o lavorative svolte in tali ambienti.

In base alla legge regionale del 30 novembre 2007, n. 33 (Nuove disposizioni in materia di Soccorso Alpino), la Regione del Veneto si avvale del CNSAS sia per interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, sia per interventi nell'ambito del Sistema nazionale della Protezione civile e in base al disposto dell'articolo 11 della Legge del 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile), quale componente fondamentale del Sistema della Protezione civile.

Infatti, con la deliberazione n. 4131 del 28 dicembre 2008 la Giunta Regionale aveva approvato lo schema di Convenzione da stipulare fra la Regione del Veneto ed il CNSAS, dando mandato al Segretario Regionale ai Lavori Pubblici, delegato al coordinamento in materia di Protezione civile, di provvedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti all'attuazione del medesimo provvedimento, compresi l'impegno e la successiva liquidazione delle spese necessarie; tale convenzione prevedeva che la Regione del Veneto si avvalesse del CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di urgenza ed emergenza medica (SUEM) 118, nonché per l'attuazione degli interventi di Protezione Civile ed a carattere non sanitario di cui alla legge n. 225/92 e all'articolo 1, comma 4, della Legge n. 74/01.

Allo scopo la menzionata legge 22/2007 aveva previsto l'istituzione dell'unità previsionale di base "Interventi in materia di soccorso alpino" (Funzione Obiettivo F0017 "Protezione civile"; Area Omogenea A0036 "Protezione civile") dotandola di euro 600.000,00 nell'esercizio 2008 e di euro 600.000,00 nell'esercizio 2009, stabilendo altresì che la Giunta regionale approvasse e finanziasse gli interventi di adeguamento e ammodernamento dei mezzi e delle strutture presentati dal CNSAS per il triennio 2008-2010 per un importo massimo annuale di euro 400.000,00.

Nell'anno 2011 tuttavia l'unità previsionale di base (upb) sopra citata non presentava disponibilità finanziaria, e, pertanto, non era stato possibile procedere all'impegno ed alla successiva liquidazione della spesa al fine di corrispondere al CNSAS quanto dovuto per le attività oggetto della Convenzione in essere.

Al fine di permettere al Sistema di urgenza ed emergenza medica SUEM 118 di continuare a garantire le prestazioni di soccorso, recupero e trasporto che non avrebbero potuto essere effettuate senza il concorso del CNSAS, in quanto soggetto di riferimento esclusivo per questa attività, e di evitare l'interruzione di un servizio essenziale, con la deliberazione n. 1465 del 13 settembre 2011 la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di convenzione da stipularsi fra la Regione del Veneto ed il CNSAS, avente ad oggetto l'attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, svolta nell'ambito del Sistema di urgenza ed emergenza medica SUEM 118, provvedendo a impegnare la somma di euro 600.000,00 per gli anni 2011 e 2012 quale finanziamento annuo massimo erogabile al CNSAS. La Convenzione di cui sopra è stata sottoscritta l'8 novembre 2011 dal Segretario Regionale alla Sanità e dal Presidente pro-tempore del CNSAS ed è scaduta il 31 dicembre 2012.

Atteso che il CNSAS ha formalmente richiesto il rinnovo della convenzione e che permane la necessità di continuare a garantire l'attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, svolta nell'ambito del Sistema di urgenza ed emergenza medica SUEM 118, si propone di rinnovare la convenzione con il CNSAS, demandandone la sottoscrizione al Segretario Regionale alla Sanità. A tale scopo si propone di approvare lo schema tipo di convenzione di cui all'allegato A, quale parte integrante del presente provvedimento.

Occorre ora sottolineare che il CNSAS ha rilevato che, a seguito dei decessi degli operatori CNSAS nelle operazioni di soccorso avvenuti negli anni 2009 e 2011, la compagnia assicurativa con cui erano state contratte le polizze infortuni ha comunicato il proprio recesso dal contratto e che la stipula di nuove assicurazioni, pur con massimali molto bassi, ha comportato un incremento dei costi pari al 400%.

Atteso che l'art. 30 della Legge n. 383/00 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" a cui si uniforma il CNSAS, dispone che eventuali oneri assicurativi siano a carico dell'ente con cui le Associazioni di promozione sociale si convenzionano, si rende necessario provvedere ad un adeguamento del finanziamento massimo annuale erogabile al CNSAS. Tenuto conto anche del costante incremento dei servizi di soccorsi svolti, si propone di assegnare al CNSAS, con le modalità già previste dalla deliberazione 1465/2011, un finanziamento annuo massimo di euro 650.000,00.

A parziale riforma di quanto disposto dalla citata deliberazione, si propone che la durata della convenzione, prima biennale, sia ora triennale (2013-2015) e che la stessa, tenuto conto che l'attività ha continuato ad essere svolta senza soluzione di continuità, decorra dalla data del 1 gennaio 2013. Le parti contraenti possano, se d'accordo, procedere al suo rinnovo triennale.

Considerato che è tutt'ora in corso l'esercizio provvisorio del bilancio 2013, di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 51, si propone di dare mandato al Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, o suo delegato, di procedere, con proprio decreto da adottare a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2013, all'impegno della somma di euro 650.000,00 (seicentocinquantamila) a favore del CNSAS, per l'anno 2013, sul capitolo di competenza e nel limite della disponibilità del capitolo medesimo. Con il medesimo decreto si procederà alla prenotazione della somma di euro 650.000, 00 (seicentocinquantamila) sul capitolo di competenza dei bilanci di previsione degli anni 2014 e 2015.

Analogamente a quanto disposto dalla deliberazione 1465/2011 si ritiene di dare mandato al Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, o suo delegato, di procedere, con proprio decreto e secondo quanto riportato all'art. 15 dello schema di convenzione di cui all'allegato A, a:

- liquidare la prima tranche del finanziamento dell'anno corrente, pari al 70%, dopo la sottoscrizione della convenzione e previa acquisizione del preventivo di spesa redatto dal CNSAS;
- liquidare la seconda tranche del finanziamento dell'anno corrente, pari al rimanente 30%, previa acquisizione ed approvazione del rendiconto da parte del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU);
- impegnare la somma di euro 650.000, 00 (seicentocinquantamila) sul capitolo 60009 del bilancio di previsione anno 2014;
- liquidare la prima tranche del finanziamento dell'anno 2014, pari al 70%, entro il 31 marzo 2014, previa acquisizione del preventivo di spesa redatto dal CNSAS;
- liquidare la seconda tranche del finanziamento dell'anno 2014, pari al rimanente 30%, entro il 31 marzo 2015, previa acquisizione ed approvazione del rendiconto da parte del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU);
- impegnare la somma di euro 650.000, 00 (seicentocinquantamila) sul capitolo 60009 del bilancio di previsione anno 2015;
- liquidare la prima tranche del finanziamento dell'anno 2015, pari al 70%, entro il 31 marzo 2015, previa acquisizione del preventivo di spesa redatto dal CNSAS;
- liquidare la seconda tranche del finanziamento dell'anno 2015, pari al rimanente 30%, entro il 31 marzo 2016, previa acquisizione ed approvazione del rendiconto da parte del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (CREU);

Si dà atto che gli oneri di cui al presente provvedimento non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge regionale del 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
Vista la legge regionale 30 novembre 2007, n. 33;
Vista la deliberazione n. 1465 del 13 settembre 2011

delibera

1. di approvare lo schema tipo di convenzione fra la Regione del Veneto ed il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (SASV) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), avente ad oggetto l'attività di soccorso, recupero e trasporto sanitario in ambiente montano, ipogeo e in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, svolta nell'ambito del Sistema di urgenza ed emergenza medica SUEM 118, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che la convenzione sia di durata triennale, a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015, e che le parti contraenti possano, se d'accordo, procedere al suo rinnovo triennale;
3. di stipulare la convenzione e di incaricare il Segretario Regionale per la Sanità alla sottoscrizione della convenzione;
4. di assegnare al Soccorso Alpino e Speleologico Veneto (SASV) del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione di cui al punto 1. un finanziamento massimo annuo pari ad euro 650.000, 00 (seicentocinquantamila), per il triennio 2013-2015;
5. di demandare ad un decreto del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, o suo delegato, da adottarsi a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2013, per l'impegno della somma di euro 650.000,00 (seicentocinquantamila) a favore del SASV - CNSAS, per l'anno 2013, sul capitolo di competenza e nel limite della disponibilità del capitolo medesimo, e per la prenotazione della somma di euro 650.000, 00 (seicentocinquantamila) sul capitolo di competenza dei bilanci di previsione degli anni 2014 e 2015;
6. di dare mandato al Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, o suo delegato, di provvedere all'adozione di tutti gli atti conseguenti all'attuazione del presente provvedimento, compresi i provvedimenti di impegno e liquidazione delle spese come esplicitato in premessa;
7. di dare atto che la spesa, di cui ai punti 4. e 5., non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011;
8. di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 125 del 11 febbraio 2013 pag. 1/10

CONVENZIONE TRA

La REGIONE DEL VENETO con sede legale in Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Segretario Regionale per la Sanità …….…….…….

E

IL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO VENETO (SASV) DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (CNSAS), di seguito denominato CNSAS
con sede legale in Via dell'Artigianato, 22 – 32100 Belluno, codice fiscale 93025610259, rappresentato dal Presidente pro tempore ……..….

ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 30 novembre 2007, n. 33

PREMESSO CHE

- la Legge Regionale 30 novembre 2007, n. 33, dispone che i rapporti tra la Regione del Veneto ed il CNSAS siano regolati tramite convenzione;
- il CNSAS, ai sensi della Legge 26 gennaio 1963, n. 91 e della Legge 24 dicembre 1985, n. 776, ha il compito di provvedere all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;
- il CNSAS ed il proprio personale, ai sensi della Legge 18 febbraio 1992, n. 162, impiegato nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni, può circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e dai regolamenti locali, anche in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette: possono altresì fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza;
- il CNSAS, ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74, per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale (articolo 2, comma 1) e a tal fine le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1992, n. 76 individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo (articolo 2, comma 2), oltre che stipulare, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS (articolo 2, comma 3) così come modificato dalla Legge n. 26/10, che disciplinano altresì la formazione, l'aggiornamento, e la verifica del personale del Servizio sanitaio nazionale per quanto concerne le specifiche competenze del CNSAS (articolo 4, comma 3);

CONSIDERATO, ALTRESI', CHE

- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha sancito che "il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, è, di norma attribuito al CNSAS del C.A.I., ed al Bergrettungs – Dienst (B.R.D) dell'Alpenverein Sudtirol (AVS) e che "al CNSAS e al B.R.D. spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità";
- Il CNSAS, con l'approvazione della Legge 27 luglio 2004, n.186 – Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione e della Legge n. 119/07 –

Disposizioni a favore del CNSAS, è stato ulteriormente riconosciuto quale organizzazione erogante un pubblico servizio;
- il CNSAS, con l'approvazione della Legge 26/10 che dispone che "al fine di sviluppare l'efficacia dei servizi di elisoccorso in ambiente montano ovvero in ambienti ostili ed impervi del territorio nazionale da parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della protezione civile e dell'ENAC, è disciplinato l'utilizzo delle strumentazioni tecnologicamente avanzate, anche per il volo notturno, previa adeguata formazione del personale addetto", può ulteriormente implementare la propria attività assieme a quelle delle Centrali Operative del SUEM118 sedi di servizi elisoccorso SAR;
- il CNSAS, ai sensi del Decreto Legge 30 aprile 1987, n. 3/053/13, per individuazione delle unità cinofile da valanga da utilizzare in interventi di Protezione Civile, si avvale delle proprie unità cinofile da valanga;
- il CNSAS, ai sensi della Circolare Ministro dei Trasporti D.G.A.C. del 8 novembre 1994, n. 41/6821/M.3E e successive modificazioni – Disposizioni nazionali in materia di navigazione aerea per le operazioni di Elisoccorso in montagna (SAR – Search and Rescue – Ricerca e Salvataggio), è soggetto di riferimento esclusivo per le società esercenti i servizi di elisoccorso in riferimento alla figura del Tecnico di elisoccorso, tanto più considerato l'articolo 2, comma 2 Legge n. 74/01 e l'articolo 2 comma 3 della L.R. 33/07;

PRESO ATTO CHE

- il CNSAS è iscritto all'Albo Regionale dei Gruppi Volontari di Protezione Civile con il codice PCVOL-05-C-2401-BL-01;
- il CNSAS uniformando il proprio statuto alla Legge 383/00, è stato riconosciuto con Decreto n. 335 del 9 settembre 2010 quale Associazione di Promozione Sociale con iscrizione n. PS/BL0044;
- il CNSAS provvede dal 1954 nell'ambito regionale all'organizzazione di idonee iniziative tecniche e logistiche per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti per qualsiasi causa, nonché per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche ed in genere delle attività ludico-sportive legate al tempo libero, ivi comprese le attività professionali così come recentemente disposto dalla Legge n. 26/10;
- il CNSAS opera attraverso le Delegazioni di Zona e, in particolare, la 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi con competenza per le provincie di Belluno e Treviso organizzata in 20 Stazioni; l'11^ Zona Prealpi Venete con competenza per le province di Padova, Verona e Vicenza organizzata in 6 Stazioni; la 6^ Zona Delegazione Speleologica organizzata in 3 Stazioni con competenza, vista la peculiarità dell'attività, per tutto il Veneto;
- Il CNSAS si avvale di 29 Stazioni e Centri Operativi dislocati sul territorio, che hanno in dotazione mezzi ed attrezzature idonee a svolgere il soccorso negli ambiti ricordati e che garantiscono una copertura territoriale capillare attraverso l'attività di Operatori e Tecnici CNSAS, formati e certificati secondo quanto previsto dalla suddetta Legge 74/01 e dai Piani formativi ivi richiamati;
- Il SUEM 118 dell'Azienda ULSS 1 di Belluno collabora dal 1988 con la 2^ Zona Delegazione Dolomiti Bellunesi e la 6^ Delegazione speleologica; il SUEM 118 dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso collabora dal 1993 con la 2^ Zona Delegazione Bellunese e la 6^ Delegazione Speleologica; il SUEM 118 dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona collabora dal 2001 con la 11^ Delegazione Prealpi Venete per l'attività di soccorso ed elisoccorso:
- Il SUEM 118 dell'Azienda ULSS n. 16 di Padova ed il SUEM 118 dell'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza collaborano altresì con la 11^ Delegazione Prealpi Venete per l'attività di soccorso;
- Il territorio di competenza del servizio di soccorso ed elisoccorso SAR della Regione Veneto, comprende l'intera provincia di Belluno, Treviso, Verona, Vicenza e parzialmente la provincia di Padova, presenta caratteristiche tali da richiedere l'utilizzo dell'elicottero in dotazione del SUEM 118 in assetto SAR per l'effettuazione dei soccorsi, così come dimostra l'esperienza venticinquennale di collaborazione con il CNSAS;

CONSIDERATO INOLTRE, CHE

La Regione Veneto, in attuazione della Legge 23 ottobre 1985, n. 585 e del D.P.R. 27 marzo 1992, ha istituito, nell'ambito del proprio territorio i Servizi di Urgenza ed Emergenza Medica (di seguito SUEM 118), che detengono la responsabilità della gestione degli interventi sanitari di urgenza ed emergenza su tutto il territorio regionale nell'ambito dei protocolli esistenti;
- con l'istituzione dei SUEM 118, le Aziende ULSS n. 1 di Belluno, ULSS n. 9 di Treviso ed ULSS n. 20 di Verona, si sono dotate del servizio di elisoccorso SAR, garantito mediante appalto con società privata di gestione di mezzi aerei, il cui capitolato prevede l'impiego dell'elicottero di soccorso nel territorio di competenza SUEM 118 in stretta collaborazione con il CNSAS, utilizzando le procedure e le dotazioni strumentali, oltre che le risorse umane dello stesso;
- le Aziende ULSS n. 1 di Belluno, ULSS n. 9 di Treviso e ULSS n. 20 di Verona hanno attualmente in essere convenzioni con il CNSAS per la cogestione dei Servizi di soccorso ed elisoccorso SAR;
Ciò premesso tra le parti contraenti, come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – VALORE DELLE PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – OGGETTO

1. La Regione del Veneto, ai sensi della Legge 21 marzo 2001, n. 74, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, della Legge 26 febbraio 2010, n. 26 e della L.R. n. 33/07, si avvale del CNSAS per l'attuazione degli interventi di soccorso, recupero e trasporto sanitario e non sanitario in ambiente montano, ipogeo ed in ogni altro ambiente ostile ed impervio del territorio regionale, in stretta collaborazione con il Sistema di Urgenza ed Emergenza Medica (SUEM) 118.

ARTICOLO 3 – SCENARIO OPERATIVO – CONCETTO DI AMBIENTE OSTILE ED IMPERVIO

1. Per interventi di Soccorso ed Elisoccorso SAR, si intendono i soccorsi effettuati con o senza l'ausilio dell'elicottero, degli infortunati e pericolanti per qualsiasi causa, compreso l'eventuale recupero di salme, le ricerche di persone disperse in ambiente ostile ed impervio, non necessariamente di alta quota, che richiedono, per le particolari condizioni dei luoghi e dei tempi, l'impiego di personale appartenente ai ruoli del CNSAS esperto nelle tecniche alpinistiche, e sciistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, e speleosubacquee e certificato nelle rispettive tecniche di soccorso alpino e speleologico ai sensi della Legge n. 74/01 e successive modificazioni.
2. Ai fini della presente Convenzione sono considerati ambienti ostili ed impervi:
- vie alpinistiche;
- vie ferrate o sentieri attrezzati;
- vie in falesia o palestra d'arrampicata outdoor;
- valanghe e zone contermini anche su sedimi stradali;
- ghiaccio (ghiacciaio, cascata di ghiaccio, crepaccio, ecc.);
- piste da sci;
- terreno montano in genere (sentiero, bosco, ghiaione, ecc.);
- forra (gola, canyon, ecc.);
- grotta ed ambiente ipogeo naturale ed artificiale in genere (cavità, pozzo, condotta, lago, ecc.);
- impianto a fune (funivia, cabinovia, seggiovia, ecc.);
- altri terreni ostili ed impervi, ovvero ambienti confinati in casi particolari (scarpate stradali, ponteggi, ecc.);

3. L'area di intervento riguarda il territorio di competenza del CNSAS comprendente l'intero territorio montano, ipogeo e ogni ambiente ostile ed impervio regionale e quello delle province e regioni contermini quando richiesto o necessario, sulla base di opportuni protocolli operativi concordati con le strutture competenti. Gli interventi, sulla base del contesto operativo, delle

caratteristiche orografiche e morfologiche, degli accessi dei luoghi, delle condizioni metereologiche e della possibilità o meno dell'impiego del servizio di elisoccorso, saranno pianificati tra i responsabili del CNSAS e la Centrale Operativa (di seguito CO) del SUEM 118 o della Protezione civile regionale secondo le modalità previste al successivo art. 4.
4. Il personale CNSAS in servizio attivo presso le basi SUEM 118 può effettuare, in accordo con la Direzione del SUEM 118 e in appoggio agli equipaggi sanitari, al fine di aumentare le proprie conoscenze e competenze di carattere sanitario, anche interventi di carattere primario e secondario, con o senza l'utilizzo dell'elicottero, al di fuori degli ambiti operativi sopra citati.

ARTICOLO 4 – ALLERTAMENTO E RICHIESTA DI INTERVENTO

1. Il CNSAS si impegna ad effettuare, su richesta della CO SUEM 118 competente per territorio, tutti gli interventi di soccorso di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

ARTICOLO 5 – DISCIPLINA DEL RAPPORTO

1. Il rapporto convenzionale è regolato dalle clausole del presente documento e, per quanto non previsto, dal Codice Civile, e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, oltre che dall'ordinamento di riferimento dell'Amministrazione sanitaria.
2. L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione, dalle direttive nazionali e regionali in materia e dalla presente convenzione, oltre che dalle direttive e procedure operative proprie del CNSAS, del SUEM e delle Società esercenti i servizi di elisoccorso.
3. Le responsabilità della gestione tecnico – operativa del servizio di soccorso ed elisoccorso, di cui alla presente convenzione, fanno capo, per le rispettive competenze, al Direttore del SUEM 118 competente per territorio e al Delegato di Zona, ovvero alle Stazioni CNSAS, fatte salve le competenze specifiche attribuite al Direttore Operativo (FOPH – Flight Operations Post – Holder) della società esercente il servizio di elisoccorso e quelle attribuite al Referente tecnico del servizio di elisoccorso del CNSAS.
4. La disciplina del rapporto tra il CNSAS e le Aziende ULSS sede di servizio di elisoccorso con attività SAR, limitatamente alla fornitura delle prestazioni delle figure tecniche di servizio attivo di cui alla Legge n. 74/01, delle attrezzature e materiali strettamente attinenti al servizio di elisoccorso e delle eventuali dotazioni aggiuntive necessarie per l'attività della CO SUEM 118, è demandata alla stipula di una apposita convenzione tra ciascuna Azienda ULSS e la Delegazione CNSAS Alpina competente per territorio.
5. La disciplina del rapporto tra il CNSAS e le CO SUEM 118 relativamente all'attività oggetto della presente convenzione, è demandata alla stipula di un protocollo operativo tra ciascuna Azienda ULSS e la Delegazione CNSAS Alpina competente per territorio, sulla base di uno schema tipo concordato tra il CREU della Regione del Veneto e il SASV.

ARTICOLO 6 – PRESTAZIONI DI CARATTERE SANITARIO E NON SANITARIO

1. Le prestazioni di intervento sanitario oggetto della presente convenzione comprendono gli interventi d'urgenza, primo soccorso, soccorso assistito, soccorso avanzato e recupero con o senza personale sanitario, comprendenti il recupero ed il trasporto di persone ferite o decedute in ambiente ostile e impervio, dal luogo dell'evento alla struttura sanitaria o al mezzo di soccorso indicato dalla CO SUEM 118 competente per il territorio.
2. Le prestazioni di intervento non sanitario oggetto dalla presente convenzione comprendono, altresì gli interventi di soccorso e recupero, con o senza personale sanitario, di persone illese minacciate da un'imminente pericolo o che si trovano in difficoltà a causa dell'ambiente ostile ed impervio, delle difficoltà tecnico-operative incontrate, della durata dell'attività coinvolta e/o delle altre situazioni contingenti, che saranno trasportate dal luogo dell'evento alla struttura o al mezzo di soccorso indicato dalla CO SUEM 118 competente per territorio.
3. Le prestazioni di cui ai commi precedenti sono rese dal CNSAS senza richiedere nessun onere agli assistiti e sono rese a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri presenti stabilmente od occasionalmente sul territorio regionale e, in casi particolari, sul territorio delle regioni contermini.
4. Le prestazioni di cui ai commi precedenti sono rese dal CNSAS senza richiedere nessun onere alle Aziende ULSS essendo già finanziate con la presente convenzione.

5. Per gli interventi a carattere sanitario e non sanitario svolti con l'elicottero in concorso con il personale CNSAS o dal CNSAS senza il concorso dell'elicottero, per i quali le vigenti normative regionali prevedono un onere economico a carico dell'utente, le Aziende ULSS sede della CO del SUEM 118 competente per territorio provvedono all'addebito all'utenza, secondo i vigenti tariffari regionali.

ARTICOLO 7 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo precedente il CNSAS mette a disposizione di ciascuna CO SUEM il proprio personale opportunamente addestrato e certificato, che sarà utilizzato secondo le procedure previsti dagli specifici Protocolli Operativi applicabili.
2. Tra ciascuna CO SUEM della Regione del Veneto e la Delegazione CNSAS territorialmente competente laddove non fossero già vigenti gli specifici Protocolli Operativi dovrà essere concordato entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente convenzione, un apposito Protocollo Operativo che stabilisca i parametri quali-quantitativi con i quali il CNSAS si impegna ad erogare i servizi di Soccorso Alpino e di Soccorso Speleologico; tale protocollo deve anche intendersi quale Carta dei servizi del CNSAS in coerenza con quanto stabilito dal D.P.C.M. del 19 maggio 1995.
3. Il CNSAS assicura altresì un servizio di reperibilità presso le singole Stazioni CNSAS organizzate in tal senso con turnazioni senza soluzione di continuità. L'organizzazione della reperibilità propria di ciascuna Delegazione e dei numeri di riferimento esclusivi deve essere portata a conoscenza delle CO del SUEM 118.
4. Il CNSAS per tramite delle proprie Delegazioni Alpine (S.A.S.V.-CNSAS) garantisce a titolo oneroso alle Aziende ULSS sede di elisoccorso SAR la presenza in servizio attivo delle figure tecniche in servizio attivo di cui alla Legge n. 74/01, ovvero del Tecnico di Centrale, del Tecnico di Elisoccorso, dell'Unità Cinofila da Valanga, oltre alla fornitura delle attrezzature e materiali strettamente attinenti al servizio di elisoccorso, con i tempi e le modalità previste dalle convenzioni stipulate con le singole Aziende ULSS L'onere di tali prestazioni non è compreso nella presente convenzione.

ARTICOLO 8 – MISSIONI DI SOCCORSO ED ELISOCCORSO SAR

1. In caso di necessità di intervento la CO SUEM 118, all'atto della chiamata di soccorso, allerterà tempestivamente la Stazione di soccorso competente per il territorio o la Stazione contermine con la quale l'intervento stesso deve essere coordinato.
2. Per il coordinamento degli interventi e delle operazioni di soccorso, la CO SUEM 118 farà riferimento al Delegato, Capo Stazione CNSAS o suo delegato di competenza, ovvero al Tecnico di centrale e/o al Tecnico di elisoccorso e all'Unità Cinofila Valanga in servizio attivo. A detto personale faranno capo le decisioni relative alle modalità di intervento e di allertamento delle squadre a terra, tenuto in ogni caso conto degli specifici Protocolli Operativi e della catena di comando propria del CNSAS.
3. La priorità degli interventi nelle missioni di elisoccorso SAR è comunque riservata a quelli di emergenza sanitaria e di imminente pericolo di vita, su decisione del medico del SUEM 118 assunta sulla scorta delle notizie che lo stesso riesce ad acquisire tenuto anche espressamente conto dei tempi e dei luoghi in cui è avvenuto l'evento, sentito il personale CNSAS di cui al comma precedente. In caso di più richieste di soccorso che giungano contemporaneamente alla CO SUEM 118, la priorità di intervento è stabilita dal medico coordinatore sulla base dei criteri clinici o situazionali e dei relativi Protocolli Operativi in uso presso le CO.
4. In ogni caso sarà data priorità agli interventi primari e, qualora l'elicottero competente per il territorio non fosse disponibile, sarà allertato dalla CO SUEM 118 un altro mezzo aereo dando priorità all'elicottero con equipaggio SAR più prossimo al luogo dell'evento.
5. La fattibilità della missione è competenza esclusiva del pilota dell'elicottero, al quale è rimessa la valutazione della sussistenza delle condizioni che consentono le operazioni di decollo, volo e atterraggio. Le modalità di attuazione delle varie fasi del soccorso (pattini a terra, hovering, verricello, gancio baricentrico) saranno concordate tra l'equipaggio di condotta, tecnico di elisoccorso e medico di bordo, eventualmente sentito, se necessario, il Capo Stazione CNSAS o il suo delegato.

6. L'accertamento della natura non sanitaria dell'intervento spetta al medico del servizio di elisoccorso o del SUEM 118 o in sua assenza, al medico del CNSAS od al medico del Pronto Soccorso che constata l'incolumità della persona soccorsa.
7. L'intervento si intende di carattere non sanitario anche quando l'utente rifiuta la prestazione sanitaria.
8. Le modalità di intervento relative a richieste che sin dall'origine concernono il recupero salme, sono decise d'intesa con il personale CNSAS addetto al servizio di elisoccorso e dalla Stazione di competenza, che autorizzerà la missione d'intesa con la CO SUEM 118 una volta ottenuto, se necessario, il nulla osta dall'autorità giudiziaria.
9. Il CNSAS per ciascun intervento di soccorso e/o elisoccorso redige un proprio rapporto informativo di intervento. I rapporti saranno messi a disposizione della Regione del Veneto ovvero alle Aziende ULSS sedi SUEM 118, previa formale richiesta.
10. In caso di interventi di soccorso per i quali è previsto un onere a carico dell'utente, svolti dal personale del CNSAS senza la presenza di personale del SUEM, il CNSAS deve trasmettere alla competente CO SUEM 118 tutta la documentazione inerente gli estremi dell'evento e le generalità dell'utente soccorso, secondo le modalità concordate con il CREU della Regione del Veneto.

ARTICOLO 9 – FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

1. Al fine della realizzazione degli obbiettivi del Servizio Sanitario Regionale, il CNSAS anche in funzione delle competenze e funzioni ascrittegli dalla legge ed in funzione delle peculiarità delle missioni di soccorso ed elisoccorso, impiegherà personale formato e certificato.
2. Il CNSAS provvede alla formazione tecnica del proprio personale per tramite delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e Speleologico e della Commissione Tecnica di cui all'articolo 3 della L.R. 33/07, compresa la formazione sanitaria e quella relativa alla conoscenza delle funzioni e delle procedure delle CO SUEM 118 che sarà concordata con i Direttori delle CO stesse competenti per territorio.
3. Per le attività di formazione e qualificazione del personale, il CNSAS si avvarrà delle proprie strutture tecniche e formative costituite dalla Commissione Tecnica Regionale del CNSAS con compiti di coordinamento ed indirizzo e delle Scuole Regionali di Soccorso Alpino e Speleologico (Scuola Regionale Soccorso Alpino, Scuola Regionale Soccorso Speleologico, Scuola Regionale Formazione Sanitaria, Scuola Regionale Forre e Scuola Regionale Unità Cinofile da Valanga, da Superficie da Macerie e Molecolari). Le strutture sopra citate sono anche i riferimenti tecnici, scientifici e didattici per l'individuazione di esperti da nominare in organismi regionali o di enti locali.
4. Il CNSAS, anche ai sensi dell'art. 4 comma 3 della Legge n. 74/01 e dell'art. 2, comma 3 della L.R. n. 33/07, provvede alla formazione del personale del SUEM 118 alle operazioni in ambiente ostile ed impervio in base a propri piani formativi, concordati con le Direzioni delle CO SUEM 118. Tale attività è svolta a titolo non oneroso, essendo ricompresa tra quelle finanziate dalla presente convenzione.

ARTICOLO 10 – RISORSE UMANE, STRUMENTALI ED ATTREZZATURE CNSAS

1. Il CNSAS, attraverso le 29 stazioni dislocate capillarmente sul territorio ed i propri Operatori e Tecnici di Soccorso Alpino e Speleologico, si impegna a mettere a disposizione per l'attuazione del servizio di soccorso ed elisoccorso, le proprie risorse strumentali, mezzi, attrezzature di soccorso alpino e speleologico ivi compresi i ponti radio ed i relativi apparati radio, software ed hardware in uso alle Stazioni e alle Delegazioni.
2. Il CNSAS mette a disposizione della Regione del Veneto le risorse di cui sopra per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale sanitario del SUEM 118 ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della Legge n. 74/01 e dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 33/07.
3. Il CNSAS si impegna a dotare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, il proprio personale di idoneo abbigliamento tecnico uniforme

ARTICOLO 11 – COLLABORAZIONI DIVERSE

1. La Regione del Veneto coinvolge obbligatoriamente il CNSAS, tramite i referenti da questi indicati nel numero di tre (3) persone, nella pianificazione e stesura di Convenzioni e Protocolli che riguardino l'esecuzione di missioni di soccorso ed elisoccorso in montagna, grotta, ambienti ostili ed impervi ed a inserire nella Commissione Tecnico/Consultiva per la stesura del capitolato d'appalto e nella Commissione aggiudicatrice del servizio di elisoccorso, i rappresentanti designati dal CNSAS.
2. La Regione del Veneto coinvolge, altresì, gli organismi del CNSAS, nella formazione della disciplina delle Convenzioni con altri Enti relative alla prestazione di soccorso ed elisoccorso con o senza l'ausilio dell'elicottero nei territori di confine in regime di reciprocità.
3. La Regione del Veneto concede al CNSAS l'utilizzo a titolo non oneroso dei supporti tecnici finalizzati al raggiungimento delle finalità di istituto ed agli obblighi di legge, ovvero supporti orto-cartografici, base dati, elaborazioni, consulenze, previa motivata domanda approvata dalla Direzione regionale interessata.
4. In riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come modificato ed integrato dai successivi Decreti e Circolari applicative, la Direzione della Prevenzione della Segreteria Regionale alla Sanità della Regione del Veneto concorderà con il CNSAS il programma degli accertamenti di idoneità per il personale del CNSAS, tenendo conto delle determinazioni in merito della Scuola di cui all'articolo 3 della L.R. 33/07. Le relative visite di idoneità, comprensive delle prestazioni diagnostiche previste, verranno erogate dalle Aziende ULSS territorialmente competenti per la residenza del personale interessato, senza oneri a carico del CNSAS, nei limiti temporali consentiti dalla programmazione dell'attività dei servizi interessati.
5. La Regione del Veneto garantisce, tramite le Aziende ULSS, le vaccinazioni TBE per il personale CNSAS che ne faccia richiesta, provvedendo all'organizzazione delle stesse, secondo proprie modalità gestionali che devono comunque considerare la dislocazione territoriale delle Stazioni CNSAS.

ARTICOLO 12 – RADIOCOLLEGAMENTI E COMUNICAZIONI

1. Il CNSAS, in relazione alle modalità di allertamento da parte delle CO SUEM 118 del personale reperibile e/o in servizio attivo presso le basi di elisoccorso, adotta un sistema misto apparati cellulari portatili/sistema messagistica con modalità sms ed apparati radio/cercapersone; allo scopo verrà creata apposita banca dati presso ciascuna delle CO SUEM 118.
2. Il CNSAS, in riferimento alle problematiche di collegamento fra le squadre impegnate nella missione di soccorso ed i centri operativi CNSAS (Stazioni, Centri Mobili di Coordinamento, automezzi, ecc.), si avvale della propria rete radio al fine di consentire una continua informazione tra personale CNSAS e le CO SUEM 118.
3. Il CNSAS può utilizzare in caso di necessità, per le attività oggetto della presente convenzione, le frequenze in uso ai SUEM 118 della Regione del Veneto che a tal fine trasmette la relativa documentazione tecnica delle frequenze. Parimenti, il SUEM 118 può utilizzare le frequenze e la rete radio CNSAS ivi incluso l'utilizzo di apparati radio base collocati nelle stesse CO SUEM 118.
4. La Regione del Veneto concede al CNSAS, senza oneri per lo stesso, di installare a proprie spese gli apparati della propria rete radio nei siti che ospitano le reti di diffusione radio della Regione, promovendo altresì le opportune intese fra lo stesso CNSAS e gli Enti locali e i soggetti privati gestori di servizi pubblici per la stipula di convenzioni per la concessione in comodato d'uso dei rispettivi ponti radio, comprensivi di alloggiamento e alimentazione.

ARTICOLO 13 – PREVENZIONE E DIFFUSIONE DELLE FINALITA' DI ISTITUTO DEL SUEM 118 E DEL CNSAS

1. Il CNSAS si impegna a diffondere come numero unico di chiamata il 118 su tutto il territorio di competenza della Regione del Veneto. Il CNSAS si impegna, altresì, a veicolare per mezzo di idonei supporti, le finalità di istituto e le modalità operative del SUEM 118.
2. La Regione del Veneto si impegna a diffondere per mezzo di idonee iniziative le finalità di istituto del CNSAS con particolare riferimento all'informazione, alla prevenzione e alla vigilanza

degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche, delle attività speleologiche e speleo subacquee e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese le attività professionali e/o lavorative svolte in ambiente montano, ipogeo, in ambiente ostile ed impervio del territorio regionale.
3. La Regione del Veneto si impegna ad inserire nelle pubblicazioni tematiche e/o monografiche di carattere istituzionale riferite all'ambiente montano e nel web regionale sezioni dedicate ed il link al sito del CNSAS.
4. La Regione del Veneto, congiuntamente al CNSAS, cura la periodica diffusione alla stampa di informazioni atte ad illustrare il perseguimento delle finalità della presente convenzione ed, in particolare, a rappresentare l'attività di soccorso e l'attività di informazione e prevenzione rivolta alla cittadinanza.

ARTICOLO 14 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell'esecuzione della presente convenzione, le parti si impegnano a rispettare le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni. Responsabile del trattamento dei dati sono i soggetti indicati in premessa o loro delegati.
2. Il CNSAS, a fronte della particolare attività di soccorso prestata, potrà, nella persona del suo Presidente (pro-tempore) o dei Delegati (pro-tempore), trasmettere informazioni relative alle azioni di soccorso solo ed esclusivamente in riferimento alle modalità di intervento nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/03.
3. Tutto il personale del CNSAS è tenuto all'obbligo di segretezza su tutta l'attività svolta e su ogni notizia relativa all'attività del SUEM 118 e dell'Azienda ULSS, di cui lo stesso venisse a conoscenza durante o per effetto dello servizio.
4. A tutto il personale del CNSAS è fatto obbligo di non rilasciare alcuna dichiarazione agli organi di stampa non preventivamente concordata con il responsabile della CO competente per il territorio, in merito all'attività svolta in concorso con il SUEM 118 e su ogni notizia relativa all'attività del SUEM 118 e dell'Azienda ULSS, di cui lo stesso venisse a conoscenza durante o per effetto del servizio.

ARTICOLO 15 – CRITERI E MODALITA' DI FINANZIAMENTO DEL CNSAS

1. Per le prestazioni oggetto della presente convezione, escluse quelle relative a quanto previsto dall'articolo 7 comma 4, che saranno finanziate da ciascuna delle Aziende ULSS che usufruisce del servizio, si procede come segue:

- La Regione del Veneto provvede all'erogazione al CNSAS del finanziamento di cui alla deliberazione n. ……..
- Il CNSAS provvede annualmente a redigere e far pervenire alla Regione del Veneto una dettagliata relazione indicante l'uso delle risorse impiegate.

2. Il CNSAS è tenuto a presentare alla Segreteria Regionale per la Sanità della Regione del Veneto entro il 28 febbraio di ogni anno, fatte salve deroghe espressamente concesse su motivata richiesta del CNSAS:
a. Una relazione descrittiva delle attività annuali svolte con riferimento all'attività operativa e addestrativa;
b. Il rendiconto delle spese effettivamente sostenute nell'esercizio precedente ed il preventivo di spesa per l'esercizio corrente con l'utilizzo dello schema di cui all'ALLEGATO A, che costituisce parte integrante della presente convenzione.
3. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, contestualmente alla presentazione del preventivo di spesa da parte del CNSAS la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione del Veneto provvederà, con proprio Decreto, a liquidare allo stesso l'importo pari al 70% delle spese preventivate, entro il 31 marzo di ciascuna annualità;
4. Fatto salvo quanto disposto al successivo comma 5, l'importo del 30% residuo, a saldo del finanziamento, viene liquidato dalla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, con proprio Decreto, previa approvazione del rendiconto da parte del Coordinamento Regionale Emergenza Urgenza (C.R.E.U.) della Regione del Veneto e viene erogato, per ciascuna annualità, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

5. L'importo annuo complessivo liquidato al CNSAS di cui ai precedenti commi 3 e 4, non può eccedere l'importo previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____ ovvero euro 650.000,00 (seicentocinquantamila/00) annui.

ARTICOLO 16 – DURATA E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione entra in vigore alla data del 1 gennaio 2013 e ha la durata di 3 (tre) anni e le parti, se d'accordo, possono procedere al suo rinnovo per analogo periodo.
2. In riferimento alle cause e alle modalità di risoluzione del contratto, si fa esplicito rinvio alle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 17 – PENALI

1. In caso di mancato rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, commi 3 e 4, la Regione applica al CNSAS una penale di euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun episodio, da trattenersi sul saldo del finanziamento di cui all'art. 15, comma 4.

ARTICOLO 18 – CONTROVERSIE

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti derivanti dall'applicazione della presente Convenzione, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, il Foro competente è quello di Venezia.

ARTICOLO 19 – REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso a cura e a spese della parte che ha avuto interesse alla registrazione, tenuto conto dell'articolo 7 della Legge n. 91/63.

ARTICOLO 20 – ALLEGATI

1. Allegato A: Prospetto delle voci di spesa per la rendicontazione e il preventivo di spesa

La presente Convenzione è stata letta, approvata articolo per articolo, con le premesse e sottoscritta dalle parti.

Per la Regione del Veneto	**Per il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto**
Il Segretario Regionale per la Sanità	Il Presidente

ALLEGATO A - Prospetto voci di spesa per la rendicontazione e il preventivo di spesa.	
1	**ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO, ATTIVITA' ORGANIZZATIVA E LOGISTICA, MISSIONI DI SOCCORSO.**
1.1	**Livello Stazione e Interstazione.**
1.1.1	Formazione (Esercitazioni e addestramenti teorici e pratici)
1.1.2	Riunioni, Organizzazione, Attività istituzionali
1.1.3	Missioni di soccorso
1.2	**Livello Delegazione**
1.2.1	Formazione (Esercitazioni e addestramenti teorici e pratici)
1.2.2	Riunioni, Organizzazione, Attività istituzionali
1.2.3	Missioni di soccorso
1.3	**Livello Regionale**
1.3.1	Formazione (Esercitazioni e addestramenti teorici e pratici)
1.3.2	Riunioni, Organizzazione, Attività istituzionali
1.3.3	Missioni di soccorso
1.4	**Livello Nazionale**
1.4.1	Formazione (Esercitazioni e addestramenti teorici e pratici)
1.4.2	Riunioni, Organizzazione, Attività istituzionali
1.4.3	Missioni di soccorso
2	**ATTIVITA' GESTIONALE DIRETTIVA, AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ORGANIZZATIVA.**
2.1	Personale dipendente.
2.2	Collaborazioni, consulenze e indennità.
2.3	Spese bancarie.
2.4	Spese postali
2.5	Tasse e imposte.
2.6	Fondo di solidarietà.
2.7	Assicurative.
2.8	Telefoniche.
2.9	Fitti e locazioni.
2.10	Spese mediche e veterinarie.
2.11	Acqua, metano, illuminazione ed energia, pulizie, rifiuti.
2.12	Carburanti.
2.13	Cancelleria.
2.14	Mangimi
2.15	Varie.
3	**ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E LOGISTICHE.**
3.1	**Attività di adeguamento e ammodernamento del materiale alpinistico, sanitario e specifico di soccorso.**
3.1.0	Materiale e attrezzatura alpinistica, tecnica, sanitaria e dpi.
3.1.1	Manutenzione.
3.2	**Attività di adeguamento e ammodernamento della tecnologia della comunicazione.**
3.2.0	Ponti radio, apparati radio, radio base e veicolari, telefoni, arva, gps e similari.
3.2.1	Manutenzione.
3.3	**Attività di adeguamento e ammodernamento dei mezzi e automezzi.**
3.3.0	Mezzi diversi.
3.3.1	Manutenzione.
3.4	**Attività di adeguamento e ammodernamento delle attrezzature e delle sedi e dei magazzini.**
3.4.0	Immobilizzazioni, hardware, software, fotocopiatrici, proiettori e videoproiettori diversi, arredi e mobilio diverso.
3.4.1	Manutenzione.
4	**ATTIVITA' RIVOLTE ALLA PREVENZIONE DI INCIDENTI ALPINISTICI, SPELEOLOGICI E DI QUELLI LEGATI ALL'ATTIVITA' DEL TEMPO LIBERO SVOLTA IN AMBIENTE OSTILE ED IMPERVIO, DIFFUSIONE E CONOSCENZA DELLE FUNZIONI E DELL'ATTIVITA' DEL C.N.S.A.S. SVOLTA IN AMBITO REGIONALE.**
4.0	Opuscoli e supporti cineinformatici.
4.1	Pubblicazioni e attività promozionale diversa.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 129 del 11 febbraio 2013

Azienda Ulss n. 8 di Asolo. Autorizzazione alla cessione di un'area alla Casa di Riposo "Umberto I" di Montebelluna. DGR n. 135/CR del 4/12/2012 (D. Lgs 229/1999, art. 5; L.R. 23/2007, art. 13, comma 1).

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003 in merito all'autorizzazione all'Azienda Ulss n. 8 di Asolo alla cessione di un'area alla Casa di Riposo "Umberto I" di Montebelluna al fine di edificare la nuova ala della Casa di Riposo a seguito di apposito Accordo di Programma.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00 la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

Con il provvedimento n. 903 del 21/9/2006, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 8 approvava la schema di Accordo di programma avente ad oggetto "Accordo di Programma tra Azienda Ulss n. 8, Casa di Riposo "Umberto I" e Comune di Montebelluna per la costruzione della sede unica dei Servizi sanitari, socio sanitari ed assistenziali territoriali dell'Azienda Ulss n. 8 e per l'ampliamento e ristrutturazione della sede della Casa di Riposo "Umberto I".

L'Accordo, firmato in data 28/12/2007, prevedeva il riassetto e lo sviluppo delle aree e dei fabbricati inclusi nel comparto denominato "Ospedale Vecchio" di Montebelluna, per il quale il Comune di Montebelluna assumeva l'impegno della sistemazione delle aree esterne, mentre l'Azienda Ulss n. 8 si impegnava a cedere alla Casa di Riposo Umberto I le aree limitrofe al terreno di proprietà comunale, su cui sorgono i fabbricati della stessa Casa di Riposo, necessarie all'ampliamento delle proprie strutture attraverso l'edificazione di una nuova ala.

Con il provvedimento n. 220 del 22/2/2012, il Direttore Generale confermava l'impegno dell'Azienda Ulss n. 8 alla cessione dell'area necessaria all'edificazione della nuova ala della Casa di Riposo.

Le aree in questione sono identificate catastalmente come segue:

Comune di Montebelluna

NCT: Fg.31, mapp. 2467

Per una superficie di mq. 383

NCEU: Sez. E, Fg1, Mapp.287 sub. 8, Via Ospedale

Per una superficie di mq. 1897

Superficie complessiva pari a mq. 2.280,00

La perizia di stima dell'area in questione, asseverata in data 28/06/2012 presso il Tribunale di Treviso, determinava il valore delle superfici da alienare in euro 91.110,00.

Considerato che con DGR n. 135/CR del 4/12/2012 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta commissione consiliare, con nota del 11/1/2013 prot. n. 691, ha espresso il proprio parere n. 321 del 10 gennaio 2013 - favorevole all'unanimità - e pervenuto in data 22/1/2013 alla Direzione Controlli e Governo SSR con nota del 15/1/2013 prot. n. 856.

Per quanto sopra esposto e considerato che le aree in questione sono state classificate dal Direttore Generale quali beni immobili disponibili ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. 55/94, con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'Azienda Ulss n. 8 a cedere alla Casa di Riposo gli appezzamenti sopraindicati, subordinando l'autorizzazione al rilascio, se necessario, della prescritta autorizzazione della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, successivamente integrato con D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta di alienazione in oggetto, in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- Visto l'art. 20 comma 4 della L.R. 55/94;
- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
- Vista la deliberazione n. 903 del 21 settembre 2006 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 8 di Asolo;
- Vista la deliberazione n. 220 del 22 febbraio 2012 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 8 di Asolo;

- Richiamata la propria DGR n. 2752 del 16/05/1995;
- Richiamata la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00;
- Richiamata la propria DGR n. 866 del 21/06/2011;
- Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 16/08/2007, n. 23;
- Vista la DGR n. 135/CR del 4/12/2012;
- Visto il parere n. 321 del 10 gennaio 2013 espresso dalla Quinta Commissione consiliare.

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 220 del 22 febbraio 2012 del Direttore Generale dell'Azienda Ulss n. 8 di Asolo, con la quale egli approva la cessione dell'area necessaria all'edificazione della nuova ala della Casa di Riposo Umberto I di Montebelluna, come approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 903 del 21 settembre 2006, richiedendo al contempo la prescritta autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99:

Comune di Montebelluna

- NCT: Fg.31, mapp. 2467

Per una superficie di mq. 383

- NCEU: Sez. E, Fg1, Mapp.287 sub. 8, Via Ospedale

Per una superficie di mq. 1897

Superficie complessiva pari a mq. 2.280,00

2. di recepire il parere n. 321 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 10 gennaio 2013 - favorevole all'unanimità - sulla proposta di alienazione sopraindicata di cui al provvedimento n. 135/CR del 4/12/2012;
3. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 8 di Asolo a procedere alla cessione delle aree di cui al precedente punto 1 previo rilascio, se necessario, della prescritta autorizzazione della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, successivamente integrato con D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
4. di modificare la DGR n. 2752 del 16/05/1995 (Allegato A1), al fine di cancellare il vincolo di destinazione sanitaria dai beni immobili di cui al precedente punto 1);
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 130 del 11 febbraio 2013

IRCCS - Istituto Oncologico Veneto. Autorizzazione all'alienazione degli immobili siti nel Comune di Padova - quartiere Ponte di Brenta Via San Marco n. 169-171. DGR n. 136/CR del 4/12/2012 (D.Lgs. 229/1999, art. 5; L.R. 23/2007, art. 13, comma 1).

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Recepimento del parere espresso dalla Quinta commissione consiliare alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale n. 27/2003 in merito all'autorizzazione all'Istituto Oncologico Veneto alla cessione tramite gara pubblica degli immobili in oggetto destinando il ricavato all'acquisto di mobili e arredi del nuovo reparto di Oncologia.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili del patrimonio disponibile delle aziende sanitarie ed ospedaliere sono soggetti - ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/1999 - al rilascio di autorizzazione da parte della Regione.

L'art. 13, comma 1, della legge Regionale n. 23 del 16/08/2007 prevede, inoltre, che la suddetta autorizzazione sia rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia.

Con la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00 la Segreteria regionale Sanità e Sociale ha fornito alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere le indicazioni operative per la presentazione delle richieste di autorizzazione al fine di uniformare la procedura e chiedendo di comunicare l'esito ai competenti uffici regionali.

L'istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. con la Deliberazione del Direttore Generale n. 332 del 29 agosto 2012 avente ad oggetto "Alienazione dell'immobile sito nel Comune di Padova - quartiere Ponte di Brenta via san Marco nn. 169-171 di proprietà dell'I. R.C.C.S. - Istituto Oncologico Veneto. Adempimenti relativi", avviava le procedure di trasferimento di diritti reali su beni immobili ex. art. 5 del D. Lgs 229/1999.

Gli immobili vennero acquisiti in virtù di lascito testamentario nell'anno 2004 e nelle more della costituzione dell'I.R.C.C.S. - Istituto Oncologico Veneto, inizialmente intestati all'Azienda Ospedaliera di Padova.

Con DGR n. 1790 del 12 giugno 2007, la Giunta Regionale del Veneto aveva disposto l'integrazione della propria delibera n. 325 del 14 febbraio 2006 con la quale veniva trasferiti allo IOV, tra gli altri, anche il complesso immobiliare sito in Comune di Padova - quartiere Ponte di Brenta via san Marco nn. 169-171 composto da n. 7 unità immobiliari, costituite da un appartamento, un magazzino e n. 5 garage aventi i seguenti identificativi catastali:

Comune di Padova						
Sezione	foglio	mappale	subalterno	categoria	consistenza	Rendita (€)
D	1	702	1	C/2	mq. 138	413,37
D	1	702	2	A/2	4,5 vani	604,25
D	1	438	12	C/6	mq. 9	29,75
D	1	438	13	C/6	mq. 10	33,05
D	1	438	14	C/6	mq. 10	33,05
D	1	438	15	C/6	mq. 10	33,05
D	1	438	16	C/6	mq. 10	33,05

L'appartamento facente parte del complesso immobiliare e con i seguenti dati catastali:

D	1	702	2	A/2	4,5 vani	604,25

risulta attualmente locato con canone di locazione mensile pari ad € 470,69. Lo stesso contratto è stato regolarmente disdettato al 1 luglio 2013.

L'Agenzia del Territorio, con nota prot. 5595 del 8 maggio 2012, ha trasmesso apposita perizia di stima approvata con la Delibera del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto sopra citata, nella quale ha indicato in € 196.000,00 (centonovantaseimila/00) il più probabile valore di mercato da attribuire al complesso edilizio in toto, senza considerare la locazione dell'appartamento.

L'istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S intende procedere all'alienazione del complesso, esperendo gara ad evidenza pubblica, mediante asta pubblica ad incanto unico con offerta segreta, al prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo a base d'asta ai sensi del R.D. n. 827/1924, al fine di valorizzare il relativo ricavo destinandolo all'acquisto di mobili e arredi del nuovo reparto di Oncologia, così come indicato nel Piano Investimenti per il triennio 2012-2015, già trasmesso alla Regione Veneto.

Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili dell'Istituto, in base al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 26, sono assoggettati a previa autorizzazione regionale, il cui rilascio è a sua volta subordinato all'acquisizione del parere della Commissione Consiliare competente in materia di sanità ed assistenza, ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 23 del 16 agosto 2007.

Considerato che con DGR n. 136/CR del 4/12/2012 il provvedimento è stato sottoposto al parere della Quinta Commissione consiliare, così come previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 23/2007.

Preso atto che la Quinta commissione consiliare, con nota dell' 11/1/2013 prot. n. 693, ha espresso il proprio parere n. 322 del 10 gennaio 2013 - favorevole all'unanimità - e pervenuto in data 22/1/2013 alla Direzione Controlli e Governo SSR con nota del 15/1/2013 prot. n. 858.

Per quanto sopra esposto e considerato che le aree in questione sono state classificate dal Direttore Generale quali beni immobili disponibili ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. 55/94, con il presente provvedimento si propone di autorizzare l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S a procedere con la cessione tramite gara pubblica degli immobili sopra descritti, subordinando l'autorizzazione al rilascio, se necessario, della prescritta autorizzazione della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, successivamente integrato con D.P.C.M. 12 dicembre 2005.

Le peculiarità delle circostanze appena descritte giustificano la proposta di alienazione in oggetto, in considerazione di quanto disposto dalla DGR n. 866 del 21/06/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
- Visto l'art. 20 comma 4 della L.R. 55/94;
- Vista la Legge Regionale del Veneto n. 26/05 "Istituzione dell'Istituto Oncologico Veneto";
- Visto il R.D. 827/1924;
- Visto l'art. 5 del D. Lgs. 229/1999;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 332 del 29 agosto 2012 dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S
- Richiamata la Circolare regionale del 22/02/2010 prot. n. 97641/50.00.02.06.00;
- Richiamata la propria DGR n. 866 del 21/06/2011;
- Visto l'art. 13, comma 1, della legge regionale 16/08/2007, n. 23;
- Vista la DGR n. 136/CR del 4/12/2012;
- Visto il parere n. 322 del 10 gennaio 2013 espresso dalla Quinta Commissione consiliare.

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa e facenti parte integrante del presente provvedimento, della Deliberazione del Direttore Generale n. 332 del 29 agosto 2012 dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S, con la quale si avviano le procedure di autorizzazione all'alienazione degli immobili di seguito identificati, richiedendo al contempo la prescritta autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 229/99:

Comune di Padova						
Sezione	foglio	mappale	subalterno	categoria	consistenza	Rendita (€)
D	1	702	1	C/2	mq. 138	413,37
D	1	702	2	A/2	4,5 vani	604,25
D	1	438	12	C/6	mq. 9	29,75
D	1	438	13	C/6	mq. 10	33,05
D	1	438	14	C/6	mq. 10	33,05
D	1	438	15	C/6	mq. 10	33,05
D	1	438	16	C/6	mq. 10	33,05

2. di recepire il parere n. 322 espresso dalla Quinta Commissione consiliare nella seduta del 10 gennaio 2013 - favorevole all'unanimità - sulla proposta di alienazione sopraindicata di cui al provvedimento n. 136/CR del 4/12/2012;
3. di autorizzare l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S, a procedere all'alienazione degli immobili di cui al precedente punto 1 previo rilascio, se necessario, della prescritta autorizzazione della Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, successivamente integrato con D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
4. di prendere atto che l'introito derivante dalla vendita verrà destinato a finanziare l'acquisto di mobili e arredi del nuovo reparto di Oncologia;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 131 del 11 febbraio 2013

Rinnovo Convenzione con l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" di Thiene (VI) per l'utilizzo dei locali di villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino.

[Unità locali socio sanitaria e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Al fine di proseguire l'utilizzo dei locali della villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI) per l'organizzazione di congressi, corsi di formazione ed altri eventi di varia natura, viene rinnovata per due anni l'apposita Convenzione con l'AULSS n. 4 "Alto Vicentino", proprietaria dell'immobile, approvata con DGR 75 del 27/1/2011.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

L'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" di Thiene (VI) è proprietaria dell'immobile di interesse storico-artistico di villa Nievo Bonin Longare (di seguito denominata "Villa"), sito in Montecchio Precalcino (VI), in via Europa Unita, 2, edificio utilizzato anche per lo svolgimento di incontri, corsi di formazione ed eventi vari.

Con DGR n. 75 del 27 gennaio 2011 è stata approvata la Convenzione con l'Azienda ULSS n. 4 "Alto Vicentino" di Thiene (VI) per l'utilizzo, da parte delle strutture regionali, dei locali della villa Nievo Bonin Longare al fine di organizzare seminari di lavoro, congressi ed incontri di carattere istituzionale, per un totale di circa 30 giornate all'anno, prevedendo di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Controlli e Governo SSR di assumere con propri atti il relativo impegno di spesa e di emanare ogni successivo atto necessario alla miglior riuscita delle citate iniziative che verranno svolte dalla Regione del Veneto nei locali della villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI), determinando in euro 15.000,00 l'importo del contributo annuo a carico della Regione del Veneto, finalizzato a far fronte alle spese di gestione della villa, soprattutto in relazione ai servizi messi a disposizione da parte della proprietà.

Successivamente la Giunta Regionale ha emanato l'Informativa n. 12 del 21/6/2011 "Modalità applicative dell'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122 e degli articoli 12 e 15 della L.R. 7 gennaio 2011, n. 1" che ha fornito criteri e parametri omogenei per l'individuazione delle diverse tipologie di spesa; dalle disposizioni in essa contenute si evince che le spese previste nella sopra citata Convenzione, in quanto rispondenti ad esigenze di espletamento dell'attività istituzionale regionale, attività necessaria e indispensabile per il funzionamento dell'Ente (punto 2.C della citata Informativa n. 12/2011), non rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 6, c. 8, del D.L. 78/2010 - convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 - e dalla L.R. 1/2011.

La sopra citata Convenzione è stata rinnovata per l'anno 2012 (a norma dell'art. 7 della medesima) attraverso un apposito scambio di comunicazioni tra le strutture regionali e l'AULSS 4 "Alto Vicentino", e le previste attività si sono regolarmente svolte sia nel 2011 che nel 2012.

Si rende ora necessario procedere al rinnovo per gli anni 2013 e 2014 della più volte citata "Convenzione per l'utilizzo dei locali di villa Nievo Bonin Longare in Montecchio Precalcino (VI)", determinando in € 15.000,00 l'importo del contributo a carico della Regione del Veneto per ognuna delle due annualità citate, contributo finalizzato a far fronte alle spese di gestione della villa.

In relazione al fatto che il Bilancio di previsione annuale 2013 della Regione del Veneto è in corso di approvazione, si ritiene opportuno incaricare il Dirigente regionale della Direzione Controlli e Governo SSR dell'emanazione di ogni atto successivo necessario alla miglior riuscita delle iniziative che verranno svolte nei locali della villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI), con particolare riferimento all'adozione dell'impegno di spesa a valere sul Capitolo n. U101703 del Bilancio di previsione per gli anni 2013 e 2014, di cui alla Gestione Accentrata della spesa sanitaria, e all'adozione della conseguente liquidazione, disponendo che quest'ultima sarà effettuata a valere sul conto di Tesoreria Provinciale n. 306697 della gestione sanitaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";

Vista LA L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;

Vista la DGR 75 del 27 gennaio 2011;

Visto il DDR 142 del 19 ottobre 2012, che ha disposto il rinnovo della Convenzione in oggetto per l'anno 2012 e impegnato la relativa spesa per l'anno 2012;

delibera

1. di rinnovare, per le motivazioni esposte in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per gli anni 2013 e 2014 la "Convenzione per l'utilizzo dei locali di villa Nievo Bonin Longare in Montecchio Precalcino (VI)", sottoscritta nel 2011 con l'AULSS 4 "Alto Vicentino", determinando in € 15.000,00 (euro quindicimila/00) l'importo massimo dell'obbligazione di spesa per ognuna delle due annualità per l'utilizzo dei locali di tale struttura;

2. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Controlli e Governo SSR dell'emanazione di ogni atto successivo necessario alla miglior riuscita delle iniziative che verranno svolte nei locali della villa Nievo Bonin Longare di Montecchio Precalcino (VI), con particolare riferimento all'adozione dell'impegno, a favore dell'Azienda ULSS 4, a valere sul Capitolo di spesa n. U101703 - di cui alla Gestione Accentrata della spesa sanitaria - del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e del Bilancio di previsione pluriennale, in corso di approvazione, e all'adozione della conseguente liquidazione, disponendo che quest'ultima sarà effettuata a valere sul conto di Tesoreria Provinciale n. 306697 della gestione sanitaria;
3. di dare atto, vista la natura istituzionale degli eventi che si svolgono nell'ambito della Convenzione nelle strutture di villa Nievo Bonin Longare, che la spesa sopra prevista non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.V. nei modi e nei termini di rito.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 132 del 11 febbraio 2013

Programma pluriennale di investimenti in sanità, ex art. 20 legge 67/88. D. Lgs 254 del 28/07/2000. Potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale. DGR 2345/2001. Approvazione intervento Istituto Oncologico Veneto.

[Unità locali socio sanitaria e aziende ospedaliere]

Note per la trasparenza:

Approvazione dei progetti che compongono l'intervento di "Lavori di adeguamento normativo e libera professione" presso l'Ospedale Busonera di Padova dell'Istituto Oncologico Veneto.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2345 del 14/09/2001, la Giunta Regionale approvava lo studio di fattibilità e il collegato riparto del contributo ex art. 20 L. 67/1988 tra le Aziende Sanitarie del Veneto per il potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale.

Con successiva deliberazione n. 1179 del 25/06/2012 la Giunta Regionale riprogrammava e assegnava all'Istituto Oncologico Veneto l'importo complessivo di € 2.173.730,41 per la realizzazione del seguente intervento:

Scheda tecnica	Intervento	Importo finanziato
n. 51	Istituto Oncologico Veneto: Ospedale Busonera di Padova "Lavori di adeguamento normativo e libera professione "	1.524.580,77 (Libera Professione)
		649.149,64 (art. 20)

Il Ministero della Salute, con nota prot. n. 26100 del 19 ottobre 2012 ha dato il nulla osta all'utilizzo dell'importo di € 649.149,64 e con Decreto Dirigenziale del 19 ottobre 2012 ha provveduto a riassegnare il finanziamento di € 1.524.580,77, conformemente a quanto richiesto dalla Regione con la deliberazione della Giunta n. 1179/2012.

Il Direttore Generale dell'Istituto, con delibera n. 397 del 29 ottobre 2012, approvava i seguenti progetti definitivi che compongono l'intervento di cui sopra:

- "Lavori di manutenzione a servizio del nuovo reparto di Medicina Nucleare" nell'importo di € 1.313.000,00;
- "Lavori di manutenzione per adeguamento dell'ex reparto di psichiatria per la realizzazione del nuovo Day Hospital Oncologico" nell'importo di € 1.700.000,00.

per un importo complessivo di € 3.013.000,00 finanziato quanto a € 1.524.580,77 con oneri a carico dello Stato (D.Lgs. 254/2000, ex scheda n. 16), quanto a € 649.149,64 con i fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 e per la rimanente parte con fondi propri di bilancio dell'Istituto Oncologico Veneto:

Il Responsabile Unico del Procedimento, con nota del 6/11/2012 ha dichiarato che i lavori previsti nel progetto di cui trattasi verranno collaudati entro il termine del 31/12/2014 previsto dalla L. n. 189/2012.

La Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive, con note prot. n. 14937 del 11 gennaio 2013 e n. 7696 del 8 gennaio 2013 esaminava favorevolmente i due progetti definitivi che compongono l'intervento e precisamente "Lavori di manutenzione a servizio del nuovo reparto di Medicina Nucleare" e "Lavori di manutenzione per adeguamento dell'ex reparto di psichiatria per la realizzazione del nuovo Day Hospital Oncologico" presentati dallo I.O.V., dell'importo complessivo di € 3.013.000,00;

Il disposto di cui all'art. 25, 1° comma, della L.R. n. 27/2003 ss.mm.ii. stabilisce che "L'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori pubblici di competenza regionale, purché realizzati con risorse totalmente o parzialmente a carico del bilancio regionale, spetta al dirigente della struttura regionale competente per materia, salvi i casi in cui la relativa competenza sia attribuita alla Giunta regionale da specifiche disposizioni di legge, acquisito, ove necessario, il parere dell'organo tecnico consultivo regionale competente nonché la determinazione conclusiva favorevole della conferenza dei servizi, quando convocata".

La circolare prot. n. 633915 del 27 novembre 2008 della Segreteria Regionale per la Programmazione definisce gli indirizzi applicativi del procedimento regionale di approvazione dei progetti di lavori pubblici relativi alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 53, IV comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art. 20 della legge n° 67/88;

Visto D.Lgs. 254 del 28/07/2000;

Visto il Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;

richiamate le proprie deliberazioni n. 2345 del 14/09/2001 e n. 1179 del 25 giugno 2012;

delibera

1. di approvare, nel quadro della riprogrammazione della Regione e dell'Istituto interessato, il seguente intervento:

• Istituto Oncologico Veneto - Ospedale Busonera di Padova "Lavori di adeguamento normativo e libera professione: manutenzione a servizio del nuovo reparto di Medicina Nucleare e manutenzione per adeguamento dell'ex reparto di psichiatria per la realizzazione del nuovo Day Hospital Oncologico" dell'importo complessivo di € 3.013.000,00 finanziato quanto a € 1.524.580,77 con oneri a carico dello Stato (D.Lgs. 254/2000, ex scheda n. 16), quanto a € 649.149,64 con i fondi di cui all'art. 20 della L. n. 67/88 e per la rimanente parte con fondi propri di bilancio dell'Istituto Oncologico Veneto.

2. di approvare, ai sensi dell'art. 25, 1° comma, della L.R. n. 27/2003 ss.mm.ii., alla luce delle motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento, i progetti di cui al precedente punto 1 e la relativa copertura finanziaria;
3. di avviare le procedure ex art. 20 della legge 67/88 trasmettendo al Ministero della Salute il presente provvedimento e la richiesta di ammissione a finanziamento per gli importi a carico dello Stato indicati al punto 1 rispettivamente di euro 1.524.580,77, a valere sul programma previsto dal D.Lgs. n. 254/2000, e di € 649.149,64, a valere sul programma di cui all'art. 20 della L. n. 67/88;
4. di dare atto che l'intervento di cui trattasi, conformemente al Decreto Legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dovrà essere collaudato entro il 31 dicembre 2014;
5. di determinare in euro 2.173.730,41 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Controlli e Governo SSR disponendo la copertura finanziaria di € 1.524.580,77 a carico dei fondi stanziati sul capitolo 100167 e di € 649.149,64 a carico dei fondi stanziati sul capitolo 060077 del bilancio regionale 2013 in corso di approvazione;
6. di incaricare la Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive dell'accertamento delle relative poste in entrata;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 133 del 11 febbraio 2013

Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD). Approvazione ai sensi dell'art. 35, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Deliberazione n. 59/CR del 25.06.2012.

[Bonifica]

Note per la trasparenza:

Dando applicazione all'art. 35 della l.r. n. 12/2009 viene approvato il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD); sul medesimo Piano si è espressa, con parere favorevole a maggioranza, la Quarta Commissione Consiliare.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha attuato il riassetto dell'intera disciplina della bonifica mediante un coordinamento formale del complesso di norme già esistenti e la formulazione di fondamentali innovazioni sostanziali, con la finalità di raggiungere la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso un uso razionale delle risorse, nonché un ampliamento delle funzioni attribuite alla bonifica, in un'ottica di sostenibilità ambientale.

Con l'art. 2 della citata legge, il Legislatore regionale ha individuato i dieci nuovi comprensori di bonifica per i quali la Giunta regionale, con deliberazione 19 maggio 2009, n. 1408, ha individuato i dieci nuovi Consorzi di bonifica, aventi natura di enti pubblici economici, retti da propri statuti, la cui azione è informata ai principi dell'efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà.

La medesima legge regionale n. 12/2009, al comma 1 dell'art. 35, ha disposto che i Consorzi di bonifica predispongano il Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi del successivo articolo 36.

Dando attuazione al disposto di legge, la Giunta regionale, con deliberazione 30 novembre 2010, n. 132/CR, al fine di acquisire il previsto parere da parte della competente Commissione consiliare, ha approvato il documento contenente le "Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili (legge regionale 8 maggio 2009, n. 12). Elaborato del novembre 2010".

In proposito, la Quarta Commissione consiliare, con parere n. 62, ha espresso a maggioranza "parere favorevole" in merito a tale provvedimento; preso atto del citato parere e adottate le opportune modifiche, a conclusione del procedimento individuato dal primo comma dell'art. 36 della l.r. n. 12/2009, la Giunta regionale, con deliberazione n. 79 del 27 gennaio 2011, ha approvato in via definitiva le sopra richiamate direttive.

Va evidenziato che il Piano di classifica è lo strumento attraverso il quale i Consorzi individuano i benefici ritratti dagli immobili per l'attività della bonifica, definendo e quantificando i parametri e gli indici per ciascun beneficio. Concluso l'iter di cui agli artt. 35 e 36, il Consorzio possiede tutti gli elementi necessari per determinare l'entità del contributo a carico dei proprietari degli immobili. Il Piano di classifica definisce, inoltre, nella cartografia allegata, il perimetro di contribuenza; all'interno di tale perimetro ricadono gli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione della bonifica. Qualora necessario, il perimetro di contribuenza individua le aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da escludere dalla contribuenza.

L'art. 35 della l.r. n. 12/2009 stabilisce le diverse fasi del procedimento che si conclude con l'approvazione del Piano di classifica, approvato inizialmente dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea. Il comma 3 dell'articolo 35 dispone che tali deliberazioni consortili vengano depositate presso i competenti Uffici regionali e presso il Consorzio di bonifica interessato, e che dell'avvenuto deposito ne sia dato avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché in due quotidiani a diffusione locale per tre giorni consecutivi. Entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del Veneto, gli interessati hanno facoltà di presentare ricorso alla Giunta regionale; quest'ultima, sentita la competente Commissione consiliare, è chiamata ad approvare le deliberazioni consortili di cui al comma 3 dell'articolo 35, decidendo contestualmente sugli eventuali ricorsi.

Ad avvenuta conclusione della fase di deposito i competenti Uffici della Giunta regionale hanno sottoposto a istruttoria i Piani di classifica in oggetto, ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009, entrando nel merito dei relativi contenuti e compiendo i necessari confronti con quanto disposto nelle citate Direttive regionali; in tal sede è stata anche valutata l'ammissibilità di ciascun ricorso od osservazione presentati alla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 35.

Il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Adige Euganeo è stato approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 9/2011 del 13 giugno 2011. Dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso sul BUR del Veneto n. 45 del 24 giugno 2011, nonché secondo le modalità e i tempi disposti per legge accertati in sede di istruttoria. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di avviso di deposito non sono stati presentati ricorsi o osservazioni avverso la deliberazione consortile in argomento.

Sui contenuti del Piano i competenti Uffici regionali hanno redatto il verbale istruttorio che esprime considerazioni e valutazioni sotto il profilo del merito; la Giunta regionale, facendo proprio il citato verbale, con deliberazione 25 giugno 2012, n. 59/CR, ha chiesto parere alla competente Commissione consiliare. Dando esito a tale richiesta, la Quarta Commissione consiliare, con parere n. 261 del 26 settembre 2012, si è espressa favorevolmente sul citato provvedimento della Giunta regionale, a maggioranza.

Il citato parere della Quarta Commissione consiliare, conformemente a quanto rilevato nel verbale istruttorio della Direzione Difesa del Suolo, ha valutato opportuno chiedere al Consorzio di bonifica di mettere in evidenza gli aspetti applicativi del Piano di classifica in oggetto che, per necessità di chiarezza espositiva, richiedono una illustrazione di dettaglio, attraverso la predisposizione

di un apposito manuale di applicazione. Tale manuale, che dovrà essere interessato da periodica revisione, darà illustrazione delle modalità e delle metodologie applicative degli indici per ciascuna Unità Territoriale Omogenea.

Considerate quindi le valutazioni esposte nel verbale istruttorio della Direzione Difesa del Suolo che costituisce Allegato A al presente provvedimento, riprese nel disposto di seguito riportato, si ritengono soddisfatti i presupposti per poter procedere all'approvazione del Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD) ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Regio decreto n. 215/1933, artt. 10 e 11;

Viste le leggi regionali:

- 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
- 19 novembre 2010, n. 25 "Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12";

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- 19 maggio 2009, n. 1408 "Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto";
- 27 gennaio 2011, n. 79 "Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2012, n. 59/CR "Piano di classifica degli immobili dei consorzi di bonifica Bacchiglione, Adige Po e Adige Euganeo. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", art. 35, comma 5, e deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2011, n. 79.";

Vista la nota 26 settembre 2012, prot. n. 0017595, del Presidente del Consiglio regionale del Veneto "Parere alla Giunta regionale n. 261. Piano di classifica degli immobili dei consorzi di bonifica Bacchiglione, Adige Po e Adige Euganeo.";

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009, il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD), adottato con deliberazione assembleare consortile n. 9/2011 del 13 giugno 2011, sulla base anche di quanto specificato nel verbale istruttorio della Direzione Difesa del Suolo che costituisce Allegato A al presente provvedimento; il medesimo Piano di classifica delimita il perimetro di contribuenza che individua gli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione della bonifica, unitamente alle aree che non traggono alcun beneficio, da escludere dalla contribuenza;
2. di disporre che il Consorzio riformuli la Tavola 4 "Perimetro di contribuenza di bonifica" al fine di evitare errori interpretativi legati alla difficoltà di lettura - integrando anche il testo della relazione illustrativa - anche per quanto attiene la individuazione delle aree escluse (Comune di Battaglia Terme), di quelle di nuova contribuenza, nonché di quelle caratterizzate da particolari rapporti tra la rete fognaria e la rete di bonifica (Comuni di Baone e di Este);
3. di disporre lo stralcio, in quanto non condivisibili, sia per la necessità di rispettare anche in sede di aggiornamento del Piano il procedimento definito dall'art. 35 della l.r. n. 12/2009, sia per le evidenti differenze di comportamento idraulico che sussistono tra i suoli dei bacini prossimi alla Laguna e quelli delle zone collinari e pedecollinari, la previsione di "affinamento" dell'indice di comportamento idraulico in sede di applicazione del Piano di classifica, nonché la soluzione di ricorrere alla media aritmetica del medesimo indice delle tre macroaree;
4. di disporre, per quanto previsto al punto 3., che il Consorzio collochi sistematicamente i diversi valori dell'indice di comportamento idraulico nelle diverse Unità Territoriali Omogenee;
5. di disporre che il Consorzio fornisca maggiori dettagli, relativamente all'indice di soggiacenza per i terreni di pianura, con particolare riferimento ai criteri di individuazione del valore soglia di 50 kWh/ha;
6. di disporre lo stralcio della previsione di valutare, in sede di applicazione del Piano, con riferimento alla individuazione dell'indice di efficacia, le rese relative alle singole particelle interessate al fenomeno di elevazione della falda freatica in quanto l'aggiornamento del Piano deve rispettare il procedimento definito dall'art. 35 della l.r. n. 12/2009;
7. di disporre lo stralcio della previsione di individuare, in sede di applicazione del Piano, i valori dell'indice di efficacia, sulla base della efficienza della bonifica alle singole particelle in ragione di potenziali allagamenti; ciò in quanto l'aggiornamento del Piano deve rispettare il procedimento definito dall'art. 35 della l.r. n. 12/2009;
8. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio in ordine alla preliminare individuazione delle quote di spesa relative agli immobili residenziali, agli immobili produttivi, ai fabbricati rurali, ai terreni, nonché alle strade e ferrovie;
9. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio, con riferimento al beneficio di natura idraulica, relativamente all'indice tecnico idraulico, individuando i valori che l'indice può assumere nelle diverse aree, anche raggruppandoli in classi, al fine di consentire l'accertamento del vincolo di legge che tale indice per gli immobili urbani non possa superare di più di venti volte il corrispondente indice per i terreni agricoli;
10. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio in ordine alla individuazione dell'indice economico per il beneficio di natura idraulica, descrivendo la metodologia attraverso la quale i valori unitari di superficie vengono tradotti in indice; a tal fine il Consorzio dovrà redigere un documento integrativo in merito ai fabbricati rurali e alle infrastrutture di trasporto, fornendo

elementi di maggior dettaglio per quanto attiene la metodologia di ripartizione della spesa in rapporto alla superficie planimetrica virtuale;

11. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio in ordine alla presenza di beneficio irriguo relativamente all'area ricompresa tra il fiume Gorzone e il canale Santa Caterina, considerato che la medesima area in altri documenti risulta priva di dotazione e/o strutture irrigue;

12. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio, con riferimento al beneficio di disponibilità irrigua, sia per quanto attiene la descrizione della metodologia adottata per ciascun indice tecnico, che per quanto attiene la quantificazione del contributo irriguo, individuando altresì i relativi valori;

13. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio, individuando la metodologia per il calcolo dei contributi irrigui per usi non agricoli, prevedendo, in conformità alle Direttive regionali di cui alla DGR n. 79/2011, il confronto di tali importi con quanto chiesto per l'irriguo agricolo e con le tariffe per l'acqua potabile note per lo specifico territorio;

14. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio in ordine alle portate derivate ai fini della vivificazione, adeguando la base di calcolo del contributo relativo agli scarichi;

15. di dare atto che gli elementi di cui ai punti da 2. a 14., qualora comportino variazioni del perimetro di contribuenza o degli indici del Piano di classifica, richiedono nuovamente l'avvio del procedimento di approvazione della Giunta regionale di cui all'art. 35 della l.r. n. 12/2009, in quanto costituiscono variazione del Piano di classifica;

16. di disporre la redazione di un apposito manuale di applicazione del Piano di classifica, nel quale siano raccolti gli esiti dei rilievi di cui ai punti 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13. e 14. del presente deliberato;

17. di disporre che copia del Piano in oggetto, perfezionato nel rispetto di quanto previsto dai precedenti punti da 2. a 14., nonché copia del manuale di applicazione di cui al punto 16., redatte su supporto magnetico, vengano depositate agli atti della Direzione regionale Difesa del Suolo;

18. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

19. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 133 del 11 febbraio 2013

Oggetto: Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD). Deliberazione dell'Assemblea consortile del 13 giugno 2011, n. 9/2011 "Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica Adige Euganeo – Approvazione". Deliberazione n. 59/CR del 25.06.2012.

VERBALE ISTRUTTORIO

Introduzione

Il comprensorio del consorzio di bonifica Adige Euganeo, della superficie di circa 119.955 ettari, è individuato con il numero 6 nell'Allegato A alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Il territorio di competenza dei consorzi di bonifica Adige Bacchiglione ed Euganeo, riuniti in un unico comprensorio, è caratterizzato da ambienti che in passato presentavano notevoli difficoltà dal punto di vista idrogeologico, sia per la presenza di aree paludose e acquitrini, sia per l'esistenza di corsi d'acqua privi di arginature e il cui letto, in alcuni casi, fu deviato forzatamente dall'uomo, mediante la realizzazione di importanti opere idrauliche.

L'attuale comprensorio, la cui forma ricorda uno stivaletto basso a punta, è delimitato a nord dalla zona pedemontana dei Monti Berici, dalla dorsale nord dei Colli Euganei e dal fiume Bacchiglione; a sud il fiume Adige e il tratto finale del fiume Gorzone ne fanno da confine naturale, mentre a est la punta dello stivaletto coincide con la confluenza dei fiumi Brenta, Bacchiglione e Gorzone; a ovest il fiume Fratta e il canale Fossetta ne completano la perimetrazione.

Osservazioni e ricorsi

L'Assemblea del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, con la deliberazione del 13 giugno 2011, n. 9/2011, ha approvato, per quanto di competenza, il Piano di Classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, unitamente al perimetro di contribuenza e al relativo Piano di riparto; a tale provvedimento è stata data immediata esecuzione.

Dell'avvenuto deposito del Piano di classifica presso gli uffici della Direzione regionale Difesa del Suolo, è stata data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 45 del 24 giugno 2011, nonché secondo le modalità e i tempi disposti dalla legge. Nei citati avvisi è stata riportata la previsione del 4° comma dell'art. 35 della legge regionale n. 12/2009, che dispone la possibilità di presentare ricorso alla Giunta regionale avverso il Piano di classifica entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel BUR.

Entro tale termine, non è stato presentato alcun ricorso od osservazione avverso la deliberazione consortile in oggetto.

Attività di bonifica

Risalgono ai lontani XII e XIII secolo gli importanti interventi di bonifica, mirati a sottrarre alle acque i terreni da adibire a coltura, prima realizzati per intervento diretto di privati, poi voluti dalla Autorità pubblica, con la presa di posizione nel 1501 della Repubblica Serenissima di Venezia che, eleggendo i tre *Savii delle acque*, dette così origine al primo nucleo che costituì il *Magistrato ai Beni Inculti*. In tali sedi fu preso atto che non era possibile ignorare la stretta connessione del regime lagunare con quello idrografico delle aree retrostanti, all'epoca già bonificate privatamente, dando avvio a importanti opere a fronte di ingenti spese sostenute dai proprietari terrieri.

Dopo una lunga fase di abbandono e di mancata conservazione del delicato sistema idraulico, il territorio apparve in pessime condizioni e, a cavallo tra Settecento e Ottocento, durante il periodo di grandi cambiamenti storici a livello governativo, l'onere della bonifica ricadde nuovamente sui proprietari terrieri.

Dopo mezzo secolo di tentativi di sollevamento meccanico delle acque, dapprima con mezzi di sollevamento azionati con la forza animale, poi con le macchine a vapore, a metà del 1800 la meccanica offrì la soluzione con le idrovore azionate con motori elettrici o ad olio pesante.

L'allontanamento delle acque superficiali mediante idrovore comportò come conseguenza negativa il prosciugamento delle valli che, in tale periodo storico, costituivano l'unica fonte di reddito attraverso la raccolta della canna, la caccia e la pesca. Il sollevamento meccanico consentì la sistemazione del Canale dei Cuori e i collettori della Fossa Monselesana, con la costruzione del grande impianto idrovoro a Ca' Bianca di Chioggia per scaricare nella Laguna di Venezia le acque del Canale dei Cuori con lo scopo di mantenerne basso il livello. Fu adottata, su vasta scala, la soluzione non frequente nel campo delle bonifiche del doppio sollevamento meccanico, una prima volta dai terreni al Canale dei Cuori ed una seconda dal Canale dei Cuori alla Laguna in prossimità di Chioggia. I lavori all'idrovora di Ca' Bianca furono ultimati solo nel 1928.

Deve essere ricordato che alla fine del 1800 le acque provenienti dall'area del Retratto di Monselice in tempi di piena raggiungevano livelli incompatibili con il relativo scolo; pertanto, furono realizzati gli interventi per raccogliere le relative acque nel collettore Canale Altipiano, opportunamente sistemato ed integrato mediante un apposito canale sottopassante il canale Bagnarolo mediante una botte a sifone. Per integrare l'azione di scolo del Canale Altipiano venne costruito, dopo la prima guerra mondiale, l'impianto idrovoro di Acquanera. Ciò consente di comprendere il regime idraulico del territorio in argomento, dove pur avendo il Consorzio Retratto di Monselice sempre perseguito l'idea di realizzare una bonifica a scolo naturale, solo con la messa in funzione di un impianto di sollevamento meccanico costruito nel 1921-1922, il medesimo fu finalmente in grado di allontanare le acque meteoriche dal proprio territorio.

Attività irrigua

Attualmente, la pratica irrigua utilizza la rete idraulica di bonifica come vettore principale che, tramite vari sostegni, garantisce quote idrometriche superiori in estate rispetto a quelle invernali. Dalla rete consorziale i privati possono derivare l'acqua di irrigazione con mezzi propri, praticando l'esercizio irriguo principalmente a pioggia.

Oltre alla rete irrigua a carattere promiscuo, nelle aree a sud del comprensorio che costeggiano il fiume Adige, è stata realizzata una specifica canalizzazione irrigua in calcestruzzo armato che consente di addurre l'acqua nella fascia a valle degli impianti di derivazione.

Di fatto il servizio irriguo non avviene con precisi turni e dotazioni specifiche, in quanto il Consorzio si limita a mettere a disposizione l'acqua per l'irrigazione che gli agricoltori riprendono con mezzi ed attrezzature aziendali proprie; pertanto, gli agricoltori si autogestiscono i turni, le quantità e i metodi di distribuzione dell'acqua. Tuttavia, date le colture prevalenti praticate, le aziende agricole utilizzano l'acqua principalmente come intervento di soccorso, per evitare gli stress dovuti dal deficit idrico che caratterizza, nel periodo estivo, le principali colture presenti nei terreni del comprensorio.

Le acque derivate tramite il canale irriguo Lessinio Euganeo Berico (LEB) sono destinate, oltre ad un servizio per l'irrigazione, a vivificare e rimpinguare le portate di magra dei fiumi Fratta Gorzone, Guà Frassine, Santa Caterina e Bisatto. Su tali corsi d'acqua il Consorzio è titolare di concessioni alla derivazione per immettere acqua irrigua in tutta la rete consortile, anche minore, specialmente quella che attraversa centri abitati. Attraverso il sistema LEB e mediante attingimenti diretti dal fiume Adige il Consorzio è in grado di derivare ininterrottamente per l'intero periodo irriguo una portata di 37,026 mc/s.

Unità Territoriali Omogenee

Il Piano di classifica richiede la preliminare individuazione del perimetro di contribuenza e delle Unità Territoriali Omogenee (UTO).

Il perimetro di contribuenza, infatti, può differire dai confini amministrativi dell'Ente quando vengono individuate delle aree che non traggono beneficio dall'attività consortile.

Per quanto attiene il beneficio di natura idraulica le zone escluse dall'assoggettamento al pagamento dei contributi consortili sono elencate nel Piano di classifica e sono identificate con codice univoco e rappresentate con apposita cartografia. Tuttavia, si segnala che nella relazione viene nominata un'area in Comune di Battaglia Terme (PD) i cui immobili scolano direttamente nel canale Sottobattaglia-Vigenzone, che non trova corrispondente rappresentazione nella Tavola 4 e non viene nemmeno identificata con un codice univoco. Si segnala, pertanto, la necessità di adeguare la cartografia in tal senso.

Nella medesima cartografia sono messe in evidenza nuove aree contribuenti per le quali risulta opportuno integrare il testo della relazione con le motivazioni di tale inserimento. Parimenti, compare anche una "*area contribuente per i soli immobili allacciati alla pubblica fognatura*", suddivisa a metà tra i comuni di Baone (PD) e di Este (PD), in zona collinare, che non beneficia di alcuna attività consortile di difesa idraulica, mentre riceve benefici per l'allontanamento delle acque meteoriche recapitate nel sistema fognario e scaricate nei canali consortili. In proposito, il Piano di classifica non fa cenno della situazione particolare rispetto all'intero comprensorio di tale area; si ritiene, pertanto, necessario che il Consorzio integri il Piano con opportuni elementi di dettaglio. Parimenti, si ritiene necessaria una integrazione documentale-applicativa per quanto attiene situazioni specifiche riguardanti immobili allacciati alla pubblica fognatura che, seppur ubicati in un bacino idraulico, scaricano attraverso la rete fognaria in un altro bacino. La presenza di tali specificità è richiamata a pagina 94 della relazione al Piano.

Il comprensorio consortile è suddiviso in 55 bacini idraulici elementari di bonifica che, ai fini del Piano di classifica, vengono raggruppati nelle quattro Unità Territoriali Omogenee (UTO) rappresentate in Tavola 2; i bacini riuniti in ciascuna UTO presentano caratteristiche di unitarietà sotto il profilo tecnico-idraulico-gestionale e sono stati assegnati alla UTO seguendo una rigorosa attribuzione degli oneri di esercizio e di manutenzione.

Le quattro UTO, come risulta dalla dettagliata descrizione presente nel Piano di classifica con riferimento a ciascun bacino elementare, sono costituite da bacini idrografici idraulicamente indipendenti, di caratteristiche omogenee, i cui collettori principali immettono le acque di bonifica in ricettori esterni non in gestione al Consorzio, costituiti dal fiume Fratta-Gorzone, dalla Laguna di Venezia e dal fiume Brenta-Bacchiglione.

L'unità territoriale omogenea Pianura Euganea comprende le aree più settentrionali del comprensorio in cui vi è prevalenza di superfici pedecollinari, caratterizzate da un'attività di bonifica a scolo naturale il cui vettore idraulico principale è lo Scolo di Lozzo. In tale area alcuni bacini idraulici di modesta ampiezza richiedono però il funzionamento di impianti idrovori appositamente attivati, seppur di ridotta potenza.

L'unità territoriale omogenea Valli del Fratta si colloca nell'area centrale del comprensorio da ovest verso est; è caratterizzata da un'attività di bonifica a scolo meccanico o meccanico alternato, con scarico nel vettore idraulico fiume Fratta-Gorzone mediante 17 impianti idrovori.

L'unità territoriale omogenea Fossa Paltana è caratterizzata dall'essere servita da un vettore idraulico principale di smaltimento delle acque meteoriche, il Canale Altipiano – Canal Morto. Tale vettore riceve i deflussi a scolo naturale dei bacini del versante est dei Colli Euganei, dell'area pedecollinare del Retratto di Monselice e del bacino dei Terreni Alti, ma riceve anche i deflussi dall'area sottostante dei bacini Barbegara, Rebosola e San Silvestro-Priula che sono a sollevamento meccanico. Tali portate confluiscono dapprima nel Canal Morto fino a Ca' Bianca di Chioggia, per arrivare a confluire nella Laguna di Venezia attraverso la Botte delle Trezze, o nel Brenta-Bacchiglione attraverso una chiavica a deflusso naturale, oppure per pompaggio a mezzo dell'idrovora Trezze.

L'unità territoriale omogenea Monforesto trova nel Canale dei Cuori il vettore idraulico principale, che tramite l'idrovora di secondo salto Ca' Bianca immette le sue acque nel Canal Morto e, attraverso la Botte delle Trezze, nella Laguna di Venezia, oppure nel fiume Brenta-Bacchiglione tramite la chiavica emissaria di Ca' Pasqua e l'idrovora di terzo salto Trezze. L'idrovora scolmatrice di piena Beolo di Anguillara Veneta permette la diversione idraulica in Gorzone di 1 milione di metri cubi al giorno,

alleggerendo significativamente il Canale dei Cuori e l'idrovora di Ca' Bianca soggetta a frequenti difficoltà di deflusso in condizioni di alta marea.

Per quanto riguarda la determinazione degli indici per il beneficio di natura idraulica, in linea con quanto previsto dalle Direttive regionali di cui alla DGR n. 79/2011, il Piano di classifica applica gli indici tecnici di comportamento idraulico dei suoli, di soggiacenza e di efficienza, combinandoli tra loro mediante prodotto nell'indice tecnico idraulico, moltiplicando poi quest'ultimo per l'indice economico.

L'indice di comportamento idraulico dei suoli è funzione del coefficiente udometrico, per il quale il Piano di classifica determina il valore con il metodo dell'invaso, assumendo coefficienti di deflusso differenti per le diverse classi di risposta idrologica dei suoli.

In una prima fase il comprensorio consortile viene suddiviso in tre zone, omogenee dal punto di vista delle curve di possibilità pluviometrica, aggregando le rilevazioni di tutte le stazioni pluviometriche presenti sul territorio consortile nelle macroaree: "Costa adriatica", caratterizzata dalle maggiori altezze di precipitazione; "Colli e pianura settentrionale", con altezze di precipitazione medie; "Pianura meridionale", con minori altezze di precipitazione. In ciascuna delle tre macroaree vengono individuati i valori del volume specifico di invaso in mc/ha; i diversi volumi fissati per le varie tipologie di edificato (da 100 a 150 mc/ha), comprese strade e ferrovie (rispettivamente 225 e 280 mc/ha), vengono ripetuti nelle tre macroaree, mentre per le tre tipologie di terreno i valori attribuiti si differenziano anche tra le tre macroaree (da 250 a 300 mc/ha).

Ne deriva che, mentre per le varie tipologie di edificato, le strade e le ferrovie, a qualunque macroarea appartengano, con qualunque altezza di precipitazione, presentano sempre lo stesso volume di invaso espresso in mc/ha, i terreni hanno invasi maggiori dove le precipitazioni sono maggiori e invasi minori dove sono minori le altezze di precipitazione. I valori del coefficiente udometrico, che risultano dal metodo di calcolo e dai dati sopra richiamati, vengono indicizzati all'interno di ciascuna macroarea ponendo pari a 1 il valore del terreno a tessitura media; ne derivano le seguenti proporzioni tra terreno a tessitura media e centro città:

- zona "Costa adriatica" (zona a maggiori precipitazioni): rapporto 1 a 12,5;
- zona "Colli e pianura settentrionale" (zona a precipitazioni medie): rapporto 1 a 16,6;
- zona "Pianura meridionale" (zona a minori precipitazioni): rapporto 1 a 19.

Utilizzando tali scale di valori, l'indice rappresentativo del comportamento idraulico viene determinato, per ciascuna classe di risposta idrologica equivalente, mediante media aritmetica dei corrispondenti valori delle tre macroaree.

Il Piano conclude l'illustrazione degli aspetti legati all'indice di comportamento idraulico dei suoli attraverso la previsione di affinamento dei relativi valori in sede di applicazione; ciò non appare condivisibile, sia per le evidenti differenze di comportamento idraulico che sussistono tra i suoli dei bacini prossimi alla Laguna e quelli delle zone collinari e pedecollinari, che per la necessità di rispettare anche in sede di aggiornamento del Piano il procedimento definito dall'art. 35 della l.r. n. 12/2009.

L'indice di soggiacenza viene determinato in funzione della distanza tra la quota altimetrica del terreno e il livello idrometrico del punto di recapito.

Per i territori di pianura con quota di terreno più elevata rispetto al punto di recapito, nei quali non si verificano problematiche idrauliche, l'indice viene posto pari a 1.

In presenza, invece, di terreni di quota inferiore a quella del recapito, per i quali l'attività di bonifica avviene con scolo meccanico o alternato, il valore dell'indice di soggiacenza viene determinato in funzione del consumo specifico unitario in kWh/ha delle idrovore. Ne risulta che i valori misurati in ciascun bacino elementare, se inferiori alla soglia di 50 kWh/ha, assumono convenzionalmente valore di 1,15, mentre quelli superiori alla soglia assumono convenzionalmente valore 1,25. Con questa procedura vengono trattati in modo analogo, con lo stesso metro di misura, i bacini a scolo meccanico e quelli a scolo alternato. Non viene, invece, precisato l'assunto in base al quale viene determinata l'unica soglia di 50 kWh/ha che differenzia le due classi.

Diversamente, per i territori collinari l'indice di soggiacenza è funzione del rapporto tra la pendenza media del bacino e la pendenza media della zona omogenea di soggiacenza. Dopo aver determinato tale rapporto per ciascun bacino o porzione collinare di bacino, facendo nuovamente ricorso ad una media aritmetica di

tutti i bacini considerati, viene determinato un unico valore dell'indice di soggiacenza pari a 0,25 per tutte le zone di collina.

L'indice di efficacia consente l'inserimento di correttivi in presenza di oggettive situazioni di riduzione del beneficio.

Una prima situazione oggettiva che si verifica nel comprensorio in oggetto è la probabile riduzione del franco di bonifica, per la stima della quale il Piano riporta una specifica tabella di valori percentuali di resa relativa delle più frequenti colture erbacee in funzione di diversi livelli di profondità della falda. Manca la conclusione della descrizione della metodologia che consente di indicizzare i valori delle perdite di produzione agricola o di valore degli immobili urbani, nonché lo schema di sintesi che illustri i possibili valori indicizzati. In proposito, il Piano riporta alcuni valori come "*puramente indicativi*" sostenendo che "*nella fase di applicazione del Piano potranno essere valutate con indagini di dettaglio le rese relative alle singole particelle interessate al fenomeno di elevazione della falda freatica*".

Una seconda situazione oggettiva di riduzione del beneficio viene prevista nel caso di allagamento superficiale dei suoli, che può condurre ad una perdita in varia misura del raccolto nei terreni coltivati e ad un deprezzamento degli immobili siti in aree urbane. Anche per questa condizione il Consorzio precisa che "*in sede di applicazione del Piano potranno essere valutati anno per anno per le singole particelle catastali i valori dell'efficienza della bonifica in ragione di potenziali allagamenti*".

In sostanza, il Piano prevede che l'indice di efficacia, mediamente pari a 1 per ciascun bacino idraulico elementare, possa subire continue oscillazioni a livello di singola particella catastale in conseguenza del verificarsi di almeno uno dei due fenomeni in questione; oltretutto, rimanda alla valutazione e all'approvazione annuale dell'Assemblea consortile, in sede di approvazione del bilancio di previsione e del Piano di riparto, l'indice di efficacia del bacino elementare, sulla base di apposita relazione tecnica redatta dagli Uffici consortili che mira ad individuare ed accertare qualsiasi situazione che abbia pregiudicato e ridotto l'efficienza della bonifica idraulica in una determinata area o bacino.

Si rileva, pertanto, che per entrambe le situazioni oggettive di riduzione del beneficio la previsione di continui aggiornamenti non appare condivisibile per la necessità che, anche in sede di aggiornamenti, il Piano rispetti il procedimento di approvazione individuato dall'art. 35 della l.r. n. 12/2009.

In merito all'indice tecnico idraulico il Piano rileva che, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'art. 36 della l.r. n. 12/2009, il valore attribuito agli immobili ubicati nelle zone urbane non può essere superiore a venti volte il valore attribuito agli immobili ubicati nelle zone agricole. Si rileva, in proposito, la impossibilità di accertare se tale vincolo di legge sia stato rispettato in quanto nel Piano non è presente un elaborato che riporti, raggruppati in classi, i valori di tale indice.

L'indice economico viene determinato in termini di valore dell'unità di superficie per categoria di immobili e, nel caso degli immobili extra-agricoli, anche per gruppo catastale. Sia per gli immobili agricoli che per gli immobili extra-agricoli i valori, rispettivamente, di reddito dominicale e di rendita catastale vengono rivalutati in base ai parametri dell'ICI. Si rileva, anche in questo caso, la assenza della descrizione della metodologia attraverso la quale i valori unitari di superficie vengono tradotti in indice. A completamento del quadro di riferimento si riporta la previsione del Piano secondo la quale "*per i fabbricati rurali e le infrastrutture di trasporto l'indice economico viene posto pari a 1 e perciò la ripartizione della spesa avviene in rapporto alla superficie planimetrica virtuale*", ritenendo necessario acquisire elementi di dettaglio per quanto attiene la metodologia adottata per la ripartizione citata.

Al fine di garantire la agevole applicazione degli indici del beneficio di natura idraulica, si reputa necessario che il Consorzio si doti di un dettagliato manuale di applicazione delle metodologie di individuazione dei diversi valori degli indici per ciascuna delle Unità Territoriali Omogenee, prevedendone la periodica revisione.

Conformemente a quanto disposto dalle direttive della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 79/2011, il contributo relativo al beneficio di natura idraulica viene suddiviso nelle due componenti: quella "di difesa" e quella "di scolo", rispettivamente individuate facendo riferimento al tempo di ritorno di eventi meteorici di carattere eccezionale (tempo di ritorno 50 anni) o di maggior frequenza (tempo di ritorno 5 anni).

Per quanto attiene al beneficio di disponibilità irrigua sono state individuate tre UTO denominate "Acque del Leb: Euganeo", "Acque del Leb: Adige Bacchiglione" e "Acque dell'Adige". Eccezion fatta per

quest'ultima UTO che rappresenta l'area meridionale del comprensorio, decorrente lungo il fiume Adige, che fa riferimento ai terreni irrigati con le portate derivate dal medesimo Fiume, le prime due UTO sono servite dall'approvvigionamento irriguo diretto o indiretto dal sistema gestito dal consorzio di II° grado Lessinio Euganeo Berico (LEB). Nonostante la fonte sia unica, il Consorzio ha ritenuto che, sotto il profilo della diversità gestionale e del rigore nella attribuzione degli oneri di esercizio e di manutenzione, fosse opportuno mantenere distinte le due UTO, facendole coincidere con i precedenti confini degli ex-consorzi Euganeo e Adige Bacchiglione, interessati dalla recente fusione, che continuano a mantenere comunque una loro identità in termini organizzativi.

Si ritiene che il Consorzio sottoponga a verifica la presenza di beneficio irriguo relativamente all'area ricompresa tra il fiume Gorzone e il canale Santa Caterina, considerato che la medesima area in altri documenti risulta priva di dotazione e/o strutture irrigue.

L'attività irrigua garantita dal Consorzio mediante rimpinguamento della rete idraulica minore si traduce nel beneficio di disponibilità irrigua su superfici non attrezzate, per la cui valutazione vengono definiti gli indici tecnici di fabbisogno irriguo, di servizio irriguo e l'indice economico.

L'indice di fabbisogno irriguo tiene conto dei deficit idrici in riferimento alla coltura con maggior diffusione, che nella totalità del comprensorio del consorzio Adige Euganeo risulta essere il mais. Tenendo conto delle caratteristiche dei terreni e della profondità della falda, il Consorzio ha stimato il fabbisogno della coltura del mais nei trenta giorni più siccitosi dell'anno, e lo ha rapportato al valore medio del medesimo fabbisogno per ogni specifica UTO, ottenendo valori che, indicizzati, oscillano tra 0,9 (nei casi in cui il fabbisogno stimato rappresenti meno della metà del fabbisogno medio della UTO) e 1,1 (nei casi in cui il fabbisogno stimato superi anche di una volta e mezza il fabbisogno medio della UTO).

L'indice di servizio irriguo esprime l'efficienza del servizio irriguo, attraverso il rischio che determinati territori possano non disporre della necessaria quantità di risorsa irrigua. Il Consorzio determina il suddetto indice come prodotto di due indici elementari che rappresentano:

- il grado di efficienza, espresso dalla distanza delle superfici irrigabili dai collettori consortili con finalità irrigua;
- la densità di servizio irriguo garantita, che esprime il diverso onere sostenuto dal Consorzio per assicurare la disponibilità d'acqua, unitamente alla maggiore o minore disponibilità d'acqua, fino all'assenza di approvvigionamento.

Di queste due componenti, quella che maggiormente influenza il valore dell'indice di servizio irriguo è la distanza dei terreni dai collettori, che porta al dimezzamento dell'indice per quelli posti a distanza superiore a 400 metri.

L'indice economico, individuato per ciascuna UTO, sulla base delle motivazioni e delle valutazioni concordi con le Direttive regionali, viene posto uniformemente pari a 1, in quanto le colture praticabili non presentano variazioni considerevoli tali da giustificare una diversificazione nel valore attribuibile a tale indice.

La determinazione dell'indice di contribuenza finale per il beneficio di disponibilità irrigua deriva dal prodotto degli indici tecnici con l'indice economico. Il Piano non riporta una sintesi dei diversi valori che può assumere l'indice di contribuenza finale in questione; pertanto, anche nel caso del beneficio irriguo si ritiene necessaria la redazione di un dettagliato manuale di applicazione.

Nella realtà consortile si configura anche la fattispecie di utilizzo di risorsa irrigua per usi non agricoli per l'irrigazione di orti, giardini, parchi, ecc. Per tali utenze è previsto un contributo forfettario che potrà essere annualmente soggetto a rivalutazione o, eventualmente, essere ridefinito su base quinquennale, per tener conto delle variazioni che nel tempo possono incidere nei costi di adduzione che il Consorzio deve sostenere per tali usi. Anche in questo caso si rileva che, al fine di garantire l'agevole applicazione di tale metodologia, sia necessaria la redazione di un dettagliato manuale di applicazione.

In proposito, le Direttive regionali, trattandosi di usi non produttivi, danno indicazioni per differenziare il contributo delle utenze non agricole rispetto a quelle dei terreni agricoli irrigui, con riferimento anche ai costi per l'approvvigionamento di acqua potabile, al fine di evidenziarne la specificità e di incentivare il corretto utilizzo della dotazione irrigua disponibile. Si ritiene che il Consorzio debba, in sede di redazione dello specifico manuale applicativo più volte richiamato, individuare la metodologia per il calcolo dei contributi

irrigui per usi non agricoli, prevedendo il confronto di tali importi con quanto chiesto per l'irriguo agricolo e con le tariffe per l'acqua potabile note per lo specifico territorio.

Per quanto attiene gli scarichi di cui al comma 1, art. 37, della l.r. n. 12/2009, il Piano considera come volume annuo veicolato dalla rete consortile la somma dei volumi annui degli scarichi totali e del volume annuo delle acque meteoriche, tralasciando i volumi annui di vivificazione. Nella formula per la determinazione del contributo imputabile al singolo scarico il volume del canale V_{canale} prende in considerazione i diversi tratti che sono interessati per lo smaltimento delle acque di scarico. Non essendo definito chiaramente il volume del canale, sembra che anche in esso non venga inclusa la componente di vivificazione. Si valuta che, in sede di redazione del più volte citato manuale applicativo, il Consorzio debba prendere in considerazione le portate derivate ai fini della vivificazione, adeguando la base di calcolo.

Venezia, lì 11/01/2013

GLI ISTRUTTORI

dott. Luigi De Lucchi

dott.ssa Roberta Rainato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 134 del 11 febbraio 2013

Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR). Approvazione ai sensi dell'art. 35, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Deliberazione n. 108/CR del 11.10.2012.

[Bonifica]

Note per la trasparenza:

Dando applicazione all'art. 35 della l.r. n. 12/2009 viene approvato il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR); sul medesimo Piano si è espressa, con parere favorevole a maggioranza, la Quarta Commissione Consiliare.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha attuato il riassetto dell'intera disciplina della bonifica mediante un coordinamento formale del complesso di norme già esistenti e la formulazione di fondamentali innovazioni sostanziali, con la finalità di raggiungere la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso un uso razionale delle risorse, nonché un ampliamento delle funzioni attribuite alla bonifica, in un'ottica di sostenibilità ambientale.

Con l'art. 2 della citata legge, il Legislatore regionale ha individuato i dieci nuovi comprensori di bonifica per i quali la Giunta regionale, con deliberazione 19 maggio 2009, n. 1408, ha individuato i dieci nuovi Consorzi di bonifica, aventi natura di enti pubblici economici, retti da propri statuti, la cui azione è informata ai principi dell'efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà.

La medesima legge regionale n. 12/2009, al comma 1 dell'art. 35, ha disposto che i Consorzi di bonifica predispongano il Piano di classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base delle direttive definite dalla Giunta regionale ai sensi del successivo articolo 36.

Dando attuazione al disposto di legge, la Giunta regionale, con deliberazione 30 novembre 2010, n. 132/CR, al fine di acquisire il previsto parere da parte della competente Commissione consiliare, ha approvato il documento contenente le "Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili (legge regionale 8 maggio 2009, n. 12). Elaborato del novembre 2010".

In proposito, la Quarta Commissione consiliare, con parere n. 62, ha espresso a maggioranza "parere favorevole" in merito a tale provvedimento; preso atto del citato parere e adottate le opportune modifiche, a conclusione del procedimento individuato dal primo comma dell'art. 36 della l.r. n. 12/2009, la Giunta regionale, con deliberazione n. 79 del 27 gennaio 2011, ha approvato in via definitiva le sopra richiamate direttive.

Va evidenziato che il Piano di classifica è lo strumento attraverso il quale i Consorzi individuano i benefici ritratti dagli immobili per l'attività della bonifica, definendo e quantificando i parametri e gli indici per ciascun beneficio. Concluso l'iter di cui agli artt. 35 e 36, il Consorzio possiede tutti gli elementi necessari per determinare l'entità del contributo a carico dei proprietari degli immobili. Il Piano di classifica definisce, inoltre, nella cartografia allegata, il perimetro di contribuenza; all'interno di tale perimetro ricadono gli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione della bonifica. Qualora necessario, il perimetro di contribuenza individua le aree che non traggono beneficio dalla bonifica, da escludere dalla contribuenza.

L'art. 35 della l.r. n. 12/2009 stabilisce le diverse fasi del procedimento che si conclude con l'approvazione del Piano di classifica, approvato inizialmente dal Consorzio con deliberazione dell'Assemblea. Il comma 3 dell'articolo 35 dispone che tali deliberazioni consortili vengano depositate presso i competenti Uffici regionali e presso il Consorzio di bonifica interessato, e che dell'avvenuto deposito ne sia dato avviso mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché in due quotidiani a diffusione locale per tre giorni consecutivi. Entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul BUR del Veneto, gli interessati hanno facoltà di presentare ricorso alla Giunta regionale; quest'ultima, sentita la competente Commissione consiliare, è chiamata ad approvare le deliberazioni consortili di cui al comma 3 dell'articolo 35, decidendo contestualmente sugli eventuali ricorsi.

Ad avvenuta conclusione della fase di deposito i competenti Uffici della Giunta regionale hanno sottoposto a istruttoria i Piani di classifica in oggetto, ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009, entrando nel merito dei relativi contenuti e compiendo i necessari confronti con quanto disposto nelle citate Direttive regionali; in tal sede è stata anche valutata l'ammissibilità di ciascun ricorso od osservazione presentati alla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4 del citato art. 35.

Il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta è stato approvato dall'Assemblea consortile con deliberazione n. 11 del 23 giugno 2011. Dell'avvenuto deposito ne è stata data notizia mediante avviso sul BUR del Veneto n. 52 del 15 luglio 2011, nonché secondo le modalità e i tempi disposti per legge accertati in sede di istruttoria. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di avviso di deposito sono stati presentati quattro ricorsi e una osservazione avverso la deliberazione consortile in argomento.

Sui contenuti del Piano e dei relativi ricorsi e osservazioni i competenti Uffici regionali hanno redatto il verbale istruttorio, Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; il medesimo esprime considerazioni sotto il profilo del merito, illustrando anche le motivazioni a fondamento dell'accoglimento o rigetto dei ricorsi o osservazioni di seguito elencate:

- rigetto del ricorso del Comune di Piovene Rocchette (VI), dell'Europarlamentare On. Mara Bizzotto, e del Comitato interpartitico per l'abolizione del contributo consortile di bonifica nell'ambito del Comune di Piovene Rocchette (VI);
- rigetto del ricorso del sig. Gianfranco Bonaldi;
- accoglimento parziale di quanto osservato dal Comune di Schio (VI), per quanto attiene l'area di nuova urbanizzazione in sinistra Livergon.

La Giunta regionale, facendo proprio il verbale istruttorio della Direzione Difesa del Suolo, con deliberazione 11 ottobre 2012, n. 108/CR, ha chiesto parere alla competente Commissione consiliare; dando esito a tale richiesta, la Quarta Commissione consiliare, con parere n. 299 del 5 novembre 2012, si è espressa favorevolmente sul citato provvedimento della Giunta regionale, a maggioranza.

Conformemente a quanto rilevato nel citato verbale istruttorio, si valuta opportuno che il Consorzio di bonifica metta in evidenza gli aspetti applicativi del Piano di classifica in oggetto attraverso la predisposizione di un apposito manuale di applicazione. Tale manuale, rispondendo a requisiti di chiarezza e di dettaglio, darà illustrazione delle modalità e delle metodologie applicative degli indici per ciascuna Unità Territoriale Omogenea e dovrà essere interessato da periodica revisione.

Si valuta, altresì, opportuno che, coerentemente a quanto previsto in sede di approvazione del Piano di classifica del consorzio Brenta, il consorzio Alta Pianura Veneta, per la particolarità del servizio presente nei territori in sinistra Astico, dia soluzione alle problematiche legate alla contribuenza irrigua in tale territorio, adottando i necessari provvedimenti anche per quanto attiene il Piano di classifica.

Si ritengono, peraltro, soddisfatti i presupposti per poter procedere all'approvazione del Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR) ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009, facendo proprie le valutazioni esposte nel verbale istruttorio della Direzione Difesa del Suolo, Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Si valuta, pertanto, opportuno articolare nel disposto del presente provvedimento le diverse prescrizioni di cui sopra.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Regio decreto n. 215/1933, artt. 10 e 11;

Viste le leggi regionali:

- 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
- 19 novembre 2010, n. 25 "Modificazioni della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12";

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- 19 maggio 2009, n. 1408 "Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto";
- 27 gennaio 2011, n. 79 "Direttive per la redazione dei Piani di Classifica degli immobili";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2012, n. 108/CR "Piano di classifica degli immobili dei consorzi di bonifica Acque Risorgive e Alta Pianura Veneta. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", art. 35, comma 5, e deliberazione della Giunta regionale 27 gennaio 2011, n. 79.";

Vista la nota 8 novembre 2012, prot. n. 0020738, del Presidente del Consiglio regionale del Veneto "Parere alla Giunta regionale n. 299. Piano di classifica degli immobili dei consorzi di bonifica Acque Risorgive e Alta Pianura Veneta.";

delibera

1. di approvare, ai sensi dell'art. 35 della l.r. n. 12/2009, il Piano di classifica degli immobili del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR), adottato con deliberazione assembleare consortile n. 11 del 23 giugno 2011, sulla base anche di quanto specificato nel verbale istruttorio della Direzione Difesa del Suolo, Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; il medesimo Piano di classifica delimita il perimetro di contribuenza che individua gli immobili soggetti al pagamento dei contributi consortili in ragione dei benefici conseguenti all'azione della bonifica, unitamente alle aree che non traggono alcun beneficio, da escludere dalla contribuenza;
2. di disporre lo stralcio, in quanto non condivisibile, sia per la necessità di rispettare anche in sede di aggiornamento del Piano il procedimento definito dall'art. 35 della l.r. n. 12/2009, sia per le evidenti differenze di comportamento idraulico che sussistono tra i suoli dei bacini di pianura e di quelli delle zone collinari e pedecollinari, la previsione di "affinamento" dell'indice di comportamento idraulico in sede di applicazione del Piano di classifica;
3. di disporre lo stralcio della previsione di valutare, in sede di applicazione del Piano, con riferimento alla individuazione dell'indice di efficacia, le rese relative alle singole particelle interessate al fenomeno di elevazione della falda freatica in quanto l'aggiornamento del Piano deve rispettare il procedimento definito dall'art. 35 della l.r. n. 12/2009;
4. di disporre lo stralcio della previsione di individuare, in sede di applicazione del Piano, i valori dell'indice di efficacia, sulla base della efficienza della bonifica alle singole particelle in ragione di potenziali allagamenti; ciò in quanto l'aggiornamento del Piano deve rispettare il procedimento definito dall'art. 35 della l.r. n. 12/2009;
5. di disporre che il Consorzio illustri con maggior dettaglio la scelta della individuazione del valore soglia di 50 kWh/ha, relativamente all'indice di soggiacenza per i terreni di pianura;
6. di disporre che il Consorzio illustri con maggior dettaglio la previsione della preliminare individuazione delle quote di spesa relative agli immobili residenziali, agli immobili produttivi, ai fabbricati rurali, ai terreni, nonché alle strade e ferrovie;
7. di disporre che il Consorzio fornisca elementi di dettaglio, con riferimento al beneficio di natura idraulica, relativamente all'indice tecnico idraulico, individuando i valori che l'indice può assumere nelle diverse aree, anche raggruppandoli in classi, al fine di consentire l'accertamento del vincolo di legge che tale indice per gli immobili urbani non possa superare di più di venti volte il corrispondente indice per i terreni agricoli;

8. di disporre che il Consorzio illustri con maggior dettaglio la individuazione dell'indice economico per il beneficio di natura idraulica, descrivendo la metodologia attraverso la quale i valori unitari di superficie vengono tradotti in indice; il Consorzio dovrà altresì redigere un documento integrativo in merito ai fabbricati rurali e alle infrastrutture di trasporto, fornendo elementi di maggior dettaglio per quanto attiene la metodologia di ripartizione della spesa in rapporto alla superficie planimetrica;

9. di disporre che il Consorzio provveda con ogni possibile tempestività, stante le caratteristiche dell'urbanizzazione del territorio comprensoriale, alle verifiche e agli aggiornamenti del sistema conoscitivo delle tipologie e dei punti di recapito della rete fognaria;

10. di disporre che il Consorzio integri il Piano con la redazione di un apposito elaborato che individui il perimetro di contribuenza per l'irrigazione, tenendo conto altresì della particolarità del servizio irriguo presente nei territori in sinistra Astico;

11. di disporre che il Consorzio riformuli la Tavola 3 "Unità Territoriali Omogenee di irrigazione", ricorrendo a soluzioni con maggior capacità illustrativa, basate su informazioni specifiche legate agli strati informativi strettamente correlati al beneficio irriguo;

12. di disporre che il Consorzio illustri con maggior dettaglio, con riferimento al beneficio di disponibilità irrigua, sia la descrizione della metodologia adottata per il calcolo dell'indice di dotazione irrigua, differenziata per sistema di irrigazione adottato, che la quantificazione del contributo irriguo, individuando altresì i relativi valori;

13. di disporre che il Consorzio illustri con maggior dettaglio le attività e le portate derivate ai fini della vivificazione, adeguando la base di calcolo del contributo relativo agli scarichi;

14. di prendere atto delle valutazioni contenute nel verbale istruttorio di cui al punto 1, le quali costituiscono fondamento per disporre:

- il rigetto del ricorso del Comune di Piovene Rocchette (VI), dell'Europarlamentare On. Mara Bizzotto, e del Comitato interpartitico per l'abolizione del contributo consortile di bonifica nell'ambito del Comune di Piovene Rocchette (VI);
- il rigetto del ricorso del sig. Gianfranco Bonaldi;
- l'accoglimento parziale di quanto osservato dal Comune di Schio (VI), per quanto attiene l'area di nuova urbanizzazione in sinistra Livergon;

15. di dare atto che, qualora gli adempimenti di cui ai punti da 2. a 14. comportino variazioni del perimetro di contribuenza o degli indici del Piano di classifica, costituendo variazione del Piano medesimo, deve essere avviato il procedimento di approvazione della Giunta regionale di cui all'art. 35 della l.r. n. 12/2009;

16. di disporre la redazione di un apposito manuale di applicazione del Piano di classifica, nel quale siano raccolti gli esiti dei rilievi di cui ai punti 5., 6., 7., 8., 12. e 13. del presente deliberato;

17. di disporre che copia del Piano in oggetto, perfezionato nel rispetto di quanto previsto dai precedenti punti da 2. a 14., nonché copia del manuale di applicazione di cui al punto 16., redatte su supporto magnetico, vengano depositate agli atti della Direzione regionale Difesa del Suolo;

18. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

19. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 134 del 11 febbraio 2013

Oggetto: Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR). Deliberazione dell'Assemblea consortile del 23 giugno 2011, n. 11 "Piano di classifica. Esame ed approvazione". Deliberazione n. 108/CR del 11.10.2012.

VERBALE ISTRUTTORIO

Introduzione

Il comprensorio del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, della superficie di 172.953,24 ettari, individuato con il numero 4 nell'allegato A alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", deriva dall'unione dei comprensori dei pre-esistenti consorzi Zerpano Adige Guà, Riviera Berica e Medio Astico Bacchiglione; il consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, preposto al comprensorio n. 4 di cui sopra, è stato istituito con deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1408.

L'attuale comprensorio ricade nel bacino idrografico nazionale del fiume Adige per una superficie di 51.832 ettari, mentre per i restanti 121.100 ettari si colloca nel bacino idrografico nazionale Alto Adriatico per la superficie attraversata dai fiumi Brenta e Bacchiglione.

Il comprensorio è delimitato a nord dalla fascia dell'alta pianura vicentina a ridosso delle pendici dell'altopiano di Asiago e della dorsale delle colline Berico-Lessiniche; ad est segue l'asta idrografica dell'Astico-Tesina fino alla confluenza con il Bacchiglione. La porzione di pianura a sud dei Monti Berici continua fino ai Colli Euganei ed è attraversata dal canale Lessinio-Euganeo-Berico che ne costituisce la principale adduttrice di acqua irrigua derivata dall'Adige. La punta più a est del comprensorio è costituita dal territorio di Veggiano (PD) da cui il confine raggiunge Cologna Veneta (VR) lungo la dorsale Albettone (VI) e Sossano (VI). La punta meridionale è stretta tra il fiume Adige a sud-ovest e il fiume Fratta a est. Nella parte più occidentale, il comprensorio consortile arriva ad includere anche la zona est del comune di Verona.

Attività di bonifica

La parte nord-orientale dell'attuale consorzio Alta Pianura Veneta, corrispondente al preesistente consorzio di bonifica Medio Astico Bacchiglione, per effetto di vari cambiamenti intervenuti vide aumentare il territorio di competenza dell'originario consorzio di bonifica "Medio Astico" con l'inclusione della parte collinare e pianeggiante scorporata dal soppresso consorzio per la bonifica integrale e montana "Astico Brenta Valletta Longhella", nonché di alcuni territori di nuova classifica per la bonifica ricadenti nel settore meridionale del medesimo comprensorio.

La parte centrale del consorzio Alta Pianura Veneta comprende, invece, quello che era il territorio dell'ex consorzio di bonifica Riviera Berica. Quest'area include territori già classificati e organizzati in enti di bonifica: il consorzio di bonifica Ottoville, il consorzio di bonifica Ronego, il consorzio di bonifica Liona Frassanella, il consorzio di bonifica Bacino Retrone, il consorzio di bonifica Fiumicello Brendola, il consorzio di bonifica Valli Fimon e i nove consorzi presenti nella vallata dell'Agno. Tali Consorzi, taluni con origini medioevali, con storie più o meno simili, sono entrati a far parte nel 1978 del consorzio di bonifica Riviera Berica.

Infine, la parte occidentale del comprensorio, delimitato dal Consiglio Regionale nel 1978, fu denominato "Colline e Pianura in Sinistra Adige di Verona", per cambiare poi in "Zerpano-Adige-Guà" in omaggio alla evoluzione idrografica del territorio, avvenuta mediante la realizzazione della botte Zerpana e

del relativo collettore, che hanno messo in comunicazione le acque basse dell'area interclusa tra Adige e Alpone con la fossa Fratta.

L'intero comprensorio presenta diverse situazioni idrauliche: nella parte collinare vi sono alvei torrentizi a forte pendenza e con elevata suscettività erosiva; le aree pedecollinari e alcune aree di pianura sono caratterizzate da situazioni con alvei a moderata pendenza tali da essere riconducibili allo scolo naturale; infine, le aree pianeggianti rilevano livelli di soggiacenza tali da dover ricorrere al sollevamento meccanico o alternato.

Storicamente, i territori ricompresi nell'attuale consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta sono stati interessati da attività di bonifica molto diversificate, finalizzate a garantire la sicurezza idraulica del territorio a fronte del costante rischio idrogeologico nell'area collinare, nonché ad assicurare lo scolo delle acque delle aree paludose per rendere fertili i terreni.

Attività irrigua

La superficie complessivamente interessata dall'irrigazione consorziale è pari a 39.226 ettari. L'eterogeneità morfologica del territorio ha determinato una marcata differenziazione delle pratiche irrigue. In alcuni casi, con risorsa idrica superficiale permanente, si sono sviluppati ordinamenti produttivi agricoli legati all'allevamento, caratterizzati dalla presenza di vaste distese di prati, in parte ancora irrigati con il metodo irriguo dello scorrimento superficiale. In ambito collinare e pedecollinare si sono sviluppati sistemi pluvirrigui a pressione. La parte valliva, invece, utilizzata prevalentemente a seminativo, è servita con irrigazione non strutturata che utilizza promiscuamente il reticolo di scolo.

A partire dagli anni '80, con la realizzazione del canale LEB, opera principale del consorzio di bonifica di II grado Lessinio-Euganeo-Berico (LEB), si sono rese disponibili dotazioni idriche derivate dal fiume Adige, il cui utilizzo ha permesso di estendere l'irrigazione in ulteriori aree. Il canale LEB rappresenta oggi la fonte principale di approvvigionamento idrico-irriguo, alimentando il territorio comprensoriale per circa 9.500 ettari. Altre opere di presa sono dislocate lungo il corso dei fiumi Agno-Guà, Bacchiglione e Bisatto.

Nella porzione territoriale nord-orientale l'eterogeneità morfologica determina sia la presenza di sistemi irrigui a scorrimento, 1.500 ettari distribuiti a macchia di leopardo, che ad aspersione, su 1.600 ettari irrigati mediante oltre 150 km di condotte in pressione. L'irrigazione viene effettuata mediante quattro opere di presa situate sui torrenti Leogra, Timonchio, Astico e fiume Tesina. Tra questi è incluso anche un nuovo impianto ultimato a fine 2009 che ha permesso l'irrigazione di altri 190 ettari rispetto a quella irrigata per scorrimento. Nell'area appena descritta, vi sono anche una decina di pozzi freatici, utilizzati duranti i periodi siccitosi per sopperire ai cali di portata delle derivazioni superficiali.

Complessivamente, sull'intero comprensorio, gli impianti a pressione utilizzano n. 18 centrali di presa e rilancio, mentre gli impianti a pelo libero ricorrono a n. 35 centrali di presa e sollevamento.

In merito alle attività realizzate dal Consorzio correlate alla razionalizzazione delle risorse idriche, si evidenzia la scelta di ricorrere alla produzione di energia idroelettrica con l'acquisto, a fine settembre 2008, di quattro centraline sul Canale Mordini, e con la messa in funzione, da ottobre 2008, di tre centrali idroelettriche di proprietà del Consorzio, installate lungo le condotte pluvirrigue in pressione.

Unità Territoriali Omogenee

Il Piano di classifica richiede la preliminare individuazione, per tipologia di beneficio, del perimetro di contribuenza e delle Unità Territoriali Omogenee (UTO).

Al fine della redazione del presente Piano il Consorzio di bonifica ha affidato ad uno Studio professionale esterno all'organizzazione consortile l'analisi del perimetro di contribuenza per il beneficio di natura idraulica, al fine di accertare le aree che all'attualità traggono beneficio dall'attività del Consorzio, essendo idraulicamente tributarie della rete idraulica consortile; in tale sede sono state anche evidenziate le

superfici scolanti nella rete idrografica non gestita dal Consorzio da escludere dal perimetro di contribuenza. Lo Studio citato ha messo in evidenza come l'individuazione del perimetro di contribuenza sia basato sul percorso di deflusso delle acque meteoriche e, conseguentemente, sulla individuazione dei Soggetti competenti sulla rete idrografica.
Gli approfondimenti svolti hanno condotto alla esclusione dal perimetro di contribuenza di nuove aree. In particolare, la città di Vicenza è oggetto di esclusione, ad eccezione del territorio afferente il torrente Astichello a nord, di una ristretta area ad ovest della città, di un quartiere ad est in cui deve essere accertato il punto di recapito della pubblica fognatura. Inoltre, in area pedecollinare, ai monti della Lessinia, già in buona parte esclusi dalla contribuenza, ora si aggiungono le colline del Chiampo, le cui acque meteoriche non scolano in canalizzazioni consortili.
Per quanto riguarda i territori del bacino dei torrenti Mezzane e Illasi (Comuni di Tregnano, Mezzane di Sotto, Lavagno, Illasi) nonché i Comuni di Montecchia di Crosara e Roncà con il nuovo Piano di classifica ne è stato previsto il loro inserimento nel perimetro di contribuenza. Relativamente a queste ultime aree si deve rilevare che, attualmente, tale rete idraulica caratterizzata da torrenti, valli e rii, è affidata per la gestione e la manutenzione in regime di delegazione amministrativa al Consorzio di bonifica. Il particolare affidamento che sottende a tale rete è, attualmente, presupposto per l'esonero di tali territori dalla contribuenza consortile di bonifica.
Una riflessione specifica è stata fatta con riguardo alla frazione di San Michele Extra in Comune di Verona, al Comune di Schio, al Comune di San Vito di Leguzzano e al Comune di Malo, stante che il territorio consortile relativo ai Comuni citati rientrava nel perimetro di contribuenza anche per le aree servite da pubblica fognatura. Si valuta, in proposito, che in sede di adempimento alle prescrizioni di seguito riportate, il Consorzio accerti che, limitatamente al Comune di Malo, qualora le aree urbane generino deflussi verso la rete di competenza consortile siano chiamate a contribuire per la relativa quota di beneficio. Diversamente, per le altre tre diverse aree di cui sopra, si concorda con la loro esclusione dal perimetro di contribuenza.

Per quanto riguarda il beneficio irriguo, il Piano di classifica non individua il perimetro di contribuenza mediante appositi elaborati cartografici specifici per le aree irrigue, suddivise anche sulla base dei differenti tipi di distribuzione. Si rileva, pertanto, la necessità che il Piano venga integrato con la redazione di un apposito elaborato che individui il perimetro di contribuenza per l'irrigazione, stante la rilevanza dell'attività irrigua nel comprensorio, nonché la particolarità presente nei territori serviti in sinistra Astico. Nella Tavola 3 allegata al Piano vengono illustrate le Unità Territoriali Omogenee per l'irrigazione, sovrapposte ad altri strati informativi; si rileva, in proposito, la necessità che la medesima venga redatta ricorrendo a soluzioni con maggior capacità illustrativa, stante la eccessiva sovrapposizione di informazioni non necessarie che può essere causa di errori in sede di applicazione.

Il comprensorio consortile è strutturato in bacini idraulici elementari di bonifica, caratterizzati dall'unitarietà sia dal punto di vista gestionale, sia dal punto di vista del rigore della attribuzione degli oneri di esercizio e di manutenzione, che riproducono fedelmente la gestione dei pre-esistenti Consorzi di bonifica. Il Piano individua, quindi, 17 Unità Territoriali Omogenee (UTO).

L'UTO Fibbio-Illasi, situata nella parte occidentale del comprensorio, comprende l'area pedecollinare e collinare dei Monti Lessini, dai cui scendono i torrenti Valpantena, Squaranto, Mezzane ed Illasi. In tale contesto una parte del reticolo idrico viene gestito dai Servizi Forestali e una parte è di competenza del Consorzio di bonifica. Nei territori sottostanti di pianura il Consorzio gestisce un importante sistema idraulico alimentato dalle sorgive perenni del fiume Fibbio e, indirettamente, dal fiume Antanello e dalla Fossa Gardesana.

L'UTO Alpone-Chiampo è prevalentemente collinare-pedecollinare, comprendendo i territori dei Monti Lessini residui alla UTO precedente. Nella parte dei pendii più a nord, attraversata dai torrenti Alpone e Chiampo, interviene il Servizio Forestale, mentre a sud il Consorzio gestisce un reticolo complesso e articolato in cui sono presenti anche dei rilevati arginali dove si possono verificare condizioni di estrema difficoltà di scolo, nonostante l'elevata pendenza del territorio. Per tale motivo, sono presenti tre impianti idrovori.

L'UTO Togna si sviluppa da nord a sud, tra i Comuni di Chiampo (VI) e Zimella (VR), delimitata a est dal sistema Agno-Guà e a ovest dal torrente Chiampo e dai limiti amministrativi comunali e di viabilità. Il principale vettore idraulico è costituito dalla linea Roggia di Arzignano e Chiampo-Acquetta-Fratta; tale collettore riceve apporti da altri canali di bonifica, oltre ad un consistente flusso proveniente dal bacino di

laminazione del Guà a Montebello. In concomitanza di piena con il Guà e attivazione dell'invaso si possono quindi generare situazioni particolarmente critiche.

L'UTO Zerpano è di difficile delimitazione. A nord è limitata dai torrenti Tramigna e Chiampo, che confluiscono nell'abitato di San Bonifacio. Si sviluppa, quindi, in destra e sinistra Alpone fino alla delimitazione a sud con il canale LEB. Tuttavia, la sua conformazione è particolare ed è stata definita negli anni '20 con la realizzazione della nuova botte Zerpana e del relativo collettore, che hanno messo in comunicazione le acque basse dell'area interclusa tra Adige e Alpone con la fossa Fratta. Negli anni '60 il collettore principale è stato dotato di impianto idrovoro a servizio dell'area in sinistra Alpone. Nelle condizioni di oggi il collettore Zerpano, in condizioni di piena critiche, non sempre riesce a far fronte in modo ottimale, ciò a causa della evoluzione urbana e industriale e dell'incremento delle piene a cui è soggetto il fossa Fratta.

L'UTO Biniega-Sarega, situata nella parte sud-occidentale del comprensorio, comprende aree in destra e sinistra Alpone, collegate mediante la botte Zerpana. Scorrono da ovest verso est canali di scolo di notevole estensione. E' dotata anche di un impianto di sollevamento meccanico.

L'UTO Morando, sottostante la precedente UTO, è interamente pianeggiante e costituisce la fascia di transizione tra aree con scarico a gravità e aree soggette a sollevamento meccanico; in tali condizioni è stato necessario dotarla di un impianto idrovoro.

L'UTO Terrazzo, situata a sud dell'UTO Morando, è totalmente pianeggiante e dotata di specifici impianti idrovori organizzati secondo il classico schema di collettore delle acque alte e collettore delle acque basse.

La UTO Valle dell'Agno si sviluppa da nord a sud, dall'abitato di Valdagno fino al punto in cui il torrente Agno confluisce nel fiume Guà. In essa sono presenti 47 canali di scolo confluenti per gravità nel fiume Agno-Guà.

La UTO Fiumicello-Brendola, situata nella parte centrale del comprensorio, comprende 20 canali confluenti per gravità dapprima nel fiume Brendola e successivamente nell'Agno-Guà. L'area è servita da scolo alternato ed è attivo un impianto idrovoro per salvaguardare alcune aree in comune di Sarego.

La UTO Retrone si sviluppa al centro del comprensorio, sono presenti circa 20 canali di scolo a uso misto e due impianti di sollevamento a scolo alternato.

La UTO Liona Frassenella, situata nella parte centro-meridionale del comprensorio, presenta una rete di canali confluenti per scolo meccanico nel Liona e Frassenella, con recapiti finali rispettivamente nel canal Bisatto e nello scolo Lozzo. L'area è fornita di tre impianti idrovori a Volta Piffera in destra Liona sulla scolo Vanezza, Volta Piffera in sinistra Liona sullo scolo Leonzina e Pozzale.

La UTO Ronego si trova a centro-sud, sono presenti 22 canali confluenti a gravità dapprima nel fiume Ronego, e poi nel fiume Frassine. In normali condizioni la bonifica è a scolo naturale; nei momenti di piena del Frassine entra in funzione l'impianto idrovoro per permettere il deflusso delle acque del Ronego.

La UTO Ottoville è situata nella parte est del comprensorio; le acque di scolo vengono recapitate dai collettori Nina-Fossona e Bandezza ed è dotata di due impianti idrovori.

La UTO Bisatto Fimon si trova nella parte centro-orientale del comprensorio, in essa vi sono 20 canali confluenti nel canal Bisatto e un impianto di sollevamento.

La UTO Giara-Orolo, situata nella parte nord-est del territorio, è caratterizzata da fasce montuose di alta collina, fino alla piana di Costabissara a nord-ovest di Vicenza. In essa sono presenti 114 canali e 29 sottobacini, tra questi ultimi bisogna evidenziare i sottobacini torrente Poscola, Valle Laste, Roggia Rosa e Roggia Contarina, originati all'interno del bacino Giara-Orolo, ma aventi le rispettive sezioni di chiusura al di fuori del bacino idraulico citato. Tutte le acque di drenaggio superficiale defluiscono per gravità all'esterno della sua sezione terminale di chiusura tramite il torrente Orolo, che confluisce poi nel fiume Bacchiglione e a nord-est della città di Vicenza.

La UTO Igna-Timonchio è composta da due bacini idraulici, il bacino dell'Igna e il bacino del Timonchio. Il primo è situato nella parte nord-orientale, con orografia collinare al nord e la parte pianeggiante verso sud, che si estende longitudinalmente fino a congiungersi con la fascia delle risorgive del sottostante bacino Bacchiglione. In questo bacino insistono 71 canali e corsi d'acqua di bonifica, ad uso promiscuo, e 11 sottobacini. Il bacino del torrente Timonchio è situato nella parte nord-orientale del comprensorio ed è delimitato lungo il fianco sud-ovest dall'asta fluviale dei torrrenti Leogra e Timonchio; a nord tale bacino si chiude lungo i limiti del perimetro consortile, a ridosso delle falde del Monte Summano e

della Valle Acquasaliente, mentre ad est confina con il bacino Igna. In tale bacino insistono 38 corsi d'acqua, per la maggior parte di bonifica, e alcuni ad uso promiscuo, e 11 sottobacini.

La UTO Tesina-Bacchiglione è composta da due bacini idraulici principali, il bacino dell'Astico-Tesina e il bacino idraulico Bacchiglione. Il primo è situato nella parte centrale del comprensorio e in esso vi sono 90 canali. Il secondo bacino si trova nella parte centro-orientale compresa fra la fascia delle risorgive a nord ed il piede delle Monti Berici a sud.

Per quanto riguarda la determinazione degli indici per il beneficio di natura idraulica il Piano di classifica considera gli indici tecnici di comportamento idraulico dei suoli, di soggiacenza e di efficienza, combinandoli tra loro nell'indice tecnico idraulico.

L'indice di comportamento idraulico dei suoli è funzione del coefficiente udometrico, che il Piano di classifica individua con il metodo dell'invaso, differenziando i valori dei coefficienti di deflusso sulla base delle diverse classi di risposta idrologica dei suoli, determinando così i valori del volume specifico di invaso in mc/ha: quest'ultimo varia da 70 a 120 mc/ha per le varie tipologie di edificato e da 190 a 210 mc/ha per le aree agricole con canali di grandi dimensioni.

I dati pluviometrici, registrati in numerose stazioni dislocate in tutto il territorio veneto ed elaborati a livello regionale, hanno consentito di individuare le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica che consentono di determinare le caratteristiche comuni del regime pluviometrico sull'intero territorio consortile. Sulla base dell'informazione sugli apporti meteorici, alla quale vengono associati specifici coefficienti di deflusso e volumi di invaso, all'interno di ciascuna UTO vengono così determinati i coefficienti udometrici corrispondenti ad un evento meteorico di frequenza probabile decennale. I valori del coefficiente udometrico vengono indicizzati all'interno di ciascuna UTO ponendo pari a 1 il valore del terreno a tessitura media; ne derivano le seguenti proporzioni tra terreno a tessitura media e centro città:

- nelle UTO Giara-Orolo, Igna-Timonchio, Retrone, Tesina-Bacchiglione, Valle dell'Agno, Liona-Frassenella, Bisatto-Fimon, Fibbio-Illasi, Togna Sud, Zerpano, Ronego, in rapporto di 1 a 20;
- nelle UTO Fiumicello-Brendola, Ottoville, in rapporto di 1 a 16;
- nelle UTO Alpone-Chiampo, Togna Nord, Morando, in rapporto di 1 a 17;
- nelle UTO Biniego-Sarega, Terrazzo, in rapporto di 1 a 19.

Al fine di ottenere un unico dato per ciascuna classe di risposta idrologica equivalente, il Piano prevede il calcolo della media aritmetica dei valori di coefficiente udometrico delle UTO, che viene quindi utilizzata come unico indice di comportamento idraulico, riducendo così la variabilità territoriale del medesimo.

Il Piano conclude l'illustrazione degli aspetti legati all'indice di comportamento idraulico dei suoli attraverso la previsione di affinamento nell'attribuzione dei relativi valori in sede di applicazione; ciò non garantisce, stante anche le evidenti differenze di comportamento idraulico che sussistono tra i suoli dei bacini della pedemontana e delle zone collinari rispetto alle pianure settentrionale e meridionale, il rispetto del procedimento definito dall'art. 35 della l.r. n. 12/2009, in sede di aggiornamento del Piano. Pertanto, il Consorzio, qualora intenda modificare gli indici adottati con il presente Piano, dovrà attivare la procedura di cui all'articolo 35 di cui sopra.

L'indice di soggiacenza viene determinato in funzione della differenza di quota altimetrica tra il terreno e il livello idrometrico del punto di recapito.

Per i territori di pianura con quota di terreno più elevata rispetto al punto di recapito, nei quali non si verificano problematiche idrauliche, l'indice viene posto pari a 1.

In presenza, invece, di terreni di quota inferiore a quella del recapito, per i quali l'attività di bonifica avviene con scolo meccanico o alternato, il valore dell'indice di soggiacenza viene determinato in funzione del consumo specifico unitario in kWh/ha delle idrovore. Ne risulta che i valori misurati in ciascun bacino elementare, se inferiori alla soglia di 50 kWh/ha, assumono convenzionalmente valore di 1,15, mentre quelli superiori alla soglia assumono convenzionalmente valore 1,30. Con questa procedura vengono trattati in modo analogo, con lo stesso metro di misura, i bacini a scolo meccanico e quelli a scolo alternato. Non viene, invece, illustrata la motivazione in base alla quale è stata determinata nella misura di 50 kWh/ha la soglia utilizzata per differenziare le classi.

Diversamente, per i territori collinari l'indice di soggiacenza è funzione del rapporto tra la pendenza media della UTO e la pendenza media della zona omogenea di soggiacenza. Dopo aver determinato tale rapporto per ciascuna delle UTO in cui vi è presenza di collina o pedemontana, sulla base della distribuzione dei

valori così ottenuti l'indice di soggiacenza è stato raggruppato in tre classi di valori (pari a 0,25 – 0,5 – 0,75) che meglio rappresentano le diversità sul territorio.

L'indice di efficacia consente l'inserimento di correttivi in presenza di oggettive situazioni di riduzione del beneficio.

Relativamente a tale indice, una prima situazione oggettiva che si verifica nel comprensorio in oggetto è la probabile riduzione del franco di bonifica, per la stima della quale il Piano riporta una specifica tabella di valori percentuali di resa produttiva relativa alle più frequenti colture erbacee in funzione di diversi livelli di profondità della falda. Manca la conclusione della descrizione della metodologia che consente di indicizzare i valori delle perdite di produzione agricola o di valore degli immobili urbani, nonché lo schema di sintesi che illustri i possibili valori indicizzati. In proposito, il Piano riporta alcuni valori come "*puramente indicativi*" sostenendo che "*nella fase di applicazione del Piano potranno essere valutate con indagini di dettaglio le rese relative alle singole particelle interessate al fenomeno di elevazione della falda freatica*".

Una seconda situazione oggettiva di riduzione del beneficio viene prevista nel caso di allagamento superficiale dei suoli, che può condurre ad una perdita in varia misura del raccolto nei terreni coltivati e ad un deprezzamento degli immobili siti in aree urbane. Anche per questa condizione il Consorzio precisa che "*in sede di applicazione del Piano potranno essere valutati anno per anno per le singole particelle catastali i valori dell'efficienza della bonifica in ragione di potenziali allagamenti*".

Sostanzialmente, il Piano prevede che l'indice di efficacia, mediamente pari a 1 per ciascun bacino idraulico elementare, possa subire continue variazioni a livello di singola particella catastale in conseguenza del verificarsi di almeno uno dei due fenomeni in questione; oltretutto, il Piano in esame rimanda alle valutazioni compiute annualmente dall'Assemblea consortile, in sede di approvazione del bilancio di previsione e del Piano di riparto, la individuazione dell'indice di efficacia del bacino elementare, sulla base di apposita relazione tecnica redatta dagli Uffici consortili, tesa ad individuare ed accertare qualsiasi situazione che abbia pregiudicato e ridotto l'efficienza della bonifica idraulica in una determinata area o bacino.

Si rileva, in proposito, che per entrambe le situazioni oggettive di riduzione del beneficio di cui sopra la previsione di continui aggiornamenti non è condivisibile, per la necessità che le modifiche del Piano che avvengono attraverso variazione dei relativi indici siano sottoposte al procedimento di approvazione individuato dall'art. 35 della l.r. n. 12/2009.

In merito all'indice tecnico idraulico il Piano rileva che, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'art. 36 della l.r. n. 12/2009, il valore attribuito agli immobili ubicati nelle zone urbane non può essere superiore a venti volte il valore attribuito agli immobili ubicati nelle zone agricole. Si rileva, in proposito, la impossibilità di accertare se tale vincolo di legge sia stato rispettato in quanto nel Piano non sono state riportate specifiche elaborazioni che consentono di accertare tale condizione.

L'indice economico viene determinato in termini di valore dell'unità di superficie per categoria di immobili e, nel caso degli immobili extra-agricoli, anche per gruppo catastale. Sia per gli immobili agricoli che per gli immobili extra-agricoli i valori, rispettivamente, di reddito dominicale e di rendita catastale vengono rivalutati in base ai parametri dell'ICI. Si rileva, anche in questo caso, la assenza della descrizione della metodologia attraverso la quale i valori unitari di superficie vengono tradotti in indice. A completamento del quadro di riferimento si riporta la previsione del Piano secondo la quale "*per i fabbricati rurali e le infrastrutture di trasporto l'indice economico viene posto pari a 1 e perciò la ripartizione della spesa avviene in rapporto alla superficie planimetrica*", ritenendo necessario acquisire elementi di dettaglio per quanto attiene la metodologia adottata per la ripartizione citata.

Al fine di garantire la agevole applicazione degli indici del beneficio di natura idraulica, si reputa necessario che il Consorzio si doti di un dettagliato manuale di applicazione delle metodologie di individuazione dei diversi valori degli indici per ciascuna delle Unità Territoriali Omogenee, prevedendone la periodica revisione.

Per quanto attiene al beneficio di disponibilità irrigua il comprensorio presenta sia situazioni di irrigazione da rete promiscua, sia impianti ad irrigazione strutturata. Le UTO irrigue individuate corrispondono alle 17 UTO idrauliche, alle quali devono essere aggiunte 9 UTO ad irrigazione strutturata, individuate all'interno delle UTO con irrigazione da rete promiscua. In proposito, deve essere evidenziato che eventuali "spese promiscue" per prelievo, adduzione o regolazione di acque tra una UTO di irrigazione non strutturata e una UTO ad irrigazione strutturata vengono suddivise in ragione delle relative portate.

Nella Tavola 3 allegata al Piano vengono illustrate le Unità Territoriali Omogenee per l'irrigazione, sovrapposte ad altri strati informativi; si rileva, in proposito, la necessità che la medesima venga redatta ricorrendo a soluzioni con maggior capacità illustrativa, stante la eccessiva sovrapposizione di informazioni non necessarie che può essere causa di errori in sede di applicazione.

Per gli impianti ad irrigazione strutturata il Consorzio ha determinato gli indici tecnici conformemente alle previsioni delle Direttive regionali di cui alla DGR n. 79/2011. Tuttavia, si valuta necessario che, all'interno del previsto manuale applicativo, il Consorzio debba meglio illustrare i criteri assunti e i valori finali per l'indice di dotazione irrigua per le UTO attrezzate, differenziando quest'ultimo in funzione del sistema di irrigazione adottato.

Nelle aree prive di strutture tecniche specifiche il Consorzio garantisce la funzionalità irrigua mediante prelievo, adduzione e regolazione della rete idraulica minore: per tali contesti vengono definiti gli indici tecnici di fabbisogno irriguo, di servizio irriguo e l'indice economico. L'indice di fabbisogno irriguo tiene conto dei deficit idrici in riferimento alla coltura con maggior diffusione. Il calcolo ha tenuto conto delle caratteristiche dei terreni, stimando il fabbisogno di tale coltura nei trenta giorni più siccitosi dell'anno osservabile mediamente una volta ogni due anni. Tale indice viene moltiplicato per l'indice di servizio irriguo che tiene conto sia della distanza dei terreni dai collettori consortili (maggiore è la distanza, minore sarà la possibilità di avere disponibilità d'acqua), che dei costi di gestione differenziati nel territorio per assicurare la disponibilità d'acqua.

L'indice economico, espresso individualmente per ciascuna UTO irrigua strutturata e non strutturata, viene posto uniformemente pari a 1, in quanto le colture praticabili non presentano variazioni considerevoli tali da giustificare una diversificazione nel valore attribuibile a tale indice.

La determinazione dell'indice di contribuenza finale per il beneficio di disponibilità irrigua deriva dal prodotto degli indici tecnici con l'indice economico. Peraltro, si segnala che, poiché il Piano non riporta una sintesi dei diversi valori che può assumere l'indice di contribuenza finale in questione, anche nel caso del beneficio irriguo si ritiene necessaria la redazione di un dettagliato manuale di applicazione.

Per quanto attiene gli scarichi di cui al comma 1, art. 37, della l.r. n. 12/2009, il Piano considera come volume annuo veicolato dalla rete consortile la somma dei volumi annui della totalità degli scarichi e del volume annuo delle acque meteoriche, tralasciando i volumi annui di vivificazione. Nella formula per la determinazione del contributo imputabile al singolo scarico il volume del canale V_{canale} prende in considerazione i diversi tratti che sono interessati per lo smaltimento delle acque di scarico. Non essendo definito chiaramente il volume del canale, sembra che anche in esso non venga inclusa la componente di vivificazione. Si ritiene, pertanto, che il Consorzio in sede di redazione del più volte citato manuale di applicazione prenda in considerazione le portate derivate ai fini della vivificazione, in quanto potrebbero comportare modifiche alla base di calcolo.

Osservazioni e ricorsi

L'Assemblea del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta, con la deliberazione del 23 giugno 2011, n. 11, ha approvato, per quanto di competenza, il Piano di Classifica degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, unitamente al perimetro di contribuenza.

Dell'avvenuto deposito del Piano di classifica presso gli uffici della Direzione regionale Difesa del Suolo, è stata data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 15 luglio 2011, nonché secondo le modalità e i tempi disposti dalla legge. Nei citati avvisi è stata riportata la previsione del 4° comma dell'art. 35 della legge regionale n. 12/2009, che dispone la possibilità di presentare ricorso alla Giunta regionale avverso il Piano di classifica entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel BUR.

Entro tale termine, gli Uffici competenti all'istruttoria dei Piani di classifica hanno ammesso al procedimento tutti i documenti pervenuti. Si tratta di quattro ricorsi e una osservazione:

- ricorso del Comune di Piovene Rocchette (VI);
- ricorso dell'On. Mara Bizzotto, Europarlamentare;

- ricorso del Comitato interpartitico per l'abolizione del contributo consortile di bonifica nell'ambito del Comune di Piovene Rocchette (VI), elettivamente domiciliato presso il primo firmatario sig. Maurizio Magni;
- ricorso del sig. Gianfranco Bonaldi, contribuente;
- osservazioni del Comune di Schio (VI).

I ricorsi del Comune di Piovene Rocchette, dell'On. Mara Bizzotto e del Comitato, seppur con articolazioni e dettaglio differenti, contestano gli stessi elementi. Tali ricorsi sostengono principalmente che gli immobili siti nel Comune di Piovene Rocchette non ricevono alcun beneficio dall'attività di bonifica e di difesa idraulica svolta dal Consorzio e, per tale motivo, i ricorrenti chiedono l'esclusione dal perimetro di contribuenza della totalità del territorio del Comune di Piovene Rocchette.

Dalle informazioni ricevute e valutazioni compiute dagli Uffici risulta che la sezione di deflusso della preesistente rete idraulica superficiale a regime torrentizio è stata interessata da interventi che ne hanno determinato la trasformazione nella fognatura urbana preposta all'allontanamento sia di parte dei deflussi di monte che, e in maniera preponderante, delle acque meteoriche e di dilavamento generate dall'abitato di Piovene Rocchette.

Relativamente alla presunta "doppia contribuzione" dovuta alla presenza sia del contributo di bonifica che della tariffa fognaria deve essere rilevato che il Consorzio di bonifica non ha alcuna competenza per quanto attiene il servizio di fognatura, se non quello di allontanare le portate degli scarichi fognari che si immettono nella rete di bonifica. Nel caso di fognatura di tipo misto la evidente separazione tra rete fognaria e rete di bonifica è da individuare nello scarico di quest'ultima a valle del depuratore. Per quanto attiene, invece, ai sistemi fognari separati, la rete fognaria che raccoglie le acque meteoriche svolge di fatto una funzione che la rende assimilabile a quella che le opere di bonifica di competenza privata assolvono nel territorio non urbanizzato, dove scoline, fossi e capifosso confluiscono le acque meteoriche nei canali di bonifica. Nel caso di specie il Consorzio svolge una funzione aggiuntiva, essendo chiamato ad allontanare le acque meteoriche generate da eventi di elevata intensità che vanno ad interessare aree finitime a quella in argomento: tali acque, che non assumono carattere di acque fognarie, confluiscono nei compluvi dove, in condizioni di falda non in grado di ricevere ulteriori apporti idraulici, alimentano in superficie torrenti e valli. In quest'ultimi il Consorzio è chiamato ad esercitare attività manutentoria, al fine di garantire la necessaria sicurezza idraulica anche nel territorio urbanizzato. Peraltro, anche le transitorie condizioni di saturazione della falda alimentano deflussi sottosuperficiali che confluiscono a valle nella rete idraulica di competenza del Consorzio.

Per le considerazioni di cui sopra, in ordine sia alla presenza di "doppia contribuzione", che alla sussistenza del beneficio di natura idraulica, le motivazioni addotte a fondamento del ricorso non trovano corrispondenza con i presupposti di fatto relativi all'attività che il Consorzio compie nel territorio del Comune di Piovene Rocchette.

Il ricorso del sig. Bonaldi fornisce con precisione elementi tecnici al fine di argomentare l'esenzione dal pagamento del contributo di bonifica idraulica del proprio immobile urbano. La planimetria disponibile presso il Consorzio di bonifica, da cui si desumono facilmente le quote dei terreni della zona residenziale oggetto del ricorso e del contesto limitrofe, illustra in modo evidente la funzione di allontanamento delle acque di pioggia assolta dai canali in gestione al Consorzio (lo scolo Ferrara, il Canale Debba e il Canal Novo) per l'area in cui ricade l'immobile. Inoltre, se il Consorzio non svolgesse tale attività, tutta l'area a cui il ricorrente si riferisce, comprendente anche ampie lottizzazioni del comune di Arcugnano, sarebbe occupata da un esteso lago di cui l'attuale lago di Fimon ne costituisce un ridotto relitto. Per tali ragioni, nel contesto territoriale oggetto di ricorso l'attività di bonifica risulta indispensabile per mantenere l'assetto idraulico del medesimo.

Infine, sono state analizzate anche le osservazioni formulate dal Comune di Schio per la stretta pertinenza con le considerazioni fin qui illustrate.
Conformemente alla richiesta di verifica già formulata in fase di istruttoria dagli istruttori incaricati, si ritiene che l'area indicata dal Comune di Schio con l'osservazione 1.1, a destinazione urbanistica residenziale, una volta trasformata potrà presentare le medesime caratteristiche, anche per la presenza di opere fognarie, delle aree finitime edificate escluse dal perimetro di contribuenza per il beneficio di natura idraulica. Pertanto, appare congrua la richiesta di uniformare l'area di cui all'osservazione 1.1, rilevando che per

l'aggiornamento del perimetro di contribuenza il Consorzio di bonifica dovrà dare avvio alla procedura di cui all'art. 35 della l.r. n. 12/2009.
L'osservazione 1.2 si riferisce all'area residenziale delle località Proe di sopra e Proe di sotto. Per quanto osservato nel Piano di classifica si tratta di un'area con presenza di sfioratori di piena che sversano parte delle portate nel torrente Leogra e parte nello scolo consortile Leogretta ovest. Pertanto, dato che una quota parte delle acque di piena trova recapito anche nella rete consortile, gli immobili urbani delle località sopra citate traggono beneficio tale da dare fondamento all'inclusione nel perimetro di contribuenza per il beneficio di natura idraulica.
In merito all'osservazione 2, per i territori ricadenti in Comune di Schio rappresentati in giallo nella tavola Allegato 3 al Piano di classifica, nonché per i terreni di cui all'osservazione 1.1, le relative aree, ricadendo all'esterno del perimetro di contribuenza, sono esonerate sia dal contributo di scolo che dal contributo di difesa idraulica; diversamente, la residua parte del territorio comunale risulta contribuente per entrambe le quote.
L'osservazione 3 non è attinente ai contenuti del Piano di classifica, ne tantomeno influisce nella determinazione degli indici per la classifica degli immobili, in quanto si riferisce all'articolo 39 (concorso della Regione Veneto nella contribuenza degli immobili urbani, recentemente modificato dall'articolo 45 della legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012, n. 13, del 6 aprile 2012) e all'articolo 40 (limite di economicità di riscossione stabilito con DGR 22 giugno 2010, n. 1663) della l.r. n. 12/2009.
Per quanto attiene l'osservazione 4, relativamente alle modalità per la determinazione del contributo per il beneficio di natura idraulica per ciascuna Unità Territoriale Omogenea, si precisa che, prima di determinare il contributo sul singolo immobile, il Piano di classifica ha la facoltà di prevedere che la spesa complessiva della UTO venga scomposta in quote afferenti alle diverse categorie di immobili. Le categorie individuate sono in linea con quanto previsto dalle Direttive regionali di cui all'Allegato A alla DGR n. 79/2011 e sono quelle comunemente utilizzate nei Piani di classifica (terreni, immobili extra agricoli, fabbricati rurali, infrastrutture di trasporto). In particolare, per quanto riguarda gli immobili extra agricoli il consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta ha ritenuto di suddividerli in due sottocategorie, fabbricati residenziali e fabbricati produttivi, tenendo conto dei criteri diversi di calcolo delle rispettive rendite catastali.

Venezia, lì 25/01/2013

GLI ISTRUTTORI

dott. Luigi De Lucchi

dott.ssa Roberta Rainato

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 135 del 11 febbraio 2013

Direttiva 2007/60 CE. D.Lgs. 49/2010. DGR 333/2012. Piano di gestione del rischio alluvioni. Definizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni. Partecipazione delle strutture regionali.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Per lo svolgimento delle attività necessarie alla redazione delle mappe della pericolosità e del rischio alluvioni, di cui all'art.6 del D.Lgs. 49/2010 attuativo della direttiva 2007/60/CE, nell'attesa della istituzione dei Distretti Idrografici, si rende necessario individuare le strutture regionali chiamate a collaborare con le Autorità di bacino Nazionali.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, che recepisce in Italia la Direttiva comunitaria 2007/60 relativa alla valutazione ed alla gestione del rischio da alluvioni, stabilisce all'art. 6 che entro il 22 giugno 2013 le Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, a livello di distretto idrografico mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni nelle zone individuate ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto (zone ove possa sussistere un rischio potenziale significativo di alluvioni o si ritenga che questo si possa generare in futuro).

A questo proposito, la Regione del Veneto fa parte di due distinti distretti idrografici: il Distretto delle Alpi Orientali (Fiumi dell'Alto Adriatico) e il Distretto Padano (Fiume Po). I distretti idrografici non sono però ancora stati instituiti e nelle more della loro costituzione, il decreto legge n. 208 del 30/12/08 convertito con modificazioni nella legge 27/02/09, n. 13, proroga le Autorità di bacino di cui alla legge 18/05/1989, n. 183, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fino alla data della costituzione dei distretti medesimi. Le Autorità di bacino nazionali devono, comunque, coordinare le attività anche nei bacini interregionali e regionali.

Per quanto riguarda il Distretto delle Alpi Orientali, per dare attuazione a quanto disposto dalla direttiva 2007/60/CE e dal D.Lgs. 23/02/10, n. 49, con le deliberazioni n. 116 del 31/01/12 e n. 333 del 6/03/12 la Giunta regionale ha, tra l'altro, affidato al Segretario Generale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e dell'Autorità di bacino del fiume Adige il coordinamento delle attività previste dal citato art. 6 del D.Lgs. 49/2010, per la predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione nel territorio delle autorità di bacino regionali e interregionali e per il bacino scolante nella laguna di Venezia.

La Regione del Veneto svolge, infatti, la funzione di Segreteria Tecnica: dell'Autorità di bacino Interregionale del Fiume Lemene; dell'Autorità di bacino Interregionale del Fiume Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante; dell'Autorità di bacino Regionale del Fiume Sile. La Regione svolge inoltre le funzioni Amministrative per il bacino scolante nella Laguna di Venezia, in cui non è mai stata istituita una Autorità di bacino in relazione alle problematiche legate alla Legge speciale per Venezia.

Il Segretario Generale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e dell'Adige, peraltro, con nota n. 2817 del 1/10/12, indirizzata ai presidenti della Regione del Veneto e della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ha inteso promuovere il coinvolgimento delle amministrazioni regionali nella definizione dello strumento programmatorio, proponendo di sottoscrivere apposite convenzioni attraverso le quali stabilire quale personale o quali risorse possono essere messe a disposizione dalle amministrazioni stesse.

A questo proposito, in merito alle risorse finanziarie a disposizione, in attuazione alle DGR 116/12 e 333/12, in data 30/05/12 è stata sottoscritta l'intesa tra Regione del Veneto e l'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico che disciplina lo svolgimento delle attività in argomento, che destina l'importo di € 81.000,00, quale rimborso forfetario per le spese che l'Autorità di bacino medesima deve sostenere.

Per quanto riguarda il personale invece, la Segreteria dell'Autorità di bacino ha recentemente costituito una serie di gruppi di lavoro con gli enti interessati per la definizione delle mappe di pericolosità e rischio in cui è prevista anche la presenza di personale regionale che deve collaborare per la determinazione delle citate mappe non solo nei bacini regionali e interregionali, ma anche nei bacini nazionali in particolare per quanto riguarda le reti idrografiche minori.

Per quanto riguarda il Distretto Padano, con nota n. 1157 del 22/02/12 l'Autorità di bacino del Po ha richiesto di individuare i referenti regionali nello staff operativo, costituito da tecnici delle amministrazioni regionali, con competenze specifiche in materia di difesa del suolo, nell'ambito della direzione del progetto, esecutivo delle attività per la redazione di mappe della pericolosità e del rischio di alluvione in attuazione dell'art.6 della Direttiva 2007/60/CE e del D.lgs. n. 49/10 approvato dal comitato tecnico del 31/01/12.

Quindi, si ritiene opportuno individuare la Direzione Difesa del Suolo, le U.P. Genio civile e i Servizi Forestali quali strutture regionali chiamate a collaborare con le suddette Autorità di bacino.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta, regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la direttiva 2007/60/CE;

Visto il D.Lgs. 23/02/10, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";

Viste le proprie deliberazioni n. 116 del 31/01/12 e n. 333 del 6/03/12;
Vista la richiesta n. 2817 del 1/10/12 dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico e dell'Adige;
Vista la nota dell'Autorità di bacino del Po n. 1157 del 22/02/12;

delibera

1. di individuare la Direzione Difesa del Suolo, le U.P. Genio civile e i Servizi Forestali quali strutture regionali chiamate a collaborare con le Autorità di bacino Nazionali per le attività volte alla determinazione delle mappe di pericolosità e rischio ai sensi della Direttiva 2007/60 CE e dal D.Lgs. 23/02/10, n. 49;
2. di incaricare i Segretari d'Area di individuare il personale regionale che dovrà svolgere le attività sopra indicate, su proposta dei dirigenti delle Strutture competenti;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 136 del 11 febbraio 2013

Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 aprile al 7 maggio 2009 e dal 14 al 17 settembre 2009. Province di Padova e Verona. Riparto dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale. (D.lgvo 29 marzo 2004, n. 102).

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:

Si dispone il riparto delle dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale tra i Consorzi di bonifica i cui territori sono stati interessati da eccezionali avversità atmosferiche negli ultimi mesi dell'anno 2008 e nel corso dell'anno 2009, per la realizzazione di interventi di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Deve essere preliminarmente ricordato che negli ultimi mesi dell'anno 2008 e nel corso del 2009 il territorio veneto ricadente nelle province di Padova, Venezia, Verona e Vicenza è stato, in periodi diversi, ripetutamente interessato da eventi atmosferici caratterizzati da forti piogge, nubifragi e fenomeni alluvionali, la cui intensità ha causato lo stato di crisi della rete idraulica di bonifica preposta alla salvaguardia del territorio. Alla conclusione degli eventi calamitosi le opere di bonifica hanno manifestato gravi e vistosi danni. Tali eventi eccezionali hanno motivato la dichiarazione dello "stato di crisi" da parte del Presidente della Regione del Veneto, nonché l'attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile per garantire il coordinamento e l'assistenza agli Enti locali per l'intervento di soccorso e superamento dell'emergenza.

I Presidenti dei Consorzi di bonifica nei cui comprensori ricadono le aree interessate dalle piogge alluvionali di cui sopra, competenti per le opere di bonifica, avevano segnalato agli Uffici regionali la presenza di diffusi danni subiti dalle medesime. In alcuni casi i Consorzi avevano anche attivato le procedure di somma urgenza per la realizzazione dei primi interventi di ripristino, indispensabili per rimuovere condizioni di pericolo per la pubblica incolumità.

In proposito deve essere evidenziato che per far fronte ai danni sopradescritti è attivo presso la Tesoreria centrale dello Stato un conto corrente denominato "Fondo di solidarietà nazionale", che consente il prelievo di somme occorrenti alle Regioni per fronteggiare i danni prodotti da calamità naturali o eventi eccezionali previsti dal punto 11.2 degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), nonché le avverse condizioni atmosferiche previste al punto 11.3 dei predetti Orientamenti comunitari.

In conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102, che disciplina l'intervento del Fondo di Solidarietà Nazionale, è stata pertanto attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni, al fine di proporre la declaratoria dell'eccezionalità dell'evento calamitoso e di individuare le provvidenze da concedere per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché formulare la relativa richiesta di intervento del Fondo.

Sulla base degli accertamenti compiuti dai Servizi Periferici Ispettorato regionale dell'Agricoltura, la Giunta regionale, con i sottoelencati provvedimenti, ha chiesto al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ai sensi Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionalità degli eventi alluvionali in argomento, nonché l'assegnazione delle provvidenze contributive del Fondo di Solidarietà nazionale, per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate in conseguenza dei medesimi eventi atmosferici:

- 19 maggio 2009, n. 1410, eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009 nel territorio delle province di Verona e Vicenza. Danni alle opere pubbliche di bonifica per complessivi € 7.350.000,00;
- 4 agosto 2009, n. 2419, eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 19 aprile al 7 maggio 2009 nel territorio delle province di Venezia e Padova. Danni alle opere pubbliche di bonifica per complessivi € 4.029.786,00;
- 15 dicembre 2009, n. 3851, eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 al 17 settembre 2009 nel territorio delle province di Padova, Venezia e Vicenza. Danni alle opere pubbliche di bonifica per complessivi € 5.981.822,00;

Il Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in esito alle richieste della Giunta regionale di cui sopra, con i sottoelencati decreti ha declarato l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi all'origine dei danni subiti dalle opere pubbliche di bonifica:

- D.M. n. 15.583 del 12 luglio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010;
- D.M. n. 17.956 del 3 agosto 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2010;
- D.M. n. 17.955 del 3 agosto 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2010;

Successivamente, con il riparto delle somme da prelevare dal Fondo di solidarietà nazionale (1° prelevamento e riparto per l'anno 2011 tra le Regioni e le Province autonome), il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha assegnato alla Regione del Veneto l'importo di € 826.678,00 per far fronte ai danni di cui sopra provocati dagli eventi calamitosi dichiarati eccezionali con i citati decreti ministeriali.

Tale importo deriva dalla differenza tra la somma complessivamente assegnata con il medesimo riparto alla Regione del Veneto e quanto proporzionalmente attribuito al ristoro dei danni subiti dalle produzioni e strutture agricole del Veneto concorrenti nel medesimo riparto delle dotazioni del citato Fondo.

Il trasferimento effettivo dei fondi assegnati nei conti correnti delle Regioni è stato comunicato con note 4 giugno 2012, n. 12156 e 29 ottobre 2012, n. 2126.

Deve essere evidenziato che con tale assegnazione si dovrebbe poter far fronte al ripristino dei danni accertati dagli Uffici regionali e sopra evidenziati con una incidenza percentuale pari solo al 4,76%; conseguentemente, si valuta opportuno, ripartire l'assegnazione di € 826.678,00 da parte del Fondo di solidarietà nazionale principalmente in ragione alla percentuale del danno

accertato dai Servizi Periferici Ispettorato regionale dell'Agricoltura e riconosciuto dal Ministero, tenendo conto però anche della necessità di assicurare la realizzazione di interventi in grado di restituire, nel limite del possibile, la funzionalità delle opere danneggiate. Pertanto, si valuta opportuno intervenire destinando i fondi al territorio che ha subito maggiori danni alle opere di bonifica, il cui onere di spesa non può essere posto a carico del relativo Consorzio di bonifica.

A tal fine, si ritiene di autorizzare i Consorzi di bonifica competenti per le opere, danneggiate dagli eventi in argomento, a presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo le proposte di intervento per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica interessate dagli eventi in argomento. Tali proposte di intervento dovranno venir presentate entro il 31 marzo 2013; successivamente i Consorzi di bonifica potranno presentare alle Strutture regionali preposte all'istruttoria, i relativi progetti esecutivi ai sensi delle leggi regionali 7 novembre 2003, n. 27 e 8 maggio 2009, n. 12, secondo gli importi di spesa di seguito indicati:

CONSORZIO	PROVINCE INTERESSATE DALLE DECLARATORIE MINISTERIALI	COMUNI INTERESSATI DALLE DECLARATORIE MINISTERIALI	IMPORTO ASSEGNATO
Adige Euganeo di Este (PD) - subentrato al Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione	Padova	Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Bovolenta, Battaglia Terme, Candiana, Cartura, Codevigo, Conselve, Correzzola, Este, Monselice, Pernumia, Pontelongo, Pozzonovo, S. Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano;	460.000,00
Veronese di Verona - subentrato ai Consorzi di bonifica Agro Veronese Tartaro Tione e Valli Grandi e Medio Veronese	Verona	Angiari, Bovolone, Bussolengo, Buttapietra, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Mozzecane, Nogarole Rocca, Nogara, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Roverchiara, Ronco all'Adige, Salizzole, Sanguinetto, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Verona, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio	366.678,00
TOTALE			826.678,00

Qualora il termine di cui sopra non venga rispettato, la Giunta regionale si riserva di destinare le risorse finanziarie a favore del ripristino e adeguamento delle opere di altri Consorzi interessati dai danni in argomento.

Si ritiene, inoltre, di stabilire che il Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo, con successivi provvedimenti, provvederà all'approvazione dei progetti come sopra presentati agli Uffici regionali, nonché al contestuale impegno di spesa sul capitolo 010031 del Bilancio regionale, appositamente istituito per far fronte al ripristino dei danni causati da avversità atmosferiche.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- 19 maggio 2009, n. 1410 "Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009 nel territorio delle province di Verona e Vicenza. Richiesta di declaratoria e delle assegnazioni contributive del fondo di solidarietà nazionale";
- 4 agosto 2009, n. 2419 "Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 19 aprile al 7 maggio 2009 nel territorio delle province di Venezia e Padova. Richiesta di declaratoria e delle assegnazioni contributive del fondo di solidarietà nazionale;
- 15 dicembre 2009, n. 3851 "Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 14 al 17 settembre 2009 nel territorio delle province di Padova, Venezia e Vicenza. Richiesta di declaratoria e delle assegnazioni contributive del fondo di solidarietà nazionale";

Visti i Decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:

- D.M. n. 15.583 del 12 luglio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010;
- D.M. n. 17.956 del 3 agosto 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2010;
- D.M. n. 17.955 del 3 agosto 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2010;

Visto il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 “Interventi finanziari a sostegno delle Imprese agricole” e successive modifiche e integrazioni;
Viste le leggi regionali:
7 novembre 2003, n. 27;
8 maggio 2009, n. 12;

delibera

1. di ripartire i fondi assegnati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi da novembre 2008 a marzo 2009, dal 19 aprile al 7 maggio 2009 e dal 14 al 17 settembre 2009 - province di Padova e Verona, secondo i criteri illustrati in premessa, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e negli importi di seguito riportati:

CONSORZIO	PROVINCE INTERESSATE DALLE DECLARATORIE MINISTERIALI	COMUNI INTERESSATI DALLE DECLARATORIE MINISTERIALI	IMPORTO ASSEGNATO
Adige Euganeo di Este (PD) - subentrato al Consorzio di bonifica Adige Bacchiglione	Padova	Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Bovolenta, Battaglia Terme, Candiana, Cartura, Codevigo, Conselve, Correzzola, Este, Monselice, Pernumia, Pontelongo, Pozzonovo, S. Pietro Viminario, Terrassa Padovana, Tribano;	460.000,00
Veronese di Verona - subentrato ai Consorzi di bonifica Agro Veronese Tartaro Tione e Valli Grandi e Medio Veronese	Verona	Angiari, Bovolone, Bussolengo, Buttapietra, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Mozzecane, Nogarole Rocca, Nogara, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Roverchiara, Ronco all’Adige, Salizzole, Sanguinetto, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Verona, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio	366.678,00
TOTALE			826.678,00

2. di autorizzare i Consorzi di bonifica Adige Euganeo di Este (PD) e Veronese di Verona a presentare, entro il 31 marzo 2013, alla Direzione regionale Difesa del Suolo le proposte di intervento per il ripristino e l’adeguamento delle opere di bonifica ricadenti nei Comuni individuati nella tabella di cui al punto 1), danneggiate dagli eventi calamitosi citati in oggetto;
3. di incaricare la Direzione regionale Difesa del Suolo di valutare la corrispondenza della proposta di intervento di ripristino e adeguamento di cui al punto precedente, con quanto chiesto dalla Giunta regionale e declarato dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con i decreti ministeriali individuati nelle premesse;
4. di autorizzare i Consorzi di bonifica di cui al punto 2) a presentare alle Strutture regionali preposte all’istruttoria i relativi progetti esecutivi ai sensi della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e 8 maggio 2009, n. 12;
5. di stabilire che, qualora il termine di cui al punto 2) non venga rispettato, la Giunta regionale potrà destinare le risorse finanziarie a favore del ripristino e adeguamento delle opere di altri Consorzi interessati dai danni in argomento;
6. di determinare in euro 826.678,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo, disponendone la copertura con le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale di cui al punto 1, assegnate sulla base di quanto declarato con i decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali citati in premessa;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 137 del 11 febbraio 2013

Ditta: ABANO SPA S.r.l. Autorizzazione al prelievo di acqua termale dalla concessione denominata "APONUS" in comune di Abano Terme (PD) di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E. e all'utilizzo della risorsa per la produzione di cosmetici - L.R. 40/89 - D.G.R. n. 4106/2009.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Rilascio a ditta consociata dell'autorizzazione al prelievo d'acqua per l'estrazione di sali per la produzione di prodotti cosmetici, nell'ambito del Bacino idrominerario omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), per un quantitativo massimo di cinque metri cubi/anno di acqua.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare, per quanto sopra esposto, la ditta ABANO SPA S.r.l. con sede a Abano Terme (PD), Via Largo Marconi n. 8, C.F.04428320289, al prelievo di acqua termale dalla concessione denominata "APONUS" in comune di Abano Terme (PD) di cui è titolare la Gestione Unica del B.I.O.C.E. e all'utilizzo della risorsa per la produzione di cosmetici fino ad un massimo di cinque metri cubi d'acqua termale per la durata di cinque anni;
2. di stabilire e prescrivere alla ditta titolare dell'autorizzazione di cui al punto 1., nonché alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., titolare della concessione, l'obbligo di rispettare le disposizioni stabilite dalla D.G.R. n. 4106 del 29.12.2009 e dal presente atto; la mancata osservanza delle condizioni stabilite, comporta l'automatica decadenza della presente autorizzazione;
3. di stabilire e prescrivere che la ditta titolare della presente autorizzazione, dovrà sottostare alle disposizioni che potranno essere impartite, nel corso dell'esercizio della autorizzazione, dalla Regione e/o dall'autorità sanitaria;
4. di approvare e autorizzare, ai soli fini minerari di cui alla D.G.R. n. 4106 del 29.12. 2009 (Allegato A - ultimo punto - Capitolo Estrazione di Sali dalle risorse idrotermominerali) le dizioni sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario di cui al successivo punto 5.. Copia delle versioni definitive del condizionamento primario e dell'imballaggio secondario, dovrà essere inviata, prima dell'utilizzo, alla Direzione Geologia e Georisorse, per le verifiche di competenza;
5. di stabilire che in merito all'etichettatura, oltre al rispetto della vigente legislazione relativa alla presentazione del prodotto cosmetico, sul contenitore a diretto contatto con il cosmetico, condizionamento primario, e sull'imballaggio esterno o secondario, non dovranno essere riportati i termini di cui ai sottostanti punti:

- i termini di cui al 2° comma dell'art.2 della L. 323 del 24.10.2000 di "Riordino del settore termale", fatti salvi i Marchi d'origine o di qualità, riconosciuti dalla Regione Veneto;
- i nomi dei Comuni o delle località dei territori termali o dei Bacini idrotermominerali omogenei, fatti salvi i Marchi d'origine o di qualità a tutela della risorsa idrotermominerale riconosciuti dalla Regione Veneto;
- i termini che possono trarre in inganno il consumatore, circa la natura del prodotto cosmetico (non terapeutico) e delle sue reali proprietà;
- denominazioni di stabilimenti termali o concessioni idrotermominerali ubicati nella Regione Veneto diversi da quelli in disponibilità della ditta richiedente o della concessione idrotermominerale di erogazione;

Sul condizionamento primario e sull'imballaggio secondario dovranno essere riportati:

- la dicitura "Cosmetico" su di una unica riga ed a caratteri evidenti;
- la denominazione della concessione idrotermominerale di derivazione della risorsa e il Comune/ Provincia di ubicazione della medesima a caratteri leggibili;
- la denominazione della ditta autorizzata e gli estremi della D.G.R. di autorizzazione al prelievo e utilizzo della risorsa mineraria a caratteri leggibili;
- Potrà essere riportato il nome dello stabilimento termale in disponibilità della ditta autorizzata;

Ai fini della tutela della risorsa e correlate ricadute socio-economiche, della tracciabilità del prodotto e del corretto utilizzo dei termini riportati sulle etichette e sulle confezioni dei prodotti cosmetici, la Regione si riserva di stabilire modifiche e/o integrazioni al testo.

6. di stabilire che per ogni prelievo e trasferimento della risorsa dovrà essere tenuto e compilato, a cura del concessionario titolare della presente autorizzazione, il registro di carico e scarico come da modulo predisposto dalla Direzione Geologia e Georisorse. Ai sensi e per i fini dell'art. 24 della L.R. 40/89, copia del medesimo così come compilato, dovrà essere trasmessa, assieme alla statistica mineraria, alla Direzione Geologia e Georisorse, entro il 15 gennaio di ogni anno;
7. di garantire l'accessibilità per il controllo delle modalità di prelievo e trasporto, nonchè del registro di carico e scarico, da parte delle autorità competenti ed in particolare dalla Regione e dall'ULSS e di mantenere puliti ed in efficienza gli strumenti di misurazione volumetrica;
8. di stabilire che le prescrizioni e le indicazioni di cui al presente atto devono ritenersi, per la ditta concessionaria titolare dell'autorizzazione, obblighi la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle vigenti norme minerarie e dall'art. 50 della L.R. 40/1989 e può, tra l'altro, comportare la decadenza della titolarità della concessione mineraria e/o della presente autorizzazione al prelievo e utilizzo della risorsa mineraria per la produzione di cosmetici;

9. di stabilire infine che la presente autorizzazione è accordata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
10. di disporre la trasmissione della presente deliberazione alla ditta ABANO SPA S.r.l., alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., al Ministero della Salute, all'U.L.L.S. n. 16 Padova e al Sindaco del Comune di Abano Terme (PD);
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto;
14. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 138 del 11 febbraio 2013

Ditta C.G.A. Scarl. Diniego dell'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "COSTA" in Comune di Malo (VI). (L.R. 44/1982).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Diniego ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "COSTA", in Comune di Malo (VI).

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 04.10.2012 come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato A);
2. di denegare, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta C.G.A. S.c.a.r.l. (C.F. 00898570247) con sede a Villaverla (VI) in via Roma n. 6, l'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi denominata "COSTA" e sita in comune di Malo (VI), di cui alla domanda in data 02.01.2004 acquista al prot. 50409 del 27.01.2004;
3. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 103,00 (centotre/00) che la ditta ha già versato a titolo di anticipazione;
4. di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla ditta C.G.A. Scarl a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c. legge 20.11.1982, n. 890) e di trasmetterlo alla Provincia di Vicenza e al Comune di Malo;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto.

Allegato *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 139 del 11 febbraio 2013

Ditta C.G.A. Scarl. Diniego dell'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "PONTE" in Comune di Malo (VI). (L.R. 44/1982).

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Diniego ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "PONTE", in Comune di Malo (VI).

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto e fare proprio il parere della C.T.R.A.E. in data 04.10.2012 come da verbale allegato alla presente deliberazione (allegato A);
2. di denegare, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta C.G.A. S.c.a.r.l. (C.F. 00898570247) con sede a Villaverla (VI) in via Roma n. 6, l'autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di argilla per laterizi denominata "PONTE" e sita in comune di Malo (VI), di cui alla domanda in data 02.01.2004 acquista al prot. 50182 del 27.01.2004;
3. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 103,00 (centotre/00) che la ditta ha già versato a titolo di anticipazione;
4. di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla ditta C.G.A. Scarl a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c. legge 20.11.1982, n. 890) e di trasmetterlo alla Provincia di Vicenza e al Comune di Malo;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto.

Allegato *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 140 del 11 febbraio 2013

Ditta Benini Escavazioni s.r.l..- Domanda di autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di marmo, denominata "PURGA 2", sita in Comune di Velo Veronese (VR). (L.R. 44/82). Diniego.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento esprime il diniego ad aprire e coltivare la cava di marmo, denominata "PURGA 2", sita in Comune di Velo Veronese (VR).

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto e fare proprio il parere contrario con le relative motivazioni (allegato A), espresso dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 28.01.2010;
2. di denegare, per le motivazioni di cui in premessa, alla ditta Benini Escavazioni s.r.l. (P.IVA 02176440234) con sede in via Fontana n. 1 Lavagno (VR), l'autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava di marmo denominata "PURGA 2", sita in Comune di Velo Veronese (VR), di cui alla domanda pervenuta in data 05.09.2007, acquisita al prot. n. 489662/57.02 del 5.09.2007;
3. di determinare in € 103,00 (centotre/00) la somma corrispondente alle spese di istruttoria della domanda, dando atto che detta somma è stata già versata dalla ditta a titolo di anticipazione;
4. di provvedere alla notifica del presente provvedimento alla ditta Benini Escavazioni s.r.l. a mezzo di servizio postale (art. 149 c.p.c. Legge 20 novembre 1982, n. 890) e di trasmetterlo alla Provincia di Verona e al Comune di Velo Veronese (VR);
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Regionale Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, sul B.U.R. del Veneto.

Allegato *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 141 del 11 febbraio 2013

Ditta: Acqua di Fonte S.r.l. Rilascio della concessione di acqua minerale da denominare "ACQUA DI FONTE " in comune di Fonte (TV) - L.R.40/89.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Trasformazione in concessione di un permesso di ricerca di acqua minerale rilasciato con D.G.R. n. 3012 del 20.10.2009 e conclusosi favorevolmente.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto dell'avvenuta conclusione, con esito favorevole, dei lavori previsti dal permesso di ricerca di acqua minerale denominato "Acqua di Fonte" in comune di Fonte (TV) accordato con D.G.R. n. 3012 del 20.10.2009 al Sig. Reginato Enrico residente in comune di Fonte (TV);
2. di rilasciare alla ditta "Acqua di Fonte S.r.l." con sede a Fonte (TV) - Via Ru' 6 - P.IVA 04464470267 la concessione di acqua minerale da denominare "ACQUA DI FONTE " sita in comune di Fonte (TV) per la durata di anni 21, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
3. di individuare l'area della suddetta concessione, per un'estensione di 3666 metri quadrati (36 are e 66 centiare) come delimitata con linea rossa continua sui piani topografici in scala 1: 2000 ed 1: 5000 allegati al verbale di delimitazione, nelle premesse citato, che fa parte integrante presente deliberazione (Allegato A);
4. di stabilire e prescrivere un limite massimo di portata estraibile dai pozzi della concessione di cinque litri al secondo; tale portata, tuttavia, potrà essere adeguata dalla Giunta regionale, sulla base di indagini idrogeologiche e prove in pozzo effettuate.
5. di stabilire che le operazioni di coltivazione della risorsa dovranno osservare quanto disposto dal Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30.5.2008, n. 117, presentato e approvato con D.D.R. n. 197 del 11.11.2009;
6. di stabilire che il titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato Disciplinare di concessione (Allegato B), che costituisce parte integrante al presente provvedimento;
7. di stabilire che il presente provvedimento costituisce titolo unico, a norma dell'art. 25 della L.R. 40/1989, per tutti gli aspetti già considerati nel permesso di ricerca, ma non costituisce titolo unico per ulteriori lavori al Programma generale di coltivazione presentato;
8. di stabilire che la ditta dovrà trasmettere alla Direzione Regionale competente, entro tre mesi dal rilascio della concessione, l'elenco delle pertinenze della miniera, comprensivo della individuazione delle aree di salvaguardia del pozzo, nonché una perizia sul valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989. Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qual volta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze;
9. di prescrivere alla ditta concessionaria l'obbligo di trascrivere, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/1989, il presente atto di rilascio della concessione, alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;
10. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
11. di stabilire che il rilascio della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.
12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
13. di incaricare per l'esecuzione del presente atto, con particolare riferimento agli adempimenti di carattere amministrativo la Direzione Geologia e Georisorse;
14. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e di omettere gli allegati;
15. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Allegati *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 142 del 11 febbraio 2013

Ditta: Villa Quaranta Park S.r.l. Rilascio della concessione di acqua termale da denominare "Terme della Valpolicella" in comune di Pescantina (VR) - L.R. 40/1989.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Trasformazione in concessione di un permesso di ricerca di acqua termale rilasciato con D.G.R. n. 3211 del 15.10.2004 e conclusosi favorevolmente.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto dell'avvenuta conclusione, con esito favorevole, dei lavori previsti dal permesso di ricerca di acqua termale denominato " Villa Quaranta Park " in comune di Pescantina (VR) accordato con D.G.R. n. 3211 del 15.10.2004 alla ditta "Villa Quaranta Park. S.p.a." con sede in Pescantina (VR) - Via Ospedaletto 57- P.IVA n. 01283500237;
2. di rilasciare, per quanto esposto nelle premesse, alla Società " Villa Quaranta Park. S.r.l" con sede in Pescantina (VR) - Via Ospedaletto 57- P.IVA n. 01283500237 la concessione di acqua termale da denominare " TERME DELLA VALPOLICELLA" sita in comune di Pescantina (VR), per la durata di anni 21, a decorrere dalla data del presente provvedimento;
3. di individuare l'area della suddetta concessione, per un'estensione di 8.226 mq. (ottomiladuecentoventisei metri quadrati) come delimitata con linea rossa continua sui piani topografici in scala 1: 2000 ed 1: 5000 allegati al verbale di delimitazione, nelle premesse citato, che fa parte integrante presente deliberazione (Allegato A);
4. di approvare il programma generale di coltivazione presentato a norma dell'art. 12 della L.R. 40/1989 ai soli fini minerari, fermo restando, per i lavori futuri, la necessità di ogni altro atto, nulla osta o autorizzazione eventualmente dovuti per l'applicazione di specifiche e diverse normative.
5. di approvare il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato dalla ditta concessionaria ed acquisito agli atti d'ufficio al prot. n. 86412/57.02 del 15.2.2010;
6. di stabilire e prescrivere un limite massimo di portata estraibile dai pozzi della concessione di 5 litri al secondo; tale portata, tuttavia, potrà essere adeguata dalla Giunta regionale, sulla base di indagini idrogeologiche e prove in pozzo effettuate;
7. di vietare la somministrazione mediante contenitori dell'acqua emunta agli stabilimenti di utilizzo. Per l'estrazione dei sali e l'utilizzo delle acque di risulta, dovranno essere rispettate le disposizioni stabilite dalla D.G.R. 4106 del 29.12.2009;
8. di stabilire che il titolare della concessione dovrà attenersi a quanto disposto dall'allegato Disciplinare di concessione (Allegato B), che costituisce parte integrante al presente provvedimento;
9. di stabilire che il presente provvedimento costituisce titolo unico, a norma dell'art. 25 della L.R. 40/1989, per tutti gli aspetti già considerati nel permesso di ricerca, ma non costituisce titolo unico per ulteriori lavori al Programma generale di coltivazione presentato;
10. di stabilire che la ditta dovrà trasmettere alla Direzione Regionale competente, entro tre mesi dal rilascio della concessione, l'elenco delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle stesse, firmata da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art.16 della L.R. 40/1989. Tali dati dovranno essere tempestivamente aggiornati dalla ditta concessionaria ogni qual volta si verifichino delle modificazioni alle citate pertinenze;
11. di prescrivere alla ditta concessionaria l'obbligo di trascrivere, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/1989, il presente atto di rilascio della concessione, alla Conservatoria dei registri immobiliari dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle Finanze e far pervenire alla Regione, entro 3 mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia autentica della nota di avvenuta sua trascrizione;
12. di stabilire che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi, per il concessionario, obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza della concessione;
13. di stabilire che il rilascio della concessione è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi.
14. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
15. di incaricare per l'esecuzione del presente atto, con particolare riferimento agli adempimenti di carattere amministrativo la Direzione Geologia e Georisorse;
16. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione e di omettere gli allegati;
17. di dare atto che avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

Allegati *(omissis)*

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 143 del 11 febbraio 2013

Coordinamento delle procedure in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Impianti idroelettrici.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento concerne le procedure amministrative relative ai progetti di realizzazione di impianti idroelettrici, con specifico riferimento all'aspetto del coordinamento tra il procedimento di valutazione di impatto ambientale e il procedimento di espropriazione di pubblica utilità, alla luce della disciplina applicabile e della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 90/2012 che su tale disciplina ha significativamente inciso.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Le procedure di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici sono state oggetto di numerosi interventi di rango statale e regionale, i quali tutti hanno contribuito a delineare una disciplina particolarmente complessa e articolata.

In tale settore si intersecano, infatti, legislazione, nazionale e regionale, concernente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili, di espropriazione per pubblica utilità, nonché numerose delibere regionali in materia di procedure per l'approvazione e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici, tra i quali si ricordano, in particolare, la Dgr n. 1000 del 6 aprile 2004 e, da ultimo, la Dgr n. 2100 del 7 dicembre 2011.

In particolare, la delibera n. 1000/2004, con riferimento agli impianti idroelettrici soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale, ha individuato un procedimento volto ad armonizzare il procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, in materia di fonti rinnovabili, con le procedure di cui alla legge regionale n. 10/1999, in materia di VIA, e al regio decreto n. 1775/1933, in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica.

Va ricordato che tale delibera ha individuato quale requisito di procedibilità dell'istanza la disponibilità delle aree interessate dagli impianti da realizzare al momento della presentazione della domanda. Inoltre, ha fissato la responsabilità del procedimento in capo alla struttura regionale competente in materia di VIA.

Il punto VII della medesima delibera dispone, in particolare, che la Commissione VIA, acquisito il parere della competente Autorità di Bacino, si esprima in composizione integrata "oltre che dai Dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti, anche dal Dirigente responsabile dell'Unità Periferica del Genio civile competente per territorio e dal Dirigente responsabile dell'Unità Complessa per l'Energia nonché di quelli di tutte le altre Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento".

Dispone, infine, che la Giunta Regionale recepisca il parere espresso dalla Commissione con un'unica delibera concernente il giudizio di compatibilità ambientale, l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti.

Come anticipato, alla delibera n. 1000/2004 ha fatto seguito l'adozione di vari altri provvedimenti in materia, sino alla più recente delibera n. 2100/2011 la quale, anche con riferimento ai progetti per i quali è prevista l'attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, individua quale responsabile unico del procedimento la Direzione regionale Difesa del Suolo.

È stabilito, infatti, che la Direzione Difesa del Suolo sia competente ad attivare gli adempimenti concernenti la valutazione di impatto ambientale presso la struttura regionale competente e ad attivare l'eventuale procedura espropriativa di cui al decreto legislativo n. 327/2001.

Una siffatta stratificazione di interventi determina sul piano interpretativo, prima, e operativo, poi, inevitabili criticità - limitatamente a taluni procedimenti avviati in piena vigenza della menzionata Dgr n. 1000/2004 e tuttora pendenti - che si sono recentemente accentuate, per effetto di un tranciante intervento giurisprudenziale.

Si fa riferimento alla sentenza n. 90 del 18/06/2012, pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la quale è stato disposto l'annullamento, tra l'altro, proprio della Dgr n. 1000/2004, nella parte in cui richiedeva la dimostrazione della disponibilità delle aree interessate dagli impianti da realizzare ai fini della procedibilità della domanda.

Deve essere considerato, infatti, che la predetta sentenza ha efficacia inter partes limitatamente agli effetti specifici, ma ha altresì efficacia erga omnes ove annulla parte della citata Dgr n. 1000/2004.

Per effetto di tale pronuncia, dunque, risultano oggi procedibili ed istruibili istanze rispetto alle quali manca tale disponibilità e rispetto alle quali è possibile, se del caso, attivare la procedura di espropriazione, stante la pubblica utilità delle opere destinate alla realizzazione di centrali idroelettriche, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 387/2003.

In considerazione delle sopravvenute modifiche citate e della recente giurisprudenza, è necessario dunque coordinare le procedure in argomento, con particolare riferimento alla questione della titolarità amministrativa a esperire, ove necessario, le procedure di espropriazione.

In particolare, posto che il procedimento di autorizzazione degli interventi concernenti gli impianti idroelettrici è ad oggi disciplinato dalla Dgr n. 2100/2011 e posto altresì che la precedente disciplina di cui alla Dgr n. 1000/2004 continua a trovare applicazione solo per i procedimenti, ancora in itinere, avviati quando la medesima era ancora pienamente vigente, con il presente provvedimento si individua una disciplina transitoria, volta a regolare i suddetti procedimenti, con particolare attenzione alla parte della Dgr n. 1000/2004 non più applicabile in quanto annullata dalla citata sentenza TSAP n. 90/2012.

Nello specifico, pertanto, alla luce delle circostanze sopra evidenziate, in ossequio al generale principio tempus regit actum nonché in adeguamento alla menzionata sentenza TSAP n. 90/2012, è indispensabile individuare la disciplina più in linea con le disposizioni vigenti, e segnatamente con la Dgr n. 2100/2011.

A questo proposito si ricorda che la citata Dgr n. 2100/2011 dispone che la procedura volta al rilascio dell'autorizzazione unica

alla costruzione e all'esercizio degli impianti idroelettrici sia gestita attraverso una conferenza di servizi indetta dalla Direzione Difesa del Suolo, nell'ambito della quale la posizione unitaria della Regione è stabilita nella Commissione regionale VIA contestualmente al parere di compatibilità ambientale, e che la stessa Direzione provveda ad attivare l'eventuale procedura espropriativa.

In linea con tale disciplina, si ritiene opportuno che, nei procedimenti avviati in piena vigenza della menzionata Dgr n. 1000/2004, lett. B) (interventi soggetti a procedura di VIA) e tuttora pendenti, rispetto ai quali risulta necessario avviare una procedura di espropriazione, ferma la competenza ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale in capo alla Commissione regionale VIA, la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nonché all'eventuale procedura di espropriazione, sia in capo alla Direzione regionale Difesa del Suolo, conformemente a quanto disposto dalla Dgr n. 2100/2011.

Inoltre, in ossequio al divieto di aggravamento del procedimento amministrativo, nonché ai principi di economicità e celerità dell'azione amministrativa, si ritiene opportuno che gli uffici dell'Unità Complessa VIA - Direzione Tutela Ambiente trasmettano agli uffici della Direzione Difesa del Suolo la documentazione amministrativa concernente il singolo procedimento, con ciò evitando di gravare il proponente di ulteriori oneri non necessari alla conclusione dell'istruttoria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la vigente legislazione nazionale e regionale in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la vigente normativa statale in materia di impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;

Viste le delibere regionali in materia di procedure per l'approvazione e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti idroelettrici, con particolare riferimento alla Dgr n. 1000 del 6 aprile 2004 e alla Dgr n. 2100 del 7 dicembre 2011;

Vista la vigente normativa in materia di procedure di espropriazione per pubblica utilità;

Vista la sentenza n. 90 del 18/06/2012 pronunciata dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con la quale è stato disposto l'annullamento, tra l'altro, anche della Dgr n. 1000/2004, nella parte in cui richiedeva la dimostrazione della disponibilità delle aree interessate dagli impianti da realizzare ai fini della procedibilità della domanda;

delibera

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che, nei procedimenti di cui alla Dgr n. 1000/2004, lett. B) (interventi soggetti a procedura di VIA), rispetto ai quali è necessario avviare una procedura di espropriazione, ferma la competenza ad esprimere il giudizio di compatibilità ambientale in capo alla Commissione regionale VIA, la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, nonché all'eventuale procedura di espropriazione è in capo alla Direzione regionale Difesa del Suolo, conformemente a quanto disposto dalla Dgr n. 2100/2011;
3. di stabilire che, nei casi di cui al precedente punto n. 2, gli uffici dell'Unità Complessa VIA - Direzione Tutela Ambiente trasmettano ai competenti uffici della Direzione Difesa del Suolo la documentazione amministrativa concernente il singolo procedimento;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Tutela Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 144 del 11 febbraio 2013

Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Schema Acquedottistico del Veneto Centrale. Accordo di Programma per la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee del Fiume Brenta. Insediamento Coordinamento Enti locali e Territoriali e Commissione Tecnica. Individuazione e nomina referenti regionali.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:

In data 14 novembre 2012 è stato sottoscritto dagli Enti interessati l'Accordo di Programma per la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee del Fiume Brenta, approvato con D.G.R. n. 2407 del 29.12.2011. Nell'ambito dell'Accordo, la Giunta regionale è tenuta a provvedere all'insediamento degli organi di controllo, quali la Commissione Tecnica e il Coordinamento degli Enti locali e Territoriali, come previsto dall'art. 1 del testo sottoscritto. Con il presente provvedimento si dà attuazione a tale adempimento, individuando altresì i referenti regionali titolati a partecipare ai lavori della Commissione Tecnica.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 27 marzo 1998, n. 5 ha recepito la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche, di istituzione del Servizio Idrico Integrato e individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali nel Veneto.

In ottemperanza alle disposizioni della stessa L.R. n. 5/1998, la Giunta regionale, con D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000, ha approvato il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mosav), con il quale sono stati individuati gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie ad assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale, nonché i criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde.

Recentemente è stata emanata la Legge Regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche", che ha abrogato la precedente L.R. 27.03.1998, n. 5, mantenendo comunque la validità del Mosav, come stabilito all'art. 6, comma 1 della medesima.

Il Mosav ha sostituito il precedente Piano Guida per gli Acquedotti del Basso Veneto, perseguendo le stesse finalità nella fornitura di acqua potabile alle aree maggiormente svantaggiate del territorio regionale. Parte del Mosav è lo Schema acquedottistico del Veneto Centrale (Savec), con il quale si prevede l'interconnessione degli acquedotti alimentati dalle falde del Medio Brenta, dalle falde e dalle acque superficiali del Sile, dalle acque superficiali dell'Adige e del Po in un unico schema che massimizzi l'utilizzo delle acque di falda pedemontana, di produzione più economica e di migliore qualità.

La progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle opere ricadenti nel Savec sono affidate alla Società Veneto Acque S.p.A., interamente di proprietà regionale. La concessione alla Società regionale è regolata da apposita convenzione, approvata con D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001, successivamente modificata ed integrata con ulteriori provvedimenti.

In sintesi, il Savec prevede la realizzazione di due anelli acquedottistici alimentati per l'80% da nuovi prelievi nell'area del Medio Brenta. Nella relazione facente parte del Mosav si fa infatti particolare riferimento alle falde freatiche di tale area, dove risulta possibile il prelievo di risorsa idrica in quantità sufficienti dalla falda freatica nell'area fra Carturo e la zona a nord di Bassano del Grappa, prevedendo altresì opportuni interventi per il miglioramento della ricarica della falda stessa.

In considerazione della complessità degli aspetti morfologici ed idrogeologici, risulta necessario coordinare i vari interventi, con l'obiettivo, oltre che di attuare le previsioni della pianificazione regionale in materia acquedottistica, anche di garantire una ricarica delle risorse idriche sotterranee adeguata e duratura nel tempo, tale da assicurare anche i prelievi futuri; prioritariamente risulta necessario attuare altresì un piano di razionalizzazione mirante al contenimento dei consumi idrici per scopi diversi da quello potabile.

Le problematica coinvolge una pluralità di Enti ed Amministrazioni, interessati all'utilizzo della risorsa idrica e alla salvaguardia degli aspetti ambientali e idrogeologici connessi con l'ambiente fluviale del Brenta. In particolare i soggetti coinvolti sono, oltre alla Regione Veneto: la Provincia di Vicenza; la Provincia di Padova, l'A.A.T.O. "Brenta", la Società Etra S.p.A. (gestore del servizio idrico integrato per l'area interessata), il Consorzio di Bonifica Brenta, la citata Società Veneto Acque S.p.A., l'A.R.P.A.V ed i seguenti Comuni: Nove, Cartigliano, Pozzoleone, Tezze sul Brenta, Cittadella, Carmignano di Brenta, Fontaniva, Bassano del Grappa, Grantorto, S. Pietro in Gù, Gazzo e Piazzola sul Brenta.

Lo strumento dell'Accordo di Programma, creando un contesto condiviso di impegni reciproci delle parti firmatarie, costituisce un valido mezzo per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale. I Soggetti interessati, mediante la stesura di un accordo, hanno quindi convenuto nella necessità di mettere in atto una strategia di lungo periodo che impegni ciascuno ad intraprendere, in relazione alle specifiche responsabilità e competenze, azioni incisive per la salvaguardia dell'area del Medio Brenta.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1030 del 23.03.2010 la Regione ha quindi provveduto ad approvare un primo schema di Accordo di Programma. Successivamente, a seguito dei ripetuti confronti ed approfondimenti in stretta collaborazione con gli Enti interessati, il testo dell'Accordo è stato aggiornato ed approvato definitivamente con D.G.R. n. 2407 del 29.12.2011. Infine, in data 14 novembre 2012, è stato sottoscritto dalle parti il testo licenziato dalla Giunta regionale, previa approvazione di ciascun Ente firmatario secondo le modalità del proprio statuto. Fa eccezione la Provincia di Vicenza, la quale, con nota prot. n. 15808 del 28.02.2012, ha espresso la volontà di non procedere all'approvazione e sottoscrizione dell'Accordo, la cui attuazione proseguirà pertanto con tutti gli altri Enti firmatari.

In particolare l'"Accordo per la tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee del Fiume Brenta" consente alla Società regionale Veneto Acque S.p.A. di attuare un iniziale prelievo, per la portata massima di 500 l/s, nell'area in prossimità del Bacino Giaretta in località Camazzole di Carmignano di Brenta, coerentemente con quanto stabilito dal Mosav. Oltre a questo aspetto,

nell'Accordo si specifica inoltre il quadro degli interventi di salvaguardia morfologica dell'alveo fluviale per il tratto interessato e si definiscono gli impegni finanziari delle Parti.

Per l'attuazione di quanto indicato nell'Accordo sono individuati dall'art. 1, comma 5, lett. G) organi operativi e di controllo, quali una Commissione Tecnica ed un Coordinamento degli Enti locali e Territoriali, la cui composizione e modalità di funzionamento sono stabiliti all'art. 1 dell'Accordo medesimo.

In particolare fanno parte della Commissione Tecnica i seguenti membri:

- il sindaco del Comune di Carmignano di Brenta o suo delegato nella qualità di presidente (eventualmente attribuzione dell'incarico a rotazione con il sindaco o suo delegato dei Comuni contermini di Fontaniva e Pozzoleone);
- il direttore di A.A.T.O. Brenta;
- il direttore del Consorzio di Bonifica "Brenta";
- un tecnico dell'ARPAV;
- un tecnico della Segreteria regionale competente in materia di Servizio idrico integrato, che è attualmente individuata nella Segreteria regionale per l'Ambiente;
- un tecnico della Società regionale Veneto Acque S.p.A.;
- un tecnico proposto dagli Enti locali ricadenti nella Provincia di Padova firmatari dell'Accordo;
- un tecnico proposto dagli Enti locali ricadenti nella Provincia di Vicenza firmatari dell'Accordo;
- un tecnico della Società Etra S.p.A. ovvero del gestore individuato dall'A.A.T.O. di riferimento ai sensi di Legge.

Tale Commissione ha il compito di verificare che gli interventi previsti nell'Accordo siano effettuati nel pieno rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti, nonché di monitorare costantemente il prelievo della risorsa idrica dalle opere di captazione di competenza regionale in località Camazzole ed il conseguente stato quantitativo della falda. La Commissione Tecnica è previsto si riunisca periodicamente e riporti le proprie risultanze al Coordinamento degli Enti Locali e Territoriali sullo stato dei lavori e sugli esiti del monitoraggio della falda, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Commissione regionale VIA relativamente al progetto delle opere di prelievo.

L'Accordo prevede altresì l'istituzione del Coordinamento degli Enti Locali e Territoriali composto dai Sindaci di tutti i comuni firmatari, dal Segretario Regionale competente in materia di Servizio idrico integrato o suo delegato, dall'Assessore all'Ambiente della Provincia di Padova, dall'Assessore all'Ambiente della Provincia di Vicenza, dal Presidente dell'A.A.T.O. "Brenta" e dal Presidente del Consorzio di Bonifica Brenta. Il Coordinamento è presieduto dal Presidente della Commissione Tecnica. Esso è previsto si riunisca periodicamente od ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ed ha il compito di essere costantemente a conoscenza dello stato degli interventi e dei riflessi sulla falda dei prelievi effettuati a vario genere, in modo da suggerire soluzioni da adottare e/o affrontare le criticità rilevate. A discrezione del Coordinamento degli Enti Locali e Territoriali potranno essere interessati, in casi particolari, altri Soggetti del territorio.

Le parti hanno inoltre concordato sulla necessità di studiare in via prioritaria altre forme di ravvenamento della falda, oltre a quelli già attuati sul territorio, eventualmente differenziando gli interventi sia come tipologia, sia come localizzazione. A tale scopo l'Accordo prevede la nomina di tecnici esperti nella materia di ricarica degli acquiferi: un tecnico nominato dalle Amministrazioni comunali interessate, e un tecnico individuato dalla Regione, il quale, in accordo con il precedente e valutate le proposte già agli atti e quanto eventualmente segnalato da altri Soggetti competenti in materia, provvederà a proporre alla Regione la realizzazione degli interventi più idonei in termini di costi/benefici atti a garantire la ricarica della falda.

La citata D.G.R. n. 2407 del 29.12.2011 stabilisce in particolare che la Giunta regionale provvede con specifici provvedimenti all'attuazione degli impegni di competenza, con riferimento pertanto anche alla nomina del proprio personale tecnico previsto dall'Accordo. Inoltre tra i compiti della Giunta regionale vi è quello di insediare, entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo, il Coordinamento degli Enti Locali e Territoriali e la Commissione Tecnica di cui sopra.

A tale proposito con il presente provvedimento si intende dare attuazione ai predetti impegni della Giunta regionale. In particolare, in merito al personale tecnico si ritiene di individuare i seguenti incaricati:

- il Dirigente responsabile del Servizio Sistema Idrico Integrato della Direzione regionale Tutela Ambiente, competente per la materia del ciclo integrato dell'acqua e del Mosav, quale componente tecnico della Segreteria regionale per l'Ambiente facente parte della Commissione Tecnica;
- il Dirigente responsabile del Servizio Tutela Acque della Direzione regionale Geologia e Georisorse, competente per la materia della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee, quale tecnico regionale esperto in materia ricarica degli acquiferi di cui all'Art. 1 bis dell'Accordo,

Gli incaricati di cui sopra sono scelti tra il personale dirigente in organico presso la Regione Veneto, e svolgeranno le mansioni previste nell'ambito della propria attività di ufficio, senza corresponsione dei ulteriori compensi, se non l'ordinario rimborso delle spese per missione, qualora dovuto. L'individuazione degli incaricati è effettuata in considerazione della competenza per materia, secondo le mansioni proprie del rispettivo Servizio. Per l'adempimento delle incombenze connesse con l'Accordo potranno avvalersi di altro personale regionale, anche delegando il medesimo personale alla partecipazione ad incontri o sedute della Commissione Tecnica in caso di propria impossibilità o qualora ritenuto opportuno.

Relativamente all'insediamento della Commissione Tecnica prevista dall'Accordo, si prende atto che, immediatamente dopo l'avvenuta sottoscrizione da parte dei Soggetti firmatari, il Comune di Carmignano di Brenta ha riunito la medesima Commissione in due incontri preliminari, nei giorni 12 dicembre 2012 e 29 gennaio 2013. Con il presente provvedimento si intende pertanto dare atto dell'avvenuto insediamento della Commissione Tecnica prevista dall'Accordo, confermando che nulla osta alla prosecuzione dei lavori di competenza.

Per quanto concerne l'insediamento del Coordinamento degli Enti locali e Territoriali, analogamente previsto nell'Accordo, si dà atto che nulla osta alla convocazione del medesimo qualora il presidente o i soggetti componenti lo riterranno opportuno secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 5, lett. G) dell'Accordo stesso, in ragione dell'avanzamento dei lavori della Com-

missione Tecnica di cui sopra. Il referente regionale membro del Coordinamento è individuato dal testo sottoscritto nel Segretario regionale competente in materia di Servizio idrico integrato, corrispondente al Segretario regionale per l'Ambiente. Si stabilisce che il medesimo potrà delegare allo svolgimento di tale mansione il Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente o, in caso di impossibilità, altro Dirigente in servizio presso la medesima Direzione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi regionali 27.03.1998, n. 5 e 27.04.2011, n. 17 e loro successive modifiche ed integrazioni;

Viste la D.G.R. n. 1688 del 16.06.2000, la D.G.R. n. 2332 del 14.09.2001, la D.G.R. n. 1030 del 23.03.2010 e la D.G.R. n. 2407 del 29.12.2011;

Visto l'Accordo di Programma per la Tutela delle Risorse Idriche Superficiali e Sotterranee del Fiume Brenta sottoscritto in data 14 novembre 2012;

delibera

1. di individuare il Dirigente responsabile del Servizio Sistema Idrico Integrato della Direzione regionale Tutela Ambiente, competente per la materia del ciclo integrato dell'acqua e del Mosav, come tecnico della Segreteria regionale per l'Ambiente facente parte della Commissione Tecnica di cui all'art. 1, comma 5, lett. G) dell'Accordo per la Tutela delle Risorse Idriche Superficiali e Sotterranee del Fiume Brenta sottoscritto in data 14 novembre 2012;
2. di nominare il Dirigente responsabile del Servizio Tutela Acque della Direzione regionale Geologia e Georisorse, competente per la materia della tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee, come tecnico regionale esperto in materia ricarica degli acquiferi di cui all'art. 1 bis, lett. b), dell'Accordo di cui al precedente punto 1);
3. di stabilire che i referenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), scelti tra il personale dirigente in organico presso la Regione Veneto, svolgeranno le mansioni previste nell'ambito della propria attività di ufficio, senza corresponsione dei ulteriori compensi, se non l'ordinario rimborso delle spese per missione, qualora dovuto, e che per l'adempimento delle incombenze connesse con l'Accordo di cui al precedente punto 1) potranno avvalersi di altro personale regionale, anche delegando il medesimo personale in caso di propria impossibilità o qualora ritenuto opportuno;
4. di dare atto dell'avvenuto insediamento della Commissione Tecnica prevista dall'art. 1, comma 5, lett. G) dell'Accordo di cui al precedente punto 1) e che nulla osta alla prosecuzione dei lavori di competenza con le modalità previste dall'Accordo medesimo;
5. di dare atto dell'insediamento del Coordinamento degli Enti locali e Territoriali previsto dall'art. 1, comma 5, lett. G) dell'Accordo di cui al precedente punto 1) e che nulla osta alla convocazione del medesimo qualora il presidente o i soggetti componenti lo riterranno opportuno secondo le modalità previste dal citato art. 1 comma 5, lett. G) dell'Accordo medesimo, in ragione dell'avanzamento dei lavori della Commissione Tecnica di cui sopra;
6. di dare atto che il referente regionale tra i membri del Coordinamento di cui al precedente punto 5) è individuato nel Segretario regionale competente in materia di Servizio idrico integrato, corrispondente al Segretario regionale per l'Ambiente, e che il medesimo potrà delegare allo svolgimento di tale mansione il Dirigente regionale della Direzione Tutela Ambiente o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, altro Dirigente in servizio presso la medesima Direzione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Padova, all'A.A.T.O. "Brenta", alla Società Etra S.p.A., al Consorzio i Bonifica Brenta, alla Società Veneto Acque S.p.A., al Comune di Nove, al Comune di Cartigliano, al Comune di Pozzoleone, al Comune di Tezze sul Brenta, al Comune di Cittadella, al Comune di Carmignano di Brenta, al Comune di Fontaniva, al Comune di Bassano del Grappa, al Comune di Grantorto, al Comune di Piazzola sul Brenta, al Comune di San Pietro in Gù, al Comune di Gazzo Padovano e all'A.R.P.A.V.;
9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 145 del 11 febbraio 2013

Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante garanzie. Manifestazione di interesse per operazioni di garanzia su portafogli ("tranched cover") presentata dal raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) "Veneto Confidi", finanziatori Banca Antonveneta S.p.A. ed Unicredit S.p.A. Ammissibilità dell'istanza. DGR n. 789 del 7 maggio 2012.

[Secondario, settore]

Note per la trasparenza:

A seguito della costituzione del Fondo regionale di garanzia presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. e della destinazione di parte delle risorse ad operazioni di garanzia su portafogli ("tranched cover") proposte dai Confidi, con il presente provvedimento si prende atto delle manifestazioni di interesse presentate dal raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) "Veneto Confidi" e giudicate ammissibili da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. Si autorizza, altresì, Veneto Sviluppo S.p.A. alla sottoscrizione delle convenzioni con il soggetto proponente.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19, art. 2, comma 1, è stata prevista, tra gli interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese, la costituzione di fondi vincolati per la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005 è stato costituito, presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.pA., un fondo di controgaranzia in favore dei Consorzi fidi costituiti fra piccole e medie imprese con una dotazione di euro 1.000.000,00.

Successivamente, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3283 del 21 dicembre 2010, la dotazione del Fondo è stata incrementata di ulteriori euro 35.669.175,56, portando la disponibilità complessiva del Fondo ad euro 36.669.177,56.

Con Deliberazione n. 1116 del 26 luglio 2011, la Giunta Regionale ha modificato i criteri di operatività del Fondo secondo due distinte modalità tecniche. La prima, a cui è riservato l'80% della dotazione del Fondo, prevede l'intervento diretto della Finanziaria regionale attraverso il rilascio di garanzie su nuovi finanziamenti a medio e lungo termine concessi dalle banche convenzionate a fronte di progetti di investimento aziendale anche con l'utilizzo dei Fondi di rotazione regionale. La seconda riguarda l'attivazione di strumenti innovativi di mitigazione del credito a cui riservare il restante 20% della dotazione del Fondo dando avvio, sempre per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A., alla costituzione di garanzie di portafoglio ("tranched cover"), da attivarsi in partnership con i Confidi ed i soggetti finanziatori.

Con il medesimo provvedimento sono stati approvati il Regolamento Operativo del Fondo e lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Veneto Sviluppo S.p.A. rinviando a successivo provvedimento della Giunta Regionale l'approvazione dei criteri di selezione e le modalità di finanziamento del Fondo per la parte riguardante le garanzie di portafoglio.

Con Deliberazione n. 789 del 7 maggio 2012, la Giunta Regionale ha, quindi, approvato le modalità operative per la gestione del Fondo regionale di garanzia per la parte di garanzia su portafogli ("tranched cover") ed ha incaricato Veneto Sviluppo S.p.A. alla predisposizione dell'Avviso per le relative manifestazioni di interesse da parte dei Consorzi Fidi. A seguito della pubblicazione dell'Avviso avvenuto in data 13 giugno 2012, sono pervenute a Veneto Sviluppo S.p.A., in data 30 novembre 2012, due manifestazioni di interesse, entrambe presentate dal soggetto proponente RTI "Veneto Confidi"; la prima, con finanziatore Banca Antonveneta S.p.A:, la seconda, con finanziatore Unicredit S.p.A.

Veneto Sviluppo S.p.A. ha, quindi, provveduto a verificare quanto dichiarato dal soggetto proponente nonché a verificare il possesso dei requisiti richiesti ai sensi delle modalità operative di cui all'avviso medesimo.

Con nota del 13 dicembre 2013, prot. 10995/12, Veneto Sviluppo S.p.A. ha comunicato alla Direzione Industria e Artigianato, alla quale la Giunta regionale, con la citata DGR n. 789/2012, ha attribuito la competenza amministrativa, l'ammissibilità delle istanze. Le manifestazioni di interesse hanno avuto entrambe esito positivo (votazione 78/100). Con la stessa nota sono stati comunicati, altresì, i seguenti lotti finanziari:

- euro 2.000.000,00, con soggetto finanziatore Banca Antonveneta S.p.A.;
- euro 2.500.000,00, con soggetto finanziatore Unicredit S.p.A.

Alla luce di quanto esposto, e nel rispetto della citata DGR n. 789/2012, allegato A, art.. 7, devesi prendere atto delle manifestazioni di interesse, e contestualmente autorizzare la finanziaria Veneto Sviluppo S.p.A. a sottoscrivere i relativi gli accordi convenzionali.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visti la Legge regionale 13 agosto 2004, n. 19;

le Deliberazioni della Giunta regionale n. 4333 del 30 dicembre 2005, n. 3283 del 21 dicembre 2010, n. 1116 del 26 luglio 2011 e n. 789 del 7 maggio 2012;

l'"Avviso di manifestazione di interesse per l'individuazione di intermediari finanziari finalizzato all'impiego in operazioni "tranched cover" delle risorse finanziarie del Fondo regionale di Garanzia e controgaranzie" pubblicato il 13 giugno 2012;

la documentazione agli atti;

delibera

1. di prendere atto, così come in premessa indicato, dell'ammissibilità delle manifestazioni di interesse per operazioni di garanzia su portafogli ("tranched cover"), così come comunicato da Veneto Sviluppo S.p.A., e, conseguentemente, autorizzare la stessa a sottoscrivere gli accordi convenzionali con il soggetto proponente RTI "Veneto Confidi", finanziatore Banca Antonveneta S.p.A., con lotto finanziato pari ad euro 2.000.000,00 e finanziatore Unicredit S.p.A, con lotto finanziato pari ad euro 2.500.000,00;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione in forma integrale.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 146 del 11 febbraio 2013

Manifestazione fieristica: "Abilmente - Edizione autunno - Mostra Atelier della Manualità Creativa 2014" - edizione 26^ - Vicenza Fiere 16 ottobre - 19 ottobre 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2014, con deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "ABILMENTE - EDIZIONE AUTUNNO - Mostra Atelier della Manualità Creativa 2014" - edizione 26^ - Vicenza Fiere 16 ottobre - 19 ottobre 2014 relativamente alla istanza presentata da Vicenza Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1928/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2014", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2014;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Vicenza Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Vicenza Fiere S.p.a..
"Abilmente - Edizione autunno - Mostra Atelier della Manualità Creativa 2014" - edizione 26^ - Vicenza Fiere 16 ottobre - 19 ottobre 2014;
2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 147 del 11 febbraio 2013

Manifestazione fieristica: "ABILMENTE - EDIZIONE PRIMAVERA - Mostra Atelier della Manualità Creativa 2014" - edizione 25^ - Vicenza Fiere 6 marzo - 9 marzo 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2014, con deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "ABILMENTE - EDIZIONE PRIMAVERA - Mostra Atelier della Manualità Creativa 2014" - edizione 25^ - Vicenza Fiere 6 marzo - 9 marzo 2014 relativamente all'istanza presentata da Vicenza Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1928/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2014", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2014;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Vicenza Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Vicenza Fiere S.p.a.

"Abilmente - Edizione primavera - Mostra Atelier della Manualità Creativa 2014" - edizione 25^ - Vicenza Fiere 6 marzo - 9 marzo 2014;

3) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 148 del 11 febbraio 2013

Manifestazione fieristica: "Gitando - Salone del campeggio, delle vacanze e del tempo libero" - edizione 46^ - Vicenza Fiere 20 marzo - 23 marzo 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2014, con deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "Gitando - Salone del campeggio, delle vacanze e del tempo libero" - edizione 46^ - Vicenza Fiere 20 marzo - 23 marzo 2014 relativamente alla istanza presentata da Vicenza Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1928/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2014", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2014;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Vicenza Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Vicenza Fiere S.p.a.

"Gitando - Salone del campeggio, delle vacanze e del tempo libero" - edizione 46^ - Vicenza Fiere 20 marzo - 23 marzo 2014;

4) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;

5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 149 del 11 febbraio 2013

Manifestazione fieristica: "Hunting Show - Salone della caccia, della natura e del tiro sportivo" - edizione 8^ - Vicenza Fiere 22 febbraio - 24 febbraio 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2014, con deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Hunting Show - Salone della caccia, della natura e del tiro sportivo" - edizione 8^ - Vicenza Fiere 22 febbraio - 24 febbraio 2014 relativamente alla istanza presentata da Vicenza Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1928/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2014", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2014;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Vicenza Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Vicenza Fiere S.p.a..
"Hunting Show - Salone della caccia, della natura e del tiro sportivo" - edizione 8^ - Vicenza Fiere 22 febbraio - 24 febbraio 2014;
2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 150 del 11 febbraio 2013

Manifestazione fieristica: "I giorni del miele" - edizione 35^ - Lazise (Vr) 3, 4 e 5 ottobre 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza nazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2014, con deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica "I giorni del miele" - edizione 35^ - Lazise (Vr) 3, 4 e 5 ottobre 2014 relativamente alla istanza presentata dal Comune di Lazise (Vr).

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1928/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2014", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2014;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate dal Comune di Lazise (Vr),

delibera

1) di attribuire la qualifica di nazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata dal Comune di Lazise (Vr) "I giorni del miele" - edizione 35^ - Lazise (Vr) 3, 4 e 5 ottobre 2014;
2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 151 del 11 febbraio 2013

Manifestazione fieristica: "PESCARE - SHOW - Salone internazionale della Pesca Sportiva" - edizione 15^ - Vicenza Fiere 22 febbraio - 24 febbraio 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2014, con deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "PESCARE - SHOW - Salone internazionale della Pesca Sportiva" - edizione 15^ - Vicenza Fiere 22 febbraio - 24 febbraio 2014 relativamente alla istanza presentata da Vicenza Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1928/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2014", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2014;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Vicenza Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Vicenza Fiere S.p.a..
"PESCARE - SHOW - Salone internazionale della Pesca Sportiva" - edizione 15^ - Vicenza Fiere 22 febbraio - 24 febbraio 2014;
2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 152 del 11 febbraio 2013

Manifestazione fieristica: "T-GOLD - Mostra internazionale di macchinari per l'oreficeria e preziosi. Strumenti gemmologici" - edizione 37^ - Vicenza Fiere 18 gennaio - 23 gennaio 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2014, con deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "T-GOLD - Mostra internazionale di macchinari per l'oreficeria e preziosi. Strumenti gemmologici" - edizione 37^ - Vicenza Fiere 18 gennaio - 23 gennaio 2014 relativamente alla istanza presentata da Vicenza Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1928/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2014", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2014;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Vicenza Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Vicenza Fiere S.p.a..
"T-GOLD - Mostra internazionale di macchinari per l'oreficeria e preziosi. Strumenti gemmologici" - edizione 37^ - Vicenza Fiere 18 gennaio - 23 gennaio 2014;
2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 153 del 11 febbraio 2013

Manifestazione fieristica: "VICENZAORO Fall - Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia" - edizione 115^ - Vicenza Fiere 6 settembre - 10 settembre 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2014, con deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "VICENZAORO Fall - Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia" - edizione 115^ - Vicenza Fiere 6 settembre - 10 settembre 2014 relativamente alla istanza presentata da Vicenza Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1928/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2014", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2014;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Vicenza Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Vicenza Fiere S.p.a..
"Vicenzaoro Fall - Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia" - edizione 115^ - Vicenza Fiere 6 settembre - 10 settembre 2014;
2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 154 del 11 febbraio 2013

Manifestazione fieristica: "VICENZAORO Spring - Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia" - edizione 114^ - Vicenza Fiere 17 maggio - 21 maggio 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2014, con deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "Vicenzaoro Spring - Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia" - edizione 114^ - Vicenza Fiere 17 maggio - 21 maggio 2014 relativamente alla istanza presentata da Vicenza Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1928/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2014", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2014;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Vicenza Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Vicenza Fiere S.p.a..
"Vicenzaoro Spring - Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia" - edizione 114^ - Vicenza Fiere 17 maggio - 21 maggio 2014;
2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 155 del 11 febbraio 2013

Manifestazione fieristica: "VICENZAORO Winter - Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia" - edizione 113^ - Vicenza Fiere 18 gennaio - 23 gennaio 2014. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. L.R. 23.5.2002, n. 11, art. 4.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale riconosce la qualifica internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nel Veneto, previa domanda dell'organizzatore e documentazione comprovante i requisiti previsti dalla normativa regionale.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" dispone, all'art. 4, che la Giunta Regionale attribuisca la qualifica di rilevanza internazionale o nazionale alle manifestazioni fieristiche che presentano i requisiti indicati dalla legge medesima.

Ai fini del riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale alle fiere che si svolgono nell'anno 2014, con deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, la Giunta Regionale ha adottato ai sensi della Legge 241/1990 - artt. 2 e 4 - le modalità del relativo procedimento amministrativo, determinando altresì i criteri per la presentazione delle istanze, in conformità al richiamato art. 4 della L.R. 11/2002 ed ai provvedimenti attuativi della legge stessa.

Gli organizzatori fieristici devono in tal senso attenersi a quanto indicato dal Regolamento Regionale n. 5 del 22 novembre 2002. Inoltre, i quartieri fieristici dove si svolgono le manifestazioni fieristiche devono rispondere ai requisiti minimi fissati con deliberazione della Giunta Regionale n. 3137 del 8 novembre 2002.

Si tratta in questa sede di procedere all'attribuzione della qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica "VICENZAORO Winter - Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia" - edizione 113^ - Vicenza Fiere 18 gennaio - 23 gennaio 2014 relativamente alla istanza presentata da Vicenza Fiere S.p.a.

Atteso che la domanda ed i relativi allegati sono stati presentati regolarmente nei termini indicati, la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione ha esaminato la documentazione prodotta, verificandone la conformità a quanto disposto con la richiamata deliberazione n. 1928/2012 "Fissazione termini e modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di internazionale e nazionale e della comunicazione di svolgimento delle manifestazioni fieristiche da effettuarsi nell'anno 2014", tenuto conto del Regolamento Regionale n. 5/2002 e della D.G.R. n. 3137/2002 "Requisiti minimi dei quartieri fieristici".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. 23/5/2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico";

Visto il Regolamento Regionale 22/11/2002, n. 5: "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati", approvato con deliberazione del 8/11/2002, n. 3136;

Vista la propria deliberazione del 8/11/2002, n. 3137, recante "Requisiti minimi dei quartieri fieristici";

Vista la propria deliberazione n. 1928 del 25 settembre 2012, con la quale vengono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di attribuzione della qualifica di internazionale e nazionale alle manifestazioni fieristiche che si svolgono nell'anno 2014;

Vista la domanda di riconoscimento della qualifica e la documentazione presentate da Vicenza Fiere S.p.a.,

delibera

1) di attribuire la qualifica di internazionale alla manifestazione fieristica sotto indicata, organizzata da Vicenza Fiere S.p.a..
"Vicenzaoro Winter - Mostra internazionale di oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria e gemmologia" - edizione 113^ - Vicenza Fiere 18 gennaio - 23 gennaio 2014;
2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 157 del 11 febbraio 2013

Fondo Sociale Europeo - Programma Operativo Regione del Veneto (POR), Obiettivo "Competitività regionale e occupazione (CRO)" 2007/2013. Individuazione dell'Autorità di Gestione in seguito alla definizione dell'area di coordinamento operativo "Formazione, Istruzione e Lavoro" di cui alla deliberazione n. 275 del 22.2.2012.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

In seguito all'individuazione dell'area di coordinamento operativo "Formazione, Istruzione e Lavoro" disposta con deliberazione n. 275 del 22.2.2012, si individua nel Commissario Straordinario, responsabile pro tempore dell'area di coordinamento, l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo Obiettivo Competitività Regionale ed Occupazione 2007-2013.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 422 del 27 febbraio 2007 la Giunta Regionale ha approvato la proposta di "Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - 2007/2013", (in seguito POR FSE) adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007)5633 del 16-XI-2007 successivamente modificata con Decisione C(2012)7845 del 31-X-2012 (CCI 2007IT052PO015).

In adempimento delle disposizioni comunitarie (ed in particolare dell'art. 59 del Reg. (CE) 1083/2006 del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione) il POR ha individuato l'Autorità di Gestione responsabile dell'attuazione dello stesso nel responsabile pro tempore della struttura "Segreteria regionale Attività Produttive, Istruzione e Formazione" (denominazione successivamente modificata in "Segreteria regionale per l'Istruzione, il Lavoro e la Programmazione" con deliberazione n. 2815 del 23.11.2010).

Con successiva deliberazione n. 2548 del 29.12.2011 è stata proposta la riorganizzazione delle aree di coordinamento operativo delle Segreterie regionali ed, in particolare, è venuta meno la Segreteria Regionale per l'Istruzione, il Lavoro e la Programmazione. Le Direzioni Istruzione, Formazione e Lavoro nonché la Unità di Progetto Cabina di Regia FSE, già operanti nell'ambito di detta Segreteria Regionale e deputate alla gestione operativa del POR FSE 2007/2013, sono state ricomprese ad interim nell'ambito dell'Area di coordinamento operativo di pertinenza del Segretario regionale per la Cultura.

Di conseguenza, con deliberazione n. 118 del 31.1.2012, le funzioni di Autorità di Gestione del Programma Operativo sono state affidate al responsabile pro tempore della Segreteria Regionale per la Cultura.

Tenuto conto che il responsabile della Segreteria Regionale per la Cultura ha cessato il proprio servizio con decorrenza 1.2.2013, è necessario individuare una nuova Autorità di gestione del POR FSE 2007/2013.

Con deliberazione n. 275 del 22.2.2012, la Giunta Regionale ha individuato un Commissario Straordinario per il coordinamento dell'area operativa "Formazione, Istruzione e Lavoro", al fine di pervenire ad un maggior livello di omogeneità delle diverse funzioni, compiti e materie di competenza regionale.

Tra i compiti individuati con la citata deliberazione per il Commissario Straordinario vi sono:

- il coordinamento delle attività delle Direzioni Formazione, Istruzione e Lavoro e dell'Unità di Progetto Cabina di regia FSE; il raccordo programmatorio ed operativo per gli adempimenti delle Direzioni e delle attività realizzate e/o da attivare in relazione alle programmazioni FSE 2007/2013 e 2014/2020; il coordinamento della valutazione e del monitoraggio delle azioni attivate in materia di formazione, istruzione, lavoro e FSE; il coordinamento per la predisposizione del POR FSE 2014/2020.

A seguito di tale provvedimento, pertanto, le strutture deputate alla gestione del POR FSE 2007/2013 e alla predisposizione del nuovo Programma Operativo per il periodo 2014/2020 rientrano tutte nell'area operativa coordinata dal Commissario Straordinario.

Nell'ottica di razionalizzazione, semplificazione e omogeneità della gestione amministrativa regionale, nonché al fine di snellire i rapporti con i soggetti esterni, si ritiene quindi opportuno affidare le funzioni di Autorità di Gestione al responsabile dell'area di coordinamento operativo "Formazione, Istruzione e Lavoro", nell'ambito di quanto previsto dalla citata deliberazione n. 275/2012.

Pertanto in tutti gli atti e documenti in cui si fa riferimento all'Autorità di Gestione del POR FSE Ob. CRO 2007/2013, tale Autorità deve essere identificata nel Commissario Straordinario della Giunta Regionale pro tempore per la Formazione, l'Istruzione e il Lavoro.

Sarà compito dell'U.P. Cabina di regia FSE, cui compete il supporto all'Autorità di gestione del POR FSE ai sensi della deliberazione n. 2299 del 28.9.2010, dare attuazione alla presente deliberazione, portandola altresì a conoscenza delle strutture ed organismi interessati.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il Relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la L.R. 1/1997 e s.m.i. "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
- Visti i Regolamenti (CE) nn. 1081/2006, 1083/2006 e 396/2009;
- Richiamate le proprie deliberazioni nn. 422 del 27.2.2007, 2299 del 28.9.2010, 2815 del 23.11.2010, 2548 del 29.12.2011, 118 del 31.1.2012 e 275 del 22.2.2012;

delibera

1. di approvare quanto riportato in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Veneto FSE Ob. "Competitività Regionale e Occupazione" 2007/2013 nel Commissario Straordinario della Giunta Regionale pro tempore per la Formazione, l'Istruzione e il Lavoro;
3. di incaricare l'U.P. Cabina di regia FSE dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 158 del 11 febbraio 2013

Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" - Situazione relativa agli ammortizzatori sociali in deroga in Veneto - ratifica dell'"Accordo per l'approvazione delle Linee guida per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013".

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Per dare continuità al sistema di gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel Veneto, è stato sottoscritto un nuovo accordo tra Regione e Parti sociali, che viene sottoposto alla ratifica della Giunta Regionale. Nel contempo si è provveduto a una ricognizione della gestione effettuata dalla Regione del Veneto in materia di ammortizzatori in deroga nel periodo 2009-2012.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

A partire dal secondo semestre 2008 la grave crisi finanziaria globale ha cominciato a produrre i suoi effetti negativi sull'economia e sui mercati del lavoro nazionali. L'impatto sul sistema economico e sull'occupazione è stato rilevante anche in Veneto.

La Regione del Veneto ha tempestivamente elaborato una strategia d'intervento, condivisa con le parti sociali e sancita in data 5 febbraio 2009 con l'Accordo Quadro "Misure anticrisi anno 2009". Le linee guida definite in quell'intesa conservano tutt'oggi la loro validità, pur essendo parzialmente mutato il contesto normativo e, naturalmente, quello programmatorio.

In ambito nazionale lo Stato è intervenuto, tra l'altro, potenziando gli interventi di sostegno al reddito. È noto infatti che in Italia non vigeva un sistema di protezione sociale con carattere di universalità, carenza cui a partire dal 2006 si era cercato di porre rimedio attraverso una legislazione speciale, che ha previsto interventi di sostegno al reddito in deroga ai regimi ordinari, attivabili mediante intese istituzionali a livello territoriale (regionale o provinciale). Anche nella nostra Regione sono stati sottoscritti in quegli anni accordi per l'intervento della cassa integrazione in deroga, in particolare per alcuni settori dell'artigianato. Tuttavia, prima del 2009 gli ammortizzatori in deroga sono stati gestiti direttamente dallo Stato, senza alcuna politica di formazione e/o di riqualificazione collegata all'erogazione del sostegno al reddito. Inoltre le richieste di intervento erano in quel periodo relativamente contenute dal punto di vista numerico.

Il sistema della deroga viene, per contro, potenziato e modificato a partire dal 2009. Sulla base di una nuova disciplina legislativa, dettata in particolare dalla legge 2/2009 (art. 19), Stato e Regioni firmano in data 28 febbraio 2009 un Accordo, che ridisegna il modello di intervento degli ammortizzatori in deroga. L'accordo del 2009, valido per il biennio 2009-2010, è stato successivamente rinnovato con un'ulteriore intesa nel 2011, anch'essa con validità biennale (2011-2012).

L'intesa del 2009 prevedeva anzitutto un congruo stanziamento di risorse finanziarie, a valere su fondi nazionali, destinati al pagamento dei trattamenti di sostegno al reddito, con il contestuale impegno delle Regioni a compartecipare con propri fondi (in primis con il Fondo Sociale Europeo) tanto al sostegno al reddito (c.d. politiche passive del lavoro) quanto alle politiche di formazione e/o riqualificazione (c.d. politiche attive del lavoro).

A seguito di tale intesa la Regione del Veneto si è impegnata a cofinanziare il nuovo sistema degli ammortizzatori in deroga fino ad un massimo di 236.300.000,00 euro, a valere sul Fondo Sociale Europeo (POR-FSE Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2007-2013). Il cofinanziamento, nei limiti del tetto di spesa indicato, ha riguardato una quota del trattamento erogato al singolo beneficiario (inizialmente nella misura del 30% dell'indennità di cassa integrazione o di mobilità, poi elevata al 40% con l'Accordo 2011), mentre i contributi figurativi e gli assegni familiari restavano interamente a carico dei fondi statali. Inoltre la Regione si impegnava a finanziare gli interventi di politica attiva direttamente correlati ai suddetti trattamenti.

In sostanza, per la prima volta la Regione si è vista impegnata, da un lato ad integrare la componente di sostegno al reddito, dall'altro a programmare, finanziare e gestire le politiche attive del lavoro per tutti i lavoratori che godono del trattamento in deroga. Si introduce quindi una grossa novità, perché per la prima volta in Italia si afferma (su larga scala) il principio della c.d. condizionalità tra politiche di sostegno al reddito e politiche attive, vale a dire il principio secondo cui un lavoratore che beneficia di un sostegno al reddito è obbligato a partecipare anche all'offerta formativa e di riqualificazione.

Inoltre, sempre con l'accordo del 2009 lo Stato ha delegato alle Regioni la propria competenza, non solo a definire le regole applicative per il ricorso agli ammortizzatori in deroga, ma anche a provvedere agli atti amministrativi di autorizzazione. Questo ultimo aspetto ha richiesto un impegno organizzativo notevole, sia con riguardo all'esigenza di rafforzare la dotazione di personale, sia in termini di realizzazione e manutenzione degli strumenti informatici, indispensabili per assicurare una gestione integrata delle procedure di autorizzazione, dei flussi informativi verso l'INPS, del sistema di gestione delle politiche attive, del sistema di monitoraggio e rendicontazione della spesa. La Regione, infatti, in attuazione agli accordi nazionali, ha stipulato una convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per gestire il trasferimento delle risorse finanziarie a copertura della quota di trattamenti a proprio carico. L'INPS inoltre è stata autorizzata dal Ministero del Lavoro ad anticipare per conto della Regione tale quota fino alla concorrenza delle risorse assegnate.

Le modalità e i criteri di accesso agli ammortizzatori in deroga, sin dal 2009 e per ciascuno degli anni a seguire (2010, 2011, 2012, 2013), sono regolati tramite Accordi tra Regione e parti sociali, così come previsto dalla legge nazionale. Le linee guida definite con gli accordi citati integrano la disciplina generale stabilita dalle leggi nazionali, adeguando al contesto regionale l'ambito di applicazione, la durata dei trattamenti, le procedure di attivazione, le modalità di pagamento, gli interventi di politica attiva.

Nel corso degli anni è stato messo a punto un sistema integrato di gestione degli ammortizzatori in deroga, che ha dato ottimi risultati, confermando la validità della strategia adottata per il contrasto della crisi occupazionale, assicurando un sistema di tutele per i lavoratori sospesi o licenziati, composto da interventi di sostegno al reddito e misure di politica attiva del lavoro.

Da un lato è stato possibile adeguare gli interventi alle caratteristiche del tessuto economico e produttivo veneto, estendendo

gli ammortizzatori ai settori dell'artigianato e alle piccole imprese del terziario, valorizzando e ottimizzando l'intervento integrativo garantito dagli Enti Bilaterali. Dall'altro sono state ricondotte a una gestione efficiente ed efficace le procedure di concessione, garantendo il monitoraggio dei flussi finanziari, la tempestività delle autorizzazioni e la celerità dei pagamenti ai beneficiari. La Regione ha investito proprie risorse per potenziare i servizi e sviluppare i sistemi informativi, assicurando una gestione integralmente automatizzata delle procedure.

Sono state inoltre attivate misure di politica attiva, che hanno interessato una media di circa 40 mila lavoratori in ciascun anno, potenziando la rete dei servizi per il lavoro e la formazione professionale.

La dimensione di questo fenomeno si comprende dai suoi numeri.

Per quanto riguarda le casse integrazioni nel 2009 sono state autorizzate n. 9.736 pratiche che hanno coinvolto n. 53.809 lavoratori, nel 2010 sono state autorizzate n. 15.337 pratiche che hanno coinvolto n. 49.786 lavoratori, mentre nel 2011 sono state autorizzate n. 13.199 pratiche che hanno coinvolto n. 40.428 lavoratori.

Per quanto riguarda la mobilità in deroga nel 2010 sono state autorizzate n. 8.790 pratiche (3.172 per l'anno 2009 e 5.618 per l'anno 2010), nel 2011 sono state autorizzate n. 8.003 pratiche.

Per quanto riguarda il 2012 allo stato attuale sono state già autorizzate n. 13.002 pratiche di CIG in deroga che hanno coinvolto n. 44.499 lavoratori, mentre per la mobilità in deroga sono state autorizzate n. 9.409 pratiche.

Entro il 28 febbraio 2013 dovranno essere autorizzate n. 2.939 pratiche di CIG (Cassa Integrazione Guadagni) in deroga e n. 3.498 pratiche di mobilità in deroga, il che sarà possibile grazie ad uno sforzo straordinario con la messa a disposizione di risorse umane aggiuntive a quelle della Direzione Lavoro da parte di altre strutture dell'area (Direzione Formazione, Direzione Istruzione, Unità di Progetto Cabina di Regia FSE, Veneto Lavoro). Il termine che viene posto dal Ministero del Lavoro è funzionale alla definizione dei conteggi nazionali dell'intero quadriennio 2009-2012.

Allo stato attuale si presume che lo Stato consentirà l'invio delle autorizzazioni solo entro il 28 febbraio 2013, creando una difficoltà non solo operativa (data la numerosità delle pratiche), ma anche finanziaria poiché allo stato attuale le Stato non ha assegnato e non sembra intenzionato ad assegnare ulteriori risorse al Veneto per chiudere il 2012 (come sopra già detto si stima un fabbisogno ulteriore di circa 19 milioni di euro). Questo significa in altre parole che, anche se fossero tutte autorizzate entro il 28 febbraio, non tutte le pratiche (sia di CIG sia di mobilità) potranno essere subito pagate per mancanza di copertura finanziaria da parte dello Stato.

Sotto il profilo finanziario, a partire dal 2009, successivamente all'intesa Stato Regioni del 12 febbraio 2009 e poi all'intesa del 20 aprile 2011 già citate, il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali ha assegnato alla Regione del Veneto risorse complessivamente pari a 310 milioni di euro con successivi decreti, l'ultimo dei quali emanato a fine 2012, per un importo pari a 40 milioni di euro. A queste risorse si deve sommare il cofinanziamento a carico della Regione nella misura e nei limiti sopra richiamati.

Il 2012 ha manifestato alcune serie criticità per il sistema veneto degli ammortizzatori in deroga.

Innanzitutto, nel corso dell'anno si è avuto un numero di richieste superiori al 2010 e al 2011 sia di CIG in deroga sia, soprattutto, di mobilità (le domande sono passate da circa 8 mila a oltre 13 mila), a significare un peggioramento della situazione generale del nostro sistema economico e sociale dovuto alla crisi.

Sotto il profilo finanziario, la spesa sostenuta nel Veneto fino a tutto il 2012, con risorse statali ammonta a 303.424.231,00 euro, evidenziando, pertanto un esiguo residuo di risorse statali pari a 6.575.769,00 euro al 27 gennaio 2013 con il quale fronteggiare le autorizzazioni ancora in corso di istruttoria sopra evidenziate, che si stimano possano comportare un fabbisogno finanziario di risorse statali ulteriori di circa 20 milioni di euro.

Inoltre, sempre a tale data, il cofinanziamento regionale dovuto per gli ammortizzatori in deroga ammontava a 88.309.640,00 euro, tuttavia sono stati effettivamente versati all'INPS 58.688.000,00 euro, evidenziando pertanto un debito verso l'INPS pari a 29.621.641,00 euro. In altri termini ciò significa che l'INPS ha anticipato per conto della Regione oltre 27 milioni di euro quale quota a carico della Regione stessa. Questo debito si è accumulato nell'arco di un biennio ed è stato determinato dalla difficoltà a reperire le risorse di cassa necessarie e non tanto per un difetto di stanziamenti disponibili. Tale provvista dovrà essere restituita all'INPS con la massima tempestività con risorse del bilancio regionale 2013, tenendo conto che tale quota di cofinanziamento è destinata ad aumentare via via che si provvederà alle ulteriori autorizzazioni ancora da rilasciare per il 2012.

Altra criticità (che peraltro investe tutte le regioni) è determinata dalla direttiva ministeriale del 20 dicembre attuata da INPS con messaggio del 21 dicembre, che ha sospeso tutti i pagamenti per i trattamenti le cui autorizzazioni non siano state inviate all'INPS da parte delle regioni entro il 31 dicembre 2012, al fine di effettuare i conteggi per la chiusura del quadriennio. Tale vicenda è oggetto di un serrato confronto tra Ministero e Regioni per le gravi conseguenze che potrebbe comportare ed è sfociato nella recente nota del Presidente Errani al Presidente del Consiglio e al Ministro del Lavoro del 24 gennaio 2013.

Gli uffici della Giunta regionale hanno costantemente agito per tutto il 2012, anche in stretta collaborazione con le altre regioni, con il Ministero del Lavoro e con l'INPS, al fine di assicurare la migliore gestione possibile e superare le oggettive criticità sopra ricordate. Questo sforzo sarà ovviamente proseguito anche nel corso del 2013, sia per concludere l'annualità passata, sia per l'annualità 2013 di cui si dirà appresso.

Per quanto riguarda il 2013, la legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", ha modificato il precedente quadro normativo e definito, per gli anni 2013 - 2016, un regime di graduale transizione verso un nuovo assetto degli ammortizzatori sociali, che entrerà pienamente a regime dal 2017. Il perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi, infatti, richiede una continuità di gestione sia per le situazioni di crisi in essere sia per quelle che si andranno a manifestare nel corso dei prossimi anni.

Al riguardo, l'art. 2, comma 64 della L. n. 92/2012 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - tramite specifici accordi governativi con le Regioni - possa disporre la concessione di ammortizzatori in deroga, utilizzando risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che viene per lo scopo rifinanziato.

Le Regioni, benché non più coinvolte come negli anni 2009 - 2012 nel cofinanziamento degli interventi anche per una quota di politica passiva, conservano un ruolo fondamentale nella individuazione delle specifiche situazioni di crisi, che pur presentando caratteristiche peculiari nei vari territori, sono prevalentemente da collegare al perdurare di una recessione acuta che colpisce in maniera trasversale settori produttivi e aree territoriali. Inoltre le Regioni continuano ad assicurare la stretta correlazione degli interventi a sostegno del reddito con le politiche di riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori coinvolti.

La dotazione finanziaria prevista dall'Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive per il 2013, è pari a 800 milioni di euro, dei quali 150 destinati alle concessioni pluriregionali, di competenza del Ministero del Lavoro, e 650 alle concessioni regionali.

L'Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive per il 2013, sulla base dell'esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente, nel quale le Regioni sono state impegnate attivamente nella gestione degli ammortizzatori sociali in deroga, ha confermato l'opportunità che, anche in questa nuova fase, la competenza autorizzativa ai trattamenti in deroga sia demandata alle Regioni/province autonome, ad eccezione delle domande relative ad imprese localizzate in più Regioni. L'Accordo prevede che le autorizzazioni siano effettuate sulla base delle risorse disponibili nonché sulle certificazioni rilasciate da INPS sull'effettivo tiraggio della spesa.

Il Governo, le Regioni e le P.A. si sono impegnati a monitorare costantemente l'andamento della spesa del 2013 e, a tal fine, si incontreranno entro il 30 giugno 2013 per una verifica della spesa effettiva e degli ulteriori eventuali fabbisogni, mentre il riparto per l'annualità 2014 sarà definito entro il 31 ottobre 2013.

Nel frattempo, si è ritenuto urgente e necessario dare continuità agli ammortizzatori sociali in deroga anche per l'anno 2013, in linea con quanto previsto dalla L. 92/2012 e dall'Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive 2013, dettando anche le "linee guida" per la gestione operativa di tali ammortizzatori, tenendo conto delle criticità emerse negli anni precedenti, allo scopo di dare una sempre più completa e razionale copertura dei soggetti che ne sono sprovvisti o che non sono tutelati da specifici accordi di categoria.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di ratificare l'"Accordo per l'approvazione delle Linee guida per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013", di cui all' Allegato A al presente provvedimento, che il 28 dicembre 2012 è stato sottoscritto all'unanimità dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, e dalla Regione del Veneto, oltre che dall'Ente strumentale Veneto Lavoro e da Italia Lavoro spa.

Con il presente provvedimento, inoltre, si propone di autorizzare il dirigente regionale della Direzione Lavoro, competente per materia, ad apportare tutte le eventuali modifiche non sostanziali e necessarie all'adeguamento delle Linee guida per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Vista l'Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012;
- Vista la L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
- Considerate le motivazioni e le proposte esposte in premessa dal Relatore.

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di richiedere, anche per il tramite della Conferenza Stato regioni, al Ministero del Lavoro sia di sbloccare i pagamenti 2012 per le autorizzazioni inoltrate all'INPS successivamente al 31 dicembre 2012 sia di stanziare ulteriori risorse a valere sull'annualità 2012 e 2013;
3. di ratificare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente l'"Accordo per l'approvazione delle Linee guida per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013";
4. di autorizzare il dirigente regionale della Direzione Lavoro, competente per materia, ad apportare tutte le eventuali modifiche non sostanziali e necessarie all'adeguamento delle Linee guida per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 158 del 11 febbraio 2013 pag. 1/16

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

ACCORDO

per l'approvazione delle

"Linee guida per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013"

In data 28 dicembre 2012 presso la sede della Giunta Regionale del Veneto – Venezia

si sono incontrati

- l'Assessore alle Politiche del lavoro, dell'istruzione e della formazione Elena Donazzan, assistita dal dott. Santo Romano, Commissario Straordinario per l'Istruzione, Formazione, Lavoro, dal dott. Pier Angelo Turri, Dirigente della Direzione Lavoro, dal dott. Denis Farnea Dirigente dell'Unità di crisi presso Veneto Lavoro, dal dott. Giovanni Chiabrera, Responsabile Macro Area Nord di Italia Lavoro.
- i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali:

Confindustria Veneto	Leonardo Beccati – Luca Innocentini - G.P. Perego
Confapi Veneto	Nicola Zanon
Confartigianato Veneto	Ferruccio Righetto
FederArtigiani Casa Veneto	Umberto D'Aliberti
CNA Veneto	Luigi Fiorot
Coldiretti Veneto	Bertin Alberto
CIA Veneto	
Confagricoltura Veneto	Adolfo Andrighetti
Confcommercio Veneto	Luca Bertuola
Confturismo Veneto	Nicola Sartorello
Confesercenti Veneto	Marco Palazzo
FederClaii Veneto	Ruggero Go
Confcooperative Veneto	Francesco Brunello – Stefano Lupatin

ALLEGATOA alla Dgr n. 158 del 11 febbraio 2013 pag. 2/16

Legacooperative Veneto	Nicola Comunello
Consilp Confprofessioni Veneto	Margherita Gonella

- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:

CGIL Veneto	Patrizio Tonon – Fabrizio Maritan
CISL Veneto	Giulio Fortuni – Giancarlo Pegoraro
UIL Veneto	Gerardo Colamarco
CISAL Veneto	Mirko Maule
UGL Veneto	Enea Passino
Confsal Veneto	Calogero Carità

Premesso che

- le Parti, di fronte al perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi, confermano anche per l'anno 2013 la validità della strategia adottata per il contrasto alla crisi occupazionale nel Veneto, attraverso un sistema di tutele fornite dagli ammortizzatori sociali in deroga e l'attuazione di interventi di politiche attive del lavoro, in continuità con le linee strategiche dell'Accordo Quadro sulle misure anticrisi del 5 febbraio 2009.

Considerato che

- per effetto della legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", il quadro di riferimento normativo risulta modificato, prevedendosi un nuovo sistema di ammortizzatori sociali che sarà introdotto gradualmente ed entrerà pienamente a regime dal 2017;
- in questo contesto, per consentire la graduale transizione verso il regime delineato dalla riforma, l'art. 2, comma 64, della L. n. 92/2012 conferma, per il periodo 2013 – 2016, la possibilità per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia di concedere ammortizzatori sociali in deroga, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate;
- l'Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive 2013, sulla base dell'esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente, conferma l'opportunità che anche in questa nuova fase la competenza autorizzativa ai trattamenti in deroga sia demandata alle Regioni/P.A., ad eccezione delle domande relative ad imprese localizzate in più Regioni, prevedendosi che le autorizzazioni siano effettuate sulla base delle risorse disponibili nonché sulle certificazioni rilasciate da INPS sull'effettivo tiraggio della spesa;
- l'Intesa conferma la validità degli Accordi precedenti, con riferimento alle categorie di lavoratori destinatari dei trattamenti, i criteri e le procedure di accesso;

- l'Intesa riconferma, sulla base dell'esperienza positiva realizzatasi nel quadriennio precedente, l'impegno delle Regioni di programmare e attuare a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga politiche attive del lavoro;
- l'Intesa prevede per il 2013 l'assegnazione di 150 milioni di euro alle domande relative alle imprese localizzate in più Regioni e di 650 milioni di euro alle Regioni/P.A, a copertura degli oneri relativi al trattamento di sostegno al reddito a carico dello Stato e al riconoscimento della contribuzione figurativa;
- il piano di riparto tra le Regioni/P.A., definito secondo il criterio dell'andamento storico della spesa per gli ammortizzatori in deroga nel quadriennio 2009 – 2012, come risultante dai dati certificati dall' Inps, ha riguardato l'80% dello stanziamento, rinviando la ripartizione della quota rimanente del 20% ad una ulteriore decisione del Coordinamento delle Regioni, da ratificare, se il criterio della spesa storica sarà modificato, in sede di Intesa Stato Regioni;
- la Regione Veneto per la ripartizione della rimanente quota del 20% ha sostenuto, come chiesto dalle Parti Sociali nell'ordine del giorno sottoscritto il 27 novembre 2012, che nell'accertamento della spesa storica certificata dall'INPS si tenga conto anche dei trattamenti corrisposti con il contributo della bilateralità tramite l'istituto delle sospensioni ex art. 19, L. n. 2/2009, anch'essi certificabili dall'INPS;
- il Governo e le Regioni/P.A. si sono impegnati a monitorare costantemente l'andamento della spesa del 2013, prevedendo al riguardo una verifica entro il 30 giugno 2013.

Ritenuto che

- sia necessario ed urgente dare continuità agli ammortizzatori sociali in deroga anche per l'anno 2013, in linea con quanto previsto dalla L. n. 92/2012 e dall'Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012 sugli ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive 2013;
- sia opportuno dare continuità nelle linee essenziali ai precedenti Accordi per gli ammortizzatori sociali in deroga sottoscritti dalla Regione Veneto e dalle Parti Sociali, in quanto hanno reso disponibili strumenti efficaci per sostenere il reddito dei lavoratori colpiti dalla crisi economica e per realizzare il collegamento con gli interventi di politiche attive del lavoro.

Visti

- l'art. 2, commi 64, 65, 66 e 67 della L. n. 92/2012
- l'Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012
- l'art. 7 ter della L. n. 33/2009 e s.m.i.
- la tabella di riparto tra le Regioni/P.A. delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013, trasmessa al Ministero del lavoro.

Le Parti convengono quanto segue

1. Premesse

1. Le premesse formano parte essenziale del presente accordo e qui si intendono integralmente trascritte.

2. La Regione e le Parti sociali ribadiscono che, a causa dell'insufficienza delle risorse stanziate dal Governo, l'obiettivo di mantenere quanti più lavoratori possibili nel sistema produttivo e di assicurare un sostegno al reddito ai lavoratori disoccupati privi di altri ammortizzatori rischia di non poter essere pienamente conseguito. Si impegnano, pertanto, a sostenere in tutte le sedi l'esigenza di ulteriori adeguati stanziamenti, così come previsto al punto 14 dell'Intesa Stato Regioni 2013.

2. Approvazione

1. E'approvato l'allegato documento "**Linee guida per l'applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga anno 2013",** che costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo.
2. Sentite le Parti sociali a livello regionale, la Regione, in presenza di situazioni di crisi, anche settoriali e territoriali, di particolare rilevanza occupazionale, sulla base di accordi in sede regionale, può autorizzare, ferme restando le condizioni generali di accesso previste dalle Linee guida 2013, il ricorso alla cassa integrazione in deroga fino a 12 mesi, comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
3. La Regione e le Parti sociali, in considerazione dei problemi occupazionali che investono il settore Sanitario e Socio-sanitario e il settore del Trasporto Pubblico Locale, privi di ammortizzatori sociali, convengono sull'opportunità che le specificità di tali settori costituiscano oggetto di approfondimento su tavoli regionali che coinvolgano anche le istituzioni e le categorie interessate.
4. La Regione e le Parti sociali si impegnano, in caso di interventi di modifica del quadro nazionale, sia in termini di disponibilità di risorse finanziarie sia di modifiche normative, ad incontrarsi per una revisione delle Linee guida, di cui al precedente comma 1.

3. Finanziamento degli ammortizzatori in deroga anno 2013

1. Gli ammortizzatori in deroga anno 2013 sono finanziati con le risorse stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 65, della L. n. 92/2012 e dell'Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 64, L. 92/2012, la Regione, ferma restando la possibilità di unica richiesta nei limiti di durata previsti dalla Linee guida 2013, procederà con autorizzazioni di validità trimestrale, subordinando l'autorizzazione dell'ulteriore periodo richiesto alla verifica della disponibilità di risorse.
3. Per quanto riguarda le richieste di mobilità in deroga, resta inteso che è attualmente possibile assicurare la liquidazione degli importi spettanti a tutti lavoratori che hanno presentato domanda per l'anno 2012, mentre le domande relative al 2013, presentate secondo le Linee guida 2013, saranno istruite e autorizzate nei limiti delle risorse disponibili.

4. Fabbisogno Finanziario

1. Le Parti si incontreranno successivamente all'assegnazione statale per la definizione del quadro complessivo delle risorse per gli ammortizzatori in deroga alla luce delle risultanze della gestione dell'anno 2012.

5. Intervento dei Fondi di solidarietà bilaterali

1. Per i settori non compresi nel campo di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, per i quali l'art. 3, L. n. 92/2012 ha previsto la costituzione di appositi Fondi di solidarietà, resta inteso che nel momento in cui gli stessi, ovvero altre forme di intervento integrativo all'ASpI da parte della bilateralità esi-

stente, diventeranno operativi, si procederà, mediante apposito Protocollo aggiuntivo, ad una integrazione tra gli strumenti previsti nel presente Accordo e quelli attivabili a carico dei Fondi stessi.

6. Politiche attive

1. La Regione Veneto attiverà, anche per il 2013, risorse per realizzare programmi di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori percettori di ammortizzatori sociali in deroga, adeguata alle competenze professionali e alla domanda di lavoro del territorio, in analogia a quanto previsto dal comma 33, articolo 4 della L. n. 92/2012, con priorità per coloro che perdono il lavoro, privilegiando il raccordo con i Fondi interprofessionali per ottimizzare l' uso mirato delle risorse disponibili. La Regione Veneto si impegna a ridefinire i destinatari, gli obiettivi e le modalità dei programmi di politica attiva del lavoro in connessione con gli ammortizzatori sociali in deroga, secondo le modalità innovative consentite dal mutato contesto normativo.
2.

7. Verifiche

1. Entro il 31 maggio 2013 si darà luogo ad un incontro di verifica relativo alle Linee guida 2013.

le Organizzazioni Sindacali

le Associazioni Datoriali

Veneto Lavoro

Italia Lavoro

l'Assessore alle Politiche del lavoro

On. Elena Donazzan

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA ANNO 2013

A) DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALLA CIG IN DEROGA

Alla luce della disciplina di legge, delle norme contrattuali e delle disposizioni amministrative vigenti, il ricorso alla CIG in deroga nella Regione Veneto per l'anno 2013 è così regolato.

1. Campo di applicazione

1.1 Datori di lavoro destinatari del trattamento

1. L'intervento d'integrazione salariale in deroga è destinato alle seguenti categorie di datori di lavoro, con riferimento alle unità produttive ubicate nel Veneto:
a) imprese industriali, qualora non ricorrano le condizioni per l'utilizzo degli strumenti ordinari in quanto non operano oppure sono esauriti
b) aziende artigiane (L. 443/85), ivi comprese quelle rientranti nel campo di applicazione dell'art. 12, comma 1 della L. n. 223/1991
c) aziende agricole
d) imprese del terziario, ivi comprese quelle del Bacino Termale Euganeo
e) imprese cooperative (comprese quelle di trasporto e facchinaggio e, in particolare, le imprese cooperative sociali di tipo "B" a prescindere dal settore di attività)
f) studi professionali
g) altri datori di lavoro non imprenditori diversi da quelli di cui al punto 1.2 .

1.2 Datori di lavoro esclusi dal trattamento

1. Restano escluse dall'intervento le seguenti categorie di datori di lavoro:
a) imprese del credito, dei servizi tributari e le imprese assicurative, ad esclusione dei lavoratori delle imprese mandatarie o appaltatrici qualora non si applichino le tutele previste per i lavoratori delle imprese mandati o appaltanti o di altre aziende del settore, comunque prive di tutele;
b) imprese dello spettacolo, limitatamente al personale artistico;
c) datori di lavoro domestico
d) imprese armatoriali
e) compagnie e gruppi portuali, con esclusione di quei datori di lavoro sprovvisti delle apposite tutele del settore
f) aziende del settore Sanitario e Socio-Sanitario e del Trasporto Pubblico Locale in regime di concessione e/o convenzione

1.3 Lavoratori beneficiari

1. Possono beneficiare dell'integrazione salariale i lavoratori subordinati dei datori di lavoro ammessi al trattamento, con le seguenti qualifiche:
a) operai
b) impiegati
c) quadri
d) apprendisti
e) lavoratori assunti con contratto di inserimento nell'ipotesi di cui all'art. 1 comma 15 della legge 92/2012
f) soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato
g) lavoratori somministrati
h) lavoranti a domicilio monocommessa
2. E' necessario che il lavoratore abbia una anzianità di servizio di almeno 90 giorni presso il datore di lavoro richiedente
3. Per i somministrati si computano i periodi, anche non continuativi, presso la società fornitrice; per gli apprendisti passati in qualifica si computa anche il periodo di apprendistato.

1.4 Lavoratori esclusi

1. Restano esclusi dal trattamento di integrazione salariale in deroga:
a) dirigenti
b) lavoratori domestici
c) collaboratori coordinati continuativi
d) soci delle cooperative con rapporto di lavoro non subordinato

2.Presupposti e cause di intervento

2.1 Presupposti

1. I presupposti per il ricorso alla cig in deroga sono pertanto:
a) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro destinatario della normativa in deroga
b) sospensione dal lavoro a zero ore o con riduzione di orario, determinate dalle cause previste dalla legge riguardanti l'unità produttiva in cui è inserito il lavoratore
c) perdita o decurtazione della retribuzione, proporzionata alle ore di lavoro non prestato, per le ore o giornate in cui per legge o per contratto sarebbe spettata
d) ragionevole previsione di ripresa dell'attività lavorativa, anche con esuberi parziali per i quali l'accordo sindacale preveda il piano di gestione delle eccedenze.

2.2 Condizioni per l'accesso alla CIG in deroga

1. L'art. 2, commi 64,65, 66 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016 sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per la

gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi e secondo quanto previsto dalle presenti Linee guida.

2. La situazione di crisi aziendale e/o occupazionale si manifesta nei seguenti casi:
   a) crisi di mercato
   b) mancanza di lavoro
   c) mancanza di commesse o di ordini
   d) mancanza di materie prime
   e) altri eventi imprevisti ed improvvisi (esempio, calamità naturali etc.)

   Sono esclusi i casi di sospensione programmata dell'attività lavorativa.
3. Le imprese che rientrano nel campo di applicazione degli ammortizzatori ordinari (quali CIGO, CIGO Edilizia e CISOA e/o straordinari (quale la CIGS) sono ammesse al trattamento di integrazione salariale in deroga a condizione di averli esauriti.
4. E' escluso il ricorso alla CIG in deroga nei casi di cessazione dell'attività dell'impresa, con o senza procedura concorsuale, ad eccezione dei seguenti casi:
   a) cessazione intervenuta nel corso di un periodo di CIG in deroga già concesso. In questo caso il periodo di CIG in deroga potrà essere proseguito fino alla scadenza inizialmente concessa
   b) per consentire l'accesso alla CIGS per cessazione di attività nei casi in cui questa sia concedibile
   c) esclusivamente in presenza di fondate e documentate aspettative in ordine alla continuazione o alla ripresa dell'attività produttiva ed alla conservazione, anche parziale, dei rapporti di lavoro in atto, derivanti quali conseguenza dalla acquisizione dell'impresa o di parti della stessa da parte di terzi
   d) per consentire il completamento del piano di gestione dei lavoratori in esubero e/o la loro ricollocazione al termine del periodo di concessione del trattamento di integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, nei casi di cessazione di attività.

3. Misura e durata del trattamento

3.1 Misura dell'indennità

1. L'integrazione salariale è dovuta nella misura prevista per legge.
2. Per quanto non disposto dalle presenti Linee guida, trovano in materia piena applicazione le disposizioni di legge, di contratto ed amministrative che regolano l'istituto della CIGO, compatibilmente ai settori e/o alle mansioni per le quali, per effetto di normative di legge o di contratto, vengono utilizzati regimi di orario discontinui.
3. Per i lavoranti a domicilio monocommessa di cui al punto 1.3 verranno integrate le ore/giornate, su computo mensile della differenza tra le ore/giornate svolte in media sui mesi lavorati dell'anno precedente e quelle svolte parzialmente o non svolte nel periodo richiesto a causa di mancanza di commesse.

3.2 Durata complessiva del trattamento

1. Per i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i somministrati, dei datori di lavoro di cui all'art. 1.1, salvo le eccezioni previste ai successivi commi 2, 3, 4, 5 e 6 del pre-

sente articolo, la durata del periodo di integrazione salariale non è superiore a 180 giornate lavorative complessive di sospensione/riduzione nell'anno 2013, anche non continuative, da esaurirsi comunque entro il 31 dicembre 2013.

2. Per i dipendenti, compresi gli apprendisti e i somministrati, delle imprese industriali con più di 15 dipendenti e delle imprese del terziario con più di 50 dipendenti (con CSC 7.01 e 7.02), rientranti nel campo di applicazione della CIGS, la durata del periodo di integrazione salariale in deroga, da esaurire comunque entro il 31 dicembre 2013, potrà essere:
   a) non superiore al periodo necessario per accedere alla CIGS, ad esclusione dei casi di cessazione dell'attività regolati dall'art. 2.2. comma 4.
   b) 180 giornate per le altre causali.
3. Gli apprendisti e i somministrati delle imprese di cui al comma precedente possono essere collocati in CIG in deroga per il periodo di accesso agli ammortizzatori ordinari (CIGO/CIGS) concessi agli altri lavoratori dipendenti.
4. Nei casi di cui all'art.2.2. comma 4 la durata del periodo di integrazione salariale è:
   - Non superiore al tempo necessario a consentire l'accesso alla CIGS per cessazione di attività nei casi in cui questa sia concedibile, nei casi di cui alla lettera b)
   - Non superiore a 150 giornate nei casi di cui alla lett. c)
   - Non superiore a 120 giornate nei casi di cui alla lett. d)
5. Per i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti e i somministrati, delle imprese del Bacino Termale Euganeo del settore terziario la durata del periodo di integrazione salariale non è superiore a 80 giornate.
6. Nel caso di imprese, che per oggettive e documentate esigenze ricorrono a riduzioni orizzontali dell'orario di lavoro ovvero a sospensioni riferite a proprie unità produttive operanti presso diversi soggetti produttivi, la durata del periodo di integrazione salariale non è superiore a 220 giornate lavorative.
7. Il computo massimo delle giornate utilizzabili sarà effettuato facendo riferimento al datore di lavoro e non al singolo lavoratore sulle singole giornate di effettiva sospensione/riduzione di lavoro.

4. Richiesta di intervento della CIG in deroga

4.1 Procedura di consultazione sindacale

1. I datori di lavoro che intendano beneficiare della CIG in deroga sono tenuti a comunicare alle RSU o RSA aziendali, ovvero in mancanza al sindacato provinciale di categoria, la durata totale presumibile della sospensione o riduzione di orario ed il numero dei lavoratori da collocare in CIG in deroga. Su richiesta dei rappresentanti sindacali si procede ad un esame congiunto. Valgono al riguardo le medesime disposizioni previste per l'intervento della CIGO.
2. La consultazione si esaurirà, di regola, in sede aziendale anche per le società con più sedi operative nel Veneto senza che sia necessario l'esame congiunto in sede istituzionale regionale o provinciale.
3. La consultazione in sede regionale è obbligatoria, pena l'improcedibilità della domanda nei seguenti casi:
   a) CIG in deroga che interessa 100 e più lavoratori

b) CIG in deroga per le imprese di cui all'articolo 3.2, comma 2, ad esclusione degli apprendisti e somministrati nei casi di cui all'articolo 3.2, comma 3
c) CIG in deroga nei casi di cui all'articolo 2.2 comma 4, lettere b), c) e d)
d) CIG in deroga per le imprese del Bacino Termale Euganeo, di cui all'articolo 3.2, comma 5.

4. Qualora la CIG in deroga interessi unità produttive ubicate in Regioni diverse, la procedura di consultazione sindacale dovrà essere effettuata presso il Ministero del Lavoro.
5. Per il settore artigiano, ivi comprese le associazioni di categoria e gli enti e società dalle stesse promossi o costituiti, trovano applicazione le procedure previste dagli accordi interconfederali regionali vigenti. Analogamente per il settore del terziario si applicano gli eventuali accordi collettivi di riferimento di livello regionale. Per le imprese che aderiscono ad associazioni non sottoscrittrici di accordi regionali, si applica quanto previsto nel primo e secondo comma del presente articolo.

4.2 Richiesta di intervento

1. L'azienda interessata, esperita la procedura di consultazione sindacale, presenta domanda - con allegato il verbale di consultazione sindacale in formato elettronico (PDF) - alla Regione del Veneto, tramite il servizio CoVeneto sul portale di Veneto Lavoro, entro il termine di venti giorni dalla data di decorrenza della CIG in deroga. Nel caso di incontro andato deserto sarà allegata la documentazione probante il regolare avvio della procedura sempre in formato elettronico (PDF).
2. Tale inoltro dovrà essere seguito dall'invio dell'istanza in formato cartaceo sottoscritta ed in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.
3. Per i lavoratori in somministrazione sarà cura della agenzia in qualità di datore di lavoro presentare la domanda di CIG in deroga. La mancata presentazione della domanda non comporta effetti sulla azienda utilizzatrice.
4. Per i lavoranti a domicilio monocommessa, la richiesta di CIG in deroga dovrà essere effettuata dalla azienda committente.
5. Le domande potranno essere presentate per l'intero periodo autorizzabile indicando il fabbisogno presunto in ore, fatto salvo quanto disposto dal presente punto in tema di autorizzazioni.
6. La domanda dovrà contenere la data dell'accordo sindacale o del mancato accordo o delle comunicazioni effettuate alle OO.SS., il periodo e la durata complessiva della sospensione, i nominativi di tutti i lavoratori coinvolti, la dichiarazione relativa alla utilizzazione o programmazione delle ferie, dei permessi e delle ferie residue nonché degli altri eventuali istituti della flessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva.
7. Resta ferma la decadenza dal trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 40, della legge 92/2012 per i lavoratori sospesi in CIG in deroga.

TIPOLOGIA DI DOMANDE E DI AUTORIZZAZIONI

a) **Prima concessione**: si intende la richiesta di autorizzazione CIG in deroga presentata per il 2013 che preveda anche l'intero periodo concedibile in conformità alla consultazione sindacale e secondo quanto previsto dal punto 3.2 e in conformità alla consultazione sindacale.

La Regione autorizzerà un primo periodo di tre mesi di calendario di CIG in deroga sulla base delle indicazioni contenute nella domanda stessa o, in mancanza di queste, una percentuale proporzionale del fabbisogno complessivo di ore richiesto.
Alla scadenza di ciascun periodo concesso verranno emanate ulteriori autorizzazioni di durata trimestrale senza necessità di alcuna istanza da parte dell'azienda. Dette successive autorizzazioni sono condizionate all'invio da parte dell'azienda delle comunicazioni di cui all'articolo 6 per consentire l'immediata quantificazione delle economie di spesa. In assenza di tali comunicazioni la Regione non procederà nell'emissione di autorizzazioni successive alla prima.

b) **Ulteriore concessione**: Per "ulteriore concessione" si intende una richiesta aggiuntiva rispetto ad una precedente domanda che si renda necessaria per:
   - Esaurimento delle ore/giornate di CIG già richieste
   - Inserimento di nuovi lavoratori destinatari di CIG in deroga
   - Diversità di durata

   Ciò comporta la presentazione della domanda con modalità analoghe alla prima concessione, ivi compreso un nuovo verbale di consultazione sindacale.
   Anche alle ulteriori concessioni si applica il meccanismo del contingentamento delle autorizzazioni di cui alla lettera precedente qualora ne ricorrano le condizioni.

4.3 Istruttoria della domanda e rilascio dell'autorizzazione

1. Le domande saranno valutate e autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui ai Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse alla Regione Veneto. Le autorizzazioni saranno concesse secondo l'ordine di inoltro della domanda telematica, entro 30 giorni dall'ufficio della Direzione Regionale della Regione del Veneto (di seguito dicasi ufficio regionale).
2. Nel caso delle successive autorizzazioni trimestrali di cui al punto precedente (4.2 lettere a) e b) l'istruttoria consisterà nella verifica delle comunicazioni di cui al successivo articolo 6 e la priorità sarà data dal protocollo di inoltro delle comunicazioni stesse.
3. Le domande non complete degli elementi essenziali, cioè elementi identificativi del richiedente, periodo di richiesta, numero di dipendenti interessati, numero di giornate richieste, modalità della sospensione, presenza e regolarità del verbale di consultazione sindacale, verranno riammesse solo a seguito della avvenuta integrazione della documentazione mancante richiesta dalla Regione Veneto.
4. In particolare il verbale di consultazione sindacale dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
   a) dati aziendali (titolare/legale rappresentante, ragione sociale, recapito, partita iva - codice fiscale, telefono ecc ...)
   b) settore produttivo (artigianato, PMI fino a 15 dipendente, industria oltre 15 dip.ti, commercio fino a 50 dipendenti....)
   c) settore merceologico..... (metalmeccanico, legno, tessile, confezioni, orafi ....)
   d) data di avvio procedura della consultazione sindacale
   e) motivi del ricorso alla CIG in deroga

f) dichiarazione dell'azienda in ordine all'utilizzazione o programmazione delle ferie, permessi e ferie residue nonché degli altri eventuali istituti delle flessibilità di orario previsti dalla contrattazione collettiva
g) assistenza delle parti sociali (organizzazione imprenditoriale, associazione sindacale)
h) dichiarazione di esaurimento della CIGO / di mancanza dei requisiti di legge per accedere alla CIGS (qualora ne ricorra il caso)
i) periodo richiesto della CIG in deroga (dal …… al ….)
j) eventuale indicazione del fabbisogno di giornate / ore per il primo trimestre di CIG e per quelli successivi al primo
k) numero lavoratori o elenco dei lavoratori interessati alla CIG in deroga.

5. Sono fatti salvi i verbali di consultazione sindacale previsti da specifici accordi sindacali regionali di comparto.
6. L'autorizzazione ovvero la comunicazione di reiezione viene inviata al datore di lavoro richiedente normalmente per via telematica mediante e mail dal sistema operativo di CO Veneto. Nel caso di reiezione l'azienda potrà presentare ricorso in opposizione alla Direzione Lavoro entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notizia della reiezione. L'esito del ricorso sarà comunicato al datore di lavoro entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso stesso.

4.4. Comunicazione all'Inps delle autorizzazioni rilasciate

1. Sulla base della convenzione tra la Regione Veneto e l'Inps Regionale Veneto, l'ufficio regionale competente trasmette all'Inps l'elenco delle autorizzazioni concesse per il seguito di competenza.

5. Corresponsione del trattamento

1. Preso atto dell'indirizzo legislativo espresso nell'art. 7 ter, comma 1, L. n. 33/2009 e s.m.i. e dell'Intesa Stato Regioni del 26 novembre 2012, che al punto 4 dispone che le autorizzazioni da parte della Regione saranno effettuate sulla base delle risorse disponibili e sulle certificazioni rilasciate dall' INPS sulle risorse effettivamente pagate, le Parti prendono atto che il pagamento diretto da parte dell'INPS ai lavoratori costituisce l'unica modalità di erogazione della CIG in deroga.

6. Comunicazioni aziendali

1. Le aziende beneficiarie di trattamenti di integrazione salariale in deroga sono obbligate a trasmettere mediante invio telematico entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento il modello SR 41 all'INPS.
2. Per accelerare le procedure di pagamento dei trattamenti di integrazione salariale, è possibile la compilazione e l'invio telematico mensile all'INPS del modello SR 41 anche in assenza dell'autorizzazione regionale. L'INPS acquisirà il modello e avvierà le procedure per il pagamento, non appena ricevuta conferma dell'autorizzazione regionale, così come previsto dalla Circolare INPS n. 122 del 10.12.2009.
3. Il datore di lavoro è esonerato dal compilare il mod. IG15 Deroga, in quanto i dati richiesti da tale modello vengono forniti telematicamente all'INPS da CO Veneto.

4. Entro il giorno 16 del mese successivo, le imprese dovranno inoltre inviare la comunicazione relativa all'effettivo utilizzo della CIG in deroga relativa al mese precedente, in via telematica sul modello disponibile su CO Veneto ("Consuntivo mensile CIG in deroga") anche prima del decreto di autorizzazione regionale. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche nel caso di mancato utilizzo della CIG in deroga. La comunicazione è accompagnata dalla dichiarazione della conformità dei contenuti della stessa al modello SR 41 e di aver esaurito l'utilizzo della CIG per il mese interessato.

7. Anticipazione del trattamento

1. L'anticipazione del trattamento di CIG in deroga da parte dell'INPS avverrà nei limiti consentiti dalla normativa nazionale vigente.

8. Monitoraggio

1. Le Parti, la Regione e l'INPS concordano sulla priorità del monitoraggio della spesa che è stato oggetto di specifica disciplina nella Convenzione Regione – INPS approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1556 del 26 maggio 2009 e prevista dall'Intesa Stato Regioni.
2. Ai fini di un opportuno raccordo istituzionale le risultanze del monitoraggio saranno periodicamente comunicate al tavolo delle parti sociali, al Ministero del Lavoro e a Italia Lavoro.

9. Norma finale

1. La presente procedura si applica alle domande di CIG in deroga relative all'anno 2013 e con riferimento alle sospensioni intervenute nel periodo 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013.
2. Le presenti Linee guida saranno riviste qualora intervengano ulteriori accordi tra le parti sociali, innovazioni normative o direttive ministeriali che rendano necessarie modifiche o integrazioni.
3. Le richieste di intervento presentate in attuazione di accordi conclusi in sede regionale nel corso del 2012 relativi a c.d. passerelle, concessioni per conservazione anche parziale dei rapporti di lavoro e per esuberi, possono essere ripresentate nel 2013 in continuità e ad esaurimento del periodo previsto dall'accordo. Tale richiesta sarà accompagnata dalla previa sottoscrizione in sede aziendale di un verbale di accordo che richiami l'accordo in sede regionale.
4. Accordi sindacali in sede aziendale per periodi a cavallo 2012/2013 dovranno essere rinnovati nel rispetto delle presenti Linee guida.

B) DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALLA MOBILITA' IN DEROGA

1. Mobilità in deroga (definizione)

E' una prestazione rivolta ai lavoratori subordinati di cui al punto 2 domiciliati in Veneto ed erogata sulla base di un'indennità giornaliera calcolata sul trattamento straordinario d'integrazione salariale (100% del trattamento di CIG, fermi restando i massimali stabiliti per l'anno 2013).

2. Beneficiari

a) Lavoratori subordinati, ivi compresi i somministrati, gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel corso del 2013 ed esclusi dal trattamento previsto dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e dal trattamento di ASpI e di mini-ASpI.
b) Lavoratori subordinati, ivi compresi gli apprendisti e i contratti a tempo determinato, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e abbiano esaurito il trattamento di mini-ASpI nel corso del 2013.
c) Lavoratori subordinati ammessi al trattamento di disoccupazione ordinaria o AspI, che abbiano esaurito i predetti trattamenti nel corso del 2013.
d) Lavoratori subordinati ammessi per 12 (dodici) mesi al trattamento di cui all'art. 7, L. n. 223/91 e che hanno esaurito il predetto trattamento nel corso del 2013.
e) Lavoratori subordinati ammessi al trattamento dell'art. 7 della L. n. 223/91, che hanno esaurito il predetto trattamento nel corso del 2013 e che maturino il diritto alla pensione nei 12 (dodici) mesi successivi.

3. Requisiti soggettivi

1. I lavoratori di cui all'art. 2 accedono alla mobilità in deroga qualora facciano valere nell'ultimo rapporto di lavoro un'anzianità aziendale di almeno dodici mesi (365 giorni), di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità.
   Per i lavoratori in regime di somministrazione aver prestato 6 mesi di missione, anche presso diversi utilizzatori e/o con diverse agenzie, nei 24 mesi precedenti la cessazione dell'ultimo periodo di missione.

4. Durata del trattamento

a) Per i lavoratori di cui all'art. 2 lettera a) la durata massima del trattamento è stabilita in mesi 8 (otto).
b) Per i lavoratori di cui all'art. 2 lettera b) la durata massima del trattamento è stabilita in mesi 6 (sei).

c) Per i lavoratori di cui all'art. 2 lettera c) la durata massima del trattamento è stabilita in mesi 4 (quattro); per i lavoratori ultracinquantenni la durata massima è elevata a mesi 6 (sei).
d) Per i lavoratori di cui alla lettera d) la durata massima del trattamento è stabilita in mesi 4 (quattro).
e) Per i lavoratori di cui all'art. 2 lettera e) la durata massima del trattamento è stabilita in mesi 12 (dodici).
f) La durata dei trattamenti di cui alle lettere a) b) e c) può essere prolungata di ulteriori 12 mesi per i lavoratori che entro tale periodo maturino il diritto alla pensione.

5. Procedure e termini

1. Si prevede quanto segue in tema di procedure e termini:
a) Il lavoratore presenta domanda di mobilità in deroga:
   - al Centro per l'impiego (CPI) del proprio domicilio e contestualmente rilascia o conferma la DID (dichiarazione di immediata disponibilità)
   - all'INPS territorialmente competente secondo le procedure appositamente previste in via telematica.
b) La presentazione della domande di cui alla lettera a) va effettuata entro 68 giorni dalla data di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro. Il termine è perentorio, a pena di decadenza, fatta salva la riammissione in termini da parte dell'amministrazione regionale per giustificati motivi oggettivi.
c) Il Centro per l'Impiego, fermi restando i successivi controlli da parte dell'INPS, effettua un primo accertamento dei requisiti soggettivi d'accesso al trattamento.
d) La sede INPS, verificata la correttezza della domanda ed i requisiti individuali, eroga l'indennità di mobilità in deroga per la durata prevista, entro il tetto massimo che sarà definito tra Regione e parti sociali
e) Fermi restando i termini di presentazione delle domande, di cui al punto b), l'indennità decorre dall'ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro nei casi di cui all'art. 1 lett. a), mentre negli altri casi decorre dal giorno successivo dall'esaurimento del trattamento precedente.
2. Ai lavoratori che godono della mobilità in deroga si applicano le disposizioni in materia di decadenza previste dall'art. 4 comma 41 della legge 92 / 2012.
3. La lista dei lavoratori in mobilità in deroga viene approvata periodicamente con atto della Direzione regionale lavoro e trasmessa in via telematica all'INPS per il seguito di competenza.
4. La Direzione regionale lavoro, d'intesa con l'INPS e le Province, predisporrà un vademecum informativo destinato ai lavoratori interessati alla mobilità in deroga.
5. Quanto alla competenza territoriale e alla sospensione dell'erogazione del trattamento trova applicazione il regime vigente in tema di mobilità ex L. n. 223/91.
6. Per quanto non previsto dalle presenti Linee guida trovano applicazione le regole della mobilità *ex* L. n. 223/1991.

6. Incentivi all'assunzione

1. Ai lavoratori licenziati beneficiari del trattamento di mobilità in deroga si applica quanto previsto dall'art. 7-ter, comma 7 della legge 9 aprile 1009, n. 33, così come integrato dall'art. 1, comma 7 del D.L. n. 78/2009.

7. Norma finale

1. I lavoratori beneficiari della mobilità in deroga anno 2012 per i quali il trattamento stesso si sia interrotto al 31 dicembre 2012, sono ammessi al trattamento residuo con decorrenza 1 gennaio 2013 a valere sull'annualità 2013.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 159 del 11 febbraio 2013

Iniziativa regionale per la realizzazione di progetti di pubblica utilità e/o utilità sociale attraverso l'utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali. L.R. 13/03/2009, n. 3 - artt. 31 e 37. DGR n. 1114 del 12/06/2012. Integrazione direttiva.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Integrazione della direttiva per la realizzazione di progetti di pubblica utilità e/o utilità sociale finalizzati al sostegno al reddito dei lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali, approvata con DGR n. 1114 del 12/06/2012, in tema di estensione della possibilità di proporre gli interventi da parte di soggetti privati individuati dai Comuni interessati qualora i soggetti siano cofinanziatori dell'intervento.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Con la D.G.R. n. 1114 del 12/06/2012 la Regione del Veneto ha stanziato 1 milione di euro per finanziare un'iniziativa finalizzata a dare una risposta lavorativa alle persone senza occupazione e senza la tutela degli ammortizzatori sociali. Tali persone, che generalmente si rivolgono ai servizi sociali degli enti pubblici locali per ricevere un sostentamento in quanto sprovviste di reddito da lavoro, possono essere coinvolte in un progetto di lavoro, promosso dalle stesse Amministrazioni locali e da altri soggetti allo scopo individuati. In questo modo i lavoratori invece di ricevere una risposta di tipo assistenziale ottengono una risposta lavorativa.

L'iniziativa è stata riproposta, negli anni, alla luce del fatto che i motivi che hanno indotto l'adozione delle passate edizioni continuano a permanere: la crisi occupazionale non è stata superata, molte persone che sono senza lavoro e senza il sostegno degli ammortizzatori sociali continuano a rivolgersi agli uffici dei servizi sociali degli enti locali.

I soggetti proponenti tali interventi sono stati individuati dalla Direttiva per la realizzazione dei progetti di utilità pubblica, allegato A) alla DGR n. 1114, come di seguito riportato:

"Le Pubbliche Amministrazioni; gli Enti pubblici locali; le Unioni di Comuni; le ULSS del Veneto; gli Istituti scolastici pubblici, anche in forma associata; le Cooperative socio-assistenziali di tipo A, limitatamente ai lavori di adeguamento delle strutture a norma della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002; le Regole di cui alla Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26."

Lo scorso 3 ottobre 2012 è stato sottoscritto da Etra Spa (Energia Territorio Risorse Ambientali, con sede legale in Bassano del Grappa - VI), da Federsolidarietà (Comitato di gestione del Fondo Straordinario di Solidarietà che deriva da un'iniziativa sorta dalla collaborazione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Diocesi Padovana, Camera di Commercio di Padova, Provincia di Padova e Fondazione Antonveneta) e dalla Regione del Veneto il "Protocollo d'intesa per l'attivazione di progetti di pubblica utilità nei comuni soci di ETRA s.p.a. e dell'area della Diocesi di Padova", il cui schema è stato approvato con DGR n. 1929 del 25/09/2012.

Con il citato Protocollo le parti prendevano atto che Etra spa aveva presentato alla Direzione Regionale Lavoro della Regione del Veneto, per conto dei 74 comuni interessati e con la collaborazione di Federsolidarietà, sei progetti di pubblica utilità, ciascuno relativo ad un gruppo omogeneo di comuni, chiedendo l'erogazione di contributi per € 250.000,000, come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1114 del 12/06/2012 e impegnandosi a realizzarli nel rispetto della normativa regionale vigente.

I progetti presentati da Etra spa, sono tutti cofinanziati dai soggetti privati cofirmatari del Protocollo con una somma pari € 800.000,00 fino a coprire l'intero costo degli interventi di pubblica utilità, con grande vantaggio per le amministrazioni comunali coinvolte. A carico dei due cofinanziatori privati, infatti, saranno realizzati almeno 300 tirocini di reinserimento della durata di sei mesi al termine dei quali, grazie al cofinanziamento regionale, ad almeno 60 lavoratori saranno offerti contratti di lavoro a tempo determinato.

Per la realizzazione dei progetti i soggetti proponenti individuati nella citata Direttiva devono servirsi di un soggetto terzo privato, il quale oltre a ricevere l'incarico di esecuzione dei lavori attraverso la sottoscrizione di un'apposita convenzione, deve realizzarlo impiegando i lavoratori segnalati dall'ente locale.

Considerato l'importante beneficio in termini economici che il cofinanziamento privato comporta per i comuni interessati in questa e analoghe fattispecie, si ritiene di dover integrare quanto previsto al punto 2. della Direttiva approvato con DGR 1114/2012 nella seguente maniera, facilitando così la gestione dei progetti:

2. Soggetti proponenti

Le Pubbliche Amministrazioni; gli Enti pubblici locali; le Unioni di Comuni; le ULSS del Veneto; gli Istituti scolastici pubblici, anche in forma associata; le Cooperative socio-assistenziali di tipo A, limitatamente ai lavori di adeguamento delle strutture a norma della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002; le Regole di cui alla Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26.

Qualora i progetti che si intendono realizzare coinvolgano attività e lavoratori ricadenti in più comuni, questi possono essere proposti anche da un soggetto privato individuato dai Comuni interessati qualora questo soggetto sia cofinanziatore dell'intervento.

Tale modifica consentirà inoltre di far sottoscrivere a un unico soggetto proponente la convenzione con il soggetto attuatore privato, con notevole vantaggio per tutti gli attori coinvolti sia in termini organizzativi che economici e in materia di semplificazione della documentazione da produrre a corredo delle domande di finanziamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in

ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la legge regionale 13.03.2009 n. 3;
- Richiamate la DGR n. 1114 del 12 giugno 2012 e la DGR n. 1929 del 25 settembre 2012.

delibera

1. di approvare quanto espresso in premessa;
2. di modificare quanto previsto al punto 2. della Direttiva approvata con DGR 1114/2012 nella seguente maniera:
2. Soggetti proponenti

Le Pubbliche Amministrazioni; gli Enti pubblici locali; le Unioni di Comuni; le ULSS del Veneto; gli Istituti scolastici pubblici, anche in forma associata; le Cooperative socio-assistenziali di tipo A, limitatamente ai lavori di adeguamento delle strutture a norma della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002; le Regole di cui alla Legge regionale 19 agosto 1996, n. 26.

Qualora i progetti che si intendono realizzare coinvolgano attività e lavoratori ricadenti in più comuni, questi possono essere proposti anche da un soggetto privato individuato dai Comuni interessati qualora questo soggetto sia cofinanziatore dell'intervento.

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione regionale Lavoro dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 160 del 11 febbraio 2013

Iniziative di promozione e valorizzazione del sistema turistico regionale. Adozione del marchio turistico interregionale "GARDA" e "GARDA Veneto". Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

In accordo con la Provincia Autonoma di Trento e la Regione Lombardia, si prevede l'adozione del marchio turistico interregionale "GARDA" e la sua declinazione territoriale "GARDA Veneto", la definizione dei criteri per l'utilizzo dello stesso, nonché l'integrazione del manuale comune d'uso da parte dei soggetti pubblici e privati.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

Nel quadro di un processo di forte rinnovamento della promozione e della valorizzazione dell'offerta turistica interregionale, le Amministrazioni regionali del Veneto, della Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento hanno dato vita, nell'ambito del Progetto Interregionale denominato "La valorizzazione turistica dell'area del Lago di Garda", ad una serie di iniziative promozionali e di comunicazione in Italia e all'estero, ideando altresì un marchio unico di promozione turistica del Lago che fosse in grado di identificare l'intero Sistema Turistico Interregionale.

Il Progetto Interregionale in parola, il cui avvio risale all'anno 2003, ha visto nel corso degli anni il finanziamento e la realizzazione di una serie articolata di attività in Italia e all'estero: campagne di promozione, la valorizzazione delle attività integrate con il territorio, l'attivazione del portale turistico www.vistgarda.com, la partecipazione congiunta a talune fiere internazionali, l'implementazione di iniziative di turismo sostenibile con la certificazione ambientale EMAS di numerose destinazioni della sponda veneta del lago di Garda.

Al riguardo va precisato che le attività svolte si sono sviluppate nel corso degli anni con iniziative a carattere autonomo della Giunta regionale, destinate a promuovere e sviluppare le attività economiche della sponda veneta del Lago di Garda, e con talune altre iniziative congiunte di tutte e tre le amministrazioni, ed entrambe le attività hanno contribuito, in modo sostanziale, allo sviluppo di un tematismo turistico particolarmente importante per il Veneto. I dati statistici più recenti (gennaio-ottobre 2012) indicano infatti un incremento costante delle presenze turistiche (+4,8%) che si sono ormai attestate ampiamente oltre undici milioni, con un elevato grado di presenze straniere (66% sul totale degli arrivi), a significare l'interesse che i mercati tedesco, danese e inglese riservano a questa offerta turistica veneta.

Per quanto concerne in particolare le azioni comuni, le tre regioni prospicenti il Lago hanno ritenuto opportuno e utile adottare una strategia comune per promuoverlo sui principali mercati turistici e hanno, quindi dato il via a quella che, nel tempo, si è contraddistinta come un valido metodo di promozione e d'immagine del Lago di Garda, considerato uno degli specchi d'acqua più belli e conosciuti del mondo.

Infatti, le azioni che sono seguite all'approvazione del progetto, sono consistite nelle linee guida fissate da un gruppo di lavoro istituzionale, coordinato dalla Provincia Autonoma di Trento capofila del Progetto Interregionale, e mirate a veicolare un'immagine unica del Lago di Garda, capace di superare i confini amministrativi; ad individuare precisi mercati di riferimento, quali Gran Bretagna, Irlanda, Svezia, Norvegia e Danimarca; a qualificare delle motivazioni di vacanza più forti e trasversali; ad aumentare i contatti con il turista individuale e ad incrementare i flussi turistici a vantaggio dei periodi dell'anno tradizionalmente meno gettonati.

Al suddetto Progetto, hanno partecipato attivamente anche i Consorzi turistici che operano sulle varie sponde del Lago (Ingarda per il Trentino, Lago di Garda è per il Veneto e Riviera dei Limoni per la Lombardia), che hanno anch'essi operato in sinergia per valorizzare e commercializzare al meglio il prodotto Garda, incrementando le attività delle imprese ricettive e turistiche.

Nell'ambito quindi delle strategie comuni e in accordo anche con i consorzi turistici, le tre amministrazioni pubbliche hanno proposto l'ideazione del marchio unico "GARDA", quale logotipo in grado di identificare tutto il Sistema Turistico senza distinzioni e confini amministrativi, marchio che ha avuto un grande impatto visivo e, ancor oggi, esprime i tratti caratterizzanti del prodotto e del territorio, oltre a coesistere con altri marchi istituzionali a valenza regionale e locale.

Nello specifico, nelle cinque lettere che compongono il marchio/logotipo "GARDA" sono stati inseriti simboli legati alla vacanza, allo sport (soprattutto vela), alla cultura, alla storia (il simbolo è quello del bastione turrito di un castello), all'enogastronomia (in particolare vino e olio) e l'ombrellone (simbolo del sole e della balneazione).

Il marchio è detenuto dalle tre Amministrazioni regionali e dopo un periodo di avvio ed utilizzo parziale è ora opportuno utilizzare tale logotipo in una ampia azione di marketing in grado di valorizzare il tematismo e promuoverne le opportunità turistiche, e ciò anche alla luce dell'incipiente avvio del nuovo progetto di eccellenza che vede ancora le tre Amministrazioni operanti di comune accordo.

In relazione a quanto sopra, si ritiene quindi opportuno che le Amministrazioni interessate adottino, in via definitiva, il marchio e definiscano alcune condizioni generali di utilizzo, di promozione e di comunicazione che diano il senso di una strategia comune e imprimano un ulteriore sviluppo alle azioni di marketing e di identificazione, sia complessiva che territoriale, del tematismo turistico Lago di Garda.

Per quanto concerne il Veneto, quindi, con il presente provvedimento si stabilisce di adottare il marchio turistico interregionale "GARDA" nella raffigurazione originale, accompagnato dalla indicazione "Italy" situato nella parte centrale del marchio stesso: tale logotipo potrà essere utilizzato in tutte le situazioni, materiali documentali e comunicativi destinati ai mercati "lontani" nei quali si ritiene sia più opportuno riferirsi al Sistema Turistico Interregionale Lago di Garda.

Per caratterizzare le tre sponde del Lago si ritiene utile declinare il marchio "GARDA" nelle tre aree territoriali con la specifica-

zione dell'area: nel caso della sponda veneta potrà essere utilizzato il marchio "GARDA Veneto", con la scritta regionale collocata nella parte centrale del logotipo, secondo lo schema allegato A) alla presente deliberazione. Tale logotipo potrà essere utilizzato nei materiali documentali e comunicativi destinati ai mercati ove è riconosciuta o riconoscibile, ovvero s'intenda far apprezzare maggiormente dai turisti l'ambito territoriale della sponda veneta con le specifiche attrattività turistiche, i prodotti particolari, le peculiarità unicamente venete.

Analogamente, le altre realtà territoriali potranno utilizzare il marchio "GARDA" con la declinazione Trentino per la sponda posta a nord del Lago di Garda e la declinazione Lombardia per la Riviera ovest del Lago, potendo altresì considerare le ulteriori indicazione "east, north, west" ai fini di una maggiore qualificazione e specificazione territoriale.

Il marchio così come sopra delineato e declinato è utilizzabile dalle Amministrazioni detentrici e loro enti strumentali (nel caso del Veneto dalla Regione e da Veneto Promozione) e, in sede di prima adozione del logotipo, anche dai consorzi di promozione turistica singola ed associata (nello specifico, dal Consorzio "Lago di Garda è" riconosciuto ai sensi della legge regionale 33/2002) e dagli enti locali.

Va infine rilevato che anche sul fronte della commercializzazione del prodotto turistico, quindi sul fronte delle imprese del territorio, nel corso del periodo di validità del Progetto Interregionale è maturata la necessità di considerare talune azioni proprie legate alla specificità dei territorio, ma anche talune altre svolte in forma congiunta, che hanno portato alla costituzione di "Garda Unico S.c.a.l." Agenzia per la promozione e la commercializzazione del Lago di Garda", costituita da "Ingarda Trentino Spa", Consorzio "Riviera dei Limoni" e Consorzio "Lago di Garda è", strumento estremamente importante per lo sviluppo di strategie comuni anche dal punto di vista commerciale da realizzare in sinergia con quelle comuni svolte dalle tre Amministrazioni.

Appare evidente che con l'adozione del marchio turistico interregionale "GARDA" e la sua declinazione e specificazione territoriale "GARDA Veneto" si è in grado di:

• imprimere una forte identificazione di area,

• rafforzare ulteriormente nel visitatore l'unitarietà turistica del Lago,

• brandizzare in modo rilevante le diverse destinazioni sotto un marchio ombrello fortemente conosciuto,

e ciò al fine di accrescere l'azione di marketing promozionale e commerciale sia della Regione che del Consorzio di promozione turistica che sul territorio rappresenta il sistema delle imprese turistiche.

In relazione a quanto sopra, e al fine di massimizzare lo sforzo di diffusione ed affermazione del marchio, sia in loco che nei mercati nazionali ed internazionali, si ritiene utile che lo stesso possa essere utilizzato anche da altri soggetti e dalle imprese che operano nel settore turistico, per cui il manuale di utilizzo del marchio sarà integrato con una disciplina specifica di concessione e di utilizzazione di tale marchio da parte dei soggetti diversi dalle amministrazioni detentrici, dagli enti pubblici locali e dai consorzi singoli ed associati di promo-commercializzazione.

Si propone quindi che Garda Unico S.c.r.l. provveda all'elaborazione dell'integrazione del manuale di utilizzo del marchio anche da parte dei soggetti privati interessati alle attività turistiche delle tre aree territoriali, secondo criteri di utilizzo del marchio che dovranno rispondere a elementi di caratterizzazione, di non discriminazione, di serietà e correttezza nell'utilizzo e posizionamento del marchio. Tale integrazione al disciplinare di utilizzo sarà oggetto di valutazione da parte delle tre amministrazioni e di successivo provvedimento di approvazione da parte delle stesse.

Infine si ritiene opportuno precisare che il Progetto di eccellenza "Piano integrato per la promozione e la valorizzazione turistica del Lago di Garda", approvato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 aprile 2012, vede, ancora una volta e per il prossimo triennio 2013-2015, una stretta collaborazione tra la Regione del Veneto, in qualità di capofila, la Regione Lombardia e la Provincia Autonoma di Trento e, con tale nuova progettualità, s'intende sviluppare ulteriormente l'attrattività turistica del Lago di Garda con una serie di interventi, sia a carattere autonomo che comune, finalizzati a consolidare un brand e un sistema turistico veramente integrato fra Lago e territorio, fra turismo e le altre attività economiche ad esso fortemente correlate.

Pertanto, anche in considerazione delle valutazioni emerse nel corso dell'incontro tecnico tenutosi il 14 gennaio 2013 fra le tre amministrazioni partecipanti al Progetto e i rappresentati dei Consorzi di promozione turistica delle tre sponde del Lago, con successiva deliberazione la Giunta regionale potrà considerare taluni progetti che saranno presentati da "Garda Unico S.c.r.l." a valere sulla linea di intervento della promozione congiunta del Progetto di eccellenza, anche a carattere pluriennale, per la promozione e la valorizzazione del portale turistico interregionale www.visitgarda.com, nonché per lo sviluppo delle attività commerciali, turistiche, sportive, naturalistiche ed enogastronomiche del Lago di Garda, i cui contenuti, l'eventuale sostegno e la misura dell'intervento finanziario saranno definiti di comune accordo fra le tre amministrazioni partecipanti al Progetto di eccellenza.

Spetta alla Direzione Promozione turistica integrata la gestione dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa degli interventi che saranno definiti nell'ambito del Progetto di eccellenza "Piano integrato per la promozione e la valorizzazione turistica del Lago di Garda"; il Commissario per il Turismo, congiuntamente con la citata struttura, gestirà invece le attività di coordinamento generale e di raccordo operativo fra le Amministrazioni partecipanti al Progetto e che competono al Veneto in qualità di capofila.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Vista la legge 29 marzo 2001 n. 135 "Riforma della legislazione regionale del turismo";

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto in data 27 marzo 2012 tra la Regione del Veneto, la Regione Lombarda, la Provincia

Autonoma di Trento e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del 8 maggio 2012 del Consiglio di Presidenza dei Ministri di approvazione del Progetto di eccellenza denominato "Piano integrato per la promozione e la valorizzazione turistica del Lago di Garda ";

Vista la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Visti gli esiti dell'incontro tecnico di coordinamento svoltosi in data 14 gennaio 2013 fra le tre amministrazioni partecipanti al Progetto di eccellenza e i rappresentati dei consorzi di promozione turistica delle tre sponde del Lago di Garda;

delibera

1. di adottare, per le motivazioni e considerazioni indicate in premessa, il marchio turistico interregionale "GARDA" accompagnato, ove ritenuto opportuno, dall'indicazione "Italy" e la declinazione territoriale del marchio "GARDA Veneto", con la scritta regionale collocata nella parte centrale del logotipo, secondo lo schema allegato A) alla presente deliberazione, ai sensi della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;
2. di stabilire che il marchio interregionale e quello declinato territorialmente di cui al punto 1. sono utilizzabili nelle attività promozionali e comunicative delle Amministrazioni detentrici e loro enti strumentali - Giunta regionale e Veneto Promozione - e, previa autorizzazione, dagli Enti locali e dai consorzi di promozione turistica singoli e associati - Consorzio "Lago di Garda è"- riconosciuto ai sensi della legge regionale 33/2002;
3. di rinviare a un successivo provvedimento la definizione dei criteri e delle condizioni per l'utilizzo del marchio territoriale "GARDA Veneto" da parte di altri Enti ed imprese turistiche della sponda veneta del Lago, secondo regole comuni concordate con le Amministrazioni partecipanti al Progetto;
4. di prevedere altresì che con successiva deliberazione la Giunta regionale potrà considerare eventuali iniziative di promozione congiunta esaminate di comune accordo fra le Amministrazioni partecipanti al Progetto di eccellenza, finalizzate allo sviluppo delle attività commerciali, turistiche, sportive, naturalistiche ed enogastronomiche del Lago di Garda, nonché alla promozione e valorizzazione del portale interregionale www.visitgarda.com;
5. spetta alla Direzione Promozione turistica integrata la gestione dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa degli interventi che saranno definiti nell'ambito del Progetto di eccellenza "Piano integrato per la promozione e la valorizzazione turistica del Lago di Garda";
6. di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

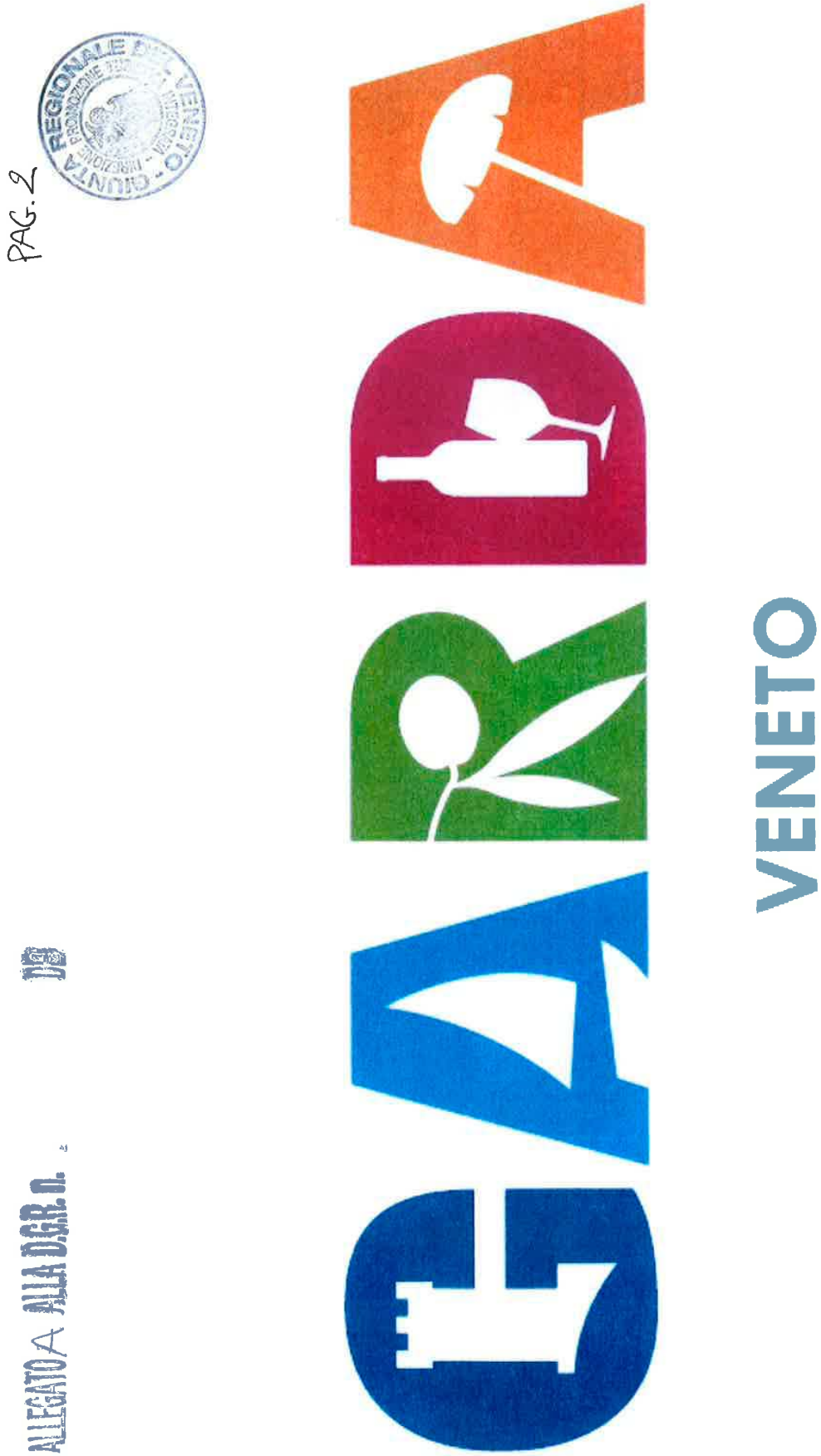

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. DD

PAG. 2

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO - DIREZIONE PROMOZIONE TERRITORIO INTEGRATA

GARDA

VENETO

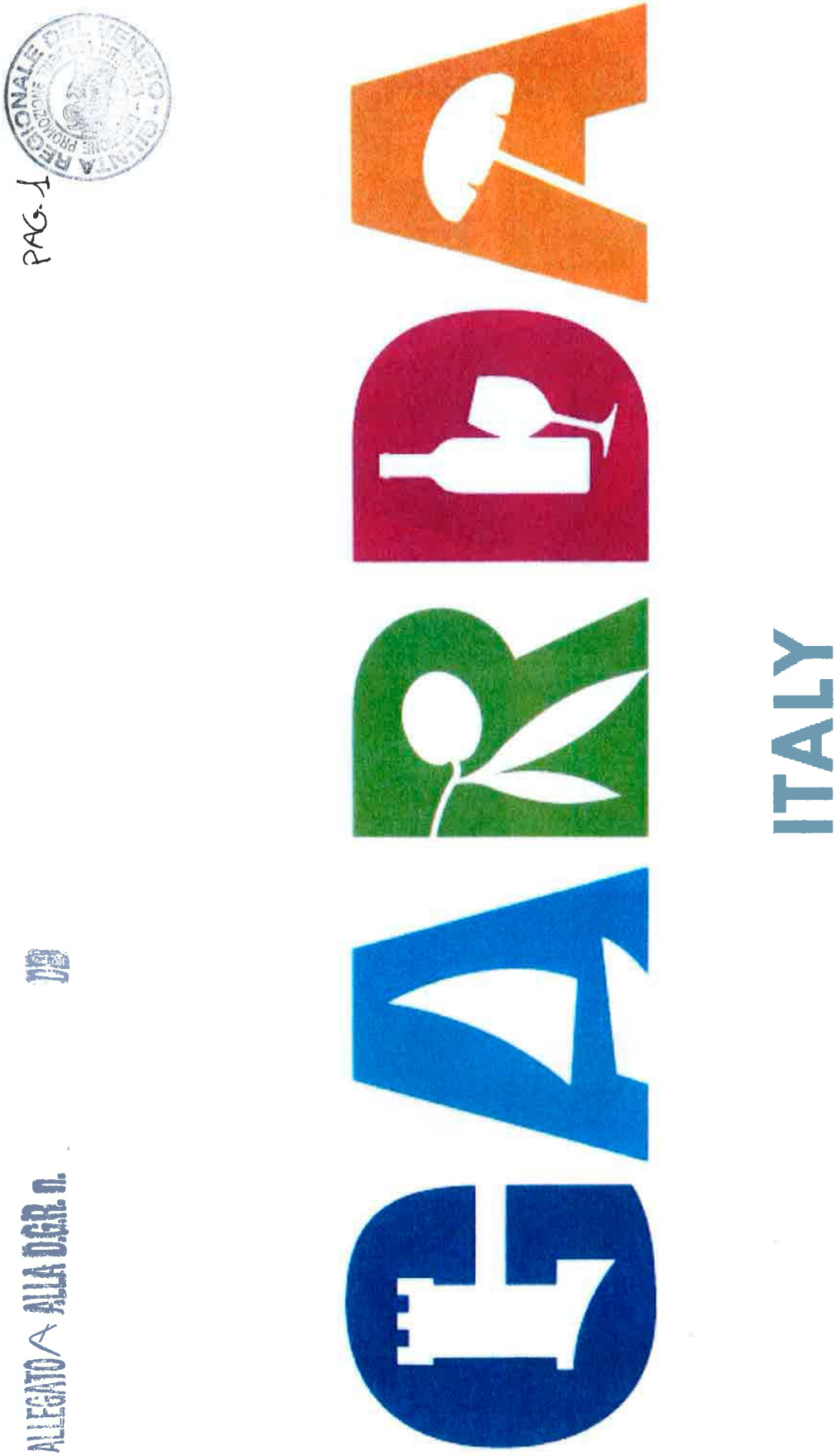

ALLEGATO A ALLA DGR n. 269

PAG. 1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 162 del 11 febbraio 2013

Adozione del Manuale di segnaletica turistica e cicloturistica regionale. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33; deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Nell'ambito del Piano regionale di segnaletica turistica si adotta il Manuale di segnaletica turistica e cicloturistica, che sostituisce ed integra, mediante un compendio della segnaletica regionale, gli Allegati D, E, F della precedente deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009.

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 959 del 11 aprile 2006, la Giunta regionale ha avviato, ai sensi dell'articolo 106 della Legge regionale n. 33/2002, il progetto a regia regionale "Piano regionale di segnaletica turistica", da realizzare con le Province per gli ambiti di rispettiva competenza, al fine di offrire un'immagine omogenea ed unitaria del territorio veneto in armonia con l'attività di promozione dell'offerta turistica regionale.

Con la stessa deliberazione è stata incaricata la società Veneto Strade S.p.A., per la parte di Piano di competenza regionale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge regionale n. 29 del 25 ottobre 2001, dell'elaborazione del piano, che prevede la progettazione grafica e strutturale di idonea cartellonistica stradale e l'individuazione di siti di interesse turistico, oltre che la realizzazione e collocazione della segnaletica e cartellonistica tematica.

Con deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009, la Giunta regionale ha approvato il Piano elaborato dalla stessa società, costituito da:

- un sistema di percorsi turistici di interesse regionale e provinciale, per diverse tipologie di percorribilità (ciclopedonale, equestre e nautica) - la Rete Escursionistica Veneta (REV);
- uno studio grafico dei modelli di segnaletica e cartellonistica tematica, con relativa metodologia di posizionamento, conformi e compatibili con la promozione integrata dell'immagine turistica del Veneto, e con le norme in materia di mobilità e di rispetto della disciplina del Codice della Strada.

La prima fase attuativa del "Piano regionale di segnaletica turistica" è stata avviata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3520 del 30 dicembre 2010, con la quale è stata disposta l'esecuzione prioritaria, rispetto al più ampio progetto di definizione della REV nel suo complesso, delle attività per la realizzazione e la collocazione, ad opera della società Veneto Strade, della segnaletica tematica per l'indicazione uniforme delle sette escursioni cicloturistiche individuate nell'ambito del Piano regionale di valorizzazione del cicloturismo, già adottato con deliberazione n. 1807 del 13 luglio 2010.

Tali attività hanno richiesto, tra l'altro, una semplificazione della segnaletica e cartellonistica già approvata con la citata deliberazione n. 1402/2009, e l'introduzione di alcune marginali modifiche ad una parte della stessa al fine di renderla più funzionale alla fruizione e alla promozione di questi prodotti turistici.

Alla luce delle attività svolte nel corso di tale prima fase attuativa del Piano, e considerata la sempre maggiore rilevanza assunta dal cicloturismo e la crescente richiesta di tale forma di turismo, sia da parte di Tour Operator specializzati, nazionali e stranieri, che di turisti attratti da forme evolute di turismo sostenibile di esplorazione del territorio e del suo patrimonio culturale, con successiva deliberazione n. 179 del 7 febbraio 2012, la Giunta regionale ha disposto di dar corso, sempre ad opera di Veneto Strade, alla segnalazione coordinata ed omogenea anche dei quattro itinerari regionali, pure individuati ed adottati nell'ambito del citato Piano regionale di valorizzazione del cicloturismo per una vacanza di più giorni in bicicletta, mediante l'utilizzo delle stesse tipologie di cartelli e segnali e con le medesime modalità e criteri di posizionamento, onde rispettare il principio di un'informazione al turista semplice, comprensibile ed uniforme per tutti i tipi di tracciati.

Inoltre, si è ritenuto opportuno disporre che tale segnaletica regionale fosse armonizzata e standardizzata anche con la segnaletica cicloturistica degli itinerari nazionali e sovranazionali delle reti ciclabili, rispettivamente, di "Bicitalia" ed europea di "Eurovelo", e che, nell'ambito di specifiche azioni di sviluppo del turismo rurale, facenti parte di sistemi di itinerari cicloturistici prettamente locali, già realizzati o in corso di realizzazione sul territorio regionale su iniziativa di altri enti locali e soggetti pubblici (GAL, Partenariati rurali, parchi, ecc.), sia prevista l'integrazione e il coordinamento con le iniziative regionali in materia di turismo.

Ora, alla luce delle evoluzioni operate in ordine alla segnaletica, alle esigenze di uniformità emerse dai contatti con gli operatori del territorio, delle necessità manifestate nell'attuazione del Piano, è evidente la necessità di una semplificazione e di un riordino della segnaletica e cartellonistica già individuata con la citata deliberazione n. 1402/2009, e ciò mediante l'elaborazione di un Manuale di segnaletica turistica regionale che contenesse tutti i modelli dei segnali e dei cartelli utilizzati, nonché i relativi simboli, icone e pittogrammi utilizzati per la loro composizione.

Il Manuale di segnaletica turistica e cicloturistica regionale è stato presentato da Veneto Strade spa, in una prima versione, con nota prot. n. 1623/12 del 16 gennaio 2012, e nella versione definitiva, con nota prot. n. 42324/12 del 9 novembre 2012, a seguito dell'inserimento dei nuovi modelli di segnali elaborati per le ulteriori esigenze riscontrate per la segnalazione degli itinerari, come risultanti anche nel progetto esecutivo presentato dalla medesima società con nota prot. n. 42213 del 8 novembre 2012.

Il Manuale di segnaletica turistica e cicloturistica regionale è costituito da:

- una prima parte contenente l'abaco di tutti i modelli di cartelli utilizzati, con relative specifiche tecniche e criteri di posizionamento,
- una seconda parte contenente una selezione di pittogrammi per diverse materie ed utilità,
- una terza sezione dedicata all'inquadramento normativo, contenente un estratto del Codice della Strada ed una serie di simboli ed icone ugualmente previsti dal Codice della Strada,
- una appendice finale del manuale operativo.

Il Manuale così elaborato rappresenta, di fatto, il compendio generale della segnaletica turistica e cicloturistica del Veneto, e sostituisce integralmente lo studio grafico dei modelli di segnaletica e cartellonistica, e relativa metodologia di posizionamento, già approvato con la citata deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009, e rappresentato, nella medesima delibera, dagli Allegati D, E, F del provvedimento stesso.

Per quanto sopra considerato, con il presente provvedimento deliberativo, si propone l'adozione definitiva del Manuale di segnaletica turistica e cicloturistica regionale con ivi riportati i modelli di segnaletica e cartellonistica, i relativi criteri di posizionamento, i pittogrammi e di ogni altro contenuto, come riprodotti nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; conseguentemente il presente allegato sostituisce integralmente gli Allegati D, E, F della deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009.

Considerato che l'obiettivo fondamentale del Piano di segnaletica turistica, alla base anche della strategia di sistema della Rete Escursionistica Veneta - R.E.V. - è l'uniformità di comunicazione e di segnalazione omogenea sul territorio regionale, si ritiene opportuno che il presente Manuale, in linea con altri testi già presenti in altre regioni europee, sia messo a disposizione, degli Enti, amministrazioni ed associazioni che siano interessati, ovvero che siano tenuti, ai sensi della citata deliberazione n. 179/2012, ad elaborare segnaletica e cartellonistica turistica e cicloturistica conforme ai modelli approvati, quale utile strumento per la composizione di impianti segnaletici e cartellonistica tematica, e per la divulgazione dei simboli identificativi degli impianti segnaletici REV e qualificanti l'offerta turistica e cicloturistica del Veneto: colori, skyline "Dolomiti-laguna", mascherina "Veneto tra la terra e il cielo" e indicazione del portale turistico www.veneto.to.

Poiché si è voluto proporre al turista un prodotto riconoscibile ovunque e che risulti armonizzato con gli analoghi sistemi Europei comportando sinergie e risparmio, si rende opportuno prevedere che in futuro gli Enti, associazioni e organizzazioni che concederanno sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per la realizzazione di segnaletica turistica e cicloturistica possano subordinare la concessione di tali aiuti nel rispetto del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 959 del 11 aprile 2006 relativa all'avvio del progetto a regia regionale per la realizzazione di un Piano regionale di segnaletica;

Vista la deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano regionale di segnaletica turistica elaborato da Veneto Strade spa;

Vista la deliberazione n. 1807 del 13 luglio 2010 di adozione del Piano regionale di incentivazione e sviluppo del cicloturismo;

Viste le deliberazioni n. 3520 del 30 dicembre 2010 e n. 179 del 7 febbraio 2012 relative alla attuazione - 1^ e 2^ fase - del Piano regionale di segnaletica turistica;

delibera

1. di adottare, per le valutazioni e considerazioni indicate in premessa, il Manuale di segnaletica turistica e cicloturistica regionale comprendente i modelli di segnaletica e cartellonistica di interesse turistico e cicloturistico, la metodologia per il posizionamento e la tabellazione degli itinerari individuati nella Rete Escursionistica Veneta, nonché i pittogrammi ed ogni altro contenuto, come riprodotti nell'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il Manuale di cui al punto 1) ed i relativi segnali e cartelli sostituiscono integralmente quelli approvati con gli allegati D, E, F della precedente deliberazione n. 1402 del 19 maggio 2009;
3. di prevedere che gli enti locali, i GAL, i Partenariati, i Parchi e gli altri soggetti che intervengono nella realizzazione di segnaletica e cartellonistica conforme ai modelli approvati nell'ambito del Piano di segnaletica turistica, dovranno utilizzare gli stessi simboli, icone, pittogrammi previsti nel presente Manuale;
4. di prevedere altresì che gli Enti, associazioni e organizzazioni che concederanno in futuro sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per la realizzazione di segnaletica turistica e cicloturistica inseriscano negli specifici provvedimenti i riferimenti al Manuale allegato;
5. di prevedere che eventuali integrazioni al Manuale ed eventuali modifiche ai modelli approvati con il presente provvedimento che si renderanno necessarie per la segnalazione di itinerari di diversa percorribilità o per specifiche esigenze, dovranno essere previamente concordate con la Direzione Turismo;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di provvedere alla pubblicazione del Manuale di segnaletica turistica e cicloturistica regionale di cui al presente provvedimento nel sito www.regione.veneto.it/economia/turismo/;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

Manuale di segnaletica turistica e cicloturistica regionale

2.
segnaletica turistica
ALLEGATO A ALLA DGR n.

segnaletica turistica

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

segnaletica turistica

Cartello di inizio percorso.

Mod. 2

Collocazione: da posizionare in corrispondenza dell'inizio e fine del percorso e in posizioni intermedie in località significative. Illustra il percorso e indica con una freccia "voi siete qui".

Dimensioni: 100x150 cm.

Colori.
Blu: Pantone Reflex blue, valori in quadricromia cyan=100, magenta=70.
Giallo: Pantone 1235, valori in quadricromia magenta=30, giallo=100.
Rosso: Pantone 1795, valori in quadricromia magenta=100, giallo=100.

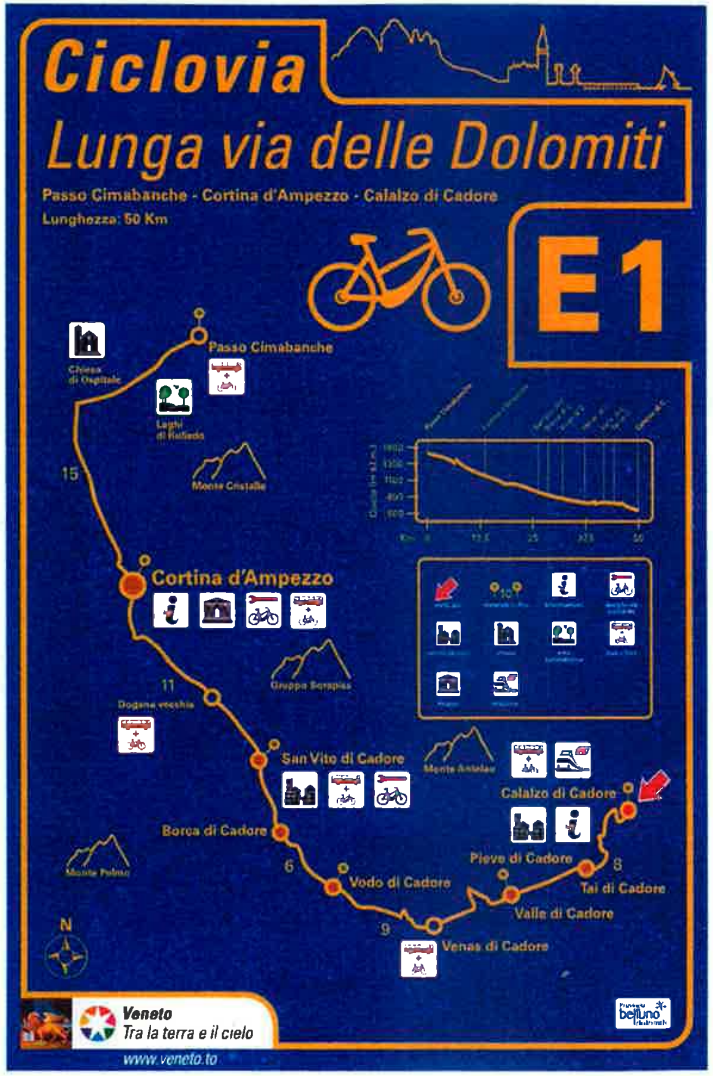

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

segnaletica turistica

Cartello di inizio percorso.

Mod. 2

Collocazione: da posizionare in corrispondenza dell'inizio e fine del percorso e in posizioni intermedie in località significative. Illustra il percorso e indica con una freccia "voi siete qui".

Dimensioni: 100x150 cm.

Colori.
Blu: Pantone Reflex blue, valori in quadricromia cyan=100, magenta=70.
Giallo: Pantone 1235, valori in quadricromia magenta=30, giallo=100.
Rosso: Pantone 1795, valori in quadricromia magenta=100, giallo=100.

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. D3

segnaletica turistica

Cartello di inizio percorso.

Mod. 2

Collocazione: da posizionare in corrispondenza dell'inizio e fine del percorso e in posizioni intermedie in località significative. Illustra il percorso e indica con una freccia "voi siete qui".

Dimensioni: 100x150 cm.

Colori.
Blu: Pantone Reflex blue, valori in quadricromia cyan=100, magenta=70.
Giallo: Pantone 1235, valori in quadricromia magenta=30, giallo=100.
Rosso: Pantone 1795, valori in quadricromia magenta=100, giallo=100.

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

Cartello di inizio percorso.

Mod. 2

Collocazione: da posizionare in corrispondenza dell'inizio e fine del percorso e in posizioni intermedie in località significative. Illustra il percorso e indica con una freccia "voi siete qui".

Dimensioni: 100x150 cm.

Colori.
Blu: Pantone Reflex blue, valori in quadricromia cyan=100, magenta=70.
Giallo: Pantone 1235, valori in quadricromia magenta=30, giallo=100.
Rosso: Pantone 1795, valori in quadricromia magenta=100, giallo=100.

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

segnaletica turistica

Cartello di inizio percorso.

Mod. 2

Collocazione: da posizionare in corrispondenza dell'inizio e fine del percorso e in posizioni intermedie in località significative. Illustra il percorso e indica con una freccia "voi siete qui".

Dimensioni: 100x150 cm.

Colori.
Blu: Pantone Reflex blue, valori in quadricromia cyan=100, magenta=70.
Giallo: Pantone 1235, valori in quadricromia magenta=30, giallo=100.
Rosso: Pantone 1795, valori in quadricromia magenta=100, giallo=100.

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. D2

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO - DIR. REG. TURISMO

Cartello di inizio percorso.

Mod. 2

Collocazione: da posizionare in corrispondenza dell'inizio e fine del percorso e in posizioni intermedie in località significative. Illustra il percorso e indica con una freccia "voi siete qui".

Dimensioni: 100x150 cm.

Colori.
Blu: Pantone Reflex blue, valori in quadricromia cyan=100, magenta=70.
Giallo: Pantone 1235, valori in quadricromia magenta=30, giallo=100.
Rosso: Pantone 1795, valori in quadricromia magenta=100, giallo=100.

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

segnaletica turistica

Cartello di inizio percorso.

Mod. 2

Collocazione: da posizionare in corrispondenza dell'inizio e fine del percorso e in posizioni intermedie in località significative. Illustra il percorso e indica con una freccia "voi siete qui".

Dimensioni: 100x150 cm.

Colori.
Blu: Pantone Reflex blue, valori in quadricromia cyan=100, magenta=70.
Giallo: Pantone 1235, valori in quadricromia magenta=30, giallo=100.
Rosso: Pantone 1795, valori in quadricromia magenta=100, giallo=100.

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

segnaletica turistica

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO - DIR. REG. TURISMO

Cartello informativo percorso nautico.

Mod. 5

Collocazione: da posizionare presso gli approdi.

Dimensioni: 200x150 cm.

Colori.
Blu: Pantone Reflex blue, valori in quadricromia cyan=100, magenta=70.
Giallo: Pantone 1235, valori in quadricromia magenta=30, giallo=100.

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. DE

segnaletica turistica

Segnavia.

Mod. 1

Collocazione: indica il percorso nei punti notevoli (incroci e deviazioni), può svolgere anche funzione di conferma. Questo segnale viene usato in tre versioni, con la freccia sinistra, in alto e a destra.

Dimensioni segnale: 35x15 cm.

Colori.
Marrone: pellicola rifrangente Classe A1 marrone equivalente a RAL 8002.
Blu: Pantone Reflex blue, valori in quadricromia cyan=100, magenta=70.
Giallo: Pantone 1235, valori in quadricromia magenta=30, giallo=100.

(Tabella II 12 Allegati al titolo II del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. 262

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO - DIR. REG. TURISMO

Segnale stradale urbano con indicazione di percorso e segnale di indicazione all'interno del percorso.

Mod. 8

Collocazione: da utilizzarsi quando si ritiene opportuno indicare la distanza verso un luogo significativo vicino e/o la destinazione finale del percorso.
Da posizionarsi possibilmente all'uscita di ogni centro abitato verso il centro abitato successivo e nelle intersezioni con la viabilità principale.

Dimensioni segnale: 100x20 cm.

Colori.
Marrone: pellicola rifrangente Classe A1 marrone equivalente a RAL 8002.
Blu: Pantone Reflex blue, valori in quadricromia cyan=100, magenta=70.
Giallo: Pantone 1235, valori in quadricromia magenta=30, giallo=100.

(Tabella II 13/b Allegati al titolo II del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

segnaletica turistica

Segnale extraurbano di deviazione verso percorso.

Mod. 14

Collocazione: utilizzato per segnalare la direzione da prendere per raggiungere un percorso escursionistico nei punti notevoli o comunque lungo la strada d'accesso.

Dimensioni segnale:
- 130x30 cm;
- 150x40 cm.

Colori.
Marrone: pellicola rifrangente Classe A1 marrone equivalente a RAL 8002.
Blu: Pantone Reflex blue, valori in quadricromia cyan=100, magenta=70.
Giallo: Pantone 1235, valori in quadricromia magenta=30, giallo=100.

(Tabella II 14/a Allegati al titolo II del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. DB

segnaletica turistica

Segnale urbano di deviazione verso percorso.

Mod. 17

Collocazione: utilizzato per segnalare la direzione da prendere per raggiungere un percorso escursionistico nei punti notevoli o comunque lungo la strada d'accesso.

Dimensioni segnale: 100x20 cm.

Colori.
Marrone: pellicola rifrangente Classe A1 marrone equivalente a RAL 8002.
Blu: Pantone Reflex blue, valori in quadricromia cyan=100, magenta=70.
Giallo: Pantone 1235, valori in quadricromia magenta=30, giallo=100.

(Tabella II 13/b Allegati al titolo II del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

segnaletica turistica

15.

Segnale urbano di deviazione verso sito d'interesse o stazione di interscambio.

Mod. 19

Collocazione: da utilizzarsi lungo il percorso per indicare direzione, emergenze storico-artistiche, stazione ferroviaria o interscambio intermodale.

Dimensioni segnale: 100x20 cm.

Colori.
Marrone: pellicola rifrangente Classe A1 marrone equivalente a RAL 8002.

(Tabella II 13 Allegati al Titolo II del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. 461

Cartello di preavviso con percorsi REV.

Mod. 20

Collocazione: utilizzato per Indicare la direzione e la distanza verso una tappa di uno o più percorsi REV. Il segnale posto nei punti di incontro fra due percorsi diversi consente al cicloturista di decidere quale percorso seguire. Ad esso seguono ulteriori successivi segnali di accompagnamento modelli 1 e 8.

Dimensioni segnale: 60x40 cm.

Colori.
Marrone: pellicola rifrangente Classe A1 marrone equivalente a RAL 8002.
Blu: Pantone Reflex blue, valori in quadricromia cyan=100, magenta=70.
Giallo: Pantone 1235, valori in quadricromia magenta=30, giallo=100.

(Tabella II 5 Allegati al Titolo II del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

segnaletica turistica

Cartello biciclette a mano.

Mod. 21

Collocazione: pannello integrativo ai segnavia (mod 1 o mod 8) da posizionarsi nei tratti di attraversamento di centri storici sprovvisti di percorsi ciclabili.

Dimensioni segnale: 35x15 cm.

Colori.
Marrone: pellicola rifrangente Classe A1 marrone equivalente a RAL 8002.

(Tabella II 12 Allegati al titolo II del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. 28

segnaletica turistica

Cartello eccetto biciclette.

Mod. 22

Collocazione: pannello integrativo ai segnavia (mod 1 o mod 8) da posizionarsi nei tratti dove insiste una limitazione al transito.

Dimensioni segnale: 35x15 cm.

(Tabella II 12 Allegati al titolo II del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada)

loud advertising 2010

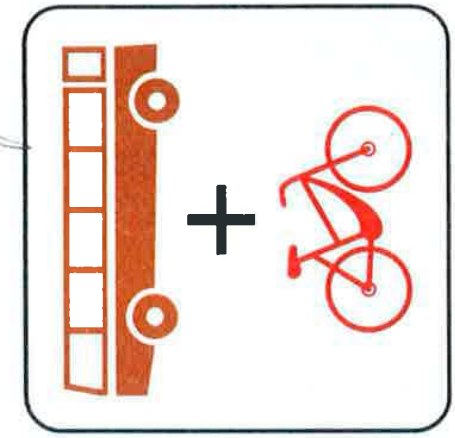

03 - Bus+bici

06 - Percorso pedonale

02 - Percorso ciclabile

05 - Percorso escursionistico

01 - Autovettura

04 - Percorso equestre

pittogrammi - mobilità

20.

ALLEGATO A alla D.G.R. n. del

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

pittogrammi - cultura e tempo libero

07 - Percorso nautico

08 - Area naturalistica

09 - Area naturalistica marina

10 - Area naturalistica montana

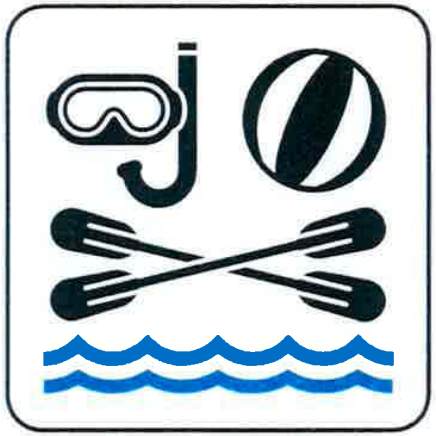

11 - Attività sportive d'acqua

12 - Attività sportive

ALLEGATO A alla D.G.R. n. del

pittogrammi - cultura e tempo libero

22.

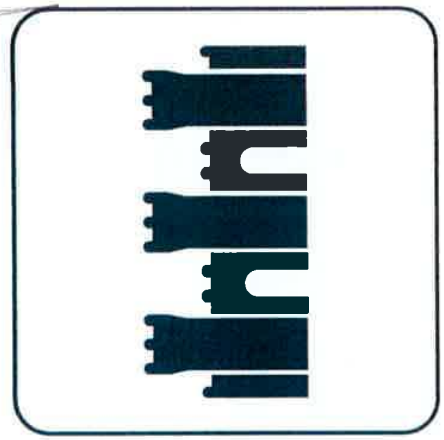

13 - Città d'arte

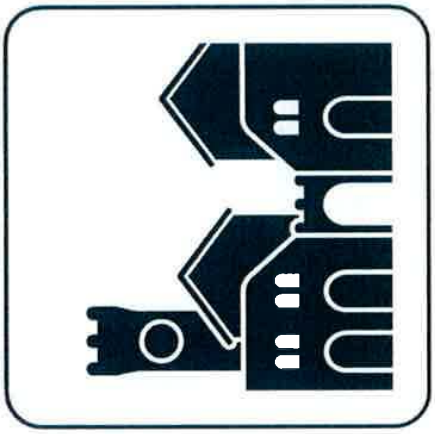

14 - Centro storico

15- Città murata

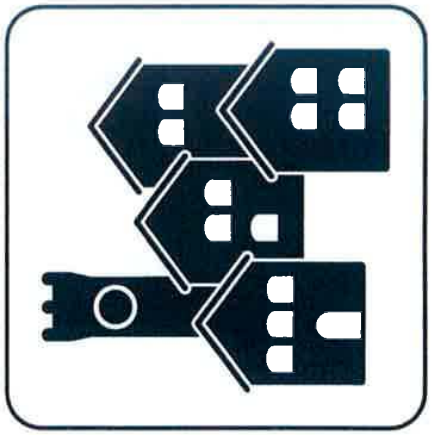

16 - Borgo tipico

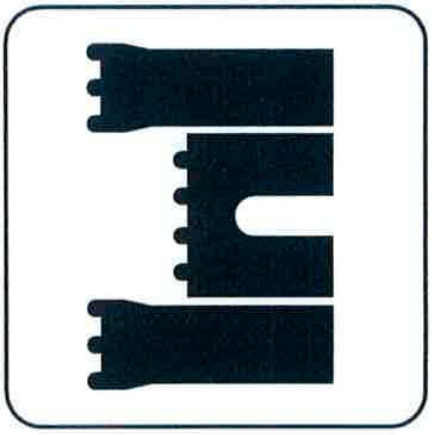

17 - Rocca / Castello

18 - Località balneare

21 – Monumento

24 - Parco divertimenti

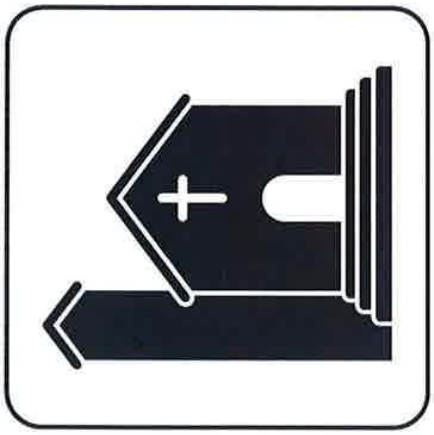

20 - Luogo di culto

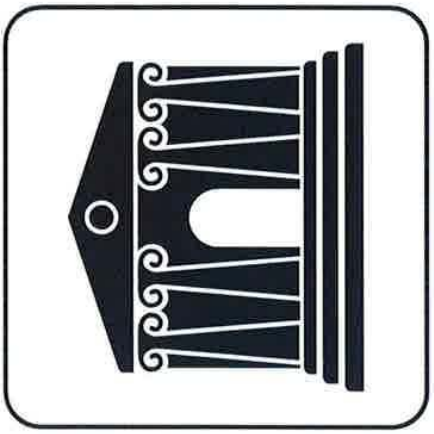

23 - Museo

19 - Comprensorio sciistico

22 - Monumento protetto UNESCO

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO - DIR. REG. TURISMO -
ALLEGATO A alla DGR n. del

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

25 – Patrimonio mondiale

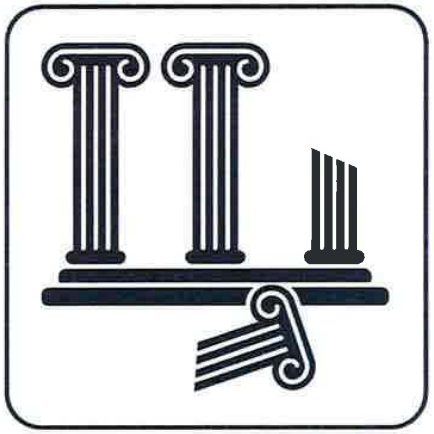

26 - Sito archeologico

27 - Spiaggia

28 - Terme

29 - Villa palladiana

30 - Villa veneta

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. del

pittogrammi - pubblica utilità

33 - IAT \ Ufficio Informazioni

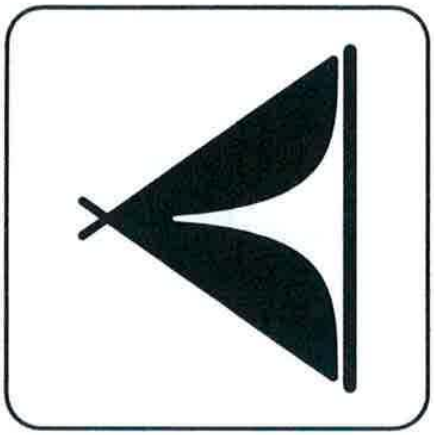

32 - Campeggio

31 - Area picnic

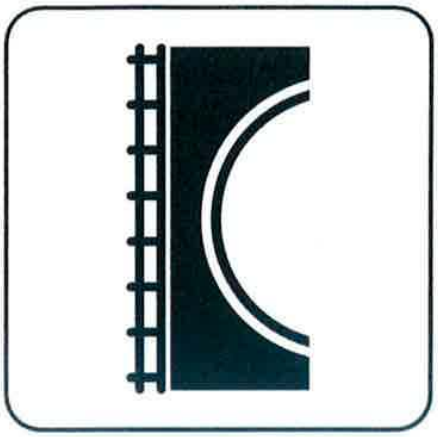

36 - Ponte

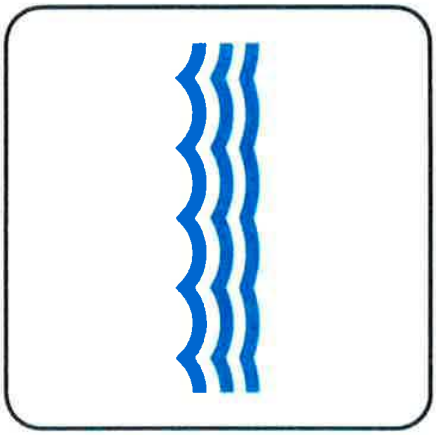

35 - Mare, lago, fiume

34 - Assistenza biciclette

GIUNTA REGIONALE DEL VENETO - DIR. REG. TURISMO

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. DEL

pittogrammi - pubblica utilità

26.

37 - Orientamento

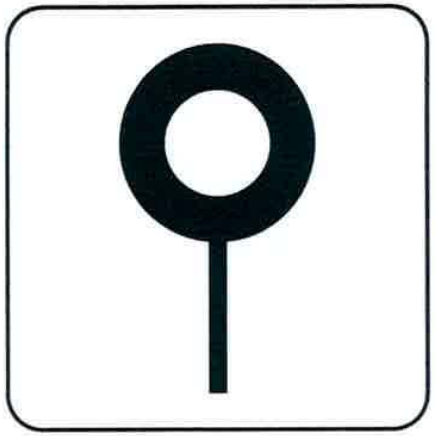

38 - Segnaposto mappe

39 - Barca+bici

quadro normativo

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

Il Quadro normativo.

Le diverse tipologie di segnaletica stradale sono regolamentate dal D.P.R 16 DICEMBRE 1992, N.495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Riportiamo di seguito i riferimenti interessati.

art. 134 - Segnali turistici e di territorio (1)

1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli articoli 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'articolo 78, comma 2:
a) turistiche;
b) industriali, artigianali, commerciali;
c) alberghiere;
d) territoriali;
e) di luoghi di pubblico interesse.
I simboli relativi a queste indicazioni sono rappresentati fra quelli di cui alle figure da II.100 a II.231.

2. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 possono essere posti in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati, o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione di cui al presente regolamento. Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco. Simboli, iscrizioni e composizione grafica sono esemplificati dalle figure II.294 e II.295. L'inizio del territorio comunale o di località entro il territorio comunale di particolare interesse può essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte.

---

(1) Articolo così modificato dall'art. 83 del DPR, n. 610/96

art. 78 – Colori dei segnali verticali

1. I colori da utilizzare per i segnali stradali sono di seguito indicati ed hanno le caratteristiche colorimetriche stabilite con disciplinare tecnico di cui all'articolo 79, comma 9. Per i segnali di pericolo e prescrizione permanenti si impiegano i colori bianco, blu, rosso e nero, fatte salve le eccezioni previste nelle figure e modelli allegati al presente regolamento.

2. Nei segnali di indicazione devono essere impiegati i seguenti colori di fondo, fatte salve le eccezioni espressamente previste:
a) verde: per le autostrade o per avviare ad esse;
b) blu: per le strade extraurbane o per avviare ad esse;
c) bianco: per le strade urbane o per avviare a destinazioni urbane; per indicare gli alberghi e le strutture ricettive affini in ambito urbano;
d) giallo: per segnali temporanei di pericolo, di preavviso e di direzione relativi a deviazioni, itinerari alternativi e variazioni di percorso dovuti alla presenza di cantieri stradali o, comunque, di lavori sulla strada;
e) marrone: per indicazioni di località o punti di interesse storico, artistico, culturale e turistico; per denominazioni geografiche, ecologiche, di ricreazione e per i camping;
f) nero opaco: per segnali di avvio a fabbriche, stabilimenti, zone industriali, zone artigianali e centri commerciali nelle zone periferiche urbane;
g) arancio: per i segnali SCUOLABUS e TAXI;
h) rosso: per i segnali SOS e INCIDENTE;
i) bianco e rosso: per i segnali a strisce da utilizzare nei cantieri stradali;
l) grigio: per il segnale SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO.

3. Le scritte sui colori di fondo devono essere:
a) bianche: sul verde, blu, marrone, rosso;
b) nere: sul giallo e sull'arancio;
c) gialle: sul nero;
d) blu o nere: sul bianco;

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. 29

e) grigio: sul bianco.
4. I simboli sui colori di fondo devono essere:
a) neri: sull'arancio e sul giallo;
b) neri o blu: sul bianco;
c) bianchi: sul blu, verde, rosso, marrone e nero;
d) grigio: sul bianco.
5. Il colore grigio è ottenuto con una parziale copertura (50%) del fondo bianco con il colore nero.

art. 128 – Segnali di direzione (1)
1. I segnali di direzione sulle strade all'interno dei centri abitati hanno forma rettangolare e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle tabelle II.13/a e II.13/b.
2. I segnali di direzione a destra o a sinistra sulle strade extraurbane hanno forma rettangolare con punta di freccia orientata in direzione della località segnalata, e devono essere conformi alle caratteristiche indicate nelle tabelle. II.14/a e II.14/b. Per indicare la direzione diritto il segnale è rettangolare con il simbolo di freccia come indicato nella figura II.254; la lunghezza del cartello non deve essere maggiore di quella fissata nelle tabelle II.14/a e II.14/b per i vari formati.
4. In ogni intersezione occorre segnalare le varie direzioni che possono essere prese dagli utenti; i nomi di località che compaiono in questi segnali devono essere identici a quelli che figurano nei segnali di preavviso o di preselezione che li precedono; qualora sia ritenuto necessario, possono essere aggiunti segnali di direzione relativi a destinazioni secondarie purché non venga disturbata la corretta percezione dei segnali di direzione principali.
5. Nel segnale, oltre al nome delle località, deve essere indicata di seguito la distanza in chilometri espressa in cifre senza il simbolo km; può essere riportato, inoltre, il simbolo di identificazione della strada (figg. II.248 e II.249). L'obbligo di riportare la distanza in chilometri non sussiste per i segnali di direzione all'interno dei centri abitati che indicano destinazioni interne al centro abitato stesso.
6. Il nome di una località riportato su un segnale di direzione deve essere ripetuto nei segnali successivi nel senso di marcia fino alla località stessa.
7. I colori delle cornici devono essere uguali a quelle di cui all'articolo 127, comma 6.
8. I segnali di direzione possono essere raggruppati in un «gruppo segnaletico unitario» (figg. II.253, e II.254 e II.255). In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:
a) tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
b) tra due segnali o gruppi di segnali, indicanti direzioni diverse, posti sugli stessi sostegni, è necessario un distacco verticale di 5 cm;
c) in ogni gruppo segnaletico i vari segnali per ciascuna direzione devono essere applicati ponendo vicini quelli aventi lo stesso colore di fondo;
d) le frecce indicanti «diritto» devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;
e) le frecce indicanti «sinistra» devono essere poste sotto le frecce «dritto», e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti «destra»;
f) l'ordine di posa tra i segnali indicanti la stessa direzione, dall'alto in basso, è il seguente, secondo i colori di fondo:
1) bianco
2) verde
3) blu
4) marrone
5) nero;
g) ogni gruppo non deve contenere più di sei segnali. Qualora fosse necessario installare un numero di segnali maggiore, gli stessi devono essere frazionati in più gruppi;
h) gruppi più piccoli, con frecce disposte verso la stessa direzione, devono essere posizionati nei punti più opportuni dell'intersezione;

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

i) i segnali di direzione componenti i gruppi segnaletici sulle strade extraurbane devono essere a punta di freccia, mentre sulle strade urbane devono essere rettangolari con freccia incorporata, compresi quelli a fondo blu o verde.

---

(1) Articolo così modificato dall'art.81 del DPR, n. 610/96

art. 131 – Segnali di località e di localizzazione (1)

9. I segnali di localizzazione dei luoghi o zone di pubblico interesse, non altrimenti individuabili, possono essere installati in corrispondenza dei posti di pronto soccorso, stazioni, posti di polizia o carabinieri, informazioni, ospedale, comune, polizia municipale.

10. I segnali di cui al comma 9 sono posti perpendicolarmente all'asse stradale, all'altezza del punto segnalato e sono costituiti dal simbolo e da una freccia orizzontale rivolta verso l'ingresso. I simboli sono fissati nelle figure da II.100 a II.231. Le dimensioni sono le stesse di quelle dei segnali che indicano servizi di impianti utili. Il colore del fondo è bianco, con cornice e freccia nera (figure da II.277 a II.284).

---

(1) Articolo così modificato dall'art.82 del DPR, n. 610/96

art.136 – Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (1)

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la direzione da seguire; possono essere abbinati ad un pannello integrativo modello II.9 indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato. L'eventuale denominazione può essere riportata nello spazio sottostante il simbolo. I simboli relativi ai segnali di cui al presente articolo possono essere utilizzati, in formato opportunamente ridotto, entro i segnali di preavviso, di preselezione, di direzione e di conferma. Le dimensioni sono riportate nella tabella. II.8, salvo diversa indicazione; per le autostrade devono essere adottate dimensioni di 150x225 cm con proporzionale aumento delle altre grandezze. Se il servizio è fornito nell'ambito autostradale, i segnali sono a fondo verde.

Nelle pagine seguenti abbiamo inserito, per completezza, i simboli previsti dal CdS.

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

CODICE	NOME	PITTOGRAMMA
FIGURA II 100 Art. 125	CENTRO	
FIGURA II 101 Art. 125	POSTA	
FIGURA II 102 Art. 125	COMUNE	STEMMA COMUNALE
FIGURA II 103 Art. 125	PRONTO SOCCORSO	
FIGURA II 104 Art. 125	OSPEDALE	
FIGURA II 105 Art. 125	AMBULATORIO	
FIGURA II 106 Art. 125	FARMACIA	
FIGURA II 107 Art. 125	TELEFONO	
FIGURA II 108 Art. 125	INFORMAZIONI	
FIGURA II 109 Art. 125	CARABINIERI	

CODICE	NOME	PITTOGRAMMA
FIGURA II 110/a Art. 125	POLIZIA	
FIGURA II 110/b Art. 125	GUARDIA DI FINANZA	
FIGURA II 111 Art. 125	POLIZIA MUNICIPALE	
FIGURA II 112 Art. 125	VIGILI DEL FUOCO	
FIGURA II 113 Art. 125	FRONTIERA	
FIGURA II 114 Art. 125	STAZIONE	
FIGURA II 115 Art. 125	STAZIONE FS	
FIGURA II 116 Art. 125	AEROPORTO	
FIGURA II 117 Art. 125	PARTENZE	
FIGURA II 118 Art. 125	ARRIVI	

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. DB

quadro normativo - pittogrammi

CODICE	NOME	PITTOGRAMMA
FIGURA II 119 Art. 125	PORTO	
FIGURA II 120 Art. 125	TRAGHETTO	
FIGURA II 121 Art. 125	ALISCAFO	
FIGURA II 122 Art. 125	AUTOSTAZIONE	
FIGURA II 123 Art. 125	ELIPORTO	
FIGURA II 124 Art. 125	CARICO E SCARICO	
FIGURA II 125 Art. 125	ZONA PEDONALE	
FIGURA II 126 Art. 125	ATTRAVERSAMENTO PEDONALE	
FIGURA II 127 Art. 125	SOTTOPASSAGGIO	
FIGURA II 128 Art. 125	SOVRAPASSAGGIO	

CODICE	NOME	PITTOGRAMMA
FIGURA II 129 Art. 125	RAMPA	
FIGURA II 130 Art. 125	INVALIDO	
FIGURA II 131 Art. 125	BICICLETTA	
FIGURA II 132 Art. 125	CICLOMOTORE	
FIGURA II 133 Art. 125	MOTOCICLO	
FIGURA II 134 Art. 125	MOTOCARROZZETTA	
FIGURA II 135 Art. 125	MOTOCARRO	
FIGURA II 136 Art. 125	AUTO	
FIGURA II 137 Art. 125	AUTOCARRO	
FIGURA II 138 Art. 125	AUTOTRENO	

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

CODICE	NOME	PITTOGRAMMA
FIGURA II 158 Art. 125	AUTOCISTERNA CON PRODOTTI CONTAMINANTI	
FIGURA II 159 Art. 125	TRASPORTO ESPLOSIVI	
FIGURA II 160 Art. 125	MERCI PERICOLOSE	
FIGURA II 161 Art. 125	AUTOSTRADA	
FIGURA II 162 Art. 125	INVERSIONE DI MARCIA	
FIGURA II 163 Art. 125	RIFORNIMENTO	
FIGURA II 164 Art. 125	BENZINA VERDE	
FIGURA II 165 Art. 125	GPL	
FIGURA II 166 Art. 125	DIESEL	
FIGURA II 167 Art. 125	METANO	

CODICE	NOME	PITTOGRAMMA
FIGURA II 168 Art. 125	AUTORIMESSA	
FIGURA II 169 Art. 125	RIPARAZIONI	
FIGURA II 170 Art. 125	PARCHEGGIO	
FIGURA II 171 Art. 125	PARCHIMETRO	
FIGURA II 172 Art. 125	DISCO ORARIO	
FIGURA II 173 Art. 125	ALBERGO O MOTEL	
FIGURA II 174 Art. 125	BAR	
FIGURA II 175 Art. 125	RISTORANTE	
FIGURA II 176 Art. 125	WC	
FIGURA II 177 Art. 125	USCITA EMERGENZA	

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. DGR

CODICE	NOME	PITTOGRAMMA
FIGURA II 139 Art. 125	AUTOARTICOLATO	
FIGURA II 140/a Art. 125	TRASPORTO CONTAINER	
FIGURA II 140/b Art. 125	RIMORCHIO	
FIGURA II 141 Art. 125	AUTOBUS URBANO	
FIGURA II 142 Art. 125	AUTOBUS EXTRAURBANO	
FIGURA II 143 Art. 125	TRAM	
FIGURA II 144 Art. 125	METROPOLITANA	
FIGURA II 145 Art. 125	TAXI	
FIGURA II 146 Art. 125	AUTOCARAVAN	
FIGURA II 147 Art. 125	CARAVAN	

CODICE	NOME	PITTOGRAMMA
FIGURA II 148 Art. 125	AUTO + RIMORCHIO	
FIGURA II 149 Art. 125	AUTO AL SEGUITO	
FIGURA II 150 Art. 125	CUCCETTA + AUTO	
FIGURA II 151 Art. 125	MEZZO D'OPERA	
FIGURA II 152 Art. 125	SCARICO	
FIGURA II 153 Art. 125	AUTOSOCCORSO	
FIGURA II 154 Art. 125	SGOMBRANEVE	
FIGURA II 155 Art. 125	SPAZZATRICE	
FIGURA II 156 Art. 125	TRATTRICE	
FIGURA II 157 Art. 125	MACCHINA OPERATRICE	

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. 82

CODICE	NOME	PITTOGRAMMA
FIGURA II 178 Art. 125	ESTINTORE	
FIGURA II 179 Art. 125	IMPIANTO DI SCARICO PER AUTOCARAVAN	
FIGURA II 180 Art. 125	CAMPING	
FIGURA II 181 Art. 125	PNEUMATICI DA NEVE	
FIGURA II 182 Art. 125	CATENE	
FIGURA II 183 Art. 125	ASILO	
FIGURA II 184 Art. 125	SCUOLA	
FIGURA II 185 Art. 125	UNIVERSITÀ	
FIGURA II 186 Art. 125	CHIESA	
FIGURA II 187 Art. 125	CIMITERO	

CODICE	NOME	PITTOGRAMMA
FIGURA II 188 Art. 125	BANCA	
FIGURA II 189 Art. 125	TRIBUNALE	
FIGURA II 190 Art. 125	BIBLIOTECA	
FIGURA II 191 Art. 125	ESPOSIZIONE / FIERA	
FIGURA II 192 Art. 125	INDUSTRIA	
FIGURA II 193 Art. 125	CAMPO BOARIO	
FIGURA II 194 Art. 125	SUPERMERCATO	
FIGURA II 195 Art. 125	CINEMA	
FIGURA II 196 Art. 125	TEATRO	
FIGURA II 197 Art. 125	DISCOTECA	

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

CODICE	NOME	PITTOGRAMMA
FIGURA II 198 Art. 125	PARCO GIOCHI	
FIGURA II 199 Art. 125	ZOO	
FIGURA II 200 Art. 125	ACQUARIO	
FIGURA II 201 Art. 125	MUSEO	
FIGURA II 202 Art. 125	TERME	
FIGURA II 203 Art. 125	CASTELLO	
FIGURA II 204 Art. 125	ZONA ARCHEOLOGICA	
FIGURA II 205 Art. 125	GROTTE	
FIGURA II 206 Art. 125	PORTO TURISTICO	
FIGURA II 207 Art. 125	ESCURSIONISTI	

CODICE	NOME	PITTOGRAMMA
FIGURA II 208 Art. 125	PUNTO PANORAMICO	
FIGURA II 209 Art. 125	AREA PICNIC	
FIGURA II 210 Art. 125	MARE FIUME LAGO	
FIGURA II 211 Art. 125	PINETA	
FIGURA II 212 Art. 125	PINETA + MARE	
FIGURA II 213 Art. 125	FORESTA	
FIGURA II 214 Art. 125	CASCATA	
FIGURA II 215 Art. 125	CENTRO SPORTIVO	
FIGURA II 216 Art. 125	STADIO	
FIGURA II 217 Art. 125	IPPODROMO	

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n.

CODICE	NOME	PITTOGRAMMA
FIGURA II 218 Art. 125	VELODROMO	
FIGURA II 219 Art. 125	PISCINA	
FIGURA II 220 Art. 125	PALLAVOLO	
FIGURA II 221 Art. 125	PALLACANESTRO	
FIGURA II 222 Art. 125	TENNIS	
FIGURA II 223 Art. 125	PATTINAGGIO	
FIGURA II 224 Art. 125	TIRO	
FIGURA II 225 Art. 125	ARCO	
FIGURA II 226 Art. 125	BOCCE	
FIGURA II 227 Art. 125	GOLF	

CODICE	NOME	PITTOGRAMMA
FIGURA II 228 Art. 125	SCUOLA SCI	
FIGURA II 229 Art. 125	FUNIVIA	
FIGURA II 230 Art. 125	SEGGIOVIA	
FIGURA II 231 Art. 125	SKILIFT	

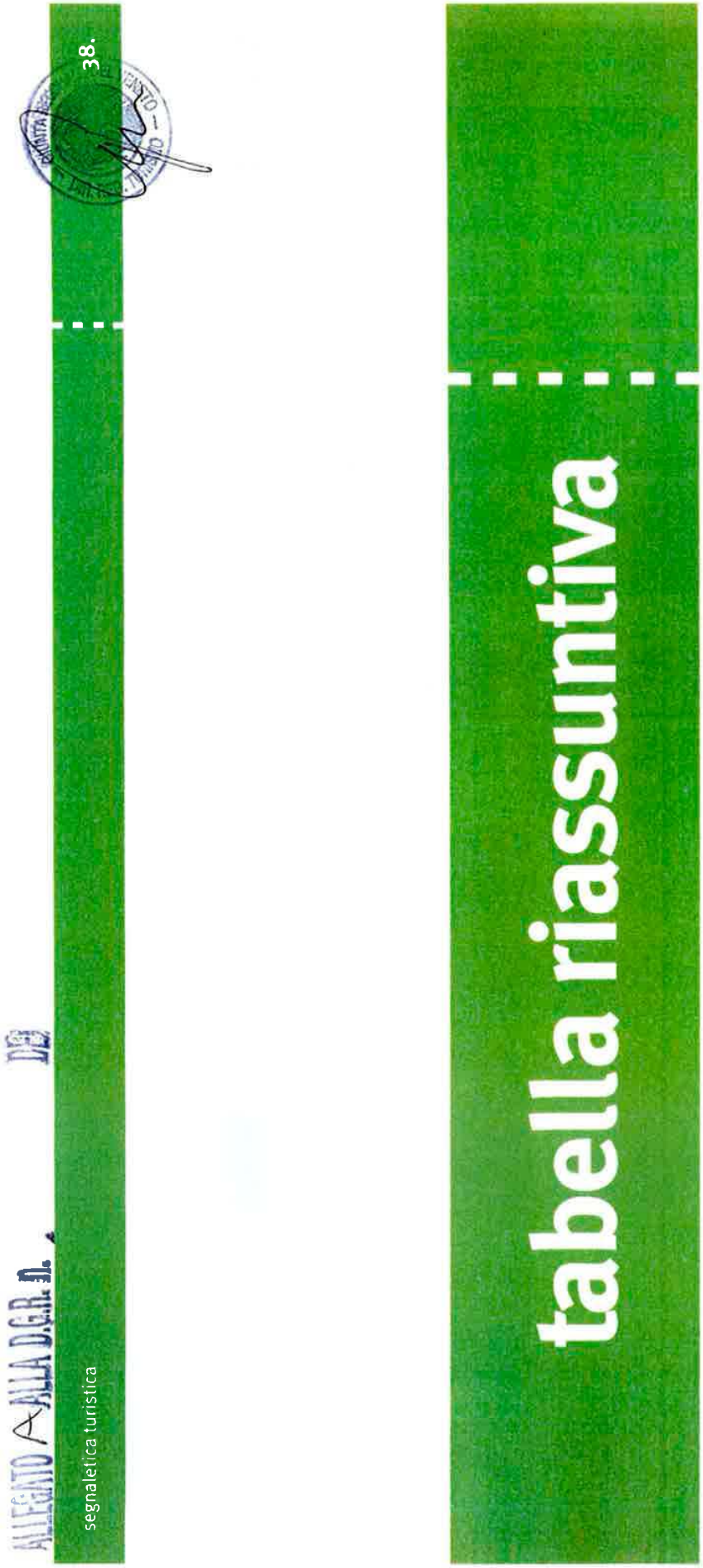
ALLEGATO A alla D.G.R. n.
segnaletica turistica
38.
tabella riassuntiva

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. DEL

Tabella riassuntiva dei modelli.

Modello	Immagine	Misure	Collocazione	Pagina
1.		35x15 cm	**Segnavia.** Indica il percorso nei punti notevoli (incroci e deviazioni), può svolgere anche funzione di conferma. Questo segnale viene usato in tre versioni, con la freccia sinistra, in alto e a destra.	11
2.		100x150 cm	**Cartello di inizio percorso.** Da posizionare in corrispondenza dell'inizio e fine del percorso e in posizioni intermedie in località significative. Illustra il percorso e indica con una freccia "voi siete qui".	3
2.		100x150 cm	**Cartello di inizio percorso.** Da posizionare in corrispondenza dell'inizio e fine del percorso e in posizioni intermedie in località significative. Illustra il percorso e indica con una freccia "voi siete qui".	4

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. 40.

Modello	Immagine	Misure	Collocazione	Pagina
2.		100x150 cm	**Cartello di inizio percorso.** Da posizionare in corrispondenza dell'inizio e fine del percorso e in posizioni intermedie in località significative. Illustra il percorso e indica con una freccia "voi siete qui".	5
2.		100x150 cm	**Cartello di inizio percorso.** Da posizionare in corrispondenza dell'inizio e fine del percorso e in posizioni intermedie in località significative. Illustra il percorso e indica con una freccia "voi siete qui".	6
2.	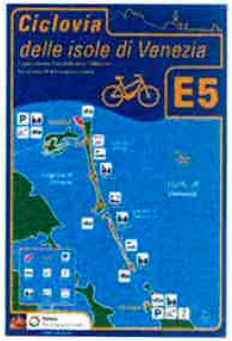	100x150 cm	**Cartello di inizio percorso.** Da posizionare in corrispondenza dell'inizio e fine del percorso e in posizioni intermedie in località significative. Illustra il percorso e indica con una freccia "voi siete qui".	7

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. DEL

41.

Modello	Immagine	Misure	Collocazione	Pagina
2.		100x150 cm	**Cartello di inizio percorso.** Da posizionare in corrispondenza dell'inizio e fine del percorso e in posizioni intermedie in località significative. Illustra il percorso e indica con una freccia "voi siete qui".	8
2.		100x150 cm	**Cartello di inizio percorso.** Da posizionare in corrispondenza dell'inizio e fine del percorso e in posizioni intermedie in località significative. Illustra il percorso e indica con una freccia "voi siete qui".	9
5.		200x150 cm	**Cartello informativo percorso nautico.** Da posizionare presso gli approdi.	10

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. DEL

Modello	Immagine	Misure	Collocazione	Pagina
8.		100x20 cm	**Segnale stradale urbano con indicazione di percorso e segnale di indicazione all'interno del percorso.** Da utilizzarsi quando si ritiene opportuno indicare la distanza verso un luogo significativo vicino e/o la destinazione finale del percorso. Da posizionarsi possibilmente all'uscita di ogni centro abitato verso il centro abitato successivo e nelle intersezioni con la viabilità principale.	12
14.		130x30 cm 150x40 cm	**Segnale extraurbano di deviazione verso percorso.** Utilizzato per segnalare la direzione da prendere per raggiungere un percorso escursionistico nei punti notevoli o comunque lungo la strada d'accesso.	13
17.		100x20 cm	**Segnale urbano di deviazione verso percorso.** Utilizzato per segnalare la direzione da prendere per raggiungere un percorso escursionistico nei punti notevoli o comunque lungo la strada d'accesso.	14

ALLEGATO A ALLA D.G.R. n. DEL

Modello	Immagine	Misure	Collocazione	Pagina
19.		100x20 cm	**Segnale urbano di deviazione verso sito d'interesse o stazione di interscambio.** Da utilizzarsi lungo il percorso per indicare direzione, emergenze storico-artistiche, stazione ferroviaria o interscambio intermodale.	15
20.		40x60 cm	**Cartello di preavviso con percorsi REV.** Da utilizzarsi per Indicare la direzione e la distanza verso una tappa di uno o più percorsi REV. Il segnale posto nei punti di incontro fra due percorsi diversi consente al cicloturista di decidere quale percorso seguire. Ad esso seguono ulteriori successivi segnali di accompagnamento modelli 1 e 8.	16
21.		35x15 cm	**Cartello biciclette a mano.** pannello integrativo ai segnavia (mod 1 o mod 8) da posizionarsi nei tratti di attraversamento di centri storici sprovvisti di percorsi ciclabili.	17

ALLEGATO A alla D.G.R. n. del

Modello	Immagine	Misure	Collocazione	Pagina
22.	eccetto biciclette	35X15 cm	**Cartello eccetto biciclette.** Pannello integrativo ai segnavia (mod 1 o mod 8) da posizionarsi nei tratti dove insiste una limitazione al transito.	18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 163 del 11 febbraio 2013

Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013. L.R. 24 dicembre 2004, n. 33. D.G.R. n. 152/CR del 18/12/2012.

[Secondario, settore]

Note per la trasparenza:

Adozione del Programma Promozionale del Settore Secondario per l'anno 2013 a seguito del parere favorevole espresso dalla Terza Commissione consiliare nella seduta del 17 gennaio 2013. Affidamento a Veneto Promozione S.c.p.A. dell'esecuzione dei progetti secondo quanto stabilito dalla L.R. 33/2004.

L'Assessore Marino Finozzi, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

La Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" può compiutamente esplicare i propri effetti conseguentemente alla piena operatività di Veneto Promozione, Società Consortile per azioni costituita a'sensi dell'art. 5 della citata Legge Regionale n. 33/2004.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1275 del 8 maggio 2007, ha approvato lo Statuto di Veneto Promozione S.c.p.A.

La Deliberazione di Giunta Regionale n. 3514 del 30/12/2010 con oggetto "Società Consortile per azioni Veneto Promozione. Approvazione modifiche statutarie e patti parasociali. L.R. 24 dicembre 2004, n. 33" ha attualizzato lo Statuto e i Patti parasociali nel pieno rispetto dei principi comunitari e alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali comunitarie e nazionali.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2463 del 13 settembre 2005 veniva inoltre istituito il Comitato Regionale di coordinamento dei Programmi di Internazionalizzazione di cui all'art. 3 della citata LR. 33/2004 e ne venivano stabilite le modalità di funzionamento.

In data 20 giugno 2012 si è riunito il Comitato Regionale di coordinamento dei Programmi di Internazionalizzazione; ai componenti è stata consegnata una scheda di rilevazione di proposte progettuali per l'anno 2013; la stessa scheda di rilevazione è stata resa disponibile a tutti i potenziali interessati (associazioni di categoria consorzi e altri). Per la redazione del Programma Promozionale per il Settore Secondario anno 2013 inoltre è stato tenuto conto delle indicazioni contenute nelle schede progettuali presentate dai possibili coattuatori, nonché delle proposte delle Camere di Commercio del Veneto così come elaborate da Unioncamere del Veneto per i progetti cofinanziati da quest'ultimo organismo.

In data 8 novembre 2012 si è nuovamente riunito il Comitato Regionale di coordinamento dei Programmi di Internazionalizzazione che ha preso visione delle ipotesi progettuali pervenute esprimendo articolati suggerimenti per l'attuazione del citato Programma Promozionale valutando positivamente la metodica adottata così come espressa dal Presidente della Commissione, l'Assessore Marino Finozzi.

Così come previsto dall'art. 5, comma 1 della Legge regionale n. 33/2004, Veneto Promozione S.c.p.A. sarà il soggetto a cui la Regione del Veneto affiderà l'attuazione del Programma Promozionale del Settore secondario per l'anno 2013 con riferimento a tutti i progetti proposti dalla Regione del Veneto, da Unioncamere, dalle Associazioni di categoria/Consorzi per l'internazional izzazione.

Il Programma Promozionale per l'anno 2013 verrà attuato da Veneto Promozione S.c.p.A., in regime di convenzione, secondo le indicazioni progettuali e le modalità di cui all'Allegato A e all'Allegato B e in relazione alle effettive disponibilità previste dal bilancio di previsione per l'esercizio 2013. Al Dirigente Regionale della Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione competerà sia, come previsto, l'approvazione dei progetti definitivi, sia la valutazione di eventuali modifiche necessarie all'attualizzazione del Programma su espressa richiesta dei proponenti al mutare delle situazioni congiunturali o necessarie a seguito di nuove tempistiche attuative.

La Terza Commissione consiliare ha già espresso il proprio parere favorevole con nota prot. 1177 del 18/01/2013 (la proposta è stata esaminata nella seduta del 17 gennaio 2013).

a £ondo i seguentioamento dei Programmi di Internazionalizzazionela sua costituzione e la sua prima convocazione.Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete";

Vista la Legge Regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 375 del 12 febbraio 1997 "Applicazione Legge regionale n. 1/1997. Modalità delle procedure amministrative e attribuzioni dei dirigenti";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3377 del 25 ottobre 2000 "Adempimenti di cui all'art. 15 della L.R. 1/97: attivazione servizi";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1839 del 13 giugno 2010 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle aree di coordinamento e delle correlate Segreterie regionali (L.R. 1/1997 art. 7)";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2298 del 28 settembre 2010 “Costituzione delle Direzioni regionali e Unità di progetto. Previsione di aree di coordinamento operativo (artt. 13, 14 e 18 della L.R. n. 1/1997)”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2326 del 28 settembre 2010 “Affidamento incarico di Dirigente regionale per la promozione economica e l’internazionalizzazione (L.R. 1/1997, artt. 21 e 22)”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2653 del 2 novembre 2010 “Assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale a seguito della revisione delle aree di coordinamento. Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2815 del 23 novembre 2010 “Assetto organizzativo delle strutture della Giunta Regionale a seguito della revisione delle aree di coordinamento. Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1322 del 3 agosto 2011 “Comitato Regionale di Coordinamento dei Programmi di Internazionalizzazione. Costituzione e Adeguamento. L.R. n. 33/2004”;

Visto l’articolo 4, comma 1, della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 152/CR del 18 dicembre 2012 “Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013. L.R. 24 dicembre 2004, n. 33. Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 4, comma 1, L.R. 33/2004”;

Visto il parere favorevole della Terza Commissione consiliare con nota prot. 1177 del 18/01/2013 (proposta esaminata nella seduta del 17 gennaio 2013),

delibera

1) di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2) di approvare il Programma Promozionale del Settore Secondario anno 2013 di cui all’Allegato A e all’Allegato B, parti integranti del presente provvedimento, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 33/2004;
3) di dare atto che la realizzazione del presente Programma verrà affidata a Veneto Promozione S.c.p.A. per l’esecuzione dei progetti di cui all’Allegato B, secondo le indicazioni in esso contenute, e nell’Allegato_A, nonché secondo successivi provvedimenti attuativi, attraverso convenzione annuale;
4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5) di notificare il presente provvedimento a Veneto Promozione S.c.p.A. - Via delle Industrie, 19/d - Venezia - Marghera;
6) di notificare il presente provvedimento a Unioncamere del Veneto - Via delle Industrie, 19/d - Venezia - Marghera, al fine della dovuta valutazione per i progetti proposti in cofinanziamento tra la Regione del Veneto e la stessa Unioncamere;
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 163 del 11 febbraio 2013

PROGRAMMA PROMOZIONALE DEL SETTORE SECONDARIO ANNO 2013

PRESENTAZIONE

L'economia veneta

Il prioritario obiettivo di riordino dei conti pubblici avviato sul finire dell'anno 2011, le manovre di controllo della spesa pubblica del 2012 e gli impegni del governo centrale per il 2013, hanno prodotto inevitabilmente forti ricadute sul "sistema Italia", sui consumi e sulla propensione delle imprese agli investimenti.

Il crollo dei consumi interni è fortunatamente attenuato negli effetti da un discreto andamento delle esportazioni. Il dato macro economico va però interpretato alla luce delle diverse realtà. Il Veneto, caratterizzato da una forte presenza di micro imprese ed una relativamente scarsa presenza di grandi imprese, con una significativa allocazione di piccole medie imprese, vive più di altre realtà una crisi delle aziende che per la loro natura abbisognano di una tenuta del mercato interno per poter reperire risorse per investire nelle iniziative rivolte alla penetrazione dei mercati internazionali.

Le cause endogene della crisi si sommano a quelle esogene che, a partire dal 2008, segnano profondamente i mercati internazionali mettendo in difficoltà tutte le economie un tempo definite sviluppate da quelle emergenti che ora rappresentano le vere economie trainanti.

Il "grido di allarme" delle imprese venete non deve essere trascurato e ora più che mai il dovere del Sistema Pubblico è quello di sostenere e promuovere la ricerca di nuovi mercati e il consolidamento dei mercati storici.

Allarmante è il dato del numero di imprese fallite nei primi nove mesi del 2012 (2397 imprese nel solo terzo trimestre). Il Veneto, nella triste classifica delle imprese fallite, si posiziona al terzo posto (743 imprese) dopo la Lombardia e il Lazio. Edilizia, commercio e auto i settori in maggiore difficoltà.

La sola nota positiva è la sostanziale tenuta dell'export veneto, export che non compensa compiutamente il forte calo dei consumi interni.

I dati Unioncamere

Tra le poche certezze dell'economia veneta ci sono le esportazioni. L'andamento del Pil veneto è fortemente legato a quello dell'export, da sempre motore dell'economia regionale. Nel 2011 il fatturato estero veneto ha mantenuto una dinamica sostenuta crescendo del +10,2 per cento su base annua e raggiungendo un valore di oltre 50 miliardi di euro. Le importazioni hanno registrato un incremento del +5,9 per cento rispetto al 2010, attestandosi a 40,6 miliardi di euro. Il saldo della bilancia commerciale in Veneto nel 2011 è stato positivo per 9,7 miliardi di euro. Tutte le voci merceologiche hanno segnato un aumento delle esportazioni ad esclusione dei mezzi di trasporto e componentistica (-15,3%) e dell'agricoltura e pesca (-2,6%). Il recupero più forte sul 2010 si è registrato per i prodotti della metallurgia (+32,3%). Il rilancio dell'export veneto ha continuato ad essere sostenuto dalle vendite verso i Paesi Bric (+25,5%) e i Paesi del gruppo Next 11 * (+12,4%). La Cina, settimo partner di riferimento per le imprese venete, si conferma un mercato sempre più importante per l'export manifatturiero regionale (+30,6% rispetto al 2010).

* Bangladesh, Egitto, Indonesia, Iran, Corea del Sud, Messico, Nigeria, Pakistan, Filippine, Turchia e Vietnam.

(fonte UNIONCAMERE del Veneto – Relazione sulla situazione economica del Veneto 2011)

Impostazione del Programma

L'esperienza maturata nella programmazione per l'anno 2012 ha permesso di impostare il Programma Promozionale per il Settore Secondario per l'anno 2013 secondo alcuni "principi ispiratori" e linee guida maggiormente aderenti alle costanti e repentine variazioni nei mercati.

Il Programma per l'anno 2013 si sviluppa:

a) su tre direttrici:
   1) Progetti presentati dalle Associazioni di categoria, dai Consorzi all'export e da altri soggetti idonei;
   2) Progetti proposti dal sistema camerale;
   3) Progetti regionali;

b) secondo due linee di intervento:
   1) Progetti proposti dai rappresentanti del mondo dell'impresa (Associazioni di categoria, Consorzi all'export, ecc.) > finanziati al 50% da parte pubblica e al 50% dei costi ammessi da parte privata;
   2) Progetti speciali (ritenuti strategici e/o a valenza istituzionale) > a totale carico pubblico;

Entrambe le tipologie di progetti possono essere finanziate e attuate in condivisione con Unioncamere del Veneto.

Il sistema adottato nel formulare le proposte per il programma 2013, tenendo conto da un lato delle esigenze delle imprese, rappresentate dalle loro "Associazioni", dall'altro delle valutazioni strategiche del sistema camerale e regionale, riesce a rappresentare buona parte degli interessi in gioco. Il quadro viene completato dalla partecipazione ad alcuni progetti del MISE avviati nel 2012 e con successiva prosecuzione nel 2013.
Si tratta della assegnazione alla Direzione Regionale per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione del Progetto «"CMC – Cluster meet culture: an opportunity for development". Programma UE di Cooperazione Transnazionale Europa Sud Orientale (SEE) 2007-2013», iniziato il 1 ottobre 2012 e che si concluderà nel mese di settembre del 2014. Il progetto "CMC" permetterà di integrare il Programma Promozionale per l'anno 2013 con una serie di opportunità per alcune imprese venete; nuove opportunità di relazione e di interazione tra diversi settori produttivi e realtà territoriali caratterizzate dalla presenza del valore aggiunto rappresentato dal patrimonio culturale locale nella sua accezione più ampia.

Sono inoltre attuati dalla Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione i Progetti:

- "Cultural Heritage, the source of wisdom, heritage of all humanity". Programma multiregionale per il sostegno delle relazioni dei territori regionali con la Cina, attuato a seguito di convenzione tra la Regione del Veneto, Studiare Sviluppo (società del Ministero Affari Esteri) e Veneto Promozione S.c.p.A. Il Progetto, che vede la Regione del Veneto lead partner di un gruppo di altre otto Regioni, si propone di sviluppare rapporti stabili di partenariato tra Regioni italiane e Province cinesi sui temi della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale;
- "Obiettivo Paese: Il Brasile – Progetto integrato di promozione turistica, culturale ed economico del sistema veneto nel mercato brasiliano e del Sud America": Progetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, la cui attuazione, a seguito di apposita convenzione, è stata affidata a Veneto Promozione S.c.p.A; il progetto si propone tra l'altro di migliorare la conoscenza del "Made in Veneto".

I diversi Progetti si inseriscono a pieno titolo nella programmazione regionale rivolta alla promozione delle produzioni venete nel mercato globale.

Veneto Promozione S.c.p.A. - Dalla fase di avvio alla piena operatività

Veneto Promozione S.c.p.A entrata nella sua piena operatività solo da novembre 2011, superati i prevedibili problemi nei primi momenti di avvio, ha assunto pienamente il proprio ruolo di strumento operativo regionale per l'attuazione dei programmi di promozione non solo per quanto riguarda il Settore Secondario ma anche del primario e del turismo.

L'affidamento a Veneto Promozione dell'attuazione dei progetti, anche utilizzando l'esperienza e il Know-how del sistema camerale delle Associazioni di categoria e dei Consorzi all'export, premetterà di raggiungere direttamente le imprese coinvolgendole nella partecipazione ai progetti in programma in una ottica di Programma regionale tentando di superare la logica del localismo e della settarismo. La realizzazione di parte del programma secondo le indicazioni di Unioncamere del Veneto ha in primis lo scopo di avvicinare il mondo camerale ad una logica di condivisione che renda anche le singole Camere partecipi di un progetto complessivo peraltro già condiviso da anni dal sistema delle Associazioni di categoria e dei Consorzi all'export.

Le professionalità presenti in Veneto Promozione hanno permesso di costruire un Programma Promozionale attuabile senza la necessità di dover ricorrere significativamente ad apporti esterni, in una logica attenta ad un rapporto costi/benefici in linea con l'attuale indirizzo politico tendente a massimizzare i risultati senza aumentare i costi.

Lo scenario della Programmazione nazionale

L'ICE – agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – attualmente in gestione transitoria – è stata istituita dalla Legge 22 dicembre 2011 n, 214 come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico che li esercita sentiti, per le materie di rispettiva competenza, il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia opera in stretto raccordo con le Regioni, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, ai sensi delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione ed internazionalizzazione delle imprese che sono assunte da una Cabina di Regia istituzionale.

La Cabina di regia per l'internazionalizzazione, di recente istituzione, è composta, oltre che dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Ministro degli Affari Esteri che ne assumono la Presidenza, anche dal Ministro per il Turismo. Alle riunioni partecipano il Presidente dell'ICE, i rappresentanti di Palazzo Chigi, del Ministero dell'Economia, del Ministero delle Politiche Agricole, della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di Sace e Confindustria, ABI, Unioncamere, Rete Imprese Italia, Alleanza Cooperative Italiane.

Lo scopo della Cabina di Regia è quello armonizzare gli interventi a sostegno del "sistema Italia":

- rendendo pienamente operativo Desk Italia (sportello unico recentemente istituito col secondo decreto crescita - Decreto legge n.179 del 18.10.2012, art. 35) con lo scopo di rafforzare gli Investimenti Diretti Esteri nel nostro Paese (IDE);
- razionalizzando e mettendo a sistema la rete estera, partendo dalla integrazione delle reti ICE ed ENIT, e coinvolgendo nel processo gli Istituiti di Cultura italiana all'estero;
- coinvolgendo SACE, SIMEST e CDP in processo virtuoso di convergenza nelle politiche di sostegno all'impresa offerte dal sistema bancario.

La Regione del Veneto parteciperà attivamente ai vari tavoli di lavoro in particolare con riferimento al "Piano di lavoro Regioni - Unioncamere per il sostegno alle politiche di internazionalizzazione delle M.P.M.I.". Attività quest'ultima che si inserisce a pieno nella strategia regionale di sostegno delle produzioni venete alla luce della L.R. 33/2004 e della conseguente intesa con Unioncamere del Veneto per la condivisione dei Programmi annuali di promozione.

Verrà inoltre assunto ogni sforzo al fine di riattivare la collaborazione tra la Regione del Veneto e il MISE attraverso la formula, già sperimentata con successo, delle Convenzioni annuali con l'ICE per la cogestione di alcuni Progetti di promozione. Ciò sarà possibile appena messe a regime le nuove competenze dell'ICE, ora Agenzia. Per l'anno 2013 sono stati inseriti nelle proposte progettuali due iniziative facenti parte delle attività Promozioni 2012-2013 del MISE/MAE/ICE (oggettistica/Francia – arredamento/Qatar).

MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le iniziative di cui alla tabella "Indicazione delle iniziative ammesse" (Allegato B) rappresentano progettualità il cui effettivo finanziamento è rimandato alle accertate disponibilità di bilancio nonché alla valutazione ed eventuale finanziamento da parte di Unioncamere per i progetti in condivisione con quest'ultimo.

I progetti esecutivi, la cui attuazione è affidata a Veneto Promozione S.c.p.A anche in collaborazione con altri enti/associazioni/istituti ritenuti idonei, saranno oggetto di valutazione da parte della Direzione Regionale per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione che, sentita Unioncamere Veneto per i soli progetti di cui si propone il cofinanziamento da parte quest'ultima, provvederà alla necessaria approvazione e al trasferimento dei fondi, così come determinati dalla Giunta Regionale sulla base dei medesimi progetti esecutivi, che saranno necessari all'attuazione dei progetti compatibilmente con le disponibilità di bilancio regionale.

Nel caso di Progetti realizzati in Convenzione con Associazioni di categoria, Consorzi ed altri soggetti ritenuti idonei, non sono finanziabili con stanziamento regionale le seguenti tipologie di spesa:

1. stipendi e/o compensi personale interno (dipendente) dei co-attuatori, compresi i contratti atipici anche a progetto;
2. trasporto macchinari / campionario aziende partecipanti ad eventi all'estero "salvo specifiche esigenze di rappresentatività o interesse pubblico";
3. assicurazione macchinari / campionario aziende partecipanti ad eventi all'estero "salvo specifiche esigenze di rappresentatività o interesse pubblico";
4. spese di sdoganamento macchinari / campionario aziende partecipanti ad eventi all'estero "salvo specifiche esigenze di rappresentatività o interesse pubblico";
5. partecipazioni fieristiche in Italia da parte di operatori italiani, se non espressamente autorizzate e solo nel caso in cui vengano previste azioni collaterali di sostegno al marketing rivolto a operatori esteri. In ogni caso sono escluse le spese per l'allestimento e l'area espositiva.
6. viaggio, vitto e alloggio di operatori italiani per iniziative promozionali in Italia;
7. cene, pranzi, colazioni di affari (ad esclusione di eventi a carattere pubblico/collettivo nel limite del 10% del costo totale del progetto ed espressamente autorizzati);
8. spese di alberghi superiori alle 4 stelle o equivalenti;
9. viaggi aerei in classe superiore alla economy (secondo le disposizioni di cui al Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo") ad esclusione dei voli aerei al di fuori dell'Unione Europea ove viene ammessa la classe business;
10. consulenze / ricerche di mercato / docenze, complessivamente superiori al limite del 15% e singolarmente superiori al 10% del costo totale del progetto;
11. ricerca partner con costi superiori al 30% del costo totale del progetto, nel limite di 1.500 euro per singola azienda partecipante al progetto;
12. spese per materiale pubblicitario in sola lingua italiana o in una lingua non ufficiale del paese/i di riferimento; l'inglese è sempre ammesso;
13. spese di "organizzazione" se non supportate da puntuali distinte di spesa riferibili a costi fatturati per prestazioni e servizi definiti (es. fatture di viaggio, di trasporto, di interpretariato, ecc.).
14. spese non preventivate nel progetto esecutivo presentato e non espressamente autorizzate come variazioni progettuali.

Allegato B Dgr n. del 1/6

ALLEGATOB alla Dgr n. 163 del 11 febbraio 2013

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

L.R. 33/2004 - PROGRAMMA PROMOZIONALE 2013

ACCORPAMENTO PER AREA GEOGRAFICA DEI PROGETTI PERVENUTI
- Indicazione delle iniziative ammesse -

Numero iniziative per Paese di riferimento	AREA	PAESE	SETTORE MERCEOLOGICO	PROPONENTI: DENOMINAZIONE ENTE - COMPONENTE	REFERENTE / COLLABORAZIONI / PARTNER	TIPOLOGIA INIZIATIVA	LINEE DI PROMOZIONE	PROPOSTA N.	N. int.	NOTE	SPESA PARZIALE PER INIZIATIVA	SPESA TOTALE PER INIZIATIVA	% di finanziamento	FINANZIAMENTO PUBBLICO TOTALE IN BASE A %	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO IN CONDIVISIONE CON UNIONCAMERE	FINANZIAMENTO UNIONCAMERE	AMMESSO SI/NO
1	EUROPA UE	AUSTRIA	CULTURA	Federclaai Veneto	Federclaai Veneto	MISSIONE-MESSA IN RETE	Marketing territoriale ed internazionale - Fiscalità, assicurazioni e finanziamenti	3	1	culturale+ 2 aree geografiche diverse	*20.000,00*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
2		BULGARIA	ABBIGLIAMENTO	CONFESERCENTI	CESCOT VENETO	MESSA IN RETE - EVENTO IN ITALIA	Joint Venture - Ricerca Partner	16	3	\	*0,00*	*105.000,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
3		FRANCIA	OCCHIALERIA	Confindustria Belluno Dolomiti	Confindustria Belluno Dolomiti	Fiera Silmo settembre 2013	\	71	3	\	0,00	40.000,00	50%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	SI
4			VETRO	CONSORZIO PROMOVETRO	CONSORZIO PROMOVETRO	Fiera Maison et Objet	Ricerca Partner - Marketing territoriale ed internazionale - ALTRO: ricerca nuovi sbocchi commerciali	37	3	\	0,00	120.000,00	50%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	SI
5				REGIONE DEL VENETO - MISE	REGIONE DEL VENETO - MISE	\	\	63	2	SETTORE OGGETTISTICA in collegamento con il progetto "VETRO - Fiera Maison & Object"	0,00	33.000,00	100%	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	SI
6		GERMANIA	ABBIGLIAMENTO - CALZATURE	CONFARTIGIANATO VENETO	CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA	Fiera IWA&Outdoor Classic Norimberga - Accompagnamento imprese	Ricerca Partner	32	1	NON SPECIFICATO IL COSTO DEL PROGETTO	*0,00*	*NON SPECIFICATA*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
7			ARTICOLI SPORTIVI	ASSOSPORT	ASSOSPORT - Dolomiticert	Fiera Ispo Winter e Friedrichshafen - Meeting Internazionale MIDO	Marketing territoriale ed internazionale	61	2	\	0,00	18.000,00	50%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	SI
8						Fiera A+A Dusseldorf	Marketing territoriale ed internazionale	62	3	SISTEMI DI SICUREZZA PER LO SPORT	0,00	15.000,00	50%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	SI
9			PROGETTO INTEGRATO	CONFINDUSTRIA VENETO	CONFINDUSTRIA VENETO / CONFINDUSTRIA Verona	Fiera Anuga Colonia - Workshop	Ricerca partner - marketing territoriale ed internazionale	26	4	PROGETTO INTEGRATO (coinvolgente il settore secondario e il turismo/l'agroalimentare/il culturale)	0,00	150.000,00	50%	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	SI
10			SETTORE PRIMARIO: AGROALIMENTARE	Unioncamere del Veneto	Unioncamere del Veneto	Fiera Anuga Colonia - Workshop	Ricerca Partner	58	8	SETTORE PRIMARIO	*0,00*	*300.000,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NON VALUTATA
11		ITALIA	VETRO	CONSORZIO PROMOVETRO	CONSORZIO PROMOVETRO	Fiera Milano	Ricerca Partner - Marketing territoriale ed internazionale -	35	1	FIERA IN ITALIA	*0,00*	*150.000,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
12		TUTTI I PAESI EUROPA UE	BENI SEMIDUREVOLI E DI CONSUMO	REGIONE DEL VENETO	VENETO PROMOZIONE	Missione - Convention/seminario	Contrattualistica-Joint Venture-Ricerca Partner- Marketing territoriale/internaz.le-Trasporti/Dogane-Fiscalità/assicurazioni/ finanz.ti-Qualità Tecnolog.-investimenti esteri in Veneto/veneti all'estero,Promozione strumenti assicurazione credito export	47	10	\	0,00	50.000,00	50%	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	SI
13	EUROPA EXTRA UE	ALBANIA	CULTURA	Federclaai Veneto	Federclaai Veneto	MISSIONE-MESSA IN RETE	Marketing territoriale ed internazionale - Fiscalità, assicurazioni e finanziamenti	3	1	culturale+ 2 aree geografiche diverse	*20.000,00*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
14		COMUNITA' STATI INDIPENDENTI	PLURISETTORIALE	REGIONE DEL VENETO	VENETO PROMOZIONE	Missione - Convention/seminario - Evento in Italia	Contrattualistica-Joint Venture-Ricerca Partner- Marketing territoriale/internaz.le-Trasporti/Dogane-Fiscalità/assicurazioni/ finanz.ti-Qualità Tecnolog.-investimenti esteri in Veneto/veneti all'estero,Promozione strumenti assicurazione credito export	46	9	PROGETTO PLURISETTORIALE: MECCANICA STRUMENTALE E SISTEMA CASA	50.000,00	0,00	50%	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	SI

Allegato B Dgr n. del 2/6

Numero iniziative per Paese di riferimento	AREA	PAESE	SETTORE MERCEOLOGICO	PROPONENTI: DENOMINAZIONE ENTE - COMPONENTE	REFERENTE / COLLABORAZIONI / PARTNER	TIPOLOGIA INIZIATIVA	LINEE DI PROMOZIONE	PROPOSTA N.	N. Int.	NOTE	SPESA PARZIALE PER INIZIATIVA	SPESA TOTALE PER INIZIATIVA	% di finanziamento	FINANZIAMENTO PUBBLICO TOTALE IN BASE A %	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO IN CONDIVISIONE CON UNIONCAMERE	FINANZIAMENTO UNIONCAMERE	AMMESSO SI/NO
15	EUROPA EXTRA UE	PAESI BALCANI OCCIDENTALI	MECCANICA	REGIONE DEL VENETO	VENETO PROMOZIONE	Fiera Novi Sad - Convention / Seminario	Contrattualistica-Joint Venture-Ricerca Partner- Marketing territoriale/internaz.le-Trasporti/Dogane-Fiscalità/assicurazioni/ finanz.ti-Qualità Tecnolog.-investimenti esteri in Veneto/veneti all'estero,Promozione strumenti assicurazione credito export	45	8	\	0,00	50.000,00	50%	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	SI
16	AMERICA DEL NORD	CANADA	VETRO	CONSORZIO PROMOVETRO	CONSORZIO PROMOVETRO	ALTRO: pubblicità e promozione internet	Marketing territoriale ed internazionale - Promozione marchio regionale collettivo	36	2	\	*25.000,00*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
17		MESSICO	MECCANICA	REGIONE DEL VENETO	VENETO PROMOZIONE	Missione - Convention/seminario - ALTRO: scouting opportunità	Joint Venture - Ricerca Partner	44	7	\	0,00	80.000,00	50%	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	SI
18		U.S.A.	ABBIGLIAMENTO	Unioncamere del Veneto	Unioncamere del Veneto	Fiera Italia Fashion Expo Dallas - Missione	Ricerca Partner	57	7	\	0,00	80.000,00	50%	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	SI
19			ARREDAMENTO	REGIONE DEL VENETO	VENETO PROMOZIONE	Workshop -Missione	Joint Venture - Ricerca Partner	43	6	\	0,00	120.000,00	50%	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	SI
20			CALZATURE	Federexport Veneto	Consorzio Maestri Calzaturieri	Ffany - WSA	Contrattualistica, Joint Venture, Ricerca Partner, Marketing territoriale ed internazionale	6	1	\	150.000,00	0,00	50%	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	SI
21			INVESTIMENTI NEI CENTRI URBANI	CONFESERCENTI	CESCOT VENETO	MISSIONE - EVENTO IN ITALIA	Ricerca partner - marketing territoriale ed internazionale	14	1	SETTORE "INVESTIMENTI NEI CENTRI URBANI"	*0,00*	*90.000,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
22			ORAFO/ARGENTIERO	CONFINDUSTRIA VENETO	Gold & Silver - Confartigianato Vicenza - Confindustria Vicenza - Corart scarl	Fiera JCK Las Vegas	ALTRO: Fiera	25	3	\	0,00	180.000,00	50%	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	SI
23			VETRO	CONSORZIO PROMOVETRO	CONSORZIO PROMOVETRO	ALTRO: pubblicità e promozione internet	Marketing territoriale ed internazionale - Promozione marchio regionale collettivo	36	2	\	*25.000,00*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
24	AMERICA DEL SUD	PERU' -COLOMBIA	MECCANICA	APINDUSTRIA VICENZA	APINDUSTRIA VICENZA	Missione	Ricerca Partner	5	2	\	0,00	30.000,00	50%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	SI
25	AFRICA DEL NORD	ALGERIA	MECCANICA	REGIONE DEL VENETO	VENETO PROMOZIONE	FIERA DA DEFINIRE - Missione - Convention/seminario	Joint Venture - Ricerca Partner - Qualità tecnologica - Investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero	42	5	\	50.000,00	0,00	50%	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	SI
26		LIBIA	ARREDAMENTO	Confindustria Belluno Dolomiti	Confindustria Belluno Dolomiti	Workshop - Missione	Contrattualistica - Joint Venture - Ricerca Partner - Marketing territoriale ed internazionale	69	1	Progetto Arredamento-Legno	15.000,00	(vuoto)	50%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	SI
27			EDILIZIA	CONFARTIGIANATO VENETO	CONFARTIGIANATO VICENZA	Workshop - Missione	Ricerca partner - marketing territoriale ed internazionale	30	3	PAESI IN AREE DIVERSE	*14.000,00*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
28				CONFINDUSTRIA VENETO	CONFINDUSTRIA VENETO/UNINDUSTRIA TREVISO	Fiera Lybia Build	Contrattualistica - Joint Venture - Ricerca Partner - Qualità Tecnologica	27	5	\	0,00	100.000,00	50%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	SI
29			LAPIDEO	CENTRO SERVIZI MARMO	Centro Servizi Marmo / Consorzio AS.MA.V.E. / Consorzio Marmisti Valpantena	Missione - Convention/Seminario - ALTRO: Incontri BtB	NON SPECIFICATA	20	3	\	32.500,00	0,00	50%	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	SI
30			MECCANICA	REGIONE DEL VENETO	VENETO PROMOZIONE	FIERA DA DEFINIRE - Missione - Convention/seminario	Joint Venture - Ricerca Partner - Qualità tecnologica - Investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero	42	5	\	50.000,00	0,00	50%	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	SI
31		MAROCCO	ARREDAMENTO	Confindustria Belluno Dolomiti	Confindustria Belluno Dolomiti	Workshop - Missione	Contrattualistica - Joint Venture - Ricerca Partner - Marketing territoriale ed internazionale	69	1	Progetto Arredamento-Legno	15.000,00	(vuoto)	50%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	SI

Allegato B Dgr n. del 3/6

Numero iniziative per Paese di riferimento	AREA	PAESE	SETTORE MERCEOLOGICO	PROPONENTI: DENOMINAZIONE ENTE - COMPONENTE	REFERENTE / COLLABORAZIONI / PARTNER	TIPOLOGIA INIZIATIVA	LINEE DI PROMOZIONE	PROPOSTA N.	N. Int.	NOTE	SPESA PARZIALE PER INIZIATIVA	SPESA TOTALE PER INIZIATIVA	% di finanziamento	FINANZIAMENTO PUBBLICO TOTALE IN BASE A %	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO IN CONDIVISIONE CON UNIONCAMERE	FINANZIAMENTO UNIONCAMERE	AMMESSO SI/NO
32	AFRICA DEL NORD	MAROCCO	EDILIZIA	CONFARTIGIANATO VENETO	CONFARTIGIANATO VICENZA	Workshop - Missione	Ricerca partner - marketing territoriale ed internazionale	30	3	PAESI IN AREE DIVERSE	*14.000,00*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
33			LAPIDEO	CENTRO SERVIZI MARMO	Centro Servizi Marmo / Consorzio AS.MA.VE. / Consorzio Marmisti Valpantena	Fiera di Casablanca - Missione - Convention/Seminario - ALTRO: Incontri BtB	NON SPECIFICATA	20	3	\	32.500,00	0,00	50%	16.250,00	16.250,00	0,00	0,00	SI
34	AFRICA CENTRALE	ETIOPIA	PROGETTO DI FILIERA	REGIONE DEL VENETO	VENETO PROMOZIONE	Missione - Convention/seminario	Joint Venture - Ricerca Partner - Qualità tecnologica - Investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero	41	4	SETTORI: BENI STRUMENTALI - INFRASTRUTTURE - EDILIZIA	0,00	50.000,00	50%	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	SI
35	ASIA - MEDIORIENTE	ARABIA SAUDITA	ORAFO/ARGENTIERO	Federexport Veneto	GOLd & Silver -	FIERA JEWELLERY	Fiera	13	8	\	0,00	60.000,00	50%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	SI
36		ARABIA SAUDITA - KUWAIT - OMAN	PLURISETTORIALE	Unioncamere del Veneto	Unioncamere del Veneto	Fiera Big 5 Jeddah	Ricerca Partner	56	6	PROGETTO PLURISETTORIALE: MECCANICA - EDILIZIA -	0,00	120.000,00	50%	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	SI
37		EMIRATI ARABI UNITI	ARREDAMENTO	CONFARTIGIANATO VENETO	CONFARTIGIANATO VICENZA	Fiera Index e The Hotel Show - Missione - Esposizione Show Room	Ricerca partner - marketing territoriale ed internazionale	28	1	\	75.000,00	0,00	50%	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	SI
38			EDILIZIA	CONFINDUSTRIA VENETO	CONFINDUSTRIA VENETO - CONFINDUSTRIA Padova	Fiera Big Show - Evento in Italia: seminario	Ricerca Partner	24	2	\	*0,00*	*100.000,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
39			OCCHIALERIA	Confindustria Belluno Dolomiti	Confindustria Belluno Dolomiti	Workshop	Ricerca Partner	70	2	\	0,00	35.000,00	50%	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	SI
40			PROGETTO INTEGRATO	CNA VENETO	CNA VENETO	Fiera (Dubai?) - Workshop	Contrattualistica - Marketing territoriale ed internazionale	21	1	PROGETTO INTEGRATO (coinvolgente il settore secondario e il turismo/l'agroalimentare/il culturale)	*0,00*	*150.000,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
41		IRAQ	PROGETTO DI FILIERA	REGIONE DEL VENETO	VENETO PROMOZIONE	FIERA DA DEFINIRE - Missione - Convention/seminario	Joint Venture - Ricerca Partner - Qualità tecnologica - Investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero	40	3	SETTORI: BENI STRUMENTALI - INFRASTRUTTURE - EDILIZIA	0,00	50.000,00	50%	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	SI
42		LIBANO	EDILIZIA	CONFARTIGIANATO VENETO	CONFARTIGIANATO VICENZA	Workshop - Missione	Ricerca partner - marketing territoriale ed internazionale	30	3	PAESI IN AREE DIVERSE	*14.000,00*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
43		QATAR	ARREDAMENTO	CONFARTIGIANATO VENETO	CONFARTIGIANATO VICENZA	Missione - Esposizione Show Room	Ricerca partner - marketing territoriale ed internazionale	28	1	\	75.000,00	0,00	50%	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	SI
44				REGIONE DEL VENETO - MISE	REGIONE DEL VENETO - MISE	\	\	64	3	\	0,00	33.000,00	100%	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	SI
45			PLURISETTORIALE	Unioncamere del Veneto	Unioncamere del Veneto	Fiera Energy Qatar Doha	Ricerca Partner	55	5	PROGETTO PLURISETTORIALE: MECCANICA - EDILIZIA - TECNOLOGIE AMBIENTALI	0,00	80.000,00	50%	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	SI
46	ASIA - SUD EST ASIATICO	GIAPPONE	PLURISETTORIALE	REGIONE DEL VENETO	VENETO PROMOZIONE	Fiera Giappone - Missione - Convention / seminario	Ricerca Partner - Qualità Tecnologica	49	12	\	40.000,00	0,00	50%	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	SI
47		VIETNAM	PLURISETTORIALE	REGIONE DEL VENETO	VENETO PROMOZIONE	Missione - Convention / seminario	Ricerca Partner - Qualità Tecnologica	49	12	\	40.000,00	0,00	50%	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	SI
48	ASIA - ALTRO	COREA DEL SUD	PLURISETTORIALE	REGIONE DEL VENETO	REGIONE DEL VENETO	Portale piattaforma interagente con aziende	varie	66	5	\	0,00	30.000,00	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	SI

Allegato B Dgr n. del 4/6

Numero iniziative per Paese di riferimento	AREA	PAESE	SETTORE MERCEOLOGICO	PROPONENTI: DENOMINAZIONE ENTE - COMPONENTE	REFERENTE / COLLABORAZIONI / PARTNER	TIPOLOGIA INIZIATIVA	LINEE DI PROMOZIONE	PROPOSTA N.	N. Int.	NOTE	SPESA PARZIALE PER INIZIATIVA	SPESA TOTALE PER INIZIATIVA	% di finanziamento	FINANZIAMENTO PUBBLICO TOTALE IN BASE A %	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO IN CONDIVISIONE CON UNIONCAMERE	FINANZIAMENTO UNIONCAMERE	AMMESSO SI/NO
49	ASIA - ALTRO	MONGOLIA	MECCANICA - EDILIZIA	APINDUSTRIA VICENZA	APINDUSTRIA VICENZA	Missione	Ricerca Partner	4	1	\	*0,00*	*30.000,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
50		UZBEKISTAN - AZERBAIJAN	PLURISETTORIALE	Unioncamere del Veneto	Unioncamere del Veneto	Missione	Ricerca Partner	54	4	PROGETTO PLURISETTORIALE	0,00	50.000,00	50%	25.000,00	0,00	12.500,00	12.500,00	SI
51	OCEANIA	AUSTRALIA	PROGETTO INTEGRATO	REGIONE DEL VENETO	VENETO PROMOZIONE	Missione - Convention / seminario	Ricerca Partner	50	13	PROGETTO INTEGRATO (coinvolgente il settore secondario e il turismo/l'agroalimentare/il culturale)	0,00	30.000,00	50%	15.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	SI
52	BRICS	BRASILE	ARREDAMENTO	CONFARTIGIANATO VENETO	CONSORZIO VENETO EXPORT	Missione - ALTRO: Assistenza commerciale	Ricerca partner - marketing territoriale ed internazional	31	4	\	26.666,67	0,00	50%	13.333,33	13.333,33	0,00	0,00	SI
53				Federexport Veneto	Export of Verona	Fiere - Workshop - Missione - Formazione manageriale	Contrattualistica, Joint Venture, Ricerca Partner, Marketing territoriale ed internazionale, Trasporti e Dogane, ALTRO: Accordi di collaborazione	7	2	\	*0,00*	*70.000,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
54					Forexport	FIERA Macef - Missione	Contrattualistica, Joint Venture, Ricerca Partner, Marketing territoriale ed internazionale	11	6	\	*0,00*	*80.000,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
55			HOTELLERIA	Federexport Veneto	Forexport	FIERA Food Hospitality - Missione	Contrattualistica, Joint Venture, Ricerca Partner, Marketing territoriale ed internazionale	10	5	\	0,00	60.000,00	50%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	SI
56			PROGETTO INTEGRATO	CONFESERCENTI	CESCOT VENETO	MISSIONE - MESSA IN RETE	Joint Venture - Ricerca Partner	15	2	PROGETTO INTEGRATO (coinvolgente il settore secondario e il turismo/l'agroalimentare/il culturale)	*75.000,00*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
57				PROVINCIA DI VERONA	PROVINCIA DI VERONA - Assessorato attività Produttive	WORKSHOP - MESSA IN RETE - EVENTO IN ITALIA	Ricerca partner - marketing territoriale ed internazionale	2	1	PROGETTO INTEGRATO (coinvolgente il settore secondario e il turismo/l'agroalimentare/il culturale) + NON SPECIFICATO EVENTO IN ITALIA	*100.000,00*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
58			PROGETTO DI FILIERA	CASARTIGIANI	Consorzio Promexport CASA Veneto	WORKSHOP - MISSIONE-CONVENTION SEMINARIO - MESSA IN RETE	Joint Venture - Ricerca Partner - Qualità tecnologica - Investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero	1	1	SETTORI: MECCANICA - DOMOTICA ED ENERGIE RINNOVABILI	0,00	91.525,00	50%	45.762,50	45.762,50	0,00	0,00	SI
59		CINA	ABBIGLIAMENTO	CONFARTIGIANATO VENETO	CONFARTIGIANATO VICENZA	Workshop - Missione	Contrattualistica - Ricerca Partner - Marketing territoriale ed internazionale	29	2	\	*0,00*	*64.000,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
60			ARREDAMENTO	CNA VENETO	CNA VENETO	Workshop Shangai	Contrattualistica - Ricerca Partner Marketing territoriale ed internazionale	22	2	\	140.000,00	0,00	50%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	SI
61				CONFARTIGIANATO VENETO	CONSORZIO VENETO EXPORT	Missione - ALTRO: Assistenza commerciale	Ricerca partner - marketing territoriale ed internazional	31	4	\	26.666,67	0,00	50%	13.333,33	13.333,33	0,00	0,00	SI
62				Federexport Veneto	Export of Verona	Workshop - Missione - Formazione manageriale accordi di collaborazione	Contrattualistica, Joint Venture, Ricerca Partner, Marketing territoriale ed internazionale, Trasporti e Dogane, ALTRO: Accordi di collaborazione	8	3	\	0,00	60.000,00	50%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	SI
63			ARTICOLI SPORTIVI	ASSOSPORT	ASSOSPORT - Dolomiticert	Fiera Sporting Goods	Marketing territoriale ed internazionale	60	1	\	0,00	7.000,00	50%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	SI
64			LAPIDEO	CENTRO SERVIZI MARMO	Consorzio Marmisti Chiampo / Centro Servizi Marmo / Consorzio AS.MA.VE. / Consorzio Marmisti Valpantena	Workshop - Convention/seminario - ALTRO: Evento esposizione	Marketing territoriale ed internazionale	18	1	\	0,00	75.000,00	50%	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	SI

Allegato B Dgr n. del 5/6

Numero iniziative per Paese di riferimento	AREA	PAESE	SETTORE MERCEOLOGICO	PROPONENTI: DENOMINAZIONE ENTE - COMPONENTE	REFERENTE / COLLABORAZIONI / PARTNER	TIPOLOGIA INIZIATIVA	LINEE DI PROMOZIONE	PROPOSTA N.	N. Int.	NOTE	SPESA PARZIALE PER INIZIATIVA	SPESA TOTALE PER INIZIATIVA	% di finanziamento	FINANZIAMENTO PUBBLICO TOTALE IN BASE A %	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO IN CONDIVISIONE CON UNIONCAMERE	FINANZIAMENTO UNIONCAMERE	AMMESSO SI/NO
65	**BRICS**	**CINA**	**PLURISETTORIALE**	**REGIONE DEL VENETO**	**VENETO PROMOZIONE**	**Workshop -Missione**	**Ricerca Partner - Qualità Tecnologica - investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero**	**48**	**11**	****	**0,00**	**90.000,00**	**50%**	**45.000,00**	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**SI**
66			PROGETTO INTEGRATO	PROVINCIA DI VERONA	PROVINCIA DI VERONA - Assessorato attività Produttive	WORKSHOP - MESSA IN RETE - EVENTO IN ITALIA	Ricerca partner - marketing territoriale ed internazionale	2	1	PROGETTO INTEGRATO (coinvolgente il settore secondario e il turismo/l'agroalimentare/il culturale) + NON SPECIFICATO EVENTO IN ITALIA	*100.000,00*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
67		**INDIA**	LAPIDEO	CENTRO SERVIZI MARMO	Centro Servizi Marmo / Consorzio AS.MA.VE. / Consorzio Marmisti Valpantena	Fiera Expostone - Missione - Convention/seminario - ALTRO: Incontri BtB	Marketing territoriale ed internazionale	19	2	\	*23.333,33*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
68			PROGETTO INTEGRATO	PROVINCIA DI VERONA	PROVINCIA DI VERONA - Assessorato attività Produttive	WORKSHOP - MESSA IN RETE - EVENTO IN ITALIA	Ricerca partner - marketing territoriale ed internazionale	2	1	PROGETTO INTEGRATO (coinvolgente il settore secondario e il turismo/l'agroalimentare/il culturale) + NON SPECIFICATO EVENTO IN ITALIA	*100.000,00*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
69		**RUSSIA**	**ARREDAMENTO**	**CNA VENETO**	**CNA VENETO**	**Fiera Macef e Fiera WorldWide**	**Contrattualistica - Ricerca Partner Marketing territoriale ed internazionale**	**22**	**2**	****	**140.000,00**	**0,00**	**50%**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**SI**
70				**CONFARTIGIANATO VENETO**	**CONSORZIO VENETO EXPORT**	**Missione - ALTRO: Assistenza commerciale**	**Ricerca partner - marketing territoriale ed internazional**	**31**	**4**	****	**26.666,67**	**0,00**	**50%**	**13.333,33**	**13.333,33**	**0,00**	**0,00**	**SI**
71				**CONFINDUSTRIA VENETO**	**CONFINDUSTRIA VENETO - CONFINDUSTRIA Padova**	**Fiera Mebel - Seminario**	**Ricerca Partner**	**23**	**1**	****	**0,00**	**100.000,00**	**50%**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**SI**
72				Federexport Veneto	Forexport	FIERA Macef - Missione	Joint Venture, Ricerca Partner	12	7	\	*0,00*	*80.000,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
73			**CALZATURE**	**Federexport Veneto**	**Consorzio Maestri Calzaturieri**	**Obuv Mir Kozhi**	**Contrattualistica, Joint Venture, Ricerca Partner, Marketing territoriale ed internazionale**	**6**	**1**	****	**150.000,00**	**0,00**	**50%**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**SI**
74			LAPIDEO	CENTRO SERVIZI MARMO	Centro Servizi Marmo / Consorzio AS.MA.VE. / Consorzio Marmisti Valpantena	Fiera Expostone - Missione - Convention/seminario - ALTRO: Incontri BtB	Marketing territoriale ed internazionale	19	2	\	*23.333,33*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
75				**CONSORZIO MARMISTI CHIAMPO**	**Consorzio Marmisti Chiampo**	**Workshop - Missione**	**Marketing territoriale ed internazionale**	**17**	**1**	****	**0,00**	**20.000,00**	**50%**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**SI**
76			**OCCHIALERIA**	**Unioncamere del Veneto**	**Unioncamere del Veneto**	**Fiera Exhibition opthalmologic optics Mosca**	**Ricerca Partner**	**51**	**1**	****	**0,00**	**40.000,00**	**50%**	**20.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**SI**
77			**PLURISETTORIALE**	**REGIONE DEL VENETO**	**VENETO PROMOZIONE**	**Missione - Convention/seminario - Evento in Italia**	**Contrattualistica-Joint Venture-Ricerca Partner- Marketing territoriale/internaz.le-Trasporti/Dogane-Fiscalità/assicurazioni/ finanz.ti-Qualità Tecnolog.-investimenti esteri in Veneto/veneti all'estero,Promozione strumenti assicurazione credito export**	**46**	**9**	**PROGETTO PLURISETTORIALE: MECCANICA STRUMENTALE E SISTEMA CASA**	**50.000,00**	**0,00**	**50%**	**25.000,00**	**0,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**SI**
78			PROGETTO INTEGRATO	CONFESERCENTI	CESCOT VENETO	MISSIONE - MESSA IN RETE	Joint Venture - Ricerca Partner	15	2	PROGETTO INTEGRATO (coinvolgente il settore secondario e il turismo/l'agroalimentare/il culturale)	*75.000,00*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
79				Federexport Veneto	Export of Verona	FIERA WorldWide - Workshop - Missione - Formazione manageriale	Contrattualistica, Joint Venture, Ricerca Partner, Marketing territoriale ed internazionale, Trasporti e Dogane, ALTRO: Accordi di collaborazione	9	4	PROGETTO INTEGRATO (coinvolgente il settore secondario e il turismo/l'agroalimentare/il culturale)	*0,00*	*90.000,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO

Allegato B Dgr n. del 6/6

Numero iniziative per Paese di riferimento	AREA	PAESE	SETTORE MERCEOLOGICO	PROPONENTI: DENOMINAZIONE ENTE - COMPONENTE	REFERENTE / COLLABORAZIONI / PARTNER	TIPOLOGIA INIZIATIVA	LINEE DI PROMOZIONE	PROPOSTA N.	N. Int.	NOTE	SPESA PARZIALE PER INIZIATIVA	SPESA TOTALE PER INIZIATIVA	% di finanziamento	FINANZIAMENTO PUBBLICO TOTALE IN BASE A %	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO	FINANZIAMENTO REGIONE VENETO IN CONDIVISIONE CON UNIONCAMERE	FINANZIAMENTO UNIONCAMERE	AMMESSO SI/NO
80	BRICS	SUDAFRICA	LAPIDEO	CENTRO SERVIZI MARMO	Centro Servizi Marmo / Consorzio AS.MA.VE. / Consorzio Marmisti Valpantena	Fiera Expostone - Missione - Convention/seminario - ALTRO: Incontri BtB	Marketing territoriale ed internazionale	19	2	\	*23.333,33*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
81		TUTTI I PAESI BRICS	PLURISETTORIALE	REGIONE DEL VENETO	VENETO PROMOZIONE	Workshop - Formazione manageriale - Convention/seminario - ALTRO: accoglienza delegazioni	Marketing territoriale ed internazionale	39	2	\	0,00	40.000,00	50%	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	SI
82	MONDO	BRIC + AMERICHE NON SPECIFICATI	PLURISETTORIALE	REGIONE DEL VENETO	VENETO PROMOZIONE	Assistenza alle imprese	Supporto a iniziative di promozione economica	38	1	PROGETTO IN Più AREE GEOGRAFICHE E PLURISETTORIALE	0,00	150.000,00	50%	75.000,00	0,00	37.500,00	37.500,00	SI
83		BULGARIA-ALBANIA - CAUCASO - ALGERIA - LIBIA - ETIOPIA - SUDAN - IRAQ - QATAR - OMAN	PLURISETTORIALE	CONFARTIGIANATO VENETO	CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA	WorkShop - Missione-Accompagnamento imprese	Ricerca Partner	33	2	NON SPECIFICATO IL COSTO DEL PROGETTO - PLURISETTORIALE E SU PIU' AREE GEOGRAFICHE	*NON SPECIFICATA*	*0,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
84		CANADA - PAESI DEL GOLFO - AUSTRALIA - RUSSIA	PLURISETTORIALE	Unioncamere del Veneto	Unioncamere del Veneto	WORKSHOP+EVENTO IN ITALIA NON SPECIFICATO	Ricerca Partner - Investimenti esteri in Veneto e veneti all'estero	52	2	PROGETTO IN AREE DIVERSE - PLURISETTORIALE - NON SPECIFICATO L'EVENTO IN ITALIA	0,00	150.000,00	50%	75.000,00	0,00	37.500,00	37.500,00	SI
85		CAUCASO - PAESI AFRICA SUBSAHARIANA - IRAQ - IRAN - INDONESIA - BRASILE	MECCANICA	CONFARTIGIANATO VENETO	CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA	WorkShop - Missione - Accompagnamento imprese	Ricerca Partner	34	3	NON SPECIFICATO IL COSTO DEL PROGETTO - SU PIU' AREE GEOGRAFICHE	*0,00*	*NON SPECIFICATA*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NO
86		DANIMARCA - SVEZIA - CANADA - PAESI DEL GOLFO - SINGAPORE - HONG KONG	SETTORE PRIMARIO: AGROALIMENTARE	Unioncamere del Veneto	Unioncamere del Veneto	Workshop - Evento in Italia	Ricerca Partner	59	9	SETTORE PRIMARIO	*0,00*	*300.000,00*	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	NON VALUTATA
87		MONDO	PLURISETTORIALE	REGIONE DEL VENETO	VENETO PROMOZIONE	PIATTAFORMA MEDIALE DI ASSISTENZA DIRETTA ALLE IMPRESE	varie	65	4	\	0,00	80.000,00	100%	80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	SI
88					REGIONE DEL VENETO - Fondazione CUOA	Il prodotto come espressione del territorio e sua tipicità in rapporto alla valenza turistico-culturale	Progetto Pilota: integrazione aziende - territorio - turismo	67	6	\	0,00	50.000,00	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	SI
89				Unioncamere del Veneto	Unioncamere del Veneto	WORKSHOP+EVENTO IN ITALIA NON SPECIFICATO	Ricerca Partner	53	3	PROGETTO MONDO - PLURISETTORIALE - NON SPECIFICATO L'EVENTO IN ITALIA	0,00	140.000,00	50%	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	SI
90		MONDO/ITALIA	CALZATURE	REGIONE DEL VENETO	REGIONE DEL VENETO	Fiera Micam 2014	Azioni collaterali di sostegno a partecipazioni fieristiche in Italia	68	7	\	0,00	30.000,00	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	SI

1.185.000,00	2.787.525,00
3.972.525,00	

1.209.262,50	452.500,00	
2.114.262,50	1.661.762,50	452.500,00
	2.114.262,50	

SINTESI DEI FINANZIAMENTI		
FINANZIAMENTO REGIONE VENETO	1.661.762,50	QUOTA COMPRENSIVA DELLE INIZIATIVE IN CONDIVISIONE CON UNIONCAMERE
QUOTA UNIONCAMERE	452.500,00	per n. 24 iniziative condivise con la Regione del Veneto
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO	2.114.262,50	per n. 59 iniziative finanziabili
QUOTA A CARICO TERZI	1.858.262,50	Quota a carico delle Associazioni di categoria, Consorzi, ecc.
TOTALE VALORE DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI	3.972.525,00	costo totale delle iniziative

n. INIZITIVE FINANZIABILI	59

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 164 del 11 febbraio 2013

"Fri El Euganea società agricola s.r.l.". Diniego autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Carceri (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Diniego all'esercizio di un impianto di rete per la distribuzione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 165 del 11 febbraio 2013

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della provincia di Treviso. Approvazione piano di reinvestimento proventi cessioni anno 2011 ed economie anni precedenti. Legge 24 dicembre 1993, n. 560 - articolo 1, comma 14.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione all'ATER di Treviso a reinvestire i fondi derivanti dalle vendite di alloggi effettuate ai sensi della legge n. 560/1993 introitati nell'anno 2011 e dalle economie degli anni precedenti.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560 concernente "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" dispone che le Regioni, su proposta dei competenti IACP e Aziende similari, determinino, annualmente, la quota dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi ed unità immobiliari di cui alla legge medesima da destinare:

a) al reinvestimento in edifici ed aree edificabili;
b) per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelli esistenti e programmi integrati;
c) ad opere di urbanizzazione socialmente rilevanti;
d) al ripiano dei deficit finanziari entro il limite del 20% del ricavato.

L'articolo 14, comma 2, del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 dispone, poi, che i ricavati dall'alienazione degli alloggi ex lege 560/1993, possano anche essere destinati ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493 e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10% fino ad un massimo del 25% delle disponibilità.

Sulla base di tali previsioni, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della provincia di Treviso con provvedimento del Consiglio di Amministrazione 10 settembre 2012, n. 97 ha formulato la propria proposta relativa al reinvestimento dei proventi derivanti dalla cessione degli alloggi di cui alla legge n. 560/1993 introitati nel 2011 ed ammontanti ad euro 2.407.220,46, nonché delle economie derivanti dagli interventi collaudati e già finanziati con fondi legge n. 560/1993 nei comuni di Motta di Livenza e Conegliano per un importo di euro 69.892,20.

Nel particolare l'importo complessivo disponibile al reinvestimento, pari ad euro 2.477.112,66, sarebbe così reinvestito:

- euro 1.571.648,65 per la nuova costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata, così suddivisi:
  - euro 526.659,06 per la realizzazione di n. 8 alloggi in comune di Monastier;
  - euro 1.044.989,59 per la realizzazione di n. 20 alloggi in Comune di Mogliano Veneto:
- euro 605.464,01 (25%) per un intervento di nuova costruzione di n. 13 alloggi di edilizia agevolata in locazione in Comune di Mogliano Veneto;
- euro 300.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria su n. 108 alloggi in Comune di Treviso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 560/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la deliberazione del Consiglio regionale 11 marzo 1994, n. 912, come modificata dalla deliberazione 10 dicembre 1998, n. 108;

Viste la proposta formulata dall'ATER di Treviso con deliberazione del C.d.A. 10 settembre 2012, n. 97, trasmessa con nota 12414 del 17/09/2012 e la successiva nota integrativa n. 15867 del 22/11/2012;

delibera

1. di approvare la proposta formulata dall'ATER della provincia di Treviso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 10 settembre 2012, n. 97, concernente il reinvestimento dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di cui alla legge n. 560/1993, introitati nel 2011 ed ammontanti ad euro 2.407.220,46, nonché il reinvestimento delle economie derivanti dagli interventi collaudati e già finanziati con fondi legge n. 560/1993 nei comuni di Motta di Livenza e Conegliano, ammontanti ad euro 69.892,20. L'importo complessivo disponibile al reinvestimento è pari ad euro 2.477.112,66, da destinare come segue:

- euro 1.571.648,65 per la nuova costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata, così suddivisi:
  - euro 526.659,06 per la realizzazione di n. 8 alloggi in comune di Monastier;
  - euro 1.044.989,59 per la realizzazione di n. 20 alloggi in Comune di Mogliano Veneto;

- euro 605.464,01 (25%) per un intervento di nuova costruzione di n. 13 alloggi di edilizia agevolata in locazione in Comune di Mogliano Veneto;
- euro 300.000,00 per interventi di manutenzione straordinaria su n. 108 alloggi in Comune di Treviso;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 166 del 11 febbraio 2013

Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - D.P.C.M. 16.7.2009 (D.G.R. 28.9.2010, n. 2295 e successive modificazioni ed integrazioni). Linea di intervento lett. d). Operatore: Cooperativa edilizia "CO.I.P.E.S." s.c.p.a. con sede in comune di Venezia-Mestre. Rilocalizzazione parziale del finanziamento dal comune di Marcon (Ve) al comune di Portogruaro (Ve).
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Si procede alla parziale rilocalizzazione, in comune di Portogruaro, del finanziamento assentito alla Cooperativa edilizia "CO.I.P.E.S." originariamente finanziato in comune di Marcon per la realizzazione di n. 32 alloggi da destinare alla locazione a canone sostenibile nell'ambito del Piano Nazionale per l'Edilizia Abitativa - D.P.C.M. 16.7.2009, sulla base di quanto evidenziato dall'interessato.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

L'art. 1, comma 1, lett. d) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - D.P.C.M. - 16.7.2009 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa dispone agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio della esigenza abitativa.

Sulla base di quanto disposto dal citato D.P.C.M. 16.7.2009 la Giunta regionale, con deliberazione 28.9.2010, n. 2295, ha approvato il programma coordinato di intervento e l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse e la selezione degli interventi finanziabili.

Con successiva deliberazione 14.12.2010, n. 3170 e successive modificazioni ed integrazioni, tra l'altro, la Cooperativa edilizia "CO.I.P.E.S." s.c.p.a. con sede in comune di Venezia-Mestre è stata ammessa a beneficiare di un contributo di complessivi euro 1.439.276,25 per la realizzazione di un intervento di n. 32 alloggi in comune di Marcon (Ve) da destinare alla locazione a canone sostenibile nell'ambito del più volte citato Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, linea di intervento d).

In data 19.10.2011 la Regione Veneto ha sottoscritto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), c), d), e) del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa, allegato al D.P.C.M. 16.7.2009 e conseguentemente in data 24.7.2012 tra la Regione Veneto e la Cooperativa edilizia "CO.I.P.E.S." è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento con la citata D.G.R. n. 3170/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con nota in data 22.3.2012 la Cooperativa edilizia "CO.I.P.E.S.", motivando l'istanza con il fatto che parte degli alloggi ricadenti nell'intervento in comune di Marcon sono stati ceduti (16 alloggi al Fondo Immobiliare Veneto Casa e 8 alloggi a soci), ha chiesto la rilocalizzazione parziale, in comune di Portogruaro, del finanziamento di complessivi 1.079.457,36 euro relativamente a n. 24 alloggi da destinare alla locazione a canone sostenibile.

Con nota in data 7.9.2012, prot. n. 404204 l'Amministrazione regionale, nel dare atto che non sussistono, sotto il profilo giuridico-amministrativo, elementi ostativi, ha proposto per la successiva approvazione, al Ministero del Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. A), sottopunto 1. dell'Accordo di Programma, l'accoglimento della istanza di rilocalizzazione presentata dalla Cooperativa edilizia "CO.I.P.E.S."; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento Generale per le Politiche Abitativa, con nota prot. n. 14438 in data 6.12.2012 ha approvato la rilocalizzazione dell'intervento proposta.

Tale rilocalizzazione in comune di Portogruaro, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità e di priorità del programma che per altro hanno permesso di inserire l'intervento nella graduatoria approvata con la citata D.G.R. n. 3170/2010 tra quelli non finanziati per carenza di fondi disponibili, contribuisce sia ad incrementare l'offerta di alloggi di edilizia residenziale da destinare alla locazione a canone sostenibile che a contrastare il fenomeno della emergenza abitativa specificatamente tra le categorie sociali più deboli.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - D.P.C.M. 16.7.2009 - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa;

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale 28.9.2010, n. 2295, 14.12.2010, n. 3170 e 29.3.2011, n. 357;

Visto l'Accordo di Programma tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto in data 19.10.2011;

Visto il Protocollo d'intesa tra la Regione Veneto e la Cooperativa edilizia "CO.I.P.E.S." s.c.p.a. con sede in comune di Venezia-Mestre in data 24.7.2010;

Vista la nota della Cooperativa edilizia "CO.I.P.E.S." in data 22.3.2012;

Vista la regionale in data 7.9.2012, prot. n. 404204;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 6.12.2012, prot. n. 14438;

delibera

1. per i motivi in premessa indicati, di rilocalizzare, nel comune di Portogruaro (Ve) il finanziamento di euro 1.079.457,36 originariamente assegnato (euro 1.439.276,25) alla Cooperativa edilizia "CO.I.P.E.S." s.c.p.a. di Venezia-Mestre in comune di Marcon (Ve) per la realizzazione di un intervento costruttivo di n. 24 alloggi da destinare alla locazione a canone sostenibile nell'ambito del Piano Nazionale di Edilizia Abitativa - D.P.C.M. 16.7.2009 - (D.G.R. 3170/2010 e successive modificazioni ed integrazioni);
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa della esecuzione del presente provvedimento;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Region.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 167 del 11 febbraio 2013

Programma Regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28.10.2008). Interventi di n. 9 alloggi in Comune Villafranca Padovana, destinato alla locazione a canone concertato ai sensi della legge n. 431/1998 e di n. 9 alloggi in Comune di Noventa Padovana destinato alla locazione ai sensi della legge regionale n. 10/1996, realizzati dall'A.T.E.R. di Padova. Differimento dei termini di inizio dei lavori degli interventi finanziati.

[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Si procede alla individuazione di un nuovo termine per l'inizio dei lavori relativi agli interventi finanziati nell'ambito del Programma Regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009, di n. 9 alloggi in Comune di Villafranca Padovana destinati alla locazione a canone concertato e di n. 9 alloggi in Comune di Noventa Padovana destinati alla locazione ai sensi della l.r. n. 10/1996, realizzati dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Padova.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con Provvedimento 28 ottobre 2008, n. 72 - prot. n. 12953, il Consiglio Regionale ha approvato il Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009, demandando l'approvazione, da parte della Giunta Regionale, dei bandi di concorso relativi ai finanziamenti assentiti per gli interventi di edilizia residenziale agevolata di cui ai punti 1), 2), 3) e 5), indicati nella tabella di cui al punto 8.2. del Programma regionale di che trattasi; con il medesimo Provvedimento, inoltre, è stata resa disponibile la somma di euro 16.603.392,41 per interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, realizzati dalle AA.TT.E.R. del Veneto e destinati alla locazione ai sensi della legge regionale n. 10/1996.

Con deliberazione di Giunta Regionale 26 maggio 2009, n. 1567 è stato, tra l'altro, approvato il bando di concorso per la realizzazione o il recupero di alloggi da concedere in locazione a canone concertato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Con decreto del Dirigente Regionale della Direzione per l'Edilizia Abitativa 17.12.2009, n. 391 (B.U.R. n. 36 del 30.04.2010), è stata approvata la graduatoria degli interventi destinati alla locazione a canone concertato, nell'ambito del citato Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009 (allegato "A" - D.G.R. n. 1567 del 26.05.2009) e, nel particolare, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - A.T.E.R. di Padova è stata ammessa a beneficiare di un finanziamento di euro 405.000,00 per la realizzazione di un programma costruttivo di n. 9 alloggi in Comune di Villafranca Padovana (PD).

A norma di quanto espressamente previsto dal bando di concorso approvato con la citata D.G.R. n. 1567/2009, l'intervento in questione doveva pervenire alla fase di inizio lavori entro tredici mesi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento regionale di ammissione a finanziamento degli operatori e quindi entro il 31.05.2011.

Con successiva deliberazione di Giunta Regionale 23 marzo 2010, n. 936 è stato, tra l'altro, assegnato il contributo pari ad euro 373.000,00 per la realizzazione dell'intervento di nuova costruzione di n. 9 alloggi in Comune di Noventa Padovana alla citata A.T.E.R. di Padova, nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata da concedere in locazione ai sensi della richiamata l.r. n. 10/1996.

A norma di quanto espressamente previsto dalla citata D.G.R. n. 936/2010, l'intervento in questione doveva pervenire alla fase di inizio lavori entro il 31.12.2010.

Il particolare momento di crisi economica che si è ripercosso anche nel settore immobiliare e le restrizioni finanziarie dettate dal Patto di stabilità non hanno permesso alla richiamata Azienda Territoriale, come da documentazione in atti dell'Unità di Progetto Edilizia Abitativa, il regolare avvio delle opere finanziate.

Successivamente, l'A.T.E.R. di Padova ha avanzato apposite istanze scritte in data 5.12.2012 (prott. nn. 14677 e 14692), rivolte all'ottenimento di una adeguata proroga dei richiamati termini di inizio dei lavori sia per quanto concerne l'intervento in Comune di Villafranca Padovana che per quello in Comune di Noventa Padovana; ciò con la sostanziale motivazione, per l'appunto, che l'avvio delle iniziative è subordinato anche dalle disponibilità finanziarie di parte dei fondi ricavati dalle vendite di unità abitative di proprietà dell'Azienda medesima, risorse non disponibili fino al momento della scadenza dei termini per l'avvio dei lavori dei programmi costruttivi di che trattasi.

Con ulteriori note in data 21.12.2012, prot. n. 15579 e prot. n. 15678, l'A.T.E.R. di Padova ha comunicato rispettivamente l'avvio dell'intervento di n. 9 alloggi in Comune di Villafranca Padovana in data 21.12.2012 e l'avvio dei lavori del programma costruttivo di n. 9 alloggi in Comune di Noventa Padovana in data 18.12.2012.

Non sussistono elementi ostativi, anche sotto il profilo giuridico -amministrativo, all'accoglimento delle istanze di proroga dei termini di inizio lavori comunicate dall'A.T.E.R. di Padova con le citate note in data 5.12.2012; ciò in quanto la disattesa delle finalità dettate dalle iniziative ivi trattate non permetterebbe di conseguire gli obiettivi, in termini di residenze attivate mediante la locazione sia ai sensi della legge regionale n. 10/1996 che a canone concertato ai sensi della legge n. 431/1998, prefissati con l'avvio dei programmi in questione.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le deliberazioni di Giunta Regionale 26.05.2009, n. 1567 e 23.03.2010, n. 936;
Visto il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Edilizia Abitativa 17.12.2009, n. 391;

delibera

1. per i motivi indicati in premessa, di differire:

- al 21.12.2012 il termine di inizio lavori relativo all'intervento di nuova realizzazione di n. 9 alloggi in Comune di Villafranca Padovana (PD), realizzato dall'A.T.E.R. di Padova e destinato alla locazione a canone concertato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, nell'ambito del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007 - 2009 (allegato "A" - D.G.R. n. 1567 del 26.05.2009);
- al 18.12.2012 il termine di inizio lavori relativo all'intervento di nuova realizzazione di n. 9 alloggi in Comune di Noventa Padovana (PD), realizzato dall'A.T.E.R. di Padova e destinato alla locazione ai sensi della legge regionale n. 10/1996, nell'ambito del predetto Programma regionale;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 168 del 11 febbraio 2013

Aggiornamento dell'Elenco regionale dei collaudatori - Sezioni Tecnici e Amministrativi - Commissione del 12 dicembre 2012 - (L.R. 27/2003, art. 47).

[Opere e lavori pubblici]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto vengono deliberate 11 nuove iscrizioni all'elenco regionale dei collaudatori, sezione Tecnici, n. 1 nuova iscrizione alla sezione Amministrativi e vengono concesse ulteriori categorie di competenza professionale a n. 2 collaudatori che risultano già iscritti all'elenco regionale, sezione Tecnici. Vengono inoltre apportate n. 23 opportune variazioni in ordine all'ente di appartenenza, al cambio di residenza, alla posizione giuridica e alle cancellazioni di collaudatori già iscritti alla sezione Tecnici e n. 4 variazioni afferenti la posizione giuridica di collaudatori già iscritti alla sezione Amministrativi, ai fini dell'aggiornamento costante dell'elenco che risulta pubblicato nel sito internet della Regione Veneto.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Con la L.R. 16 luglio 1976, n. 30, veniva istituito l'Elenco regionale dei collaudatori delle opere pubbliche.

Con successiva deliberazione 12 ottobre 1976, n. 3574 veniva quindi costituita la Commissione per la formazione e la tenuta dell'Elenco.

L'attivazione del medesimo è stata successivamente disposta con deliberazione di Giunta Regionale n. 4718 del 25 ottobre 1977.

Come è noto, l'entrata in vigore della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, ha ridisciplinato in ambito regionale la materia dei lavori pubblici di interesse regionale.

Con provvedimento attuativo si è proceduto anche alla rimodulazione dell'Elenco regionale dei collaudatori il quale attualmente, secondo quanto ha disposto la Giunta Regionale con provvedimento n. 1032 del 18 marzo 2005, prevede quattro sezioni, in luogo delle precedenti due:

- Sezione dei "Tecnici"
- Sezione degli "Amministrativi"
- Sezione dei "Consulenti"
- Sezione dei "Docenti Universitari".

Successivamente la Giunta Regionale, con deliberazione 1325 del 7 giugno 2005, ha provveduto alla riorganizzazione della Commissione preposta all'aggiornamento del citato Elenco regionale.

In data 12 dicembre 2012, la citata Commissione per la formazione e la tenuta dell'Elenco regionale dei collaudatori, ha proceduto, ai sensi dell'art. 47, comma 11, della L.R. 27/2003 all'esame e alla valutazione delle nuove istanze di iscrizione e delle variazioni alle sezioni dei collaudatori Tecnici e Amministrativi.

Con il presente provvedimento si propone pertanto di aggiornare l'elenco regionale dei collaudatori alle sezioni Tecnici e Amministrativi, come di seguito esposto:

a) iscrizione di n. 11 nuovi nominativi ed assegnazione di ulteriori categorie a n. 2 collaudatori già iscritti, alla Sezione Tecnici, secondo quanto riportato nell'ALLEGATO A " Elenco regionale dei collaudatori tecnici" alla presente delibera;
b) iscrizione di n. 1 nuovo nominativo alla Sezione Amministrativi, secondo quanto riportato nell'ALLEGATO B " Elenco regionale dei collaudatori amministrativi" alla presente delibera;
c) variazioni relative all'ente di appartenenza di n. 6 collaudatori, al cambio di residenza di n. 2 collaudatori, alla posizione giuridica di n. 5 collaudatori ed alla cancellazione di n. 10 collaudatori iscritti all'Elenco nella Sezione "Tecnici", secondo quanto riportato nell'ALLEGATO C "Variazioni tecnici" alla presente delibera;
d) variazioni relative alla posizione giuridica di n. 4 collaudatori iscritti all'Elenco nella Sezione "Amministrativi", secondo quanto riportato nell'ALLEGATO D "Variazioni amministrativi" alla presente delibera.

Preso atto dell'avvenuto regolare espletamento, da parte della Commissione per la formazione e tenuta dell'Elenco regionale dei collaudatori, della procedura stabilita dalla legge regionale n. 27, si propone di procedere all'approvazione della proposta da parte della Commissione medesima e al conseguente aggiornamento dell'Elenco regionale dei collaudatori Tecnici e Consulenti in Scienze Biologiche.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che le strutture competenti hanno attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la L.R. 07.11.2003, n. 27;

Vista la D.G.R.V. 18 marzo 2005, n. 1030;

Vista la D.G.R.V. 18 marzo 2005, n. 1032;

Vista la D.G.R.V. 7 giugno 2005, n. 1325;

delibera

1. di procedere all'iscrizione di n. 11 nuovi nominativi ed assegnazione di ulteriori categorie a n. 2 collaudatori già iscritti, alla Sezione Tecnici, secondo quanto riportato nell'ALLEGATO A " Elenco regionale dei collaudatori tecnici" alla presente delibera;
2. di procedere all'iscrizione di n. 1 nuovo nominativo alla Sezione Amministrativi, secondo quanto riportato nell'ALLEGATO B " Elenco regionale dei collaudatori amministrativi" alla presente delibera;
3. di autorizzare le variazioni relative all'ente di appartenenza di n. 6 collaudatori, al cambio di residenza di n. 2 collaudatori, alla posizione giuridica di n. 5 collaudatori ed alla cancellazione di n. 10 collaudatori iscritti all'Elenco nella Sezione "Tecnici", secondo quanto riportato nell'ALLEGATO C "Variazioni tecnici" alla presente delibera;
4. di autorizzare le variazioni relative alla posizione giuridica di n. 4 collaudatori iscritti all'Elenco nella Sezione "Amministrativi", secondo quanto riportato nell'ALLEGATO D "Variazioni amministrativi" alla presente delibera.
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione regionale Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 168 del 11 febbraio 2013 pag. 1/5

ELENCO REGIONALE DEI COLLAUDATORI TECNICI
(ART. 47, COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n° 27)

ABBREVIAZIONI

C: NUMERO PROGRESSIVO D'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

N: LUOGO E DATA DI NASCITA

L: LAUREA, TITOLI DI STUDIO, SPECIALIZZAZIONI

P: POSIZIONE PROFESSIONALE

R/D: RECAPITO/RESIDENZA

CATEGORIE DI COMPETENZA PROFESSIONALE

01 = OPERE EDILIZIE

02 = IMPIANTI TECNOLOGICI E IMPIANTI ELETTRICI

03 = OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'

04 = OPERE IDRAULICHE E MARITTIME

05 = FOGNATURE, ACQUEDOTTI, CONDOTTE IN GENERE E IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE

06 = OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTALE E TRATTAMENTO RIFIUTI

07 = SISTEMAZ. IDRAULICO-FORESTALI, MIGLIORAM. FONDIARI, OPERE INGEGN. NATURAL.

ALLEGATOA alla Dgr n. 168 del 11 febbraio 2013 pag. 3/5

NUOVE ISCRIZIONI

BOSCOLO MARCHI ***CLAUDIO***

Anno Iscr. 2013 C 1663

N PD PADOVA 01/09/1957
R PD PADOVA VIA SORIO, 120
L ARCHITETTURA
P L.P.

Categorie di competenza professionale
1 OPERE EDILIZIE

CAZZIN ***ROBERTO***

Anno Iscr. 2013 C 1664

N VE MIRANO 31/03/1966
R VE SCORZE' VIA GENOVA, 10
L ARCHITETTURA
P L.P.

Categorie di competenza professionale
1 OPERE EDILIZIE

COMPOSTELLA ***ANNABIANCA***

Anno Iscr. 2013 C 1665

N VI BASSANO DEL GRAPPA 15/10/1964
R VI BASSANO DEL GRAPPA VIA BEATA GIOVANNA, 70
L ARCHITETTURA
P L.P.

Categorie di competenza professionale
1 OPERE EDILIZIE

FRISON ***LORENZO***

Anno Iscr. 2013 C 1666

N PD MONTAGNANA 20/05/1975
R PD ESTE VIA A. CORRADINI, 1/U INT. 3
L INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA
P PUBB. DIP.

Ente di appartenenza
PD CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO -

Categorie di competenza professionale
4 OPERE IDRAULICHE E MARITTIME

ALLEGATOA alla Dgr n. 168 del 11 febbraio 2013

GHIO ***GIOVANNA***

Anno Iscr. 2013 C 1667

N RM ROMA 11/03/1966
R VR VERONA **VIA SEGANTINI, 10/A**
L INGEGNERIA ELETTROTECNICA
P L.P.

Categorie di competenza professionale

2 IMPIANTI TECNOLOGICI E IMPIANTI ELETTRICI

MATTEOTTI ***GIUSEPPE***

Anno Iscr. 2013 C 1668

N PD PADOVA 20/02/1930
R PD PADOVA **VIA PIETRO CANAL, 29**
L INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA
P P.D.Q.

Categorie di competenza professionale

3 OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'
4 OPERE IDRAULICHE E MARITTIME
5 FOGNAT. ACQUED. CONDOTTE IMP. TRATTAM. ACQUE

PICCOLI ***LORENZO***

Anno Iscr. 2013 C 1669

N RO ROVIGO 30/08/1953
R RO ROVIGO **CORSO DEL POPOLO, 409**
L INGEGNERIA CIVILE IDRAULICA
P L.P.

Categorie di competenza professionale

1 OPERE EDILIZIE

REGAZZO ***PIETRO***

Anno Iscr. 2013 C 1670

N PD PADOVA 11/04/1968
R PD PADOVA **VIA SAVELLI,9/D**
L ARCHITETTURA
P L.P.

Categorie di competenza professionale

3 OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'

VENTURATO ***ANTONIO***

Anno Iscr. 2013 C 1671

N PD PADOVA 10/06/1969
R PD PADOVA **VIA SAVELLI, 9/D**
L ARCHITETTURA
P L.P.

Categorie di competenza professionale

1 OPERE EDILIZIE
3 OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'

ALLEGATOA alla Dgr n. 168 del 11 febbraio 2013

VERGANI ***ALESSANDRO***

Anno Iscr. 2013 C 1672

N TV MONTEBELLUNA 26/10/1976
R TV MONTEBELLUNA VIA DALMAZIA, 36
L INGEGNERIA CIVILE EDILE
P L.P.

Categorie di competenza professionale

3 OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'

VIANELLO ***VINCENZO***

Anno Iscr. 2013 C 1673

N VE VENEZIA 25/11/1956
R PD PADOVA VIA SORIO, 120
L ARCHITETTURA
P L.P.

Categorie di competenza professionale

1 OPERE EDILIZIE

ULTERIORI CATEGORIE

PENAZZI ***ROBERTO***

Anno Iscr. 1994 C 905

N VR SAN MARTINO BUON ALBERGO 11/07/1950
R VR SAN MARTINO BUON ALBERGO VIA G. MARCONI, 7
L INGEGNERIA CIVILE TRASPORTI
P L.P.

Categorie di competenza professionale

1 OPERE EDILIZIE
5 FOGNAT. ACQUED. CONDOTTE IMP. TRATTAM. ACQUE
6 OPERE PROTEZIONE AMBIENTALE E TRATTAMENTO RIFIUTI

PIPPA ***SANDRO***

Anno Iscr. 1997 C 1013

N VR TORRI DEL BENACO 31/03/1953
R VR TREGNAGO VIA TIRO A SEGNO, 15
L INGEGNERIA MECCANICA
P PUBB. DIP.

Ente di appartenenza
VR COMUNE DI VERONA

Categorie di competenza professionale

1 OPERE EDILIZIE
2 IMPIANTI TECNOLOGICI E IMPIANTI ELETTRICI
3 OPERE STRADALI E PER LA MOBILITA'

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOB alla Dgr n. 168 del 11 febbraio 2013

ELENCO REGIONALE DEI COLLAUDATORI AMMINISTRATIVI
(ART. 47, COMMA 12, DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n° 27)

ALLEGATOB alla Dgr n. 168 del 11 febbraio 2013

PATERGNANI ***ANDREA***

Anno Iscr. 2013 C 194

N UD UDINE 03/12/1966

R RO ROVIGO **VIALE GRAMSCI, 70/A**

L GIURISPRUDENZA

P PUBB. DIP.

Ente di appartenenza

RO COMUNE DI BADIA POLESINE

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOC alla Dgr n. 168 del 11 febbraio 2013

VARIAZIONI TECNICI

a) Variazione ente di appartenenza

Ing. Leopoldo BATTISTONI	*N. 844*	*Ora c/o Comune di Vigonza*
Arch. Paolo BISON	*N. 802*	*Ora c/o Comune di Saccolongo*
Ing. Luigino PRETTO	*N. 1563*	*Ora c/o Consorzio di Bonifica Piave di Montebelluna*
Arch. Bruno FONTANA	*N. 959*	*Non più in aspettativa Rientrato c/o Comune di appartenenza: Comune di Mel*
Ing. Sandro BOATO	*N. 763*	*Ora c/o Regione Veneto*
Ing. Rodolfo FASIOL	*N. 1040*	*Ora c/o Azienda ULSS n. 18 Rovigo*

ALLEGATOC alla Dgr n. 168 del 11 febbraio 2013

b) Cambio di residenza

Arch. Sandro BALDAN	*N. 1531*	*Via Belluno, 35 int. 4 30035 – Mirano Ve*
Arch. Cecilia PAVAN	*N. 1590*	*Via Cerva, 64/C – 30033 Noale Ve*

c) Variazione posizione giuridica

Arch. Lorella Maria BRESSANELLO	*N. 1408*	*Da P.D. a L.P.*
Ing. Roberto SCIBILIA	*N. 482*	*Da P.D. a P.D.Q.*
Ing. Corrado AVANZI	*N. 1136*	*Da P.D. a P.D.Q.*
Arch. Massimiliano MANCHIARO	*N. 1600*	*Da L.P. a P.D. (a tempo determinato c/o Comune di Pordenone)*
Ing. Ugo MAIONE	*N. 729*	*Da P.D. a P.D.Q.*

ALLEGATOC alla Dgr n. 168 del 11 febbraio 2013

d) Cancellazioni

Ing. Massimo MASSARO	*N. 741*	*Deceduto*
Ing. Ugo FAZZANA	*N. 369*	*Deceduto*
Ing. Alessandro DE LUIGI	*N. 44*	*Non più iscritto all'Ordine*
Ing. Luigi LAGO	*N. 1139*	*Non più iscritto all'Ordine*
Ing. Luigi CAPPELLARI	*N. 764*	*Non più iscritto all'Ordine (non ha risposto entro i termini)*
Ing. Alberto CAVALLINI	*N. 644*	*Non più iscritto all'Ordine (non ha risposto entro i termini)*
Arch. Guido DRAGHI	*N. 897*	*Non più iscritto all'Ordine (non ha risposto entro i termini)*
Dr. Francesco DONATI	*N. 312*	*Non più iscritto all'Ordine (non ha risposto entro i termini)*
Ing. Sergio FRISIERO	*N. 671*	*Deceduto*
Ing. Omero ZIFFER	*N. 361*	*Deceduto*

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOD alla Dgr n. 168 del 11 febbraio 2013

VARIAZIONI AMMINISTRATIVI

a) Variazione posizione giuridica

Dott.ssa Clara COLLARILE	*N. 137*	*da P.D. a P.D.Q.*
Dr. Roberto TALAMINI	*N. 124*	*da P.D. a P.D.Q.*
Dr. Renato BONIN	*N. 65*	*da P.D. a P.D.Q.*
Dr. Stefano DRAGONE	*N. 49*	*da P.D. a P.D.Q.*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 169 del 11 febbraio 2013

Programmazione decentrata - cofinanziamento interventi infrastrutturali. L.R. n. 13/1999 e L.R. n. 35/2001. Proroga per l'avvio dell'esecuzione di n. 10 interventi finanziati con DGR n. 3535/2010.

[Programmazione]

Note per la trasparenza:

Concessione di proroga al 30/9/2013 per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori per dieci interventi infrastrutturali finanziati con DGR n. 3535/2010.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con DGR n. 3535 del 30/12/2010 "Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Individuazione dei progetti finanziabili ex DGR n. 1779/2010", la Giunta Regionale ha disposto l'assegnazione di contributi regionali per la realizzazione di 18 opere e infrastrutture pubbliche.

Tra queste rientrano anche i seguenti 10 interventi:

- "Progetto per la valorizzazione turistico-sportiva e ricreativa dell'ambito territoriale dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana: ambito dei Colli del Prosecco dal Monte Cesen al Piave", importo del contributo regionale 750.000,00 € su un costo complessivo dell'intervento di 999.000,00 €, soggetto attuatore e beneficiario la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, che si è impegnata al cofinanziamento per la parte non coperta da contributo regionale e pari a 249.000,00 €;
- "Itinerari geologici tra l'Altopiano e il fiume - Valorizzazione turistica, ambientale e paesaggistica dei geositi nel territorio tra l'Altopiano dei Sette Comuni e la Valbrenta", importo del contributo regionale 750.000,00 € su un costo complessivo dell'intervento di 960.300,00 €, soggetto attuatore e beneficiario il Comune di Valstagna, che si è impegnato al cofinanziamento per la parte non coperta da contributo regionale e pari a 210.300,00 €;
- "Percorso religioso e turistico-naturalistico nelle Dolomiti Venete lungo la Via dei Papi", importo del contributo regionale 750.000,00 € su un costo complessivo dell'intervento di 883.000,00 €, soggetto attuatore e beneficiario il Comune di Canale d'Agordo, che si è impegnato al cofinanziamento per la parte non coperta da contributo regionale e pari a 133.000,00 €;
- "Percorso itinerante storico ambientale dai Colli Euganei al fiume Adige - Vie di terra e di acqua", importo del contributo regionale 750.000,00 € su un costo complessivo dell'intervento di 1.500.000,00 €, soggetto attuatore e beneficiario il Comune di Pernumia, che si è impegnato al cofinanziamento per la parte non coperta da contributo regionale e pari a 750.000,00 €;
- "Progetto per la realizzazione di un percorso intercomunale naturalistico, ambientale e storico-culturale - 1° stralcio", importo del contributo regionale 750.000,00 € su un costo complessivo dell'intervento di 1.122.000,00 €, soggetto attuatore e beneficiario il Comune di Alonte, che si è impegnato al cofinanziamento per la parte non coperta da contributo regionale e pari a 372.000,00 €;
- "AQuAS 1 - Azioni per la Qualità, l'Attrattività e lo Sviluppo Sostenibile dell'area Pedemontana del Brenta. Percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra Bassano e Marostica", importo del contributo regionale 689.000,00 € su un costo complessivo dell'intervento di 950.000,00 €, soggetto attuatore e beneficiario il Comune di Bassano del Grappa, che si è impegnato al cofinanziamento per la parte non coperta da contributo regionale e pari a 261.000,00 €;
- "Completamento di itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistico-ricettiva sovra comunale, finalizzati alla fruizione e alla valorizzazione degli ambienti di pregio naturalistico ambientale e storico-culturale lungo l'asta fluviale Tartaro-Canalbianco", importo del contributo regionale 750.000,00 € su un costo complessivo dell'intervento di 1.361.000,00 €, soggetto attuatore e beneficiario il Comune di Castelguglielmo, che si è impegnato al cofinanziamento per la parte non coperta da contributo regionale e pari a 611.000,00 €;
- "Il sole, il papavero e l'acqua. Realizzazione di attrezzature e percorsi per la fruizione del SIC fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, nei Comuni di Angiari, Legnago, Terrazzo e Villabartolomea", importo del contributo regionale 250.000,00 € su un costo complessivo dell'intervento di 335.000,00 €, soggetto attuatore e beneficiario il Comune di Legnago, che si è impegnato al cofinanziamento per la parte non coperta da contributo regionale e pari a 85.000,00 €;
- "Riorganizzazione e riqualificazione del percorso storico-ambientale di avvicinamento e collegamento delle Piccole Dolomiti tra Recoaro Terme, Valli del Pasubio e Posina. Valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico, culturale, turistico ed escursionistico delle aree montane di Recoaro Terme, Valli del Pasubio e Posina", importo del contributo regionale 750.000,00 € su un costo complessivo dell'intervento di 1.000.000,00 €, soggetto attuatore e beneficiario il Comune di Valli del Pasubio, che si è impegnato al cofinanziamento per la parte non coperta da contributo regionale e pari a 250.000,00 €;
- "Percorso per la fruizione sportivo/ricreativa degli ambienti naturali tra Ponte nelle Alpi e il Lago di Santa Croce", importo del contributo regionale 748.000,00 € su un costo complessivo dell'intervento di 880.000,00 €, soggetto attuatore e beneficiario la Comunità Montana dell'Alpago, che si è impegnata al cofinanziamento per la parte non coperta da contributo regionale e pari a 132.000,00 €.

Il Segretario Regionale per il Lavoro, l'Istruzione e la Programmazione, con nota prot. n. 21062/65.01 del 18.01.2011, ha individuato per ognuno dei sopra citati interventi una Struttura regionale responsabile dell'attuazione, previa sottoscrizione di un disciplinare con il soggetto attuatore che ne stabilisca le modalità attuative e le tempistiche di realizzazione. Le Strutture designate sono le seguenti:

- Direzione Turismo per l'attuazione degli interventi finanziati alla Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, al Comune di Valstagna, al Comune di Canale d'Agordo e al Comune di Pernumia;
- Direzione Lavori Pubblici per l'attuazione degli interventi finanziati al Comune di Alonte, al Comune di Bassano del Grappa e al Comune di Castelguglielmo;
- Unità di Progetto Foreste e Parchi per l'attuazione degli interventi finanziati al Comune di Legnago e al Comune di Valli del Pasubio;
- Direzione Infrastrutture per l'attuazione dell'intervento finanziato alla Comunità Montana dell'Alpago.

La DGR n. 3535/2010 prevedeva che per gli interventi finanziati fossero avviate le gare o le procedure di aggiudicazione dei lavori entro due anni dall'attribuzione del contributo, vale a dire entro il 31/12/2012, pena la decadenza d'ufficio dal finanziamento regionale.

Per i dieci interventi sopra descritti sono state presentate dai rispettivi soggetti attuatori, entro il termine dei due anni dall'attribuzione del finanziamento, richieste di proroga per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, come di seguito riportato.

La Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, con nota prot. n. 1832 del 19/12/2012, ha chiesto una proroga di 60 giorni del termine per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori previsto dalla DGR 3535/2010, motivata dalla sopraggiunta necessità di produrre alcune integrazioni documentali richieste in fase di istruttoria tecnica dal Genio civile di Treviso.

Il Comune di Valstagna, con nota prot. n. 6753 del 13/12/2012 e successiva integrazione prot. n. 6805 del 17/12/2012, ha chiesto una proroga di 4 mesi del termine per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori previsto dalla DGR 3535/2010, motivata dall'attesa degli esiti istruttori con parere di congruità tecnica da parte del Genio civile di Vicenza.

Il Comune di Canale d'Agordo, con nota prot. n. 7267 del 27/12/2012, ha chiesto una proroga di 9 mesi del termine per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori previsto dalla DGR 3535/2010, motivata dal fatto che, consistendo l'intervento in un percorso che si snoda attraverso il territorio di 18 Comuni, dei quali Canale d'Agordo ha assunto l'onere di capofila, si sono riscontrate concrete difficoltà nel concordare le soluzioni progettuali con le diverse Amministrazioni comunali interessate dal tracciato.

Il Comune di Pernumia, con nota prot. n. 7022 del 28/11/2012 e successiva integrazione prot. n. 7426 del 27/12/2012, ha chiesto una proroga di 8,5 mesi del termine per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori previsto dalla DGR 3535/2010, motivata da oggettive difficoltà di coordinamento delle attività progettuali, trattandosi di intervento che interessa il territorio di 6 Comuni, nonché da sopraggiunte difficoltà per la copertura finanziaria dei costi, per la quota a carico del soggetto attuatore.

La Direzione Turismo, struttura regionale responsabile dell'attuazione dei 4 interventi sopra descritti, con nota prot. n. 24126 del 17/01/2013 ha espresso parere favorevole alla concessione delle relative proroghe.

Il Comune di Alonte, con nota prot. n. 3161 del 4/12/2012 e successiva integrazione prot. n. 3206 del 11/12/2012, ha chiesto una proroga di 3 mesi del termine per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori previsto dalla DGR 3535/2010, motivata dal fatto che il rilascio del nulla osta regionale sul progetto esecutivo ha reso necessario un prolungamento dei tempi di istruttoria.

Il Comune di Bassano del Grappa, con nota prot. n. 77639 del 24/12/2012, ha chiesto una proroga di 3 mesi del termine per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori previsto dalla DGR 3353/2010, motivata dalla sopraggiunta necessità di operare una revisione del progetto esecutivo e del relativo quadro economico.

Il Comune di Castelguglielmo, con nota prot. n. 8198 del 17/12/2012 e successiva integrazione prot. n. 8328 del 21/12/2012, ha chiesto una proroga di 7 mesi per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori previsto dalla DGR 3535/2010, motivata dalla necessità di completare, per la redazione del progetto esecutivo, l'acquisizione di pareri o nulla osta da parte di alcuni enti interessati dal tracciato del percorso, oggetto dell'opera.

La Direzione Lavori Pubblici, struttura regionale responsabile dell'attuazione dei 3 interventi sopra descritti, ha rilasciato il proprio nulla osta alla concessione delle proroghe rispettivamente con note prot. n. 581122 del 21/12/2012, prot. n. 23687 del 17/01/2013 e prot. n. 23674 del 17/01/2013.

Il Comune di Legnago, con nota prot. n. 35502 del 4/12/2012 e successiva integrazione prot. n. 35688 del 6/12/2012, ha chiesto una proroga di 6 mesi per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori previsto dalla DGR 3535/2010, motivata dal fatto che, nel corso della redazione del progetto esecutivo, è emersa la necessità di procedere ad una bonifica precauzionale preventiva del sito da ordigni esplosivi residuati bellici.

Il Comune di Valli del Pasubio, con nota prot. n. 7547 del 20/12/2012, ha chiesto una proroga per il massimo del tempo concedibile per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori previsto dalla DGR 3535/2010, motivata dalla sopraggiunta necessità di apportare modifiche al progetto originario, consistenti in alcune varianti sul percorso interessato dall'intervento e su alcune tipologie di lavori, nella fase della progettazione definitiva.

L'Unità di Progetto Foreste e Parchi, struttura regionale responsabile dell'attuazione dei 2 interventi sopra descritti, ha espresso parere favorevole alla concessione delle proroghe rispettivamente con note prot. n. 22772 e prot. n. 22777 del 16/01/2013.

La Comunità Montana dell'Alpago, con nota prot. n. 5068 del 6/12/2012 e successiva integrazione e prot. n. 5366 del 24/12/2012, ha chiesto una proroga di 6 mesi per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori previsto dalla DGR 3535/2010, motivata da sopraggiunte difficoltà tecnico-amministrative in fase di affidamento e di redazione del progetto definitivo/esecutivo.

La Direzione Infrastrutture, struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'intervento sopra descritto, ha rilasciato il proprio nulla osta alla concessione della proroga con nota prot. n. 28088 del 21/01/2013.

Per i 10 interventi in questione, dunque, si può ritenere ammissibile la concessione di una proroga del termine per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, che la DGR n. 3535/2010 aveva previsto entro il 31/12/2012.

Nell'accogliere le richieste dei rispettivi soggetti attuatori, peraltro, si ritiene opportuno che tutti gli interventi in questione possano avvalersi della medesima scadenza, adottando dunque una soluzione che appare più favorevole rispetto ad alcune delle

richieste di proroga pervenute; ciò nell'ottica di venire incontro il più possibile a difficoltà tecnico-organizzative e finanziarie da parte degli Enti locali coinvolti nella realizzazione delle opere, con l'obiettivo di ridurre al minimo la probabilità di incorrere in eventuali provvedimenti di definanziamento.

Per questo motivo, si determina di fissare al 30 settembre 2013 il nuovo termine per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori per i 10 interventi sotto elencati:

- "Progetto per la valorizzazione turistico-sportiva e ricreativa dell'ambito territoriale dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana: ambito dei Colli del Prosecco dal Monte Cesen al Piave", soggetto attuatore la Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane;
- "Itinerari geologici tra l'Altopiano e il fiume - Valorizzazione turistica, ambientale e paesaggistica dei geositi nel territorio tra l'Altopiano dei Sette Comuni e la Valbrenta", soggetto attuatore il Comune di Valstagna;
- "Percorso religioso e turistico-naturalistico nelle Dolomiti Venete lungo la Via dei Papi", soggetto attuatore il Comune di Canale d'Agordo;
- "Percorso itinerante storico ambientale dai Colli Euganei al fiume Adige - Vie di terra e di acqua", soggetto attuatore il Comune di Pernumia;
- "Progetto per la realizzazione di un percorso intercomunale naturalistico, ambientale e storico-culturale - 1° stralcio", soggetto attuatore il Comune di Alonte;
- "AQuAS 1 - Azioni per la Qualità, l'Attrattività e lo Sviluppo Sostenibile dell'area Pedemontana del Brenta. Percorso naturalistico dal Brenta alle colline tra Bassano e Marostica", soggetto attuatore il Comune di Bassano del Grappa;
- "Completamento di itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistico-ricettiva sovra comunale, finalizzati alla fruizione e alla valorizzazione degli ambienti di pregio naturalistico ambientale e storico-culturale lungo l'asta fluviale Tartaro-Canalbianco", soggetto attuatore il Comune di Castelguglielmo;
- "Il sole, il papavero e l'acqua. Realizzazione di attrezzature e percorsi per la fruizione del SIC fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine, nei Comuni di Angiari, Legnago, Terrazzo e Villabartolomea", soggetto attuatore il Comune di Legnago;
- "Riorganizzazione e riqualificazione del percorso storico-ambientale di avvicinamento e collegamento delle Piccole Dolomiti tra Recoaro Terme, Valli del Pasubio e Posina. Valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico, culturale, turistico ed escursionistico delle aree montane di Recoaro Terme, Valli del Pasubio e Posina", soggetto attuatore il Comune di Valli del Pasubio;
- "Percorso per la fruizione sportivo/ricreativa degli ambienti naturali tra Ponte nelle Alpi e il Lago di Santa Croce", soggetto attuatore la Comunità Montana dell'Alpago.

Premesso quanto sopra, si evidenzia tuttavia la necessità di imprimere un'accelerazione nell'attuazione degli interventi, la cui realizzazione non trova più margini per ulteriori ritardi negli adempimenti a carico dei soggetti attuatori.

In ragione di ciò, si chiarisce che il nuovo termine del 30 settembre 2013, indicato con il presente provvedimento, deve intendersi come perentorio e inderogabile; pertanto, qualora si verificassero casi di inutile decorso di tale termine, i Dirigenti regionali delle Strutture responsabili dell'attuazione dei singoli interventi sono autorizzati a disporre, con propri provvedimenti, la revoca dei rispettivi contributi regionali.

Si chiarisce altresì che il termine per la rendicontazione finale di tutti gli interventi sopra elencati rimane fissato in 5 anni dal provvedimento di assegnazione del contributo regionale, vale a dire entro il 31/12/2015, come disposto dall'art. 54 comma 6 della L.R. n. 27/2003.

Si demanda, pertanto, al Dirigente regionale della Direzione Turismo per quanto attiene agli interventi della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, del Comune di Valstagna, del Comune di Canale d'Agordo e del Comune di Pernumia; al Dirigente regionale della Direzione Lavori Pubblici per quanto attiene agli interventi del Comune di Alonte, del Comune di Bassano del Grappa e del Comune di Castelguglielmo; al Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi per quanto attiene agli interventi del Comune di Legnago e del Comune di Valli del Pasubio; al Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture per quanto attiene all'intervento della Comunità Montana dell'Alpago, l'assunzione degli atti amministrativi conseguenti alla concessione delle suddette proroghe.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste la L.R. n. 13/1999 e la L.R. n. 35/2001;

Vista la L.R. n. 27/2003;

Viste la D.G.R. n. 1779 del 6/7/2010 e la D.G.R n. 3535 del 30/12/2010;

Considerate le motivazioni esposte in premessa dal relatore;

delibera

1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. di concedere, per i 10 interventi di cui in premessa, una proroga del termine per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori stabilito con DGR n. 3535/2010, fissando una nuova scadenza al 30/9/2013, fermo restando tuttavia il termine del 31/12/2015 per la presentazione della rendicontazione finale degli interventi alla Regione;

3. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Turismo per quanto attiene agli interventi della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane, del Comune di Valstagna, del Comune di Canale d'Agordo e del Comune di Pernumia; al Dirigente regionale della Direzione Lavori Pubblici per quanto attiene agli interventi del Comune di Alonte, del Comune di Bassano del Grappa e del Comune di Castelguglielmo; al Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi per quanto attiene agli interventi del Comune di Legnago e del Comune di Valli del Pasubio; al Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture per quanto attiene all'intervento della Comunità Montana dell'Alpago, l'assunzione degli atti amministrativi conseguenti alla concessione delle proroghe;
4. di autorizzare i Dirigenti regionali delle Strutture responsabili dell'attuazione dei singoli interventi a disporre, con propri provvedimenti, la revoca dei contributi regionali assegnati con DGR n. 3535/2010, in caso di inutile decorso del nuovo termine, accordato con il presente provvedimento, per l'avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 171 del 11 febbraio 2013

Legge Regionale n. 21 del 22.03.1990, art. 7. Variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo - Modifica degli allegati C e D - Elenco delle strade, elenco dei sentieri e delle piste forestali per variazione tracciato e destinazione prevista.

[Foreste]

Note per la trasparenza:

L'approvazione della presente variante, prevede la traslazione del tracciato "Pian de Loa - Boite - Sant'Uberto" dall'elenco dei sentieri all'elenco delle strade, in modo da poter progettare la sistemazione del tracciato e un ritracciamento del percorso per un tratto di alcune centinaia di metri, con riduzione della pendenza e destinazione non solo escursionistica pedonale, ma anche ciclabile e per lo sci nordico.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 15 del 24.02.1999, ai sensi del Titolo II artt. 3-7 della L.R. n. 21 del 22.03.1990 (Legge Istitutiva del Parco), è stato approvato il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Le varianti al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti D'Ampezzo sono quindi disciplinate dalla citata Legge Istitutiva del Parco all'art. 7 (Varianti al Piano Ambientale).

Con nota prot. n. 0244/10-US del 13.05.2010, acquisita con prot. n. 288579/57.10 del 24.05.2010, l'Ente Parco ha trasmesso alla Regione del Veneto copia degli atti e degli elaborati relativi ad una variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Nella sostanza la variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo prevede la traslazione del tracciato "Pian de Loa - Boite - Sant'Uberto" dall'elenco dei sentieri (voce n. 44 dell'allegato "D" al Piano) all'elenco delle strade, con suo inserimento nell'allegato "C" del Piano sotto la lettera "z" in modo da poter progettare la sistemazione del tracciato e un ritracciamento del percorso per un tratto di alcune centinaia di metri, con riduzione della pendenza e destinazione non solo escursionistica pedonale, ma anche ciclabile e per lo sci nordico.

Come riportato nelle relazioni progettuali, la destinazione del tracciato non solo a percorso escursionistico, ma anche sciabile (solo sci nordico) e ciclabile, con annesso progetto di riduzione della pendenza stradale in un tratto critico, costituirebbe un collegamento ottimale dei flussi di visitatori e frequentatori esistenti fra la piana di Pian del Loa, con l'accesso alle valli di Fanes e Travenanzes, e la valle del Felizon, con l'accesso a Malga Ra Stua e la ex-ferrovia delle Dolomiti, verso il valico di Cimabanche e Dobbiaco. Esso consentirebbe anche, allorquando la ex-ferrovia è chiusa in inverno per pericolo di valanghe, nel tratto verso Cortina alle falde del Pezivico, di avere un percorso alternativo che garantisca la transitabilità verso Dobbiaco su versanti sicuri da valanghe.

L'area oggetto della variante è situata a quote comprese fra i 1350 e i 1450 metri, su un versante pendente posto sulla immediata sinistra idrografica del torrente Boite, nel tratto compreso fra lo sbocco della forra della Costa dei Siè e la confluenza con il Rio Fanes, nonché di fronte alla piana alluvionale di Pian de Loa, fino al colle di Sant'Uberto e al tornante del Tornichè.

La nuova descrizione della strada all'interno dell'allegato "C" al Piano ambientale del Parco sotto la lettera "z" risulterà essere la seguente:

n°	Estremi della strada e località attraversate	n° CAI	Zona	Destinazione attuale	Destinazione prevista	Note ed interventi previsti
z	Pian de Loa - Boite - S. Uberto	s.n.	SP	Percorso escursionistico	Pista di esbosco Percorso pedonale Pista ciclabile Pista per lo sci nordico	Allargamento, inghiaiatura e parziale variazione del tracciato per ridurne la pendenza

Tale variante è stata presentata al Comune di Cortina (BL) dal Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo con richiesta di parere in data 05.11.2009, prot. n. 21785.

La proposta è stata accolta con voti unanimi dallo stesso Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale del 22.02.2010 n. 16, avente per oggetto "Richiesta di variante al Piano Ambientale del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo" ed acquisita agli atti con protocollo regionale n. 275318/57.10 del 17.05.2010.

Con Deliberazione del 25.03.2009 avente per oggetto "Piano Ambientale del Parco - esame proposta di variante per la realizzazione di un nuovo tratto di strada forestale a S. Uberto, e delibere conseguenti" la Deputazione Regoliera, costituita ai sensi dell'art. 6 e convocata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento del Laudo, ha deliberato (con 19 voti favorevoli ed 1 contrario), "di avviare la pratica presso la Regione Veneto e gli altri organi competenti al fine di ottenere una variante al piano ambientale del Parco necessaria per la realizzazione del progetto qui discusso".

Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo nella seduta del 28.10.2009, ai sensi degli artt. 7 e 12 della L.R. 21/1990, ha espresso parere favorevole con alcune condizioni sulla variante presentata dalla Deputazione Regoliera.

Il progetto allegato alla proposta di variante in oggetto è composto dai seguenti elaborati:
- Delibera della Deputazione Regoliera;
- Parere del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) - Deliberazione del Consiglio Comunale del 22.02.2010 n. 16;
- Parere del Comitato Tecnico Scientifico del Parco;
- Valutazione di Incidenza Ambientale;
- Verifica di assoggettabilità alla VAS - Rapporto preliminare ambientale;
- Corografie;
- Estratto Carta della Zonizzazione del Piano Ambientale vigente;
- Estratto elenco dei sentieri, allegato D del Piano Ambientale vigente;
- Elenco delle strade e dei percorsi forestali, all. C del Piano Ambientale vigente.

Tale variante non incide sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano Ambientale e non modifica, sostanzialmente, i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge istitutiva del Parco.

L'iter amministrativo prevede l'adozione della variante parziale da parte della Giunta Regionale sentita la Commissione Tecnica Regionale Integrata ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 40/84 (art. 5 - Procedimento di formazione del Piano Ambientale - L.R. n. 21/90).

Successivamente dopo aver espletato quanto previsto dall'art. 5, comma 3 della L.R. n. 21/90 in materia di deposito degli atti e presentazione di eventuali osservazioni, la variante parziale, ai sensi dell'art. 7 (Varianti al Piano Ambientale), comma 3 della stessa Legge Regionale verrà approvata dalla Giunta Regionale.

La variante in oggetto è stata esaminata nella seduta della V.T.R. del 25.01.2012, il cui Comitato, nel parere favorevole n. 5 con prescrizioni, con voti unanimi dei presenti aventi diritto al voto, ha espresso parere favorevole all'adozione della variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica, incaricato della Valutazione Tecnica Regionale, ha ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato succitato come riportato nella Valutazione Tecnica Regionale.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 662 del 17.04.2012 la variante in oggetto è stata adottata ed approvati gli atti di cui ai due punti precedenti (parere n. 5 del Comitato e Valutazione Tecnica Regionale).

Con nota n. 215712 del 10.05.2012 dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi è stata trasmessa al Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), ai fini dell'espletamento di quanto previsto dall'art. 5, comma 3 della L.R. n. 21/90 in materia di deposito degli atti e presentazione di eventuali osservazioni, copia della D.G.R. n. 662 del 17.04.2012 comprensiva dei relativi atti.

Con nota prot. n. 24.828/2012 del 12.12.2012 pervenuta in data 19.12.2012, prot. n. 576210, il Comune di Cortina d'Ampezzo ha restituito la documentazione trasmessa relativa alla variante con relata di deposito/pubblicazione presso l'Albo comunale (Allegato A), allegando certificazione che gli atti sono stati depositati in libera visione del pubblico presso l'Ufficio di Segreteria del Comune dal 18.07.2012 al 16.08.2012 e che nei successivi 30 giorni al protocollo comunale non sono pervenute osservazioni nei termini e fino alla data del 12.12.2012 non risultano pervenute osservazioni fuori termine (Allegato A1).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L.R. del 23.04.2004, n. 11;

Vista la D.G.R.V. del 18.03.2005, n. 1131;

Vista la D.G.R.V. del 17.04.2012, n. 662;

Vista la Legge Regionale del 22.03.1990, n. 21;

Visto il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, approvato con D.G.R.V. del 24.02.1999, n. 15;

delibera

1. di approvare la variante parziale al Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo, già adottata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 662 del 17.04.2012, di cui alla Deliberazione della Deputazione Regoliera del 25.03.2009 ed accolta con voti unanimi dal Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.02.2010, facendo proprie le motivazioni e le conclusioni contenute nel parere espresso dal Comitato previsto ai sensi del II comma all'art. 27 della L.R. 11/2004;
2. di prendere atto degli Allegati A e A1 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi dell'esecuzione del presente atto;
5. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/1

REGIONE VENETO
REJON VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO
COMUN DE ANPEZO

Albo n°. 548 /2012

Cortina d'Ampezzo, 18 Luglio 2012

AVVISO DI DEPOSITO/PUBBLICAZIONE
OGGETTO
"VARIANTE PARZIALE AL PIANO AMBIENTALE DEL PARCO DELLE DOLOMITI d'AMPEZZO – ALLEGATI "C" e "D".

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 22.03.1990 (art. 5);

VISTA la lettera di trasmissione della Regione del Veneto – Unità di Progetto Foreste e Parchi – datata 10 Maggio 2012 prot. 215712 pervenuta il 14/05/2012 prot. 9379 con la quale gli uffici regionali hanno trasmesso la documentazione relativa alla variante in oggetto per l'espletamento della procedura di pubblicazione/deposito presso l'ufficio di Segreteria del Comune di Cortina d'Ampezzo, ai sensi del comma 3 art. 5 della Legge Regionale n. 21/1990;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 – *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"* (s.m.i.);

AVVISA

Che la variante al Piano Ambientale del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo (modifica agli allegati "D" e "C" - elenco delle strade, elenco dei sentieri e delle piste forestali per variazione tracciato e destinazione prevista) adottata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 662 del 17.04.2012 è depositato presso la segreteria comunale in libera visione al pubblica, **per trenta giorni a decorrere dal giorno 18.07.2012 al giorno 16.08.2012 compreso.**

Gli orari sono i seguenti:

- **(dal Lunedì al Venerdì)** mattino dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
- **(nei giorni di Martedì e Giovedì)** pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Durante il periodo di pubblicazione del presente avviso chiunque ha facoltà di prendere visione della variante e nei 30 giorni successivi, precisamente sino al 15.09.2012, può presentare osservazioni alla Giunta Regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Agostino BATTAGLIA)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A1 Dgr n. del pag. 1/1

REGIONE VENETO
REJON VENETO

PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINZIA DE BELUN

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

COMUN DE ANPEZO

CAP 32043 – Corso Italia, 33 – Tel. 0436 4291 Fax 0436 868445 C.F. - P.IVA 00087640256

Cortina d'Ampezzo, **12/12/2012**

OGGETTO: Adozione di variante al Piano Ambientale del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo (procedimento ai sensi della LRV n. 21/1990)

L'ASSESSORE DELEGATO
(IN ASSENZA DEL IL SEGRETARIO GENERALE)

Visto l'Avviso di deposito della Variante Parziale al Piano Ambientale del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo pubblicato il 18/07/2012 al n. **548/2012** che si allega in copia;

CERTIFICA

- che i suddetti atti sono stati depositati in libera visione del pubblico presso l'Ufficio di Segreteria del Comune dal **18/07/2012 al 16/08/2012** ;
- che nei successivi 30 giorni, e cioè fino al **15/09/2012** al protocollo comunale non sono pervenute osservazioni nei termini e fino alla data odierna non risultano pervenute osservazioni fuori termine.

L'ASSESSORE DELEGATO
ALL'URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA/LLPP
(IN ASSENZA DEL SEGRETARIO GENERALE)
(Stefano Verocai)

certificazione_pubblicazione_variante.doc

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 172 del 11 febbraio 2013

Applicazione della DGR 05 luglio 2011 n. 984 e della DGR 08 novembre 2011 n. 1841 e successive modificazioni, recanti disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali, relativamente alla contrattazione integrativa AVEPA per l'anno 2013 con riferimento al Comparto. (D.L. 78/2010, art. 9, comma 2).

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si dà applicazione alle disposizioni concernenti la razionalizzazione, il riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali, emanate con deliberazioni giuntali 05 luglio 2011 n. 984 e 08 novembre 2011 n. 1841 come modificata con DGR 2 maggio 2012, n. 769 e 11 dicembre 2012, n. 2563, relativamente alla contrattazione integrativa AVEPA per l'anno 2013 con riferimento al Comparto, trasmessa dall'Agenzia per la preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

L'Assessore Franco Manzato di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 984 del 5 luglio 2011, sono stati definiti gli indirizzi in materia di contenimento della spesa per il personale, in accordo con il D.Lgs 150/2009 e la L.n. 122/2010, per i due enti operanti nel settore agricolo e agroalimentare: Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" ed Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, denominata AVEPA.

Tali disposizioni sono state emanate, nelle more della più generale riorganizzazione del settore, per conformarsi alla politica regionale di gestione delle risorse umane, basata su principi di progressiva riduzione della spesa per gli anni 2011, 2012 e 2013, in linea con le pertinenti disposizioni normative statali e regionali e con i più generali orientamenti della Regione.

In particolare, è stato disposto che, a far data dal provvedimento, gli atti concernenti contrattazioni integrative aziendali, relative a progressioni di carriera, comprese l'individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità ed attivazione di nuovi istituti contrattuali dovessero essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale. Con nota del Commissario Straordinario allo Sviluppo rurale del 4 agosto 2011, prot. n. 347951 sono state comunicate ai due enti sopra citati disposizioni esplicative.

In data 08 novembre 2011, è stata adottata la DGR n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva." la cui efficacia è stata prorogata sino al 31 dicembre 2012 con DGR n. 769 del 2 maggio 2012, assoggettando all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti strumentali regionali, tra i quali AVEPA:

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze.

Con DGR n. 2563 del 11 dicembre 2012, la Giunta regionale ha, tra l'altro, disposto di prorogare le disposizioni di cui alla DGR n. 769 del 2 maggio 2012 fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali e comunque non oltre sei mesi dall'adozione della citata deliberazione n. 2563/2012.

Con nota 17/10/2012, prot. n. 93446, AVEPA ha comunicato l'intenzione di avviare le procedure sindacali concernenti la contrattazione integrativa per l'anno 2013 al fine della preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale, specificando che la trattativa riguarderà, con riferimento al personale del comparto, l'utilizzo del Fondo contrattuale previsionale per l'anno 2013 costituito nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 9, comma 2 bis, del decreto-legge 78/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

A seguito di articolata istruttoria, su tale provvedimento si è espressa la competente Direzione regionale Risorse umane che, con nota 19 dicembre 2012, prot. n. 576604, ha espresso parere favorevole, tenuto conto che l'incremento delle risorse avvenuto sotto la voce "rideterminazione PEO per incrementi stipendiali ex dich. Cong. n. 14 CCNL 02-05 e n. 1 CCNL 08-09" sono finanziate a carico del bilancio.

Pertanto, per le motivazioni e nei termini sopra esposti, si propone di autorizzare, ai sensi delle deliberazioni giuntali n. 984 e 1841/2011 e n. 769 e 2563/2012, le procedure sindacali concernenti la contrattazione integrativa AVEPA per l'anno 2013 - Comparto, per l'utilizzo del Fondo contrattuale previsionale per l'anno 2013.

Si specifica che quanto sopra esposto non intende surrogare le procedure sindacali relativamente ai provvedimenti trasmessi dagli enti strumentali, bensì garantire il rispetto degli indirizzi in materia di contenimento della spesa per il personale ai sensi e per gli effetti delle citate DGR n. 984 e 1841 del 2011 e n. 769 e 2563/2012.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, concernente "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura";

Visto il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

Vista la DGR n. 984 del 5 luglio 2011 ad oggetto: “Enti regionali per il settore agricolo e agroalimentare. Indirizzi in materia di contenimento della spesa per il personale”;

Vista la nota del Commissario Straordinario allo Sviluppo rurale 4 agosto 2011, prot. n. 347951 di disposizioni esplicative;

Vista la DGR n. 1841 del 8 novembre 2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto”. Avvio dell’attività ricognitiva”;

Vista la DGR n. 769 del 2 maggio 2012 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR n. 1841 del 8 novembre 2011. Determinazioni”;

Vista la DGR n. 2563 del 11 dicembre 2012 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011”, art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8 novembre 2011 e DGR 769 del 2 maggio 2012. Determinazioni”.

Vista la nota AVEPA 17/10/2012, prot. n. 93446;

Vista la nota della Direzione regionale Risorse umane 19 dicembre 2012, prot. n. 576604.

delibera

1. di autorizzare, nei termini indicati nelle premesse, le procedure concernenti la contrattazione integrativa AVEPA per l’anno 2013 - Comparto, per l’utilizzo del Fondo contrattuale previsionale per l’anno 2013;
2. di dare atto che quanto riportato al precedente punto non intende surrogare le procedure sindacali relativamente ai provvedimenti indicati, bensì è teso a garantire il rispetto degli indirizzi in materia di razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale, ai sensi e per gli effetti delle DGR n. 984 e 1841 del 2011 e n. 769 e 2563 del 2012;
3. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura;
4. di incaricare la Direzione Competitività sistemi agroalimentari dell’esecuzione del presente provvedimento;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 173 del 11 febbraio 2013

Programma operativo regionale 2007/2013. Parte FESR asse 1. Linea di intervento 1.3: "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità", azione 1.3.4: "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale". Rettifiche e integrazioni al bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Vengono introdotte integrazioni e rettifiche al bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR Asse 1 Linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità", Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale", di cui alla DGR 1614 del 31 luglio 2012.

L'Assessore Franco Manzato di concerto con l'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, è stato approvato, dalle competenti Autorità comunitarie, il Programma Operativo Regionale - Parte FESR relativo alla programmazione 2007 - 2013 avente ad obiettivo la "Competitività Regionale e Occupazione".

Con deliberazione n. 1614 del 31 luglio 2012 è stato approvato il bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, Programma Operativo Regionale 2007-2013, Parte FESR Asse 1 Linea di intervento 1.3 "Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditorialità", Azione 1.3.4 "Interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale".

Con il presente provvedimento si rende necessario formulare integrazioni e rettifiche su alcuni argomenti non dettagliatamente trattati nel bando di cui alla DGR del 31 luglio 2012 n. 1614.

In ordine al primo argomento: il termine per la presentazione delle domande di contributo, nell'ambito del suddetto bando, veniva fissato per il 15 ottobre 2012, assumendo, in via generale, la tempistica prevista dalla vigente normativa nazionale per lo svolgimento della successiva fase istruttoria, così come disciplinato dalla DGR del 6 luglio 2010 n. 1787 e dalla DGR del 3 aprile 2012 n. 574.

Con DDR del 3 agosto 2012 n. 358 veniva adottata la documentazione per la presentazione delle domande, allegata al bando.

Le domande pervenute alla Struttura Responsabile dell'Azione - SRA, entro il termine fissato, sono risultate di particolare complessità e l'attività istruttoria si è rivelata notevolmente onerosa necessitando di tempi tecnici significativi, dovuti alla necessità di richiedere, alle ditte che hanno presentato domanda di contributo, documentazione integrativa stante l'atipicità delle azioni finanziate in aree Natura 2000.

In considerazione di quanto sopra esplicitato si presenta, conseguentemente, la necessità di precisare meglio il termine per la conclusione della fase istruttoria composto da 60 giorni per le integrazioni e da 90 giorni per la definitiva istruttoria, per un totale di 150 giorni.

Si rende necessario, inoltre, fornire ulteriori chiarimenti relativamente ai criteri di attribuzione delle priorità in fase di definizione della graduatoria dei progetti ammissibili, nel caso di parità di punteggio.

Relativamente alle spese sostenute ed ammissibili al contributo, si ritiene utile sottolineare che quanto previsto dal bando, approvato con deliberazione di Giunta Regionale, è sovraordinato alle disposizioni di cui all'Allegato C del Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi del 3 agosto 2012 n. 358 di adozione della documentazione per la presentazione delle domande di contributo, in ordine alla decorrenza dei termini per la validità delle spese sostenute.

Le rettifiche ed integrazioni relative all'allegato A alla deliberazione del 31 luglio 2012 n. 1614 di approvazione del bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, Programma Operativo Regionale 2007-2013, vengono indicate analiticamente e specificamente nell'allegato A al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007;

Vista la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003;

Vista la D.G.R. del 27 luglio 2010 n. 1902;

Visto il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;

Visto il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2008 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo

sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore;

Visto il QSN − Quadro Strategico Nazionale Italia 2007−2013, confermato con decisione della Commissione Europea C (2007) 3329 (Decisione CCI 2007 IT 16 1 UNS 001) del 13 luglio 2007;

Visto il POR parte FESR 2007−2013, obiettivo "Competitività regionale e occupazione", approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007;

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Vista la DGR del 4 dicembre 2007 n. 3888 con la quale sono individuate le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle azioni;

Visti i Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR con procedura scritta del 31 marzo 2008;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Vista la DGR del 6 luglio 2010 n. 1787;

Vista la DGR del 3 aprile 2012 n. 574;

Dato atto che il Dirigente responsabile della SRA ha verificato che le rettifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nel procedimento in corso;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

1. di approvare il documento Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo alle rettifiche ed integrazioni al bando per l'assegnazione di contributi per interventi innovativi di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, Programma Operativo Regionale 2007-2013, approvato con deliberazione del 31 luglio 2012 n. 1614;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione all'Autorità di Gestione - Direzione Regionale Programmazione;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATO A Dgr n. 173 del 11 febbraio 2013 pag. 1/1

Modifiche all'Allegato A alla Dgr n. 1614/2012

1. SOSTITUZIONE TESTO

Capo IV – Articolo 10 Istruttoria delle istanze e formazione della graduatoria – 10.4
Il testo dell'art. 10.4 viene così sostituito:

ERRATA
L'istruttoria dell'ammissibilità e la valutazione delle iniziative proposte viene effettuata in conformità ai criteri di selezione approvati il 31 marzo 2008 dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007 - 2013 Regione Veneto.

CORRIGE
L'istruttoria dell'ammissibilità e la valutazione delle iniziative proposte viene effettuata in conformità ai criteri di selezione approvati il 31 marzo 2008 dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007 - 2013 Regione Veneto e si concluderà entro il 14 marzo 2013, e cioè entro 150 giorni dalla presentazione delle domande.

Capo IV – Articolo 10 Istruttoria delle istanze e formazione della graduatoria – 10.7
Il testo dell'art. 10.7 viene così sostituito:

ERRATA
Costituiscono preferenza, a parità di punteggio nella graduatoria, i progetti presentati dai soggetti con minore età, in caso di ulteriore parità, si ricorrerà alla data di Protocollo regionale in ordine di arrivo.

CORRIGE
Costituiscono preferenza, a parità di punteggio nella graduatoria, i progetti presentati dai soggetti con minore età, e, a seguire, nel caso di parità, i progetti presentati da imprese a titolarità femminile, giovanile, da lavoratori disabili, da lavoratori anziani, da residenti non italiani. In caso di ulteriore parità, si ricorrerà alla data di Protocollo regionale in ordine di arrivo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 175 del 11 febbraio 2013

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio promosso avanti il Consiglio di Stato dal dott. Castagnini Mario contro la Regione veneto ed altri avverso la sentenza del TAR Veneto n. 4002 del 9.7.2003.

[Affari legali e contenzioso]

Torna al sommario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 177 del 11 febbraio 2013

Modifiche degli incarichi dirigenziali nell'ambito delle Unità di Progetto Geni Civili.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Si tratta con il presente provvedimento di apportare alcune modifiche - in via provvisoria e in attesa della nuova riorganizzazione - degli incarichi dirigenziali nell'ambito delle Unità di progetto Geni Civili.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

con nota prot. n. 49945/C.110.12.1 del 1 febbraio 2013 il Segretario regionale per l'Ambiente, rappresentava la necessità di provvedere - in conseguenza della cessazione dall'incarico per collocamento in quiescenza dell'ing. Enzo Zennaro e in via provvisoria in attesa della nuova riorganizzazione - ad alcune modifiche organizzative nell'ambito degli incarichi delle U.P. Geni Civili.

Il Segretario regionale per l'Ambiente - alla luce delle attuali esigenze funzionali - proponeva le seguenti modifiche:

- affidamento dell'incarico di responsabile dell'U.P.Genio civile di Vicenza all'Ing. Gianni Carlo Silvestrin (dirigente) con contestuale cessazione dall'incarico di titolare dell'U.P. Genio civile di Padova;
- affidamento all'ing. Tiziano Pinato (dirigente), titolare della Direzione difesa del suolo, dell'incarico di responsabile ad interim dell'U.P. Genio civile di Padova.

Si propone di dar corso alle modifiche degli incarichi dirigenziali richieste e pertanto:

- di conferire la titolarità dell'U.P.Genio civile di Vicenza all'ing. Gianni Carlo Silvestrin, nato a Carrara Santo Stefano (Pd) il 22/07/1954, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale per ricoprire l'incarico in oggetto e per le specifiche motivazioni indicate nell'allegata scheda (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di conferire all'ing. Tiziano Pinato (dirigente), titolare della Direzione difesa del suolo, l'incarico di responsabile ad interim dell'U.P. Genio civile di Padova.

Si dà atto che gli incarichi vengono conferiti in via provvisoria e in attesa della nuova riorganizzazione, con durata fino al 27.03.2013.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
- Viste le D.G.R. n. 2298 del 28.09.2010, n. 2361 del 28.09.2010, n. 2653 del 2.11.2010 e successive modificazioni;
- Vista la nota prot. n. 49945/C.110.12.1 del 1 febbraio 2013 del Segretario regionale per l'Ambiente;

delibera

1. di procedere alle seguenti modifiche degli incarichi dirigenziali, con decorrenza dalla data di approvazione del seguente provvedimento:

- di conferire la titolarità dell'U.P.Genio civile di Vicenza all'ing. Gianni Carlo Silvestrin, nato a Carrara Santo Stefano (Pd) il 22/07/1954, in possesso dei previsti requisiti di carattere generale per ricoprire l'incarico in oggetto e per le specifiche motivazioni indicate nell'allegata scheda (Allegato A), formante parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di conferire all'ing. Tiziano Pinato (dirigente), titolare della Direzione difesa del suolo, l'incarico di responsabile ad interim dell'U.P. Genio civile di Padova.

2. di dare atto che gli incarichi suddetti, in via provvisoria e in attesa della nuova riorganizzazione, avranno durata fino al 27.03.2013.
3. di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova copertura finanziaria al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno in corso che offre sufficiente disponibilità e non comporta comunque ulteriore spesa a carico del bilancio regionale.
4. di dare atto che in relazione all'incarico interinale dell'U.P. Genio civile di Padova non compete all'ing. Tiziano Pinato alcuna retribuzione aggiuntiva.
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna al sommario

ALLEGATOA alla Dgr n. 177 del 11 febbraio 2013

SEGRETERIA REGIONALE PER L'AMBIENTE

Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza

Conferimento incarico di responsabile dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza a:

Ing. Gianni Carlo SILVESTRIN
Nato a Carrara S. Stefano (PD) il 22/07/1954, in possesso dei requisiti richiesti, in particolare:

- cittadinanza italiana;
- laurea in Ingegneria Idraulica.

In riferimento ai criteri di scelta si rileva che:

1. Formazione culturale: in rapporto alle funzioni da svolgere si ritiene adeguata la formazione culturale dimostrata sulla base del curriculum presentato dall'interessato.

2. Attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire: i risultati conseguiti e la professionalità acquisita, appaiono particolarmente congrui in ordine alla struttura da ricoprire. In particolare la pluriennale attività svolta nell'ambito dell'amministrazione regionale in qualità di dirigente del Servizio Tecnico Primo presso l'Unità periferica Genio civile di Padova dal 2003, dal 2010 l'incarico di responsabile dell'Unità complessa Cave e Miniere, e da ultimo l'incarico di responsabile dell'U.P. Genio civile di Padova dimostrano una particolare attitudine a svolgere le funzioni relative all'incarico da conferire.

3. Attitudine ad assolvere le responsabilità connesse con la funzione da attribuire: dagli incarichi ricoperti nel corso dell'esperienza lavorativa e professionale si desume chiaramente l'attitudine in parola tenuto conto dei settori presso i quali è maturata, evidenziando una visione d'insieme delle problematiche da trattare, con approccio immediatamente operativo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 178 del 11 febbraio 2013

Prelevamento dal Fondo di riserva di cassa (ai sensi dell'art. 19 - 3° comma - della L.R. 29 novembre 2001, n. 39) in esercizio provvisorio 2013. (Provvedimento di variazione n. 1).

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Integrazione degli stanziamenti di cassa di capitoli di spesa deficitari, mediante l'utilizzo del pertinente fondo di riserva, sulla base di specifiche richieste, in corrispondenza dell'attività di gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2013.

L'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Il Consiglio regionale, nelle more dell'approvazione dei progetti di legge n. 327 e n. 328 rispettivamente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013" e "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015", ha approvato la legge regionale n. 51 del 31 dicembre 2012 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2013 e ulteriori disposizioni in merito al patto di stabilità interno".

La Giunta regionale con delibera n. 35 del 21.01.2013 ha assegnato i capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2013 e con delibera n. 77 del 29.01.2013 ha emanato le direttive per la gestione in esercizio provvisorio del Bilancio di previsione 2013, alla quale gli uffici regionali devono attenersi fino all'entrata in vigore della legge regionale "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015" e delle relative direttive per la gestione ordinaria.

Al riavvio della gestione in esercizio provvisorio, alcune strutture regionali hanno richiesto una implementazione dello stanziamento di cassa con prelevamento da fondo di riserva di cassa, evidenziando l'insufficiente dotazione di capitoli sui quali devono disporre pagamenti a fronte di obbligazioni passive da estinguere nel corrente esercizio.

Ciò premesso, si rende necessario con il presente provvedimento apportare variazioni al Bilancio in esercizio provvisorio 2013 (PDL 328) ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della vigente legge di contabilità (L.R. n. 39/2001), che stabilisce che "I prelievi dal fondo di riserva di cassa e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio, sono disposti dalla Giunta Regionale".

Con il presente provvedimento, pertanto, si provvede a rimpinguare gli stanziamenti di cassa dei capitoli di spesa segnalati, per gli importi indicati nella Tabella riportata nell'Allegato A) alla presente deliberazione, ricorrendo all'utilizzo dell'apposito "Fondo di riserva di cassa" iscritto al cap. n. 080030/U (UPB - U0189) iscritto nello stato di previsione della spesa contenuto nel progetto di legge regionale n. 328 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015" (Disegno di legge 30/DDL del 11 dicembre 2012), al fine di consentire la tempestiva emissione dei mandati di pagamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la L.R. 29 novembre 2001 n. 39;
- Visto il PDL n. 327 (Disegno di legge 29/DDL del 11.12.2012);
- Visto il PDL n. 328 (Disegno di legge 30/DDL del 11.12.2012);
- Vista la L.R. 31 dicembre 2012 n. 51;
- Vista la Dgr 21.01.2013 n. 35;
- Vista la Dgr 29 gennaio 2013, n. 77;
- Vista la nota prot. n. 59745 del 7 febbraio 2013 della Direzione Strade Autostrade e Concessioni;
- Vista la nota prot. n. 56166 del 6 febbraio 2013 della Direzione Programmazione;
- Vista la nota prot. n. 54401 del 5 febbraio 2013 dell'U.P. Cooperazione Transfrontaliera;
- Vista la nota prot. n. 61225 del 8 febbraio 2013 del Commissario Straordinario per la Formazione, l'Istruzione ed il Lavoro;
- Ravvisata la necessità, l'opportunità e la convenienza ad accogliere la proposta del relatore;

delibera

1. di apportare le variazioni di cassa al Bilancio in esercizio provvisorio 2013 (PDL n. 328), ai sensi del terzo comma dell'articolo 19 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, secondo quanto riportato nell'Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
3. di comunicare al Consiglio Regionale il presente atto ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 072019	FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE IN MATERIA DI OBBLIGO DI FREQUENZA DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE (ART.68, C.1, LETT.B),C), C.3, L. 17/05/1999, N. 144)	0,00	+5.775.121,95	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				
Cap. 072035	FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE (ART.118, L. 23/12/2000, N. 388)	0,00	+220.466,17	0,00	0,00
Upb: U0177	POTENZIAMENTO STRUTTURE FORMATIVE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				
Cap. 072040	ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI (L.R. 30/01/1990, N. 10)	0,00	+16.432.603,78	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	-68.899.864,41	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RAGIONERIA				
Cap. 100176	FINANZIAMENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA (ART. 50, L. 23/12/1998, N. 448 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 20/09/2002, N. 3720)	0,00	+28.720.000,00	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE STRADE AUTOSTRADE E CONCESSIONI				
Cap. 100916	FONDO DI ROTAZIONE PER L'ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI NEGLI ANNI 2007-2013 (ART. 41, L.R. 05/02/1996, N. 6)	0,00	+16.601,87	0,00	0,00
Upb: U0237	FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 101004	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE ADATTABILITA' - AREA FORMAZIONE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+1.371,16	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				
Cap. 101009	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE INCLUSIONE - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+6.702,97	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				
Cap. 101011	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE CAPITALE UMANO - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+148.793,97	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				
Cap. 101167	COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - AREA FORMAZIONE (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	+166,30	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				
Cap. 101273	POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083)	0,00	+158.226,23	0,00	0,00
Upb: U0237	FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PROGRAMMAZIONE				
Cap. 101274	ASSISTENZA TECNICA DEI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE 2007-2013 - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083)	0,00	+3.825,72	0,00	0,00
Upb: U0237	FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				
Cap. 101275	ASSISTENZA TECNICA PER IL PROGRAMMA "CENTRAL EUROPE" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36)	0,00	+1.210,59	0,00	0,00
Upb: U0235	INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A CARATTERE INTERNAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA				

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale - IX legislatura

DGR n. del

ALLEGATO A

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

		2013 COMPETENZA	2013 CASSA	2014 COMPETENZA	2015 COMPETENZA
Cap. 101318	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+609.066,82	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				
Cap. 101320	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE ADATTABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+3.612.666,21	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORO				
Cap. 101322	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+5.935.815,81	0,00	0,00
Upb: U0175	FORMAZIONE PROFESSIONALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE FORMAZIONE				
Cap. 101324	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+5.666.924,86	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORO				
Cap. 101329	OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE INCLUSIONE - AREA LAVORO - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081)	0,00	+1.590.300,00	0,00	0,00
Upb: U0244	POLITICHE DEL LAVORO				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE LAVORO				
	SALDO USCITA	**0,00**	**+0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 179 del 11 febbraio 2013

Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati all'articolo 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Riferimento Delibera n. 9/CR del 21.01.2013.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento intende sopperire ad un momentaneo vuoto normativo in relazione alla gestione delle terre e rocce in quantitativi movimentati fino a 6.000 mc.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Il Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato su G.U. n. 221 del 21 settembre 2012, ed entrato in vigore il 6 ottobre 2012, ha dato applicazione a quanto stabilito dall'ex art. 186 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per quanto concerne la gestione dei materiali costituiti da terra e rocce da scavo, per quantitativi da 6.000 a 150.000 mc e per oltre i 150.000 mc di volume di scavo.

L'entrata in vigore del citato DM, ha di fatto regolamentato la gestione delle terre e rocce da scavo, dettagliando quanto previsto al citato art. 186 del D.lgs. n. 152/2006, il quale articolo è conseguentemente abrogato per effetto della disposizione di cui all'art. 39, comma 4, del D.lgs. n. 205/2010

Per quanto riguarda la precedente regolamentazione emanata dalla Regione, nelle more dell'adozione dello specifico Decreto Ministeriale in questione, va rilevata la D.G.R.V. n. 2424/2008 (integrata dalla D.G.R.V. 31.03.2009, n. 794), con la quale è stata emanata apposita disciplina per la gestione delle terre e rocce che oggi, alla luce del DM 161/2012, oltre che per effetto dell'abrogazione dell'art. 186, è completamente superata.

Va, tuttavia, posto in evidenza che la regolamentazione attualmente in vigore relativa alle terre e rocce da scavo, ovvero il DM 161/2012, comprende un campo di applicazione per quantitativi di movimenti terra e rocce, superiori ai seimila metri cubi, in quanto, per la gestione per le cosiddette "piccole quantità", è previsto l'apposito regolamento ministeriale da adottarsi con le modalità del richiamato art. 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m .i.

In tal senso, l'art. 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006, recita: Con successivo decreto, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, delle attività produttive e della salute, è dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relativa ai materiali, ivi comprese le terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia.

Considerato che, allo stato, il decreto di cui all'art. 266, comma 7, non sembra essere di prossima emanazione, si rilevano, da parte degli operatori del settore delle costruzioni e movimenti terra, segnalazioni circa la notevole difficoltà di inquadrare, nel rispetto della norma, la corretta gestione delle terre e rocce da scavo, provenienti, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, da cantieri di piccola dimensione.

Si tratta per lo più di movimenti terra di modeste entità provenienti da fondazioni di edifici, scavi per la posa di condotte e di infrastrutture di servizio, sistemazioni di alvei e di argini di corsi d'acqua ecc.

Si deve dar conto, inoltre, che la precedente D.G.R.V. 2424/2008, oggi non più applicabile, aveva dato soluzione sia ambientale che amministrativa, a tutte le fattispecie sopra menzionate, incontrando, tra gli operatori del settore, una sostanziale condivisione sulle procedure da adottarsi, le metodologie e i criteri gestionali delle terre e rocce, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ambiente,

Si propone pertanto, sentiti gli Enti deputati al controllo della gestione dei rifiuti sul territorio regionale (province e ARPAV) tenuto altresì conto di quanto rappresentato a riguardo dalle categorie imprenditoriali interessate e sulla scorta dell'esperienza positivamente maturata nel passato per mezzo della D.G.R.V. 2424/2008, di fornire indirizzi per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 266, comma 7, per quei quantitativi di materiale di risulta prodotto dagli scavi fino ad un massimo di seimila metri cubi per cantiere, con le modalità operative contenute nell'allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Stante la rilevanza dell'argomento ed il coinvolgimento di ampie fasce di soggetti interessati dalla corretta applicazione della normativa vigente, con precedente deliberazione n. 9/CR del 21.01.2013, si è ritenuto opportuno partecipare gli indirizzi contenuti nella presente proposta di provvedimento alla Settima Commissione consiliare competente in materia ambientale per acquisirne il relativo parere che è stato formulato dalla Commissione Settima nella seduta del 29.01.2013, e trasmesso alla Segreteria della Giunta regionale con nota prot. CRV n. 2128 del 30.01.2013.

Nella citata nota si comunica il parere favorevole della Commissione con modifiche che si riportano integralmente:

1) La lettera a) del punto 1.1.3. Interventi sottoposti a denuncia di inizio attività (D.I.A.) è così riformulata: Il denunciante, all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, deve allegare al progetto relativo all'opera che determina lo scavo:
   - l'indagine ambientale del sito effettuata in conformità a quanto di seguito previsto;
   - una dichiarazione (vedi MOD 1) attestante:
     - che il sito non é contaminato. In luogo di: che il sito non é contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006);
     - i processi industriali e/o i siti di possibile destinazione del materiale; (invariato)
2) Il terzo e quarto capoverso del paragrafo 4.1. Tabelle di riferimento sono così riformulati:

   Terzo capoverso: Nel caso in cui le terre e rocce da scavo indagate abbiano una concentrazione di inquinanti che supera i limiti

della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, devono essere attivate le procedure previste nel medesimo Titolo V (fatti salvi i casi in cui tale superamento sia determinato da fenomeni naturali). In luogo di: Nel caso in cui le terre e rocce da scavo indagate abbiano una concentrazione di inquinanti che supera i limiti della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, devono essere attivate le procedure previste nel medesimo Titolo V (fatti salvi i casi in cui tale superamento sia determinato da fenomeni naturali o dovuto alla presenza di inquinamento diffuso).

Quarto capoverso: Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti tabellari, è fatta salva la possibilità di dimostrare che il superamento dei citati limiti:

- sia determinato da fenomeni naturali. In luogo di: Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti tabellari, è fatta salva la possibilità di dimostrare che il superamento dei citati limiti:
- sia determinato da fenomeni naturali;

sia dovuto alla presenza di inquinamento diffuso, imputabile alla collettività indifferenziata e determinato da plurime fonti distribuite sul territorio.

Sulla base di quanto argomentato, preso atto del parere espresso dalla Settima Commissione e accolte le modifiche proposte:

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione sull'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 53, 4°comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto Il D.lgs. 6.4.2006, n. 152, come integrato dal D.lgs. 3.12.2010, n. 205; in particolare Parte IV, art. 266, comma 7;

Visto il DM 10.08.2012, n. 161, Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo.

delibera

1. Di approvare le procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni, come indicato all'art. 266, comma 7, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., contenute nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di prendere atto che a seguito dell'entrata in vigore del DM 10 agosto 2012, n. 161, la D.G.R.V. n. 2424/2008 (integrata dalla D.G.R.V. 31.03.2009, n. 794), è revocata.
3. Di prendere atto del parere favorevole con le modifiche elencate in premessa, espresso dalla Settima Commissione consiliare in data 29.01.2013, e trasmesso alla Segreteria della Giunta regionale con nota prot. CRV n. 2128 del 30.01.2013.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. Di trasmettere copia integrale del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'eventuale pronunciamento sulla questione in argomento, nonché alle Province del Veneto e all'ARPAV - Direzione Generale agli uffici del Genio civile della Regione, ai Consorzi di bonifica ed alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
6. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, comprensivo dell'Allegato A.

Torna al sommario

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 9^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013 pag. 1/18

PROCEDURE OPERATIVE PER LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DA CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI COME DEFINITI DALL'ART. 266, comma 7, DEL D. LGS. n. 152/2006 e s.m.i.

Le presenti procedure operative si applicano per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte fino ad un quantitativo massimo di seimila metri cubi per singolo cantiere; sono suddivise in ragione delle diverse tipologie di intervento ed in funzione del processo produttivo di origine. Contengono inoltre le modalità per lo svolgimento dell'indagine ambientale, le indicazioni metodologiche di campionamento, analisi chimiche del terreno e test di cessione, le tabelle di riferimento-siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti ed infine la modulistica da adottarsi.

1. PROCEDURE OPERATIVE DA UTILIZZARE IN FUNZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI ORIGINE

1.1. Le procedure operative sono diversificate in funzione dell'origine che ha prodotto i materiali da scavo.

1.1.1. Interventi sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A.

a) Il proponente deve allegare al progetto dell'opera dalla quale derivano i materiali di scavo la seguente documentazione:
- dichiarazione che il sito non sia contaminato[1] o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006;
- indagine ambientale del sito effettuata in conformità a quanto di seguito previsto;
- indicazione dei processi industriali e/o dei siti di destinazione del materiale e dei tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno per i materiali che vengono esportati, massimo tre anni per quelli utilizzati nell'ambito del progetto).

Tale documentazione dovrà essere allegata sia al progetto da sottoporre a VIA e sia al progetto che si presenta all'Autorità competente all'approvazione definitiva, qualora quest'ultima sia diversa dall'Ente che svolge la procedura di VIA.
Nei casi in cui, prima dell'inizio dei lavori di scavo o nel corso degli stessi, emerga l'opportunità di utilizzare il materiale in processi industriali e/o in siti idonei, ma diversi da quelli indicati nella documentazione sopraindicata (progetto), deve essere presentata, all'Autorità che ha approvato il progetto, da parte dell'appaltatore, una dichiarazione (vedi MOD 2) che individui i processi industriali e/o i siti idonei ove il materiale verrà effettivamente utilizzato;

b) alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori deve presentare all'Autorità competente all'approvazione del progetto:
- una dichiarazione (vedi MOD 3) che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia e la quantità.

[1] Non rientrano in detta casistica le porzioni di territorio ove, pur a fronte dei superamenti nelle acque sotterranee delle Concentrazioni di cui alla Tabella 2, dell'Allegato V, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.
m.i., i terreni presentino concentrazioni inferiori a quelle della Tabella 1, dell'Allegato V, alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e non siano soggetti alle procedure dei siti contaminati di cui al Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

1.1.2. Interventi sottoposti a permesso a costruire

a) Il richiedente, all'atto della richiesta di permesso a costruire, deve allegare al progetto relativo all'opera che determina lo scavo:
- l'indagine ambientale del sito effettuata in conformità a quanto di seguito previsto;
- una dichiarazione (vedi MOD 1) attestante:
  - che il sito non é contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006;
  - i processi industriali e/o i siti di possibile destinazione del materiale;

b) prima dell'inizio dei lavori di scavo (... *sin dalla fase di produzione*...) l'appaltatore deve presentare all'Autorità competente all'approvazione del progetto:
- una dichiarazione (vedi MOD 2) che individui i processi industriali e/o i siti idonei ove il materiale verrà effettivamente utilizzato ed il luogo dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno);

c) alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori deve presentare alla medesima autorità:
- una dichiarazione (vedi MOD 3) che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia e la quantità.

1.1.3. Interventi sottoposti a denuncia di inizio attività (D.I.A.)

a) Il denunciante, all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, deve allegare al progetto relativo all'opera che determina lo scavo:
- l'indagine ambientale del sito effettuata in conformità a quanto di seguito previsto;
- una dichiarazione (vedi MOD 1) attestante:
  - che il sito non é contaminato
  - i processi industriali e/o i siti di possibile destinazione del materiale;

b) prima dell'inizio dei lavori di scavo (… *sin dalla fase di produzione*...) l'appaltatore deve presentare all'Autorità competente all'approvazione del progetto:
- una dichiarazione (vedi MOD 2) che individui i processi industriali e/o i siti idonei ove il materiale verrà effettivamente utilizzato ed il luogo dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno);

c) alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori deve presentare alla medesima autorità:
- una dichiarazione (vedi MOD 3) che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia e la quantità.

1.1.4. Lavori pubblici non soggetti né a V.I.A. o A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.)

a) Il progetto esecutivo dell'opera dalla quale derivano i materiali di scavo deve essere corredato da un apposito allegato, sottoscritto dal progettista, recante:
- dichiarazione che il sito non sia contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;
- indagine ambientale del sito effettuata in conformità a quanto di seguito previsto;
- indicazione dei processi industriali e/o dei siti di destinazione del materiale e dei tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno per i materiali che vengono esportati, massimo tre anni per quelli utilizzati nell'ambito del progetto).
- Nei casi in cui, prima dell'inizio dei lavori di scavo, emerga la necessità di utilizzare il materiale in processi industriali e/o in siti idonei ma diversi da quelli indicati nella documentazione sopraindicata (progetto) deve essere presentata all'Autorità che ha approvato il progetto, da parte dell'appaltatore, una dichiarazione (vedi MOD 2) che individui i processi industriali e/o i siti idonei ove il materiale verrà effettivamente utilizzato;

b) alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori deve presentare alla medesima autorità:
- una dichiarazione (vedi MOD 3) che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia e la quantità.

1.1.5. Interventi non sottoposti né a V.I.A., né a A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.)

Si tratta di modesti lavori di manutenzione e/o di riparazione, spesso eseguiti in via d'urgenza, che producono quantità poco significative di materiale di scavo, spesso quasi del tutto riutilizzato in cantiere e che, per le loro particolari caratteristiche, non hanno alcuna incidenza urbanistico/edilizia sul territorio e, quindi, non sono sottoposti ad alcun provvedimento autorizzativo, né espresso né tacito.

In questi casi i materiali di scavo derivanti da tali attività, se riutilizzati in sito non necessitano di alcuna procedura di verifica, mentre quelli esportati, in quanto esuberanti le necessità di riuso in cantiere, possono essere gestiti come sottoprodotti nel rispetto delle seguente modalità:

a) attività di manutenzione e/o di riparazione alle infrastrutture (reti viarie, ferroviarie) e ai sottoservizi (fognature, acquedotti, gas, elettricità, telefoniche, ecc.):
- per queste attività trova applicazione l'art. 230, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 152/2006 e quanto previsto agli ultimi due paragrafi del punto 1.1.3 ed ai seguenti capitoli 2 e 3;

b) attività di florovivaismo (manutenzione aree verdi, a parco, a giardino, ecc.):
- i materiali di scavo derivanti da tali attività non necessitano di alcuna procedura di verifica purché, anche dopo essere stati accumulati presso aree in disponibilità dell'impresa che ha effettuato l'intervento, siano riutilizzati nelle normali pratiche florovivaistiche;

c) attività di manutenzione ordinaria, ecc.:
per queste attività non necessita alcuna procedura di verifica purché:
- il materiale complessivamente scavato nell'ambito del cantiere non superi la quantità di 200mc;
- il sito non rientri fra quelli indicati ai punti seguenti 2.1.1 e 2.1.3.

In caso contrario dovranno essere inviati al Comune interessato dall'intervento le dichiarazioni MOD 2, con allegata l'indagine ambientale, ed il MOD 3.

d) Attività di manutenzione alvei di scolo ed irrigui:
- Per queste attività l'articolo 185 del d.lgs. 152/2006 esclude "*i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui*" dal campo di applicazione della parte quarta del medesimo decreto.
- Con la dicitura "*materiali vegetali, terre e pietrame*" si intende la commistione di tali materiali che è di difficile separazione e che costituisce il tipico risultato dell'espurgo di fossati irrigui o di scolo, normalmente eseguito dagli Uffici del Genio Civile e dai Consorzi di Bonifica.
- è opportuno ribadire che deve trattarsi dei soli materiali naturali indicati nell'articolo e che eventuali altri materiali estranei (oggetti in plastica, vetro, metallo, legno non naturale, ecc.) dovranno essere raccolti preventivamente e consegnati al servizio di raccolta loro destinato.
- L'Ente gestore dovrà valutare caso per caso se l'eventuale vicinanza di fonti di pressione (abitati, scarichi, tipi di concimazioni e/o spandimenti praticati in zona, infrastrutture, ecc….) possa costituire indizio per consigliare l'effettuazione di preventive analisi. In tal caso le modalità di campionamento saranno quelle indicate al capitolo 2 e le verifiche analitiche dovranno essere effettuate su un campione medio del fango contenente terra, materiale vegetale e pietrame.

1.2. Variazioni della destinazione di utilizzo.

E' ammesso variare la destinazione delle terre e rocce da scavo in corso d'opera a condizione che il nuovo sito di utilizzo venga comunicato prima dell'inizio dei lavori relativi ai singoli lotti di scavo ovvero, nel caso di materiale depositato in conformità al successivo punto 1.3, prima del trasporto dal sito di deposito a quello di effettivo utilizzo.

In questi casi verrà utilizzato nuovamente il MOD 2, aggiornato con i nuovi dati, che sostituirà integralmente quello precedentemente presentato.

1.3. Modalità per il deposito delle terre in attesa di definitivo utilizzo.

Il deposito di terre da scavo, in attesa del loro definitivo utilizzo, così come individuato nel MOD 2, può essere effettuato nel luogo di produzione, in un'area esterna allo stesso appositamente individuata e, ove necessario, autorizzata, ovvero presso la sede della ditta che effettua lo scavo.

In ogni caso devono essere rispettati i tempi massimi della durata del deposito previste dal D.M. 161/2012, oltre che le normative tecniche, edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nel caso di deposito in attesa di definitivo utilizzo delle terre da scavo all'esterno del cantiere di produzione, i cumuli di terra da scavo vanno tenuti distinti per cantiere di provenienza e su ciascun cumulo dovrà essere posizionato in modo ben visibile un cartello riportante le informazioni relative al cantiere di provenienza e alla quantità di materiale depositato.

Il trasporto delle terre di scavo al sito di deposito e dal deposito al sito di utilizzo è accompagnato dalla documentazione contenuta nel successivo punto 1.4.

1.4. Documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata dei materiali di scavo.

Al fine di consentire una verifica delle quantità utilizzate nei vari siti di destinazione, durante il trasporto i materiali di scavo dovranno essere accompagnati da una documentazione, redatta in conformità al MOD 4, attestante:

- generalità della Stazione Appaltante dell'opera pubblica
- generalità della ditta appaltatrice dei lavori di scavo
- generalità della Ditta che trasporta il materiale di scavo
- generalità della Ditta che riceve il materiale di scavo
- sito di provenienza (con estremi dell'atto abilitativo all'intervento o del luogo di deposito)
- data ed orario di carico
- sito di utilizzo (con estremi dell'atto abilitativo all'intervento) o impianto in cui viene svolto il processo industriale di utilizzo ovvero sito di deposito
- data ed orario di scarico
- quantità e tipologia di materiale trasportato.

La documentazione deve essere predisposta in triplice copia, una per la ditta appaltatrice, una per la ditta destinataria ed una per la ditta trasportatrice.

Copia della documentazione deve essere conservata dalla ditta appaltatrice che ne dovrà fornire copia dal Direttore dei Lavori ai fini della compilazione della dichiarazione da presentare alla fine dei lavori (MOD. 3).

1.5. Utilizzo di terre e rocce provenienti da aree oggetto di procedure di bonifica

L'utilizzo di terre e rocce provenienti da aree soggette alle procedure dei siti contaminati di cui al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, è disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

1.6. Esclusioni dalla disciplina

Oltre a quanto già previsto dall'art. 185, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., non sono soggetti alla normativa in materia di terre e rocce da scavo disciplinate dal dm 161/2012:

- i miglioramenti fondiari;
- i materiali litoidi provenienti da escavazioni effettuate negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e nei fondali lacuali, per l'effettuazione delle quali il quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, prevede il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni da parte dell'autorità idraulica. Tali autorizzazioni e/o concessioni, rilasciate dalle autorità idrauliche competenti in conformità alla legge regionale 9 agosto 1988, n.

41 ed alle successive deliberazioni della Giunta Regionale n. 999/2003, n. 918/2004 e n. 3163/2005, surrogano infatti i provvedimenti autorizzativi previsti dalla citata legge quadro sulle attività estrattive, n. 44 del 1982, consentendo che l'esercizio di questa particolare attività di estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua sia teso ad assicurare la funzionalità idraulica della rete idrografica regionale.

2. MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE AMBIENTALE

2.1. Per qualsiasi tipologia di sito in cui si debba realizzare un intervento che comporti l'effettuazione di scavi con la conseguente produzione di terre e rocce, deve essere svolta un'indagine ambientale al fine di rappresentare in modo adeguato le caratteristiche del terreno da scavare.

A tal fine è pertanto necessario effettuare preliminarmente:

- un inquadramento geologico dell'area, in particolare per gli aspetti relativi alla stratigrafia del sottosuolo,
- un'analisi storica delle attività umane svolte nel sito, in particolare degli insediamenti e/o delle antropizzazioni che lo hanno interessato.
- una verifica delle fonti di pressione ambientale eventualmente presenti.

Peraltro, per quanto riguarda il prelevamento dei campioni, la loro quantità e le analisi chimiche, che devono essere indirizzate alla verifica dei parametri più idonei in relazione alla tipologia del sito ed ai risultati derivanti dall'inquadramento geologico (con particolare riferimento alla stratigrafia) e dall'analisi storica del sito, si prevede di procedere a seconda delle possibili fonti di pressione con le seguenti modalità:

2.1.1. Opere/interventi da svolgere in aree pubbliche o private interessate dalla presenza di:

- *attività industriali o artigianali (in essere o dismesse),*
- *serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni.*

In base alla superficie interessata dallo scavo, dovrà essere eseguito almeno il seguente numero di campionamenti:

< 10.000 m^2: ameno 5 punti;
10.000 – 50.000 m^2: da 5 a 15 punti;
50.000 – 250.000 m^2: da 15 a 60 punti;
250.000 – 500.000 m^2: da 60 a 120 punti;
> 500.000 m^2: almeno 2 punti ogni 10.000 m^2.

Per quanto riguarda le sostanze da verificare, queste vanno definite in funzione dei risultati dell'analisi storica condotta, e comunque è necessario verificare i parametri relativi a:

- Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame e Zinco.
- Idrocarburi pesanti (C>12).
- Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati nella tabella 1, allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006.
- PCB.

2.1.2. Opere/interventi da realizzare in aree pubbliche o private interessate da procedimenti di bonifica conclusi.

Nelle aree dove la Provincia ha provveduto al rilascio del certificato previsto dall'art. 248 del d.lgs. n. 152/2006, non è necessaria a priori l'esecuzione di ulteriori indagini.
Resta comunque salva la necessità di eseguire indagini analitiche qualora si accerti che, successivamente al rilascio del suddetto certificato, si siano svolte attività o si sono verificati eventi che possono aver modificato le caratteristiche delle matrici ambientali del sito.
Resta inoltre salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 4 in merito ai siti di possibile destinazione

2.1.3. Opere/interventi da realizzare in aree pubbliche o private ubicate:

- entro una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del d.lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche,
- in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.

Le operazioni di campionamento dovranno essere eseguite mediante sondaggi o trincee, spinti alla profondità massima di 1,00 m dal piano campagna, secondo una griglia che preveda un punto di indagine ogni 3.000 metri quadrati di superficie interessata dallo scavo. L'analisi dovrà essere eseguita su un campione medio prelevato alla quota da p.c. 0,00 a - 1,00 m.
In particolare i parametri da determinare per i siti collocati in prossimità delle strutture viarie di grande traffico dovranno essere:

– Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame e Zinco
– Policlorobifenili (PCB);
– Idrocarburi Policiclici Aromatici indicati tabella 1, allegato 5, alla parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
– Idrocarburi pesanti (C>12).

Per i siti collocati in prossimità di insediamenti le cui emissioni in atmosfera possono avere effetto di ricaduta sul suolo, i parametri da ricercare dovranno essere quelli specifici della fonte di pressione individuata.

2.1.4. Opere/interventi da svolgere nei corsi d'acqua (manutenzione, risezionamento, vivificazione, ecc.).

Il piano di campionamento dei materiali da scavare dovrà interessare il tratto del corso d'acqua oggetto di intervento, prevedendo in linea generale di prelevare un campione medio, indicativamente per ogni 200 m di corso d'acqua; qualora lo stato ambientale sia "*elevato*" e "*buono*" il piano di campionamento dovrà interessare solo il tratto potenzialmente coinvolto dalle fonti di pressione; in presenza di un centro abitato sarà opportuno infittire la maglia di campionamento adottando la linea generale di un campione ogni 100 m di corso d'acqua.

In presenza di scarichi di attività produttive, scaricatori di piena di pubbliche fognature, scarichi di acque meteoriche provenienti da piazzali pavimentati sede di attività potenzialmente inquinanti, scarichi di acque meteoriche provenienti da grandi vie di comunicazione (autostrade, superstrade, ecc.), la situazione andrà studiata caso per caso adeguando il numero dei punti di prelievo.

Per il campionamento, considerato che per effetto naturale il letto e le sponde possono essere il risultato di deposizioni a strati dei sedimenti trasportati dalla corrente d'acqua nel tempo, si ritiene che possa essere sufficientemente rappresentativo il prelievo in senso verticale su tutta la massa che deve essere rimossa, senza suddivisione, fatto salvo il fatto che, in presenza di significativa eterogeneità stratigrafiche si dovrà procedere al campionamento dei singoli strati. Ad esempio, se lo scavo interessa 40 cm di sedimento e 40 cm di terreno naturale, il campionamento va effettuato sui due strati. Le analisi devono essere eseguite, per ogni punto,

sul campione medio ottenuto dall'unione dei tre sondaggi eseguiti (fondo e sponde sotto il pelo dell'acqua);

2.1.5. Opere/interventi da svolgere in aree diverse da quelle indicate ai punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 .

La campionatura dovrà essere eseguita in misura pari ad almeno 1 campione ogni 3.000 metri cubi di scavo. Nel caso di scavi lineari (per posa condotte e/o sottoservizi, realizzazione scoli irrigui o di bonifica, ecc.), ogni 500 metri di tracciato, fermo restando che deve essere comunque garantito almeno un campione ogni 3.000 mc.

Per quanto riguarda, invece, le analisi chimiche di laboratorio da effettuare per verificare i parametri, si ritiene che sia almeno necessario verificare i parametri relativi a:
- Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame e Zinco;
- Idrocarburi pesanti (C>12).

In aggiunta a tali determinazioni, sarà opportuno eseguire analisi specifiche relativamente alla potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche eventualmente riscontrate sull'area nel corso dell'analisi storica o con fonti di pressione ambientale eventualmente rilevate.

Le metodologie operative di campionamento sono quelle previste al successivo capitolo 3.

L'effettuazione di indagini analitiche può essere omessa nei casi in cui esista concomitanza di specifici elementi oggettivi (risultanze dell'indagine storica relativa all'area dalle quali si evidenzia l'assenza di fonti di pressione, possesso di analisi già eseguite su terreni limitrofi aventi stesse caratteristiche geologiche, idrogeologiche ed antropiche, o di analisi già eseguite in sede di lottizzazione, ecc.) che possa determinare nel tecnico che esegue l'indagine ambientale il convincimento di attestare la qualità del sito anche senza ricorrere a verifiche analitiche.

In questo caso tali elementi oggettivi dovranno essere ben evidenziati nella relazione dell'indagine ambientale ed il tecnico assume la piena responsabilità di quanto dichiarato.

2.2. Gestione dei dati risultanti dalle indagini ambientali

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza della qualità ambientale del territorio regionale, l'ARPAV forma e tiene aggiornata una cartografia che rappresenta i vari punti di campionatura eseguiti per le finalità del presente provvedimento, associando a tale cartografia un database dei valori delle concentrazioni di inquinanti riscontrati dalle verifiche analitiche.

La cartografia ed il database devono essere pubblicati nel sito Internet dell'ARPAV.

Per consentire il costante aggiornamento di tale cartografia con associato database, le autorità competenti all'approvazione dei progetti di cui ai precedenti punti 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. e 1.1.4, dai quali derivano i materiali di scavo, inviano copia dell'indagine ambientale all'ARPAV secondo le modalità che saranno stabilite dall'ARPAV medesima.

Al ricevimento della dichiarazione di cui al MOD 2, l'autorità competente all'approvazione del progetto dell'opera dalla quale derivano i materiali di scavo ne trasmette copia a tutte le altre autorità che hanno approvato gli interventi nei quali tali materiali verranno utilizzati.

3. METODOLOGIE OPERATIVE DI CAMPIONAMENTO, ANALISI CHIMICHE DEL TERRENO E TEST DI CESSIONE

3.1. Per le metodologie operative di campionamento ed analisi del terreno, si deve fare riferimento all'Allegato 2 "*Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati*" alla Parte Quarta – Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, avendo cura di valutare, nella scelta del numero di campioni da formare per ciascun punto di campionamento, la stratigrafia del terreno.

In particolare, per quanto concerne le metodiche analitiche, *"Ai fini di ottenere l'obiettivo di ricostruire il profilo verticale della concentrazione degli inquinanti nel terreno, i campioni da portare in*

laboratorio dovranno essere privi della frazione maggiore di 2 cm (da scartare in campo) e le determinazioni analitiche in laboratorio dovranno essere condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm. La concentrazione del campione dovrà essere determinata riferendosi alla totalità dei materiali secchi, comprensiva anche dello scheletro. Le analisi chimiche saranno condotte adottando metodologie ufficialmente riconosciute, tali da garantire l'ottenimento di valori 10 volte inferiori rispetto ai valori di concentrazione limite."

Ove si renda necessario valutare la cedibilità di contaminati da parte delle terre e rocce da scavo al fine, in particolare, di salvaguardare le acque sotterranee o superficiali, si potrà procedere in tal senso mediante esecuzione di un test di cessione, stimando la concentrazione di contaminanti nell'eluato. Il test di cessione deve essere eseguito sul tal quale secondo la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

Per quanto riguarda le procedure e le modalità operative di campionamento e di formazione dei campioni da avviare ad analisi, si dovrà far riferimento a quelle definite nella DGRV n. 2922/2003, opportunamente adattate alla specificità dei casi concreti. Restano evidentemente escluse le procedure previste da tale DGRV relative al coinvolgimento degli enti di controllo in tali fasi.

In ogni caso, per assicurare certezza di rappresentatività degli esiti analitici, il prelievo dei campioni deve essere effettuato dal personale tecnico del laboratorio incaricato dall'analisi.

4. TABELLE DI RIFERIMENTO-SITI DI POSSIBILE DESTINAZIONE IN RIFERIMENTO AI LIMITI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI

4.1. Tabelle di riferimento

La tabella di riferimento per verificare se la concentrazione di inquinanti supera i valori di legge che ne permettono l'utilizzo in determinate aree, è la tabella 1, dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006.

La tabella di riferimento per verificare se il test di cessione supera i valori di legge è la tabella 2, dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006.

Nel caso in cui le terre e rocce da scavo indagate abbiano una concentrazione di inquinanti che supera i limiti della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, devono essere attivate le procedure previste nel medesimo Titolo V (fatti salvi i casi in cui tale superamento sia determinato da fenomeni naturali).

Qualora si rilevi il superamento di uno o più limiti tabellari, è fatta salva la possibilità di dimostrare che il superamento dei citati limiti:

- sia determinato da fenomeni naturali.

4.2. Siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti

Sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati:

1. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, possono essere utilizzate in qualsiasi sito, a prescindere dalla sua destinazione;
2. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, limitatamente a:
   a) realizzazione di sottofondi e rilevati stradali e ferroviari, arginature di corsi d'acqua;
   b) siti a destinazione produttiva (artigianale, industriale e commerciale), purché i test di cessione rispettino i valori della tabella di riferimento indicata al punto 4.1.
3. Nei casi in cui è dimostrato che il superamento dei limiti tabellari è stato determinato da fenomeni naturali o sia dovuto alla presenza di inquinamento diffuso di cui al punto 4.1, l'utilizzo delle terre e rocce di scavo è consentito nel rispetto della compatibilità dei maggiori valori rilevati con i corrispondenti valori riscontrabili nel sito di destinazione.

Sono utilizzabili nei processi industriali in sostituzione dei materiali di cava:

1. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, possono essere utilizzate, in qualsiasi processo industriale, in sostituzione dei materiali di cava, a prescindere dalla sua tipologia.
2. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, possono essere utilizzate solo negli impianti industriali nei quali le loro caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce di partenza o da loro frazioni (ad es. processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi, ecc.).
3. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti supera i limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV - Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, non possono essere utilizzate in alcun impianto tranne nel caso in cui tale utilizzo sia disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

5. MODULISTICA

Per le operazioni sopradescritte si dovranno utilizzare i seguenti schemi di modulistica.

MOD. 1: Dichiarazione del tecnico incaricato da allegare al progetto dei lavori privati soggetti a permesso a costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.)

MOD. 2: Dichiarazione dell'appaltatore/committente e del tecnico incaricato da presentare prima dell'esecuzione dei lavori

MOD. 3: Dichiarazione del Direttore dei Lavori da presentare alla fine dei lavori

MOD. 4: Documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata dei materiali di scavo

ALLEGATOA alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

MOD. 1 : Dichiarazione del tecnico incaricato da allegare al progetto dei lavori privati soggetti a permesso a costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.).

OGGETTO: Intervento di _____
da realizzare in Comune di _____
Via _____
Richiedente _____

Dichiarazioni da presentare in fase di progetto per l'applicazione dell'art. 186 del D.lgs. n.152/2006 (DGR n. _____data _____)

Il sottoscritto _____C.F. _____
iscritto all'Ordine/Albo de_____ della Provincia di _____
al n. _____
sulla base delle indagini geologica, storica e ambientale (svolta in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. _____ del _____) allegate alla presente,

d i c h i a r a

- che l'area interessata dalla realizzazione dell'intervento in oggetto indicato non è configurabile come sito inquinato o sottoposto ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006;
- che il terreno derivante dallo scavo previsto nell'intervento in oggetto indicato è così classificabile ed è presuntivamente utilizzabile nelle corrispondenti destinazioni:

Tipologia del materiale riscontrata dall'indagine	Quantità presunta per ogni tipologia	Destinazione presunta suddivisa per quantità				
		riutilizzo in cantiere	reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati		processo produttivo	smaltimento in discarica
			zone produttive	altre zone		
Strato superficiale vegetale						
Argilla						
Ghiaia						
Sabbia						
Altro _____						
Totale volume						

_____, _____

Il tecnico incaricato

……..

ALLEGATOA alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

MOD. 2 : Dichiarazione dell'appaltatore/committente e del tecnico incaricato da presentare prima dell'esecuzione dei lavori

OGGETTO: Intervento_____
da realizzare in Comune di _____
Via _____
Permesso a costruire / D.I.A. n. _____ in data _____
Titolare _____

Dichiarazioni da presentare prima dell'inizio dei lavori (DGR n. _____ in data _____)

PARTE PRIMA: Dichiarazione dell'appaltatore/committente

Il sottoscritto _____ nato a _____ il_____
legale rappresentante della Ditta _____
P.IVA _____

nella sua qualità di appaltatore/committente dell'intervento in oggetto indicato

– in conformità a quanto contenuto nella deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

d i c h i a r a

che il terreno derivante dallo scavo previsto nel progetto approvato con il permesso a costruire in oggetto indicato sarà effettivamente utilizzato nel modo che segue:

a) Riutilizzo nell'ambito di cantiere:
mc _____ di materiale di tipologia _____
mc _____ di materiale di tipologia _____

b1) Utilizzo nell'intervento di _____
da realizzare in Comune di _____
Via _____
autorizzato con _____n. _____ del _____
che si allega
mc _____ di materiale di tipologia _____
mc _____ di materiale di tipologia _____

b2) Utilizzo nell'intervento di _____
da realizzare in Comune_____
di _____, Via _____
autorizzato con _____ n. _____ del _____ che si allega
mc _____ di materiale di tipologia _____
mc _____ di materiale di tipologia _____

c1) Utilizzo nel processo produttivo della Ditta _____
nello stabilimento ubicato in Comune di _____
Via _____
mc _____ di materiale di tipologia _____

mc _____ di materiale di tipologia _____

c2) Utilizzo nel processo produttivo della Ditta _____ nello stabilimento ubicato in Comune di _____
Via _____
mc _____ di materiale di tipologia _____
mc _____ di materiale di tipologia _____

Il residuo materiale pari presuntivamente a mc _____ sarà smaltito in discarica.

Per quanto riguarda il deposito di materiale in attesa di utilizzo, esso avverrà nell'area indicata nell'allegata planimetria e avrà durata di _____ mesi. Tale sito di deposito è stato autorizzato con _____ n. _____
rilasciato da _____ in data _____.

Le quantità sopra indicate sono quelle desumibili dall'analisi geologica ed ambientale prodotta a corredo del progetto dei lavori.

Le quantità definitive effettivamente utilizzate nei siti sopra indicati saranno dichiarate dal direttore dei lavori sulla base della documentazione fornita dal soggetto che esegue materialmente i lavori.

_____, _____

Appaltatore/Committente

……..

PARTE SECONDA: Dichiarazione del tecnico

Il sottoscritto _____
C.F. _____
iscritto all'Ordine de_____ della Provincia di _____
al n. _____,

- viste le destinazioni di utilizzo del materiale dichiarate dal titolare del permesso a costruire;
- sulla base dell'indagine geologica e ambientale allegata al progetto;
- a seguito di accertamenti sui siti di destinazione del materiale di scavo

d i c h i a r a

1) che i materiali di scavo destinati ad essere effettivamente utilizzati nei siti prescelti indicati alle lettere b1), e b2):
   - possono essere tecnicamente utilizzati senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per i siti dove sono destinati ad essere utilizzate;
   - hanno caratteristiche chimiche e chimico-fisiche tali che il loro impiego nei suddetti siti non determina rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate;

- saranno conferiti con modalità tali da assicurare il rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette;
- non sono contaminati con riferimento alla destinazione d'uso dei rispettivi siti prescelti e sono compatibili con i medesimi siti;

2) che i materiali di scavo destinati ad essere effettivamente utilizzato nei siti prescelti indicati alle lettere c1) e c2):
   - soddisfano i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
   - non hanno necessità di essere sottoposti a trattamenti preventivi e/o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto precedente, ma già posseggono tali requisiti sin dalla fase della produzione.

_____, _____

visto: il Direttore dei lavori	Il tecnico incaricato
……..	……..

MOD. 3 : Dichiarazione del Direttore dei Lavori da presentare alla fine dei lavori

OGGETTO: Intervento di_____
da realizzare in Comune di _____
Via _____
Permesso a costruire/D.I.A. n. _____ in data _____
Titolare _____

Dichiarazione del Direttore dei lavori da presentare alla fine dei lavori (DGR n. _____ in data_____)

Il sottoscritto _____

C.F. _____

iscritto all'Ordine/Albo de_____ della Provincia di _____

al n. _____,

Direttore dei Lavori in oggetto indicati:

visti:

- l'indagine geologica e ambientale allegata al progetto;
- la dichiarazione del titolare del permesso a costruire (denuncia di inizio attività) presentata prima dell'inizio dei lavori con la quale si dichiaravano i siti di destinazione del materiale di scavo, indicandone presuntivamente le quantità da conferire in ciascun sito;
- la documentazione del soggetto che ha eseguito l'intervento,
- Ditta _____di _____,

attestante la destinazione e la quantità esportata di tali materiali, conservata dal soggetto medesimo presso la propria sede legale

d i c h i a r a

che il terreno derivante dallo scavo effettuato in conformità al progetto allegato al permesso a costruire (D.I.A.) in oggetto indicato, è stato effettivamente utilizzato nel modo che segue:

a) Riutilizzo nell'ambito di cantiere:
mc _____ di materiale di tipologia _____
mc _____ di materiale di tipologia _____

b1) Utilizzo nell'intervento di _____ da realizzare
in Comune di_____
Via _____
autorizzato con _____ n. _____ del _____ che si allega
mc _____ di materiale di tipologia _____
mc _____ di materiale di tipologia _____

mc _____ di materiale di tipologia _____

b2) Utilizzo nell'intervento di _____ da realizzare
in Comune di _____,
Via _____ autorizzato con _____ n. _____del _____
che si allega
mc _____ di materiale di tipologia _____
mc _____ di materiale di tipologia _____
mc _____ di materiale di tipologia _____

c1) Utilizzo nel processo produttivo della Ditta _____ nello stabilimento ubicato in Comune di _____, Via
_____
mc _____ di materiale di tipologia _____
mc _____ di materiale di tipologia _____
mc _____ di materiale di tipologia _____

c2) Utilizzo nel processo produttivo della Ditta _____ nello stabilimento ubicato in Comune di _____
Via _____
mc _____ di materiale di tipologia
mc _____ di materiale di tipologia
mc _____ di materiale di tipologia

Il residuo materiale pari presuntivamente a mc _____ è stato smaltito nell'impianto della Ditta _____ di
_____

_____, _____

Il Direttore dei lavori
……..

ALLEGATOA alla Dgr n. 179 del 11 febbraio 2013

MOD. 4 : Documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata dei materiali di scavo

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Ditta appaltatrice dei lavori di scavo	Ditta trasportatrice	Ditta ricevente

A) SITO DI PROVENIENZA

Tipologia ☐ cantiere ☐ deposito interno al cantiere ☐ deposito esterno al cantiere

Ubicazione Comune _____ Via _____, n. ____

autorizzato con _____ n. _____ in data _____

da _____

Data di scarico _____ Orario di scarico: ore ____,_____

B1) SITO DI UTILIZZO PER REINTERRI, RIEMPIMENTI, RIMODELLAZIONI E RILEVATI

Ubicazione Comune _____ Via _____, n. ____

autorizzato con _____ n. _____ in data _____

da _____

Data di scarico _____ Orario di scarico: ore ____,_____

B2) SITO DI UTILIZZO NEI PROCESSI INDUSTRIALI IN SOSTITUZIONE DEI MATERIALI DI CAVA

Impianto : Ditta _____ con sede in

Comune di _____ Via _____, n. ____

tipologia dell'attività dell'impianto _____

Data di scarico _____ Orario di scarico: ore ____,_____

B3) TRASPORTO IN DEPOSITO ESTERNO AL CANTIERE IN ATTESA DEL DEFINITIVO UTILIZZO

Ubicazione Comune _____ Via _____, n. ____

autorizzato con _____ n. _____ in data _____

da _____

Data di scarico _____ Orario di scarico: ore ____,_____

C) MATERIALE TRASPORTATO

Tipologia : ☐ ghiaia/sabbia/tout-venant ☐ calcare ☐ argilla ☐ altro

Quantità : ☐ metri cubi ☐ tonnellate _____,____

Ditta appaltatrice dei lavori di scavo	Ditta trasportatrice	Ditta ricevente
	_____	_____

NB : La compilazione può essere effettuata anche mediante l'apposizione di timbri

INDICE

1. **PROCEDURE OPERATIVE DA UTILIZZARE IN FUNZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI ORIGINE**

1.1 Le procedure operative sono diversificate in funzione di quanto si seguito elencato:

1.1.1. Interventi sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A.

1.1.2. Interventi sottoposti a permesso a costruire

1.1.3. Interventi sottoposti a denuncia di inizio attività (D.I.A.)

1.1.4. Lavori pubblici non soggetti né a V.I.A. o A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.)

1.1.5. Interventi non sottoposti né a V.I.A., né a A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia diinizio attività (D.I.A.)

1.2. Variazioni della destinazione di utilizzo

1.3. Modalità per il deposito delle terre in attesa di definitivo utilizzo

1.4. Documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata dei materiali di scavo

1.5. Utilizzo di terre e rocce provenienti da aree oggetto di procedure di bonifica

1.6. Esclusioni delle discipline di cui al DM 161/2012

MODALITA' OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'INDAGINE AMBIENTALE

2.1 Per qualsiasi tipologia di sito in cui si debba realizzare un intervento che comporti l'effettuazione di scavi con la conseguente produzione di terre e rocce, deve essere svolta un'indagine ambientale al fine di rappresentare in modo adeguato le caratteristiche del terreno da scavare.

2.1.1. Opere/interventi da svolgere in aree pubbliche o private interessate dalla presenza di:

- *attività industriali o artigianali (in essere o dismesse), serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso e che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE e successive modifiche e integrazioni in base alla superficie interessata dallo scavo, dovrà essere eseguito almeno il seguente numero di campionamenti:*

2.1.2. Opere/interventi da svolgere in aree pubbliche o private interessate da procedimenti di bonifica conclusi

2.1.3. Opere/interventi da svolgere in aree pubbliche o private ubicate:

- *entro una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico, così come individuate all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del d.lgs. 30/4/1992, n. 285 e successive modifiche,*
- *in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera*

2.1.4. Opere/interventi da svolgere nei corsi d'acqua (manutenzione, risezionamento, vivificazione, ecc.)

2.1.5. Opere/interventi da svolgere in aree diverse da quelle indicate ai punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

2.2 Gestione dei dati risultanti dalle indagini ambientali

3. METODOLOGIE OPERATIVE DI CAMPIONAMENTO, ANALISI CHIMICHE DEL TERRENO E TEST DI CESSIONE

3.1 Per le metodologie operative di campionamento ed analisi del terreno, si deve fare riferimento all'Allegato 2 "Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati" alla Parte Quarta –

Titolo V del d.lgs. n. 152/2006, avendo cura di valutare, nella scelta del numero di campioni da formare per ciascun punto di campionamento, la stratigrafia del terreno.

4. TABELLE DI RIFERIMENTO - SITI DI POSSIBILE DESTINAZIONE IN RIFERIMENTO AI LIMITI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI

4.1. Tabelle di riferimento

4.2. Siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti òdi concentrazione degli inquinanti

5. MODULISTICA

MOD. 1 : Dichiarazione del tecnico incaricato da allegare al progetto dei lavori privati soggetti a permesso a costruire o denuncia di inizio attività (D.I.A.)

MOD. 2 : Dichiarazione dell'appaltatore/committente e del tecnico incaricato da presentare prima dell'esecuzione dei lavori

MOD. 3 : Dichiarazione del Direttore dei Lavori da presentare alla fine dei lavori

MOD. 4 : Documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata dei materiali di scavo